

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

---

# ANNALI DI STATISTICA.

---

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE.

---

SESSIONE DEL LUGLIO 1899

---



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO


VIA UMBRIA

---

S. IV.

1900

N. 96.



# INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

---

## ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA

---

Sessione del luglio 1899.

---

	Pagina
Composizione della Commissione . . . . .	IX
Ordine dei lavori . . . . .	XI
Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (on. Bonasi) sui lavori e sulle proposte della Commissione:	
1) Comunicazioni fatte dal Comitato permanente . . . . .	XIII
2) Sulla statistica dei matrimoni celebrati col solo rito reli- gioso . . . . .	XIV
3) Sui giudizi di graduazione. . . . .	XV
4) Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno alla amministrazione della giustizia (parte penale) durante l'anno 1898 . . . . .	XVI
5) Sul ricovero per correzione paterna . . . . .	XIX
6) Sull'ammonizione e sul domicilio coatto . . . . .	XXI
7) Sul casellario giudiziale. . . . .	XXIII
8) Sugli appelli in materia penale, sulla durata dei procedi- menti e della carcerazione preventiva . . . . .	XXV
9) Sulla statistica notarile . . . . .	XXVI
10) Su altri temi. . . . .	XXIX

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE

**Seduta del 3 luglio 1899.**

	Pagina
Comunicazioni della Presidenza . . . . .	1
Comunicazioni del Comitato. . . . .	2
Discussione sulle comunicazioni del Comitato . . . . .	2-6
Lettura e discussione della relazione del senatore Righi sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello (parte penale) per l'anno 1898 . . . . .	6-9

**Seduta del 4 luglio 1899.**

Continua la discussione della suddetta relazione . . . . .	10-17
Proposte e votazioni . . . . .	10-11-17
Lettura e discussione della relazione del senatore Canonico sull'am- monizione e sul domicilio coatto nel quinquennio 1893-97 . .	18-23
Proposte e votazione . . . . .	23

**Seduta del 5 luglio 1899.**

Mozione del Procuratore generale Forni sugli individui denunziati per l'ammonizione e prosciolti per inesistenza di causa o per altro motivo . . . . .	24
Discussione della precedente mozione. . . . .	24-26
Proposta di deliberazione e votazione . . . . .	26
Lettura e discussione della relazione del Procuratore generale Forni sui giudizi di appello e sulla durata della carcerazione pre- ventiva e dei procedimenti penali negli anni 1895-97. . . . .	26-28
Proposte e votazione . . . . .	29

**Seduta del 6 luglio 1899.**

	Pagina
Lettura e discussione della relazione del consigliere Sandrelli sui giudizi di graduazione. . . . .	30-35
Proposte e votazione. . . . .	36-39
Chiarimenti forniti dal comm. Bodio sulla durata dei giudizi d'appello e sulle riforme delle sentenze di primo grado in relazione ai titoli dei reati . . . . .	39-40

**Seduta del 7 luglio 1899.**

Lettura e discussione della relazione del comm. Canevelli sul ricovero per correzione paterna. . . . .	41-47
Proposte e votazione. . . . .	47
Presentazione in bozze di stampa dei volumi della statistica giudiziaria civile e penale del 1897 . . . . .	48

**Seduta dell'8 luglio 1899.**

Lettura e discussione della relazione del cav. Borgomanero sul casellario giudiziale . . . . .	50-55
Proposte e votazione. . . . .	55

**Seduta del 9 luglio 1899.**

Lettura e discussione della relazione del comm. Bodio sulla statistica dei matrimoni soltanto religiosi . . . . .	56-66
Proposta e votazione. . . . .	66

**Seduta del 10 luglio 1899.**

Dimissioni del senatore Lampertico . . . . .	67
Lettura e discussione della relazione del comm. Zella-Milillo sulla statistica notarile per l'anno 1896 . . . . .	67-70
Proposte e votazione. . . . .	71

PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI

Relazioni dei Commissari.

	Pagina
Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria dal Comitato permanente (relatore Borgomanero) . . . . .	75
I. — Costituzione e composizione della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile . . . . .	ivi
II. — Tenuta dei registri dello stato civile . . . . .	76
III. — Consigli di famiglia e di tutela . . . . .	ivi
IV. — Ricorsi in materia elettorale politica-amministrativa nel triennio 1896-98 . . . . .	80
V. — Procedure di Fallimento. . . . .	ivi
VI. — Servitù di pensionatico, vagantivo ed ogni altro pascolo abusivo nelle provincie venete . . . . .	81
VII. — Casellario giudiziale . . . . .	88
VIII. — Funzionari che si distinsero nel servizio statistico o che lo trascurarono . . . . .	89
IX. — Vigilanza sull'andamento dei servizi riguardanti l'Amministrazione della giustizia . . . . .	ivi
X. — Conclusione . . . . .	94
Comunicazioni aggiunte (relatore Bosco) . . . . .	
1. Registri per le ispezioni degli atti di stato civile . . . . .	97
2. Difesa penale, specialmente officiosa . . . . .	ivi
3. Rinvii in materia penale . . . . .	ivi
4. Gratuito patrocinio. . . . .	ivi
Relazione sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1898. . . . .	99
Relazione sull'ammonizione e sul domicilio coatto pel quinquennio 1893-97 . . . . .	123
Relazione sui giudizi d'appello, sulla carcerazione preventiva e sulla durata dei procedimenti negli anni 1895-97 . . . . .	200

	Pagina
Relazione sui rapporti dei primi presidenti delle Corti d'appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1898 . . . . .	242
Relazione sul ricovero dei minorenni per correzione paterna . . .	266
Relazione sulle ispezioni eseguite ad alcuni casellari giudiziari . . .	287
Relazione sulla statistica dei matrimoni celebrati col solo rito religioso . . . . .	296
Relazione sulla statistica notarile . . . . .	330

### Allegati.

I. — R. Decreto 2 marzo 1899, n. 89, concernente la costituzione della Commissione di statistica giudiziaria . . . . .	375
II. — Stato civile:	
Circolare del Ministero dell'interno in data 6 febbraio 1899 per la tenuta dei registri dello stato civile . . . . .	376
III. — Ricorsi in materia elettorale politico-amministrativa:	
Circolare 23 marzo 1899 colla quale si chiedono notizie sui ricorsi in materia elettorale politico-amministrativa pel triennio 1896-97-98 . . . . .	378
IV. — Fallimenti:	
Circolare 12 aprile 1899 concernente la statistica dei fallimenti . . . . .	379
V. — Casellario giudiziale:	
Circolare 17 marzo 1898 concernente il riordinamento del servizio del casellario giudiziale presso il Tribunale civile e penale di Napoli . . . . .	405
Circolare 28 febbraio 1899 sulle relazioni annuali pel casellario giudiziale . . . . .	411
VI. — Pubblicazioni di statistica giudiziaria:	
Circolare 10 gennaio 1899 concernente la tenuta e la conservazione delle pubblicazioni di statistica giudiziaria . .	413
Circolare 12 aprile 1899 circa la comunicazione alle Autorità giudiziarie delle relazioni presentate alla Commissione per la statistica giudiziaria . . . . .	414
VII. — Funzionari diligenti e negligenti nel servizio della statistica giudiziaria:	
Circolare 5 aprile 1899 colla quale si domandano notizie sui funzionari diligenti e negligenti nel servizio della statistica giudiziaria nel 1898 . . . . .	416





## ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

—  
**Sessione del luglio 1899 (\*).**  
—

### Componenti la Commissione.

#### **PRESIDENTE:**

**Messedaglia Angelo**, senatore del Regno, professore di economia politica e statistica nella R. Università di Roma.

#### **COMMISSARI:**

**Azzolini Giuseppe**, ispettore nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

**Boccardo** Girolamo, senatore del Regno, consigliere di Stato;

**Bodio Luigi**, consigliere di Stato, presidente del Consiglio superiore di statistica;

**Bosco** Augusto, capo dell'ufficio della statistica giudiziaria nella Direzione generale della statistica, professore pareggiato di statistica nella R. Università di Roma;

**Brusa** Emilio, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Torino;

**Canevelli** Giuseppe, direttore generale delle carceri;

**Canonico** Tancredi, senatore del Regno, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma;

**De' Negri** Carlo, ff. di direttore generale della statistica;

**Forni** Eugenio, procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;

**Gianturco** Emanuele, deputato al Parlamento, professore di diritto civile nella R. Università di Napoli;

---

(\*) Alle sedute di questa Sessione intervenne, invitato, il cav. avv. L. Borgomanero, reggente economo dei benefici vacanti in Bologna.

- Lampertico** Fedele, senatore del Regno;
- Lucchini** Luigi, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;
- Nocito** Pietro, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Roma;
- Ostermann** Leopoldo, presidente del Tribunale civile e penale di Roma;
- Pellecchi** Giuseppe, direttore generale degli affari civili e penali nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
- Penserini** Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma;
- Righi** Augusto, senatore del Regno;
- Sandrelli** Carlo, consigliere di Stato;
- Tami** Antonio, direttore generale del Fondo per il culto;
- Zella-Milillo** Michele, direttore generale del notariato e dei culti nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

**SEGRETARI:**

- Aschieri** Alessandro, segretario nella Direzione generale della statistica;
- Farace** Alfredo, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
-

## ORDINE DEI LAVORI.

---

1. Comunicazioni del Comitato (BORGOMANERO);
  2. Sulla statistica dei matrimoni celebrati col solo rito religioso (BODIO);
  3. Giudizi di graduazione (SANDRELLI);
  4. Sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali nell'anno 1898 - parte penale (RIGHI);
  5. Ricovero di minorenni per correzione paterna (CANEVELLI);
  6. Ammonizione e domicilio coatto (CANONICO);
  7. Appello in materia penale; durata dei procedimenti e della carcerazione preventiva (FORNI);
  8. Sulla statistica notarile (ZELLA-MILILLO).
-



Relazione del Presidente della Commissione (senatore **MESSEDAGLIA**) a S. E. il Ministro Guardasigilli (onorevole **BONASI**) sui lavori e sulle proposte della Commissione.

---

ECCELLENZA,

Prima ancora che siano raccolti in un volume gli atti della sessione tenuta nello scorso mese di luglio dalla Commissione per la statistica giudiziaria, che mi onoro di presiedere, adempio all'obbligo di informare l' E. V. sui più importanti argomenti discussi, e sulle deliberazioni votate dalla Commissione, nella fiducia che non mancherà l'approvazione di V. E. ai voti espressi ed alle conclusioni approvate.

#### 1. — Comunicazioni del Comitato.

Il cav. Borgomanero, già segretario permanente della Commissione, su proposta del Comitato, ebbe incarico dal predecessore dell' E. V. di riferire ancora per questa sessione sull'opera del Comitato stesso, durante il tempo trascorso dalla precedente a quest'ultima sessione.

È superfluo che io riassuma questa comunicazione la quale è in gran parte una esposizione di provvedimenti presi. Dirò soltanto che la Commissione ha deliberato che le proposte presentate dai Procuratori generali di encomi e di biasimi da farsi ai funzionari delle cancellerie e segreterie per il modo in cui attesero ai lavori statistici, fossero comunicate alla Direzione generale della statistica per gli opportuni riscontri.

## 2. — Statistica dei matrimoni celebrati col solo rito religioso.

Il comm. Bodio ha fatto conoscere i risultati della indagine statistica ordinata dal Ministero della giustizia, per accertare il numero dei matrimoni celebrati col solo rito cattolico, mercè il confronto dei matrimoni celebrati dai parroci nel settennio 1891-97 con quelli celebrati dai sindaci nello stesso periodo di tempo.

Dopo avere brevemente accennato alle diverse difficoltà incontrate nella esecuzione del lavoro e ai limiti in cui questo si dovette contenere per causa appunto di esse, il relatore ha illustrato i dati raccolti che nella loro ultima espressione danno una eccedenza di matrimoni civili sui religiosi. Questo risultato inatteso è stato sottoposto dal relatore ad una analisi rigorosa per accertare se, e in quanto, esso fosse l'espressione della verità. Dopo questa analisi il comm. Bodio credette di potere asserire che le cifre presentate hanno un valore molto relativo, sia perchè non si è potuto avere le notizie di tutte le parrocchie del Regno, sia perchè non si conosce il numero dei matrimoni esclusivamente celebrati con rito civile. Allora soltanto che si potesse stabilire quante sono le unioni col doppio rito si potrebbe conoscere il numero di quelle create esclusivamente o coll'uno o coll'altro. Ad accrescere le incertezze del risultato si aggiungono i matrimoni civili di persone acattoliche, i quali evidentemente non potevano figurare nella statistica dei matrimoni secondo il rito cattolico, e ognuno vede che per avere risultati esatti occorrerebbe sapere anche il numero dei matrimoni celebrati secondo i riti delle varie confessioni professate in Italia.

Il Bodio, nella supposizione che il progetto di legge sulla precedenza del matrimonio civile non si potesse in breve tempo approvare dalle due Camere, ha proposto che si ordinasse sollecitamente una nuova indagine, non però retro-

spettiva, colla quale si seguissero per alcuni mesi, continuamente le unioni matrimoniali così innanzi ai parroci come innanzi ai sindaci, facendone il riscontro nominativo.

Questa proposta però non fu accolta, perchè la Commissione ritenne, non ostante le contrarie risultanze statistiche, non essere dubbio che vi sia un considerevole numero di coniugi uniti col solo rito religioso, e che, allo stato delle cose, poichè è già presentato un progetto di legge inteso a riparare al grave inconveniente, non fosse opportuno iniziare una nuova indagine statistica.

### 3. — Sui giudizi di graduazione.

Nella sua relazione il comm. Sandrelli, dopo avere fatta una diligente esposizione dei dati statistici, si fermò particolarmente sulla durata dei giudizi di graduazione, alcuni dei quali sono in corso presso qualche Tribunale da oltre cinque anni ed in uno da oltre dieci anni, e propose che si facessero indagini presso i Tribunali denunziati per accertare lo stato esatto delle cose. La Commissione, pur approvando questa proposta, ritenne opportuno, allo scopo di avere informazioni precise e sicure sull'andamento di questi giudizi, che, oltre i rapporti dei Primi Presidenti di Corte d'appello (ai quali, per deliberazione della Commissione approvata nella passata sessione e ripresentata dal relatore, si debbono unire quelli dei Presidenti di Tribunale), si richiedano anche separati rapporti dai Procuratori generali e dai Procuratori del Re. I Primi Presidenti di Aquila, di Catanzaro e di Cagliari ed il Presidente del Tribunale di Palermo hanno suggerito talune modificazioni alla legge vigente acciocchè questi giudizi possano definirsi più celeremente. Ma la Commissione, pur consentendo nei fini che si propongono i detti Magistrati e convenendo nella necessità di qualche riforma legislativa, non ha creduto di poter fare sue le proposte da essi presentate, alcune delle quali furono giudicate assolutamente inaccettabili e sol-

tanto approvò che i suaccennati voti di riforma fossero additati all'E. V. per gli eventuali studi legislativi.

Infine avendo il relatore rilevato che presso alcuni Tribunali non sono osservate le disposizioni dell'articolo 685 del Codice di procedura civile, secondo le quali il Cancelliere deve procedere alla trascrizione della sentenza di vendita entro 10 giorni dacchè questa è divenuta definitiva, sotto pena di nullità e con comminatoria della multa fino a lire 1000 oltre il risarcimento dei danni, la Commissione volle che il grave inconveniente fosse denunziato all'E. V. per i provvedimenti che riterrà opportuni.

#### **4. — Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello, intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) durante l'anno 1898.**

L'on. senatore Righi, dopo aver rilevata l'importanza che hanno i discorsi dei Procuratori generali per l'apertura dell'anno giuridico, la quale è dimostrata anche dal fatto che molte delle riforme legislative, attuate in questi ultimi anni, furono prima ventilate e discusse in queste annuali relazioni, ha riassunto le opinioni espresse dai Procuratori generali sulla revisione dei giudicati penali, il quale argomento era stato proposto dal predecessore di V. E., come tema dei discorsi inaugurali del 1899.

Tutti i Procuratori generali hanno riconosciuta la necessità di provvedimenti legislativi atti a tutelare gli imprescrittibili diritti dell'innocente, essendo la legislazione nostra al riguardo incompleta. Assai raramente si verificano le condizioni volute dalla legge, per il giudizio di revisione. È necessario infatti che per il medesimo reato si pronunzi una nuova sentenza di condanna irrevocabile perchè si possa aprire il procedimento a favore del primo imputato ingiustamente condannato, e così è tolta ogni possibilità di riparazione quando non si possa pronunciare la sentenza, il che può avvenire frequentemente,



contro il vero colpevole, o quando la sentenza che lo ha condannato sia contumaciale. Ed anche se si tratti di sentenze pronunciate in contraddittorio, talora, come nel caso di condanna per complicità con un autore principale assolto, o di reità ritenuta in seguito a deposizione di un testimonio convinto di falsità, contro il quale per qualsiasi motivo non si possa procedere, le attuali disposizioni legislative non si possono applicare.

Quasi tutti i Procuratori generali credono perciò necessario estendere il numero dei casi di revisione comprendendovene altri in cui sia evidente la ragione giuridica e morale della nuova procedura, ed anzi alcuni pochi vorrebbero che la revisione fosse possibile anche nel caso di ingiuste assoluzioni, osservando che ai fini supremi della giustizia non interessa soltanto il diritto dell'innocente condannato, ma anche il diritto della Società di essere tutelata contro i possibili attacchi di delinquenti erroneamente restituiti a libertà.

E il mezzo migliore a raggiungere lo scopo sarebbe, secondo l'opinione della maggior parte dei Procuratori generali, una disposizione di legge la quale consentisse la revisione ogni qualvolta l'Autorità giudiziaria venga in possesso di fatti e prove tali da non lasciar dubbio che fu commesso un errore giudiziario.

Molti poi sono d'avviso, che l'iniziativa per il giudizio di revisione si debba sottrarre all'azione del Ministro della giustizia, lasciandola all'Autorità giudiziaria, e precisamente alla Corte di cassazione.

Nel dar conto dell'amministrazione della giustizia e di altri fatti d'ordine morale e civile che vi hanno relazione, i Procuratori generali lamentano il numero considerevole dei suicidi avvenuti nel 1898, sintomo allarmante di una malattia morale che si diffonde rapidamente, e sulla quale essi richiamano l'attenzione di chi, per l'ufficio suo, ha l'obbligo di studiare anche queste manifestazioni morbose dello spirito umano, per avvisare ai mezzi che possono, se non impedirle, contenerle entro più ristretti confini.

Passando ai fatti che più direttamente toccano l'azione della giustizia, alcuni Procuratori generali deplorano la troppo benevola indulgenza dei giurati, la quale in taluni casi fu assolutamente scandalosa e non pare si possa interamente giustificare, come vogliono alcuni, colla gravità delle pene sancite dal Codice penale, la quale, per facile reazione, renderebbe i giurati più proclivi alla mitezza, in considerazione del lieve danno materiale che è spesso conseguenza del reato.

Il numero considerevole di reati, dei quali sono rimasti ignoti gli autori, anche per la difficoltà di testimonianze sincere e spontanee, e il favoreggiamento della delinquenza, che in qualche regione, come in Sardegna, si spinge fino all'impudente apoteosi del delinquente, destano apprensioni assai giustificate e reclamano l'intervento dell'autorità perchè provveda, in quel modo che crederà migliore, a rinvigorire il rispetto e l'ossequio alla giustizia.

Alcuni Procuratori generali si dolgono che troppo di frequente le funzioni di vice-pretore siano affidate ad uditori, che hanno pochi mesi di tirocinio, o ad avvocati patrocinanti, il che è spesso causa d'inconvenienti i quali screditano l'amministrazione della giustizia; e lamentano anche l'abuso che si fa delle perizie, le quali, oltrechè importare gravi spese per l'Erario e per le parti, sono spesso artificiose ed atte più ad offuscare la verità, che a farla rifulgere.

Qualche commissario fece delle riserve su alcune delle considerazioni suesposte, le quali essendo l'espressione del pensiero dei Procuratori generali non vincolano, come è ovvio, la Commissione che, per mio mezzo si limita a segnalarle all'E. V.

Durante la discussione, che seguì la lettura di questa relazione, fu incidentalmente trattato anche dell'opportunità di svolgere nei discorsi inaugurali un tema obbligatorio assegnato ogni anno dal Ministro Guardasigilli.

Alcuni commissari osservarono che questi discorsi, per l'ambiente in cui sono pronunziati, mal si prestano a conte-

nere la trattazione di temi dottrinali, i quali richiedono ampiezza e profondità di svolgimento, ed espressero l'avviso che siffatta trattazione, la quale non ha stretta attinenza colla relazione annuale sul modo in cui fu amministrata la giustizia nel distretto — scopo precipuo, per l'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario, dell'adunanza con cui si inaugurano i lavori del nuovo anno giuridico — fosse messa in allegato dei discorsi medesimi. Dopo vivace e lunga discussione, la Commissione, su proposta dell'on. Gianturco, votò l'ordine del giorno puro e semplice, dandovi il significato che ai Procuratori generali sia lasciata libertà di trattare i temi speciali, o in allegato o nel testo delle loro relazioni.

#### **5. — Ricovero dei minorenni per correzione paterna.**

Il comm. Canevelli ha riferito sul ricovero per correzione paterna così per la parte che concerne l'azione dell'Amministrazione carceraria, alla quale egli presiede, come per quella riguardante l'opera dell'Autorità giudiziaria.

Dall'esame delle cifre delle istanze presentate ai Presidenti di Tribunale, delle ordinanze di ricovero da questi emesse e di quelle eseguite dalla Direzione generale delle carceri, il referente ha, con prudenti deduzioni statistiche, dimostrato che questo istituto nel 1898 ebbe un avviamento più regolare, in conformità dei fini che il legislatore si propone colla disposizione dell'articolo 222 del Codice civile. Il comm. Canevelli ha particolarmente insistito nell'attribuire il miglioramento ottenuto all'osservanza della circolare ministeriale del 24 giugno 1897, colla quale si davano istruzioni per togliere gli abusi lamentati in passato circa il numero ingente delle domande e il continuo e rapido aumento delle ordinanze di ricovero.

Evidentemente le Autorità giudiziarie, richiamate alla scrupolosa osservanza della legge, si tennero nei confini da questa assegnati e in tal modo si è potuto registrare nel 1898 una notevole diminuzione delle ordinanze di ricovero, nonostante

che quelle eseguite siano quasi il doppio che negli anni precedenti. Ciò va attribuito allo zelo spiegato dalla Direzione generale anzidetta, la quale ha provveduto in modo veramente lodevole a questo servizio, e poichè per la insufficienza dei locali nei Riformatori, di fronte al numero considerevole delle ordinanze, moltissime degli anni anteriori al 1898 erano rimaste ineseguite, essa ha disposto perchè nel più breve tempo sia eliminato anche questo arretrato, dando esecuzione a quelle per le quali, in seguito a nuove accurate informazioni, risultassero tuttora sussistenti i motivi del decretato ricovero.

Il relatore ha anche fornito qualche interessante notizia sui minorenni ricoverati, distinguendoli per regioni, per sesso, per la condotta anteriore al ricovero, e per talune peculiari condizioni di famiglia ed ha promesso di presentare in una prossima sessione altre notizie anche sulla condotta dei minorenni dopo la loro liberazione, in adempimento di un voto della Commissione che con queste informazioni spera di avere elementi di giudizio più sicuri sugli effetti del ricovero per correzione paterna.

Convinto dei buoni risultati ottenuti colla circolare del 24 giugno 1897 suindicata, e nella speranza che questi si facciano sempre migliori, il comm. Canevelli sottopose alla Commissione le seguenti proposte di deliberazione, che furono concordemente accettate:

“ Rinnovare alle Autorità giudiziarie la raccomandazione  
“ di attenersi scrupolosamente ai criteri suggeriti colla circolare del 24 giugno 1897, per l'accoglimento delle istanze per  
“ ricovero;

“ Dare istruzioni ai rappresentanti del Pubblico Ministero  
“ affinchè procurino di ottenere la liberazione dei minorenni,  
“ allorchè questi siansi corretti, e i genitori trascurino, o si  
“ rifiutino di presentare l'istanza di proscioglimento; e ciò in  
“ base alle proposte motivate e giustificate che la Direzione

“ generale delle carceri avrà cura di rivolgere loro periodica-  
“ mente;

“ Prescrivere agli Uffici del Pubblico Ministero di trasmet-  
“ tere al Ministero degli interni, entro il primo trimestre di  
“ ogni anno, tutte le ordinanze in corso, con data dell’anno  
“ anteriore, e di tener nota separata, nella statistica relativa,  
“ di quelle che per cause eccezionali dovessero trasmettersi  
“ più tardi;

“ Prescrivere agli stessi Uffici che delle ordinanze revocate,  
“ prima del loro invio al Ministero degli interni, sia tenuta  
“ egualmente nota nella statistica relativa „.

#### 6. — Sull’ammonizione e sul domicilio coatto.

Il senatore Canonico riferì intorno a questi due temi, che sono evidentemente connessi fra loro. Le cifre statistiche, delle quali egli corredò la sua relazione, parlano pur troppo un linguaggio sconsolante, perchè dimostrano essere grande il numero degli individui i quali si trovano incamminati sulla via del delitto e che, come pericolosi alla sicurezza della società, bisogna sorvegliare o segregare temporaneamente dagli altri. Fra essi sono proporzionalmente molto numerosi i minorenni, il che non può a meno di destare serie preoccupazioni, tanto più se si pensa che i colpiti da siffatti provvedimenti sono una piccola parte degli altri minorenni pei quali sarebbe necessario provvedere ben diversamente, ove se ne voglia ottenere la morale rigenerazione. E soprattutto gioverebbe che i giovanetti, viziati per lo più dall’ozio, trovassero facilmente una occupazione la quale li invogliasse al lavoro, fonte precipua del loro morale e materiale benessere.

Il relatore si è dichiarato apertamente contrario al domicilio coatto. La vita delle colonie è delle più tristi per l’immorale agglomeramento di ribaldi della peggiore specie, con minorenni appena iniziati al delitto, e che avrebbero bisogno di ben altra scuola di costumi, e con vecchi cui l’età rende in-

nocui ed anzi bisognosi di una assistenza pietosa. L'organizzazione del lavoro è quasi impossibile, e la vita dei domiciliati coatti si svolge fra giuochi, alterchi, complotti e concerti di nuovi delitti fra delinquenti di ogni specie incautamente insieme riuniti. L'influenza dei camorristi vi è sensibilissima; essi prestano il danaro a usura e si impongono, incutendo terrore ai compagni, dai quali ottengono, se non sempre il concorso nelle loro malvagie imprese, spesso il silenzio per occultarle.

Non può il Governo, concluse l'on. senatore Canonico, rimanere indifferente di fronte a queste deplorevoli condizioni di cose, che del domicilio coatto, il quale teoricamente è un non senso giuridico, fanno, in pratica, un rimedio peggiore del male.

Quanto all'ammonizione, il relatore osservò che non si potranno interamente valutare gli effetti di questo istituto se non quando si avranno notizie complete sulla delinquenza degli ammoniti nel tempo in cui questi rimangono sottoposti all'ammonizione, e presentò analoga proposta all'approvazione dei colleghi.

Fu notato da qualche Commissario che è piuttosto alto il numero delle proposte per l'ammonizione fatte dall'Autorità di pubblica sicurezza, non accolte dal magistrato per inesistenza di causa; il che lascia supporre che l'azione della Polizia sia alquanto precipitata e abbia d'uopo perciò di una prudente moderazione. E per ottenere questo intento la Commissione approvò che fosse chiamata l'attenzione del Ministero dell'interno sul fatto osservato.

Le conclusioni del relatore, che ebbero tutte l'approvazione della Commissione, furono le seguenti :

Invitare il Ministero dell'interno, il quale è certamente in possesso di molte notizie sugli ammoniti e sui domiciliati coatti, a far conoscere :

a) il numero degli ammoniti che, nel biennio dall'ordi-

nanza, commisero delitti o contravvennero all' ammonizione ;

b) il numero dei domiciliati coatti minori dei 21 anni, di quelli maggiori di 70 e dei camorristi, mafiosi o membri di altre società criminose, che si trovano in ciascuna colonia.

Richiamare inoltre l'attenzione così dell'E. V., come del Ministro dell'interno:

a) sul numero rilevante di adolescenti oziosi e vagabondi per avvisare ai mezzi più opportuni per avviarli a regolare condotta e ad onesto lavoro ;

b) sull'opportunità di condurre a termine, su basi giuridiche ed efficaci, la trasformazione più volte cominciata, e non potuta ultimare, del domicilio coatto: togliendo intanto (se già non fu fatto) al più presto possibile dalle colonie dei coatti i vecchi innocui, che possono essere liberati, non che i minorenni, che debbono essere collocati in istituti di correzione, e collocando in altri luoghi, separati dagli altri coatti, quelli fra essi che sono camorristi, mafiosi od appartenenti ad altre società criminose.

Infine la Commissione deliberò di invitare il Comitato a proseguire gli studi statistici così sul domicilio coatto come sull' ammonizione, in relazione al movimento della delinquenza nelle singole giurisdizioni, e secondo le varie specie di delitti.

## 7. — Sul casellario giudiziale.

Il cav. Borgomanero, già ispettore nel Ministero della giustizia, in tale qualità si recò ad esaminare alcuni casellari giudiziali e per invito della Commissione, per voto della quale quelle indagini erano state ordinate, ne ha a questa riferiti i risultati, riassumendo anche i rapporti che i Capi del Pubblico Ministero debbono inviare annualmente sul modo in cui procede questo servizio nei loro distretti. Le conclusioni, alle quali è giunto il relatore non sono, purtroppo, soddisfacenti.

Si lamentano quasi dovunque omissioni e ritardi nella compilazione dei cartellini, irregolare collocazione di questi nelle cassette, mancata eliminazione dei cartellini nei casi determinati dalla legge, e ciò con grave danno della retta amministrazione della giustizia.

Questi inconvenienti si potrebbero in parte eliminare per mezzo di frequenti ispezioni e con periodiche e rigorose visite dei rappresentanti il Pubblico Ministero, i quali dovrebbero non soltanto esaminare i prontuari del casellario, ma fare oggetto delle loro verificazioni anche gli stessi cartellini contenuti nelle cassette, e in questo senso avendo il relatore presentato formale proposta, la Commissione deliberò di sottoporla all'approvazione di V. E.

La comunicazione del cav. Borgomanero diede occasione alla Commissione di discutere sugli inconvenienti che trae seco la compilazione del cartellino quando si tratti di un imputato prosciolto dall'Ufficio d'istruzione con un'ordinanza di non luogo a procedere per assoluta mancanza di indizi. Il Codice di procedura penale fra i motivi di proscioglimento, indicati nell'articolo 250, non prevede il caso della riconosciuta innocenza dell'imputato, e non dà facoltà al magistrato inquirente di dimetterlo per tale motivo. La condizione del cittadino prosciolto con una ordinanza che dichiari essere insufficienti gli indizi a suo carico, mentre avrebbe dovuto, secondo le risultanze processuali, proclamarne l'innocenza, è assai grave, poichè, a stretta osservanza della legge, anche in questo caso il suo nome deve figurare nel casellario giudiziale, e, richiedendosi il suo certificato penale, questo deve necessariamente portare indicazione del procedimento subito, e chiuso con una dichiarazione di proscioglimento che lascia dubbia la sua innocenza.

La Commissione, compresa della gravità dell'inconveniente, deliberò di invitare V. E. ad eliminarlo coi mezzi che ravviserà più opportuni.



## 8. — Sui giudizi di appello, sulla carcerazione preventiva e sulla durata dei procedimenti penali.

Il Comitato per la statistica giudiziaria ha ritenuto opportunamente che oltre alle periodiche relazioni sul movimento della delinquenza in generale, fosse a quando a quando riferito alla Commissione su qualche speciale istituto attinente all'ordinamento della giustizia penale, svolgendo l'argomento con quella ampiezza che non vi si sarebbe potuto dare discorrendone in una relazione generale sulla criminalità. I giudizi d'appello e la durata dei procedimenti e della carcerazione preventiva furono i punti scelti per quest'anno a tema di una apposita relazione, affidata al comm. Forni.

Il relatore, dopo avere ricordato i precedenti legislativi in Italia e fuori sull'istituto dell'appello, con dotte argomentazioni giuridiche e con l'appoggio dei dati statistici si è dichiarato favorevole al secondo grado di giurisdizione, pur riconoscendo che esso ritarda talora soverchiamente la definizione dei procedimenti, frustrando i benefici di una pronta repressione. E questo ritardo è a sua volta causa di un eccessivo prolungamento della carcerazione preventiva, il quale se non porta gravi inconvenienti, nel caso di condanna definitiva a pena detentiva, dovendosi il carcere sofferto computare in questa, è, all'incontro, gravissimo inconveniente, quando l'esito del giudizio sia di proscioglimento, non essendovi in Italia disposizioni legislative che accordino un equo compenso per l'indebita privazione della libertà patita. Se la società ha il dovere di procedere contro chi ha violato le sue leggi, l'accusato ha il diritto di essere giudicato, e prima della sentenza che ne stabilisca la responsabilità penale, non si dovrebbe restringere la sua libertà personale, se non nei casi di necessità e per il minor tempo possibile.

Perciò il relatore propose alla Commissione, e questa approvò, di esprimere a V. E. il voto che fossero fatti eccita-

menti alle Autorità giudiziarie perchè venisse inculcata una maggior premura in tutte le funzioni che riguardano la giustizia penale. E fu anche approvato di demandare al Comitato lo studio per una riforma dei registri pei giudizi d'appello, per poter conoscere la durata di questi procedimenti dal momento in cui furono depositate le carte in cancelleria, fino alla sentenza definitiva.

Da ultimo, essendosi fatto rilevare che sono frequenti i casi di riforma per diminuzione della pena inflitta dal magistrato di prima istanza, senza che si sappia se questa diminuzione sia dovuta a una diversa valutazione del fatto, o soltanto a una più benevola disposizione d'animo del magistrato, la Commissione deliberò di invitare il Comitato a procurare che le statistiche penali facciano conoscere quali sono i casi di riforma di sentenze che hanno per base una modificazione del titolo del reato, e quali quelli che si limitano ad una semplice diminuzione della pena.

#### 9. — Sulla statistica notarile.

Più volte la Commissione si è occupata dell'ordinamento di una statistica del notariato, l'importanza della quale — sia come complemento delle statistiche giudiziarie civili e commerciali, sia come indice misuratore della frequenza di alcuni fatti sociali (i quali al momento in cui ricevono la pubblica autenticità meglio si prestano alla rilevazione statistica) — fu riconosciuta anche dal legislatore avendo il regolamento per la esecuzione della legge organica sul notariato date le norme opportune per la compilazione di questa statistica.

È però la prima volta che si rende conto dei risultati di essa, la quale soltanto nel 1896, per vicende di cui sarebbe lungo qui il dire, si potè intraprendere regolarmente. Relatore per questo tema è stato il comm. Zella-Milillo, il quale ha esposto, colla scorta dei dati, che in questo primo esperimento fu possibile raccogliere, l'andamento del servizio nota-

rile, per quanto concerne il personale dei notai, i lavori da questi compiuti e il servizio degli archivi notarili.

Egli ha specialmente messo in rilievo alcuni inconvenienti che si verificano nelle nomine dei notai, le quali non avvengono sempre secondo le norme prescritte, ma spesso hanno luogo contratti e mercimoni, cui si prestano coloro ai quali spetterebbero i posti per anzianità di concorso. Il relatore non sarebbe alieno dal sostituire al criterio dell'anzianità altri che dessero garanzie più serie di capacità e di moralità, ma ciò non potrebbe farsi senza modificare la legge vigente. Inoltre ha osservato che gioverebbe fare una pronta verifica delle circoscrizioni notarili la quale, in omaggio alla legge che la vuole decennale, avrebbe già dovuto essere eseguita, poichè l'ultima risale al 1882. Questa revisione, tornerebbe utile anche per la risoluzione della questione concernente l'obbligo della residenza, il quale, come è noto, è una delle cause più frequenti di punizioni disciplinari, perchè i notai nominati ad esercitare il loro ufficio in comuni isolati o poco importanti, sono costretti a ricercare in centri più popolosi quel maggior lavoro che loro occorre per procurarsi di che vivere decorosamente. Con una revisione delle circoscrizioni si potrebbero modificare le sedi notarili in relazione alle mutate condizioni locali sotto l'aspetto del movimento economico, e della facilità delle comunicazioni colle città più importanti.

Per gli scopi che si propone una statistica notarile, è sommamente utile avere notizie esatte del numero e della qualità degli atti e contratti stipulati, poichè si potrà conoscere così lo sviluppo delle attività individuali e collettive nelle varie regioni, e la condizione economica di esse. Le maggiori cure pertanto devono essere rivolte a questa parte della statistica introducendovi quelle modificazioni che l'esperienza di qualche anno verrà suggerendo. E intanto per gli atti di liberalità e di ultima volontà il relatore aveva proposto di richiedere anche la notizia delle persone a favore delle quali essi furono rogati, e cioè: privati, distinti in parenti od estranei ai donatori, e

corpi morali, classificati secondo la loro natura. Questa notizia sarebbe molto interessante, specialmente per quanto riguarda i corpi morali, poichè si potrebbe con facilità seguire l'arricchimento delle varie istituzioni di beneficenza e degli Enti ecclesiastici.

Il comm. Zella-Milillo concluse, in conformità delle fatte osservazioni, proponendo alla Commissione:

1) “ di esprimere al Ministro Guardasigilli il voto che, “ in una riforma della legge sul notariato, sia modificata la “ disposizione colla quale, nella provvista dei posti di notaio, “ si accorda un' assoluta preferenza all'anzianità dell'esame;

2) “ di disporre che sia modificata la 1<sup>a</sup> tavola della sta- “ tistica notarile relativa al personale notarile, indicando il “ numero dei posti esistenti al 31 dicembre dell'anno al quale “ si riferisce la statistica e sopprimendo l'indicazione se il “ tramutamento sia avvenuto entro il distretto o fuori;

3) “ di invitare il Comitato a studiare se convenga ap- “ portare nelle tavole concernenti il lavoro dei notai le neces- “ sarie aggiunte e modificazioni affinchè risulti da apposite “ colonne se le successioni e le donazioni riguardino congiunti “ od estranei, e se questi ultimi siano persone fisiche o corpi “ morali, indicando nel secondo caso, genericamente la na- “ tura dell'ente a cui favore la disposizione fu fatta. „

La Commissione prese in attento esame queste proposte, e dopo matura discussione deliberò di accettare integralmente la 1<sup>a</sup>. Alla 2<sup>a</sup> fu sostituita un'altra più generica colla quale si invita il Comitato a studiare le riforme da introdursi alle tavole statistiche secondo i dettami dell'esperienza e la 3<sup>a</sup> fu ritirata perchè fu riconosciuta la impossibilità per gli archivi di ottenere le indicazioni necessarie a poter far distintamente la statistica degli atti stipulati in materia di liberalità o di ultima volontà, non essendo i notai tenuti ad inserirle nei loro repertorii.

Durante il corso della discussione fu inoltre incidentalmente trattato della convenienza di riunire gli archivi nota-

ri e gli archivi di Stato sotto la dipendenza del Ministero della Giustizia anzichè di quello dell'Interno, ma pur convenendo molti Commissari in questa idea, non fu votata in proposito alcuna risoluzione.

#### 10. — Altri temi.

Nella sessione del dicembre 1897 la Commissione aveva dato incarico al Comitato permanente di studiare qualche ritocco alla legge pel gratuito patrocinio, nel senso di affidare ai Pretori, anzichè direttamente alle Commissioni pel gratuito patrocinio, l'incarico di ricevere le domande d'ammissione, e di raccogliere i documenti giustificativi, poichè questi Magistrati possono richiederli d'ufficio, senza spesa. Il Comitato però, pur riconoscendo utile l'intervento del Pretore nella istruttoria che precede la decisione delle speciali Commissioni, non credè di potere approvare una deliberazione che prescrivere questo intervento obbligatoriamente e senza restrizioni. E per vero esso osservò che in tutte le cause da sottoporsi al Conciliatore ed allo stesso Pretore non pare conveniente che quest'ultimo, il quale può esser chiamato a pronunciare una sentenza, sia come magistrato d'appello, sia come giudice di prima istanza, debba intervenire nello stadio preparatorio del giudizio. Ed inoltre non devesi neppure pretermettere che la legge richiede la presentazione delle domande direttamente alle Commissioni.

Per queste considerazioni, pur riconoscendosi l'utilità dell'intervento del Pretore nella istruzione delle domande di gratuito patrocinio, fu deciso di portare nuovamente innanzi alla Commissione la questione e questa, in modificazione parziale del voto espresso nella sessione del dicembre 1897, deliberò di presentare a Vostra Eccellenza la seguente proposta:

“ Che le Commissioni pel gratuito patrocinio, fermo lo  
“ adempimento dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1880 nu-

“ mero 5536, allegato *D*, comunichino ai Pretori, quando  
“ l’urgenza di provvedere, o altre speciali ragioni, a ciò non si  
“ oppongano, le istanze ad esse presentate affinchè questi pro-  
“ curino gratuitamente nell’interesse del pubblico servizio, i  
“ documenti necessari, ed assunte informazioni sulle condi-  
“ zioni economiche di chi ricorre, forniscano gli uni e le altre  
“ alle Commissioni anzidette „

Queste, onorevole signor Ministro, sono le risoluzioni che la Commissione per la statistica giudiziaria ha votate nella 1<sup>a</sup> sessione dell’anno 1899, e che io mi onoro di sottoporre alla sua approvazione.

Voglia Vostra Eccellenza gradire i miei rispettosi ossequi.

Roma, ottobre 1899.

*Il Presidente della Commissione*

**A. MESSEDAGLIA.**

---

PARTE I.

---

VERBALI DELLE SEDUTE.





## Seduta del 3 luglio 1899

**Presidenza di S. E. FALCONI, Sotto-Segretario di Stato.**

Sono presenti i commissari: Azzolini, Boccardo, Bodio, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Lucchini, Messedaglia, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

Interviene, invitato, il cav. avv. Luigi Borgomanero reggente economo generale dei benefizi vacanti in Bologna.

La seduta è aperta alle ore 10.

**PRESIDENTE.** È lieto di salutare la Commissione a nome di S. E. il Ministro, impedito da cure di ufficio a intervenire a questa adunanza. L'importanza della Commissione per la statistica giudiziaria è dimostrata anche dalla deferenza che il Ministero della giustizia ebbe sempre per essa, e l'attuale Guardasigilli, seguendo l'opera dei suoi predecessori, ha dichiarato di prendere vivissimo interesse ai suoi lavori e che procurerà di assecondare, nei limiti del possibile, le proposte che dalla medesima gli saranno rassegnate.

**MESSEDAGLIA.** Ringrazia S. E. a nome della Commissione, la quale procurerà di corrispondere alla fiducia del Governo, lieta di vedersi onorata anche di quella dell'attuale Guardasigilli.

Comunica quindi alla Commissione il decreto di nomina del cavaliere avvocato Giuseppe Azzolini a membro e segretario permanente della Commissione stessa, in sostituzione del cav. Borgomanero, che ha presentato le sue dimissioni essendo stato nominato reggente economo generale dei benefizi vacanti in Bologna.

Deve poi con rammarico partecipare le dimissioni presentate dal senatore Lampertico, il quale, per ragioni di salute, desidera di essere esonerato dall'ufficio di commissario. S. E. il Ministro ha pregato il senatore Lampertico di desistere dalle dimissioni, ma

crede che difficilmente egli si arrenderà a questo autorevole invito tanto è fermo nel suo proposito.

**BOCCARDO.** Crede di interpretare i sentimenti dei colleghi proponendo che a nome della Commissione siano fatti nuovi uffici presso l'illustre senatore Lampertico acciocchè egli continui a prestare la sua preziosa collaborazione ai lavori della Commissione.

**PRESIDENTE.** Anche a nome del Ministro Guardasigilli, non può che associarsi alla proposta del senatore Boccardo.

**MESSEDAGLIA.** Parteciperà al senatore Lampertico il voto dei colleghi. Invita il cav. Borgomanero, che ebbe anche in questa sessione l'incarico di riferire, a nome del Comitato, sui lavori da questo compiuti nel tempo in cui non sedette la Commissione, di leggere le comunicazioni.

**BORGOMANERO.** Prima di dar lettura delle comunicazioni del Comitato, dichiara di essere lusingato dalla prova di fiducia datagli dal Comitato stesso coll'affidargli tale compito, benchè abbia cessato di far parte della Commissione, e ringrazia gli antichi colleghi della benevolenza in tante occasioni dimostratagli.

Legge le comunicazioni (1).

Aggiunge verbalmente un suo desiderio ed è che, in considerazione che per l'ultima volta ha riferito alla Commissione su questo argomento, e che per ciò non vuole lasciare dietro di sé un'eco di imprecazione per parte di coloro che sono proposti per provvedimenti disciplinari a causa di negligenza nel servizio, per una volta tanto si sia indulgenti verso i cancellieri che nel servizio della statistica non diedero prova di zelo, limitandosi quindi ad esprimere un voto di plauso a coloro che se ne resero meritevoli.

**PENSERINI.** Pur apprezzando il sentimento che ha mosso il cavaliere Borgomanero a fare tale proposta non trova questa conveniente, poichè gli stessi voti di plauso a favore dei funzionari meritevoli perderebbero assai del loro valore se non andassero uniti a quelli di biasimo per i neglienti. Prega il collega di non insistere nella proposta, ma di completarla nel senso che si dia lode e biasimo secondo merito.

(1) Vedi questa relazione a pag. 75 della Parte 2<sup>a</sup> del presente volume.

De' NEGRI. Il comm. Penserini lo ha prevenuto. Da alcuni anni, anche per mezzo di minacce e di castighi, si è potuto ottenere un notevole miglioramento nella compilazione delle statistiche. Abbandonare ora la via fin qui battuta può riuscire pregiudicevole al servizio. Non si deve, neppure in piccola parte, rendere men vigile o meno efficace la sorveglianza che si esercita ora sui lavori della statistica giudiziaria, e questa vigilanza ha appunto la sua espressione nella lode che viene tributata ai funzionari meritevoli e nel biasimo per i negligenti.

Propone quindi che i rilievi fatti a riguardo dei detti funzionari dai Procuratori generali siano esaminati e controllati dalla Direzione generale della statistica e che il Comitato prenda in esame la questione per fare proposte concrete alla Commissione.

Messa ai voti la proposta De' Negri è approvata.

*(S. E. Falconi abbandona l'aula e la presidenza è assunta dal senatore Messedaglia).*

#### **Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.**

PRESIDENTE. Invita il cav. Bosco a riferire su quella parte dei lavori del Comitato compiuti dopo che il cav. Borgomanero lasciò l'ufficio di segretario permanente.

BOSCO. Legge le comunicazioni (1) :

PRESIDENTE. Dà la parola al comm. Sandrelli perchè riferisca sulle deliberazioni del Comitato circa l'istruzione delle domande per l'ammissione al gratuito patrocinio.

SANIRELLI. Nella seduta del 20 dicembre 1897 la Commissione deliberò di richiamare l'attenzione del Ministro Guardasigilli sulla convenienza che tutte le istanze di ammissione al gratuito patrocinio siano presentate ai Pretori e che questi, dopo avere assunte accurate informazioni sulle condizioni economiche dei ricorrenti e dopo aver procurato gratuitamente nell'interesse del pubblico servizio i documenti indispensabili pel giudizio sulla povertà dei richie-

(1) Vedi questa relazione a pag. 95 della Parte 2<sup>a</sup> del presente volume.

denti e sul merito delle domande, trasmettano alla Commissione competente le istanze medesime istruite ed accompagnate dal loro parere.

Il Comitato permanente, dovendo comunicare siffatta proposta al Guardasigilli, discusse se non convenisse modificarla nel senso che le domande di ammissione al patrocinio gratuito fossero non presentate direttamente dai ricorrenti ai Pretori, ma a questi comunicate dai relatori delle Commissioni.

Fu infatti considerato che il regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, (articolo 15) prescrive la presentazione delle istanze, per regola, alla Commissione, e soltanto in quei casi, in cui le domande siano firmate dalla Parte, e non da un avvocato, dispone che possano tali istanze essere presentate al Pretore, il quale ne fa l'invio al Presidente della Commissione. Ora giustamente si dubitò se si potesse ingiungere la presentazione diretta di tutte le istanze ai Pretori, contro la regola ordinaria dettata dal decreto istitutivo.

D'altro canto, fu anche rilevato che, analogamente a quanto stabilisce l'articolo 4 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *D*, presso molti collegi giudiziarii le Commissioni, prima di provvedere sulle domande di gratuito patrocinio, invitano le parti a comparire innanzi di loro e quando queste si presentano, tentano, e qualche volta ottengono, la conciliazione come da quell'articolo viene raccomandato.

Parve dunque che fosse da evitarsi una disposizione, la quale per la locuzione adoperata potesse far sorgere il dubbio che si intendesse derogare al provvido disposto della legge, tanto più dopo i favorevoli risultati che da talune Commissioni si sono potuti ottenere.

Con ciò non si intese di disconoscere i vantaggi che sono da ripromettersi dall'opera del Pretore, il quale, essendo più vicino e più accessibile alle parti, specialmente quando queste dimorino in luoghi lontani dal capoluogo ove ha sede la Commissione, può meglio procurarsi le notizie e gli schiarimenti necessari dal ricorrente e da colui contro il quale il gratuito patrocinio è richiesto, risparmiando altresì ad ambedue la spesa e la perdita del tempo, a cui dovrebbero esporsi, per comparire innanzi alla Commissione.

Inoltre è innegabile il beneficio che alle parti può arrecare l'intervento del Pretore in tutti quei casi in cui per provvedere sulla

domanda occorra avere documenti che alle parti non verrebbero rilasciati senza il pagamento dei diritti dalla legge prescritti, e che invece i Pretori possono procurarsi gratuitamente nell'interesse del pubblico servizio.

Vuolsi aggiungere che l'opera dei Pretori, intesa a fornire la più regolare e completa istruzione delle istanze di patrocinio gratuito, già si esercita presso diversi Tribunali e con utili risultati.

In base di questi concetti il Comitato, il quale volle che alla discussione sopra questo argomento fosse chiamato l'oratore come autore della relazione sull'andamento del servizio del patrocinio gratuito, e della proposta stata deliberata in seguito di tale relazione nella sessione del dicembre 1897, si trovò concorde nel riconoscere la convenienza di modificare la proposta medesima, per guisa che, senza abbandonare l'idea dell'intervento del Pretore, si coordinasse la cooperazione di questi con le norme direttive dell'istituto.

Ciò tanto più si ravvisa opportuno in quanto non essendo mai stato pubblicato il Regolamento promesso dall'articolo 11 della legge 19 luglio 1880, allegato *D*, è utile che si procuri di togliere la disparità dei sistemi che sono attualmente seguiti e di portare un indirizzo più uniforme nella istruzione degli affari sui quali le Commissioni del patrocinio gratuito sono chiamate a deliberare.

Può peraltro accadere che l'ammissione al detto beneficio sia chiesta per promuovere un giudizio di competenza del Pretore o un giudizio di competenza di un Conciliatore appartenente alla giurisdizione mandamentale, nel quale giudizio la sentenza del Conciliatore per ragione di valore possa poi essere suscettibile di appello ai termini dell'articolo 17 della legge 16 giugno 1892, n. 261.

In tali casi si comprende che sia conveniente l'astensione del Pretore dal prendere parte come autorità informante in un affare che dovrebbe o potrebbe poi conoscere come magistrato decidente. Ed ugualmente si comprende come dall'opera del Pretore sia da prescindere laddove trattasi di ammissione chiesta in via di urgenza, a mente dell'articolo 18 del regio decreto 6 dicembre 1865.

Con questi chiarimenti, che erano necessari per dar ragione delle modificazioni concordate dal Comitato, presenta la nuova proposta di deliberazione, che si sottopone all'esame della Commissione e che è del tenore seguente :

« La Commissione, in modificazione parziale della sua delibera-

« zione 20 dicembre 1897, esprime al Ministro Guardasigilli il voto:  
« Che le Commissioni pel gratuito patrocinio, fermo l'adempimento  
« dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato D, co-  
« munichino, quando la urgenza di provvedere o altre speciali ra-  
« gioni a ciò non si oppongano, le istanze ad esse presentate ai Pre-  
« tori, affinchè questi procurino gratuitamente nell'interesse del  
« pubblico servizio i documenti necessari, ed assunte informazioni  
« sulle condizioni economiche di chi ricorre, forniscano gli uni e le  
« altre alle Commissioni anzidette.

« SANDRELLI. »

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta.

È approvata.

PRESIDENTE. Invita il senatore Righi a leggere la relazione sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) per l'anno 1898.

RIGHI. Legge la relazione (1).

LUCCHINI. Esprime il suo compiacimento al relatore Righi, il quale, allontanandosi dal sistema consueto, si è astenuto dal proporre numerose conclusioni che, di solito, lasciano il tempo che trovano. L'unica proposta che egli ha presentato concerne il tema che era stato assegnato ai Procuratori generali, la revisione dei processi penali. In proposito deve chiedere uno schiarimento. Nella conclusione è detto che parecchi Procuratori generali vorrebbero che si provvedesse ad estendere i casi di revisione non solo a favore del condannato, ma contro il colpevole ingiustamente assolto. Ora nella rassegna fatta dal senatore Righi dei pareri dei Procuratori generali non ne sono indicati che due o tre, i quali abbiano espresso questo voto; gli pare quindi opportuno che sia corretta l'espressione in modo che l'idea sia resa con più precisione.

RIGHI. Consente di dire *alcuni* invece di *parecchi*.

LUCCHINI. Ringrazia, e, giacchè ha la parola, soggiunge che il relatore ha anche accennato incidentalmente alla opportunità di conservare i discorsi inaugurali, dei quali non tutti apprezzano

(1) Vedi questa relazione a pag. 99 della Parte 2<sup>a</sup> del presente volume.

l'utilità tanto che perfino alla Camera dei deputati se ne è proposta la soppressione.

Di questo argomento la Commissione di statistica ebbe più volte ad occuparsi. Egli ora non vuol provocare un nuovo voto su di esso, ma si limita a dichiarare che, prevalendo, come si augura e spera, l'opinione di coloro che vogliono conservati questi discorsi, bisogna abbandonare il sistema di assegnare temi speciali perchè questi, e nello scorso anno se ne è avuta la conferma, difficilmente possono essere trattati dalla maggior parte dei Procuratori generali con la competenza che sarebbe richiesta, non tutti potendo avere quel corredo di dottrina che è necessario per svolgere con rigore scientifico un dato soggetto. Questi temi, d'altronde, non possono avere uno svolgimento adeguato alla loro importanza, entro i limiti di un discorso che deve avere principalmente intento più pratico ed interessante, quello di dar conto del modo con cui fu amministrata la giustizia.

Vuole aggiungere qualche parola relativamente all'osservazione del senatore Righi sulle perizie giudiziarie. È opinione, che ha un certo seguito, quella di togliere il carattere di parte alle perizie, e fare che esse siano opera giudiziale; ma non è la sua. Egli vorrebbe che anche nella istruttoria la perizia fosse opera di parte; gli avvocati, a così dire, sono periti giuridici, mentre i periti propriamente detti sono e devono essere patrocinanti scientifici. La scienza, come la difesa, deve essere libera e aperta all'attrito della discussione e del contraddittorio. Altrimenti facendo, la giustizia si assoggetterebbe alle correnti prevalenti nelle scuole, secondo l'indirizzo scientifico dominante, con manifesto danno della verità e della giustizia, le quali non possono uscir trionfanti che dal dibattito delle idee e dal contrasto delle teorie.

BORGOMANERO. È vero che l'opinione della Commissione di statistica non è stata sempre la stessa circa l'assegnazione dei temi per i discorsi dei Procuratori generali; ma più volte essa si pronunciò favorevolmente a questa assegnazione tanto che ricorda che in alcuni casi essa stessa indicò al Ministro Guardasigilli i temi da proporsi, come avvenne nel 1886 per il tema sul *carcere preventivo*; nel 1887 per quello su *alcuni istituti del codice di commercio*; nel 1894 e nel 1896 per quello su i *nuovi istituti del Codice penale*; nel 1897 per la *revisione dei giudicati*.

**FORNI.** Sebbene per la sua qualità di Procuratore Generale debba ritenersi compreso fra coloro che sono incompetenti, come dice l'on. Lucchini, a dare uno svolgimento scientifico ai temi che eventualmente possono venire assegnati per i discorsi inaugurali, ciò nondimeno desidera esprimere il suo pensiero. Anch'egli è d'avviso che il sistema di proporre un tema non sia plausibile, specialmente se si consideri che il medesimo deve svolgersi in un discorso che si pronunzia in circostanze speciali ed entro il limite di tempo che la presenza del pubblico necessariamente impone.

Sarebbe, a suo avviso, più opportuno invitare i Procuratori Generali ad occuparsi di quei temi in apposite monografie, in guisa che le relazioni annuali sul modo in cui fu amministrata la giustizia rimanessero affatto distinte da esse.

L'importanza poi di queste annuali relazioni, che alcuni, mal consigliati, vorrebbero abolire, è anche dimostrata dal fatto che talune sapienti osservazioni in esse contenute furono tenute presenti e servirono di guida per i lavori della Commissione per la riforma del Codice di procedura penale, a proposito di taluni istituti speciali, come, ad esempio, di quello della revisione dei giudicati penali.

**BORGOMANERO.** La questione sollevata dal comm. Forni fu altre volte esaminata dalla Commissione, e l'illustre senatore Auriti ebbe a manifestare sull'argomento la medesima opinione, favorevole cioè al sistema di stendere speciali relazioni su particolari argomenti.

**PENSERINI.** Si rende conto delle difficoltà esposte dal comm. Forni e vorrebbe secondare il suo desiderio, mantenendo nel medesimo tempo fermo quanto si è divisato circa la trattazione di temi speciali. Crede pertanto che si potrebbero dare istruzioni ai Procuratori Generali, perchè i temi assegnati abbiano il loro svolgimento o nel testo dei discorsi inaugurali, od in allegato ai medesimi.

Giacchè ha la parola esprime il suo rincrescimento che il cav. Borgomanero, che per tanti anni ha collaborato nella Commissione dando prova di una attività veramente eccezionale, abbia



dovuto, per causa di promozione a più alto ufficio, allontanarsi dalla Commissione medesima.

DE' NEGRI. Anche egli sente di dovere esprimere il suo rincrescimento per l'allontanamento del cav. Borgomanero dalla Commissione, ed è lieto di potere dichiarare in proprio nome e come rappresentante la Direzione generale della Statistica, che l'opera del collega è stata di grande utilità per i lavori della statistica giudiziaria e che del miglioramento ottenuto in questo servizio parte non piccola del merito va a lui attribuita.

Tutti i Commissari esprimono all'avv. cav. Borgomanero il dispiacere di dovere separarsi da lui.

BORGOMANERO. Ringrazia i colleghi delle espressioni tanto affettuose a lui dirette, ed assicura che non dimenticherà mai, che anzi avrà sempre tra i ricordi più grati della vita, persone alle quali è avvinto da sentimenti di devota ed affettuosa riconoscenza. Che se fece qualche cosa, se la sua opera giovò alla Commissione ed alla statistica giudiziaria, oggi ottenne il maggior compenso che poteva sperare ed ebbe un grande conforto in mezzo alle molte amarezze che lo accompagnarono nell'allontanamento da Roma.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda rimanda a domani il seguito della discussione.

La seduta è tolta alle ore 12.

## Seduta del 4 luglio 1899.

---

### Presidenza del Senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Boccardo, Bodio, Bosco, Canonico, De' Negri, Forni, Gianturco, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo; e i segretari Aschieri e Farace.

Interviene alla seduta il cav. avv. L. Borgomanero.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Prega il segretario cav. Farace di dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, è approvato.

Continua la discussione sulla relazione del senatore Righi.

RIGHI. Deve dire poche parole. Come già dichiarò nella precedente seduta, in ordine all'osservazione fatta dal collega Lucchini, è disposto a dire *alcuni*, anziché *parecchi* come si legge nelle sue conclusioni. Quanto alle perizie giudiziarie, delle quali egli trattò incidentalmente, è troppo nota alla Commissione l'opinione che egli professa da molti anni su questo argomento, perché debba insistervi ancora. D'altronde, accettando la discussione su di esso non riuscirebbe certamente a modificare il convincimento del collega Lucchini, come questi non è riuscito, nè riuscirebbe mai, a modificare il suo.

Relatore della Commissione egli ha formulato nelle conclusioni un voto da sottoporre a S. E. il Guardasigilli e prega il presidente di porlo in deliberazione.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta del senatore Righi che è del seguente tenore:

« La Commissione delibera di richiamare l'attenzione di S. E. « il Ministro Guardasigilli sul fatto che i Procuratori generali furono tutti concordi nel riconoscere le necessità che l'istituto

« della revisione venga allargato, non potendo gli articoli 688  
« e 689 del codice di procedura penale provvedere a parecchi casi  
« in cui la ragione ed i diritti dell'umanità esigerebbero si potesse  
« attuare il processo di revisione; e che alcuni, fra i detti Procura-  
« tori, vorrebbero che si provvedesse ad allargare i casi di revi-  
« sione non solo a favore del condannato, ma si estendesse il prov-  
« vedimento pure contro il colpevole ingiustamente assolto, a favore  
« dei diritti alla difesa sociale, e della legge che li rappresenta e tu-  
« tela, diritti collettivi non meno sacri di quelli spettanti a ciascun  
« individuo ».

GIANTURCO. Non ha nessuna difficoltà di approvare, per i termini in cui è espressa, la proposta del senatore Righi, ma fa le debite riserve sul modo in cui si può provvedere all'estensione dei casi di revisione, materia ardua e complessa che esorbita dal campo delle nostre attribuzioni.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta Righi.

È approvata.

BORGOMANERO. Ieri fu portato ancora una volta innanzi la Commissione l'argomento sui temi da svolgersi dai Procuratori Generali nei loro discorsi inaugurali, sul quale argomento non sempre si è avuto uniformità di deliberazioni, perchè talvolta si approvò e talvolta si disapprovò il sistema di assegnare temi speciali.

Il sistema proposto ieri dal Procuratore Generale Forni pare a lui il più pratico e cioè: lasciar libero il Procuratore Generale di trattare il tema assegnato o in allegato al discorso o in una relazione separata e gioverebbe che la Commissione con una deliberazione formale esprimesse il suo avviso in proposito.

PENSERINI. Veramente a lui parve che il collega Forni ieri accettasse una sua proposta che non è conforme a quella ora indicata dal Borgomanero e sulla quale la Commissione dovrebbe ora votare.

La proposta sua è questa: che il Ministro possa assegnare un tema ai Procuratori Generali e questi abbiano facoltà di trattarlo o nel corpo del discorso o in allegato ad esso, e ciò per le ragioni che ieri furono ricordate anche dallo stesso Procuratore Generale Forni.

**GIANTURCO.** Non si rende ragione dell'importanza di questa discussione. Ha sentito dire che si vorrebbe adottare il sistema di trattare in una relazione separata, ma allegata al discorso, i temi eventualmente assegnati dal Ministero, per evitare che lo svolgimento di essi annoi il pubblico che assiste alla lettura. Ora a lui sembra che si debba fare proprio il contrario e cioè mettere in allegato le cifre statistiche, che sono la parte più noiosa delle relazioni, e trattare nel discorso un tema che possa tener desta l'attenzione del pubblico.

**PRESIDENTE.** Osserva all'onorevole Gianturco che la discussione muove da un punto diverso da quello su cui egli si è fermato, se cioè il Ministro possa o no assegnare temi da svolgere in occasione dei discorsi inaugurali.

**GIANTURCO.** Egli veramente aveva sentito sino allora parlare di modalità sulla trattazione di questi temi e non sulla facoltà che possa competere al Ministro di assegnarli. E perciò egli diceva di lasciare libertà ai Procuratori Generali di svolgerli dove e come meglio credessero.

Quanto all'altra questione se il Ministro possa indicare temi da trattare nei discorsi, egli non dubita che si debba rispondere affermativamente. Piuttosto è da vedere quali argomenti si debbano proporre e, come già ebbe a dire altra volta, anzi che richiedere trattazioni scientifiche su questo o quel punto di dottrina, per le quali non tutti i Procuratori Generali avrebbero la dovuta competenza, egli vorrebbe che si scegliessero i temi fra quegli argomenti che interessano l'amministrazione della giustizia, specialmente per l'applicazione che certi istituti giudiziarii possono avere diversa nelle diverse regioni per l'influenza di fattori locali politici, storici, economici e via dicendo. I Procuratori Generali sono sul posto, possono studiare più profondamente l'applicazione delle leggi e la ripercussione che esse hanno su altri fatti d'indole morale e sociale e giova sentire la loro voce per trarne pratici ammaestramenti.

**FORNÌ.** Crede che in questa discussione, antica forse quanto la Commissione, si cada in un equivoco perchè non si riconosce il terreno sul quale essa deve rimanere. L'onorevole Gianturco osserva che nelle nostre relazioni annuali vi è una parte statistica, che an-

noia e che perciò giova la trattazione di qualche tema meno arido della statistica e più attraente.

Ora la legge organica prescrive che nella prima udienza dell'anno giuridico si dia conto del modo come fu amministrata la giustizia nel distretto. Si è dunque perfettamente in materia quando, a mo' d'esempio, il Procuratore Generale dall'esame delle cifre trae argomento a digressioni d'ordine anche dottrinale, sull'applicazione delle leggi e sugli effetti che ne sono derivati. Ricorda che dopo l'attuazione del Codice penale italiano nel distretto di Catania vi furono 800 e più condannati a pene lievi, che rientravano nella competenza del Pretore, per piccoli furti, d'ordinario, campestri, commessi in unione di 3 o più persone e che perciò solo, secondo la nuova legislazione dovevano ritenersi qualificati. Egli, allora Procuratore Generale di quella Corte, dovette nel suo discorso spiegare ed illustrare quelle cifre. Ma oltre a queste trattazioni, che sono le più utili, vi sono anche quelle che non hanno nulla a che vedere colle cifre, come nel 1895 lo svolgimento del tema sul *divorzio* proposto dal Ministero ed ora, nel 1898, quello sulla *revisione*. Se si riconosce che i Procuratori Generali sono incompetenti a trattare questi temi, perchè gli argomenti scientifici sono di spettanza dei professori, non ha che ad inchinarsi a questo giudizio, ma se invece si crede che essi ne possano trattare con qualche competenza, allora bisogna anche convenire che non si può costringere la materia a entrare tutta nelle poche pagine di cui si può comporre un discorso, donde la proposta sua della relazione allegata al discorso come appendice di esso. E questa relazione non esclude, ripete, la trattazione di temi speciali di diritto suggeriti dall'esame delle cifre stesse. Non bisogna confondere una cosa coll'altra.

**GIANTURCO.** Si convince sempre più che il collega Borgomanero fu male consigliato nel rimettere in discussione questo argomento.

Il suo pensiero è questo: o i Procuratori generali hanno la virtù di far parlare le cifre e allora sanno già come rendere attraenti i loro discorsi, pur rimanendo nel campo strettamente statistico e vorrebbe che tutti avessero l'ingegno e la dottrina del collega Forni che non ci sarebbe bisogno di dar consigli e suggerimenti per la trattazione dei temi; o i Procuratori generali non

hanno questa virtù e allora accade, come ora, che la maggior parte dei Procuratori generali, nei loro discorsi trattano di tutto fuorchè dell'amministrazione della giustizia e il porre qualche freno nella trattazione degli argomenti pare a lui provvido consiglio. Il discorso non deve essere soltanto una relazione statistica, perchè il modo come fu amministrata la giustizia si può desumere anche all'infuori delle cifre, dallo studio di circostanze di fatto speciali, e da considerazioni d'indole locale. In tale condizione di cose, però, crede che alla Commissione nulla resti a fare di meglio che non deliberare, lasciando liberi i Procuratori generali di fare come meglio credono.

Su un punto teme o di essersi male spiegato o che non sia stato compreso il suo pensiero. Egli non disse che i Procuratori generali non abbiano competenza a trattare di temi scientifici. Non ha mai inteso di fare una distinzione fra *pratica* e *scienza* che, a suo giudizio, non esiste, la pratica dovendo essere illuminata dalla scienza, che è guida e correttivo di quella. Soltanto egli volle escludere certi temi dalla competenza dei Procuratori generali in questo senso, che alcuni argomenti non si prestano ad una dissertazione del genere di quella che può fare un Procuratore generale o perchè inutili, o perchè entrati già nella tradizione giuridica del paese. Sarebbe ridicolo, ad esempio, che si desse ai Procuratori generali da trattare sul *diritto di rappresentanza*, perchè esso è uguale da per tutto a Palermo, come a Napoli, come a Torino, ed i Procuratori generali non possono dirci nulla di nuovo rispetto all'applicazione di quel diritto nei loro distretti. Esso è bensì un tema di trattazione scientifica ma da lasciarsi alla competenza dei professori. In questo senso andava intesa la sua osservazione. E quindi in conformità di questo suo pensiero, non come limite, ma come desiderio, osservava che nell'assegnazione di questi temi si sarebbe dovuto guardare a quelli che si prestano ad una conveniente trattazione per parte dei Procuratori generali.

Riassumendo il suo dire conchiude che sulla proposta del Borgomanero non resta che votare l'ordine del giorno puro e semplice.

**BORGOMANERO.** Fa notare che colla sua proposta non intendeva di restringere la libertà dei Procuratori generali nella trattazione degli argomenti che piacesse loro di svolgere, ma di fare votare

alla Commissione una deliberazione che rimanesse in atti come espressione del suo pensiero su questo argomento.

PENSERINI. Spiega all'on. Gianturco il modo praticato fino ad ora su questo punto dell'assegnazione dei temi per i discorsi dei Procuratori generali. Il Comitato, a richiesta del Guardasigilli, designa uno o più temi. Il Guardasigilli sceglie, avendo riguardo specialmente a quelli che hanno importanza pratica o che vertono sopra questioni controverse. Fino ad ora però si verificava questo inconveniente che, dovendosi svolgere un tema di una qualche importanza e con una certa ampiezza, il discorso riusciva troppo lungo e finiva per stancare l'uditorio. Ora la proposta Forni tende a eliminare questo inconveniente col lasciar libero il Procuratore generale di svolgere il tema o nel testo della relazione statistica, o a parte, ma come allegato di essa.

LUCCHINI. Giacchè si è tornati su questo argomento, desidera esprimere il suo concetto, che, del resto, è già noto ai colleghi, perchè più volte ebbe occasione di manifestarlo e qualche volta anche il piacere di vederlo accolto, avendo la Commissione, se non erra, in questa materia, seguito diverse e opposte opinioni.

A suo giudizio non si può seguire il sistema di proporre temi, che si duole di vedere anche incoraggiato — a quanto intese ora — dal Comitato, non sa con quale autorizzazione, e che non si può seguire perchè non è conforme alla legge, la quale all'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario traccia il modo con cui debbono essere fatti i discorsi, nè è conforme all'indole delle funzioni dei Procuratori generali.

Infatti, o questi temi sono pratici, e allora nello svolgerli il Procuratore generale fa d'ordinario la critica della giurisprudenza formatasi sulla materia — il che non è sempre conveniente; o sono scientifici, ed escono dalla sfera delle attribuzioni, e talora anche dalla preparazione intellettuale e scientifica dei Procuratori generali. Ma per vedere chi abbia ragione in questa discussione più ancora delle nostre opinioni suffraga l'esperienza, la quale non poteva essere più sfavorevole al sistema dell'assegnazione dei temi, essendo risultato l'insufficienza della maggior parte degli oratori a svolgere argomenti più o meno scientifici e speculativi.

Non sono possibili che due sistemi in materia. Quello nostro,

per cui il Procuratore generale fa un resoconto statistico, non nel senso di infarcire il discorso di cifre, ad evitare il quale inconveniente fu anzi ideato di raccogliere la parte numerica nel prospetto sommario allegato al discorso, ma nel senso di illustrare le principali risultanze numeriche, per chiarire appunto come fu amministrata la giustizia nel distretto.

Per questo sistema occorrono principalmente due cose: 1° che i Capi del P. M. facciano il loro dovere, dirigano cioè con zelo le funzioni del loro ufficio e seguano con amore e intelletto le vicende giudiziarie del loro distretto; 2° che provveda il Capo del P. M. a fare il discorso e non un suo sostituto, perchè questi non è in grado di conoscere tutto l'andamento dell'ufficio e di fare apprezzamenti che soltanto sono possibili a chi ne abbia la responsabilità.

Trova anzi che questo nostro sistema è un portato degli ordini liberali perchè, in sostanza, è la giustizia stessa che dà conto di sé per mezzo dei suoi rappresentanti.

L'altro sistema è quello francese — delle *mercuriali* — cioè una solennità accademica, in cui si svolge un tema di indole storica, scientifica o pratica secondo talenta.

Si capisce come queste letture possano anche riuscire geniali ed istruttive. Ma esse non rispondono ad alcun fine giudiziario e pratico, e, almeno finchè è in vigore l'articolo 150 dell'Ord. G., non può essere il sistema italiano.

Ora egli non vuole che la Commissione deliberi, senza essere prima illuminata sulla via migliore da seguire, e perciò fin da ora vorrebbe proporre che si stabilisse di trattare di questo argomento nella sessione ventura per prendere una deliberazione definitiva.

PRESIDENTE. L'onorevole Gianturco propone di mettere in votazione l'ordine del giorno puro e semplice, e questa proposta naturalmente ha la precedenza sulle altre.

GIANTURCO. Spiega il significato che egli dà a questa proposta, che cioè la Commissione non intende di vincolare la libertà dei Procuratori generali e quindi ha un senso perfettamente opposto a quello del Lucchini, il quale si è pronunciato contro l'assegnazione di questi temi, basandosi sulla legge organica. Ora questa legge poichè non prescrive niente, non vieta niente e vi deve essere perciò libertà così pel Ministro come per i Procuratori generali di fare come loro piaccia.



LUCCHINI. Dovrebbe avere la precedenza la sua proposta che è di *rinvio* e lascia per ciò impregiudicata la questione.

GIANTURCO. Insiste perchè abbia la precedenza la sua proposta perchè se la Commissione la accoglie vorrà dire che nulla vi è a deliberare in proposito e quindi cade la proposta sospensiva Lucchini. L'approvazione dell'ordine del giorno puro e semplice ha sempre avuto questo significato.

LUCCHINI. Non è il caso di applicare rigorosamente i metodi parlamentari alle nostre discussioni.

PENSERINI. Fa notare al collega Lucchini che la votazione e l'approvazione dell'ordine del giorno puro e semplice non impediscono che la Commissione in seguito ritorni sulla sua deliberazione e la modifichi, se crede.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'ordine del giorno puro e semplice.  
È approvato.

LUCCHINI. Prega che sia ora votata la sua proposta.

GIANTURCO. Ma non è possibile che, dato al voto il significato che egli ha così esplicitamente dichiarato, si possa ora immediatamente votare una proposta che vi contraddice. Ciò toglierebbe serietà alla deliberazione.

LUCCHINI. Egli ha inteso benissimo il significato del voto promosso dal collega Gianturco. Esso vuol dire: allo stato delle cose non si può deliberare; ma una delle ragioni per cui non si può deliberare potrebbe appunto essere questa, che non si è sufficientemente illuminati sulla materia, e perciò si desidera che in una ventura sessione si faccia oggetto questo punto di una apposita relazione.

Non vede la contraddizione cui accenna il collega Gianturco.

PRESIDENTE. Assicura il professor Lucchini che la questione non è pregiudicata, potendo la Commissione, quando creda, tornare a deliberare e nulla vieta che questa deliberazione possa prendersi anche nella 2<sup>a</sup> sessione di quest'anno.

LUCCHINI. Con questa intelligenza, ritira la sua proposta.

PRESIDENTE. Prega il senatore Canonico a riferire sull'ammonizione e sul domicilio coatto nel quinquennio 1893-97.

CANONICO. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Apre la discussione su questa relazione.

DE' NEGRI. L'onorevole senatore Canonico ha espresso il voto chè la Direzione generale della statistica trovi il modo di far conoscere il numero degli ammoniti che nel biennio dall'ordinanza di ammonizione commisero delitti o contravvennero all'ammonizione stessa. Ora, quale rappresentante dell'ufficio centrale di statistica deve far presente alla Commissione che nei *registri giornalieri* coi quali si raccolgono i dati sull'istituto dell'ammonizione, questa notizia non si può richiedere, perchè essi sono a base di annotazioni quotidiane, al momento in cui il Magistrato provvede su di un procedimento, e non si può quindi tener conto in essi di atti o di provvedimenti emessi dopo diversi mesi dalla registrazione della notizia principale, alla quale quegli atti o provvedimenti si riferirebbero.

Dalla *scheda penale* si ha già la notizia se l'imputato era in istato di ammonizione al tempo in cui commise il reato, e quindi uno dei desideri dell'onorevole relatore poté già venir soddisfatto, quello che si riferisce agli ammoniti che commettono delitti, sebbene non debbasi tacere che le notizie personali relative all'ammonizione precedente od attuale non sono sempre segnate nelle schede, per il modo nel quale è tenuto presso alcuni tribunali il casellario giudiziale e anche per la mancanza del certificato di penalità, specialmente nei giudizi per citazione diretta e direttissima.

Dalle schede non si poté nemmeno ricavare il numero degli ammoniti che commisero il reato di contravvenzione all'ammonizione, perchè questo reato, dopo qualche incertezza nella giurisprudenza è stato riconosciuto come una contravvenzione, a differenza delle altre infrazioni a sanzioni inflitte dal magistrato, come la vigilanza della pubblica sicurezza, che sono prevedute nell'articolo 234 del Codice penale, e perciò la scheda non ne può tener conto, essendo predisposta, come tutti sanno, per i soli imputati di delitti.

Ma anche la prima delle notizie suindicate non viene spo-

(1) Vedi questa relazione a pag. 123 della Parte 2<sup>a</sup> del presente volume.

gliata perchè, e anche questo è noto ai colleghi, lo spoglio in questi primi anni si è dovuto limitare alle notizie principali, per le quali già occorre un lavoro che difficilmente può essere apprezzato da chi non ne segua giorno per giorno le vicende. Per poter fare lo spoglio della notizia desiderata dal collega Canonico occorrerebbe un aumento di personale o almeno un maggior contributo di danaro per parte dei Ministeri interessati al servizio statistico. Ma egli non si sente il coraggio di chiedere di più a quello di grazia e giustizia, che già contribuisce largamente con personale e con danaro, e nemmeno osa domandare un più efficace concorso a quello dell'agricoltura, il bilancio del quale, per ciò che attiene ai servizi statistici, è stato, come si sa, notevolmente assottigliato. La Commissione, se lo crede opportuno, può far voti perchè questo aumento di spesa sia approvato, ma teme che esso resti inascoltato. Allo stato delle cose pertanto è dispiacente di dover dichiarare al senatore Canonico che, pur persuaso della importanza ed utilità della notizia da lui desiderata, non può accogliere il suo voto se non come un desiderio da tener presente per l'avvenire.

CANONICO. Ringrazia il collega De'Negri delle cortesie spiegazioniategli, che trova tanto convincenti da costringerlo a ritirare quella parte della sua proposta che si riferisce agli ammoniti che nel biennio delinquono nuovamente o contravvengono all'ammonizione; tenendo ferma però l'altra raccomandazione, fatta al Direttore generale delle carceri, per ciò che riguarda il *domicilio coatto*.

LUCCHINI. Gli dispiace che il collega Canonico abbia così repentinamente abbandonata questa prima parte della sua prima proposta, e vorrebbe rivolgergli la preghiera di insistervi, perchè in essa è il punto più interessante ed importante della relazione, per tanti rispetti pregevolissima.

Uno studio statistico sugli ammoniti non sa a che utilità pratica possa condurre se non si conosca la notizia che tanto opportunamente chiedeva il senatore Canonico. Di ammonizione e di domicilio coatto si discorre da molti, ma non se ne conoscono abbastanza, o almeno non sono resi noti, gli effetti pratici che derivano da questi istituti.

È opinione, che ha un certo seguito e che deve essere pur

quella del Governo che tali istituti conserva tuttora nei nostri ordinamenti amministrativi e giudiziari, che essi trattengano dal mal fare certe classi pericolose della società e tutelino in tal modo gli altri cittadini, che altrimenti sarebbero esposti agli attacchi di molti pregiudicati. Ma dove sono, egli domanda, i dati di fatto, che confortino questa opinione? Egli non li conosce. È quindi legittimo che la Commissione vada in cerca di essi, tanto più che non deve essere difficile, e meno poi impossibile, il procurarseli. Il collega De'Negri, coll'autorità che gli conferiscono il suo grado e il posto che ha nell'Amministrazione, ha fatto presenti le difficoltà d'ordine statistico, che, se non tolgono assolutamente la speranza, pel momento la allontanano, di avere, non senza un lavoro esorbitante, le informazioni che tanto ci interessano. Ma egli osserva che questi provvedimenti non sono giudiziarii, hanno carattere amministrativo e poliziesco, e perciò la domanda deve essere rivolta al Ministero dell'interno, che forse è già in possesso dei dati occorrenti. Quindi molto sommamente e condizionalmente fa proposta di invitare il Comitato a studiare il modo per ottenere dal Ministero dell'interno le notizie che il senatore Canonico e, spera, la Commissione con lui, desiderano avere.

Parimenti si associa al giudizio che il collega Canonico ha espresso sul domicilio coatto; ma egli va anche più al di là, perchè non ravvisa la possibilità di trasformare questo istituto. Esso è poliziesco ed arbitrario, perchè sopra un sospetto e, diciamo pure, una presunzione di colpeabilità, infligge una pena che non è scritta nel Codice; mentre nessuna sanzione dovrebbe potersi legittimamente infliggere se non previo l'accertamento della colpevolezza. Una esperienza, anche recente, ha dimostrato quanto sia stata per lo meno inefficace, se non dannosa, l'applicazione di questo istituto ai socialisti, i quali sono anzi assai cresciuti di numero e di ardire. Non vuol dire che questo aumento sia dipeso tutto da tale applicazione, ma certamente essa ha raggiunto fini affatto opposti a quelli che si proponeva il Governo.

Così per l'ammonizione come per il domicilio coatto bisogna cercar di sapere come funzionino e quali effetti ne derivino, senza di che ogni discussione sarà vana e senza frutto. Propone pertanto un'aggiunta alle conclusioni del relatore, affinchè gli studi su questi istituti siano diretti anche a porli in relazione col mo-

vimento della delinquenza e colle varie specie dei delitti nelle singole giurisdizioni.

**GIANTURCO.** Pare a lui che nel pensiero dell'on. Canonico sia un giudizio abbastanza severo sul domicilio coatto, più severo ancora di quello del collega Lucchini, avendo il relatore dichiarato che esso è « teoricamente un non senso giuridico e praticamente un rimedio peggiore del male ».

Ora egli, pure essendo antico e convinto avversario del domicilio coatto, si permette di osservare che il problema che doveva trattare il collega non aveva carattere legislativo. Si vedrà in altra sede se questo istituto debba essere conservato o modificato: qui devesi semplicemente vedere se nello stato attuale della legislazione esso presenti inconvenienti e quali siano i mezzi per ripararvi.

Egli accetta le conclusioni del relatore, e voterà con plauso ed entusiasmo quella che riguarda i provvedimenti da prendersi per i minorenni e per i vecchi, perchè è ispirata a un voto informato a sentimenti umanitari e pieno di sapienza civile.

**CANONICO.** Facendo tesoro delle osservazioni del collega Lucchini, se vi è modo di avere le notizie desiderate, richiedendole al Ministero dell'interno, è ben contento di mantenere la sua prima proposta, che aveva abbandonato soltanto per le difficoltà che poteva presentare la sua attuazione. Riconosce, coll'on. Gianturco, che non è questa sede adatta per trattare delle riforme che si possano apportare a questi istituti, nè vuole entrare nella discussione se siano istituti d'indole poliziesca o giudiziaria. Egli ha voluto soltanto, come conclusione dell'esame delle cifre, indicare gli inconvenienti che essi presentano, perchè vi si possa provvedere.

**PENSERINI.** Sa che gli Uffici di P. S. hanno ciascuno un elenco nominativo degli individui soggetti all'ammonizione, nel quale si nota anche se questi abbiano riportato condanne o contravvenuto all'ammonizione stessa; e perciò è facile conoscere le notizie che desidera avere il relatore.

**NOCRO.** Rileva l'accordo nel disapprovare l'agglomeramento che avviene ora nelle Colonie dei vecchi innocui e dei giovinetti inesperti, e forse non ancora interamente traviati, coi mafiosi, camorristi ed altre simili classi di persone pregiudicate. Questo

sconcio deve essere tolto al più presto, e ben volentieri si associa al voto del Canonico. Ma egli si unisce anche al relatore e all'on. Lucchini nel giudizio che essi hanno fatto di questi istituti, che sono un non senso morale e giuridico al tempo stesso, e desidera che la Commissione riconosca la sua competenza a giudicare della natura di questi istituti e della opportunità di mantenerli.

Una pena poco diversa da un'altra, il confino, scritta nel Codice, è applicata amministrativamente, e ciò è semplicemente enorme, e contro questa applicazione protesta altamente la sua coscienza giuridica.

PENSERINI. L'affermazione del collega è molto grave, e gli fa notare che bisognerà studiare quali mezzi migliori possano adottarsi per combattere ed eliminare dalla Società queste persone pericolose.

LUCCHINI. È errore credere che il domicilio coatto sia un mezzo di eliminazione efficace; l'esperienza fattane sinora dimostra proprio il contrario.

GIANTURCO. Propone l'ordine del giorno puro e semplice.

OSTERMANN. A lui consta, nella sua qualità di Presidente di Tribunale e di membro della Commissione pel domicilio coatto, che la maggior parte dei reduci dal domicilio coatto ricadono nel delitto.

LUCCHINI. Fa tesoro della preziosa attestazione del collega Presidente Ostermann, che tanto autorevolmente conferma la sua opinione; ma non vuole con una proposta sfidare un secondo ordine del giorno puro e semplice del collega Gianturco. Gli basta di avere accennato a queste sue idee, come espressione di una opinione individuale. Solo desidera che sia posta in discussione la proposta, cui ha già accennato, dello studio dei domiciliati coatti, in relazione alla delinquenza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e mette ai voti le varie proposte presentate:

La Commissione delibera:

« 1° d'invitare il Ministero dell'interno a somministrare i  
« dati seguenti:

« quanto all'ammonizione, il numero degli ammoniti che, nel biennio dall'ordinanza, commisero delitti o contravvennero all'ammonizione;

« quanto al domicilio coatto, il numero di quelli minori dei 21 anni e di quelli maggiori dei 70;

« ed il numero dei camorristi, mafiosi o membri d'altre società criminose, esistenti in ciascuna colonia. »

È approvata.

« 2° Di volgere l'attenzione delle LL. EE. il Ministro guardasigilli, e, per esso, altresì del Ministro dell'interno:

« a) sul numero stragrande di adolescenti oziosi o vagabondi, onde avvisare ai mezzi più opportuni di avviarli a regolare condotta ed onesto lavoro, estirpando così un germe fatale di futuri delitti;

« b) sull'istituto del domicilio coatto, onde condurre a termine, su basi giuridiche ed efficaci, la trasformazione più volte cominciata e non mai potuta ultimare: togliendo intanto (se già non fu fatto) al più presto possibile dalle colonie dei coatti i vecchi innocui, che possono essere liberati, non che i minorenni, che debbono essere collocati in istituti di correzione, e collocando in altri luoghi separati dagli altri coatti quelli fra essi che sono camorristi, mafiosi od appartenenti ad altre società criminose. »

È approvata.

« 3° Di invitare il Comitato a proseguire gli studi sugli istituti in esame, ponendoli in relazione col movimento della delinquenza nelle singole giurisdizioni, e secondo le varie specie di delitti. »

È approvata.

La seduta è tolta alle 12. 10.

---

## Seduta del 5 luglio 1899.

---

### Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Bodio, Bosco, Canevelli, Canonico, De'Negri, Forni, Lucchini, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

Interviene alla seduta il cav. avv. L. Borgomanero.

La seduta si apre alle ore 10.

PRESIDENTE. Invita il segretario Aschieri a leggere il verbale della seduta precedente.

Messo ai voti è approvato.

FORNI. Dalla relazione del senatore Canonico si desume che un numero notevole di individui denunziati per l'ammonizione dall'Autorità di pubblica sicurezza viene prosciolto, o per inesistenza di causa, o per insufficienza d'indizi, o per altri motivi; furono 1842 su 5247 in media negli anni dal 1893 al 1897.

Se si pensa alle gravi conseguenze che derivano dalle denunzie di ammonizione, anche se non seguite in fatto dalla ordinanza di ammonizione, pare a lui non piccolo inconveniente questo delle denunzie dichiarate irricevibili dall'autorità giudiziaria e che giovi richiamare l'attenzione del Ministero dell'interno sulla soverchia facilità colla quale gli Uffici di pubblica sicurezza propongono per l'ammonizione individui che non si trovano nelle condizioni richieste dalla legge.

PENSERINI. Può confermare per esperienza che purtroppo e non infrequentemente verificasi l'inconveniente lamentato.

FORNI. Non intende proporre modificazioni legislative all'istituto dell'ammonizione, perchè ciò uscirebbe dal campo delle attri-



buzioni della Commissione di statistica ed anche perchè esso venne da poco tempo riformato. Soltanto osserva che il legislatore volle giustamente circondare delle maggiori garanzie le denunce per la ammonizione. Al Pretore si sostituì il Presidente del Tribunale, si prescrisse l'interrogatorio del denunciato, gli si concesse il gravame dell'appello. Ma egli avrebbe desiderato che da questo procedimento non fosse tenuto estraneo il Pubblico Ministero, il rappresentante cioè del potere esecutivo che per la sua posizione è in grado di concorrere coll'opera sua alla retta ed equa applicazione della legge.

Esprime questo desiderio senza formulare alcuna proposta.

**LUCCHINI.** Ha chiesto la parola per dichiarare che è d'accordo pienamente col Forni, la cui opinione acquista ancora maggiore importanza per l'eminente ufficio che egli ricopre. Osserva che dalle cifre statistiche risulta che un quarto circa dei ricorsi in appello furono accolti, il che vuol dire che non si fu avari nella riforma dei primi provvedimenti.

**RIGHI.** È questo un argomento sul quale gli sembrerebbe opportuno di non insistere. Infatti se guardiamo alla media di tutte le sentenze delle Corti, si trova che oltre un quarto di esse sono di riforma.

**OSTERMANN.** Rileva come le diverse conclusioni a cui talvolta viene il Magistrato di appello, dipendono dal fatto che in questa sede, sia la istruttoria sia la difesa sono più complete.

**PENSERINI.** Il cav. Borgomanero nelle Comunicazioni del Comitato accennò ad ispezioni fatte ai casellari giudiziari di alcuni Tribunali. Ora gli parrebbe opportuno che la Commissione fosse informata dell'esito di tali ispezioni.

**FORNI.** Si associa al desiderio manifestato dal Penserini, constandogli che il collega Borgomanero ebbe a trovare in parecchi uffici giudiziari totalmente abbandonato il servizio del casellario. È opportuno che la Commissione, occorrendo, denunci questi inconvenienti a S. E. il Guardasigilli.

**BORGOMANERO.** È a disposizione della Commissione per riferire sulle inchieste eseguite presso alcuni casellari giudiziari.

Si darà lettura del rapporto del cav. Borgomanero nell'ultima seduta di questa sessione.

Forni. Presenta la seguente proposta:

« Richiamare l'attenzione del Ministero dell'interno sulla facilità con la quale la Pubblica Sicurezza assume denunce per ammonizioni, di cui oltre un terzo non sono accolte ed una gran parte per inesistenza di causa. »

PRESIDENTE. La mette ai voti.

È approvata.

PRESIDENTE. Invita il comm. Forni a leggere la relazione sui giudizi di appello, sulla carcerazione preventiva e sulla durata dei procedimenti negli anni 1895-97.

Forni. Legge la relazione (1):

DE'NEGRI. A titolo di chiarimento osserva che nei registri in uso fino al 1895 la durata dei procedimenti era computata in due modi e cioè: per tutto il tempo in cui essi rimasero innanzi all'Autorità giudiziaria, cioè dalla data dell'atto introduttivo del procedimento all'ultima sentenza o provvedimento emesso, e per il tempo in cui rimasero presso ciascuna autorità. In questo modo per i procedimenti in grado di appello si conosceva tanto la durata complessiva del giudizio di primo e di secondo grado, quanto quella del solo giudizio di appello.

Quando la Commissione approvò la riforma dei registri che ebbe principalmente di mira semplificarli o ridurli a minor mole, si conservò unicamente la notizia della durata complessiva del procedimento.

Non pertanto prende impegno di esaminare se nessuna difficoltà si opponga al ripristinamento della notizia omissa.

OSTERMANN. È noto che il ritardo nella definizione dei procedimenti, dipende principalmente dalla concessione di troppi rinvii, sia dinanzi ai Tribunali che dinanzi alle Corti. Di essi si è più volte occupata la Commissione, la quale incaricò il Comitato di fare gli studi necessari per conoscere il numero e le ragioni dei rinvii anche

(1) Vedi questa relazione a pag. 200 della Parte 2<sup>a</sup> del presente volume.

nelle cause penali, notizia non facile ad aversi perchè, a differenza di ciò che avviene nei procedimenti civili, vi sono due periodi nei quali i rinvii possono aver luogo: alcuni sono concessi dal Presidente prima del dibattimento, ed altri si concedono nel corso del medesimo, e le ragioni poi sono molteplici come: malattie, impedimento dei difensori, distanza del domicilio dell'imputato dal luogo del giudizio, e quello dipendente dall'articolo 311 del Codice di procedura penale, che vieta al Tribunale di dar lettura delle testimonianze scritte, quando non vi sia accordo fra le parti; sicchè mancando questo accordo, il rinvio deve aver luogo di diritto.

Il Comitato trattò di questo argomento in una delle sue ultime sedute e deliberò di proporre alla Commissione che questa notizia si ricavasse dalla scheda individuale, la quale si presta facilmente a raccoglierla.

LUCCHINI. Ringrazia il collega Ostermann delle spiegazioni fornite su questo argomento, perchè egli non si stancherà mai dall'insistere che i rinvii siano concessi soltanto quando siano veramente necessari.

Si compiace col Procuratore generale Forni dell'eccellente sua relazione e deve ringraziarlo delle gentili espressioni che in essa gli ha dirette. Circa l'opportunità dell'istituto dell'appello dichiara di essere tra i più tenaci abolizionisti. Certamente sarebbe obbligato a fare delle riserve se si volesse procedere ora in Italia a tale riforma, perchè non crede che essa possa attuarsi senza conveniente preparazione della magistratura e senza riforme radicali dei nostri ordinamenti giudiziari, tra le altre quella di istituire lo scabinato.

Il relatore dice che il numero delle sentenze riformate in appello, variante tra il 40 ed il 50 per cento, è la migliore prova della necessità di quell'istituto; ma il Forni non considera che da quelle cifre può anche trarsi un'altra illazione, e cioè che quelle riforme possono dipendere da circostanze che non hanno nulla a vedere colla bontà o meno del giudicato di primo grado, e fra le altre il lungo tempo decorso dal commesso reato al giudizio d'appello, per cui la responsabilità penale riesce meno evidente o in misura più attenuata. Certamente l'abolizione dell'appello contribuirebbe al miglioramento della magistratura, poichè diminuendo il numero dei magistrati sarebbe possibile la selezione dei migliori, il che non può farsi oggi dovendo il paese dare circa 4000 magistrati.

Esprime il desiderio che la statistica dei giudizi di appello sia fatta possibilmente con particolare riguardo alla natura dei reati. E vorrebbe anche vedere come funzioni l'istituto dell'appello in rapporto alla specie della difesa, cioè se libera o d'ufficio. E poichè il relatore ha concluso invitando il Comitato a studiare un metodo per le cause in appello, così nei Tribunali come nelle Corti, acciò si sappia la durata precisa del procedimento d'appello, egli vorrebbe che si avvertisse la magistratura della necessità di tenere il numero dei rinvii in stretti confini, essendo questa la causa precipua dei ritardi; occorrerebbe far comprendere ai magistrati che i rinvii debbono essere determinati da cause tutt'affatto eccezionali e come siano da concedersi nell'interesse della giustizia, mai nell'interesse più o meno artificiale delle parti.

Forni. Il discorso del consigliere Lucchini rivela come questa dell'appello sia una *vezata quaestio*, che non potrà essere facilmente risolta, il campo essendo diviso, fra abolizionisti e non abolizionisti, gli uni e gli altri agguerriti con argomentazioni di molto valore; al collega Ostermann osserva che le cause dei differimenti nei processi penali sono molto simili a quelle dei differimenti in materia civile, ed egli vorrebbe, che anche per i procedimenti penali, fossero raccolti dati statistici relativi ai rinvii.

Righi. Non entra nell'esame dell'opportunità o meno di abolire l'istituto dell'appello. La Commissione di statistica si occupa di cifre, e suo compito è quello di saper leggere nelle medesime. Ora, a proposito della statistica delle sentenze riformate in sede di appello, rileva l'abitudine dei magistrati di appello di sostituire in certo modo la propria azione a quella Sovrana del diritto di grazia. Egli comprende le ragioni di alcune diminuzioni di pena; ma deve riconoscere che molte di esse sono fatte quasi inconsciamente, senza speciali ragioni che le giustifichino.

Vorrebbe che nei casi di riforma si distinguessero quelli in cui la riforma della sentenza in appello è dovuta alla variazione del titolo del reato da quelli in cui essa consiste nella semplice diminuzione della pena inflitta dal primo giudice.

PRESIDENTE. Dà lettura della prima parte delle conclusioni della relazione Forni.

« La Commissione esprime il voto al Ministro di Grazia e Giu-

« stizia che siano fatti eccitamenti alle Autorità giudiziarie per  
« mezzo dei loro capi onde sia inculcata maggior premura in tutte  
« le funzioni che riguardano la giustizia penale. »

Messa ai voti è approvata.

Dà lettura della 2<sup>a</sup> proposta.

« La Commissione invita il Comitato di predisporre un modulo  
« per le cause in appello, così nei Tribunali come nelle Corti, acciò  
« si sappia la durata precisa del procedimento dalla data dell'arrivo  
« delle carte in Cancelleria a quella della pronuncia della sentenza. »

Posta a partito è approvata colla sostituzione della parola *studiare* all'altra *predisporre*.

Mette ai voti la proposta Righi, del seguente tenore:

« La Commissione invita il Comitato a provvedere che le sta-  
« tistiche facciano conoscere quali sono le riforme che hanno per  
« base il titolo e quali la semplice diminuzione di pena. »

È essa pure approvata.

La seduta è tolta alle ore 12.

---

## Seduta del 6 luglio 1899.

### Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Boccardo, Bodio, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

Assiste alla seduta il cav. avv. L. Borgomanero.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti è approvato.

È all'ordine del giorno la relazione del consigliere Sandrelli *sui giudizi di graduazione*.

PRESIDENTE. Invita il collega Sandrelli a leggere la relazione.

SANDRELLI. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Dichiarata aperta la discussione.

BOCCARDO. In questa bella e dotta relazione si lumeggiano le tre categorie di cause che producono un male gravissimo, il ritardo nella definizione dei giudizi di graduazione, che, insieme ai fallimenti, sono le due cose che fanno pesare sul credito italiano una cappa di piombo; e queste cause sono:

1<sup>a</sup> imperfezioni di legislazione, donde i voti di riforma degli articoli 666, n. 5, e 709 del Codice di procedura civile;

2<sup>a</sup> cattive abitudini paesane; le parti spesso trascurano i loro interessi e spesso anche gli avvocati contribuiscono con numerosi rinvii a ritardare le risoluzioni del giudice.

La 3<sup>a</sup> è una cagione sulla quale domanda maggiori lumi al diligente relatore, e si riferisce alla disposizione dell'articolo 685 u. a.

(1) Vedi questa relazione a pag. 242 della Parte 2<sup>a</sup> del presente volume.

del Codice di procedura civile, la quale commina la multa estensibile fino a lire 1000, oltre al risarcimento dei danni, al Cancelliere che nei 10 giorni successivi alla vendita definitiva non fa trascrivere la sentenza di vendita. Ora dalla accurata relazione testè letta è risultato che in parecchi Tribunali, e parecchie volte in alcuni di essi (p. e. 52 volte a Catania), fu constatato che la trascrizione fu fatta dopo un mese, e domanda se si ha notizia che in questi casi si sia proceduto a norma di legge.

*Parecchi Commissari interrompendo: Mai!*

BOCCARDO. E allora questo è gravissimo, perchè se è difficile trovare un correttivo alle altre due cause, poichè difficilmente si modificano le leggi e più difficilmente ancora si cambiano le abitudini, sarebbe facile, ed è poi doveroso, obbligare i funzionari alla osservanza degli obblighi del loro ufficio, e quando alla sua domanda sente da più parti rispondere *mai*, con questa parola si pronuncia una molto severa sanzione della nostra Amministrazione giudiziaria.

SANDRELLI. Dal canto suo non solo deve confermare che dai rapporti per i giudizi di graduazione nel 1898 non è risultato che sia stata applicata la disposizione dell'articolo 685 del Codice di procedura civile, ma deve aggiungere che non crede che questa disposizione sia stata mai applicata dal 1865 in poi. Per quanto riguarda la relazione attuale, osserva che nessuno dei Primi Presidenti ne ha fatto cenno, salvo quello di Napoli, il quale dice di aver fatto seri richiami al Cancelliere del Tribunale di Salerno, dove l'inconveniente si è presentato in condizioni assai gravi, e null'altro. Dei rapporti poi dei Presidenti di Tribunale (di non tutti dei quali egli potè avere visione, perchè molti Primi Presidenti non li unirono al proprio rapporto), due soli, quelli dei Presidenti di Melfi e di Matera, riferiscono che le Cancellerie erano in perfetta regola e che il ritardo era da addebitarsi soltanto alle Conservatorie delle ipoteche. Si associa pertanto alle giuste osservazioni del senatore Boccardo nel lamentare questa inosservanza della legge.

BOCCARDO. Alle proposte del collega Sandrelli vorrebbe aggiungere la preghiera rivolta al Ministro della Giustizia per sapere se e in quanti casi gli consti che fu fatta applicazione dell'articolo 685 del Codice di procedura civile.

**OSTERMANN.** È tanto più giusto che la Commissione esprima il suo biasimo per questi fatti, in quanto essi si sono verificati quasi tutti in Tribunali di secondo ordine. Non vede la ragione perchè mentre a Roma, che da alcuni anni primeggia per il numero di questi giudizi, non vi sono ritardi, ve ne siano, e così gravi, a Melfi, a Salerno e in altri Tribunali di minore importanza.

**FORNI.** D'accordo coi colleghi nella censura, vorrebbe però che nel farla si tenesse presente questa circostanza di fatto, che i piccoli Tribunali sono d'ordinario situati in capoluoghi di circondario dove non vi è l'Ufficio di conservazione delle ipoteche, e quindi fra la Cancelleria e questo ufficio potrebbero intercedere lunghe corrispondenze che ritardassero la trascrizione delle sentenze di vendita.

**SANDRELLI.** Dall'elenco pubblicato nella sua Relazione risulta che molti dei Tribunali nei quali si verificano i più lunghi ritardi risiedono in comuni capoluoghi di provincia, come Cagliari, Salerno e Catania, e perciò provvisti dell'ufficio di conservazione delle ipoteche.

**PENSERINI.** Rileva che il male è anche più grave di quello che apparisce dai risultati statistici, perchè questi mostrano in quanti casi il ritardo è stato di un mese o più, ma non fanno sapere quante volte questo ritardo è stato al di sotto del mese, ma oltre i 10 giorni concessi dall'articolo 685. Consta a lui che questi casi sono ben più numerosi dei primi, e se il Comitato, a sua proposta, ha deliberato di mettere in evidenza solo quelli più gravi che si estendevano al di là del mese, non è per questo che anche di quelli che non oltrepassano il mese non si debba darsi pensiero. Nota poi che questi inconvenienti si verificano particolarmente nell'Italia meridionale, perchè solo quattro dei Tribunali denunciati appartengono alle provincie settentrionali o centrali.

Vi è dunque necessità di provvedere e crede che il Ministero qualche utile effetto potrebbe ottenere col valersi dei suoi ispettori. Si ordinino ispezioni presso quelle Cancellerie dove più grave è risultato l'inconveniente e non soltanto per constatarlo, rilevarne le cause e accertarne le responsabilità, ma anche per vedere se gli altri servizi di cancelleria procedano bene, perchè egli è convinto



che questi gravi fatti siano la manifestazione di un disordine più generale cui occorre provvedere seriamente.

**PRESIDENTE.** Invita i varii oratori a mettersi d'accordo in una proposta da aggiungersi a quella presentata dal consigliere Sandrelli.

**PENSERINI.** Vuole soggiungere che è vano sperare che il miglioramento possa dipendere da una più efficace sorveglianza dei Capi di Tribunale: Presidente e Procuratore del Re, perchè questi non possono veder tutto. Si tratta di un servizio esclusivamente di cancelleria, del quale deve rispondere il capo dell'ufficio: il Cancelliere.

**BORGOMANERO.** Vi sono ora nel Ministero della giustizia due ispettori che sono in residenza. Crede pertanto opportuno che la Commissione esprima il voto che siano ordinate ispezioni a Catania e a Salerno, nel quale ultimo Tribunale egli ebbe occasione di rilevare che il servizio del casellario lasciava molto a desiderare.

**NOCITO.** Approva le ispezioni ma vorrebbe che ad esse seguissero le sanzioni.

**FORNI.** Gli vien data occasione di prendere la parola da una frase del collega Penserini. Egli disse che i Presidenti e i Procuratori del Re non possono badare a tutto e che molto sfugge alla loro vigilanza. Premette che quello che deve dire non riguarda il Tribunale di Roma, dove anzi, come tutti sanno, le cose vanno nel miglior modo possibile; ed assorgendo a considerazioni d'ordine generale trova che una corrente, che ha la pretesa di essere liberale, tende a mettere in disparte il P. M. da tutto ciò che riguarda l'amministrazione della giustizia in materia civile. Ora egli nota che per l'articolo 139 della legge organica il P. M. deve vegliare all'osservanza delle leggi, e alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, ecc.

In osservanza di questa disposizione, nulla vieta che si chiedano rapporti sui giudizi di graduazione anche ai Procuratori del Re e ai Procuratori Generali. Se oltre che ai Primi Presidenti di Corte ed ai Presidenti di Tribunale si richiederanno informazioni anche ai Capi del P. M., è possibile che si vengano a conoscere

molte cose che ora rimangono nascoste, perchè il Presidente non vuole denunciare le irregolarità della Cancelleria del suo Tribunale.

NOCIRO. Loda l'intendimento dal quale parte la proposta Forni e comprende l'importanza dell'articolo dell'Ordinamento giudiziario da lui citato. Ma osserva che se si dovesse interpretare quell'articolo nel lato senso datogli dal P. G. Forni, non vi sarebbe nulla che dovesse sfuggire agli occhi del P. M. Non tutti gli uffici cadono sotto la sua vigilanza e non vuol dire che ciò sia bene, ma se si vota una deliberazione nel senso desiderato dal collega, teme che essa includa un biasimo dell'opera dei Presidenti di Tribunale e dei Primi Presidenti, mentre poi non vi è ragione che si accordi ai Procuratori del Re maggior fiducia di quanta se ne può dare ora ai Presidenti di Tribunale. È proprio il caso di ripetere il *quis custodit custodem*.

BORGOMANERO. Nella 1<sup>a</sup> sessione del 1898, su proposta del collega Ostermann, la Commissione deliberò di invitare il Guardasigilli a provvedere perchè ai rapporti dei Primi Presidenti fossero uniti quelli dei Presidenti di Tribunale, e il Ministero della giustizia impartì le necessarie disposizioni. Ciò ha voluto osservare in ordine alla prima proposta del relatore.

OSTERMANN. Forse questa comunicazione non giunse in tempo a cognizione dei Primi Presidenti che riferirono quest'anno.

SANDRELLI. Infatti i rapporti che arrivarono più tardi erano corredati anche delle osservazioni dei Presidenti di Tribunale.

PENSERINI. Ricorda all'onorevole Nocito il proverbio, « val più un' oncia di pratica che una libbra di scienza » e la pratica consiglia, anche per i giudizi di graduazione, la presentazione di un duplice rapporto. Rapporti duplicati dei Presidenti e dei Procuratori del Re si hanno anche per i fallimenti, e chi ha dovuto esaminarli più volte, come egli ha fatto, essendo stato spesso relatore alla Commissione su questo argomento, si è convinto della utilità che insieme ai rapporti dei Presidenti di Tribunale si mandino anche quelli dei Procuratori del Re. Questi più volte denunciano irregolarità ed inconvenienti che gli altri tacciono. Ma vi è di più, questo servizio per i giudizi di graduazione è un servizio puramente di cancelleria e sulle cancellerie la sorveglianza spetta anche al Pro-

curatore del Re. Quindi il richiedere rapporti ai Procuratori del Re non significa esprimere sfiducia verso i Presidenti, perchè nessuna indebita ingerenza si verrebbe ad esercitare. Perciò fa sua la proposta del comm. Forni.

PRESIDENTE. Nessun altro avendo chiesta la parola mette in votazione le conchiusioni del relatore.

Legge la 1<sup>a</sup> proposta :

« Che la Commissione voglia richiamare l'attenzione di S. E. « il Ministro Guardasigilli :

« a) Sulla opportunità che per tutti i distretti siano tras-  
« messi al Ministero coi prospetti anche i rapporti dei Presidenti  
« dei Tribunali, come già fu deliberato dalla Commissione nella  
« Sessione del dicembre 1898 ».

A questa proposta il collega Penserini presenta la seguente aggiunta:

« E che siano richiesti e trasmessi rapporti dai Procuratori  
« del Re e dai Procuratori Generali ».

LUCCHINI. Su questa aggiunta chiede la parola, per associarsi al collega Nocito affinché non si facciano richieste di duplici rapporti.

Due ragioni sconsigliano dall'approvare questo emendamento. L'una, non doversi esautorare l'opera dei Primi Presidenti e dei Presidenti di Tribunale. Il collega Penserini dice che l'esperienza suggerisce altrimenti perchè molte magagne vengono scoperte coi rapporti dei Procuratori del Re, che ora non si palesano. E allora si faccia in modo che i magistrati rispondano alle esigenze del servizio con una attività più intelligente ed operosa, e i mezzi diretti per raggiungere questo scopo non dovrebbero mancare. Ma pare a lui che non sia buon metodo quello di porre a lato dell'opera dei Presidenti la censura del Pubblico Ministero, poichè i Presidenti per la diminuita responsabilità, se non faranno di meno, non faranno certamente di più. E non è pratico e conducente allo scopo esigere una duplice direzione e vigilanza da parte d'Autorità di pari grado. Non vi è di peggio che dividere le responsabilità fra più funzionari.

La seconda ragione ha il fondamento in un convincimento suo tutto personale ma che non vuole tacere, ed è che meno il Pubblico Ministero si ingerisce negli affari da esso non dipendenti, meglio è.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti intanto la 1<sup>a</sup> parte della proposta.  
È approvata.

**BOSCO.** Domanda uno schiarimento sull'emendamento presentato dal consigliere Penserini: se, cioè, ai rapporti dei Procuratori del Re debbano andare uniti anche dei prospetti numerici. In questo caso teme che la duplicazione dei dati possa portare a contraddizioni nelle cifre, come l'esperienza ha dimostrato avvenire per i fallimenti e per altre notizie raccolte da una duplice fonte.

**PENSERINI.** La sua proposta non implica che i Procuratori del Re debbano raccogliere essi pure notizie statistiche; se ne avranno bisogno le domanderanno ai Presidenti che potranno desumerle dai prospetti compilati. Essi debbono fare soltanto un rapporto scritto sull'andamento del servizio. Ed aggiunge, dacchè ha la parola, che tanto più opportuno tornerà questo concorso del Pubblico Ministero in quanto si è appreso dalla relazione del collega Sandrelli che in parecchi casi in cui si sarebbe dovuto promuovere procedimento a carico di qualche funzionario colpevole di negligente ritardo, nulla si è fatto finora, e ciò anche per una ragione molto semplice, perchè l'autorità che avrebbe dovuto agire in via penale, non sapeva nulla delle responsabilità incontrate dai funzionari. Ma se si approverà la sua proposta, i Procuratori del Re che verranno a conoscenza di fatti incriminabili faranno indubbiamente il loro dovere.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti l'aggiunta Penserini.

Dopo prova e controprova è approvata.

Mette ai voti la 2<sup>a</sup> proposta così concepita:

« b) Sulla convenienza di procedere a speciali indagini circa il  
« vero stato in cui si trovano i molti giudizi di graduazione, che fi-  
« gurano pendenti da oltre cinque e da oltre dieci anni presso il Tri-  
« bunale di Palmi, e circa i motivi dei tanti e tanto prolungati ri-  
« tardi in quel Tribunale. »

È approvata sostituendosi alla parola *indagini* la parola *ispe-  
zioni*.

**BORGOMANERO.** Esprime un desiderio: che non si aspetti la chiusura della Sessione o la presentazione del consueto rapporto al Guardasigilli sui lavori compiuti dalla Commissione, per sottoporli

questo voto. I fatti denunciati per il Tribunale di Palmi risalgono al 1898 e vi è quindi urgenza di provvedere.

**PRESIDENTE.** Si terrà conto di questo desiderio.

Mette ai voti la proposta di cui alla lettera c:

« c) Sul grave ritardo che in diversi Tribunali, ma più specialmente in quelli di Catania e di Salerno si verificò nella trascrizione delle sentenze di vendita oltre il termine stabilito dall'articolo 685 del Codice di procedura civile. »

**SANDRELLI.** Presenta un nuovo testo di questa proposta concordato coi colleghi che nella discussione fatta proposero emendamenti od aggiunte.

Ne dà lettura:

« Sui gravi ritardi che in diversi Tribunali, ma più specialmente in quelli di Catania e di Salerno si constatarono nella trascrizione delle sentenze di vendita oltre il termine stabilito dallo articolo 685 del Codice di procedura civile, all'effetto anche di conoscere, con l'opera degli Ispettori, come procedè il servizio in generale nei Tribunali ove i ritardi anzidetti si verificarono, e quali provvedimenti siano stati presi e quali siano da prendersi contro i funzionari negligenti. »

Messa ai voti è approvata.

**PRESIDENTE.** Dà lettura dell'ultima proposta:

« d) Sulle proposte di taluni Primi Presidenti e specialmente « su quelle concretate dai Primi Presidenti di Aquila, di Catanzaro « e di Cagliari, circa la convenienza di nuove disposizioni legislative, le quali modifichino l'istituto del giudizio di graduazione nel « senso e per l'intento di evitare qualsiasi ingiustificato ritardo « delle parti e di assicurare il più celere corso di tali giudizi. »

**PENSERINI.** Non può dare la sua approvazione a questa proposta. Non bisogna dimenticare che i giudizi di graduazione sono di interesse esclusivamente privato e finchè si fanno raccomandazioni perchè, in osservanza delle prescrizioni vigenti, essi procedano più speditamente, non si fa nulla che abbia anche solo l'apparenza di una indebita ingerenza dell'Autorità; ma quando, come colle proposte dei Primi Presidenti suindicati, si tende a provvedere in via legislativa, imponendo obblighi alle Parti che non

sono scritti nel Codice, limitando così i diritti delle Parti stesse che sole possono essere giudici dei loro interessi, non crede che si faccia cosa degna di approvazione.

SANDRELLI. Spiega che la sua proposta non importa l'approvazione delle riforme desiderate dai Primi Presidenti citati, ma soltanto su di esse si richiama l'attenzione del Ministro nel caso che egli volesse in proposito fare studi legislativi.

PENSERINI. Non è d'accordo col collega. Quando la Commissione richiama l'attenzione del Guardasigilli su di una determinata proposta è implicito se non l'assentimento suo, per lo meno un giudizio della sua importanza e del merito di essere presa in considerazione. Ora, francamente, per alcune di quelle proposte nemmeno si può fare un così modesto apprezzamento, perchè alcune, come quella della perentorietà del termine pel deposito della domanda di collocazione, sono assolutamente inaccettabili.

SANDRELLI. Così nella sua proposta, come in tutto il contesto della relazione non è mai detta una parola che suoni approvazione di quelle riforme, delle quali soltanto vuolsi segnalare l'esistenza al Guardasigilli per gli studi che si volessero fare sulla materia.

PENSERINI. Non intende di fare una più lunga opposizione alla proposta del collega e basterà che risulti dal verbale che la Commissione non intese di approvare le proposte suggerite dai Primi Presidenti di Aquila, di Catanzaro e di Cagliari.

PRESIDENTE. Gioverebbe però, ad ogni modo, che fosse modificata la proposta perchè così come è ora, pare anche a lui implicito, se non l'approvazione, il riconoscimento dell'importanza di quelle riforme.

SANDRELLI. È disposto a non sottoporre questa proposta alla votazione della Commissione.

CANONICO. Desidera uno schiarimento, se cioè il relatore intenda ritirare la proposta o semplicemente non farla votare, pur restando come conclusione della relazione. Egli è contro il ritiro della proposta, perchè salvo una modificazione di forma, per togliere ad essa il significato da alcuni precedenti oratori rilevato, è di parere che

giovì indicare al Ministro l'opportunità di riformare l'istituto in modo che si ottenga una maggiore speditezza in questi giudizi che sono, come suol dirsi, la vigna degli avvocati.

SANDRELLI. Modifica la sua proposta così :

« c) sulle proposte di taluni primi presidenti circa la convenienza di regolare con nuove disposizioni legislative il celere corso dei giudizi di graduazione ».

Messa ai voti è approvata.

BODIO. Chiede alla Commissione il permesso di dare alcuni chiarimenti su due proposte che furono presentate nella seduta di ieri dai colleghi Lucchini e Forni.

Sulla durata dei giudizi d'appello il comm. Forni desiderava conoscere, oltre la durata complessiva del procedimento, anche quella propria del giudizio di appello, cioè dalla data dell'interposizione del ricorso a quella della sentenza.

Furono già indicate le ragioni per cui questa notizia, che prima si aveva, ora non si chiede più. Convieni però aggiungere che dalla scheda penale si può ricavare anche questa notizia giacchè la scheda contiene tanto la data della sentenza di 1° grado quanto quella della sentenza di appello, e la differenza fra le due date indica la durata di quest'ultimo giudizio. È vero che si dovrebbe tener conto del tempo concesso alle parti per ricorrere in appello; ma i termini sono fissati nel Codice onde si può calcolare con sufficiente approssimazione quale sia stata la durata del giudizio d'appello.

L'altro punto su cui occorrono spiegazioni riguarda il desiderio espresso dal collega Lucchini, di conoscere l'esito del giudizio di appello in relazione alle specie dei delitti.

Anche questa notizia si può avere dalla scheda, la quale, oltre il titolo del reato accertato nel giudizio d'appello, fa sapere se questo si chiuse con accoglimento o con rigetto del ricorso, con inammissibilità, riforma o conferma. È vero che per il caso di riforma non sappiamo se questa dipese dal titolo del reato, o dalla pena, ma quelle notizie sono sufficienti per uno studio, quale è desiderato dal collega Lucchini.

Per difetto di mezzi non si poté finora fare uno spoglio anche di queste notizie. Si vedrà se questi quesiti possono contemplarsi nello spoglio delle schede per gli anni posteriori al 1897.

ZELLA-MILILLO. In assenza del Procuratore Generale Forni che ha dovuto allontanarsi per ragioni d'ufficio, crede di potere in suo nome far presente alla Commissione che la proposta del Forni non era propriamente diretta a conoscere la durata del giudizio d'appello ma solamente ad ottenere che in una apposita colonna dei registri fosse indicata la data del deposito degli atti in cancelleria per vedere in quanto il prolungamento di questi giudizi fosse dipeso da un ritardo di quel deposito. Questa notizia non si ricava dalla scheda e perciò occorrerebbe una modificazione dei registri.

BODIO. Comunque sia è bene che la Commissione sappia che la notizia della durata del giudizio d'appello si può ricavare dalla scheda.

La seduta è tolta alle 11. 50.

---



## Seduta del 7 luglio 1899.

### Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Boccardo, Bodio, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellicchi, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

Interviene alla seduta il cav. avv. Luigi Borgomanero.

PRESIDENTE. Invita il segretario Aschieri a leggere il verbale della precedente seduta.

Messo ai voti è approvato.

PRESIDENTE. Prega il comm. Canevelli di riferire sul *Ricovero per correzione paterna*.

CANEVELLI. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Apre la discussione su questa relazione.

LUCCHINI. Esprime anzitutto le sue vivissime felicitazioni all'egregio estensore di questa relazione, che è una delle più belle che sia stata presentata sulla materia, particolarmente per il metodo rigorosamente statistico con cui è condotta, e per avere, lasciando a parte tutte le disquisizioni dottrinali sull'argomento, dimostrato, col sussidio delle cifre, quale sia stato l'andamento dell'istituto del ricovero per correzione paterna.

Nel seguirne attentamente la lettura è rimasto colpito da alcuni dati. Comincia dal notare che la distinzione delle ordinanze di ricovero di maschi e di femmine presenta un numero maggiore per queste ultime; che, all'infuori delle ragioni indicate nella relazione e delle quali si deve tener conto, deve dipendere da ragioni particolari che gioverebbe indicare per avere una idea adeguata dell'applicazione di questo istituto. Una sproporzione anche più

(1) Vedi questa relazione a pag. 266 della Parte 2<sup>a</sup> di questo volume.

notevole si osserva per le domande di collocamento: maggiore nelle provincie che hanno una minor delinquenza, e viceversa. Egli attribuisce questo fatto alla maggiore scaltrezza dei genitori i quali sanno che vi è nel Codice civile questa disposizione per cui possono facilmente sbarazzarsi della prole e affidarne allo Stato il mantenimento e la cura; e tanto più si conferma in questa sua opinione guardando al numero delle ordinanze per minorenni che avevano viventi entrambi i genitori (479 maschi e 112 femmine), in confronto col numero di quelle che riguardavano minorenni con entrambi i genitori ma disuniti o con uno solo di essi sopravvivate. E un'altra notizia conferma la sua supposizione, ed è questa, che di quel migliaio di minorenni 853 maschi sapevano leggere e scrivere: il che dimostra non esser la mancanza d'istruzione che favorisca i traviamenti dei giovanetti.

Deve fare qualche riserva sulle categorie adottate dalla Direzione generale delle carceri per classificare i minorenni secondo la loro condotta anteriore al ricovero. Per esempio, la 1<sup>a</sup> è intitolata: « persistente traviamiento, ribellione, vie di fatto contro i genitori »: ora, non si rileva da quali fatti possano essere caratterizzate queste mancanze e se il traviamiento abbia carattere violento o fraudolento, e dubita che quelle parole troppo generali possano indurre nell'equivoco, perchè se la maggior parte dei minorenni commissero violenze e ribellioni, i fatti che specificano queste violenze e ribellioni possono trovar posto anche in qualcuna delle successive categorie. Parimenti il « furto e la tendenza al furto » formano una categoria distinta dalla « rapina »; ma crede difficile, specialmente per giovanetti non ancora condannati, poter distinguere il furto violento dalle altre specie di furto. E ancora la 4<sup>a</sup> categoria « Reati contro i congiunti » può comprendere lesioni o altri reati commessi contro i parenti, che formano categoria a parte. Ma queste sono lievi mende, che possono facilmente essere riparate.

La relazione del Direttore generale delle carceri è per lui oggetto di viva compiacenza anche perchè, da quanto è in essa dichiarato, vi sarebbe stata finalmente una circolare ministeriale che avrebbe avuto buoni effetti, se l'esperienza di questo breve periodo di tempo in cui quella circolare è in vigore sia sufficiente per gli apprezzamenti che si possono fare. Allude alla circolare 24 giugno 1897 circa l'accoglimento delle istanze per ricovero. Però anche

per questo rispetto nota grandi diversità da regione a regione, le quali non possono dipendere soltanto da cause oggettive e locali, ma debbono dipendere da ragioni soggettive, e cioè dal maggiore o minor zelo, dalla osservanza più o meno fedele delle disposizioni ministeriali.

È lieto della promessa fatta dal relatore di farci conoscere presto qualche notizia sui risultati pratici ottenuti dal ricovero per correzione paterna, informandoci, cioè, sulla condotta dei liberati dal Riformatorio. Spera che questi dati possano essere esaurienti, ma perchè siano tali occorrerebbe che non facessero difetto in Italia quelle istituzioni di patronato che hanno appunto lo scopo di vigilare e sorreggere questi traviati, quando rientrano nella Società. Riconosce ben volentieri che l'Amministrazione carceraria ha fatto qualche cosa per queste istituzioni, ma con un maggiore impegno si sarebbe forse ottenuto di più. Non crede difficile trovare anche in piccoli centri magistrati in ritiro, pensionati e altre persone non troppo occupate che possano prendere a cuore la sorte di questi minorenni che escono dai Riformatori. Per far sorgere questi comitati locali di patronato occorrerebbe però una energica azione che partisse dal centro e di qui si irradiasse nelle più lontane parti del Regno. Spera molto nell'Opera per i figli derelitti dei condannati, così degnamente presieduta dal senatore Canonico, la quale in questi ultimi tempi accenna ad uno sviluppo più razionale e meglio rispondente allo scopo prefissosi dai fondatori.

Confida che la Commissione tanto sollecita, e a giusta ragione, delle sorti dei minorenni, proseguendo nei suoi studi diretti ad avere notizia dei fanciulli liberati dai Riformatorii, non vorrà trascurare anche questa fonte di informazioni, le Società di patronato, che meritano i più vivi incoraggiamenti.

**BORGOMANERO.** Per quanto si riferisce alle proposte di cui alla lettera *a* ricorda che oltre alla circolare 24 giugno 1897 promossa da una deliberazione di questa Commissione, il Ministero si è occupato a più riprese di questo argomento e l'ultima volta quando ha comunicato alle Autorità giudiziarie le relazioni del senatore Beltrani-Scalia e del cav. Borgomanero, lette nella 2ª sessione del 1898. È perciò con vivo compiacimento che apprende che l'opera del Ministero ha raggiunto, almeno in parte, buoni risultati.

Quanto alla questione di cui alla lettera b) delle conclusioni, ricorda che nel caso precisamente opposto, cioè di minorenni non emendati, dei quali i genitori domandino la liberazione, il Ministero comunicando le relazioni sul ricovero per correzione paterna nel 1897 presentate alla Commissione nella sessione di luglio 1898, dette istruzioni nel senso di consigliare i Presidenti di Tribunale a chiamare in tal caso i genitori per farli avvertiti dei portamenti dei loro figli. Se, non ostante ciò, essi ne reclamino la liberazione la Commissione fu di parere che si dovesse dar corso alla domanda. Analogamente potrebbe farsi pel caso di cui alla proposta b).

Sulle Società di patronato fa sapere al prof. Lucchini che esse dovrebbero formare argomento di una parte della relazione del prof. Brusa il quale ebbe incarico di riferire su tutto ciò che si attiene ai minorenni, traviati, discoli e anche raccolti in Istituti di educazione, di tutela, ecc., e ciò in seguito ad un desiderio dallo stesso prof. Lucchini formulato, e fatto proprio dalla Commissione.

LUCCHINI. Ringrazia di queste informazioni.

NOCIRO. L'istituzione del ricovero dei minorenni è intimamente legata al patronato. Molti giovanetti non si possono togliere dallo Istituto perchè non si sa come provvedere alla loro sorte dopo la liberazione: i più si dovrebbero abbandonare a sè stessi in mezzo alla via, dove ben presto riprenderebbero la loro vita corrotta e traviata.

In Francia è una rete fitta di Società per la protezione dell'infanzia le quali tutte ricevono impulso da una che risiede al centro e collega l'azione delle altre e per mezzo di bollettini, conferenze, congressi e in mille altri modi tiene vivo l'interesse delle popolazioni a queste benefiche istituzioni. In Italia non si è fatto niente e ciò è tanto più grave perchè le nostre leggi penali parlano di patronato e ne presuppongono l'azione la quale, in fatto, è nulla. Si associa a quanto ha detto il collega Lucchini su questo argomento ed esprime il desiderio che di questo tema discuta la Commissione ampiamente, formandone argomento di apposita relazione.

Dacchè ha la parola, approfittando della presenza in questa Commissione del Direttore generale delle carceri, gli domanda se può favorirgli qualche notizia sui torbidi avvenuti nel Riformatorio di Tivoli, che egli ha visitato e che trovò che funzionava egregiamente.

CANEVELLI. Il riformatorio di Tivoli è diviso in tre sezioni; una delle quali è destinata ai minorenni di peggiore condotta che provengono anche da altri Riformatorii e pei quali nessuna o ben poche speranze si hanno di emendamento. I tumulti sono avvenuti appunto in questa sezione, la quale non è, a rigore, il Riformatorio di Tivoli.

Quanto a ciò che si è detto sulle Società di patronato non contesta l'utilità, anzi la necessità di esse, ma deve riconoscere che se non funzionano come dovrebbero è proprio per quelle difficoltà che l'onorevole Lucchini non crede che possano sussistere. È assai difficile trovare persone che dedichino la loro attività intelligente e pietosa alle cure dei giovanetti liberati e l'iniziativa del Governo è ostacolata, o assolutamente impedita, dall'inerzia delle popolazioni. Informa che in una delle principali città d'Italia si era costituita una Società la quale era stata largamente sussidiata dal Governo con danaro e in molti altri modi assistita: ebbene dopo poco tempo che era costituita si sciolse, destinando le somme raccolte ad altri scopi.

OSTERMANN. Sull'osservazione fatta dal collega Lucchini circa le ordinanze di ricovero che sono in maggior numero in certe regioni dove la delinquenza è minore, fa presente che queste regioni hanno tutte un grosso centro di popolazione dove sono notevoli l'oziosità e il vagabondaggio e dove, perciò, sono numerose le ordinanze di ricovero. Egli pure si compiace dei miglioramenti ottenuti in questo servizio e della pratica che va generalizzandosi di non fare ordinanze di rilascio nel caso di minorenni non ancora emendati se non dopo avere informato i genitori dei rapporti avuti dal direttore del Riformatorio. Deve però soggiungere che raramente, almeno per quanto riguarda il Tribunale di Roma, si ottiene di fare desistere il genitore dalla domanda. Una sola volta, nell'anno decorso, egli poté avere questo risultato.

LUCCHINI. Ringrazia il collega Ostermann degli schiarimenti datigli; osserva però che certe regioni, come la Liguria, la Toscana e la Sicilia, che pure hanno centri popolosi molto importanti, danno un contingente minimo di ordinanze.

OSTERMANN. Vi sono città di mare in quelle regioni dove si sente meno il bisogno di ricorrere a questo mezzo coercitivo del ricovero dei minorenni.

LUCCHINI. Pur convenendo in questa osservazione, resta sempre il rilievo da lui fatto; e gioverà che si indaghino, ad ogni modo, le cause delle sproporzioni già indicate.

Ringrazia il collega Canevelli delle spiegazioni fornitegli. Egli del resto non disse che per il Patronato non si fosse fatto nulla in Italia. Anzi riconosce che quel poco fatto è dovuto all'iniziativa del Ministero; ma crede che debba farsi molto di più.

È stato un tempo entusiasta del principio del decentramento, fino a seguirlo come una superstizione liberale, ma, pur riconoscendo che esso conserva ancora, astrattamente, il luminoso potere che gli attribuiscono i teorici, non può non confessare che si è convinto che in Italia vi è molto più bisogno, oggidi, che dal centro partano più vigorosi ed efficaci lo stimolo, l'impulso, la forza per promuovere e regolare l'andamento di molte nostre istituzioni. Se non si pensa a ciò, anche per la grande differenza di costumi, di abitudini che vi è nelle varie parti d'Italia, si finirà per perdere molto tempo prima di raggiungere le più belle conquiste della civiltà, patrimonio invidiato di altre Nazioni.

Oltre all'opera del Ministero occorre qui a Roma costituire un centro di azione pel patronato, e si augura che questo suo voto si avveri.

Ma intanto, per mettere in relazione tale desiderio coi lavori statistici che interessano la Commissione, crede che sarebbe opportuno rivolgersi ai Procuratori generali per sapere quali risultati si ottengano dal patronato rispetto alla condotta dei minorenni usciti dai Riformatori.

In ordine alle conclusioni della relazione Canevelli, esprime qualche dubbio per quella segnata con la lettera *b*). Teme che essa non sia in armonia colle disposizioni della legge, la quale, nell'articolo 222 del Codice civile, provvede, in via sussidiaria, all'azione impotente o deficiente della patria potestà, e dubita che sia legale l'opera del Pubblico Ministero diretta a provocare d'ufficio la liberazione dei giovanetti emendati, se i genitori non ne domandino o si rifiutino di domandarne la liberazione.

Forse gioverebbe modificare il testo, introducendo l'idea che il Pubblico Ministero faccia pratiche presso i genitori per il ritiro del minorenne dal Riformatorio.

BORGOMANERO. Nella sessione passata fu votata dalla Commissione una deliberazione nei sensi voluti dall'onorevole Lucchini.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e invita i colleghi a procedere alla votazione delle proposte.

Dà lettura della 1<sup>a</sup>.

« a) Rinnovare alle Autorità giudiziarie la raccomandazione « di attenersi scrupolosamente ai criteri suggeriti colla circolare del « 24 giugno 1897, per l'accoglimento delle istanze di ricovero ».

Messa ai voti è approvata.

Legge la 2<sup>a</sup>:

« b) Dare istruzioni ai rappresentanti del Pubblico Ministero, « affinché provvedano di ufficio, relativamente alla liberazione dei « minorenni, allorchè questi siansi corretti, e i genitori trascurino, « o si rifiutino, di presentare l'istanza di proscioglimento; e ciò in « base alle proposte motivate e giustificate che la Direzione Gene- « rale delle Carceri avrà cura di rivolgere loro periodicamente. »

Viene così emendata:

« . . . affinché procurino di ottenere la liberazione, ecc. ».

Messa ai voti, è approvata.

Legge la 3<sup>a</sup> proposta:

« c) Prescrivere agli Uffici giudiziari, di trasmettere al Mi- « nistero degli Interni, entro il primo trimestre di ogni anno, tutte « le ordinanze in corso, con data dell'anno anteriore; e di tener « nota separata, nella statistica relativa, di quelle che per cause « eccezionali dovessero trasmettersi più tardi ».

BORGOMANERO. Per metterla in relazione con altre analoghe deliberazioni occorre sostituire alle parole « Uffici giudiziari » le altre « Uffici del Pubblico Ministero ».

Dopo questa correzione, messa ai voti è approvata.

L'ultima proposta è così concepita:

« d) Prescrivere agli Uffici stessi, che delle ordinanze revo- « cate prima del loro invio al Ministero degli Interni, sia tenuta « egualmente nota separata nella statistica relativa. »

È approvata.

DE' NEGRI. Ha l'onore di presentare alla Commissione in bozze di stampa, ma in istato di essere entro un mese pubblicati, i volumi

della statistica giudiziaria civile e penale per l'anno 1897. Spera che la Commissione apprezzerà la prontezza con la quale l'Ufficio di statistica si è posto in grado di pubblicare le notizie del 1897, specialmente considerando che altri Stati, come la Francia, la Russia e l'Austria si arrestano colle loro statistiche giudiziarie al 1895, e che anche i più diligenti, come la Germania, che pure ha potenti mezzi di esecuzione del lavoro, non hanno pubblicato che i volumi pel 1896. Solo l'Inghilterra, tra gli Stati di maggiore importanza ci ha preceduti, avendo recentemente dato in luce le statistiche del 1897.

A giorni uscirà anche il volume, tanto atteso, delle schede che fu già liberato fin dal 20 dello scorso mese, ma che non ha potuto, come sarebbe stato suo desiderio, presentare in questi giorni alla Commissione, perchè la Tipografia ha dovuto attendere alla stampa delle relazioni e ad altri lavori più urgenti.

In seguito, spera che si possa raggiungere anche una maggiore sollecitudine nella pubblicazione delle statistiche per soddisfare le legittime impazienze degli studiosi e corrispondere alle molte cure che questa Commissione pone ai lavori di statistica giudiziaria.

**LUCCHINI.** Propone un voto di plauso all'Ufficio di statistica giudiziaria, che sebbene appartenga ad una Amministrazione da noi staccata, è con noi così strettamente unito da potersi considerare quasi come cosa nostra.

La diligenza che esso pone nel venire in aiuto ai nostri studi è pari alla prontezza con cui appresta le notizie statistiche, e crede di interpretare i sentimenti della Commissione nell'esprimergli la sua gratitudine. Per completare le benemerienze dell'Ufficio esprime il desiderio che esso pubblichi, nel più breve tempo che sarà possibile, l'indice degli Atti della Commissione, del quale è dimostrata ogni giorno più la necessità.

**BORGOMANERO.** Egli prese impegno di presentare questo indice, alla compilazione del quale attende insieme ad uno dei segretari, nella sessione del dicembre prossimo venturo. Benchè egli non faccia ora più parte della Commissione spera di potere mantenere questa promessa, insieme all'altra di render conto di tutto il la-



voro fatto dalla Commissione per la vigilanza sui servizi che riguardano l'amministrazione della giustizia.

**PRESIDENTE.** La Commissione prende atto della presentazione dei volumi, dei quali autorizza la pubblicazione, ed anche delle dichiarazioni fatte dal cav. avv. Borgomanero.

La seduta è tolta alle 11. 40.

## Seduta dell' 8 luglio 1899.

### Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Boccardo, Bodio, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

Assiste alla seduta il cav. avv. L. Borgomanero.

La seduta è aperta alle ore 10.

**PRESIDENTE.** Invita il segretario Farace a dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti è approvato.

**PRESIDENTE.** Invita il cav. Borgomanero a riferire sulle ispezioni da lui eseguite ad alcuni casellari giudiziari.

**BORGOMANERO.** Legge la relazione (1).

**OSTERMANN.** Pare a lui che gli apprezzamenti del relatore pecchino di soverchia generalizzazione. Nota, ad esempio, che esso crede che la eliminazione quinquennale dei cartellini non venga quasi mai eseguita. Ora, per quanto riguarda il Tribunale di Roma, può assicurare che essa si fa sempre e a tale scopo si consultano anche i giornali quotidiani che hanno la rubrica dei morti.

**BORGOMANERO.** Riconosce che in massima il Tribunale di Roma non dà luogo a rilievi; certamente in quelli di Napoli, di Salerno e di Rovigo egli ha constatato che la eliminazione dei cartellini o non viene fatta o è eseguita imperfettamente.

**CANONICO.** Un inciso della relazione testè letta gli suggerisce un' idea.

(1) Vedi questa relazione a pag. 237 della Parte 2<sup>a</sup> del presente volume.

L'articolo 250 del Codice di procedura penale statuisce che se la Camera di Consiglio riconosce che il fatto non costituisce reato o che non risultino sufficienti indizi di reità contro l'imputato, o che l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta, lo enuncierà espressamente nella ordinanza colla quale dichiarerà non farsi luogo a procedimento. Ora gravi possono essere le conseguenze che derivano da questo articolo in rapporto al casellario giudiziale; giacché può avvenire che uno riconosciuto innocente di un delitto effettivamente avvenuto, ma prosciolto per insufficienza di indizi, perchè il Codice non consente altra formola, debba vedere il proprio certificato penale macchiato. Bisognerebbe fare in modo che le dette ordinanze non figurassero nel casellario.

OSTERMANN. Osserva che il Codice di procedura penale stabilisce le formule del proscioglimento, le quali non potrebbero essere modificate in altro modo che per legge.

Rileva però che presso alcuni Tribunali, nei casi indicati dal senatore Canonico, si usa la formula « *mancanza assoluta di indizi* », la quale veramente non risponde alla dizione del Codice, ma è più conforme alla verità.

Forni. Convinto della grande utilità delle ispezioni compiute da funzionari del Ministero, come ne fanno prova quelle recentemente eseguite dal cav. Borgomanero, colle quali si sono accertati dei fatti i quali veramente non avrebbero dovuto sfuggire alla sorveglianza del P. M., non può che raccomandare di non desistere da tali ispezioni. Osserva poi che i vari inconvenienti rilevati non dipendono da deficienze della legge, la quale anzi a tutto ha provveduto, ma che essi derivano dalla mancata sua esecuzione. Se i Procuratori del Re compissero regolarmente le loro visite periodiche con maggiore coscienza e non limitandosi a consultare il prontuario di cancelleria per accertare il numero dei cartellini del casellario, gli inconvenienti denunziati non si verificherebbero.

Occorre quindi che, oltre a continuare le ispezioni, il Ministero rivolga opportuni eccitamenti ai funzionari del Pubblico Ministero. Relativamente poi alla giusta osservazione fatta dal senatore Canonico, è d'avviso che nessun provvedimento possa prendersi se non modificando la legge, e perciò presenta una formale proposta.

Bosco. A chiarimento di ciò che disse il senatore Canonico, avverte che un buon numero di schede penali compilate dagli Uffici d'istruzione, recano queste formole di proscioglimento « *per mancanza assoluta di indizi* » e talora anche « *per non essere l'imputato autore del reato* », le quali formole non trovano riscontro nella legge. La proposta del senatore Canonico, diretta a togliere un grave inconveniente, quello cioè di conservare nel casellario giudiziale l'annotazione di una imputazione a carico di una persona riconosciuta innocente, pare a lui molto opportuna. Aggiunge che nello spoglio delle schede vien tenuto conto di quelle che contengono le formole sopraccennate. Questi modi di dichiarare il proscioglimento, all'infuori dei termini indicati nel Codice di procedura, dimostrano l'insufficienza di questo e la necessità, anche in questa parte, di una riforma.

LUCCHINI. L'argomento che è stato ora messo in discussione, della tenuta dei Casellari giudiziali, ha tanta importanza che non crede si possa trattarne così per incidenza come si fa ora e si riserva di tornarvi in altra sessione. Per ora si associa al collega Forni, perchè il Ministero inviti i Procuratori del Re ad esercitare una più accurata sorveglianza su questo servizio. Per quanto riguarda la proposta Canonico, crede che non si possa accettare, poichè soltanto con una legge si potrebbe portare una innovazione alle disposizioni legislative vigenti sulla materia.

Le norme per la tenuta del Casellario sono contenute nel R. Decreto 6 dicembre 1865, n. 1644, il quale decreto ha forza di legge, essendo state alcune disposizioni di esso richiamate, altre modificate, nell'articolo 33 del R. Decreto 1889, contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale. Ora, nel citato articolo 33, al n. 2, è detto che debbono figurare nel Casellario giudiziale le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento, tranne quelle che furono proferite perchè il fatto non è provato. Ora nella formola *fatto non provato* deve comprendersi il caso di insufficienza di indizi, epperò dal Casellario dovrebbero essere escluse le ordinanze di non luogo per insufficienza di indizi.

PENSERINI. Osserva al collega Lucchini che il n. 2 dell'articolo 33 riflette la prova generica, mentre l'insufficienza di indizi riguarda la prova specifica.

LUCCHINI. Egli non può ammettere la interpretazione restrittiva data dal consigliere Penserini.

Il decreto del 1865 e quello del 1889 non possono innovare il Codice, nel quale non si fa questa distinzione. Nè saprebbe altresì spiegarsi perchè e per quali disposizioni di legge dovrebbe restare nel Casellario una iscrizione quando fosse passato il tempo della prescrizione.

PENSERINI. Circa l'osservazione del senatore Canonico, crede debba distinguersi fra ordinanze e sentenze. Per le ordinanze c'è l'equivoco lamentato, mentre per le sentenze la parola della legge è ben chiara. Sarebbe il caso di pregare il Ministro a voler studiare un coordinamento delle disposizioni del Codice sulla materia.

Deve però fare una considerazione su quanto si è detto, allo scopo di non far figurare nel Casellario le iscrizioni per non provata reità od insufficienza di indizi. Il Casellario ha due funzioni: una del rilascio di certificati a chi ne faccia richiesta; ed egli ammette che in questo caso l'indicazione di una ordinanza o sentenza di non farsi luogo, per un reato pel quale forse il prevenuto non fu neppure interrogato, può produrre gravi conseguenze, e inclingerebbe perciò a proporre che non se ne facesse menzione nei certificati penali.

Ma un'altra funzione ha anche il Casellario, ed è quella di dare informazioni sul conto di individui, i quali siano stati imputati di fatti delittuosi. In questo caso le dette indicazioni possono essere molto utili, specialmente all'Autorità, per conoscere i precedenti di tali individui.

NOCIRO. La quistione di cui trattasi ha importanza grandissima, non soltanto in rapporto alla rispettabilità ed alla fama dei cittadini in generale, ma specialmente in rapporto alla classe operaia. È ben grave che si debbano vedere uomini onesti non trovar lavoro, perchè i loro certificati di penalità sono macchiati.

I dispositivi delle ordinanze e delle sentenze vanno interpretati con le considerazioni contenute nelle medesime; nulla vi è in ciò di sacramentale. La formola terminativa *insufficienza d'indizi* deve essere illustrata dalle motivazioni che la precedono, tenendo conto delle condizioni di fatto.

Nel citato n. 2 dell'articolo 33 del decreto dell'89, è detto che

si iscrivono nel Casellario le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento tranne quelle che furono proferite, perchè il fatto non è provato. Ora questa formola « fatto non provato » include anche la insufficienza di indizi e quindi mal si appone il consigliere Penserini, nel ritenere che essa rifletta soltanto la prova generica.

PENSERINI. Fa osservare che questa discussione intorno all'interpretazione di articoli del Codice, esorbita dal campo della competenza della Commissione di statistica. Egli rimane fermo nella sua opinione ma riconosce però che la legge si presta per lo meno a gravi dubbi.

CANONICO. Si unisce ai voti espressi dai colleghi per un migliore coordinamento delle disposizioni legislative sulla materia.

FORNI. Dichiara che non gli sembra il caso di insistere di più in questa discussione che a nulla conduce. Non crede agevole l'interpretazione del dispositivo delle sentenze e ordinanze in relazione col testo della motivazione, specialmente quando si consideri a chi dovrebbe essere affidata, cioè ad un funzionario di cancelleria. L'articolo 604 del Codice di P. P. stabilisce che si avrà per cancellata dai registri penali la imputazione iscritta a suo carico, allorchè con ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile, l'imputato sarà stato assoluto o si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento, o perchè il fatto non costituisce reato, o perchè consta che il medesimo non avvenne, ecc. Ora la Corte di cassazione ha sempre ritenuto che il beneficio di quest'articolo non si estenda al caso della insufficienza d'indizi.

L'on. Nocito ispirato da un nobile sentimento umanitario propugnerebbe una diversa interpretazione, gli pare che di questi voti potrà tener conto la Commissione che studia le riforme del Codice di P. P.; e dei voti stessi potrebbero rendersi interpreti i tre autorevoli membri qui presenti, che fanno parte della detta Commissione.

CANONICO. Ritira la precedente sua proposta e ne presenta un'altra (*Veggasi a pagina seguente*).

LUCCHINI. Si associa al concetto della proposta Canonico, ma non ravvisa l'opportunità di una votazione, perchè non si supponga

che la Commissione non abbia trovato altro da osservare in materia di casellario. In ogni modo se s'intendano riservate le altre questioni sul medesimo argomento, non si oppone a che la votazione abbia luogo.

Il Presidente mette ai voti la detta proposta concepita nei seguenti termini :

« Invitare il Ministro a togliere, con mezzi opportuni, l'inconveniente che una persona riconosciuta innocente venga annotata nei registri penali, solo a motivo della imperfetta redazione dell'articolo 250 del Codice di P. P. »

« CANONICO. »

È approvata.

Forni. Presenta la seguente proposta :

« Invitare S. E. il Guardasigilli, perchè tenendo conto di tutte le irregolarità rilevate nei casellari dal cav. Borgomanero nelle comunicazioni fatte ora alla Commissione, raccomandi ai Procuratori del Re di impiegare maggior diligenza nelle visite periodiche, chè, se fatte bene, gl'inconvenienti lamentati non potrebbero accadere. »

« FORNI. »

Il PRESIDENTE. Mette ai voti la detta proposta.

È approvata.

La seduta è tolta alle ore 12.

---

## Seduta del 9 luglio 1899.

### Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Bodio, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Lucchini, Ostermann, Pellecchi, Pensserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

Interviene il cav. avv. L. Borgomanero.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

PRESIDENTE. Invita il cav. Farace a dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti è approvato.

L'ordine del giorno è il seguente: *Relazione sulla statistica dei matrimoni soltanto religiosi.*

Invita il comm. Bodio a leggere la relazione.

BODIO. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Apre la discussione su questa relazione.

PENSERINI. Oltre le cause indicate dal comm. Bodio, per giustificare la eccedenza dei matrimoni civili sui religiosi vi è anche quella dei matrimoni religiosi così detti segreti. Di questi matrimoni non si conosce il numero perchè per essi, in osservanza dei canoni, il sacerdote è vincolato al segreto. Questi matrimoni sono assai più di quello che non si pensi e vengono fatti particolarmente da militari quando la sposa non abbia la dote prescritta; da persone provviste di legati o pensioni che altrimenti verrebbero a perdere, e non sono quindi una quantità trascurabile.

Qualunque legge si faccia per obbligare alla precedenza del rito civile sul religioso, non si riuscirà mai ad impedire questa specie di matrimoni e quand'anche si infliggano pene afflittive

(1) Vedi questa relazione a pag. 296 della Parte 2<sup>a</sup> del presente volume.



non si potrà fare altro che dei martiri a buon mercato, e anzi nemmeno questo, perchè i detti matrimoni rimarranno sempre ignorati. Essi non sono registrati nelle parrocchie ma nelle curie vescovili e perciò non possono figurare nella statistica che è stata fatta ora. Depositati gli atti presso le curie, sarà difficile estrarli di là, a meno che non si vogliano sequestrare; ma anche in questo caso le curie troverebbero la via per mettere al sicuro questi documenti in luogo dove, anche per le nostre leggi, non possono giungere nè la mano nè l'occhio delle nostre Autorità.

LUCCHINI. Su quest'ultima questione dei matrimoni segreti, crede che non vi sia interesse a soffermarsi, perchè, opinione per opinione, a suo giudizio devono essere pochi, e fossero anche molti non impensierirebbero il legislatore, poichè nella generalità questi matrimoni si devono compiere col consentimento dei coniugi. In tal caso, essi non interessano, dacchè se i coniugi non vogliono fare il matrimonio civile sono padronissimi, e nessuna legge può obbligarli.

Il male, e male grave, nasce quando si fa soltanto il matrimonio religioso nella credenza che esso basti, che esso solo abbia importanza, e ciò per istigazione del sacerdote che, specie nei nostri contadi, tanta influenza e tanto ascendente ancora esercita sulla popolazione. Per ciò si è creduto di dovere intervenire, come in Francia e nel Belgio, colpendo il sacerdote.

Nel leggere la relazione del Bodio, però, gli son cadute le braccia. Mentre in tutte le relazioni del collega si trovano cose interessanti, questa volta non può nascondere che ha provato una delusione. Non ha mai visto una statistica fatta come questa, con criterii così fuor dell'usato.

Il collega Bodio ha facilmente fatta la critica delle deduzioni del prof. Sormani sui figli illegittimi, ma nemmeno dalle denunce dei parroci che sono, per dirla con frase antropologica, gli avversarii-nati di queste statistiche, era lecito trarre una conclusione qualsiasi. Noi sappiamo di non poter avere statistiche esatte dai funzionarii dello Stato, non ostante le cure e la diligenza dell'Ufficio di statistica, e poi dovremo essere così ingenui da credere che siano esatte le cifre date dai parroci. Egli dichiara che non può prestare nessuna fede a questa statistica.

Ma, ad ogni modo, anche per confessione del relatore, questi dati sono deficienti, e specialmente per quelle regioni dove si sa che il male è più radicato, come per il Lazio, per la Lombardia e per il Veneto, nelle quali regioni le Autorità ecclesiastiche notoriamente sono ribelli all'Autorità civile. E mancando i dati per le città più importanti, quali Roma, Napoli, Palermo, come si può seriamente venir innanzi con risultati che danno un numero maggiore di matrimoni civili in confronto dei religiosi? È il caso proprio di ripetere la frase del Pascale, che la statistica è cosa superflua quando si vuol sapere da essa fatti notorii. Se il male c'è, e nessuno oramai può dubitarne, non è questione di andare in cerca di qualche centinaio di più o di meno; non è più tempo di pensare alle statistiche, ma di provvedere con la legge.

Se pure in questi ultimi anni fosse avvenuta qualche diminuzione nel numero dei matrimoni celebrati col solo rito religioso, basta che ve ne siano ancora parecchi perchè sia giustificato l'intervento del legislatore. E la legge deve essere diretta a colpire il parroco soltanto, come in Francia.

Ma in Italia le coscienze timorate, non sa di che, si allarmano e direttamente o indirettamente, soli o congiuntamente al parroco, vi fanno entrare gli sposi, i quali non possono mai essere responsabili, perchè, o sanno quello che fanno, e in tal caso la legge non può colpirli, dovendo essere liberi di fare o non fare il rito civile, o non sanno quello che fanno, e allora non ne hanno coscienza e sono irresponsabili. Ma tutte le volte che si sono colpiti anche i coniugi si è finito per non farne nulla, e anche questo progetto avrà la sorte degli altri.

Allo stato delle cose una nuova statistica sarebbe una canzonatura: si faccia prima la legge, e poi, per la sua applicazione, si farà la statistica.

**FORNÌ.** Le sue idee non differiscono gran fatto da quelle del prof. Lucchini. Il comm. Bodio ha rilevato con molta acutezza le cause per cui questa statistica non ha approdato e propone, come conclusione, di rinnovare il tentativo per l'avvenire. Ma agli inconvenienti che si sono incontrati nel passato si può forse riparare? L'esempio di Roma, dove, non ostante un lungo e paziente lavoro delle autorità giudiziarie con quelle amministrative, non si è riusciti

ad avere che scarse notizie e per la città capitale quasi nessuna, dovrebbe ammaestrarci degli sforzi inutili che si farebbero rinnovando il tentativo.

L'onorevole Lucchini trova che la maggiore, anzi la sola responsabilità, è dei parroci e vorrebbe che soli fossero colpiti, ma vi sono dei casi in cui i parroci non hanno assolutamente colpa; cioè quando si tratta dei matrimoni clandestini a sorpresa, mirabilmente descritti dal Manzoni nei suoi *Promessi Sposi*; di questi crede convenga tener conto nel fare la legge poichè il parroco non può, per le disposizioni canoniche tridentine, rifiutare la celebrazione e non ha, quindi, alcuna responsabilità.

Allo stato delle cose conviene affrettare, sia pure coi nostri sterili voti, la legge e dopo si potrà parlare di statistica. Al modo istesso che non potremmo raccogliere i dati sulla delinquenza se non vi fosse la legge che definisce e punisce il reato, così non potremo mai sapere nulla di preciso ed esatto in questa materia fino a che non vi sia una legge sulla precedenza del rito civile al religioso perchè in questo caso le Autorità che dovranno invigilare all'osservanza di essa saranno poste in grado di avere le notizie che ora ci mancano o abbiamo imperfette.

BODIO. Desidera fornire alcuni schiarimenti al collega ed amico Lucchini che ha fermato specialmente la sua attenzione sul fatto che si sarebbero contati in complesso, nei sette anni, più matrimoni civili che matrimoni religiosi. A dar ragione di questa eccedenza, fra le diverse cause indicate, può avere influenza notevole quella dei matrimoni soltanto civili, che ora avvengono con qualche frequenza. Del resto, l'Ufficio di statistica non può dare ai risultati di questa indagine che un valore relativo; e solo da un certo andamento uniforme tra i dati forniti dai Parroci e quelli comunicati dai Sindaci mensilmente, si è creduto di potere escludere da parte dei parroci una deliberata volontà di non rispondere adeguatamente ai quesiti.

Qualora si credesse di non poter fare una legge che riguardi la precedenza, o meno, del matrimonio civile al religioso, senza prendere a fondamento i risultati dell'esperienza concretati in una vera e propria statistica, egli è d'avviso che una statistica siffatta non dovrebbe essere impossibile ad eseguirsi purchè si rinunciassero alle ri-

cerche retrospettive, ma si preordinasse con rigore di metodo la indagine per i fatti avvenire. Si dovrebbe esigere lo scambio delle notizie fra le autorità ecclesiastiche e le municipali, col mezzo di schede nominative delle coppie maritali, come ha già spiegato nella sua relazione.

PENSERINI. Ha inteso che il collega Lucchini vagheggia una disposizione che colpisca soltanto il parroco. Senza volere entrare nel merito di questa idea, crede però che fatta la legge si troverebbe l'inganno perchè vi è, come già disse, la celebrazione del matrimonio clandestino, sotto il quale nome certamente si farebbero cadere tutti i matrimoni religiosi che non sono preceduti o seguiti dal rito civile.

CANONICO. Crede che questa discussione esorbiti dai confini in cui deve essere tenuta, perchè non è della legge da farsi della quale dobbiamo occuparci, ma dei risultati statistici raccolti in occasione del progetto presentato al Parlamento.

LUCCHINI. Ringrazia i colleghi che hanno benevolmente tenuto conto delle sue osservazioni.

Al collega Bodio, il quale ha calcolato che il progetto attuale non possa diventar legge che tra un anno, osserva che è un pregiudizio artificiosamente fomentato quello di credere che occorra molto tempo prima di condurre a buon porto una legge. Quando si vuole, tutti coloro che conoscono i nostri costumi parlamentari sanno che si può fare, e anche far presto; e poichè, sfatando una prevenzione che si era venuta creando, l'attuale Guardasigilli sembra abbia fatto suo il progetto ora caduto per la chiusura della Sessione, crede che la Commissione, abbandonata ogni ulteriore indagine statistica, non debba fare altro che esprimere voti per la ripresentazione del progetto e per la sua sollecita approvazione.

In questo senso presenta una proposta.

Bosco. Poichè la proposta presentata dal prof. Bodio ha sollevato alcune difficoltà da parte di qualche membro della Commissione, non crede inutile di aggiungere poche parole a quanto ha già detto il relatore.

Quando il Ministero della giustizia deve intraprendere studi legislativi o presentare progetti di legge è solito, a corredo di questi, di far raccogliere dalla Direzione della statistica le notizie

di fatto che possono chiarire la questione controversa e mostrare quali sono le innovazioni legislative che sarebbe opportuno di accogliere. Così è avvenuto per questo progetto sulla precedenza del matrimonio civile: ma la fretta con cui furono richieste le notizie alle Autorità locali non permise che esse venissero integrate dove erano deficienti, controllate dove erano dubbie.

Se questo progetto di legge non dovesse avere la sanzione del Parlamento accadrà che altri Ministri Guardasigilli torneranno ad occuparsi di questo argomento che tocca a vivi interessi sociali e famigliari e nuovi disegni di legge saranno presentati. Allora si ridomanderanno alla Direzione della statistica nuovi dati, probabilmente colla stessa urgenza di ora, e gli inconvenienti attuali si ripeteranno. La proposta del comm. Bodio, diretta a far conoscere non il numero delle coppie esistenti, unite col solo vincolo religioso, che nessuna statistica può rilevare, ma il numero di quelle che si formeranno in seguito, ha appunto lo scopo di evitare questi inconvenienti.

Quanto alla statistica ora presentata dal Bodio, essa è stata oggetto di severa critica da parte del prof. Lucchini. Ma bisogna tener presente che questa statistica non mira a far conoscere il numero dei matrimoni esistenti celebrati unicamente col rito religioso od unicamente col rito civile, notizia che sarebbe stato impossibile avere coi mezzi di cui si poteva disporre: essa consiste soltanto in un raffronto tra il numero dei matrimoni celebrati dai parroci e quelli celebrati dagli ufficiali dello stato civile, per vedere quale correlazione esista fra gli uni e gli altri durante un certo periodo di tempo ed in quali provincie siano più numerosi i matrimoni innanzi ai sindaci, in quali invece i matrimoni religiosi.

Una conclusione che si può trarre è questa che negli ultimi sette anni il numero dei matrimoni soltanto religiosi non è forse così grande come si supponeva. Infatti dal confronto delle due serie di cifre è risultato che sono in numero più rilevante i matrimoni civili dei religiosi. Secondo il prof. Lucchini non si dovrebbe prestar fede alle cifre fornite dai parroci, ma i rapporti dei Procuratori generali danno affidamento della attendibilità o almeno di una grande approssimazione al vero di quelle cifre. Nè è da supporre che i Procuratori generali siano stati mossi da preconcetti religiosi o da un sentimento di ostilità al disegno di legge, poiché anzi quasi tutti concludono circa la necessità di una legge sulla pre-

cedenza del matrimonio civile a quello religioso. Ora i Procuratori generali affermano che il clero non si è dimostrato riluttante alla ricerca se non in qualche luogo, come nella provincia di Roma. I Procuratori generali soggiungono che in generale il clero non ostacola la celebrazione del rito civile, essendovi anzi dei vescovi che richiedono espressamente la precedenza di questo rito al religioso. Tutto ciò ha messo in chiaro la presente statistica ed a tali risultati ogni cittadino deve guardare più con compiacenza che con diffidenza.

Inoltre un criterio statistico per giudicare se i dati hanno un fondamento di esattezza, consiste nel ricercare come essi si comportino rispetto ad altri dati raccolti da altra fonte. Ora se si paragonano di anno in anno e comune per comune i matrimoni religiosi, quali sono stati dichiarati dai parroci e dedotti dai loro registri, coi matrimoni celebrati dai Sindaci e registrati nell'ufficio dello stato civile, si trova che allorchè questi aumentano, aumentano pure i primi e viceversa, con grande regolarità e parallelismo di movimento. Come è possibile supporre che i parroci conoscessero il numero dei matrimoni civili celebrati nel Comune per determinare quello dei matrimoni religiosi spettanti a ciascuna delle parrocchie che compongono il Comune? Nè questa distribuzione poteva farsi in base ad un quoziente prestabilito, nè è da credere che i parroci, presa conoscenza dell'intero numero dei matrimoni civili in ciascuna parrocchia, calcolassero artificialmente il numero dei matrimoni religiosi. Inoltre le cifre delle singole parrocchie nel più dei casi sono piccolissime e poco superiori all'unità e calcoli di questo genere non possono farsi che su grandi numeri.

Nonostante la presunzione di verità che ha la presente statistica, la proposta del prof. Bodio non è perciò inopportuna. L'ufficio di statistica non vorrebbe trovarsi nuovamente nella condizione di dovere raccogliere affrettatamente notizie che andrebbero invece maturamente vagliate.

Il Comitato, con alcuni colleghi che esso volesse associarsi, potrebbe predisporre gli elementi per questa nuova ricerca.

Non si può uscire da questo dilemma: o in avvenire si rinuncia a qualunque statistica sui matrimoni religiosi o, se qualche cosa si vuol fare, bisogna come propone il Bodio preparare fin d'ora gli elementi.

Del resto occorre stabilire bene un fatto. Il male dei matri-

moni soltanto religiosi senza dubbio esiste ed una legge che valga a rimuoverlo può anche giudicarsi socialmente e moralmente utile. Ma questo male va diminuendo. Il numero dei matrimoni semplicemente religiosi si va riducendo di anno in anno di numero. È questo uno dei risultati della ricerca statistica che è stata fatta. Se ne può avere una conferma nella diminuzione delle nascite illegittime in quelle provincie appunto (come le provincie di Romagna, delle Marche e dell'Umbria) dove esse erano più numerose e dove una delle cause della loro alta proporzione in confronto di altre provincie è appunto la frequenza dei matrimoni religiosi. Quanto più la cultura, la conoscenza delle leggi, si vanno diffondendo, quanto più si va affermando l'azione dello Stato, tanto più è da credere che i matrimoni religiosi diminuiscano. I risultati della statistica ora raccolti non stanno in contraddizione con quanto era da supporre dato l'odierno svolgimento della vita civile italiana.

**ZELLA-MILILLO.** Tra le cause indicate dalla relazione Bodio per spiegare l'eccedenza dei matrimoni civili sui religiosi non gli pare che sia data l'importanza che si merita a quella dei matrimoni acattolici. È detto nella relazione che questi matrimoni di rito diverso dal cattolico sono particolarmente numerosi in alcune regioni, ma egli domanda come si è fatto ai parroci cattolici la richiesta del numero dei matrimoni da essi celebrati nel settennio, si è fatto anche per gli altri culti? La differenza in più dei matrimoni civili in confronto di quelli religiosi potrebbe trovare, almeno in parte, una spiegazione anche nel fatto che i primi figurano nella statistica comunale ma non in quella ecclesiastica.

**BODIO.** La domanda non è stata rivolta anche ai pastori protestanti o ai rabbini; ma non crede che i matrimoni celebrati da persone appartenenti ai culti evangelici o israelitico possano avere una influenza sensibile.

Dopo il 1881, nel quale anno fu fatta un'indagine speciale, non si è più rinnovata la ricerca del numero degli appartenenti a culti diversi dal cattolico. Essi erano allora a un dipresso 60,000 protestanti e circa altrettanti israeliti. Cioè piccole cifre.

**LUCCHINI.** Credeva, da quello che aveva detto il collega Bodio, che si fosse abbandonata l'idea di proporre una nuova indagine statistica, ma poichè il collega Bosco ha particolarmente insistito

in essa, deve aggiungere qualche altra parola in difesa delle sue idee.

Si dice che i dati dei parroci meritano fede perchè hanno una certa apparenza di veridicità in confronto dei dati dei matrimoni civili. Ma questa veridicità non può essere che apparente e ottenuta mercè un calcolo di proporzione facile a farsi da persone avvedute. Poi si soggiunge: ma i vescovi si mostrano più benevoli; già alcuni consigliano la precedenza del rito civile al religioso. Egli sa che valore dare a questi consigli, perchè, avendo fatto parte di una Commissione della Camera per l'esame di un consimile progetto di legge, dovette constatare che, mentre i vescovi avrebbero mandate circolari ed istruzioni per facilitare la celebrazione del rito civile, in fatto ed in segreto la ostacolavano.

Nè può dare maggior fede alle osservazioni dei Procuratori generali, non perchè manchi loro l'ingegno o l'integrità e la sincerità del carattere, ma perchè si sa benissimo che essi si fidano troppo di quello che loro riferiscono i funzionari subordinati, come pur troppo dovette constatare al tempo della famosa statistica per l'indulto del 1893, la quale si dovette abbandonare perchè compilata nel modo il più deplorabile.

Se non ci fosse ora un progetto di legge già innanzi al Parlamento, potrebbe anche consentire a una nuova indagine statistica: ma questa è un fuor di luogo una volta che il Ministero par disposto a mantenere il progetto. Questa statistica, se fatta, ci lascierebbe molto incerti sui risultati, e inoltre essa obbligherebbe ad un lavoro assai gravoso; e potrebbe non essere allontanato il sospetto che la Commissione non creda ancor maturo il progetto di legge presentato. Per queste considerazioni insiste nella sua proposta.

Forni. È d'accordo col prof. Lucchini che in questa materia non si possono avere notizie esatte ma non, come egli crede, per inettitudine dei funzionari, sibbene per le difficoltà stesse inerenti alla materia.

Non crede ripetersi, ma deve pure insistere su questo particolare che a Roma dove le autorità civili ed ecclesiastiche, stanno coll'armi alla mano alla difesa dei reciproci diritti non è stato possibile avere di più di quello che si è avuto con tutti gli aiuti volenterosi che l'Autorità municipale ha prestato a quella giudiziaria.



L'on. Lucchini ha anche accennato alla facilità e prontezza con cui si possono fare le leggi, ma egli intanto osserva che il primo progetto su questa spinosa questione fu presentato il 16 giugno 1849 e quindi da oltre mezzo secolo che se ne discorre e non si è fatto ancor nulla. Il progetto di legge che stava innanzi al Senato, ha il suo appoggio in dati statistici che non perdono di valore per la decadenza del progetto al Parlamento, in seguito alla chiusura della sessione e di quelli dobbiamo contentarci. Ripete che non è il caso di misurare col contagocce o colla bilancia dell'orafo l'entità del male. Il male c'è, bisogna estirparlo e a ciò ben venga una legge.

All'abbandono di una nuova statistica da parte dei Pretori è portato anche per considerazione di economia di lavoro. Le Preture non possono andare più innanzi. Alcune non hanno cancelliere nè vice-cancelliere e sbrigano alla meglio gli affari con un alunno.

Noi ogni giorno graviamo le cancellerie di nuovo lavoro e il personale non basta ai lavori di carattere ordinario e permanente. Bisogna adunque avere il coraggio di rinunciare a quelli che non hanno carattere d'urgenza. La statistica progettata è appunto di quest'ultima specie.

BODIO. Dalla discussione che si è svolta sembra che l'opinione prevalente presso i colleghi sia questa, che la questione di provvedere per legge intorno alla precedenza del matrimonio civile si può risolvere senza che sia necessario il sussidio di una compiuta statistica e che bastino perciò notizie indiziarie raccolte per diverse vie. Egli soltanto desidera che si prenda atto della dimostrazione da lui data, che i mezzi e i metodi seguiti finora per l'indagine statistica non potevano bastare per accertare quanti matrimoni fossero celebrati col solo rito religioso e quanti fossero i matrimoni puramente civili.

CANONICO. Presenta una proposta così concepita :

« La Commissione, visto che fu presentato al Parlamento un « progetto di legge sulla materia, non crede sia il caso, allo stato « delle cose, di procedere ad ulteriori indagini statistiche.

« CANONICO ».

LUCCHINI. Vorrebbe aggiungere: « nella fiducia che esso possa in breve tempo ottenere l'approvazione del Parlamento ».

PENSERINI. Si oppone a questa aggiunta perchè la Commissione non deve entrare nel merito del progetto. Essa non può che discutere e votare su delle risultanze statistiche.

LUCCHINI. Ma non si tratta di entrare in merito del progetto: l'ordine del giorno Canonico non fa che constatare un fatto: la presentazione del progetto.

PENSERINI. Ma se la proposta Bodio è stata ritirata non vi è più nulla da votare e crede che la Commissione farebbe opera saggia e prudente a non votare altre proposte. Al più è disposto a dare la sua approvazione ad un ordine del giorno così concepito:

« Udita la relazione Bodio e la discussione fatta sulla medesima, la Commissione dà incarico al presidente di esporne il risultato a S. E. il Guardasigilli. »

BORGOMANERO. Il presidente con una relazione riferisce sempre su tutto quanto è stato fatto nella Sessione e quindi non occorre un voto speciale.

Viene concordata una proposta così concepita:

« La Commissione, udita la relazione Bodio e la discussione avvenuta sopra la medesima, non crede sia il caso di insistere in ulteriori indagini. »

Messa ai voti, questa proposta è approvata.

Il Presidente toglie la seduta alle 11.50.

---

## Seduta del 10 luglio 1899.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Bodio, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Lucchini, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

Interviene alla seduta il cav. avv. L. Borgomanero.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Invita il segretario Aschieri a leggere il verbale della seduta precedente.

È approvato.

PRESIDENTE. Dà lettura della lettera colla quale il senatore Lampertico ringrazia i colleghi delle gentili premure fattegli perchè desistesse dalle date dimissioni, dolente che per ragioni di salute e di famiglia sia obbligato ad insistervi.

La Commissione prende atto con rammarico delle dimissioni del senatore Lampertico.

PRESIDENTE. Invita il commissario Zella-Milillo a dar lettura della relazione sulla *statistica notarile per l'anno 1896*.

ZELLA-MILILLO. Legge la relazione (1).

DE' NEGRI. Dalla pregevole relazione del collega Zella-Milillo deve essere risultata una impressione sfavorevole circa le lacune delle tavole della Statistica notarile, che non vorrebbe si riverberasse sull'ufficio che ha l'onore di dirigere.

Ora egli ha il dovere di dichiarare che le lacune rimaste nella

(1) Vedi questa relazione a pag. 330 della Parte 2<sup>a</sup> del presente volume.

statistica del notariato, nonostante le più sollecite cure della Direzione generale per colmarle, dipendono esclusivamente dagli archivi notarili e dai notai, i quali si sono persino rifiutati di fornire talune notizie senza che si sia potuto costringerveli, mancando nella legge qualsiasi sanzione in proposito.

Così si dovette rinunciare, per il primo anno in cui si fece questa statistica, a parecchie delle notizie richieste, come quella circa gli onorari e le tasse di archivio. Per gli anni successivi, pur essendo stati costretti a rinunciare alla notizia degli onorari effettivamente percepiti, perchè la legge non contiene alcuna sanzione contro i notai che si rifiutassero a fornire questa indicazione, si darà l'ammontare degli onorarii dovuti in base alla tariffa, sui quali i Conservatori commisurano già le tasse e i diritti spettanti agli archivi.

Ciò premesso passa ad alcune raccomandazioni fatte dal relatore.

Non è favorevole alla soppressione della colonna della Tavola I relativa alle traslocazioni dei notai, poichè se queste non esercitano influenza sul numero totale dei notai, se ne risentono gli effetti nei singoli distretti notarili. Sull'altra proposta concernente le specificazioni delle disposizioni testamentarie, osserva che i Conservatori traggono le notizie occorrenti per la statistica dalle note repertoriali che giusta l'articolo 53 della legge notarile non contengono per gli atti di ultima volontà alcuno dei ragguagli desiderati dall'on. relatore, i quali non si potrebbero quindi esigere dai notai in via amministrativa.

La notizia tanto importante dei lasciti in favore delle Istituzioni pubbliche di beneficenza si può ricavare dalla statistica che si compila sui dati forniti dai prefetti e che viene pubblicata nel nostro Annuario.

Quanto al numero delle copie spedite dai notai osserva che la legge del 1884 dispensò i medesimi dal prendere nota delle copie che essi rilasciano, salvo quelle riflettenti gli atti di gratuito patrocinio e ricorda che la Commissione incaricata di rifondere in un testo unico le varie leggi sul registro, ha lasciato fuori la disposizione che faceva carico ai notai di tenere un registro delle copie anzidette.

Ad ogni modo, egli, a nome dell'Ufficio che rappresenta, di-

chiara che di buon grado esaminerà, d'accordo con la Direzione generale del Ministero della giustizia, se e quali fra i desideri espressi dal relatore possono essere soddisfatti.

ZELLA-MILILLO. Egli non intese punto di rivolgere alcuna censura alla Direzione generale della statistica; credè soltanto di dover rilevare e lamentare delle lacune che scemano evidentemente il pregio di questa nuova statistica, ma che traggono la loro ragione dalla inerzia in cui generalmente si abbandonano i pubblici uffici e specialmente gli archivi notarili.

E occorre avvertire che i notai, quantunque pubblici ufficiali, non sono funzionari dello Stato, dai quali si possa attendere la pronta esecuzione degli ordini che sono loro impartiti. Si aggiunga che essi sogliono vedere lo scopo fiscale in qualunque richiesta venga loro fatta, donde la riluttanza a rispondere con sollecitudine e volenterosamente alle richieste del Ministero.

Circa all'aggiungere una colonna finale al modulo non trova alcuna difficoltà.

Per le traslocazioni dei notai gli pare che basterebbe una indicazione generale senza specificare se esse avvengano dentro o fuori del distretto. Questa notizia può essere utile a sapersi, ma non è di assoluta necessità.

Riconosce le difficoltà per raccogliere notizie circa le disposizioni a favore degli enti morali; ma crede che dalle note repertoriali si possano desumere le occorrenti notizie; nè gli pare del tutto esatto quanto ha detto il collega De'Negri che cioè queste notizie si possono avere dai prefetti, poichè le indagini che fanno le Prefetture non riguardano gli Enti ecclesiastici, mentre sarebbe molto interessante conoscere l'accrescimento del patrimonio di tali enti, notizia che oggi si ignora completamente.

TAMI. La notizia riguardante i lasciti fatti ad Enti ecclesiastici si potrebbe desumere dal *Bollettino Ufficiale* del Ministero della giustizia.

Bosco. A proposito delle discordanze rilevate dal comm. Zella-Milillo fra alcune notizie fornite dalla Direzione generale della statistica rispetto ad altre desunte dal Ministero della giustizia, osserva che il Comitato dovrebbe studiare il modo di evitare che si rac-

colgano da due fonti notizie statistiche su un medesimo oggetto perchè, in tal caso le discordanze sono quasi inevitabili.

LUCCHINI. Il comm. Zella-Milillo propone di sopprimere una o più colonne delle tavole della statistica notarile. Egli in questa parte è conservatore, e vorrebbe che nulla fosse tolto. Il relatore ha parlato anche degli archivi notarili. Ricorda su questo punto un progetto per la fusione di questi uffici con gli archivi di Stato. Egli non sarebbe, in massima, contrario a questa fusione; ma per molteplici ragioni crede che sarebbe più opportuno far passare gli archivi di Stato alla dipendenza del Ministero della giustizia. Questo è andato perdendo col tempo parecchie delle sue attribuzioni e non gli pare sia il caso di lasciargli perdere anche questa della direzione sugli archivi notarili, sui quali la sua competenza è indiscutibile.

Il comm. Zella-Milillo ha parlato nella sua relazione anche della residenza dei notai. Il suo pensiero, su questo punto, è che debba conservarsi l'obbligo della residenza, colla limitazione che il notaio non possa esercitare il suo ufficio fuori della medesima; altrimenti, tanto varrebbe saltare il fosso e rendere liberi i notai come lo sono gli avvocati. Si associa alla proposta di richiedere la laurea in giurisprudenza per la professione notarile. Esprime da ultimo l'avviso che il numero primo delle conclusioni della relazione esorbiti dalle attribuzioni della Commissione di statistica.

FORNI. Anche a lui pare che le dispute fatte finora versino *de iure condendo* e che perciò escano dal campo delle attribuzioni della Commissione di statistica.

ZELLA-MILILLO. Dichiara di essere conservatore quanto e più del Lucchini. Osserva peraltro che le numerose suddivisioni delle notizie nelle varie colonne costringono ad un lavoro eccessivo, che potrebbe essere ridotto assai a vantaggio di altre notizie più necessarie, le quali potrebbero essere domandate invece di quelle che venissero soppresse. Relativamente agli archivi di Stato riconosce giusto quanto è stato detto dal Lucchini; che cioè è più naturale che i medesimi siano messi alla dipendenza del Ministero della giustizia anzichè gli archivi notarili a quella del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Mette ai voti le varie proposte colle quali si chiude la relazione del comm. Zella-Milillo.

Dà lettura della prima :

« Esprimere il voto a S. E. il Guardasigilli che in una riforma  
« della legge sul notariato sia modificata la disposizione con la quale  
« nella provvista dei posti di notaio si accorda un'assoluta prefe-  
« renza all'anzianità dell'esame. »

È approvata coll'aggiunta delle parole « fra l'altro » dopo « mo-  
dificata. »

Legge la seconda :

« Disporre che sia modificata la tavola 1<sup>a</sup> relativa al personale  
« notarile indicando il numero dei posti esistenti al 31 dicembre del-  
« l'anno a cui si riferisce quella tavola statistica e sopprimendo l'in-  
« dicazione se il tramutamento sia avvenuto entro il distretto o  
« fuori. »

Il comm. De' Negri propone che vi sia sostituita la seguente :

« Invitare il Comitato ad una revisione delle tavole statistiche  
« per introdurvi tutte quelle modificazioni che la esperienza ha  
« reputate opportune. »

Messa ai voti quest'ultima proposta è approvata.

La terza proposta (*veggasi a pag. 343 della relazione*) è ritirata.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la prima sessione dell'anno 1899.

La seduta è tolta alle ore 12.

---





PARTE II.

---

RELAZIONI ED ALLEGATI.

---



## RELAZIONI DEI COMMISSARI.

---

**Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria  
dal Comitato permanente.**

---

**RELATORE: BORGOMANERO.**

---

Il Comitato permanente, con una affettuosa premura, che resterà tra i più grati ricordi della mia vita, volle che a me fosse ancora affidato l'incarico di riferire a nome suo, sebbene colla mia nomina ad Economo generale dei benefici vacanti in Bologna abbia cessato di far parte, come membro di diritto, della Commissione per la statistica giudiziaria.

Prima di adempiere a tale incarico mi sia concesso di rivolgere l'espressione della mia devota riconoscenza al Comitato permanente per la novella prova di fiducia di cui volle onorararmi.

### **I. — Costituzione e composizione della Commissione, per la statistica giudiziaria e notarile.**

Con Decreto Ministeriale 7 gennaio u. s. e visto il risultato del sorteggio fattosi da S. E. il Guardasigilli alla presenza dell'On. presidente e del Commissario segretario permanente furono chiamati a far parte della Commissione pel triennio 1899-1901 i signori: Brusa prof. Emilio — Lampertico dottor Fedele — Messedaglia prof. Angelo — Ostermann avv. Leopoldo Giuseppe — Penserini avv. Francesco.

Con lo stesso decreto il senatore Messedaglia è stato confermato presidente della Commissione.

Con Reale Decreto 2 marzo 1899, n. 89 i due Direttori generali del Ministero della giustizia furono chiamati a far parte della Commissione come membri di diritto.

In seguito poi alla nomina dell'avvocato Luigi Borgomanero ad Economo generale dei Benefizi vacanti in Bologna, e con decreto delli 22 giugno 1899 S. E. il Guardasigilli chiamò il cav. avv. Giuseppe Azzolini a far parte della Commissione come membro di diritto e segretario permanente.

## II. — Tenuta dei registri dello stato civile.

Con lettera 11 gennaio u. s., n. 1629-18 a, il Ministero della giustizia comunicò a quello dell'interno la relazione del senatore Canonico sulla tenuta dei registri dello stato civile durante il biennio 1896-97, avvertendo che se l'andamento del servizio in parecchi comuni lascia non poco a desiderare, lo si deve ascrivere anche a negligenza di sindaci e segretari comunali i quali non ottemperano alle vigenti disposizioni sulla materia di cui si tratta.

Il Ministero dell'interno, in seguito a tale comunicazione e con circolare 6 febbraio 1899 (Vedi *Allegato*), ha richiamato l'attenzione dei Prefetti sulla gravità ed importanza dell'argomento, invitandoli a spiegare tutto lo zelo e l'interessamento possibile perchè si raggiunga una sensibile e progressiva diminuzione delle irregolarità e degli inconvenienti che ora si deplorano. Colla detta circolare si fecero le più efficaci esortazioni per ottenere che sindaci e segretari comunali si occupino con la maggiore diligenza e premura della tenuta dei registri dello stato civile, facendo presente che la loro trascuratezza e negligenza possono apportare le più dannose conseguenze nella vita civile perchè su tali atti si fondano lo stato delle persone e i loro più importanti rapporti di diritti e di interessi.

## III. — Consigli di famiglia e di tutela.

Nella relazione sui Consigli di famiglia e di tutela per l'anno 1897, che ebbi l'onore di presentare nell'ultima sessione, accennai, in fra l'altro, al carico delle spese per omologazioni delle deliberazioni delle assemblee pupillari.

Ora, poichè nei rapporti dei Procuratori generali di Bologna e di Napoli si accennava a tale questione, il Ministero credette opportuno di rivolgersi ai detti Procuratori generali per avere da essi notizia delle disposizioni date in proposito. I Procuratori generali furono sollecitati nel favorire le chieste informazioni, ed il vostro Comitato crede opportuno trascrivere le risposte avute:

a) *Risposta del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna:*

« In ordine alle spese occorrenti per le omologazioni, provocate d'ufficio, delle deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela, questo generale ufficio ha ritenuto che, nei casi di tutela con patrimonio, sia da applicarsi il disposto dell'art. 814, capoverso, del Codice di procedura civile, — e cioè che tali spese siano poste a carico — senza diritto a rimborso — del tutore o di altri obbligati neglienti annotandole a debito sul campione civile, — previa però diffida che se entro un brevissimo termine da fissarsi, non sarà presentata la domanda di omologazione, si provvederà senz'altro d'ufficio e a spese della persona obbligata.

« Invece per le tutele dei poveri si è ritenuto che le spese non sieno ripetibili dalle parti, e ciò anche in analogia alla Circolare « 11 settembre 1893, inserta a pag. 436 del Bollettino Ufficiale di « detto anno.

« Ed in tali sensi ho dato ai dipendenti uffici le istruzioni seguenti :

« Venne richiamata l'attenzione di questo Generale Ufficio sull'applicabilità dell'articolo 814 Cod. Proc. civ. nei casi in cui dalle parti non siasi ottemperato all'obbligo di sottoporre le deliberazioni dei consigli di famiglia alla omologazione del Tribunale.

« Fu da tempo discusso se potesse essere attribuita ai Pretori, quali Presidenti dei Consigli di famiglia e di tutela, la facoltà concessa ai consulenti dal citato articolo, di sostituirsi ai tutori o a chi altri ne avesse l'obbligo, nelle domande di omologazione, di cui alla prima parte dello stesso articolo; ma oramai è pacifico — e vi intervennero anche giudicati di Corte d'Appello — che, come i Consulenti, debbano i Pretori averne eguale diritto; anzi, andando ancora più in là in base all'articolo 139 dell'ordinamento giudiziario, colla Circolare 17 aprile 1897, n. 1428, di S. E. il Guardasigilli fu estesa tale facoltà anche agli ufficiali del P. M., quando da altri non siasi provveduto.

« Si escogitò dappoi, nel caso che la domanda venga proposta d'ufficio, se come e da chi devono sostenersi le spese, e se torni ancora applicabile il capoverso del citato articolo 814, — e cioè se tali spese debbano mettersi a carico di chi vi diede causa per la sua negligenza, senza diritto di rimborso. Ma anche questo dubbio

« si trova già in parte risolto dalla pratica introdotta in alcuni  
« uffici del Distretto e fuori, che stanno per l'affermativa, regi-  
« strando a debito i diritti di bollo e di cancelleria, salvo ripeti-  
« zione verso i tutori o gli altri diversamente obbligati.

« E questo Generale Ufficio conviene pienamente in questa  
« pratica, sia perchè la disposizione di legge è generale, sia perchè  
« diretta a frenare la rilassatezza dei propri doveri in coloro cui  
« incombe la presentazione della domanda di omologazione, senza  
« di che non potrebbe aver effetto la deliberazione, provvedendosi  
« in pari tempo — senza danno altrui — a che possano i minori  
« non soffrire nei loro interessi.

« Si avviserebbe però che tali prenotazioni a debito si facessero  
« allora soltanto che la tutela abbia qualche ente patrimoniale, e ciò  
« anche in analogia alla Circolare ministeriale 11 settembre 1893,  
« inserta a pag. 436 del Bollettino Ufficiale di detto anno.

« E siccome potrebbe accadere che, più che da mal volere, sia  
« omessa o ritardata la domanda di omologazione per mera dimen-  
« ticanza e non per colpa propria e diretta degli obbligati (potendo  
« essi averne dato incarico ad altri, come ad avvocati o procura-  
« tori, ai quali devono sempre rivolgersi per la loro firma nel ri-  
« corso al Tribunale), così, avanti di agire d'ufficio, sarà oppor-  
« tuno mandare un preavviso alla parte che vi è tenuta, quasi a  
« ricordo dell'obbligo che le incombe, colla fissazione di un altro  
« brevissimo termine, e con diffida che — questo trascorso — si  
« provvederà senz'altro di ufficio e a sue spese.

« In questi sensi vorrà la S. V. Ill.ma impartire le relative  
« istruzioni ai signori Pretori, mentre si raccomanda ancora che non  
« sia trascurata l'applicazione del detto art. 814 Cod. Proc. civile,  
« e non sia dimenticata la sovracitata Circolare 11 aprile 1897. »

b) *Risposta del Procuratore generale di Napoli:*

« Il carico della spesa, per le omologazioni dei Consigli pupil-  
« lari, è utilmente preso in considerazione da cotesto onorevole Mi-  
« nistero, attesa la mancanza di norme sicure e generali al riguardo.

« Difatti, le indagini compiute nel Distretto mi accertano, che  
« poco si è badato sinora a questo particolare, ed in generale, allor-  
« chè si è proceduto d'ufficio a dette omologazioni, si è fatto uso di  
« carta semplice senza prenotazione a debito di chicchessia.

« Quanto al sistema consigliabile, non trovo ragioni sufficienti

« a giustificare l'assolutismo di quello proposto da questo Regio  
« Procuratore, cioè, o imporre senza riserva la omologazione *ex-*  
« *ufficio*, o garantire con una sanzione l'obbligo del tutore di pro-  
« vocarlo.

« La sorveglianza del magistrato in materia non deve assorbire  
« l'obbligo del tutore, e se al Consiglio deve intervenire il Pretore,  
« non potendogli sfuggire la necessità della omologazione, quando  
« occorre, non gli manca certamente modo di farla compiere.

« Ciò importa che una sanzione contro il tutore sarebbe per  
« lo meno ultranea.

« A me invece parrebbe, che istruzioni siano da impartire, mo-  
« vendo dal fatto della sussistenza o meno di un patrimonio nella tu-  
« tela; sicchè, quando trattasi di tutela senza patrimonio, non sia a  
« parlarsi di spesa; quando per contrario vi è patrimonio, la spesa  
« dovrebbe prenotarsi a carico del minore rappresentato dal tutore,  
« e sarebbe compresa fra tutte le altre di amministrazione del pa-  
« trimonio.

« Importa però tener conto della natura ed indole del provve-  
« dimento, in relazione pure alla entità del patrimonio. E se d'al-  
« tronde è di massimo interesse per lo Stato la più accurata tutela  
« dei minorenni, ciò non importa l'obbligo di alleviamento di oneri  
« per quelli, fra i minorenni che hanno un patrimonio tale da sop-  
« portarli, ed il quale, tutto consiglierebbe a determinarlo per gli  
« effetti del provvedimento in disamina, superiore alle lire 30,000.

« Ciò stante, avviserei di considerarsi tutela senza patrimonio  
« in cui l'ammontare della sostanza del minore, complessivamente  
« presa, sia inferiore a lire 30,000, e tutela con patrimonio quella  
« che ha in amministrazione una sostanza di valore eccedente la  
« somma suddetta. »

Ciò premesso il Comitato non crede suo compito di entrare  
nell'esame della questione che venne già trattata nella relazione dei  
Consigli di famiglia e di tutela pel 1897. In quella relazione si  
scriveva che: « sul carico della spesa per le omologazioni delle de-  
« liberazioni dei Consigli pupillari provocate d'ufficio, veramente  
« non si conoscevano le difficoltà che si potrebbero presentare al  
« riguardo, se ai termini delle istruzioni date dal Ministero delle  
« finanze addì 15 settembre 1882, le spese che s'incontrano per le  
« omologazioni di ufficio si annotano a campione, e devono essere

« annullate ogni qualvolta non sia possibile il ricupero di esse ai  
« termini delle disposizioni sul gratuito patrocinio. Tali spese ad  
« ogni modo, come ebbe a riconoscere il Ministero delle finanze  
« con la circolare su ricordata, non sarebbero ripetibili nel caso  
« in esame, venendo le parti, col provvedimento della omologazione,  
« a conseguire un semplice vantaggio morale. »

#### **IV. — Ricorsi in materia elettorale politica-amministrativa pel triennio 1896-98.**

In conformità alla deliberazione presa dalla Commissione, e con lettera-circolare 23 marzo 1899, nn. 1705-28, furono chieste le notizie per ciascun anno del triennio 1896-98 sui ricorsi contenziosi in materia elettorale politico-amministrativa.

Il risultato dell'indagine, analogamente a quanto si fece nelle sessioni del 1894 e nel 1897 sarà comunicato alla Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione del dicembre p. v.

#### **V. — Procedure di fallimento.**

Più volte la Commissione ebbe a rilevare che i dati riflettenti le procedure di fallimento, allegate alle relazioni annuali dei Capi delle Corti e dei Tribunali, non concordavano con quelli raccolti nelle tabelle nominative trasmesse al Ministero del commercio.

Al Comitato permanente venne affidato l'incarico di studiare il modo di togliere il lamentato inconveniente. Il risultato degli studi fu consacrato nella circolare 12 aprile 1899, n. 1750-25, ai termini della quale unica d'ora in avanti sarà la ricerca statistica riguardante i fallimenti. Le notizie saranno raccolte soltanto mediante prospetti nominativi conformi ai moduli annessi alla circolare.

Le notizie stesse verranno trimestralmente trasmesse al Ministero del commercio. Colla detta circolare si è avvertito ancora come non si sia apportata alcuna innovazione circa i rapporti annuali sulle procedure di fallimento da inviarsi al Ministero della giustizia nei quali si dovranno dare particolareggiate notizie sul modo come si svolsero le procedure di fallimento, illustrando specialmente i punti indicati nelle circolari 20 dicembre 1894 e 15 dicembre 1896.



## VI. — Servitù di pensionatico, vagantivo ed ogni altro pascolo abusivo nelle provincie venete.

Nella sessione del dicembre 1898 il Comitato fece sapere che il Ministero della giustizia si era rivolto alla Procura generale di Venezia per avere particolareggiate informazioni su quanto formava argomento di una proposta del senatore Lampertico relativa alla servitù di pensionatico, vagantivo ed ogni altro pascolo abusivo nelle provincie venete.

Il Procuratore generale di Venezia fornì le seguenti notizie :

« Nella provincia di Venezia non ha legittima esistenza la servitù di pensionatico, di vagantivo e di pascolo abusivo. Quanto al diritto del così detto erbatico esso pure venne abolito colla legge « 7 maggio 1885, n. 3093, che estendeva alla provincia di Venezia « la precedente 4 aprile 1882, n. 698.

« Giova però avvertire che specialmente nel Mandamento di « Cavarzere il vagantivo fino al 1810 veniva esercitato su quasi « tutto il territorio nella maniera la più ampia, il che non era di « gran peso alla proprietà privata, mentre trattavasi di zone estesissime, in gran parte paludose e quindi incolte.

« Nell'anno suddetto però il Governo austriaco interveniva a « regolare il vagantivo con apposita legge sui lavori pubblici, ma « poichè coll'andare del tempo molti terreni, mediante opportuni « lavori idraulici, erano stati redenti a coltura, insorsero vive le « proteste, le contestazioni fra proprietari e contadini; col Decreto « luogotenenziale del 1861 veniva il vagantivo ad essere abolito essendo stati rimessi gli aventi diritti da esercitare ad adire le vie « giudiziali.

« Non di meno anche dopo d'allora continuarono le denunce « per pretesi diritti conculcati, e quindi una quantità rilevante di « processi, da prima per furto campestre e quindi, dopo il 1890, « però in numero sempre minore, per furti semplici.

« Di questi giorni di vagantivo anche nel Mandamento di Cavarzere non se ne parla quasi più, e se pure qualche volta si ricorre all'antico diritto del vagantivo lo si fa tanto per trovare « una scusa che non è presa sul serio tampoco dagli stessi difensori.

« Anche nella provincia di Padova non esistono servitù di va-  
« gantivo e di pascolo abusivo ed anche di quella di pensionatico  
« non vi ha più traccia.

« Infatti l'esercizio del pensionatico era in origine disciplinato  
« dalla terminazione veneta 8 giugno 1765, quando coll'ordinanza  
« Imperiale austriaca 20 giugno 1856, a partire dall'anno 1860  
« venne proibito l'uso del precitato diritto, dichiarato perento in  
« forza di compenso attribuito agli investiti, compenso che consi-  
« steva in un capitale corrispondente a venti volte l'importo del  
« prodotto netto annuale ritratto dal possessore del pensionatico nel  
« periodo decennale di pascolo dal 1845-46 sino al 1854-55 inclusi-  
« vamente, desunto dal termine medio.

« In caso di contestazione l'importo doveva essere determinato  
« col mezzo di perizia.

« L'obbligo poi del compenso incombeva ai Comuni, i quali  
« col diritto dell'esecuzione fiscale si rivalevano verso i proprietari  
« dei terreni obnoxii nei periodi e modi contemplati dalla suddetta  
« Ordinanza imperiale.

« Per l'effettuazione del riscatto, di conformità all'Ordinanza  
« stessa, venne stabilita nella Provincia una Commissione che sotto  
« la presidenza del Delegato (Prefetto) o di chi ne faceva le veci,  
« era composta di due membri della Congregazione provinciale (De-  
« putazione) e di due consiglieri del Tribunale collegiale.

« Le norme del procedimento sono tracciate dalla ripetuta Or-  
« dinanza e la Legge patria del 4 marzo 1869, n. 4939, contiene le  
« disposizioni per decidere in seconda ed in terza istanza le que-  
« stioni relative a detta servitù, in modificazione degli articoli 14 e  
« 15 della Ordinanza austriaca.

« Risulta che sia tuttora pendente una questione tra il comune  
« di Galzignano ed il conte Leopoldo Martinengo, e per esso, resosi  
« defunto, i suoi eredi sul rimborso di aliquota-indennizzo per aboli-  
« zione della servitù di pensionatico.

« Sull'argomento venne nell'aprile 1896 emesso un Decreto  
« della Commissione provinciale, col quale provvedendo sopra un  
« ricorso dei periti, si stabilì che i medesimi avessero ad attenersi  
« a determinati criteri nel precisare il rimborso dovuto dagli eredi  
« Martinengo al comune di Galzignano sui fondi da essi posseduti  
« in comune censuario di Valsanzibio. Tale Decreto fu comunicato

« alle parti interessate, ma la vertenza rimase sospesa non avven-  
« dovi ancora le parti stesse provveduto.

« Altra vertenza relativa al ricorso prodotto a Sua Maestà il  
« Re dal conte Leopoldo Martinengo può considerarsi come sopita  
« poichè comunicato il ricorso stesso dalla Commissione provin-  
« ciale al comune di Candiana per informazioni, andò perduto. Il  
« fatto per altro dello smarrimento non portò a conseguenze, avve-  
« gnachè colla nota 26 gennaio 1881, n. 33, il Sindaco di Candiana  
« scriveva al Commissario distrettuale di Conselve, che essendo  
« stato quel Comune rifiuto dell'importo anticipato, la pendenza do-  
« veva aversi per ultimata.

« Che poi, con ogni probabilità non possano esservi altre pen-  
« denze del genere, è anche confermato dalla nota 28 marzo 1890,  
« n. 162 della Commissione provinciale di Padova a quella generale  
« di 2<sup>a</sup> istanza in Venezia, dappoichè circa alla terza pendenza, in  
« allora sussistente, il Sindaco di Grantorto, con suo foglio 4 lu-  
« glio 1895, n. 569, avvertiva come avesse in gran parte esatto  
« l'importo dalle Ditte debitorici, non rimanendo creditore verso le  
« stesse che di sole lire 105. 21, avendo alle medesime abbandonati  
« gli interessi sul capitale relativo all'affrancazione del pensiona-  
« tico.

« Nella provincia di Rovigo, per quanto riferisce quel Procura-  
« tore del Re, non sussistono attualmente servitù di pensionatico,  
« vagantivo o pascolo abusivo, nè vi sono procedure in esecuzione  
« su tale materia, come non esistono norme speciali che discipli-  
« nino la stessa.

« Osserva però lo stesso Procuratore del Re che ad onta che la  
« servitù di pensionatico venisse abolita coll'Ordinanza imperiale  
« 25 giugno 1856, tuttavia pel mandamento di Adria doveva ri-  
« tenersi tuttora vigente la legge 20 novembre 1810 poichè col Luo-  
« gotenenziale Decreto 1861 col quale si dichiaravano liberi dal va-  
« gantivo tutti i fondi bonificati e quelli che secondo la legge sud-  
« detta avessero ottenuto permesso di bonificazione, veniva lasciato  
« aperto il foro civile a chi potesse pretendere compenso.

« Aggiunge però il Procuratore del Re non constargli che vi  
« siano state sul proposito delle vertenze e tanto meno che pen-  
« dano controversie.

« Nella provincia di Vicenza, comuni di Magrè e San Vito di

« Leguzzano, mandamento di Schio, esistono tuttora servitù di pascolo, così detto erbatico, nel primo, e di vago pascolo in determinate località prative nel secondo, e le eventuali controversie vengono trattate e risolte colle norme sancite dalla legge 4 aprile 1882, n. 698.

« Tempo addietro insorsero nei suddetti Comuni fra comunisti e proprietari due questioni e sulle stesse fu iniziato, giusta il disposto dell'articolo 5 della predetta legge 1882, la procedura relativa presso la Giunta d'arbitri del capoluogo di provincia con sede presso la Prefettura, la quale emise pel comune di Magrè fin dal 7 settembre 1893 una sentenza preparatoria che non venne poscia notificata nè ebbe altro seguito, e pel comune di San Vito ordinò con sentenza 29 gennaio 1895 che, previa stima, fosse rilevato il valore del menzionato pascolo, restando sempre a definirsi se sia una vera e propria servitù. La perizia è stata già fornita, e con deliberazione 5 novembre 1898 la Giunta d'arbitri ha fissato alle parti un termine per la presentazione delle rispettive conclusioni.

« Anche nel comune di Lusiana, mandamento di Asiago, in forza di antico quanto ignoto titolo, esiste il diritto nei comunisti di far pascolare nelle malghe comunali dal 22 settembre alla prima domenica di maggio.

« Quanto poi al comune di Gallio, nello stesso mandamento di Asiago, si fa cenno da parte del Procuratore del Re di Bassano che, ad onta dell'Ordinanza imperiale 25 giugno 1856, colla quale veniva tolto di mezzo il diritto di pascolo sotto il nome di pensionatico, il divieto ebbe solo il suo effetto riguardo alle private proprietà, ma non per quelle comunali che mantennero e mantengono il pascolo su larga scala. Soggiunge però lo stesso Procuratore del Re che a regolarne l'eccessivo abuso intervenne la legge forestale 1877 ed il relativo regolamento, nonchè l'altro di massima per la Provincia che restrinsero il pascolo alle sole località non in corso di rimboschimento. Si accenna anche dal Procuratore del Re di Bassano come in esso comune di Gallio da epoca immemorabile perduri la consuetudine che dal dì successivo al 21 settembre fino al maggio successivo resti libero a chiunque il pascolo con pecore e bovini sulle proprietà tanto private quanto comunali.

« Nella provincia di Verona esistono tuttora alcuni diritti d'uso

« per pascolo, raccolta di legna, erba, foglie ed altri prodotti secondari, diritti però che non vennero mai definiti e solo esercitati come precaria concessione e tolleranza da parte dei proprietari, non essendo stati legittimati a termini dell'articolo 29 della vigente legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917. E così, in comune di Malcesine, mandamento di Bardolino il diritto di pascolo e legnatico da parte degli abitanti di quel Comune, nei boschi comunali di Varene e Traverso; in comune di Ferrara, Monte Baldo, mandamento di Caprino il diritto di legnatico da parte degli abitanti del Comune stesso sui pascoli alpini comunali; in comune di Dolcè, mandamento di San Pietro Incariano, il diritto di pascolo, legnatico e raccolta di erba da parte degli abitanti d'Orsenigo e Dolcè nei boschi comunali di quelle due frazioni; in comune San Zeno di Montagna, mandamento di Caprino, il diritto di pascolo e legnatico da parte dei frazionisti di San Zeno e Castion nella montagna Baldo dei consorti campagnari di Lumini.

« Per quanto osserva il Procuratore del Re di Verona, i naturali dei comuni suindicati vantano ed esercitano effettivamente i suddetti diritti, mentre a stretto rigore per l'articolo 3 della legge forestale sarebbero decaduti, avendo gli utenti lasciato trascorrere il termine prefisso per la dichiarazione in esso articolo disposta. In ogni modo non risulta che sianvi regolamenti ed istruzioni in vigore circa l'esercizio di tali servitù, nè che esistano vertenze presso Magistrati per affari del genere, nè che vi siano state risoluzioni di massima. Soltanto consterebbe che nel giugno 1879 relativamente al solo comune di Ferrara di Monte Baldo i diritti di legnatico e pascolo sulla montagna Albanè furono fatti valere mediante dichiarazione davanti al Tribunale di Verona a termini della legge forestale, ma però nessun giudizio venne pronunciato in conseguenza di tale dichiarazione.

« Nella provincia di Treviso, l'unica e sola servitù di pascolo preesistita e che gravava taluni fondi di alcuni comuni venne a cessare fino dal 1892 mediante affrancazione, essendosi data prima esecuzione alla legge 2 aprile 1882, n. 698, estesa anche a detta provincia colla successiva 7 maggio 1885, n. 3093.

« Nella provincia di Udine, a seguito della legge 2 aprile 1882, n. 698, si è costituita la Giunta d'arbitri con a capo il Presidente del Tribunale di Udine, la quale emise tre sentenze in materia di

« servitù di pascolo, e cioè: quella 10 luglio 1884 provocata dai  
« comunisti di Teglio Veneto; quella 3 agosto stesso anno provo-  
« cata dai frazionisti di Raspano e della borgata di Martinazzo del  
« comune di Cassano; e l'altra, 27 agosto 1889 provocata dai fra-  
« zionisti di San Giovanni, Ronga, Gorgazzo e Coltura. In circon-  
« dario di Pordenone, da parte dei soli comunisti di Brugnera, man-  
« damento di Sacile, e di Fontanafredda, mandamento di Porde-  
« none, persistono i vanti e gli esercizi del diritto di pascolo sulle  
« vaste praterie poste fra i suddetti due comuni dopo seguito lo  
« sfalcio, e quantunque i suddetti comuni contestino tali diritti,  
« tuttavia, per antichissima consuetudine, l'abuso continua con  
« non poco danno dei proprietari dei fondi.

« Malgrado ciò veruna contestazione venne portata innanzi  
« l'Autorità giudiziaria, ragione per cui mancano elementi per  
« far richiamo a provvedimenti in uso ed a risoluzioni di mas-  
« sima adottate. Anche nel circondario di Tolmezzo, per effetto  
« di inveterata consuetudine, sussistono tuttora tracce di servitù di  
« pascolo promiscuo e di pensionatico. Quanto al pensionatico esso  
« viene esercitato nel comune di Forni a Voltri, mandamento di  
« Tolmezzo, a favore degli abitanti delle due borgate Forni ed  
« Avoltri sopra una zona di territorio di ragione privata. Quanto  
« al pascolo promiscuo esso vige nel comune di Treppo Carnico,  
« mandamento di Tolmezzo, nei fondi comunali; nel comune di Ra-  
« vaschetto, dello stesso mandamento, nella località prativa deno-  
« minata Valvolta e nel comune di Paluzza.

« Riguardo ai due primi comuni vennero iniziati due proce-  
« dimenti, definito il primo colla condanna degli utenti al paga-  
« mento del canone e pendente il secondo innanzi il Tribunale di  
« Tolmezzo.

« Nella provincia di Belluno si è pure costituita la Giunta d'ar-  
« bitri, giusta le disposizioni della legge del 1882, ma la stessa  
« deliberò sopra quattro domande soltanto. Anche altre pratiche  
« sarebbero state iniziate, una cioè dai frazionisti di Venas ed altra  
« del comune di Valle del Cadore, ma le domande relative non ven-  
« nero mai proposte nelle debite forme. Per quanto osserva il Pro-  
« curatore del Re di Belluno per un certo tempo era apparso che  
« limitate assai dovessero essere le procedure per lo svincolo della  
« servitù del pascolo a causa delle spese e tasse necessarie a conse-

« guirlo, senonchè in un'adunanza tenutasi dal Commissario distret-  
« tuale di Pieve di Cadore nel 1889 per indurre gli aventi diritto a  
« provvedere al loro interesse la grande maggioranza degli interve-  
« nuti si sarebbe espressa nel senso che intendeva di continuare nel  
« vecchio sistema piuttostochè addossarsi obblighi di canoni e pri-  
« varsi dell'esercizio del vago pascolo. Aggiungeva poi il Procura-  
« tore del Re di Belluno di ritenere che la popolazione della mon-  
« tagna si mantenesse sempre ostile all'abolizione del pascolo de-  
« ducendolo dal fatto che anche dopo la legge 1896, n. 147, che  
« dichiarava esenti da tasse di bollo e registro gli atti richiesti dalla  
« legge 1882 per affranchi di non grave entità, nessuna domanda  
« nuova era stata presentata.

« Esisterebbero attualmente servitù di vago pascolo nei comuni  
« di Calalzo, Domegge, Valle di Cadore, Zoppi, mandamento di  
« Pieve di Cadore; nei comuni di Auronzo, Bauta, Lorenzago,  
« Lozzo, Lappador, Vigo, mandamento di Auronzo; nei comuni di  
« Comelico Inferiore, San Pietro di Cadore, mandamento di Santo  
« Stefano di Comelico; nei comuni di Fonzaso ed Arsìè, manda-  
« mento di Fonzaso; nel comune di Forno di Zoldo, mandamento  
« di Agordo; nel comune di Pedevena, mandamento di Feltre.

« Concludendo :

« Il pensionatico nello stretto senso di diritto feudale concesso  
« da Imperatori germanici ai loro Capitani e consistente nella per-  
« cezione di una tassa sulle pecore pascolanti durante l'inverno  
« sui fondi di un determinato territorio, se pure in antico esistito  
« nelle provincie del distretto, non ha lasciato quasi più traccia.  
« L'esercizio del pensionatico disciplinato dalla Terminazione Ve-  
« neta 8 giugno 1765, venne abolito nelle provincie venete colla  
« Sovrana Patente 25 giugno 1856; e la procedura per decidere le  
« relative questioni oltrechè dalla suddetta patente fu determinata  
« dall'Editto 17 novembre 1856 dell'I. R. Commissione centrale  
« per l'abolizione del pensionatico presso la Luogotenenza Veneta,  
« nonchè dalla legge 4 marzo 1869, n. 4939, le quali disposizioni  
« legislative, in sostanza, creavano delle Commissioni provinciali  
« presso ogni capoluogo di provincia ed una generale in Venezia  
« in sede d'appello, dinanzi alle quali si doveano discutere le que-  
« stioni che sorgevano per l'affrancamento di quel vincolo. Parla  
« della costituzione della Giunta provinciale il solo Procuratore del

« Re di Padova; oltre che dallo stesso, si accenna poi al pensionatico, forse impropriamente, dai Procuratori del Re di Rovigo, Bassano e Tolmezzo.

« Del vagantivo di origine storica ed indole giuridica diversa dal pensionatico, quantunque si sia confuso con esso e che in definitiva si risolve nel pascolo promiscuo o vago, si fa solo accenno dal Procuratore del Re di Venezia riguardo al solo mandamento di Cavarzere, dove nell'anno 1810 interveniva il Governo austriaco a regolarlo colla legge sui lavori pubblici essendone stata dichiarata l'abolizione col decreto luogotenenziale 1861.

« Quanto finalmente al vago pascolo si riferirebbero storicamente le Terminazioni Venete 8 giugno e 26 settembre 1765, i Proclami 27 maggio 1787 per la provincia dei Friuli e 24 aprile 1790 per le altre provincie, 26 agosto 1798 dei Governi detti centrali patrii dopo la caduta della Repubblica Veneta, la circolare 26 dicembre 1821 del Governo austriaco. Tutte le suddette disposizioni però legalmente non sussistono poichè colla legge 4 aprile 1882, n. 698, per le provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, e colla successiva 7 maggio 1885, n. 3093, estensiva alle altre provincie del Veneto, il diritto del cosiddetto erbatico o pascolo venne abolito, quantunque ne rimanga tuttavia traccia in via consuetudinaria e di tolleranza nelle provincie di Venezia, Vicenza, Verona, Udine e Belluno. » — Tali sono le notizie e informazioni fornite dal Procuratore generale di Venezia sulla abolizione delle servitù di pensionatico, vagantivo ed ogni pascolo abusivo nelle provincie Venete. — Alla Commissione ora, ad avviso del Comitato, altro non resta che prendere atto della presente comunicazione.

## VII. — Casellario giudiziale.

Al fine di avere, per quanto è possibile dettagliate notizie sul modo come procede il Casellario giudiziale, con lettera-circolare 28 febbraio ultimo scorso, n. 1863-62, fu prescritto che nelle relazioni annuali, oltre i punti accennati nelle precedenti Istruzioni, debbansi dare dettagliate istruzioni anche su altre circostanze, le quali viemmeglio possono mettere il Ministero e la Commissione in grado di esercitare vigilanza sull'andamento del servizio.



### **VIII. -- Funzionari che si distinsero nel servizio statistico o che lo trascurarono.**

A' termini dell'articolo 4 del regio decreto 17 dicembre 1896, n. 544, spetta al Comitato permanente di segnalare alla Commissione i funzionari che maggiormente si distinsero nel servizio statistico e di denunciare quelli che si addimostrarono negligenti nel servizio stesso durante il 1898.

Ad agevolare l'adempimento di tale incarico, con lettera 5 aprile ultimo scorso, n. 1741-9, il Ministero della giustizia chiese informazioni alle Procure generali, informazioni che sollecitamente furono fornite.

Il Comitato permanente non ravvisa opportuno di fare qui un elenco di tutti i funzionari indicati dai Procuratori generali: l'esposizione sarebbe troppo lunga. Allo scopo che si vuole raggiungere basta prendere atto di quanto riferirono i Procuratori generali con preghiera al Ministero della giustizia di rivolgere una parola di encomio a quei funzionari che, secondo le informazioni avute, controllate con quelle che può fornire la Direzione generale della statistica, veramente si distinsero, ed una parola di biasimo a quelli che si addimostrarono negligenti, prendendone notizia nei fascicoli dei rispettivi funzionari.

### **IX. — Vigilanza sull'andamento dei servizi riguardanti l'amministrazione della giustizia.**

Nelle comunicazioni che a nome del Comitato permanente ebbi l'onore di leggere alla Commissione durante la sessione del dicembre 1898, indicai quale sistema avesse adottato l'Ufficio di statistica giudiziaria presso il Ministero della giustizia perchè le Autorità giudiziarie potessero avere notizia delle relazioni e delle discussioni della nostra Commissione anche prima della pubblicazione degli Atti delle singole sessioni.

Il sistema seguito venne disciplinato con norme precise che si leggono nella circolare 12 aprile ultimo scorso, n. 1751-12, colla quale, in fra l'altro, si dispone che « nell'intento che anche i Pre-« sidenti e Procuratori del Re possano conoscere prima della pub-

« blicazione degli Atti delle sessioni, le considerazioni ed i rilievi  
« fatti dalla Commissione di statistica giudiziaria circa il modo come  
« procedono i diversi rami dell'amministrazione della giustizia sui  
« quali essa, ai termini dell'articolo 4 del reale decreto 17 dicembre  
« 1896, n. 544, esercita vigilanza, sia sempre trasmesso ai signori  
« Primi Presidenti e Procuratori generali di Corti d'appello un  
« esemplare di ciascuna relazione accompagnata da breve riassunto  
« delle discussioni. »

Con questo sistema si potrà ottenere che i lavori della Commissione di statistica giudiziaria, per quella parte specialmente che si attiene alla vigilanza su alcuni servizi dell'amministrazione della giustizia siano conosciuti dall'Autorità giudiziaria dalla prima pubblicazione degli atti. Sarebbe cosa ottima l'inviare una copia di tutte le relazioni a ciascun Ufficio giudiziario, ma tale desiderio incontra una difficoltà non lieve nel carico della spesa giacchè dovrebbe aumentare la tiratura degli Atti e delle relazioni che ora reclamano una spesa per verità non importante.

E qui si presenta l'occasione di far rilevare come colla circolare 10 gennaio 1899, n. 1458, siasi date istruzioni circa la tenuta e la conservazione delle pubblicazioni di statistica giudiziaria. Colla detta circolare fu disposto che la Direzione generale della statistica abbia d'ora innanzi a spedire tanto alle Prime Presidenze delle Corti d'appello e alle Presidenze dei Tribunali civili e penali, quanto alle Procure generali e alle Procure regie una copia degli Atti della Commissione di statistica giudiziaria nonchè dei volumi analitici della statistica giudiziaria civile e penale.

Colla detta circolare si è avvertito ancora come, avendosi motivo a ritenere che pel passato in taluni Uffici giudiziari non siasi posta sempre la dovuta cura nella tenuta e conservazione delle pubblicazioni statistiche sia necessario che le dette pubblicazioni, destinate esclusivamente all'Ufficio al quale vennero spedite, siano registrate negli inventari, giusta le norme contenute negli articoli 23 e seguenti del Regolamento 4 maggio 1895, n. 3074.

Tali sono i provvedimenti adottati dal Ministero, d'accordo colla Direzione generale della statistica, e diretti a dar modo alle Autorità giudiziarie di conoscere i lavori e le nostre discussioni per quanto riflettono il servizio dell'amministrazione della giustizia.

1. *Dispense per contrarre matrimonio - cause matrimoniali - separazioni personali.* — Colla ministeriale 26 gennaio ultimo scorso, n. 1656-33 a, venne comunicata alle Autorità giudiziarie la relazione del comm. Forni sulle dispense per contrarre matrimonio, sul movimento delle cause matrimoniali, e sulle separazioni dei coniugi nel triennio 1894-96. Colla detta Ministeriale si è avvertito come nello intento di raccogliere maggiori notizie circa la materia di cui si tratta, la Direzione generale della statistica, sentito il Comitato permanente, abbia ravvisato necessario apportare qualche modificazione al Prospetto sommario, nonchè al nominativo Registro, col quale si raccolgono le informazioni circa le domande di separazione personale tra coniugi.

E così, nel primo furono introdotte speciali richieste riguardanti il numero delle questioni matrimoniali suddividendole in: a) opposizioni a matrimoni; b) istanze per nullità di matrimonio; c) istanze di separazione dei coniugi. E nel prospetto nominativo per le domande di separazione personale tra coniugi si è aggiunta un'apposita colonna diretta a far conoscere se i coniugi erano precedentemente al matrimonio, uniti da vincoli di parentela o di affinità. Il vostro Comitato permanente e la Direzione generale della statistica hanno cercato in questo modo d'interpretare, per quanto era possibile, i voti espressi dalla Commissione per raccogliere maggiori notizie su importanti e gravi argomenti che interessano la costituzione della famiglia. Gli è certo intanto che le indagini su questa materia potranno ancora avere maggiore estensione, ma anche nella statistica, come in tutte le cose umane, per ottenere vero e duraturo progresso devesi procedere a gradi.

2. *Comunicazioni del Comitato permanente.* — Con lettera del 19 gennaio ultimo scorso, n. 1643-100, il Ministero inviò ai Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti di appello una copia delle comunicazioni che il vostro Comitato presentò alla Commissione nella Sessione del dicembre 1898, chiamando anche l'attenzione loro sulle circolari ed istruzioni pubblicate nell'ultima parte delle dette comunicazioni.

3. *Procedure di fallimento nel 1897.* — Con Ministeriale 12 aprile ultimo scorso, n. 1752-25-B, venne comunicata ai signori Primi Presidenti e Procuratori generali, la relazione del consigliere Penserini sulle procedure di fallimento nel 1897.

Con la detta nota si è, in fra l'altro, chiamata l'attenzione sulla azione dei curatori nelle procedure di fallimento, avvertendo, come in alcuni Tribunali si ebbe occasione di lamentare la cattiva scelta, la poca idoneità, la mancanza di oculatezza ed attività da parte dei curatori alle procedure di fallimento. Si è avvertito ancora come sarebbe necessario che i Presidenti dei Tribunali si accordassero con le Camere di commercio, affinchè nulla si omettesse acchè nei ruoli di cui è parola all'articolo 715 del Codice di commercio fossero iscritte sempre persone le quali offrano garanzie tali da assicurare la buona scelta dei curatori.

I Capi delle Corti di appello non mancarono di rappresentare al Ministero che da parte loro, nulla si sarebbe omesso dando anche speciali istruzioni, perchè gl'inconvenienti lamentati nella relazione del consigliere Penserini, per quanto è possibile allo stato attuale della legislazione, non abbiano a ripetersi.

4. *Giudizi di graduazione nel 1897.* — Con Ministeriale 18 marzo ultimo scorso, n. 1686-24-c, venne comunicata la relazione del consigliere Ostermann sui giudizi di graduazione nel 1897, richiamando in modo speciale i rilievi di maggiore importanza contenuti nella relazione stessa.

5. *Deliberazioni della Commissione.* — Nel *Bollettino* 28 dicembre 1898, n. 50, furono pubblicate le deliberazioni prese nella sessione del dicembre detto anno.

6. *Sull'amministrazione della giustizia innanzi ai Conciliatori e sugli effetti della legge 30 marzo 1890 nella distribuzione del lavoro presso le diverse Preture.* — La relazione del consigliere Sandrelli su questo argomento venne comunicata alle autorità giudiziarie colla nota Ministeriale 6 aprile ultimo scorso, n. 1742-27-B.

7. *Tenuta dei registri dello stato civile nel biennio 1896-97.* — Con Ministeriale 27 aprile ultimo scorso, n. 1765-18-B, si è comunicata la relazione del senatore Canonico concernente la tenuta dei registri dello stato civile nel biennio 1896-97, chiamando l'attenzione dei capi di Collegio delle sedi giudiziarie sugli inconvenienti d'indole generale, non che quelli speciali a ciascun distretto, accertati nell'andamento di tale ramo del servizio.

8. *Consigli di famiglia e di tutela del 1897.* — Colla Ministeriale 18 marzo ultimo scorso, n. 1865-21-q, venne comunicata ai Primi Presidenti e Procuratori generali di Corte d'appello la relazione del cav. Borgomanero sui Consigli di famiglia e di tutela nel 1897. Si è al riguardo avvertito specialmente al modo come si ottempera dalle Amministrazioni ospitaliere e dalle Congregazioni di Carità alle disposizioni che concernono la denuncia, e la costituzione della tutela, per minorenni orfani o dimessi definitivamente dagli Ospizi. E si è insistito sulla necessità ed urgenza che i Pretori abbiano a mettersi in corrispondenza diretta colle Congregazioni di Carità e colle Amministrazioni ospitaliere al fine di raggiungere l'intento che per tutti i minorenni abbandonati sia costituita la tutela. Non si è ommesso ancora di rilevare il grave inconveniente che molte tutele vennero costituite con ritardo; come pure si è avvertito che scarse furono le convocazioni delle assemblee pupillari e che non sempre si ottempera rigorosamente alle disposizioni legislative e alle istruzioni Ministeriali per quanto riflette la compilazione dell'inventario, la prestazione della cauzione, la presentazione degli stati amministrativi e di quelli di cui è parola all'articolo 302 del Codice civile.

9. *Ricovero per correzione paterna.* — Colla Ministeriale 30 gennaio ultimo scorso, n. 1658-19-c, si comunicarono alle autorità giudiziarie le relazioni del senatore Beltrani-Scalia e del cav. Borgomanero sul ricovero per correzione paterna e sulla esecuzione dei decreti emessi nel 1897 ai termini dell'articolo 222 del Codice civile.

Colla detta Ministeriale furono riassunti gli argomenti principali trattati nelle relazioni e nella discussione. E così si avvertì come i Presidenti dei Tribunali non possono rifiutarsi a concedere la liberazione del minorenne ricoverato se il Direttore del Riformatorio non dia buone informazioni sulla condotta del minorenne stesso. L'unico provvedimento che in tale caso si può adottare si è quello di far presente al genitore le sfavorevoli informazioni sul conto del di lui figlio, e, qualora egli insista nella domanda, altro non resta che provvedervi.

Si aggiunse ancora che tale sistema dette buoni frutti nei Tribunali ove venne adottato, perchè molti genitori, dopo aver saputo

che i loro figli non avevano mutato condotta, hanno desistito dalla loro domanda. Si è avvertito inoltre che nel caso in cui il Direttore del Riformatorio provochi egli stesso il provvedimento del rilascio, sia non solo opportuno ma necessario che il Presidente del Tribunale, al quale viene presentata la domanda, chiami il padre o la madre o chiunque eserciti la patria potestà sul minore, per informarlo di tale domanda. Se la parte chiamata acconsente al rilascio si dovrebbe far constatare nel verbale del prestato consenso: che se invece non vi acconsente, si osserva, come non ostante, il rifiuto, il presidente debba dar corso alla domanda del Direttore del Riformatorio. Si avvertì ancora essere urgente che abbia piena ed esatta osservanza la circolare 24 giugno 1897, n. 1436, anche per quanto riflette l'interrogatorio del minore di cui si chiede il ricovero.

Da ultimo si avvertì essere necessario che nessuna indagine sia omessa nello intento di accertare la vera e reale condizione economica della famiglia del minore in modo che il ricovero per correzione paterna a spese dello Stato venga ordinato nei soli casi di vera necessità.

*Sull'amministrazione della giustizia penale nel 1897* — La relazione del senatore Righi sull'amministrazione della giustizia penale nel 1897 venne comunicata alle Autorità giudiziarie colla ministeriale 27 marzo ultimo scorso, n. 1714-77.

## X. — Conclusione.

Il mio compito di relatore del Comitato permanente per la presente sessione è finito. Ed io nel porre termine a queste brevi comunicazioni non posso pensare senza un sentimento di vivo dolore che non avrò più l'alto onore di essere il Relatore del vostro Comitato, non posso pensare senza dolore al distacco dalla Commissione di statistica giudiziaria, alla separazione da eminenti persone che per me ebbero sempre tanta affettuosa benevolenza.

Il congedarsi da coloro che si amano è doloroso assai, ed io che a questa statistica giudiziaria, che a questa Commissione appartenni per tanti anni soffro ora nel pensiero triste della partenza.

Quattordici anni or sono fui chiamato a far parte della Commissione di statistica giudiziaria prima come segretario, indi come membro di diritto.

In quei primi inizi della Commissione l'opera nostra era quasi derisa: da molti si diceva che essa non avrebbe mai raggiunto l'intento: ed alcuni ci condannavano ancora per sciupio di denaro, in studi e in ricerche che si credevano inutili.

Ma noi tutti lavorammo e lavorammo sotto la guida di un grande maestro, di Angelo Mèssedaglia, di questo illustre uomo, nel quale non so se dobbiamo ammirare più la vastità dell'ingegno o la bontà dell'animo: ma Angelo Messedaglia è l'ideale rappresentante del vero e felice connubio della scienza, col carattere, colla onestà, colla gentile delicatezza del sentire.

Lavorammo con molti che ora fatale destino tolse al nostro affetto, che fatale destino troncò la loro vita innanzi del tempo.

Lavorammo con Luigi Casorati, anima immensamente buona e gentile, dotto quanto altrettanto modesto.

Lavorammo con Giacomo Giuseppe Costa, e qui è troppo vivo il ricordo suo perchè si abbia a dir parola su quanto fece per la statistica giudiziaria. Gli *Atti della Commissione* sono là testimonio vivente dell'opera del Costa come membro della Commissione stessa; gli *Atti* delle sessioni 1896-97 addimostrano quale e quanta sia stata l'opera del Costa per la statistica giudiziaria come Ministro della giustizia.

Mi si perdonino questi ricordi, e mi si lasci il conforto e la speranza che voi, onorevoli signori, raccogliendovi nelle venturose sessioni non dimenticherete l'antico e modesto vostro collega.

Terminando di parlare pel Comitato permanente mi si perdoni se nella mestizia dell'animo mi permisi anche da questo posto di mandare a voi il mio più affettuoso ringraziamento per il bene che sempre mi avete voluto.

---

Il prof. Bosco ha letto le seguenti comunicazioni che riguardano i lavori compiuti e le discussioni fatte dal Comitato prima che l'opera zelante del nuovo segretario permanente e rappresen-

tante del Ministero di grazia e giustizia, cav. Azzolini, venisse a sostituire quella, di cui il Comitato rimase privo, del cav. Borgomanero.

### **Registri per le ispezioni degli atti di stato civile.**

Al Comitato per la statistica giudiziaria era stato assegnato dalla Commissione il compito di esaminare i prospetti preparati dal senatore Canonico per l'annotazione delle irregolarità e degli errori che i Pretori e i Procuratori del Re riscontrano nelle verifiche degli atti dello stato civile.

Il Comitato accettò integralmente i moduli del senatore Canonico.

Si era bensì discusso se fosse opportuno introdurre nell'elenco delle irregolarità possibili a verificarsi nei *registri di matrimonio*, l'« omessa dichiarazione da parte dello sposo dell'adempimento degli obblighi di leva » e fra quelle dei *registri di morte* l'« omessa indicazione se il vedovo o la vedova avessero lasciato figli minorenni. » Ma dall'esame delle leggi e dei regolamenti sullo stato civile risultò che le dette indicazioni si fanno sui registri di matrimonio o di morte, non per esplicita prescrizione legislativa, l'inservanza della quale avrebbe potuto essere rilevata dal Magistrato che eseguisce la verifica degli atti di stato civile, bensì soltanto in seguito ad istruzioni ministeriali sulla tenuta dei registri medesimi. Cosicchè il Comitato decise di non includere nell'elenco le accennate irregolarità. Tuttavia, attesa l'importanza che avrebbe il conoscerle, specialmente quelle concernenti la morte dei vedovi e che si ricollegano col servizio delle *tutele*, il Comitato decise di sottoporre alla Commissione il quesito se giovi prescrivere l'obbligo delle indicate dichiarazioni negli atti di matrimonio e di morte e quale sia il modo migliore per ottenere l'osservanza di queste nuove prescrizioni.

### **Difesa penale specialmente officiosa.**

La Commissione nella precedente sessione deliberò di fare una indagine speciale sulla difesa in materia penale e particolarmente di quella officiosa.



D'accordo col consigliere Lucchini, che ne era stato il proponente, furono preparati i modelli per questa indagine. Prima però di inviarli alle singole autorità giudiziarie il Comitato volle rendersi conto, anche praticamente, del lavoro che importava questa ricerca ed affidò al cav. Ostermann l'incarico di fare un esperimento così presso il Tribunale come presso una delle Preture urbane di Roma.

L'Ostermann riferì nell'ultima seduta del Comitato sul risultato dei suoi studi. Egli trasse la convinzione che non fosse necessario proporre nuovi modelli per la inchiesta, ma bastasse aggiungere alla scheda penale, ora in uso, il quesito se la difesa era stata *elettica* od *ufficiosu*, perchè dalla scheda si sarebbero potute ricavare tutte o la maggior parte delle notizie volute dal consigliere Lucchini in relazione con l'accennata distinzione.

Il Comitato — dopo qualche riserva del rappresentante la Direzione generale della statistica — approvò quest'idea salvo riferirne alla Commissione.

### Rinvii in materia penale.

Parimenti il Comitato approvò una proposta del cav. Ostermann di introdurre nella scheda anche l'indicazione del numero dei *rinvii* concessi nelle cause penali, e ciò onde non iniziare una speciale statistica su questo argomento ed aggravare di nuovo lavoro i funzionari di cancelleria. Le notizie sui rinvii si possono desumere con facilità dagli atti del processo che occorrono per compilare la scheda.

### Sul gratuito patrocinio.

La Commissione nella seduta del 20 dicembre 1897 aveva deliberato di pregare il Guardasigilli di esaminare la convenienza di rivolgere opportune istruzioni alle autorità giudiziarie locali affinché tutte le istanze di ammissione al gratuito patrocinio siano presentate ai Pretori perchè ne facciano una specie di istruttoria.

Il Comitato, in una delle sue ultime sedute si occupò di tale argomento e prese in esame la circolare che per suo incarico era stata preparata dal consigliere Sandrelli al fine di dare esecuzione al voto della Commissione e che doveva essere sottoposta all'approvazione di S. E. il Ministro.

Dalla lettura di questa circolare risultò che non era stato interamente accolto il principio propugnato nella deliberazione presa dalla Commissione, e il consigliere Sandrelli, che era stato invitato alla seduta del Comitato in cui si trattò di questo tema, spiegò le considerazioni che lo avevano indotto ad accogliere in parte e con qualche riserva il voto della Commissione. Il Comitato fu persuaso che le variazioni introdotte nella Circolare erano suggerite da necessità pratiche, dipendenti dal modo col quale si provvede sulle domande pel patrocinio gratuito, ma, trattandosi di portare modificazioni a un voto della Commissione si ritenne opportuno che questa venisse informata della questione e lo stesso consigliere Sandrelli fu incaricato di riferirne verbalmente.

---

Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all' amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1898.

---

RELATORE: **RIGHI.**

---

*Onorevoli colleghi.* — Nella lettura dei discorsi inaugurali pronunciati in quest'anno, intorno ai quali mi avete affidato l'onorevole e per me gratissimo incarico di riferirvi, non potei a meno di ripetere a me stesso la domanda che altre volte mi venne dato di fare, del perchè, cioè, si veda di quando in quando rinnovarsi, sia nelle aule parlamentari che in qualche periodico, la persistente domanda che si abbiano ad abolire tali discorsi, come quelli che si designano inutili, anzi non manca chi li voglia dannosi alla retta e migliore amministrazione della giustizia.

In verità che se mi riesce impossibile di vedere sotto mai qual punto di vista tali discorsi possano nuocere, non mi riesce del pari di comprendere il perchè questi si possano ritenere affatto inutili, quand'io, facendone lo spoglio, ho la compiacenza di incontrarmi con alcuni di tali discorsi, in cui le questioni di maggior interesse e che preoccupano pure in oggi la pubblica opinione, sono trattate con quella larghezza di cognizioni teoriche, che, congiunte alla larga praticità della patologia morale della società, possono fornire e forniscono realmente al legislatore l'indirizzo, ed il consiglio d'ogni altro indubbiamente migliori.

Che se volessi abusare, onorevoli colleghi, di voi, potrei qui enumerarvi come il maggior numero delle riforme legislative che furono compiute in questi ultimi anni, e che sono in elaborazione presso il Governo ed il Parlamento, partono da designazioni che la Commissione di statistica ebbe a fare anno per anno nelle sue conclusioni al Governo, in relazione esclusiva allo spoglio dei rapporti dei signori Procuratori generali, intorno all'andamento della giu-

stizia civile e penale, in tutte le sue forme contenziose e non contenziose.

Senonchè non è del caso di spendere neppure una parola su tale argomento per quanto riflette, fuor d'ogni dubbio, i discorsi inaugurali delle Corti, inquantochè la Commissione nostra, che ripetutamente rivolse sullo stesso la propria attenzione, non dubitò mai della utilità dei discorsi inaugurali, avuto riguardo non fosse altro che a quelli dei Procuratori generali delle Corti, manifestando in ogni occasione il proprio convincimento contrario alla loro abolizione.

E la lettura di quei discorsi diviene in modo specialissimo più interessante in quest'anno in cui, avendo l'onorevole Ministro guardasigilli con sua circolare del 10 ottobre 1898 invitato i signori Procuratori generali a voler trattare la tesi relativa all'istituto della revisione, essi tutti si ebbero a manifestare concordi nel dimostrare la necessità che l'istituto stesso venga riformato in senso ampliativo, e questo fecero con larghezza di dottrina e di osservazioni tali da costituirne altrettante pregievolissime monografie riassuntive di legislazione comparata e di quanto in proposito fu scritto dalla letteratura giuridica nazionale ed estera.

E volendo seguire il metodo dello scorso anno, comincerò a riferire sul discorso proferito nel gennaio 1899 dall'illustre Procuratore generale della Corte di cassazione di Roma, il quale nell'alta sua posizione, a cui nulla sfugge di quanto intorno all'amministrazione della giustizia penale avviene nei vari distretti delle Corti di appello del Regno, costituisce il più autorevole osservatorio centrale di quanto possa accadere nell'amministrazione della giustizia penale fra noi.

Il senatore Pascale insiste anche quest'anno nel segnalare il fatto poco avvertito, ma gravissimo in sè stesso e per la sua persistenza, quello in forza del quale in Italia si sia *costretti* a ricorrere troppo spesso a quel provvedimento che per sua natura dovrebbe essere *eccezzionalissimo*, di rimandare, cioè, i processi penali di competenza delle Corti di assise, ad altro distretto per legittima suspizione che i giurati del luogo, giudici naturali e quasi testimoni dei fatti, possano essere coartati o corrotti.

Deplora che il progetto di legge relativo all'ingombro dei ri-

corsi, quello sulle Associazioni, e quello sulle revisioni dei processi diretto a tutelare *gli imprescrittibili diritti dell'innocenza* non abbiano ancora ottenuto alcun esito definitivo, come avvenne del primo che cadde per la chiusura dell'ultima Sessione, o non siano stati neppure presentati al potere legislativo, come avviene pei secondi.

L'illustre Procuratore generale della Cassazione unica in materia penale, passa di poi ad esaminare il perchè delle accuse che, con una leggerezza infinita, si vanno facendo alla magistratura italiana, e riportando quanto di perfettamente identico si va ripetendo ovunque, in modo speciale, lo Stato si regge a libertà, dimostra come la *turbolenza* delle passioni politiche, a cui è dato di liberamente manifestarsi colla parola e colla stampa, non possa a meno, colle abituali sue irriverenze, di togliere alla magistratura quel rispetto che è dovuto alla sua onestà ed alla sua competenza.

Ed intorno a tale argomento, che non è strettamente statistico, in quanto che non è traducibile in numeri e cifre, ma che alla statistica trovasi però così intimamente connesso, come quello che può dare alla sua volta la ragione delle cifre e dei numeri degli eventuali errori giudiziarii, amasi di qui trascrivere le parole stesse dell'illustre oratore. *In Francia e nel Belgio* (così egli scrive) *giuristi eminenti scusano gli errori dei Tribunali, la perplessità e le antinomie della giurisprudenza collo stato della legislazione.*

Noi abbiamo, dice uno di essi, *leggi contro leggi, leggi senza oggetto, e oggetti molti senza leggi: abbiamo leggi inutili, leggi insufficienti, leggi dimenticate, leggi contraddittorie, leggi impossibili: un labirinto per il quale i Tribunali si aggirano senza il filo d'Arianna.*

*La continua mobilità della legislazione, soggiunge un altro, impedisce che si formi e si sviluppi la coscienza giuridica, anzi produce il rammollimento della coscienza, come altre cause producono il rammollimento del cervello. Un sociologo trova la ragione dei ripetuti appelli, della continua contraddizione delle sentenze, dello strazio che si fa dei litiganti trascinati di Tribunale in Tribunale, nello scompiglio di una legislazione arruffata e nella imperfezione di ogni nuovo provvedimento, di cui gli stessi legislatori non intendono la portata e non prevedono gli effetti.*

**Firenze.**

Ed ora passando a riferire sui discorsi inaugurali delle singole Corti d'appello, il *Procuratore generale* di Firenze deplora anzitutto il *crescendo* spaventevole nel numero dei suicidi, *che si vanno di giorno in giorno moltiplicando*.

I suicidi difatti in quel distretto giudiziario, nel 1898, furono 128 consumati, e 66 tentati. Non essendo pervenuto l'anno scorso a questa Commissione di statistica il resoconto della Corte fiorentina relativo all'anno 1897, non abbiamo sotto mano gli elementi per poter fare i relativi confronti, se non l'asserzione indubbiamente per noi del tutto attendibile, del loro spaventevole crescendo, fatta dal *Procuratore generale*.

Di 8884 processi penali spediti nel 1898, il *Procuratore generale* segnala come in 3726 procedimenti rimasero ignoti gli autori; triste fenomeno che l'oratore attribuisce essenzialmente alla difficoltà di avere *testimonianze sincere e spontanee*.

Le Corti d'assise trattarono 59 omicidi volontari e 41 rapine, estorsioni e ricatti.

L'oratore accenna alla necessità che l'istruzione sia guidata con più prudente e saggio indirizzo; che si modifichi il sistema carcerario, e che per i liberati dal carcere non *manchi chi li sorregga nella loro morale convalescenza nei primi momenti in cui rientrano nella società*.

Dopo di aver manifestato il desiderio che si abbiano ad applicare più largamente gli istituti della liberazione condizionale, della riprensione giudiziale, dell'arresto in casa per le donne e per gli uomini non recidivi, dell'arresto in una casa di lavoro o mediante prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità, passa quel regio *Procuratore generale* a trattare largamente il tema della revisione, dimostrando la imprescindibile necessità di provvedimenti legislativi, di fronte alla assoluta insufficienza dell'attuale legislazione su detta materia.

**Roma.**

L'egregio *Procuratore generale* della Corte d'appello di Roma, riconoscendo quanto sia avventato, com'egli dice, il voler spiegare con piena certezza tutte le cause, tutti i motivi dell'aumento dei

reati, di fronte *alle mille accidentalità che possano influire pel continuo alternarsi del più e del meno nelle azioni colpevoli*, si limita a constatare coll'eloquenza delle cifre, la indubbia realtà di un simile deplorabile aumento. Infatti nell'anno 1897 i reati denunziati furono 90228, e nell'anno 1898 furono 105649 cioè 25821 in più dell'anno anteriore. L'aumento si estende pure ai delitti di maggior gravità, poichè gli omicidi, non compresi i colposi che nel 1897 erano stati 114, nel 1898 salirono a 124 e le rapine, estorsioni e ricatti da 137 salirono, nell'anno 1898, a 160.

Aumentarono pure sensibilmente i suicidi in quanto che da 234 ch'erano stati nel 1897, salirono nell'anno successivo a 273, tutti, tranne 15, commessi nella città di Roma.

I furti da 7396 salirono ad 8391, le appropriazioni indebite da 906 a 1359, le truffe, frodi e bancarotte da 548 a 656; le lesioni da 2564 a 2681; i reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, da 214 a 320, e così avvenne del pari in tutti gli altri reati.

Il Procuratore generale di Roma segnala pure come nel 1898 in un maggior numero di reati siano rimasti ignoti li autori, poichè tali procedimenti contro ignoti nel mentre nel 1897 erano stati 4303, nel 1898 sono saliti a 5018, aumentarono cioè di 715 casi.

I giurati nel distretto di Roma pronunciarono i loro verdetti sopra 160 processi, nei quali si mostrarono molto inclini all'indulgenza per gli accusati, avendo pronunciati 48 verdetti negativi, cifra assai rilevante *codesta, quando si consideri la cautela con cui il Pubblico Ministero e la Sezione d'accusa si decidono di rinviare un prevenuto al giudizio delle Assise*; con tutta facilità ammisero, anche in assenza di qualsiasi più lontano motivo che la potesse giustificare, la discriminante della legittima difesa, dell'eccesso in questa, della provocazione semplice, della concausa e dell'*ultra finem*, ammettendosi pure in 97 casi le circostanze attenuanti.

L'egregio Procuratore si diffonde nel segnalare, con esame accurato e profondo, *le lacune che richiedono di essere emendate nell'istituto della revisione dei giudicati*, facendosi ad indicare tassativamente alcune delle lacune stesse. Nel caso di sentenze non conciliabili divenute esecutive a carico di due o più condannati, il Procuratore generale di Roma avverte come non sia compreso pure il caso che *l'imputato, contro cui si raccolgono evidenti e luminose prove dopo la prima condanna di un altro, mancando a vivi renda impos-*

*sibile si pronuncii quella sentenza di condanna mercè la quale soltanto è ammesso il processo di revisione, in base al quale soltanto, chi fu ingiustamente condannato può ottenere colla libertà la sua morale riabilitazione.*

In secondo luogo, osserva il Procuratore generale di Roma, il pretendersi dal legislatore, perchè si possa far luogo alla revisione, l'irrevocabilità delle sentenze, che dovrebbero aprirvi l'adito, porta di conseguenza imprescindibile, che debbano perdurare gli effetti dell'ingiusta condanna da taluno subita, nel caso che una di quelle sentenze sia *contumaciale*, perchè questa è sempre revocabile di fronte all'eventuale presentarsi del condannato alla giustizia, caso cotesto in cui, dovendosi rifare il procedimento in contesto, devesi necessariamente pronunciare una nuova sentenza, che appunto perciò, per tale evenienza, viene a togliere ogni carattere di sentenza definitiva, nei sensi revisionali, alla prima pronunciata in sede contumaciale.

Accenna per di più come vi possa essere contraddizione anche qualora le due sentenze non siano di condanna, come avverrebbe nel caso che taluno sia condannato come complice di un autore principale, il quale poi alla sua volta ottenga una sentenza di assoluzione. Lo stesso avverrebbe nel caso che la condanna derivi dalla deposizione fatta da un testimone falso convinto di reità, od anche pure confesso, il quale però muore prima che sia pronunciata la relativa sentenza, che appunto per la morte avvenuta non può più aver luogo, ecc., ecc., svolgendo tali concetti con quella dottrina e praticità di criteri che sono proprii dell'illustre magistrato. Tratta pur la questione dell'indennità che dovrebbe dare lo Stato a chi soffri un'ingiusta condanna, e si dichiara favorevole *ad un corrispondente rinfranco* alle sofferenze e ai danni patiti dalla vittima di un *infausto ma non colpevole errore*.

#### **Aquila degli Abruzzi.**

Nel leggere il discorso inaugurale pronunciato dal Procuratore generale della Corte d'Aquila, il commendatore Cisotti, non potei a meno di rilevare tutta l'importanza che deve attribuirsi a quella parte del suo discorso in cui l'oratore, rivolto ai giudici, avverte, *come non basti l'integrità del giudice, ma sia mestieri che, specialmente coloro che sono singoli, e per necessità esposti a frequenti contatti con*



*ogni classe di persone, non dimentichino come nel loro contegno devono evitare ogni occasione in cui, come cittadini, possano non essere rispettati. — Affabili sì (dice l'oratore) ma dignitosi, poichè dalla soverchia familiarità nasce il disprezzo della dignità.*

Questo monito torna tanto più utile quando si osservi come parecchi magistrati, sia nel modo di vestire affatto trascurato e volgare, sia per le persone alle quali si associano con soverchia familiarità, sia pure pei luoghi che frequentano, tengono un contegno evidentemente al disotto della dignità conferita loro dall'ufficio.

Il detto Procuratore segnala l'inconveniente che deriva dall'applicarsi alle funzioni di Vice-Pretori semplici Uditori, dopo soli sei mesi di tirocinio, indicando come nel solo Distretto di Aquila *ben* SEDICI sieno le Preture che hanno a capo Uditori, che è quanto dire un quinto della totalità.

Propugna la necessità di una riforma dell'attuale riordinamento giudiziario, limitandosi le Preture ai centri più importanti con un personale tutto di pianta, abolendo i Vice-Pretori gratuiti, che sono giudici ed avvocati ad un tempo nella medesima giurisdizione.

La Corte d'assise pronunciò 150 sentenze, delle quali 78 per omicidi consumati e 37 per omicidi mancati o tentati, avvertendo il Procuratore generale come, nella massima parte dei casi, la spinta fosse sproporzionata alla gravissima azione criminosa.

Le sentenze delle Assise furono 126 di condanna e 18 di assoluzione.

Segnalando alcuni fatti di assoluzione, di fronte a prove ineccepibili, nei casi, per esempio, di falsificazione, il Procuratore generale propone il quesito: *se in certi casi sia d'uopo stabilire sanzioni minori delle attuali, in relazione all'entità del danno materiale;* ed egli ritiene che la latitudine fra i due estremi della pena stabiliti dal Codice penale, in alcuni casi *non sia sufficiente per la enorme distanza che esiste fra l'entità del danno arrecato,* ed il minimo di 5 anni fissato per la pena, osservando *che le disposizioni soverchiamente rigorose spesso diventano lettera morta, ripugnando al giurato di farne l'applicazione.*

Deplora il numero degli omicidi che nel 1898 furono 148, nella proporzione, cioè, di 13.33 per ogni 100,000 abitanti, ponendo questa proporzione a raffronto delle percentuali offerteci dai vari Stati d'Europa, della percentuali minima cioè, di 0.52 data

dall'Inghilterra, e della massima dataci dalla Spagna, che, come accenna l'oratore, raggiunge soltanto il 6.43.

Agli omicidi deve aggiungersi la cifra sconcertante dei ferimenti, che nel 1898 furono 1740. Ricorda *come sia il coltello l'arma a cui facilmente si ricorre negli omicidi e nei ferimenti; nè (soggiunge) sarà mai raccomandata abbastanza la severità dei giudizi per reprimere l'abuso e per impedire e protestare che il coltello italiano disonori la patria.*

Il Procuratore generale d'Aquila, facendosi poi a considerare l'azione delle pene, e riconoscendo come l'efficacia preventiva e repressiva delle stesse dipenda nella massima parte dalla loro inesorabilità, crede ancora non definitivamente risoluto il problema della libertà condizionale, *che rende più facile al colpevole di sottrarsi alla irrogazione della pena.*

Tratta poi la tesi della insufficienza della legislazione attuale, per quanto riflette l'istituto della revisione ricordando come, di fronte alla verità presunta, che deriva dalla cosa giudicata, lo stesso diritto romano ammettesse che al cospetto di una cosa giudicata, in forza di falsi documenti, questa dovesse flettere: *si postea falsa inveniantur rejudicatae praesuntio opponi non potest*, e questo, oltre il principio generale *veritas rerum erroribus gestarum non vitatur*, svolgendo la teorica della revisione con larghezza di dottrina comparata e con criteri eminentemente giuridici.

#### Messina.

Il Procuratore generale della Corte di Messina avverte come in quel Distretto giudiziario, nel quale la media annuale degli omicidi è di 97, nel decorso anno 1898 tale media sia stata sorpassata, poichè gli omicidi furono 105.

La media percentuale generale del Distretto è di omicidi 22. 5 per ogni 100,000 abitanti, con avvertenza però che la provincia di Girgenti offerse il triste primato, colla percentuale negli omicidi di 64. 66 per ogni 100,000 abitanti.

Nel 1898 fu grave l'aumento per i delitti contro la proprietà; i furti salirono a 3085, le rapine ad 85, e così le altre specie di reati, LE QUALI TUTTE EBBERO UN AUMENTO, SUGLI ANNI ANTERIORI, DI UN DECIMO.

Deplora l'abuso che si fa delle perizie d'ogni genere, sia per

gli effetti che queste producono, artificiosamente e contro la verità delle cose, sull'amministrazione della giustizia, sia per la spesa che da quelle deriva all'Erario ed alle parti.

Sopra 833 giudizi d'appello riguardanti 1252 imputati, la Corte respinse per 818 i relativi ricorsi, li accolse in tutto o in parte per 344; non pronunziò nel merito per 90.

Per quanto riflette l'azione delle Corti d'assise, il Procuratore generale di Messina trova perdurante una tendenza alla benignità; *tendenza però che si riscontra pure nelle sentenze dei Pretori, del Tribunale e della Corte.* Segnala pure l'abuso della scheda bianca, il sottrarsi da parte dei migliori giurati, e via dicendo.

Anche il Procuratore generale di Messina, in obbedienza alla circolare 1° ottobre 1898 del Ministero di grazia e giustizia, tratta la questione dell'istituto della revisione, che si collega così intimamente all'*agitazione mondiale derivante dal fatto che travaglia profondamente la Francia.*

Accenna ad alcuni errori giudiziari avvenuti nel Distretto di quella Corte, ed afferma non potersi più dubitare che *l'istituto della revisione meriti di essere ampliato ed armonizzato coi bisogni della vita e con le più perfette legislazioni dei popoli civili.*

Anche il R. Procuratore di Messina opina che nel caso ammesso dalla legge attuale, della contraddizione di due o più giudicati, la contraddizione delle sentenze dovrebbe essere estesa anche alla ipotesi di contraddizione tra sentenze di condanna, ed alla ipotesi di contraddizione tra una sentenza penale ed una sentenza civile.

#### **Bologna.**

Il Procuratore generale della Corte di Bologna avverte che, nel mentre i procedimenti per citazione diretta e direttissima, furono in proporzione normale, e crebbero in raffronto al 1897, *non si è dato però* ancora tutto lo svolgimento desiderabile all'istituto della citazione istantanea, tanto utile per la sua efficace esemplarità sull'animo delle popolazioni.

La Corte Bolognese giudicò 595 cause, confermando in 429 casi le prime sentenze, in 126 riformandole parzialmente, ed in 40 riformandole del tutto.

L'azione dei giurati nelle Romagne non andò scevra di verdetti

scandalosi di assoluzione, applauditi dal pubblico; qualunque *minimo affronto* patito dall'accusato induce il Giuri ad ammettere la *legittima difesa* od altre scusanti ed attenuanti in modo da rendere *irrisoria la pena*. Fu assolto per legittima difesa dei giurati di Forlì chi aveva ucciso il padre di una giovinetta il quale chiedeva conto all'accusato, che l'aveva sedotta e resa incinta, ove la tenesse nascosta.

Il Procuratore generale ritiene che *la impunità che i più gravi reati di sangue trovano presso i giurati, è una delle cause del loro aumento*.

Detratti i reati che vennero commessi nei tumulti del maggio a Cesena e Savignano, a Rimini, Castel San Pietro, Faenza, Bagnacavallo, d'indole occasionale e transeunte, la criminalità del 1898 nel Distretto di Bologna non risulta marcatamente diversa da quella ch'era stata nel 1897.

La delinquenza delle donne anche nel distretto della Corte di Bologna, come nelle altre parti d'Italia, presenta *un immenso distacco* da quella dei maschi, poichè, nel mentre di questi furono condannati 13,690, di donne non se ne condannarono che 3286.

In aumento si manifesta la delinquenza dei minorenni e quella dei recidivi.

#### Genova.

Il Procuratore generale della Corte di appello di Genova, ravvisando la necessità della riforma dell'istituto della revisione, riconosce la rigidità dell'attuale legislazione in questa materia, nell'entusiasmo, non più razionale, col quale gli *uomini, usciti dalla rivoluzione* dello scorso secolo, avevano abbracciato la nuova dottrina *della strombazzata infallibilità che si voleva attribuire al giurato*, e nella *reazione* che, coi nuovi istituti giudiziari, si volle fare contro gli abusi di cui si era reso responsabile in genere il principato assoluto.

Osserva che se in Italia, ed in Francia (ove si tentò una riforma della legge revisionale nel 1867) rimase sempre l'istituto della revisione impari alle pratiche necessità della giustizia penale, nei Codici di Germania invece la revisione dei giudicati, *sia che provengano dai giurati, dallo scabinato o dai giudici togati, è governata*

*da criteri corrisponden'i alla necessità pratica, e al supremo bisogno della giustizia.*

Nè l'oratore saprebbe vedere quali inconvenienti possano derivare dalla formola dei Codici Tedeschi che ammettono la revisione quando siano prodotti nuovi fatti o mezzi di prova, che, soli o uniti colle prove precedentemente rilevate, appariscono propri a giustificare l'assoluzione del condannato.

Il Procuratore generale di Genova, mostrandosi compreso dell'assoluta necessità che si renda più largo l'istituto della revisione, nei casi in cui trattisi di sentenze di condanna, affronta pure l'altro lato della questione, se cioè, la revisione stessa deva ammettersi anche quando trattisi di sentenze che assolsero il prevenuto contro il quale sopravvengano nuovi indizi, nuove prove della sua colpeabilità.

E dopo di avere assai logicamente ragionato in modo da far ritenere che l'opinione dell'oratore sia favorevole alla revisione, anche a favore, dei diritti collettivi sociali, e della legge, conclude però che, *in omaggio alle necessità di mantenere l'autorità del giudicato ed ai pericoli di un giudizio discrezionale tanto grave e* FORSE RESIDUO DI PREGIUDIZI DI SCUOLE, *non sa decidersi ad estendere la revisione ai casi di sentenza di assoluzione, neppure seguendo la via tracciata dal Codice penale austriaco, § 355, n. 2, anche nel caso, cioè, della confessione del reo dopo la sentenza di assoluzione.*

#### Palermo.

Il Procuratore generale della Corte di Palermo, il commendatore Cosenza, che ci fu per lunghi anni caro ed apprezzato collega in questa nostra Commissione, dopo di aver parlato lungamente nella parte civile della sua relazione inaugurale, dell'assoluta insufficienza, sotto ogni riguardo morale ed economico, dell'istituto della tutela, come è presso di noi legislativamente e nella pratica, connette tale deficienza coll'aumento incessante *del numero dei delinquenti minorenni*, come causa ad effetto.

Nell'anno 1898, anziché continuare la diminuzione, che nel numero dei reati si era manifestata negli anni 1896 e 1897, si ebbe un aumento, e l'aumento fu non solamente nel numero, ma pur troppo eziandio nella *gravità* dei reati.

Nel Distretto di Palermo gli omicidi volontari nel 1898 furono 712, le rapine 537, delle quali 15 furono accompagnate da omicidi, i ferimenti 3104, i furti 9901, e gli altri reati in genere previsti dal Codice penale furono 14,881.

Il comm. Cosenza, con quella dottrina che gli è propria, propugna la necessità di una più larga e razionale riforma dell'istituto della revisione, segnalando prima di ogni cosa *l'inopportunità dell'intervento del Ministro guardasigilli, prescritto nel Codice nostro, in un procedimento che rientra nella esclusiva giurisdizione della magistratura*, provvedimento questo al quale deve associarsi quello pure dell'*indennità dei danni* sofferti da chi dovette soffrire la tortura di un'ingiusta condanna.

#### Napoli.

Nel distretto di Napoli gli omicidi semplici furono 241 ed i qualificati 115; gli omicidi mancati o tentati ammontarono a 414, le lesioni personali furono 19,396.

Dalla esposizione ora fatta risulterebbe, come osserva il Procuratore generale, che gli omicidi nel distretto di Napoli nel 1898 furono n. 356, cioè quasi uno al giorno.

I delitti sono in aumento e *la Società deve essere salvata nella sua culla; bisogna pensare, cioè ai minorenni, alla famiglia, alla patria potestà, ed alla tutela che ne devono garantire la moralità e custodire le sorti.*

Esaminando l'azione pratica della giuria il Procuratore generale vorrebbe fosse *limitata ai soli reati politici, lasciando gli altri reati tutti alla competenza della magistratura togata. Vorrebbe abolire il ricorso in appello, ma aumentare in pari tempo le garanzie della forma del primo giudizio.*

È favorevole più che mai ad un maggiore sviluppo della revisione, cosa cotesta che, come si esprime quel Procuratore generale, servirebbe a *togliere il gioco con cui in oggi si cerca trarre in errore la giustizia, quello di riversare ogni responsabilità sugli assenti e sui contumaci, salvo a loro di dimostrare la loro innocenza provando che i colpevoli erano proprio gli erroneamente assolti*, che più non possono essere assoggettati a nuovo procedimento.

Catania.

Il Procuratore generale della Corte di Catania deplora l'alto livello a cui si mantenne la criminalità in quel Distretto anche nel 1898, durante il quale anzi le denunce e le querele hanno superato di *parecchie centinaia quelle dell'anno precedente*.

Come cause di questo triste fenomeno, il Procuratore generale crede, oltre alla miseria, ed all'abuso delle bevande alcoliche, doversi pure annoverare *la speranza della impunità, soprattutto per certi speciali reati, non essendo raro il caso di un ambiente artificialmente reso saturo di teorie di irresponsabilità, per irresistibilità di passioni e infermità di mente, atavismo di mal fare, ed altre risorse defensionali di facile riuscita, specialmente in Corte di Assise*.

Gli assassini e gli omicidi volontari furono 106, oltre ad 8 preterintenzionali, e 102 mancati e tentati, e 1820 furono i ferimenti volontari consumati nel 1898.

Le rapine ammontarono a 165, alcune delle quali accompagnate da omicidio.

Quattordici furono i reati elettorali coi quali si tentò d'impe- dire la sincerità delle elezioni, o di ritardarne gli effetti.

L'istituto dei giurati diede *risultati non intollerabili*, come si esprime il Procuratore generale di Catania, stando i prosciolti nella proporzione del 37.42 per cento. Segnala però il fatto che *provocò il massimo scandalo nel pubblico e lasciava meravigliati ed attoniti i difensori stessi, pel quale dalle Assise di Siracusa, in una causa di 13 imputati di associazione a delinquere, rapine con omicidio, ed altri gravi reati, in onta alle confessioni più o meno complete di ben sette accusati, da non lasciare dubbio sulla loro colpevolezza, tutti gli accusati vennero senz'altro assolti*.

Propugna la necessità di un razionale allargamento dell'istituto della revisione, non potendo le leggi attuali corrispondere alle più elementari esigenze della giustizia. Segnala il continuo aumento nella delinquenza dei minorenni; — nel 1896 i minorenni condannati furono 1872, nell'anno 1897 questi furono 2218, e nel passato 1898 salirono a 2317.

**Milano.**

Il Procuratore generale della Corte di Milano rimarca il *crescendo* della delinquenza in materia di fallimenti. Nel 1898 furono istruiti 32 processi per bancarotta fraudolenta, e 246 per bancarotta semplice.

*Oltre sette milioni (dice il Procuratore generale) furono distrutti nel 1898, più del doppio, cioè, del 1897.*

*Non esagerò (aggiunge) chi disse che il fallimento disgraziatamente è una delle poche industrie ancor fiorenti in Italia.*

Al fiorire dei fallimenti concorre potentemente l'impunità che al fallito viene procurata dal contegno tenuto durante il procedimento, da parecchi creditori, indotti, non da sentimenti pietosi *alle compiacenti bugie, o a sottacere il vero*, ma da un retroscena scorretto, che si intuisce *sebbene non sia facile provarlo*.

Occupandosi della revisione, il Procuratore generale di Milano premette che tale materia *offre una statistica quasi negativa, essendosi verificati nell'intero Regno dal 1889 al 1898 soli cinque casi, e tutti per inconciliabilità di due sentenze, nei sensi dell'articolo 688 del Codice di procedura penale, locchè non prova già che gli errori giudiziari, specie quelli dovuti a false testimonianze, avvengano con straordinaria eccezionalità, ma bensì l'insufficienza della legge sovrachiamamente restrittiva.*

L'oratore si mostra impressionato nel vedere che degli 11,699 condannati nel 1898 dai Pretori, 1746 siano *minorenni*; e dei 4397 condannati dai Tribunali, 1255 siano pur *minorenni*; non mostrasi favorevole al funzionamento pratico del giuri; sopra 72 accusati nel circolo della provincia di Milano, 31 furono assolti, e 41 furono condannati; tredici furono nel 1898 gli omicidi consumati, e nove i tentati e mancati. — Nel circolo di Como sopra 23 accusati, 10 furono condannati e 13 assolti; gli omicidi consumati furono sette. — Nel circolo di Pavia e di Sondrio, i processi furono pochissimi e diedero risultati normali.

**Ancona.**

Il Procuratore generale della Corte di Ancona trattò lungamente quella parte della criminalità che seguì e si svolse tanto sistematicamente in forza dei movimenti e delle ribellioni avvenute,



come in altre parti d'Italia, anche in parecchi luoghi del distretto di quella Corte, nel maggio dello scorso anno, quantunque, come egli avverte, *anche la delinquenza ordinaria trovasse modo di manifestarsi in tutte le sue più terribili forme.*

Trattando poi quanto riflette la revisione, riconosce l'insufficienza delle leggi attuali che la disciplinano; affermando la necessità di una larga riforma di questo istituto, vorrebbe l'oratore *che la riforma si estendesse anche alla correzione di due sentenze inconciliabili della Sezione di accusa, come a quelle inconciliabili delle quali una sia stata pronunciata in contraddittorio e l'altra in contumacia d'Imputato.* A tale riguardo ricorda la sentenza 3 gennaio 1896 colla quale la Cassazione di Roma stabilì la massima *che la revisione di due giudicati reputati inconciliabili, è subordinata alla possibilità che il nuovo giudizio sia unico, ed unica la nuova sentenza che per effetto dell'annullamento si deve pronunziare, e che perciò non è ammissibile la revisione quando per lo stesso reato sono stati condannati due accusati, l'uno in contraddittorio, l'altro in contumacia,* e ciò mentre lo stesso Procuratore generale della Cassazione romana, dichiarava nella sua requisitoria *che autore del delitto doveva essere stato uno solo, senza forma di partecipazione altrui, e che perciò, essendo evidente la inconciliabilità delle due sentenze, ne richiedeva alla Corte l'annullamento.* E la Corte, pure riconoscendo la razionalità dell'argomento, ritenne che la legge, qual'è, le imponesse di non ammettere neppure in quel caso la revisione.

#### Cagliari.

E se quanto risulta finora dai discorsi inaugurali, sui quali ebbi l'onore di riferire, non è certamente confortevole, per la delinquenza del nostro paese, il vostro relatore, egregi colleghi, non poté a meno di sentirsi non dirò impressionato, ma schiacciato dalla più dolorosa impressione, quando lesse ciò che, nei riguardi della delinquenza diretta ed indiretta, e dell'ambiente da questa creato, ebbe ad esporre il R. Procuratore generale del Distretto di Cagliari.

Acciò ne abbiate un esatto concetto, trascriverò alcune fra le parole proferite da quel Procuratore generale, dopo di aver pre-

messo che la vita e la proprietà delle persone continuano ad essere poste a discrezione dei numerosi latitanti che infestano quelle contrade.

*Ormai la sorte di coloro (così il Procuratore citato) che osano deporre alla giustizia contro quei malviventi, o che somministrano qualche notizia alla pubblica forza, è decisa. La spada di Damocle da quell'istante pende sul capo di quei cittadini, che presto o tardi devono cadere vittime di quelli efferati assassini, i quali per colmo di audacia e di ferocia ne recidono le teste che appendono agli alberi, od altrimenti espongono alla pubblica vista, per incutere maggior terrore nella popolazione.*

*Sorte eguale è riservata a coloro che osano infrangere i loro feroci bandi, coi quali vietano che sia prestata opera alcuna, o reso alcun servizio alle vittime designate, ecc.*

Aggiunge il Procuratore generale, che in alcuni casi le popolazioni, come avvenne di quelle di Ogliena e di Orgosolo profondamente indignate, imprecarono contro l'arma dei RR. Carabinieri che era riuscita a liberarle dal brigante Cobiddu, del quale compiangevano la morte avvenuta in conflitto coll'arma suddetta.

*Nessuno degli Ogliesi si recò a vedere per l'ultima volta (così una corrispondenza) colui che si rendeva tanto temuto e rispettato, e che ad onta del sangue versato durante la sua lunga latitanza era riuscito ad acquistarsi la SIMPATIA di tutto il popolino del Nuorese, che, pur temendolo, lo rispettava, lo IDOLATRAVA.*

In onta di tali condizioni tanto nemiche all'azione della giustizia, nel 1898, in seguito a sacrifici gravissimi, dieci latitanti dei più dannosi furono colpiti a morte nei conflitti coi RR. Carabinieri, che ebbero pure le loro vittime, cadute nelle varie colluttazioni.

E come il R. Procuratore di Cagliari non solamente parlasse il vero, ma non vi fosse neppure esagerazione di tinte nel segnalare le condizioni gravissime e dissolventi di ogni possibilità di un civile consorzio, ce ne fanno fede i recentissimi eccezionali provvedimenti di pubblica sicurezza, a cui finalmente si vide costretto il R. Governo ad addivenire, mediante i quali a parecchie centinaia ammontarono gli arresti delle persone, eseguiti contemporaneamente in una sola notte, all'oggetto di rompere la via colla quale i mantengoli rendevano possibile il trionfo continuato per anni ed anni dei latitanti, contandosi fra gli arrestati persone che occupano

pubbliche cariche ed uffizi, ai quali va d'ordinario congiunta la piena fiducia dei cittadini, non solo nella onestà ma nella maggiore morale delicatezza di chi ne è insignito.

Nel 1898 nel distretto di Cagliari i reati ebbero un rilevante aumento (circa il 10 per cento) su quelli commessi nell'anno antecedente, e le Corti d'assise che dovettero occuparsi di 106 processi per omicidi, e di 52 per furti, estorsioni, rapine e ricatti, funzionarono in modo *non affatto lodevole*.

Il R. Procuratore generale di Cagliari è caldo fautore di una più larga legislazione per tutto ciò che riflette le materie della revisione. Egli amerebbe che, invece di esemplificare i vari estremi, in modo tassativo, per i quali potesse farsi luogo alla revisione, *si adottasse una formola comprensiva, la quale da un lato escluda ogni interpretazione arbitraria, e dall'altro dia campo all'Autorità giudiziaria di ritornare sopra i suoi passi, tutte le volte che sia dato riconoscere la ingiustizia di una condanna.*

#### Venezia.

La criminalità svoltasi nel 1898 nel Distretto della Corte di Venezia *autorizza* quel Procuratore generale *a bene sperare delle condizioni morali, anche senza il sussidio delle altre notizie statistiche che mettono in grado di definirle completamente, e di darne la giusta misura.*

Gli omicidi nel 1898 furono 15; osserva che nei reati contro la proprietà sopra 36,119 imputati se ne annoverano 28,378 che non seppero resistere alle tentazioni dell'indigenza, e che, fra questi, 14,827 erano pure analfabeti, *locchè indica il lento progresso della istruzione elementare*; deplora che fra i delinquenti 6389 siano minorenni e 6818 siano recidivi, ed ai riguardi di questi ultimi fa voti perchè si sviluppino fra noi le Società pei liberati dal carcere, che il più delle volte ricadono nel delitto, perchè privi di qualsiasi conforto, e solo esasperati dalla ripulsione generale delle popolazioni per chi fu condannato.

Per quanto riflette l'azione delle Assise, queste si dimostrarono sistematicamente inclinate alla indulgenza, sia assolvendo contro ragione, sia *con una benigna valutazione delle circostanze*, sia colla *sistematica concessione del beneficio delle mitiganti.*

Il Procuratore generale di questa Corte ravvisa pure la neces-

sità di un più razionale ordinamento, in senso estensivo, delle leggi che regolano la revisione, e desidererebbe *che la discussione sulle domande di revisione avvenisse in pubblica udienza, e che la riparazione fosse completa, accordando una indennità all'infelice che un errore fatale ha condannato ad una pena, e che ha ingiustamente patito.*

**Torino.**

Il Procuratore generale della Corte di Torino, considerando qual parte essenzialissima la legge attribuisca nell'amministrazione della giustizia penale al Pubblico Ministero, osserva come, specialmente presso alcuni Tribunali di quel Distretto, il personale della Procura del Re, sia, per numero, affatto al disotto delle più modeste esigenze di un normale servizio.

Nel 1898 le Corti di assise si occuparono di 59 omicidii: inoltre 23 furono gli omicidi mancati, 3 gli infanticidi, 13 le rapine, 14 le violenze carnali, vi fu sequestro di persona accompagnato da ingente furto. I suicidi furono 185 e deve notarsi con dolore, come ve ne siano stati 40 di minorenni e 20 di donne.

L'oratore è favorevole più che mai all'allargamento delle leggi di revisione, estendendo questo istituto *a qualunque altro fatto*, oltre quelli contemplati dagli articoli 689-690 del Codice di procedura penale, *che posteriormente alla condanna venisse a scoprirsi e a riconoscersi o che fosse di natura tale da dimostrare l'innocenza del condannato.*

**Trani.**

Il Procuratore generale di Trani deplora come la lunghezza ordinaria della istruttoria allontani il colpevole dal giorno del commesso reato, in modo da rallentare, in chi è chiamato a deporre, il sentimento della difesa sociale, alla quale ognuno deve concorrere, e da sostituirvi invece quello della pietà. Questo magistrato proporrebbe all'uopo di sopprimere *il giudizio di accusa che è un ibridismo, poichè confonde due funzioni che sono per loro natura eccezionalmente distinte, e cioè, quella dello accusare e quella del giudicare, e lasciare alla Procura generale, in base all'ordinanza della Camera di consiglio, la libertà e la responsabilità di formulare senz'altro l'atto di accusa, ecc.*

Il Procuratore generale di Trani, favorevole ad una riforma estensiva della revisione, vorrebbe egli pure che, piuttosto di addivvenire ad una riforma analitica con enumerazione più o meno dettagliata di altri casi da aggiungersi a quelli già previsti, si formulasse una riforma sintetica, sull'esempio della legislazione Norvegese, e, cioè, nelle due ipotesi, la prima quando il giudicato che si impugna è conseguenza di un delitto commesso, sia per fatto dei testimoni che deposero il falso, sia per fatto della corruzione del giudice; la seconda quando sorgano nuove prove, prima ignorate, che dimostrino la inesistenza del reato ritenuto nella sentenza, o la esistenza di un reato minore.

Nessuna plausibile ragione poi sa ravvisare il Procuratore generale di Trani, perchè non si deva ammettere la revisione, anche nello interesse della società e della legge, non solo quando, come è ammesso dal Codice attuale, il processo viene chiuso allo stadio istruttorio con una ordinanza di non luogo per insufficienza di indizii, per la quale il processo possa essere sempre riaperto al sopraggiungere di nuove prove, ma eziandio quando l'assoluzione sia stata pronunciata in un pubblico giudizio, da cui deriva la cosa giudicata che coll'attuale legislazione rimane sempre ed in ogni caso inattaccabile.

#### Catanzaro.

Nel Distretto della Corte di Catanzaro, dai quadri statistici che si poterono allegare al discorso inaugurale, sembrerebbe che la delinquenza nell'anno 1898 di poco abbia superata quella dell'anno antecedente.

Il Procuratore generale però si ferma, con sapiente preoccupazione, ad esaminare la cifra degli omicidi e le cause che armarono i delinquenti.

In rapporto al numero, gli omicidi semplici furono 135, e 44 furono gli omicidi aggravati o qualificati, oltre ad 85 fra omicidi mancati e tentati.

Esaminate le cause, quel Procuratore generale sentesi costretto a non riconoscere come attendibile, ciò che finora fu detto, che, cioè, nelle Calabrie sia predominante la forma dell'omicidio commesso per impeto. Le statistiche del 1898 offrono numerosi esempi di premeditata e di inaudita mostruosità.

Le Corti di assise procedettero regolarmente: le condanne e le assoluzioni da esse pronunciate furono nella identica proporzione di quelle dei Tribunali.

Dichiara essere *oggetto di dolorose riflessioni* il crescente numero delle *assolutorie*, il soverchio *prolungamento* dei giudizi penali, e l'abuso del *ricorso* in appello che ritarda tanto i giudizi.

Favorevole all'allargamento della revisione, il Procuratore generale di Catanzaro si propone il quesito, se l'imputato ingiustamente condannato deve essere risarcito dei danni, ed inclina a risolverlo in senso negativo, inquantochè lo Stato nell'amministrazione della giustizia agisce *jure imperii*, locchè lo esonera dall'obbligo del risarcimento.

#### Lucca.

Presso il Distretto di Lucca, il 1898 offrì una diminuzione nel numero dei reati, e specialmente negli omicidi; questa diminuzione fu notevole inquantochè nel mentre nel 1897 questi furono 53, nel 1898 furono soltanto 37.

*Aumentarono però i reati contro l'ordine pubblico e contro i pubblici ufficiali e depositari della forza pubblica.* Le Corti di Assise sopra 51 accusati ne assolsero 23, dei quali 11 accusati di omicidio. Il Procuratore generale di Lucca trattando la questione della revisione, e mostrandosi favorevole ad una maggiore estensione di questa, si propone egli pure la tesi, se la revisione *deva ammettersi, non solo quando trattisi di provare l'innocenza, ma eziandio al verificarsi di circostanze che abbiano valore di modificare il grado della colpevolezza, e di escludere, cioè, una aggravante, o di ammettere una diminuzione.*

Ravvisando l'oratore i gravi pericoli di tale ammissione, crede però che, con opportune cautele, si possa ammettere la revisione *anche in tal caso, ma unicamente quando la circostanza ammessa od esclusa fosse tale da portar una differenza notevole sulla quantità della pena.*

#### Brescia.

Il Procuratore generale della Corte di Brescia rileva che il numero degli appelli *presso quella Corte va sempre aumentando in modo (dirò così) meraviglioso, e sempre per le solite ragioni, la prima*

*delle quali è ritardata e più che sia possibile la esecuzione della sentenza di primo grado, o di avere una diminuzione di pena.*

Gli omicidi nel 1898 furono 22 con 25 accusati, oltre 5 omicidi mancati con 6 accusati, ed il servizio della giuria si dimostrò lodevole sotto ogni riguardo. L'oratore è favorevole all'estensione delle leggi che regolano la revisione, esprimendo l'avviso che, esclusa ogni ingerenza del Ministero, sia deferito l'incarico dell'esame delle domande e della eventuale occorrente preliminare istruzione, alla sola Corte di cassazione, Sezione penale.

#### **Parma.**

Il Procuratore generale di Parma pone in rilievo il numero grande di procedimenti contro ignoti che nel 1898 furono 3121, alcune assoluzioni, date dai giurati, che parvero scandalose, e la larghezza con cui furono da questi accordate le circostanze attenuanti.

La criminalità nel distretto parmense appare non peggiorata. Con larga motivazione l'oratore propugna una ampliamento dello istituto di revisione.

#### **Casale.**

Nel Distretto della Corte di Casale il Procuratore generale esordisce accennando come, se nella inaugurazione dell'anno giuridico 1897 si trovava in grado di annunciare una remora nei malefizi di maggior gravità, oggi egli doveva constatare come le tavole statistiche attestino un movimento ascendente non per il numero, ma per l'intensità delle azioni delittuose.

Nulla rimarcasi nel contegno dei giurati che fu più corretto di quello dell'anno 1897, e l'oratore è pienamente favorevole ad estendere i casi di revisione.

#### **Macerata.**

Il Reggente la Procura generale del Distretto di Macerata ed Ascoli Piceno, tratta assai diffusamente e con acutezza pratica e scientifica il quesito proposto dal Ministro guardasigilli, ed è favorevole pienamente all'allargamento dell'istituto della revisione.

#### **Potenza.**

Il Reggente la Procura generale della Corte di Potenza constatata l'aumento dei delitti contro l'amministrazione della giustizia,

quali le *simulazioni di reati*, le *calunnie*, le *falsità* in giudizio, essendo questi reati saliti al numero di 98, nel mentre nel 1897 erano stati 78.

Aumento limitato bensì, ma tale da non doversi omettere di osservare, offerse pure i reati *contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*, che da 161 salirono a 171, come pure i reati di sangue che da 2302 salirono nel 1898 a 2480.

Aumento riflessibile si riscontra pure nelle *rapine, estorsioni e ricatti*, che da 20 salirono a 67, come pure vi fu un aumento nei furti, nelle diffamazioni e nelle ingiurie. Gli omicidi furono 93 e 2387 furono le lesioni personali, 110 furono le violenze carnali.

Il Procuratore generale deplora pure che tutte le sentenze vengano appellate, ciò che avviene naturalmente pel motivo che il condannato, interponendo un ricorso non ha che *tutto a sperare e nulla temere*.

Ed il R. Procuratore generale, oltrechè mostrarsi favorevolissimo all'ampliamento dei casi di revisione nell'interesse del condannato, propugna pure il concetto che questa deve applicarsi anche nell'interesse sociale, della legge e della accusa pubblica che la rappresenta.

Commendevole fu l'opera ed il contegno dei giurati nell'anno 1898.

#### Perugia.

Nel Distretto di Perugia gli omicidi si mantennero, secondo quel Procuratore generale, *in una percentuale bassa in proporzione, già s'intende, alle altre provincie del Regno*, essendovi stati nel 1898 23 omicidi, comprese le lesioni seguite da morte.

È favorevole all'allargamento dell'istituto della revisione.

#### Modena.

Il Reggente la Procura generale della Corte di Modena segnala *l'aumento dei reati di violenza ed oltraggio, e di quelli contro l'ordine pubblico ed il buon costume, che accennano affievolito il senso morale ed il rispetto alla legge*.

Passando poi a fare un raffronto fra la delinquenza dei maggiori di età, e quella dei minorenni, ci offre le seguenti cifre: Nell'anno 1897 i maggiorenni imputati furono 3747, dei quali vennero



condannati 2420. Nello stesso anno i minori di età furono 580, dei quali vennero condannati 418.

Nel 1898 i maggiorenni imputati furono 4420, i condannati 2880, i minorenni imputati furono 688, i condannati 505, locchè dà una percentuale assai grave, quale è quella di 20 minorenni per ogni 100 maggiorenni.

Fu encomiabile il servizio prestato dai giurati, per modo *che se tale fosse nelle altre parti del Regno*, non vedrebbe posta in contestazione, come avviene continuamente, la bontà di questa istituzione. È favorevole all'allargamento dei casi di revisione.

Ed ora terminato lo spoglio dei discorsi inaugurali pronunciati dai signori Procuratori generali delle Corti d'appello, non posso ristarmi dal dire come mi occupai, e con animo assai lieto, oltrechè del discorso pronunciato, come vi accennai nell'esordire, dal Procuratore generale della cassazione unica in materia penale, eziandio dei due discorsi che vennero pronunciati dai signori Procuratori generali delle due Cassazioni di Torino e di Napoli, di cui il Comitato della nostra Commissione si compiacque di darmi comunicazione.

La lettura di questi due discorsi, quantunque in essi li egregi oratori si attengano essenzialmente alla materia di diritto civile, a cui è circoscritta la competenza delle Corti di cassazione regionali, offre alla mente un quadro sintetico delle condizioni morali, economiche, politiche e giuridiche del nostro paese, dal quale il legislatore non potrebbe prescindere nel considerare e nel predisporre quanto meglio possa provvedere all'avvenire delle nostre popolazioni. E quella lettura d'altronde mi rafferma sempre più nel concetto della utilità, costantemente riconosciuta dalla nostra Commissione, dei discorsi inaugurali dell'anno giuridico, deplorando soltanto la poca pubblicità che venga data agli stessi, dalla cui lettura ognuno avrebbe molto da apprendere.

Finito l'esame, chiedi, onorevoli colleghi, a me stesso se fosse il caso di formulare anche in quest'anno delle conclusioni da presentarsi al Ministro guardasigilli.

Senonchè, pensando come al Ministero di grazia e giustizia trovansi già pronti od in istato di elaborazione i vari progetti di legge, coi quali si intende di provvedere appunto a tutti quei bisogni legsi-

lativi, a tutte quelle riforme che formarono il tema delle conclusioni che abbiamo presentate ripetutamente, in questi ultimi anni, all'onorevole Guardasigilli, non mi parrebbe del caso di farci a ripetere proposte che si è già dimostrato di accettare in genere, ed intorno alle quali sono già in corso i relativi provvedimenti.

Siccome però l'onorevole Ministro, come già avvertii nell'esordire, colla circolare ricordata dell'ottobre del passato anno, incaricò i signori Procuratori generali di occuparsi in modo speciale dell'istituto della *revisione*, così parrebbe opportuno che la Commissione, in via di conclusioni, sintetizzi le risultanze dei pareri dei signori Procuratori sopra tale argomento, nel modo seguente:

### CONCLUSIONI.

I signori Procuratori generali furono tutti concordi nel riconoscere la necessità che l'istituto della *revisione* venga allargato, non potendo gli articoli 688 e 689 del Codice di procedura penale provvedere a parecchi casi in cui la ragione ed i diritti dell'umanità esigerebbero si potesse attuare il processo di *revisione*.

Parecchi fra i detti Procuratori, vorrebbero che si provvedesse ad allargare i casi di *revisione* non solo a favore del condannato, ma si estendesse il provvedimento pure contro il colpevole ingiustamente assolto, a favore dei diritti alla difesa sociale, e della legge che li rappresenta e tutela, diritti collettivi, non meno sacri di quelli spettanti a ciascun individuo.

**Sull' ammonizione e sul domicilio coatto  
pel quinquennio 1893-97.**

---

**RELATORE: CANONICO.**

---

È naturale che vengano raccolte in una sola relazione le notizie statistiche relative all'ammonizione e al domicilio coatto; perchè l'uno e l'altro istituto riguarda la medesima classe di persone, le persone cioè pericolose per la pubblica sicurezza. Solamente un istituto si diversifica dall'altro quanto alla natura ed alla gravità dei mezzi di coercizione che nell'uno e nell'altro si adoperano, secondo la gravità del pericolo che la condotta di codeste persone costituisce per la società.

Ed è appunto per la diversità dei mezzi impiegati alla difesa sociale nell'uno e nell'altro di questi due istituti, che (sebbene essi mirino entrambi al medesimo scopo) è mestieri trattare distintamente dell'uno e dell'altro: affinché, avendo sott'occhio in un quadro sintetico i risultati pratici di ciò che si è fatto finora in questa materia, si possa trarne una guida sicura per ciò che convenga fare in avvenire.

I.

**Ammonizione.**

Non è certo alla Commissione di statistica giudiziaria che occorra ricordare come è retto l'istituto dell'ammonizione. Ma, siccome questa relazione può essere letta anche da persone che non abbiano dimestichezza con siffatta materia, non sarà forse inopportuno, onde render più chiara a costoro l'intelligenza dei dati statistici che seguiranno, riassumere succintamente le norme principali che a questo istituto si riferiscono.

Secondo la legge vigente, sono sottoposti all'ammonizione gli oziosi e vagabondi abituali, validi al lavoro e non provvisti di mezzi di sussistenza, e i diffamati per reati contro le persone e la proprietà, o per resistenza alla pubblica autorità, che per tali reati abbiano subito processi penali in cui siano stati condannati o non sia risultata certa la loro innocenza.

L'ordinanza d'ammonizione si pronunzia dal presidente del Tribunale penale, dietro rapporto del capo d'ufficio della P. S., sentito l'imputato nella sua difesa.

Questi può reclamare: e decide sul reclamo un consigliere di appello delegato dal presidente della Corte.

L'ammonizione cessa *ipso jure* collo scadere del biennio dal giorno in cui l'ordinanza è divenuta irrevocabile, purchè nel frattempo l'ammonito non sia stato condannato per delitto o per contravvenzione all'ammonizione; contravvenzione che è punita con l'arresto ad un anno, estensibile fino a due anni in caso di recidiva: salvo ricorso in appello e in Cassazione.

L'ammonizione può essere rievocata dietro domanda dell'ammonito o del capo d'ufficio di P. S.

Qualora poi si tratti di minore dei 18 anni, se ne ordina la consegna al padre, o ad altri ascendenti, od al tutore, con intimazione di educarlo e sorvegliarlo, sotto comminatoria di multa fino a lire 1000. In difetto di tali persone, o se le medesime non possano educarlo e sorvegliarlo, se ne ordina il ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un istituto d'educazione correzionale, finchè abbia appreso una professione, un'arte, un mestiere: ma non oltre i 21 anni. Le stesse disposizioni si applicano al minore di 18 anni che eserciti abitualmente la mendicizia o il meretricio.

Seguendo l'ordine di queste norme legislative, ho l'onore di presentare alla Commissione due categorie di notizie statistiche: quelle riguardanti i provvedimenti del presidente del Tribunale, e quelle riguardanti i reclami decisi dal consigliere di Corte d'appello delegato; — e, sia per l'una sia per l'altra categoria, un prospetto riassuntivo riguardante tutto il Regno, con le cifre effettive e con le cifre proporzionali.

Questi dati statistici mi vennero forniti con mirabile lucidezza

dalla Direzione generale di statistica. Non saprei quindi far meglio che sottoporli tali e quali alla Commissione, appiè di questa relazione, in cui non farò che riassumerne i risultati, onde più facilmente ciascuno possa verificarne i particolari in quei prospetti. (V. allegati A e B).

**A) PROVVEDIMENTI DEI PRESIDENTI DI TRIBUNALE PENALE  
NEL QUINQUENNIO 1893-97.**

Giova ritenere anzi tutto che le persone denunciate per l'ammouizione furono in tutto il Regno :

Nel 1893,	5,470;	più, sotto procedimento in corso dal-	
		l'anno precedente . . . . .	869
Nel 1894,	4,884;	id.	899
Nel 1895,	4,995;	id.	919
Nel 1896,	6,080;	id.	942
Nel 1897,	4,881;	id.	1,048

Riguardo a questi denunciati, fu preso un provvedimento :

Nel 1893, per . . . . .	5,440
Nel 1894, » . . . . .	4,814
Nel 1895, » . . . . .	4,962
Nel 1896, » . . . . .	5,929
Nel 1897, » . . . . .	5,156

Fra coloro per cui fu preso un provvedimento, erano minori di 18 anni . . . . :

		Oziiosi e vaga- bondi	Dediti alla mendi- cità abituale	Dediti al mere- tricio abituale	Diffa- mati per delitti
Nel 1893,	717 (di cui 100 femmine) dei quali	621	12	21	63
Nel 1894,	642 ( » 119 » ) »	487	18	54	88
Nel 1895,	478 ( » 100 » ) »	325	12	56	80
Nel 1896,	572 ( » 92 » ) »	448	9	38	77
Nel 1897,	479 ( » 100 » ) »	358	14	46	61

Erano invece maggiori dei 18 anni:

		Oziosi e vagabondi	Diffamati per delitti
Nel 1893,	4,728, dei quali	1,289	3,484
Nel 1894,	4,172, »	1,398	2,779
Nel 1895,	4,489, »	1,216	3,278
Nel 1896,	5,357, »	1,274	4,088
Nel 1897,	4,677, »	1,261	3,416

Il procedimento finì con ordinanza di non farsi luogo ad ammonizione:

	Per inesistenza di causa	Per indizi insufficienti	Per altri motivi
Nel 1893, per 1,919, di cui	556	796	567
Nel 1894, » 1,510, »	466	552	492
Nel 1895, » 1,725, »	460	658	607
Nel 1896, » 2,138, »	528	872	738
Nel 1897, » 1,922, »	510	651	761

Il procedimento finì invece con ordinanza di misure coercitive, cioè:

1° di speciali provvedimenti pei minori di 18 anni:

	Con consegna ai genitori o tutori	Con ricovero in famiglia	Con ricovero in istituti d'educazione e correzione
Nel 1893, per 651, di cui	46	4	601
Nel 1894, » 566, »	65	6	495
Nel 1895, » 431, »	35	1	395
Nel 1896, » 509, »	67	13	429
Nel 1897, » 482, »	28	15	389

**2° di ammonizione pei maggiori di 18 anni :**

*Maggiori di 18 anni.*

ANNI	Totale	Oziosi e vaga- bondi	Diffamati per delitti					
			di minacce, violenza, resistenza alla pubblica autorità	contro la persona	furti, incendi, associa- zione per delin- quere	In seguito a		
						più con- danne	non provata rel:à	insuffi- cienza di indizi
1893 . . . . .	2,871	721	304	419	1,427	2,026	54	70
1894 . . . . .	2,788	821	303	366	1,248	1,699	112	106
1895 . . . . .	2,806	674	401	388	1,363	2,005	71	56
1896 . . . . .	3,782	756	377	486	1,168	2,387	72	117
1897 . . . . .	2,802	685	292	394	1,431	1,878	78	171

Se poi si vuole sapere, pel quinquennio in esame, la media del movimento di questo istituto, si hanno le cifre seguenti :

**Media annuale delle persone denunziate per l'ammonizione durante il quinquennio 1893-97 :**

Per ogni Tribunale . . . . .	34. 04
Per ogni 100,000 abitanti . . . . .	16. 97

*Medie delle ammonizioni.*

Media annuale delle persone denunziate per cui fu ordinata l'ammonizione od altro provvedimento analogo nel detto quinquennio, per 100 denunziati	65. 25
Media annuale, pel quinquennio, delle ammonizioni pronunziate, su ogni 100 ammoniti, perchè diffamati per delitti. . . . .	74. 68
Media annuale, pel quinquennio, delle ammonizioni pronunziate, su ogni 100 ammoniti, per titolo di oziosità e vagabondaggio . . . . .	25. 32

Infine, riassumendo le cifre totali pel quinquennio, abbiamo le medie seguenti :

5,247. 08 denunciati per l'ammonizione;

1,842. 08 per cui fu pronunciata ordinanza di non luogo a procedere;

517. 09 provvedimenti speciali ordinati pei minori di 18 anni;

2,899. 08 ordinanze di ammonizione pei maggiori di 18 anni.

Pertanto, sul numero totale dei denunciati per l'ammonizione, per oltre un terzo fu pronunciata ordinanza di non luogo a procedere: e di coloro per cui fu preso qualche provvedimento, circa un quinto erano minori di 18 anni.

Di questi, in media, per ogni anno del quinquennio, 447. 08 erano oziosi e vagabondi; 13, mendicanti abituali; 43, dediti al metricio abituale; 72. 08, diffamati per delitto.

Dei maggiori di anni 18, per cui fu pronunciata ordinanza di ammonizione, in media per ogni anno, erano oziosi e vagabondi 1276. 06; diffamati per delitti, 3407.

Nei minori di 18 anni sovrabbonda l'oziosità e il vagabondaggio; nei maggiori di tale età sovrabbonda il delitto. Ed è naturale; perchè l'ozio girovago è uno dei gradini della scala funesta per cui si scende al delitto. Ciò mostra una volta di più quanta cura si debba mettere (per estirpare i primi germi del delitto) agli adolescenti abbandonati a sè: sia col sorvegliarli, sia col fornir loro i mezzi di onesto ed utile lavoro.

È poi degno di nota che, mentre nel quinquennio furono ricoverati in istituti di educazione e correzione 2309 minori di 18 anni con una media annuale di 161. 08, — presso famiglie oneste non ne furono ricoverati che 39 in tutto il quinquennio, con una media annuale di 7. 08. Tuttavia, questa specie di ricovero si viene alquanto estendendo; perchè esso fu applicato per 13 giovanetti nel 1896 e per 15 nel 1897; mentre per 4 soltanto si era applicato nel 1893, per 6 nel 1894, e per 1 solo nel 1895.

A prescindere dall'ostacolo proveniente forse dall'indole del



nostro popolo, questo modo di ricovero (che fa buona prova in altri paesi, e che credo il migliore pel ravviamento morale dei giovani) potrebbe diventare più frequente qualora, con la ravvivata attività economica del paese, aumentasse il lavoro remunerativo; poichè si troverebbe un maggior numero di famiglie disposte ad assumersi questo peso, quando dall'opera di siffatti giovani esse potessero trarre anche un profitto; mentre invece, malgrado la retta corrisposta, vi ha difficilmente chi voglia assumersi di nutrire una bocca di più, quando è già scarso il pane a quelle della famiglia.

Nei maggiori di 18 anni, il più gran numero degli ammoniti è di coloro che subirono processi per furti, incendi, associazione a delinquere, che sommano nel quinquennio a 6692, con una media annuale di 1326. 04.

Poi vengono i processati anteriormente per reati contro le persone, che ascendono nel quinquennio a 2033, con una media annua di 406. 06.

Infine i processati anteriormente per violenze, minacce o resistenza alla pubblica autorità, che sono in totale nel quinquennio 1677, con una media annua di 333. 06.

A completare le notizie statistiche intorno all'ammonizione, sarebbe forse utile aggiungere nei prospetti una colonna, in cui si indicasse il numero degli ammoniti che, nel biennio dall'ordinanza, commisero delitti o contravvennero all'ammonizione.

#### B) RECLAMI ALLE CORTI D'APPELLO.

Ecco ora in succinto le notizie statistiche del quinquennio in ordine ai reclami portati alle Corti d'appello contro i provvedimenti dei Presidenti di tribunale; ed i cui particolari si possono vedere nelle tavole relative (Allegato B):

1893 reclami presentati:

a) da oziosi e vagabondi	182
b) da diffamati per delitti	823

Totale . . . 975 accolti 286, respinti 739.

---

1894 reclami presentati:

a) da oziosi e vagabondi 161

b) da diffamati per delitti 797

*Totale . . . 958 accolti 167, respinti 791.*

1895 reclami presentati:

a) da oziosi e vagabondi 180

b) da diffamati per delitti 843

*Totale . . . 1,028 accolti 188, respinti 885.*

1896 reclami presentati:

a) da oziosi e vagabondi 256

b) da diffamati per delitti 1,076

*Totale . . . 1,882 accolti 264, respinti 1,068.*

1897 reclami presentati:

a) da oziosi e vagabondi 264

b) da diffamati per delitti 856

*Totale . . . 1,120 accolti 288, respinti 887.*

Il che vuol dire, in media, che per tre quarti i reclami erano infondati.

## II.

### Domicilio coatto.

Connesso con l'istituto dell'ammonizione è l'istituto del domicilio coatto; in ordine a cui vennero proposti al Parlamento parecchi progetti di riforma, nessuno dei quali potè finora giungere in porto.

L'istituto del domicilio coatto ha per oggetto la medesima classe

di persone a cui si riferisce l'ammonizione. Differisce però grandemente da questa pei mezzi di coercizione, senza paragone più gravi, applicandosi a persone più pericolose per la pubblica sicurezza.

Secondo le leggi vigenti, possono venire assegnati a domicilio coatto gli ammoniti e i condannati alla vigilanza speciale, e pericolosi per la pubblica sicurezza, che siano incorsi in due condanne per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale, ovvero per delitti contro le persone o le proprietà, ovvero di violenza, minacce o resistenza alla forza pubblica, oppure in una condanna per delitti contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica, per violazione della legge sulle materie esplodenti, o per aver manifestato deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali.

Il domicilio coatto dura da uno a cinque anni, si sconta in colonie od in altro comune del Regno, ed è pronunziato da una Commissione composta (1) del Prefetto come presidente, del Presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato, del Procuratore del Re, del Capo dell'ufficio provinciale di P. S. e dell'ufficiale dei R. R. Carabinieri, comandante l'arma nella provincia; salvo reclamo ad una Commissione d'appello, i cui componenti sono tratti dal Parlamento e dai funzionari giudiziari ed amministrativi.

Ai coatti si procura lavoro quando si può; in difetto il Governo provvede, nella misura dell'indispensabile, al loro vitto ed alloggio.

Ecco ora, in riassunto, le notizie statistiche relative a questo istituto fino a tutto il 1897.

Per gli anni anteriori al 1894, queste notizie non si possono avere complete. Debbo quindi, per esse, limitarmi ad indicare il prospetto (Allegato C) che si trova in fine di questa relazione, e dal quale si rileva soltanto quale fu in ciascun anno il numero degli inviati a domicilio coatto e quale fu in ciascun anno il numero dei coatti degenti nelle colonie.

Le notizie più specifiche cominciano dal 1894. Di esse darò qui in succinto i risultati complessivi, rinviando, pei particolari più

(1) Per la legge 19 luglio 1894 n. 316 sui provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza la Commissione provinciale per l'assegnazione a domicilio coatto era composta dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore del Re e da un Consigliere di prefettura.

minuti, ai prospetti pubblicati dalla statistica delle carceri (Allegati *E, F e G*): reputando superfluo ripetere qui per minuto ciò che con tanta diligenza e chiarezza è stato colà presentato da quella Direzione generale.

Occorre però ritenere che non posso, quanto alle cifre, seguire lo stesso metodo pel biennio 1894-95 e pel biennio 1896-97: perchè, pel primo di tali bienni, le notizie furono raggruppate secondo l'anno finanziario, mentre per l'altro biennio vennero raggruppate secondo l'anno solare.

Giova poi anche notare che, di dieci colonie di coatti che vi erano nel 1894, non ve ne sono più ora che otto, perchè due (quelle d'Ischia e di Porto Ercole) furono soppresse circa la metà del 1895: e che alcuni coatti vennero trasferiti a titolo di pena disciplinare nella casa di punizione di Gavi, che non è colonia di coatti.

Ciò premesso, ecco il riassunto delle notizie statistiche relative ai coatti nel suddetto quadriennio, ripartite nei quattro capi seguenti:

- A) Movimento d'entrata e d'uscita;
- B) Movimento nelle infermerie e in ospizi esterni;
- C) Infrazioni e punizioni disciplinari;
- D) Ripartizione dei coatti rimasti alla fine dell'anno:
  - a) per provincie d'origine e per colonie;
  - b) per provincie d'origine, per categorie e per età;
  - c) per stato civile, arte o mestiere e durata del domicilio coatto;
  - d) per precedenti giudiziari;
  - e) per delitti che cagionarono il procedimento:
    - rispetto ai coatti delle singole colonie;
    - rispetto alle categorie dei delitti complessivamente commessi.

A) Movimento d'entrata e d'uscita.

Anno finanziario 1894-95.

**ENTRATA:**

Esistevano nelle colonie, al cominciare di questo anno finanziario,  
coatti . . . . . 5,048

Entrarono nell'anno:

a) per assegnazione a domicilio coatto. . . . .	2,170	
b) per trasferimento da altre colonie . . . . .	1,086	
c) per ritorno dalle carceri. . . . .	1,616	
d) per ritorno da Ospizi esterni. . . . .	23	

*Totale entrati* . . . . . 4,895    4,895

*Totale fra già esistenti ed entrati* . . . . . 9,988

**USCITA:**

a) per proscioglimento . . . . .	1,479	
b) per liberazione condizionale . . . . .	1,214	
c) per trasferimento in altre colonie. . . . .	864	
d) per trasferimento in carceri . . . . .	2,158	
e) per passaggio in Ospizi esterni. . . . .	28	
f) per evasione. . . . .	33	
g) per morte. . . . .	64	

*Totale usciti* . . . . . 5,840    5,840

*Rimasti all'ultimo giorno dell'anno finanziario* . . . . . 4,098

Primo semestre 1895-96 (cioè 2° semestre 1895).

**ENTRATA:**

Esistevano nelle colonie (come sopra), al 1° luglio 1895, coatti. . . . . 4,098

Entrarono nel semestre:

a) per assegnazione a domicilio coatto. . . . .	893	
b) per trasferimento da altre colonie . . . . .	519	
c) per ritorno dalle carceri . . . . .	967	
d) per ritorno da Ospizi esterni. . . . .	7	

*Totale entrati* . . . . . 2,386    2,386

*Totale fra esistenti ed entrati* . . . . . 6,484

**USCITA:**

a) per proscioglimento . . . . .	468	
b) per liberazione condizionale . . . . .	201	
c) per trasferimento in altre colonie . . . . .	449	
d) per trasferimento in carceri . . . . .	820	
e) per passaggio in Ospizi esterni. . . . .	120	
f) per evasione. . . . .	18	
g) per morte. . . . .	30	

*Totale usciti* . . . . . 2,101    2,101

*Rimasti al 31 dicembre 1895* . . . . . 4,383

1896.

**ENTRATA:**

Esistevano nelle colonie, al 1° gennaio 1896 (come sopra), coatti. . . . .		4,388	
Entrarono nell'anno:			
a) per assegnazione a domicilio coatto. . . . .	1,561		
b) per trasferimento da altre colonie . . . . .	691		
c) per ritorno dalle carceri. . . . .	1,740		
d) per ritorno da Ospizi esterni. . . . .	1		
		<u>3,998</u>	<u>3,998</u>
<i>Totale entrati</i> . . . . .			
		<u>3,998</u>	<u>3,998</u>
<i>Totale fra esistenti ed entrati</i> . . . . .			<u>8,376</u>

**USCITA:**

a) per proscioglimento . . . . .	1,788		
b) per liberazione condizionale . . . . .	904		
c) per trasferimento in altre colonie. . . . .	983		
d) per trasferimento in punizione. . . . .	8		
e) per passaggio in carceri. . . . .	1,809		
f) per passaggio in Ospizi esterni. . . . .	10		
g) per evasione. . . . .	20		
h) per morte. . . . .	46		
		<u>5,518</u>	<u>5,518</u>
<i>Totale usciti</i> . . . . .			<u>5,518</u>
<i>Rimasti al 31 dicembre 1896</i> . . . . .			<u>2,863</u>

1897.

**ENTRATA:**

Esistevano nelle colonie, al 1° gennaio 1897, coatti. . . . .		2,863	
Entrarono nell'anno:			
a) per assegnazione a domicilio coatto. . . . .	1,181		
b) per trasferimento da altre colonie . . . . .	504		
c) per ritorno dalle carceri. . . . .	1,288		
d) per ritorno da Ospizi esterni. . . . .	1		
		<u>2,974</u>	<u>2,974</u>
<i>Totale entrati</i> . . . . .			
		<u>2,974</u>	<u>2,974</u>
<i>Totale fra esistenti ed entrati</i> . . . . .			<u>5,837</u>

**USCITA:**

a) per proscioglimento . . . . .	960		
b) per liberazione condizionale . . . . .	378		
c) per trasferimento in altre colonie. . . . .	627		
d) per trasferimento in punizione. . . . .	59		
e) per passaggio in carceri. . . . .	1,096		
f) per passaggio in Ospizi esterni . . . . .	9		
g) per evasione . . . . .	7		
h) per morte . . . . .	19		
		<u>3,155</u>	<u>3,155</u>
<i>Totale usciti</i> . . . . .			<u>3,155</u>
<i>Rimasti al 31 dicembre 1897</i> . . . . .			<u>2,682</u>

Dalla tavola comparativa (Allegato D) si possono vedere le differenze fra il 1896 e il 1897. Ho limitato la tavola a questi due soli anni, perchè sono i soli che, in base ai documenti potuti avere, possono offrire elementi esatti di paragone.

**B) Movimento nelle infermerie e in Ospizi esterni.**

*Anno finanziario 1894-95.*

Totale esistenti (fra i rimasti al 30 giugno 1894 e gli entrati fino al 30 giugno 1895):			
nelle infermerie . . . . .	1,848		
in Ospizi esterni . . . . .	38		
	<u>1,886</u>	1,886	
Totale usciti:			
dalle infermerie . . . . .	1,652		
da Ospizi esterni . . . . .	36		
	<u>1,688</u>	1,688	
			<u>298</u>
			<i>Rimasti al 30 giugno 1895 . . .</i>

*Primo semestre 1895-96 (cioè 2° semestre 1895).*

Totale esistenti, fra rimasti ed entrati:			
nelle infermerie . . . . .	1,245		
in Ospizi esterni . . . . .	129		
	<u>1,374</u>	1,374	
Totale usciti:			
dalle infermerie . . . . .	1,191		
da Ospizi esterni . . . . .	127		
	<u>1,318</u>	1,318	
			<u>56</u>
			<i>Rimasti al 31 dicembre 1895 . . .</i>

**1896.**

Totale esistenti, fra rimasti ed entrati:			
nelle infermerie . . . . .	1,539		
in Ospizi esterni . . . . .	5		
	<u>1,544</u>	1,544	
Totale usciti:			
dalle infermerie . . . . .	1,500		
da Ospizi esterni . . . . .	5		
	<u>1,505</u>	1,505	
			<u>39</u>
			<i>Rimasti al 31 dicembre 1896 . . .</i>

**1897.**

Totale esistenti, fra rimasti ed entrati:			
nelle infermerie . . . . .	1,123		
in Ospizi esterni . . . . .	5		
	<u>1,128</u>	1,128	
Totale usciti:			
dalle infermerie . . . . .	1,092		
da Ospizi esterni . . . . .	5		
	<u>1,097</u>	1,097	
<i>Rimasti al 31 dicembre 1897 . . .</i>			<u>31</u>

**(<sup>c</sup>) Infrazioni disciplinari.**

*Anno finanziario 1894-95.*

Totale delle infrazioni . . . . .		<u>10,697</u>
di cui:		
per indisciplinazione e disobbedienza . . . . .	1,078	
per assenza dallo stabilimento o ritardo . . . . .	1,042	
per possesso clandestino di armi o di altri oggetti vietati . . . . .	453	
per alterchi coi compagni . . . . .	1,198	
per ammutinamento o violenze gravi . . . . .	141	
per ubbriachezza . . . . .	2,984	
per giuoco . . . . .	2,125	
per camorra . . . . .	807	
per rifiuto costante di lavorare . . . . .	42	
per infermità simulata . . . . .	26	
per evasioni consumate o tentate . . . . .	54	
per altre infrazioni . . . . .	747	

*Primo semestre 1895-96 (cioè 2° semestre 1895).*

Totale delle infrazioni . . . . .		<u>4,884</u>
di cui:		
per indisciplinazione e disobbedienza . . . . .	349	
per assenza dallo stabilimento o ritardo . . . . .	591	
per possesso clandestino di armi o di altri oggetti vietati . . . . .	190	
per alterchi coi compagni . . . . .	590	
per ammutinamento o violenze gravi . . . . .	422	
per ubbriachezza . . . . .	1,211	
per giuoco . . . . .	797	
per camorra . . . . .	425	
per rifiuto costante di lavorare . . . . .	2	
per infermità simulata . . . . .	10	
per evasioni consumate o tentate . . . . .	16	
per altre infrazioni . . . . .	281	



1896.

Totale delle infrazioni . . . . .	8,407
di cui:	
per indisciplina e disobbedienza . . . . .	726
per assenza dallo stabilimento o ritardo . . . . .	834
per possesso clandestino di armi e di altri oggetti vietati . . . . .	397
per alterchi coi compagni . . . . .	1,251
per ammutinamento o violenze gravi . . . . .	842
per ubbriachezza . . . . .	2,165
per giuoco . . . . .	1,086
per camorra . . . . .	433
per rifiuto costante di lavorare . . . . .	12
per infermità simulata . . . . .	00
per evasioni consumate o tentate . . . . .	13
per altre infrazioni . . . . .	1,148

1897.

Totale delle infrazioni . . . . .	6,325
di cui:	
per indisciplina e disobbedienza . . . . .	573
per assenza dallo stabilimento o ritardo . . . . .	797
per possesso clandestino di armi o di altri oggetti vietati . . . . .	245
per alterchi coi compagni . . . . .	918
per ammutinamento o violenze gravi . . . . .	93
per ubbriachezza . . . . .	1,535
per giuoco . . . . .	763
per camorra . . . . .	347
per rifiuto costante di lavorare . . . . .	00
per infermità simulate . . . . .	00
per evasioni consumate o tentate . . . . .	14
per altre infrazioni . . . . .	1,040

Riguardo alle altre notizie sui coatti, ripartiti per provincie di origine, per colonie, per categorie, per stato civile, per arte o mestiere, e per precedenti giudiziari, stimo inutile tediare la Commissione con l'esposizione minuta di cifre molteplici, potendo ciascuno consultarle nelle tavole di cui all'Allegato H.

Benchè non si possa ancora stabilire una media di qualche valore pratico sul numero annuale dei coatti, sembra però che il loro numero tenda a diminuire, essendo stato nel 1896 di 8376, e nel 1897 di 5837. Ma ciò che è notevole si è che tra le infrazioni disciplinari primeggiano il giuoco e l'ubbriachezza, il porto d'armi e la camorra.

### III.

#### Conclusione.

Il risultato delle cifre che ho sommariamente esposte non è, per verità, molto confortante.

Esse mostrano che si aggira fra noi una popolazione di parecchie migliaia d'individui, o sulla china del delitto, od in istato di delinquenza abituale, che, per mancanza di sufficienti prove d'un reato positivo, non può venir sottoposta a penale condanna, ma che però costituisce per la sicurezza sociale un pericolo permanente.

Una relazione statistica eccederebbe i suoi limiti se volesse assorgere a rintracciare le cagioni prime di questo fatto doloroso e ad additarne i rimedi — fra i quali i più efficaci sarebbero il risveglio del senso morale e dell'attività economica del paese — o volesse additare i mezzi più acconci a favorire lo svolgimento dell'uno e dell'altra.

Ma non eccede i suoi confini allorchè, dopo aver constatato che (malgrado il funzionare degl'istituti con cui si vuol combattere il male testè additato) questo male persiste, ne conchiude che questi istituti potrebbero e dovrebbero venir migliorati.

La Commissione di statistica giudiziaria non può formulare un sistema di buon governo, nè un progetto di legge. Ma, in base ai risultati delle cifre ed ai mali che esse rivelano, col segnalare questi mali, essa può e deve risvegliare la sollecitudine di chi regge la pubblica cosa, sì a provvedere in via amministrativa, sì a riformare le leggi che si mostrino insufficienti allo scopo avuto in mira nel farle.

Quanto all'istituto dell'ammonizione, in astratto, nulla vi è a ridire, salvo forse qualche riforma nel suo organismo. Però, in concreto, è mestieri por mente che invano si prescriverà all'ammonito ozioso, vagabondo o delinquente di darsi al lavoro, quando questo lavoro non si trova neppure dagli operosi ed onesti.

E, per gli adolescenti in specie, occorre non dissimulare che i colpiti da speciali provvedimenti non costituiscono se non una piccola parte di coloro che si trovano in identiche condizioni, e che

l'azione del Governo non giunge ad afferrare. È quindi un grande semenzaio di futuri malfattori che fermenta nelle nostre città, e sul quale non si potrà mai abbastanza richiamare la sollecitudine del Governo.

Ciò che si spende per ravviare la gioventù fuorviata è altrettanto che si risparmia per spese di giudizio e per istituti carcerari. Ogni Riformatorio che si apre è una prigione che si chiude: e i Riformatorii in Italia, benchè relativamente numerosi, sono ancora scarsi al bisogno. Ogni giovane che si toglie all'ozio è un candidato di meno alla delinquenza.

Quanto poi al domicilio coatto, quale è fino adesso, esso è, teoricamente, un nonsenso giuridico: praticamente, un rimedio peggiore del male.

Non è qui il luogo di entrare nei particolari della vita dei nostri coatti. Ma, avendo avuto occasione di leggere quasi tutte le relazioni delle ispezioni fatte nelle loro colonie, non esagero dicendo essere la vita dei coatti uno spettacolo che fa raccapricciare.

Immorale agglomeramento in quelle colonie di ribaldi matricolati, di minorenni e di vecchi divenuti innocui: per due terzi dei coatti, impossibilità di lavorare, quindi giuoco, alterchi, disegni di nuovi delitti all'uscire dalla colonia, concertati fra gli affigliati alle varie associazioni criminose del Regno ivi rappresentate. In ogni colonia i camorristi (che ne formano circa il terzo) hanno una funesta preponderanza sui compagni, sui quali esercitano un vero terrorismo. Son essi che in realtà comandano: essi imprestano con forte usura poche lire ai compagni; e i debitori, impotenti a restituire, per sottrarsi al coltello del creditore, commettono apposta un delitto, che, necessitando un processo, li allontani dalle sue insidie.

Non fo che accennare alcuni soltanto dei disordini delle colonie dei coatti, onde non sconfinare dal mio compito: ma l'accenno credo necessario per volgere l'attenzione del Governo sulla urgenza di riformare questo istituto.

Il Governo non può stare inerte di fronte ad una massa di delinquenti abituali, fra cui non pochi preparano in segreto il sovvertimento di ogni ordine sociale. Ma conviene che il rimedio sia conforme ai principii di giustizia e che il suo modo d'applicazione, anzichè guarire o mitigare il male, non lo renda più grave.

Non è quindi il caso di far proposte migliorative: la sola proposta seria è che l'istituto del domicilio coatto venga al più presto trasformato. Solo quando questo si sarà fatto, si potrà ad esso coordinare l'istituto dell'ammonizione, che vi è intimamente connesso.

L'unica cosa che, nello stato presente di cose, il relatore proporrebbe si è:

« 1° D'invitare il Ministro dell'interno a far conoscere:

« a) il numero degli ammoniti che, nel biennio dall'ordinanza, commisero delitti o contravvenzioni all'ammonizione;

« b) il numero dei domiciliati coatti minori dei 21 anni e di quelli maggiori dei 70;

« c) il numero dei camorristi, mafiosi o membri d'altre società criminose, esistenti in ciascuna colonia di coatti.

« 2° Di volgere l'attenzione delle LL. EE. il Ministro guardasigilli, e, per esso, altresì del Ministro dell'interno:

« a) sul numero stragrande di adolescenti oziosi e vagabondi, onde avvisare ai mezzi più opportuni di avviarli a regolare condotta ed onesto lavoro, estirpando così un germe fatale di futuri delitti;

« b) sull'istituto del domicilio coatto, onde condurre a termine, su basi giuridiche ed efficaci, la trasformazione più volte cominciata e non mai potuta ultimare: togliendo intanto (se già non fu fatto) al più presto possibile dalle colonie dei coatti i vecchi innocui, che possono essere liberati, non che i minorenni, che debbono essere collocati in istituti di correzione, e collocando in altri luoghi separati dagli altri coatti quelli fra essi che sono camorristi, mafiosi od appartenenti ad altre società criminose. »

---

## AMMONIZIONI.

---

### **A) Provvedimenti dei Tribunali penali negli anni 1893-1897.**

---



Segue Ammonizioni. — a) PROVE

DECRETI DEI TRIBUNALI PENALI.

Segue Allegato A.

DISTRETTO  DELLA CORTE D'APPELLO  di	Persone per le quali il provvedimento era ancora pendente al 31 dicembre dell'anno precedente	Persone denunciate per l'ammonizione nell'anno	Minori di 18 anni						
			Sesso		Pregiudicate				
			Maschi	Femmine	perchè oziose o vagabonde	perchè dedite abitualmente		perchè difamate per delitti	
						alla mendicizia	al meretricio		
3	4	5	6	7	8	9			
<b>Anno 1894.</b>									
Genova . . . . .	35	242	233	13	2	6	..	2	7
Casale . . . . .	4	55	52	2	..	1	..	..	1
Torino . . . . .	53	225	217	15	2	5	2	..	10
Milano . . . . .	183	275	246	50	5	53	..	2	..
Brescia . . . . .	4	79	69	2	..	..	..	..	2
Venezia . . . . .	33	293	272	18	7	17	..	6	2
Parma . . . . .	7	60	50	3	2	4	..	..	1
Modena (sezione) . . . . .	12	50	40	7	3	7	..	2	1
Lucca . . . . .	22	93	110	4	..	3	1	..	..
Firenze . . . . .	7	101	97	7	1	6	..	..	2
Bologna . . . . .	46	139	198	12	3	5	..	3	7
Ancona . . . . .	20	49	58	10	3	11	..	..	2
Macerata (sezione) . . . . .	8	35	36	2	..	..	..	..	2
Perugia (sezione) . . . . .	6	58	45	1	1	..	..	1	1
Roma . . . . .	38	229	245	1	..	1	..	..	..
Aquila . . . . .	9	67	69	4	..	4	..	..	..
Napoli . . . . .	54	838	773	48	10	33	..	7	18
Potenza (sezione) . . . . .	8	24	23	2	..	2	..	..	..
Trani . . . . .	71	249	281	22	27	38	3	2	6
Catanzaro . . . . .	19	203	210	29	..	28	..	..	1
Messina . . . . .	59	59	111	35	1	29	..	1	6
Catania . . . . .	36	136	209	66	2	59	2	..	7
Palermo . . . . .	105	933	893	165	47	170	10	28	4
Cagliari . . . . .	10	292	272	5	3	5	..	..	3
REGNO . . . . .	899	4,834	4,814	523	119	487	18	54	83

Persone per le quali fu preso un provvedimento		Esito del procedimento																		
Maggiori dei 18 anni	Esito del procedimento	Ordinanza di non farsi luogo ad ammonizione		Ordinanza di speciale provvedimento per i minori di 18 anni			Ordinanza di ammonizione per i maggiori dei 18 anni													
		per inesistenza di causa	per insufficienza di indizi	per altri motivi	consegnati ai genitori o tutori	ricoverati presso qualche famiglia	rinchiusi in un istituto di educazione e di correzione	perchè oziose o vagabonde	perchè difamati per delitti											
									per titolo di					in seguito a						
									18	19	20	21	22	23	24	25				
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
oziose o vagabonde	difamate per delitti	per inesistenza di causa	per insufficienza di indizi	per altri motivi	consegnati ai genitori o tutori	ricoverati presso qualche famiglia	rinchiusi in un istituto di educazione e di correzione	perchè oziose o vagabonde	minaccia, violenza e resistenza alla pubblica autorità	omicidio e lesione personale	incendio, associazione per delinquere e altri reati	più sentenze di condanna	assoluzione per non provata reità	sentenza od ordinanza di non luogo per insufficienza di prove						
78	140	23	40	8	..	..	4	60	14	20	64	80	9	9	44					
15	35	11	1	9	..	..	1	11	2	3	14	19	..	..	7					
49	151	16	18	12	8	..	6	33	3	6	115	121	..	3	61					
55	136	12	52	10	1	..	54	37	1	..	79	80	..	..	212					
29	38	17	1	1	2	..	..	18	1	5	24	29	..	1	14					
128	119	26	14	38	..	..	17	83	9	1	84	93	1	..	54					
10	35	7	9	5	..	..	3	8	6	..	12	18	..	..	17					
17	13	7	6	1	1	2	4	8	1	1	9	11	..	..	22					
15	91	4	5	13	4	..	..	15	13	6	50	65	2	2	5					
21	68	34	1	1	..	..	7	9	5	5	35	45	..	..	11					
45	133	19	26	18	5	..	7	20	23	5	75	97	4	2	37					
14	31	3	7	3	5	1	7	10	8	3	11	21	..	1	11					
14	20	7	4	3	..	1	..	7	8	..	6	14	..	..	7					
3	40	3	1	1	2	..	..	2	2	7	27	36	..	..	19					
126	118	23	26	63	..	..	1	61	15	14	39	63	1	4	22					
18	47	20	7	2	2	..	2	10	10	11	5	26	..	..	7					
225	490	25	120	69	5	..	50	136	35	115	218	305	40	23	119					
11	15	5	..	6	1	..	..	6	9	1	..	10	..	..	4					
83	149	39	20	23	4	..	29	49	29	10	78	111	3	3	39					
52	129	11	19	12	..	..	25	42	14	41	46	100	..	1	12					
26	49	7	12	2	..	..	31	25	13	1	20	30	1	3	7					
16	125	30	18	41	20	2	38	5	5	10	40	52	3	..	13					
243	438	57	117	123	3	..	208	116	76	98	95	173	46	45	145					
100	164	60	28	28	2	..	1	47	1	3	102	95	2	9	30					
1,393	2,779	466	552	492	65	6	495	821	303	366	1,248	1,699	112	106	919					

Persone per le quali il provvedimento era ancora pendente al 31 dicembre









**AMMONIZIONI NEGLI ANNI 1893-97.**

**Riassunto per il Regno.**

Segue Allegato A.

ANNI	Persone denunciate per l'ammonizione nell'anno			Persone per le quali fu provveduto										
	1 Cifre effettive	2 In media per ogni Tribunale	3 Ogni 100,000 abitanti	4 Con dichiarazione di non farsi luogo	con ordinanza di ammonizione o di speciale provvedimento							12 Ricoverate in un Riformatorio o consegnate ai parenti perchè minorenni		
					In totale		ammonite							
							5 Cifre effettive	6 Ogni 100 persone denunciate	7 In totale	perchè diffamate per delitti			per oziosità o vagabondaggio	
										8 Cifre effettive	9 Ogni 100 persone ammonite		10 Cifre effettive	11 Ogni 100 persone ammonite
1893. . . . .	5,470	37	17.91	1,918	3,522	64.39	2,871	2,150	74.89	721	25.11	651		
1894. . . . .	4,834	33	15.73	1,510	3,304	68.35	2,738	1,917	70.01	821	29.90	565		
1895. . . . .	4,995	31	16.16	1,725	3,237	64.80	2,806	2,132	75.98	674	24.02	431		
1896. . . . .	6,030	39	19.39	2,138	3,791	62.87	3,282	2,526	76.97	756	23.03	509		
1897. . . . .	4,831	32	15.44	1,922	3,234	65.87	2,802	2,117	75.55	685	24.45	432		

## AMMONIZIONI.

---

**B) Reclami alle Corti d'Appello negli anni 1893-1897.**

---



Segue Allegato B.

DISTRETTO  DELLA CORTE D'APPELLO  di	Persone sui reclami delle quali non era stato ancora provveduto al 31 dicembre dell'anno precedente 1	Persone che presentarono reclamo nell'anno 2	Minori di 18 anni						
			Sesso		Pregiudicate				
			Totale 3	Maschi 4	Femmine 5	perchè oziose o vagabonde 6	perchè dedite abitualmente		perchè diffamate per delitti 9
							alla mendicizia 7	al meretricio 8	
<b>Anno 1894.</b>									
Genova . . . . .	..	16	15	..	..	..	..	..	..
Casale. . . . .	..	6	5	..	..	..	..	..	..
Torino. . . . .	..	54	53	..	..	..	..	..	..
Milano . . . . .	..	7	7	..	..	..	..	..	..
Brescia . . . . .	1	7	7	..	..	..	..	..	..
Venezia . . . . .	..	12	12	..	..	..	..	..	..
Parma. . . . .	..	10	9	..	..	..	..	..	..
Modena (sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lucca . . . . .	1	35	35	..	..	..	..	..	..
Firenze . . . . .	5	29	30	..	..	..	..	..	..
Bologna . . . . .	5	40	41	..	1	..	..	..	..
Ancona . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	..
Macerata (sezione) . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	..
Perugia (sezione) . . . . .	..	7	7	..	..	..	..	..	..
Roma . . . . .	18	54	72	..	..	..	..	..	..
Aquila . . . . .	..	4	4	..	..	..	..	..	..
Napoli . . . . .	1	326	310	..	..	..	..	..	..
Potenza (sezione) . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	..	14	14	..	..	..	..	..	..
Catanzaro . . . . .	..	34	24	..	..	..	..	..	..
Messina . . . . .	..	3	3	..	..	..	..	..	..
Catania . . . . .	5	21	21	..	..	..	..	..	..
Palermo . . . . .	67	174	237	..	..	..	..	..	..
Cagliari . . . . .	1	52	49	..	..	..	..	..	..
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>104</b>	<b>908</b>	<b>958</b>	..	..	1	..	..	..

Persone sui reclami delle quali fu provveduto

Maggiori di 18 anni		Esito del reclamo														Persone sui reclami delle quali non era ancora stato provveduto alla fine dell'anno 26		
Sesso	Pregiudicate	Respinto		Accolto con annullamento della precedente ordinanza														
		perchè irregolare 14	perchè infondato 15	pronunciando ordinanza						di non farsi luogo ad ammonizione		di speciale provvedimento per minori di 18 anni			di ammonizione			
Maschi 10	Femmine 11			perchè oziose o vagabonde 12	perchè diffamate per delitti 13	per incompetenza 16	per inosservanza delle disposizioni di legge 17	per inesistenza di causa 18	per insufficienza di indizi 19	per altri motivi 20	consegnati ai genitori o tutori 21	ricoverati presso qualche famiglia 22	rinchiusi in un istituto di educazione e di correzione 23	perchè oziose o vagabonde 24	perchè diffamate per delitti 25			
..	..	..	15	..	14	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	1	4	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	6	47	1	45	..	7	2	..	4	..	..	..	..	..	..	1	1
..	..	..	7	..	6	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	7	..	6	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	1	11	1	8	..	3	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	8	5	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	34	2	30	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1
..	..	4	26	..	30	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
..	..	9	31	11	27	..	3	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	4
..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	7	..	6	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	34	38	..	72	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	3	..	1	1	2	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..
..	..	71	239	2	212	..	96	95	1	..	..	..	..	..	..	..	..	17
..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	10	4	..	11	..	3	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	24	..	20	..	4	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10
..	..	1	2	..	1	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	2	19	..	12	..	9	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5
..	..	10	227	27	190	..	20	16	4	..	..	..	..	..	..	..	..	4
..	..	7	42	8	31	..	10	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
..	..	160	797	58	733	1	166	49	103	7	..	..	..	..	1	7	54	







Segue *Allegato B.*

DISTRETTO  DELLA CORTE D'APPELLO  di	1 Persone sui reclami delle quali non era stato ancora provveduto al 31 dicembre dell'anno precedente	2 Persone che presentarono reclamo nell'anno	Minori di 18 anni						
			Sesso		Pregiudicate				
			4 Maschi	5 Femmine	6 perchè oziose o vagabonde	perchè dedite abitualmente		9 perchè diffamate per delitti	
						7 alla mendicizia	8 al meretricio		
3 Totale	10 Maschi	11 Femmine	12 perchè dedite abitualmente	13 perchè dedite abitualmente	14 perchè dedite abitualmente	15 perchè dedite abitualmente	16 perchè dedite abitualmente		
<b>Anno 1897.</b>									
Genova . . . . .	2	25	26	..	..	..	..	..	
Casale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	
Torino . . . . .	..	19	19	..	..	..	..	..	
Milano . . . . .	..	16	15	1	..	..	..	1	
Brescia . . . . .	..	10	10	..	..	..	..	..	
Venezia . . . . .	..	2	2	..	..	..	..	..	
Parma . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	
Modena (sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	
Lucca . . . . .	..	23	23	..	..	..	..	..	
Firenze . . . . .	5	49	51	..	..	..	..	..	
Bologna . . . . .	..	20	20	..	..	..	..	..	
Ancona . . . . .	6	9	12	..	..	..	..	..	
Macerata (sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	
Perugia (sezione) . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	
Roma . . . . .	11	120	120	..	..	..	..	..	
Aquila . . . . .	..	5	5	..	..	..	..	..	
Napoli . . . . .	13	364	369	..	..	..	..	..	
Potenza (sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	
Trani . . . . .	..	27	27	..	..	..	..	..	
Catanzaro . . . . .	..	33	32	..	..	..	..	..	
Messina . . . . .	2	10	12	..	..	..	..	..	
Catania . . . . .	1	64	63	..	..	..	..	..	
Palermo . . . . .	11	278	266	..	..	..	..	..	
Cagliari . . . . .	2	44	46	..	..	..	..	..	
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>53</b>	<b>1,120</b>	<b>1,120</b>	<b>1</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>1</b>	

Persone sui reclami delle quali fu provveduto

Maggiori di 18 anni		Esito del reclamo														26 Persone sui reclami delle quali non era ancora stato provveduto alla fine dell'anno	
		Sesso		Pre-giudicate	Respinto		Accolto con annullamento della precedente ordinanza										
							pronunciando ordinanza						di non farsi luogo ad ammonizione		di speciale provvedimento per i minori di 18 anni		di ammonizione
10 Maschi	11 Femmine	12 perchè oziose o vagabonde	13 perchè diffamate per delitti	14 perchè irregolare	15 perchè infondato	16 per incompetenza	17 per inosservanza delle disposizioni di legge	18 per inesistenza di causa	19 per insufficienza di indizi	20 per altri motivi	21 consegnati ai genitori o tutori	22 ricoverati presso qualche famiglia	23 rinchiusi in un istituto di educazione e di correzione	24 perchè oziose o vagabonde	25 perchè diffamate per delitti		
23	3	7	19	9	16	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
19	..	7	12	..	17	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	
13	1	1	13	2	12	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	
10	..	..	10	..	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
1	1	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
1	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
23	..	1	22	..	23	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
51	..	6	45	..	34	..	17	3	14	..	..	..	..	..	..	3	
19	1	2	18	..	18	..	2	..	..	2	..	..	..	..	..	..	
12	..	2	10	..	4	..	8	1	7	..	..	..	..	..	..	3	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
1	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
117	3	24	96	11	103	..	6	1	1	1	..	..	..	..	3	11	
5	..	3	2	2	..	..	3	2	1	..	..	..	..	..	..	..	
360	9	174	195	15	200	..	154	..	154	..	..	..	..	..	..	8	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
27	..	6	21	..	24	..	3	1	..	2	..	..	..	..	..	..	
32	..	..	32	..	21	..	11	..	11	..	..	..	..	..	..	1	
12	..	..	12	..	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
62	1	4	59	1	62	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	
261	5	24	242	9	233	..	24	5	19	..	..	..	..	..	..	23	
44	2	3	43	11	34	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	
<b>1,093</b>	<b>26</b>	<b>264</b>	<b>855</b>	<b>62</b>	<b>825</b>	<b>..</b>	<b>233</b>	<b>15</b>	<b>208</b>	<b>6</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>4</b>	<b>53</b>	

**RECLAMI IN MATERIA DI AMMONIZIONE.**

**Riassunto per il Regno.**

Segue Allegato B.

ANNI	Reclami sui quali fu provveduto												
	In totale 1	che erano stati presentati da persone ammonite				con esito di							
		perchè oziose o vagabonde		perchè diffamate per delitti		Rigetto				Accoglimento			
		Cifre effettive 2	Ogni 100 reclami de- finiti 3	Cifre effettive 4	Ogni 100 reclami de- finiti 5	Cifre effettive 6	Ogni 100 condannati 7	perchè irregolare 8	Motivi del rigetto perchè infondato 9	Cifre effettive 10	Ogni 100 reclami 11	con pronuncia di non farsi luogo 12	13
1893 . . . . .	975	152	15.59	823	84.41	739	75.79	60	679	236	24.21	228	8
1894 . . . . .	958	161	16.81	797	83.19	791	82.57	58	733	167	17.43	159	8
1895 . . . . .	1,023	180	17.60	843	82.40	835	81.62	87	748	188	18.38	184	4
1896 . . . . .	1,332	253	19.22	1,076	80.78	1,068	80.18	106	962	264	19.82	250	14
1897 . . . . .	1,120	264	23.57	856	76.43	837	79.19	62	825	233	20.81	229	4

**DOMICILIO COATTO.**

**INVIATI E DOMICILIATI COATTI NEGLI ANNI 1877-1897.**

*Allegato C.*

ANNI	Inviati a domicilio coatto			Domiciliati coatti			Anni
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	
1877 . . . . .	..	..	1,467	3,752	13	3,765	1877
1878 . . . . .	..	..	852	3,128	5	3,133	1878
1879 . . . . .	..	..	1,082	2,581	9	2,590	1879
1880 . . . . .	928	4	932	2,020	9	2,029	1880
1881 . . . . .	860	3	863	1,665	6	1,671	1881
1882 . . . . .	823	1	829	1,450	6	1,456	1882
1883 . . . . .	938	6	944	1,600	7	1,607	1883
1884 (1° sem.) .	672	3	675	al 30 giugno			
				1,905	9	1,914	1884
1884-85 . . . . .	972	4	976	2,187	13	2,200	1885
1885-86 . . . . .	1,241	2	1,243	2,483	10	2,493	1886
1886-87 . . . . .	1,592	5	1,597	2,782	13	2,795	1887
1887-88 . . . . .	1,271	1	1,272	2,718	2	2,720	1888
1888-89 . . . . .	1,884	..	1,884	2,925	2	2,927	1889
1889-90 . . . . .	1,121	..	1,121	2,811	..	2,811	1890
1890-91 . . . . .	1,153	..	1,153	2,960	..	2,960	1891
1891-92 . . . . .	1,430	..	1,430	3,235	..	3,235	1892
1892-93 . . . . .	1,381	..	1,381	3,448	..	3,448	1893
1893-94 . . . . .	2,979	..	2,979	..	..	5,043	1894
1894-95 . . . . .	2,170	..	2,170	..	..	4,383	1895
1895 (2° sem.) .	893	..	893	..	..	2,863	1896
1896 . . . . .	1,561	..	1,561	..	..	2,632	1897
1897 . . . . .	1,181	..	1,111	..	..		

**TAVOLA COMPARATIVA DEL MOVIMENTO D'ENTRATA E USCITA DEI COATTI  
NEL 1896 E 1897.**

**Entrata.**

*Allegato D.*

	<b>1896</b>	<b>1897</b>	<i>Differenza</i>
Coatti esistenti nelle colonie al 1° gennaio . . . . .	4,383	2,863	— 1,520
Coatti entrati nell'anno:			
a) per assegnazione a domicilio coatto . . . . .	1,561	1,181	— 380
b) per trasferimento da altre colonie . . . . .	691	504	— 187
c) per ritorno dalle carceri . . . . .	1,710	1,288	— 452
d) per ritorno da Ospizi esterni . . . . .	1	1	..
<i>Totale . . .</i>	<b>8,376</b>	<b>5,837</b>	— 2,539

**Uscita.**

	<b>1896</b>	<b>1897</b>	<i>Differenza</i>
Coatti usciti nell'anno:			
a) per proscioglimento . . . . .	1,783	960	— 823
b) per liberazione condizionale . . . . .	904	378	— 526
c) per trasferimento in altre colonie . . . . .	933	627	— 306
d) per trasferimento in punizione . . . . .	8	59	+ 51
e) per passaggio in carceri . . . . .	1,809	1,096	— 713
f) per passaggio in Ospizi esterni . . . . .	10	9	— 1
g) per evasione . . . . .	20	7	— 13
h) per morte . . . . .	46	19	— 27
<i>Totale . . .</i>	<b>5,513</b>	<b>3,155</b>	— 2,460

**TAVOLA I. — MOVIMENTO DI ENTRATA E DI USCITA DEI CONDANNATI  
AL DOMICILIO COATTO, DURANTE L'ANNO 1894-95 E NEL 2° SEMESTRE 1895.**

*Allegato E.*

COLONIE	Esistenti il primo giorno dell'esercizio o del semestre	Entrati per						Usciti per							Rimasti all'ultimo giorno dell'esercizio o del semestre	Numero delle giornate di presenza constatate dai coatti	Media giornaliera dei coatti	
		assegnazione a domicilio coatto	trasferimento da altre Colonie			ritorno da Carceri	da Ospizi esterni	Totale degli esistenti più gli entrati	proscioglimento	liberazione condizionale	trasferimento in altre Colonie		passaggio					
			per trasferimento a Carceri	in Ospizi esterni	evasione						morte	Totale degli usciti						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Anno 1894-95.</b>																		
Favignana . . .	609	93	42	231	..	1025	134	47	45	279	3	11	8	577	448	197760	542	
Ischia (1) . . .	..	212	53	67	..	332	3	74	140	110	4	1	..	332	..	28554	78	
Lampedusa . . .	752	248	119	131	3	1253	109	293	22	181	5	..	12	622	631	252532	692	
Lipari . . . . .	773	279	112	324	..	1488	275	108	41	327	..	17	11	779	709	235400	645	
Panteileria . . .	726	265	118	129	..	1238	318	44	31	231	2	..	7	633	605	215386	590	
Ponza . . . . .	404	109	147	90	..	750	88	81	57	184	..	..	5	415	335	133018	365	
Port'Ercole . . .	..	389	199	..	..	588	1	126	73	185	2	2	2	391	197	37002	101	
Tremiti . . . . .	510	183	69	102	..	849	157	69	277	125	..	2	5	635	214	158736	435	
Ustica . . . . .	817	231	112	378	..	1538	199	282	28	418	2	..	9	938	600	244106	669	
Ventotene . . . .	452	176	115	114	20	877	145	90	150	118	10	..	5	518	359	142564	290	
<i>Totale . . . . .</i>	<b>5043</b>	<b>2170</b>	<b>1086</b>	<b>1616</b>	<b>23</b>	<b>9938</b>	<b>1479</b>	<b>1214</b>	<b>864</b>	<b>2158</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>64</b>	<b>5840</b>	<b>4098</b>	<b>1645058</b>	<b>4407</b>	
<b>2° semestre 1895.</b>																		
Favignana . . .	448	116	44	111	..	719	33	23	9	113	1	4	7	195	524	34822	461	
Lampedusa . . .	631	137	61	140	..	939	73	10	18	93	..	..	3	197	772	126525	688	
Lipari . . . . .	709	139	62	205	..	1115	107	27	34	196	..	6	7	377	738	124765	678	
Pantelleria . . .	605	121	10	118	..	854	69	10	8	..	113	3	2	205	649	112122	609	
Ponza . . . . .	335	103	8	106	..	552	37	19	56	123	..	..	..	235	317	57722	313	
Port'Ercole (2).	197	1	..	..	..	198	..	28	162	4	2	..	..	196	(3) 2	60436	67	
Tremiti . . . . .	214	47	238	37	..	536	19	26	92	54	..	..	..	191	345	12287	318	
Ustica . . . . .	600	149	51	187	..	987	80	5	49	190	1	..	7	332	655	58506	613	
Ventotene . . . .	359	80	45	63	7	554	50	48	21	47	3	..	4	173	381	112845	378	
<i>Totale . . . . .</i>	<b>4098</b>	<b>893</b>	<b>519</b>	<b>907</b>	<b>7</b>	<b>6484</b>	<b>468</b>	<b>201</b>	<b>449</b>	<b>820</b>	<b>120</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>2101</b>	<b>4383</b>	<b>759030</b>	<b>4125</b>	

(1) La Colonia d'Ischia è stata soppressa alla fine dell'anno finanziario 1894-95 — (2) La Colonia di Port'Ercole fu soppressa nei primi dell'anno 1895-96 — (3) Rimasti in Ospizio esterno.

*Segue* **TAVOLA I. — MOVIMENTO DI ENTRATA E DI USCITA DEI CONDANNATI**  
AL DOMICILIO COATTO, DURANTE GLI ANNI 1896 E 1897.

*Segue Allegato E.*

1	COLONIE	2	3	Entrati per				Usciti per										18	19
				4	5	6	7	8	9	10	11	passaggio			14	15	16		
		Esistenti al 1° gennaio	assegnazione a domicilio coatto	trasferimento da altre Colonie	ritorno	Totale degli esistenti più gli entrati	proscioglimento	liberazione condizionale	trasferimento in altre Colonie	trasferimento alle Carceri di punizione	per trasferimento a Carceri	in Ospizi esterni	evasione	morte	Totale degli usciti	Rimasti al 31 dicembre	Numero delle giornate di presenza consumate dai coatti	Media giornaliera dei coatti	
<b>Anno 1896.</b>																			
	Favignana . . .	524	155	108	293	..	1080	344	..	95	1	266	1	14	6	727	353	173394	474
	Lampedusa . . .	772	124	58	11	..	1073	156	217	20	..	208	(a)2	1	12	616	457	228052	623
	Lipari . . . . .	738	266	101	412	..	1517	502	..	298	7	158	(a)2	5	10	982	535	270028	738
	Pantelleria . . .	649	205	106	255	..	1215	284	144	35	..	282	..	..	..	745	470	224005	612
	Ponza . . . . .	317	156	127	195	..	795	107	156	36	..	245	..	..	2	546	249	118702	325
	Port'Ercole . . .	(b)2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	..	..
	Tremiti . . . . .	345	164	15	46	..	570	46	107	223	..	156	..	..	1	533	37	78861	216
	Ustica . . . . .	655	255	156	260	1	1327	187	78	175	..	270	..	..	11	721	606	249978	683
	Ventotene . . .	331	236	20	160	..	797	157	202	51	..	224	(c)3	..	4	641	156	122205	334
	<i>Totale . . .</i>	<b>4383</b>	<b>1561</b>	<b>691</b>	<b>1740</b>	<b>1</b>	<b>18376</b>	<b>1783</b>	<b>904</b>	<b>933</b>	<b>8</b>	<b>1809</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>5513</b>	<b>2863</b>	<b>1465225</b>	<b>4004</b>
<b>Anno 1897.</b>																			
	Favignana . . .	353	172	75	149	..	749	104	54	54	17	185	3	3	4	424	325	109807	301
	Gavi (d) . . . . .	..	..	58	..	..	56	2	..	29	..	2	..	..	..	33	23	5398	15
	Lampedusa . . .	457	104	41	154	..	756	79	52	9	9	109	(e)1	4	1	264	492	146505	401
	Lipari . . . . .	535	190	67	317	..	1109	249	..	302	15	82	(a)4	..	5	657	452	19753	541
	Pantelleria . . .	470	168	70	240	..	948	164	74	55	..	273	..	..	1	567	381	1502	410
	Ponza . . . . .	249	156	56	185	..	646	60	27	20	8	215	..	..	5	335	311	102128	280
	Tremiti . . . . .	37	..	..	..	..	37	..	..	37	..	..	..	..	..	37	..	632	19
	Ustica . . . . .	606	190	121	176	..	1093	220	150	85	1	132	..	..	2	590	503	212380	582
	Ventotene . . .	156	201	18	67	1	443	82	21	36	9	98	1	..	1	248	195	73326	201
	<i>Totale . . .</i>	<b>2863</b>	<b>1181</b>	<b>504</b>	<b>1288</b>	<b>1</b>	<b>5837</b>	<b>960</b>	<b>378</b>	<b>627</b>	<b>59</b>	<b>1096</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>3155</b>	<b>2682</b>	<b>997967</b>	<b>2750</b>

(a) Passati al Manicomio giudiziario — (b) Si sono segnati in questa colonna due coatti che erano nella colonia di Port'Ercole, chiusa nei primi giorni dell'esercizio 1895-96 i quali passarono in Ospizio esterno — (c) Uno dei quali passato al manicomio giudiziario — (d) Casa di punizione — (e) Passato al manicomio giudiziario.

**TAVOLA II. — MOVIMENTO DEI CONDANNATI AL DOMICILIO COATTO, AVVENUTO NELL'INFERMERIA E IN OSPIZI ESTERNI DURANTE L'ESERCIZIO 1894-95 E NEL 2° SEMESTRE 1895.**

*Allegato F.*

COLONIE	Esistenti al primo giorno dell'esercizio o del semestre		Entrati durante l'esercizio o il semestre		Totale degli esistenti più gli entrati		Usciti durante l'esercizio o il semestre per								Rimasti all'ultimo giorno dell'esercizio o del semestre		Giornate d'infermeria e cura			
	Nell'Infermeria	In Ospizi esterni	Nell'Infermeria	In Ospizi esterni	Nell'Infermeria	In Ospizi esterni	Guarigione		Trasferimento		Decesso		Proscioglimento		Totale degli usciti		Nell'Infermeria	In Ospizi esterni	Nell'Infermeria	In Ospizi esterni
							Nell'Infermeria	In Ospizi esterni	Nell'Infermeria	In Ospizi esterni	Nell'Infermeria	In Ospizi esterni	Nell'Infermeria	In Ospizi esterni	Nell'Infermeria	In Ospizi esterni				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Anno 1894-95.</b>																				
Favignana . . .	1	..	33	3	34	3	26	3	..	..	6	..	..	..	32	3	2	..	813	61
Ischia (1) . . .	..	..	82	4	82	4	80	..	..	4	..	..	2	..	82	4	..	..	1110	..
Lampedusa . . .	11	..	317	5	328	5	290	2	..	3	12	..	15	..	317	5	11	..	3633	73
Lipari . . . . .	9	..	378	..	387	..	346	..	12	..	9	..	8	..	375	..	12	..	3087	..
Pantelleria . . .	1	..	167	2	168	2	154	2	..	..	7	..	..	..	161	2	7	..	1955	11
Ponza . . . . .	6	..	106	..	112	..	86	..	2	..	5	..	15	..	108	..	4	..	1820	..
Port'Ercole . . .	..	..	246	2	246	2	99	..	..	..	2	..	1	..	102	..	141	2	12792	38
Tremiti . . . . .	6	..	155	..	161	..	9	..	135	..	4	..	7	..	155	..	6	..	1805	..
Ustica . . . . .	5	..	119	2	124	2	109	2	..	9	..	..	4	..	122	2	2	..	1338	29
Ventotene . . .	7	10	199	10	206	20	177	..	14	20	5	..	2	..	198	20	8	..	3015	116
<i>Totale . . .</i>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>1802</b>	<b>28</b>	<b>1848</b>	<b>38</b>	<b>1376</b>	<b>9</b>	<b>163</b>	<b>27</b>	<b>59</b>	<b>..</b>	<b>54</b>	<b>..</b>	<b>1652</b>	<b>36</b>	<b>196</b>	<b>2</b>	<b>31368</b>	<b>328</b>
<b>2° semestre 1895.</b>																				
Favignana . . .	2	..	32	1	34	1	28	1	..	..	4	..	..	..	32	1	2	..	367	..
Lampedusa . . .	11	..	219	..	230	..	173	..	25	..	3	..	18	..	219	..	11	..	2036	..
Lipari . . . . .	12	..	235	..	247	..	224	..	2	..	6	..	5	..	237	..	10	..	1725	..
Pantelleria . . .	7	..	76	113	83	113	72	113	..	..	2	..	..	..	74	113	9	..	763	722
Ponza . . . . .	4	..	72	..	76	..	63	..	1	..	..	..	8	..	72	..	4	..	778	..
Port'Ercole (2) .	144	2	118	2	262	4	262	..	..	1	..	..	..	1	262	2	2	..	4698	539
Tremiti . . . . .	6	..	97	..	103	..	87	..	6	..	..	..	4	..	97	..	6	..	1213	..
Ustica . . . . .	2	..	38	1	40	1	29	1	..	..	7	..	3	..	39	1	1	..	474	9
Ventotene . . .	8	..	162	10	170	10	151	3	2	7	4	..	2	..	159	10	11	..	1841	82
<i>Totale . . .</i>	<b>196</b>	<b>2</b>	<b>1049</b>	<b>127</b>	<b>1245</b>	<b>129</b>	<b>1089</b>	<b>118</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>..</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>1191</b>	<b>127</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>13895</b>	<b>1359</b>

(1) La Colonia d'Ischia è stata soppressa alla fine dell'esercizio 1894-95 — (2) La Colonia di Port'Ercole è stata soppressa sui primi dell'anno 1895-96.

Segue **TAVOLA II. — MOVIMENTO DEI CONDANNATI AL DOMICILIO COATTO,**  
**AVVENUTO NELLE INFERMERIE E IN OSPIZI ESTERNI, DURANTE GLI ANNI 1896 E 1897.**

Segue *Allegato F.*

COLONIE	Esistenti al 1 <sup>o</sup> gennaio		Entrati durante l'anno		Totale degli esistenti più gli entrati		Usciti durante l'anno										Rimasti al 31 dicembre		Giornate d'infermeria e cura	
	2	3	4	5	6	7	Gua-		Trasfe-		Decesso		Prosciog-		Totale degli u sciti		18	19	20	21
							rigione	rimento												
	Nell'Infermeria	In Ospizi esterni	Nell'Infermeria	In Ospizi esterni	Nell'Infermeria	In Ospizi esterni	Nell'Infermeria	In Ospizi esterni	Nell'Infermeria	In Ospizi esterni	Nell'Infermeria	In Ospizi esterni	Nell'Infermeria	In Ospizi esterni	Nell'Infermeria	In Ospizi esterni	Nell'Infermeria	In Ospizi esterni	Nell'Infermeria	In Ospizi esterni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

**Anno 1896.**

Favignana . . .	2	..	58	1	60	1	53	..	..	..	6	..	..	1	59	1	1	..	650	..
Lampedusa . . .	11	..	306	..	317	..	269	..	12	..	12	..	14	..	307	..	10	..	3581	..
Lipari . . . . .	10	..	432	..	412	..	388	..	25	..	10	..	8	..	431	..	11	..	3528	..
Pantelleria . . .	9	..	173	..	182	..	160	..	7	..	..	..	6	..	173	..	9	..	2728	..
Ponza . . . . .	4	..	112	..	116	..	107	..	..	..	2	..	5	..	114	..	2	..	1196	..
Port'Ercole (a) .	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..
Tremiti . . . . .	6	..	116	..	122	..	111	..	8	..	1	..	2	..	122	..	..	..	1910	..
Ustica . . . . .	1	..	59	..	60	..	22	..	20	..	11	..	6	..	59	..	1	..	1027	..
Ventotene . . .	11	..	229	2	240	2	223	..	2	2	4	..	6	..	235	2	5	..	4043	..
<i>Totale . . .</i>	<i>54</i>	<i>2</i>	<i>1485</i>	<i>3</i>	<i>1539</i>	<i>5</i>	<i>1333</i>	<i>..</i>	<i>74</i>	<i>2</i>	<i>46</i>	<i>..</i>	<i>47</i>	<i>3</i>	<i>1500</i>	<i>5</i>	<i>39</i>	<i>..</i>	<i>18663</i>	<i>..</i>

**Anno 1897.**

Favignana . . .	1	..	62	3	63	3	55	..	..	..	4	..	3	3	62	3	1	..	670	..
Gavi . . . . .	..	..	41	..	41	..	39	..	..	..	..	..	..	..	39	..	2	..	506	..
Lampedusa . . .	10	..	333	..	343	..	283	..	20	..	1	..	27	..	331	..	12	..	3406	..
Lipari . . . . .	11	..	235	..	246	..	231	..	7	..	5	..	..	..	243	..	3	..	6863	..
Pantelleria . . .	9	..	121	..	130	..	113	..	6	..	1	..	2	..	122	..	8	..	2421	..
Ponza . . . . .	2	..	106	..	108	..	88	..	..	..	5	..	12	..	105	..	3	..	1553	..
Tremiti (b) . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ustica . . . . .	1	..	58	..	54	..	34	..	3	..	2	..	15	..	54	..	..	..	814	..
Ventotene . . .	5	..	133	1	188	1	130	..	1	1	1	..	4	..	136	1	2	..	2032	..
<i>Totale . . .</i>	<i>39</i>	<i>..</i>	<i>1084</i>	<i>4</i>	<i>1123</i>	<i>4</i>	<i>973</i>	<i>..</i>	<i>37</i>	<i>1</i>	<i>19</i>	<i>..</i>	<i>63</i>	<i>3</i>	<i>1092</i>	<i>4</i>	<i>31</i>	<i>..</i>	<i>18270</i>	<i>..</i>

(a) Vedi nota (b) alla pagina 48 — (b) Soppressa nel febbraio 1897.



TAVOLA III. — INFRAZIONI DISCIPLINARI

COMMESSE DAI CONDANNATI AL DOMICILIO COATTO, E PUNIZIONI LORO INFLITTE DURANTE L'ANNO 1894-95 E NEL 2° SEMESTRE 1895.

Allegato 6.

COLONIE	Infrazioni disciplinari													Punizioni					Numero delle giornate di punizione		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
1	Mancanza di rispetto e disubbidienza ai superiori	Assenza indobita dallo Stabilimento e ritardo all'appello serale	Possesso clandestino di armi ed oggetti vietati	Alterchi coi compagni	Ammutimenti, violenze e gravi atti di indisciplina	Ubbriachezza	Giuoco	Camorra	Rifuto costante di lavorare e mancanze nel lavoro	Infermità simulate	Evasioni consumate e tentate	Altre infrazioni	Totale	Ammonizione	Privazione di vitto o sussidio	Arresti	Cella ordinaria	Cella a pane ed acqua	Cella di rigore a pane ed acqua con ferri	Totale	
<b>Anno 1894-95.</b>																					
Favignana . . .	135	270	35	307	..	656	543	65	14	..	26	35	2086	..	..	..	2086	..	2086	11682	
Ischia (1) . . .	11	20	3	4	34	1	5	..	..	..	1	36	115	6	..	7	63	39	..	115	472
Lampedusa . . .	126	226	85	351	..	606	295	309	..	..	..	10	2008	..	..	..	2008	..	2008	12066	
Lipari . . . . .	102	96	19	122	22	380	491	287	..	25	17	117	1678	163	..	42	894	579	..	1678	12344
Pantelleria . . .	364	122	98	167	..	635	477	12	..	..	..	76	1951	..	..	..	706	..	1245	1951	8672
Ponza . . . . .	58	83	2	82	43	242	69	6	..	..	..	39	624	..	..	..	..	624	..	624	5327
Port'Ercole . . .	32	2	14	15	7	1	10	2	3	1	7	16	110	8	..	..	23	8	71	110	1079
Tremiti . . . . .	101	199	121	..	..	200	141	50	..	..	..	221	1033	..	..	..	..	721	312	1033	4929
Ustica . . . . .	67	24	9	98	..	223	68	70	4	..	..	91	654	320	..	14	..	320	..	654	3367
Ventotene . . .	82	..	67	52	35	40	26	6	21	..	3	106	438	59	..	..	40	307	32	438	3082
Totale . . .	1078	1042	453	1198	141	2084	2125	807	42	26	54	747	10697	556	..	63	1726	6692	1660	10697	63020
<b>2° Semestre 1895.</b>																					
Favignana . . .	92	130	15	128	..	319	294	117	..	..	4	16	1115	..	..	..	..	1115	..	1115	5636
Lampedusa . . .	18	111	14	203	401	76	71	..	..	..	..	5	899	..	..	..	..	899	..	899	5574
Lipari . . . . .	56	64	10	59	17	307	163	265	..	10	7	90	1048	85	..	22	592	349	..	1048	7982
Pantelleria . . .	114	106	88	101	..	207	104	..	..	..	..	..	720	..	..	..	251	469	..	720	5049
Port'Ercole (2) .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ponza . . . . .	12	55	..	13	..	33	54	..	..	..	..	9	176	..	..	..	..	176	..	176	591
Tremiti . . . . .	19	..	14	11	3	4	..	..	2	..	5	13	71	3	..	..	13	49	6	71	640
Ustica . . . . .	20	120	49	40	1	170	60	7	..	..	..	105	572	..	..	..	..	309	263	572	2553
Ventotene . . .	18	5	..	35	..	95	51	36	..	..	..	43	283	112	..	12	..	159	..	283	1327
Totale . . .	349	591	190	590	422	1211	797	425	2	10	16	281	4884	200	..	34	856	3525	269	4884	29352

(1) La Colonia d'Ischia è stata soppressa sul finire dell'anno finanziario 1894-95. — (2) La Colonia di Port'Ercole è stata soppressa sui primi dell'anno 1894-95 — (3) Evasioni tentate, non consumate.

**Segue TAVOLA III. — INFRAZIONI DISCIPLINARI  
 COMMESSE DAI CONDANNATI AL DOMICILIO COATTO, E PUNIZIONI LORO INFLITTE  
 DURANTE GLI ANNI 1896 E 1897.**

Segue *Allegato G.*

COLONIE	Infrazioni disciplinari													Punizioni					Numero delle giornate di punizione			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22
	Mancanza di rispetto e disubbidienza ai superiori	Assenza indobita dallo Stabimento ritardo all'appello serale	Possesso clandestino di armi ed oggetti vietati	Allerchi coi compagni	Ammutinamenti, violenze e gravi atti di indisciplina	Ubbriachezza	Giuoco	Camorra	Rifuto costante di lavorare e mancanze nel lavoro	Infermità simulate	Evasioni consumate e tentate	Altre infrazioni	Totale	Ammonizione	Privazione di vitto o sussidio	Arresti	Cella ordinaria	Cella a pane ed acqua	Cella di rigore a pane ed acqua con ferri	Totale		
1																						
<b>Anno 1896.</b>																						
Favignana . . .	108	159	15	123	124	342	165	10	..	..	6	92	1144	..	..	..	1144	..	1144	5025		
Lampedusa . . .	69	105	71	186	..	304	102	85	..	..	1	7	930	..	..	..	930	..	930	6585		
Lipari . . . . .	211	45	..	377	..	533	306	148	..	..	6	450	2076	180	..	1090	774	32	2076	11379		
Pantelleria . . .	184	101	167	267	30	411	73	34	..	..	..	244	1511	..	..	933	578	..	1511	9959		
Ponza . . . . .	61	109	1	64	9	80	108	24	..	..	..	29	485	5	..	..	480	..	485	1936		
Tremiti . . . . .	47	13	48	28	91	42	22	5	12	..	..	83	391	71	..	163	78	79	391	2340		
Ustica . . . . .	..	292	95	173	88	309	231	87	..	..	..	205	1480	..	..	89	1391	..	1480	6097		
Ventotene . . .	46	10	..	33	..	144	79	40	..	..	..	38	390	120	90	..	165	15	390	1835		
<i>Totale . . .</i>	<b>726</b>	<b>834</b>	<b>397</b>	<b>1251</b>	<b>342</b>	<b>2165</b>	<b>1086</b>	<b>433</b>	<b>12</b>	<b>..</b>	<b>13</b>	<b>1148</b>	<b>8407</b>	<b>376</b>	<b>90</b>	<b>..</b>	<b>2275</b>	<b>5540</b>	<b>126</b>	<b>8407</b>	<b>45156</b>	
<b>Anno 1897.</b>																						
Favignana . . .	103	133	12	73	37	147	74	14	..	..	8	99	700	..	..	..	700	..	700	2378		
Gavi . . . . .	9	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	29	41	8	..	..	32	1	41	321		
Lampedusa . . .	30	83	65	107	..	127	70	50	..	..	2	8	542	..	..	..	542	..	542	3702		
Lipari . . . . .	170	90	..	369	..	415	240	160	..	..	2	512	1958	194	..	1019	716	29	1958	8823		
Pantelleria . . .	173	94	86	101	40	312	84	..	..	..	..	110	1000	..	..	632	368	..	1000	5200		
Ponza . . . . .	49	82	2	74	13	139	74	16	..	..	2	19	470	1	..	..	469	..	470	2857		
Tremiti (a) . . .	1	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	4	..	..	3	1	..	4	14		
Ustica . . . . .	..	299	71	143	..	269	180	53	..	..	..	195	1210	..	..	125	1085	..	1210	6648		
Ventotene . . .	32	16	9	51	..	124	40	54	..	..	..	68	400	98	..	69	..	213	20	400	2888	
<i>Totale . . .</i>	<b>573</b>	<b>797</b>	<b>245</b>	<b>918</b>	<b>93</b>	<b>1535</b>	<b>763</b>	<b>347</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>14</b>	<b>1040</b>	<b>6325</b>	<b>301</b>	<b>..</b>	<b>69</b>	<b>1779</b>	<b>4126</b>	<b>50</b>	<b>6325</b>	<b>32631</b>	

(a) Soppressa nel febbraio 1897.

**ALLEGATO H.**

**TAVOLE IV A VIII.**

**Nozioni sui condannati al domicilio coatto.**

---

TAVOLA IV. — NOZIONI SUI CONDANNATI AL DOMICILIO COATTO RIMASTI AL 31 DICEMBRE 1895.  
Ripartizione per provincie d'origine, per colonie, per categorie e per età.

Allegato H.

1 PROVINCIE E REGIONI	COLONIE										CATEGORIE														
	2 Favignana	3 Lampedusa	4 Lipari	5 Pantelleria	6 Ponza	7 Port'Ercole	8 Tremiti	9 Ustica	10 Ventotene	11 Totale	Inviati a domicilio coatto per la legge di Pubblica Sicurezza						Inviati a domicilio coatto per le leggi eccezionali					26 Totale generale			
											12 fino a 18 anni di età	13 da 18 a 21	14 da 21 a 25	15 da 25 a 30	16 oltre 30 anni di età	17 di età ignota	18 Totale	19 fino a 18 anni di età	20 da 18 a 21	21 da 21 a 25	22 da 25 a 30		23 oltre 30 anni	24 di età ignota	25 Totale
Alessandria . . . . .	8	11	6	8	3	..	3	5	3	47	..	..	2	13	29	..	44	..	..	..	2	1	..	3	47
Cuneo . . . . .	6	3	2	2	..	..	3	5	2	23	..	..	2	5	11	..	20	..	..	..	..	3	..	3	23
Novara . . . . .	2	6	4	4	4	..	1	3	1	25	..	..	1	7	15	..	23	..	..	2	..	..	..	2	25
Torino . . . . .	29	45	43	31	17	..	6	24	22	217	..	1	21	44	139	10	215	..	..	..	1	1	..	2	217
<i>Piemonte . . . . .</i>	45	65	55	45	24	..	13	37	28	312	..	3	29	66	194	10	302	..	..	2	3	5	..	10	312
Genova . . . . .	13	13	14	24	7	..	17	21	8	117	..	6	11	18	59	2	96	..	..	7	5	9	..	21	117
Porto Maurizio . . . . .	..	..	2	2	2	..	..	..	2	8	..	..	3	..	5	..	8	..	..	..	..	..	..	..	8
<i>Liguria . . . . .</i>	13	13	16	26	9	..	17	21	10	125	..	6	14	18	64	2	104	..	..	7	5	9	..	21	125
Bergamo . . . . .	2	2	5	3	1	..	1	1	2	17	..	..	3	3	10	..	16	..	..	1	..	..	..	1	17
Brescia . . . . .	3	5	7	3	2	..	3	6	1	30	..	2	2	8	15	..	27	..	..	2	1	..	..	3	30
Como . . . . .	3	4	8	4	2	..	2	1	1	25	..	..	1	2	19	..	22	..	..	..	1	2	..	3	25
Cremona . . . . .	..	1	..	2	..	..	2	..	..	5	..	..	..	1	2	..	3	..	..	2	..	..	..	2	5
Mantova . . . . .	2	2	3	1	1	..	..	2	3	14	..	..	2	2	10	..	14	..	..	..	..	..	..	..	14
Milano . . . . .	16	34	27	29	16	..	5	62	17	206	..	8	12	37	135	8	200	..	..	4	2	..	..	6	206
Pavia . . . . .	2	4	4	4	2	..	2	4	2	24	..	..	2	8	11	..	21	..	..	..	1	2	..	3	24
Sondrio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>Lombardia . . . . .</i>	28	52	54	46	24	..	15	76	26	321	..	10	22	61	202	8	303	..	..	9	5	4	..	18	321
Belluno . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	2	..	3	..	..	..	3	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	3
Padova . . . . .	2	5	3	2	3	..	..	..	2	17	..	..	..	3	14	..	17	..	..	..	..	..	..	..	17
Rovigo . . . . .	1	3	2	2	1	..	..	2	2	13	..	..	1	..	12	..	13	..	..	..	..	..	..	..	13
Treviso . . . . .	3	2	4	1	1	..	..	3	3	17	..	..	..	5	12	..	17	..	..	..	..	..	..	..	17
Udine . . . . .	2	1	6	1	2	..	..	3	..	15	..	..	1	..	14	..	15	..	..	..	..	..	..	..	15
Venezia . . . . .	12	19	23	25	9	..	2	24	10	124	..	..	7	21	93	1	122	..	..	1	1	..	..	2	124
Verona . . . . .	7	12	8	9	5	..	1	8	4	54	..	..	1	6	43	3	53	..	..	..	1	..	..	1	54
Vicenza . . . . .	1	..	3	..	..	..	..	1	1	6	..	..	..	1	5	..	6	..	..	..	..	..	..	..	6
<i>Veneto . . . . .</i>	28	43	49	40	21	..	3	43	22	249	..	..	10	36	196	4	246	..	..	1	2	..	..	3	249
Bologna . . . . .	27	31	38	24	15	..	14	22	14	185	..	5	10	19	138	..	172	2	1	2	3	5	..	13	185
Ferrara . . . . .	8	4	6	6	3	..	..	10	1	38	..	..	..	5	33	..	38	..	..	..	..	..	..	..	38
Forlì . . . . .	7	5	9	4	6	1	15	9	2	58	..	1	1	8	33	..	43	..	..	2	6	7	..	15	58
Modena . . . . .	1	1	5	1	..	..	1	1	..	10	..	1	..	7	..	..	8	..	..	..	..	2	..	2	10
Parma . . . . .	3	7	6	8	2	..	1	10	6	43	..	1	2	5	33	..	41	..	..	..	1	1	..	2	43
Piacenza . . . . .	2	2	4	2	2	..	..	5	2	19	..	2	..	5	12	..	19	..	..	..	..	..	..	..	19
Ravenna . . . . .	8	9	9	8	9	..	32	3	3	81	..	2	1	10	32	..	45	..	1	10	11	14	..	36	81
Reggio nell'Emilia . . . . .	4	5	5	2	2	..	1	3	4	26	..	..	1	3	19	..	23	..	..	..	..	3	..	3	26
<i>Emilia . . . . .</i>	60	64	82	55	39	1	64	63	32	460	..	12	15	55	307	..	389	2	2	14	21	32	..	71	460

Segue TAVOLA IV. — NOZIONI SUI CONDANNATI AL DOMICILIO COATTO RIMASTI AL 31 DICEMBRE 1895.  
Ripartizione per provincie d'origine, per colonie, per categorie e per età.

Segue Allegato H.

PROVINCIE E REGIONI 1	COLONIE										CATEGORIE														
	Favignana 2	Lampedusa 3	Lipari 4	Pantelleria 5	Ponza 6	Port'Ercole 7	Tremiti 8	Ustica 9	Ventotene 10	Totale 11	Inviati a domicilio coatto per la legge di Pubblica Sicurezza						Inviati a domicilio coatto per le leggi eccezionali					Totale generale 26			
											fino a 18 anni di età 12	da 18 a 21 13	da 21 a 25 14	da 25 a 30 15	oltre 30 anni di età 16	di età ignota 17	Totale 18	fino a 18 anni di età 19	da 18 a 21 20	da 21 a 25 21	da 25 a 30 22		oltre 30 anni 23	di età ignota 24	Totale 25
Arezzo . . . . .	..	1	4	3	1	..	4	2	2	17	..	..	..	3	10	..	13	..	1	1	1	1	..	4	17
Firenze . . . . .	19	27	21	26	10	..	45	23	7	178	..	..	8	25	87	6	126	1	3	14	14	20	..	52	178
Grosseto . . . . .	..	..	1	..	1	..	3	1	1	7	..	..	..	..	3	..	3	..	3	1	..	..	..	4	7
Livorno . . . . .	11	25	16	16	10	1	34	16	4	133	..	..	6	15	60	9	90	..	2	11	13	16	1	43	133
Lucca . . . . .	2	5	..	2	2	..	3	1	..	15	..	..	..	1	10	..	11	..	1	2	..	1	..	4	15
Massa e Carrara . . . . .	2	2	3	..	1	..	7	1	1	17	..	1	..	2	5	..	8	..	..	2	1	6	..	9	17
Pisa . . . . .	4	5	5	6	3	..	26	6	4	59	..	..	5	6	20	2	33	..	1	3	8	14	..	26	59
Siena . . . . .	..	1	2	..	1	..	5	1	..	10	..	..	..	..	3	..	3	..	1	3	1	2	..	7	10
<i>Toscana</i> . . . . .	38	66	52	53	29	1	127	51	19	436	..	1	19	52	198	17	287	1	12	37	38	60	1	149	436
Ancona . . . . .	6	7	5	6	3	..	15	5	1	48	..	1	1	4	26	..	32	1	1	3	4	7	..	16	48
Ascoli Piceno . . . . .	2	2	..	1	3	..	..	3	..	11	..	..	..	1	8	..	9	..	..	1	..	1	..	2	11
Macerata . . . . .	2	1	4	1	..	..	..	4	1	13	..	..	1	1	11	..	13	..	..	..	..	..	..	..	13
Pesaro e Urbino . . . . .	2	5	21	5	3	..	10	6	..	52	..	..	3	1	38	1	43	..	1	2	2	4	..	9	52
<i>Marche</i> . . . . .	12	15	30	13	9	..	25	18	2	124	..	1	5	7	83	1	97	1	2	6	6	12	..	27	124
Perugia (Umbria) . . . . .	11	11	11	10	11	..	10	10	5	79	1	2	6	9	48	1	67	..	1	1	6	4	..	12	79
Roma (Lazio) . . . . .	42	67	52	50	21	..	23	31	22	308	..	5	25	57	192	11	290	1	2	13	1	1	..	18	309
Aquila degli Abruzzi . . . . .	3	4	4	6	..	..	1	4	6	28	..	..	2	7	19	..	28	..	..	..	..	..	..	..	28
Campobasso . . . . .	1	2	1	1	..	..	..	..	..	5	..	..	..	..	4	1	5	..	..	..	..	..	..	..	5
Chieti . . . . .	1	3	1	1	..	..	1	2	1	10	..	..	..	1	8	1	10	..	..	..	..	..	..	..	10
Teramo . . . . .	3	1	1	5	1	..	1	3	3	18	..	..	1	4	12	..	17	..	..	1	..	..	..	1	18
<i>Abruzzi e Molise</i> . . . . .	8	10	7	13	1	..	3	9	10	61	..	..	3	12	43	2	60	..	..	1	..	..	..	1	71
Avellino . . . . .	5	9	9	7	3	..	..	2	5	40	..	..	2	7	29	2	40	..	..	..	..	..	..	..	40
Benevento . . . . .	..	1	2	..	..	..	..	2	2	8	..	..	2	1	5	..	8	..	..	..	..	..	..	..	8
Caserta . . . . .	15	21	20	18	1	..	4	19	2	99	..	4	4	19	69	..	96	..	1	..	..	2	..	3	99
Napoli . . . . .	104	148	152	127	16	..	9	132	13	701	..	16	83	134	438	24	695	..	..	..	2	4	..	6	701
Salerno . . . . .	3	10	9	11	..	..	..	3	..	36	..	1	7	4	22	2	36	..	..	..	..	..	..	..	36
<i>Campania</i> . . . . .	127	189	192	163	20	..	13	158	22	884	..	21	98	165	563	28	875	..	1	..	2	6	..	9	884

Segue TAVOLA IV. — NOZIONI SUI CONDANNATI AL  
Ripartizione per provincie d'origine, per

Segue Allegato H.

PROVINCIE E REGIONI	COLONIE									
	Favignana	Lampedusa	Lipari	Pantelleria	Ponza	Port' Ercole	Tremiti	Ustica	Ventotene	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bari delle Puglie . . . . .	18	19	24	17	9	..	3	19	9	118
Foggia . . . . .	2	3	..	2	1	..	..	..	2	10
Lecce . . . . .	13	17	14	8	5	..	4	12	7	80
<i>Puglie</i> . . . . .	33	39	38	27	15	..	7	31	18	208
Potenza ( <i>Basilicata</i> ) . . . . .	2	4	4	1	..	..	2	5	2	20
Catanzaro . . . . .	8	9	11	5	1	..	1	9	3	47
Cosenza . . . . .	1	..	4	..	1	..	1	3	..	10
Reggio di Calabria . . . . .	6	12	6	6	1	..	..	11	3	45
<i>Calabrie</i> . . . . .	15	21	21	11	3	..	2	23	6	102
Caltanissetta . . . . .	11	11	7	7	9	..	3	7	17	72
Catania . . . . .	9	10	9	8	11	..	2	9	18	76
Girgenti . . . . .	1	20	12	6	12	..	5	15	15	86
Messina . . . . .	11	18	2	25	18	..	2	5	27	108
Palermo . . . . .	17	23	10	26	16	..	2	7	25	131
Siracusa . . . . .	2	4	4	6	4	..	2	3	8	33
Trapani . . . . .	..	6	8	7	4	..	2	5	14	46
<i>Sicilia</i> . . . . .	51	97	52	85	74	..	18	51	124	552
Cagliari . . . . .	6	11	12	5	8	..	..	16	10	68
Sassari . . . . .	5	5	11	5	9	..	3	12	23	73
<i>Sardegna</i> . . . . .	11	16	23	10	17	..	3	28	33	141
<i>Stranieri</i> . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1
<b>REGNO</b> . . . . .	<b>524</b>	<b>772</b>	<b>738</b>	<b>649</b>	<b>317</b>	<b>2</b>	<b>345</b>	<b>655</b>	<b>381</b>	<b>4,383</b>

DOMICILIO COATTO RIMASTI AL 31 DICEMBRE 1895.  
colonie, per categorie e per età.

PROVINCIE E REGIONI	CATEGORIE															Totale Generale
	Inviati a domicilio coatto per la legge di Pubblica Sicurezza							Inviati a domicilio coatto per le leggi eccezionali								
	fino a 18 anni di età	da 18 a 21	da 21 a 25	da 25 a 30	oltre 30 anni di età	di età ignota	Totale	fino a 18 anni di età	da 18 a 21	da 21 a 25	da 25 a 30	oltre 30 anni	di età ignota	Totale		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Bari delle Puglie . . . . .	..	13	15	28	62	..	118	..	..	..	..	..	..	..	118	
Foggia . . . . .	..	..	..	1	8	1	10	..	..	..	..	..	..	..	10	
Lecce . . . . .	..	1	9	16	51	3	80	..	..	..	..	..	..	..	80	
<i>Puglie</i> . . . . .	..	14	24	45	121	4	208	..	..	..	..	..	..	..	208	
Potenza ( <i>Basilicata</i> ) . . . . .	..	..	1	4	15	..	20	..	..	..	..	..	..	..	20	
Catanzaro . . . . .	..	..	2	9	36	..	47	..	..	..	..	..	..	..	47	
Cosenza . . . . .	..	..	..	2	8	..	10	..	..	..	..	..	..	..	10	
Reggio di Calabria . . . . .	..	..	5	12	28	..	45	..	..	..	..	..	..	..	45	
<i>Calabrie</i> . . . . .	..	..	7	23	72	..	102	..	..	..	..	..	..	..	102	
Caltanissetta . . . . .	..	..	1	11	59	1	72	..	..	..	..	..	..	..	72	
Catania . . . . .	..	..	6	11	55	..	72	..	..	..	1	3	..	4	76	
Girgenti . . . . .	..	..	2	4	60	19	85	..	..	..	..	1	..	1	86	
Messina . . . . .	..	..	7	19	74	1	101	..	..	2	1	4	..	7	108	
Palermo . . . . .	..	6	7	13	96	7	129	..	..	..	1	1	..	2	131	
Siracusa . . . . .	..	..	2	4	24	..	30	..	..	..	..	3	..	3	33	
Trapani . . . . .	..	1	2	7	33	..	43	..	..	1	..	2	..	3	46	
<i>Sicilia</i> . . . . .	..	7	27	69	401	28	532	..	..	3	3	14	..	20	552	
Cagliari . . . . .	..	..	9	15	41	3	68	..	..	..	..	..	..	..	68	
Sassari . . . . .	..	1	3	13	50	..	72	..	..	..	..	1	..	1	73	
<i>Sardegna</i> . . . . .	..	1	17	28	91	3	140	..	..	..	..	1	..	1	141	
<i>Stranieri</i> . . . . .	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	
<b>REGNO</b> . . . . .	<b>1</b>	<b>83</b>	<b>322</b>	<b>707</b>	<b>2,791</b>	<b>119</b>	<b>4,023</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>94</b>	<b>92</b>	<b>148</b>	<b>1</b>	<b>360</b>	<b>4,383</b>	

*Segue* TAVOLA IV. — NOZIONI SUI CONDANNATI AL DOMICILIO COATTO  
RIMASTI AL 31 DICEMBRE 1897.

Ripartizione per provincie d'origine, per colonie e per età.

*Segue Allegato H.*

PROVINCIE E REGIONI  1	COLONIE									ETÀ						
	2 Favignana	3 Gavi	4 Lampedusa	5 Lipari	6 Pantelleria	7 Ponza	8 Ustica	9 Ventotene	10 Totale	11 fino a 13 anni	12 da 13 a 21	13 da 21 a 25	14 da 25 a 30	15 oltre 30 anni	16 ignota	17 Totale
Alessandria . . . . .	4	..	7	3	4	5	8	2	33	..	..	1	4	26	2	33
Cuneo . . . . .	2	..	3	2	..	1	4	1	13	..	..	..	2	11	..	13
Novara . . . . .	5	..	5	5	3	3	4	2	27	..	..	..	7	18	2	27
Torino . . . . .	9	..	16	17	12	19	14	10	97	..	1	6	18	69	3	97
<i>Piemonte</i> . . . . .	20	..	31	27	19	28	30	15	170	..	1	7	31	124	7	170
Genova . . . . .	8	3	16	12	6	7	16	6	74	..	1	15	13	42	3	74
Porto Maurizio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	1	..	1
<i>Liguria</i> . . . . .	8	3	16	12	6	7	16	7	75	..	1	15	13	43	3	75
Bergamo . . . . .	2	1	3	4	2	1	2	..	15	..	..	..	3	12	..	15
Brescia . . . . .	1	..	5	5	4	2	3	3	23	..	..	2	4	16	1	23
Como . . . . .	1	..	1	5	1	2	2	2	14	..	..	1	..	12	1	14
Cremona . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1
Mantova . . . . .	1	..	1	4	1	2	4	4	17	..	..	1	5	10	1	17
Milano . . . . .	9	2	20	16	10	5	26	6	94	..	3	6	15	67	3	94
Pavia . . . . .	1	..	1	3	..	2	2	..	9	..	..	1	1	7	..	9
Sondrio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>Lombardia</i> . . . . .	15	3	32	37	18	14	39	15	173	..	3	11	29	124	6	173
Belluno . . . . .	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	1
Padova . . . . .	1	..	2	2	..	2	2	1	10	..	..	1	..	9	..	10
Rovigo . . . . .	1	..	3	1	..	2	..	2	9	..	..	..	1	6	2	9
Treviso . . . . .	1	..	2	2	2	3	3	4	17	..	..	1	1	15	..	17
Udine . . . . .	..	..	1	..	1	..	1	..	3	..	..	..	1	2	..	3
Venezia . . . . .	6	1	7	10	4	6	3	3	40	..	..	2	8	29	1	40
Verona . . . . .	5	..	10	3	5	5	3	3	34	..	..	1	3	30	..	34
Vicenza . . . . .	1	..	..	1	..	..	2	2	6	..	..	..	3	3	..	6
<i>Veneto</i> . . . . .	15	1	25	19	12	18	15	15	120	..	..	5	18	94	3	120

Segue TAVOLA IV. — NOZIONI SUI CONDANNATI AL DOMICILIO COATTO  
RIMASTI AL 31 DICEMBRE 1897.

Ripartizione per provincie d'origine, per colonie e per età.

Segue Allegato H.

ROVINCIE E REGIONI	COLONIE									ETÀ						
	1 Favignana	2 Gavi	3 Laupedusa	4 Lipari	5 Pantelleria	6 Ponza	7 Ustica	8 Ventotene	9 Totale	10	11 fino a 18 anni	12 da 18 a 21	13 da 21 a 25	14 da 25 a 30	15 oltre 30 anni	16 ignota
Bologna . . . . .	14	..	27	17	15	9	22	5	109	..	3	10	16	79	1	109
Ferrara . . . . .	1	1	6	5	4	2	7	4	30	..	..	2	5	23	..	30
Forlì . . . . .	2	..	4	2	..	4	5	..	17	..	..	1	3	13	..	17
Modena . . . . .	..	..	2	1	..	..	2	..	5	..	..	..	1	3	1	5
Parma . . . . .	2	..	6	8	2	..	7	4	29	..	3	1	5	18	2	29
Piacenza . . . . .	..	..	..	3	..	1	4	..	8	..	..	..	2	6	..	8
Ravenna . . . . .	4	1	5	6	8	3	7	2	36	..	..	3	4	29	..	36
Reggio nell'Emilia . . . . .	1	..	2	1	..	3	2	1	10	..	..	..	1	8	1	10
<i>Emilia</i> . . . . .	24	2	52	43	29	22	56	16	244	..	6	17	37	179	5	244
Arezzo . . . . .	..	..	2	3	2	3	2	1	13	..	..	..	1	12	..	13
Firenze . . . . .	8	..	20	15	10	6	18	4	81	..	..	10	8	60	3	81
Grosseto . . . . .	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..	..	1	..	1	..	2
Livorno . . . . .	6	2	18	9	11	11	16	6	79	..	1	8	12	58	..	79
Lucca . . . . .	1	..	3	1	2	..	1	1	9	..	..	..	..	9	..	9
Massa e Carrara . . . . .	4	..	3	2	2	5	4	1	21	..	1	1	3	16	..	21
Pisa . . . . .	3	..	1	5	2	5	3	3	22	..	..	2	5	15	..	22
Siena . . . . .	2	..	5	4	..	2	1	..	14	..	1	..	1	11	1	14
<i>Toscana</i> . . . . .	24	2	53	40	29	32	45	16	241	..	5	22	30	182	4	241
Ancona . . . . .	3	..	5	6	4	2	4	1	25	..	1	3	7	14	..	25
Ascoli Piceno . . . . .	2	2	2	3	1	1	3	2	16	..	..	..	1	15	..	16
Macerata . . . . .	1	..	1	4	..	2	2	..	10	..	..	..	..	10	..	10
Pesaro e Urbino . . . . .	2	..	2	4	3	3	8	1	23	..	1	..	4	18	..	23
<i>Marche</i> . . . . .	8	2	10	17	8	8	17	4	74	..	2	3	12	57	..	74



Segue TAVOLA IV. — NOZIONI SUI CONDANNATI AL DOMICILIO COATTO  
RIMASTI AL 31 DICEMBRE 1897.

Ripartizione per provincie d'origine, per colonie e per età.

Segue Allegato II.

PROVINCIE E REGIONI	COLONIE										ETÀ					
	2 Favignana	3 Gavi	4 Lampedusa	5 Lipari	6 Pantelleria	7 Ponza	8 Ustica	9 Ventotene	10 Tota e	11 fino a 18 anni	12 da 18 a 21	13 da 21 a 25	14 da 25 a 30	15 oltre 30 anni	16 ignota	17 Totale
1																
Perugia ( <i>Umbria</i> ) . . . . .	4	..	11	5	6	4	7	2	39	..	1	2	7	29	..	39
Roma ( <i>Lazio</i> ) . . . . .	26	1	42	47	38	19	35	15	223	..	7	17	39	154	6	223
Aquila degli Abruzzi . . . . .	5	..	1	7	4	1	7	1	26	..	2	1	3	20	..	26
Campobasso . . . . .	1	..	..	..	1	1	..	..	3	..	..	..	..	3	..	3
Chieti . . . . .	..	..	..	1	1	1	..	..	3	..	..	..	..	2	1	3
Teramo . . . . .	5	..	3	4	4	2	2	..	20	..	1	2	8	9	..	20
<i>Abruzzi e Molise</i> . . . . .	11	..	4	12	10	5	9	1	52	..	3	3	11	34	1	52
Avellino . . . . .	4	..	1	4	3	1	1	3	17	..	..	..	2	15	..	17
Benevento . . . . .	..	..	1	2	2	..	1	..	6	..	..	2	1	3	..	6
Caserta . . . . .	12	..	16	13	12	..	11	4	68	..	1	10	16	39	2	68
Napoli . . . . .	57	1	78	69	71	10	98	3	387	..	2	32	75	264	14	387
Salerno . . . . .	3	..	2	7	7	2	6	..	27	..	..	4	3	20	..	27
<i>Campania</i> . . . . .	76	1	98	95	95	13	117	10	505	..	3	48	97	341	16	505
Bari delle Puglie . . . . .	14	1	21	12	10	8	16	1	83	..	..	13	27	42	1	83
Foggia . . . . .	2	..	..	2	3	1	1	2	11	..	..	..	3	8	..	11
Lecce . . . . .	7	..	14	11	9	5	21	..	67	..	..	11	14	38	4	67
<i>Puglie</i> . . . . .	23	1	35	25	22	14	38	3	161	..	..	24	44	88	5	161
Potenza ( <i>Basilicata</i> ) . . . . .	..	..	..	1	..	..	1	2	4	..	..	..	1	3	..	4

Segue **TAVOLA IV.** — **NOZIONI SUI CONDANNATI AL DOMICILIO COATTO RIMASTI AL 31 DICEMBRE 1897.**

Ripartizione per provincie d'origine, per colonie e per età.

Segue *Allegato H.*

PROVINCIE E REGIONI 1	COLONIE									ETÀ						
	2 Favignana	3 Gavi	4 Lamportusa	5 Lipari	6 Pantelleria	7 Ponza	8 Ustica	9 Ventotene	10 Totale	11 fino a 18 anni	12 da 18 a 21	13 da 21 a 25	14 da 25 a 30	15 oltre 30 anni	16 ignota	17 Totale
Catanzaro . . . . .	1	..	4	8	3	1	9	3	29	..	..	..	4	25	..	29
Cosenza . . . . .	..	..	..	3	..	2	6	3	14	..	1	..	1	12	..	14
Reggio di Calabria . . . . .	3	1	5	5	6	2	3	1	26	..	..	1	9	14	2	26
<i>Calabrie</i> . . . . .	4	1	9	16	9	5	18	7	69	..	1	1	14	51	2	69
Caltanissetta . . . . .	6	..	9	5	5	10	7	4	47	..	..	1	5	39	2	47
Catania . . . . .	6	..	9	6	11	16	11	7	65	..	4	11	9	41	..	65
Girgenti . . . . .	6	1	2	10	6	13	10	8	56	..	..	4	7	45	..	56
Messina . . . . .	7	..	11	2	16	15	7	6	64	..	1	9	13	39	2	64
Palermo . . . . .	30	2	31	14	29	35	1	23	165	1	9	18	25	111	1	165
Siracusa . . . . .	1	..	..	6	2	5	4	3	21	..	..	2	3	16	..	21
Trapani . . . . .	1	2	7	6	1	8	2	5	32	..	..	1	4	26	1	32
<i>Sicilia</i> . . . . .	57	5	69	19	70	102	42	56	450	1	14	46	66	317	6	450
Cagliari . . . . .	4	1	4	2	6	16	11	7	51	..	1	8	8	33	1	51
Sassari . . . . .	5	..	1	3	4	3	7	4	27	..	1	2	4	19	1	27
<i>Sardegna</i> . . . . .	9	1	5	5	10	19	18	11	78	..	2	10	12	52	2	78
<i>Stranieri</i> . . . . .	1	..	..	2	..	1	..	..	4	..	..	1	1	2	..	4
REGNO . . . . .	325	23	492	452	381	311	503	195	2,682	1	47	232	462	1,874	66	2,682

TAVOLA V. — NOZIONI SUI CONDANNATI AL

Ripartizione per stato civile; per arte o mestiere esercitato prima dell'asse

Segue Allegato H.

COLONIE	STATO CIVILE		ARTI E MESTIERI ESERCITATI PRIMA																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Favignana . . . . .	524	417	91	16	..	39	107	2	1	34	45	23	29	..	54	26	68	26	2	7	2	3	1			
Lampedusa . . . . .	772	511	125	16	120	85	117	7	1	39	55	29	32	2	68	38	48	29	6	9	2	2	..			
Lipari . . . . .	738	569	158	11	..	80	130	7	1	45	60	35	25	1	71	36	48	52	7	10	3	6	4			
Pantelleria . . . . .	649	497	139	13	..	68	81	3	2	37	47	40	28	1	50	27	41	18	21	2	3	8	1			
Ponza . . . . .	317	235	71	11	..	41	48	7	..	18	30	18	7	..	31	24	18	16	4	6	1	1	1			
Port'Ercole . . . . .	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..		
Tremiti . . . . .	345	245	91	9	..	37	48	2	1	25	37	34	8	..	22	20	13	15	3	9	1	4	1			
Ustica . . . . .	655	494	142	19	..	100	88	2	1	31	71	32	24	3	62	31	52	39	7	7	1	4	1			
Ventotene . . . . .	381	294	77	10	..	54	52	2	3	20	37	15	16	..	78	19	28	20	4	2	2	..	..			
Totale . . . . .	4,383	3,264	894	105	120	504	671	32	10	249	382	226	169	7	397	222	316	245	54	53	15	28	9			

Ripartizione secondo le disposizioni appli

Legge di Pubblica Sicurezza . . . . .	4,023	3,075	771	58	119	489	620	28	9	216	339	192	163	7	375	201	209	227	50	44	10	24	8		
Leggi eccezionali	360	189	123	47	1	15	51	4	1	33	43	34	6	..	22	21	17	18	4	8	5	4	1		

DOMICILIO COATTO RIMASTI AL 31 DICEMBRE 1895.

gnazione e nelle Colonie, e per la durata del domicilio coatto ad essi inflitto.

DELL'ASSEGNAZIONE		MESTIERI ESERCITATI nelle Colonie										DURATA del domicilio coatto															
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	10	..	4	12	5	1	8	1	9	..	4	2	8	21	15	7	84	303	7	37	13	27	6	46	136	81	
2	10	1	7	28	8	5	4	2	3	1	132	20	13	107	4	14	521	29	6	10	8	40	7	72	147	114	432
5	16	..	7	30	17	6	12	5	6	2	11	46	5	10	5	8	5	33	3	18	17	588	5	84	159	110	380
5	22	..	8	19	5	4	12	4	7	2	53	24	7	66	7	40	65	109	11	36	96	188	7	59	155	123	305
1	7	..	2	8	2	..	2	3	13	..	8	14	2	10	3	..	3	20	1	8	10	246	13	55	80	46	123
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..
2	8	1	9	19	10	1	6	1	6	..	2	23	10	47	6	20	67	24	7	11	8	122	12	108	137	36	52
4	22	..	8	15	8	5	13	5	9	1	9	3	8	127	9	58	27	97	13	55	32	226	15	70	154	94	322
5	15	1	11	5	4	1	5	2	13	2	5	11	1	12	2	10	14	41	3	14	4	269	14	42	104	74	147
25	110	3	56	136	59	23	62	23	66	8	224	143	54	400	51	157	786	656	51	189	188	1,708	79	536	1,072	683	2,013

cate per l'assegnazione al domicilio coatto.

24	102	1	46	118	48	22	52	21	61	8	219	121	49	384	47	141	749	627	47	168	175	1,515	61	404	910	682	1,986
1	8	2	10	18	11	1	10	2	5	..	5	22	5	16	4	16	37	29	4	21	13	193	18	132	162	21	27



TAVOLA VI. — NOZIONI SUI CONDANNATI AL DOMICILIO COATTO RIMASTI AL 31 DICEMBRE 1895.

Precedenti giudiziari - Specie e durata delle pene espiate - Numero delle volte in cui furono condannati - Tempo per cui furono precedentemente assegnati a domicilio coatto  
 Tempo trascorso dalla data dell'ultima liberazione all'ultimo invio a domicilio coatto.

Segue Allegato III.

1	2	COATTI CHE SUBIRONO PRECEDENTI CONDANNE																		25	26	COATTI CHE FURONO ALTRE VOLTE ASSEGNATI al domicilio coatto												39	40					
		Specie e durata delle pene																				Numero delle volte in cui furono condannati		Tempo pel quale furono in addietro assegnati a domicilio coatto						Tempo trascorso dalla data dell'ultima liberazione all'ultimo invio a domicilio coatto										
		Lavori forzati e reclusione									Carcere e detenzione													1 anno			oltre 5 anni													
		3	4	5	6	7	8	9	10	Totale	11	12	13	14	15	16	17	18	Totale			19	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	32			33	34	35	36	37
Favignana . . . .	524	45	79	45	95	30	7	2	303	56	40	89	11	18	4	3	221	5	2	5	38	152	322	..	..	2	19	14	9	20	31	23	21	9	6	6	30	429	..	
Lampedusa . . . .	772	21	28	79	114	154	45	41	482	33	38	25	22	26	9	17	170	6	1	9	31	175	430	..	120	20	25	22	19	50	45	43	44	22	11	9	52	471	120	
Lipari . . . . .	738	20	58	82	85	101	52	75	473	64	44	35	57	52	13	..	265	9	5	19	75	287	343	..	..	13	27	16	6	33	39	21	30	13	17	10	43	604	..	
Pantelleria . . . .	649	17	38	40	28	72	43	52	290	35	40	37	80	60	12	6	270	23	4	11	61	200	261	89	..	7	23	15	6	37	57	22	26	24	11	12	50	504	..	
Ponza . . . . .	317	59	14	4	1	..	..	..	78	1	..	1	..	..	..	..	2	54	17	3	6	..	..	..	237	2	10	4	3	8	7	5	4	5	6	5	9	283	..	
Port' Ercole . . . .	2	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..		
Tremiti . . . . .	345	116	58	16	10	11	12	6	229	18	39	2	5	6	..	..	70	76	48	35	64	58	18	46	..	..	7	1	..	16	1	2	2	2	2	2	17	..	320	..
Ustica . . . . .	655	..	55	108	109	64	19	64	419	22	47	58	31	41	34	2	235	7	8	12	59	260	308	1	..	6	16	16	12	57	3	20	18	16	4	10	42	545	..	
Ventotene . . . . .	381	121	39	11	10	9	4	3	197	10	8	9	1	1	1	..	30	4	2	26	53	104	38	..	154	9	7	11	5	6	13	11	16	5	5	4	10	330	..	
<i>Totale . . . .</i>	<b>4,383</b>	<b>399</b>	<b>369</b>	<b>385</b>	<b>452</b>	<b>442</b>	<b>182</b>	<b>243</b>	<b>2,472</b>	<b>239</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>208</b>	<b>204</b>	<b>73</b>	<b>28</b>	<b>1,264</b>	<b>184</b>	<b>87</b>	<b>120</b>	<b>387</b>	<b>1,238</b>	<b>1,720</b>	<b>136</b>	<b>511</b>	<b>69</b>	<b>134</b>	<b>99</b>	<b>61</b>	<b>227</b>	<b>196</b>	<b>147</b>	<b>162</b>	<b>96</b>	<b>62</b>	<b>73</b>	<b>236</b>	<b>3,487</b>	<b>120</b>	

Ripartizione secondo le disposizioni applicate per l'assegnazione al domicilio coatto.

Legge di Pubblica Sicurezza . . . .	4,023	355	288	314	431	427	180	242	2,237	218	243	238	202	201	73	28	1,206	174	81	112	363	1,136	1,577	107	473	59	129	98	61	222	192	145	158	95	61	66	236	3,143	119
Leggi eccezionali.	360	44	81	71	21	15	2	1	235	21	13	18	6	..	..	..	58	10	6	8	24	102	143	29	38	..	5	1	..	5	4	2	4	1	1	7	..	344	1

Segue TAVOLA VI. — NOZIONI SUI CONDANNATI AL DOMICILIO COATTO RIMASTI AL 31 DICEMBRE 1897.

Precedenti giudiziari - Specie e durata delle pene espiate - Numero delle volte in cui furono condannati - Tempo per cui furono precedentemente assegnati a domicilio coatto - Tempo trascorso dalla data dell'ultima liberazione all'ultimo invio a domicilio coatto.

Segue Allegato III.

COLONIE	Domiciliati coatti rimasti al 31 dicembre 1897	COATTI CHE SUBIRONO PRECEDENTI CONDANNE																	Numero delle volte in cui furono condannati	Coatti incensurati Coatti per quali ignorasi se furono precedentemente condannati	COATTI CHE FURONO ALTRE VOLTE ASSEGNATI al domicilio coatto												Coatti che precedentemente non erano mai stati a domicilio coatto	Coatti per quali ignorasi se precedentemente erano stati a domicilio coatto					
		Specie e durata delle pene																			Tempo per il quale furono in addietro assegnati a domicilio coatto						Tempo trascorso dalla data dell'ultima liberazione all'ultimo invio a domicilio coatto												
		Lavori forzati e reclusione									Carcere e detenzione										1 anno			2 anni			3 anni			4 anni					5 anni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	Totale	11	12	13	14	15	16	17	18			Totale	19	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31			32	33	34	35	36
Favignana . . . . .	325	47	35	38	51	63	21	20	275	56	33	49	88	37	3	..	266	..	1	3	28	109	147	..	37	2	10	8	14	29	39	25	19	13	13	5	27	186	37
Gavi . . . . .	23	116	16	2	4	1	..	1	140	147	6	3	2	..	..	..	158	..	..	..	..	8	15	..	..	..	2	1	1	..	..	..	..	..	1	1	2	19	..
Lampedusa . . . . .	492	72	57	58	81	96	32	33	429	91	52	77	138	61	6	2	427	4	2	4	27	137	265	..	53	49	39	25	22	17	57	17	21	20	22	71	58	230	53
Lipari . . . . .	452	81	61	55	93	77	31	39	437	137	63	55	119	36	4	1	415	4	7	6	32	167	238	..	..	8	18	22	7	41	27	16	29	21	10	9	38	329	..
Pantelleria . . . . .	381	46	34	23	46	37	15	14	220	75	34	28	59	16	2	..	214	4	1	4	20	97	105	1	149	1	11	9	4	21	37	11	20	12	8	7	25	149	149
Ponza . . . . .	311	108	27	9	7	4	..	..	155	5	1	..	..	1	1	..	8	81	40	15	14	6	..	..	155	4	13	11	5	10	20	12	13	7	7	5	15	247	(a) 5
Ustica . . . . .	503	8	37	57	111	137	53	52	455	10	11	9	12	12	5	3	62	5	3	4	39	174	277	..	1	13	23	21	9	51	..	1	9	19	14	11	60	385	(b) 4
Ventotene . . . . .	195	39	45	19	25	23	8	15	174	70	26	16	26	18	3	2	161	4	1	15	62	93	3	..	17	6	4	9	2	7	6	7	8	4	2	1	12	144	17
Totale . . . . .	2,682	517	312	266	418	438	160	174	2,285	591	226	237	444	181	24	8	1,711	102	55	51	222	791	1,048	1	412	83	120	106	64	176	186	89	119	96	77	110	237	1,689	(c) 265

(a) Per quattro di questi condannati ignorasi soltanto il tempo trascorso dalla data dell'ultima liberazione all'ultimo invio a domicilio coatto — (b) Per tre id. id. — (c) Per sette id. id.

TAVOLA VII. — NOZIONI SUI CONDANNATI AL DOMICILIO COATTO RIMASTI AL 31 DICEMBRE 1895.  
Reati pei quali erano stati sottoposti a procedimenti giudiziari ed esito di questi.

Segue Allegato II.

1	2 Domiciliati coatti rimasti al 31 dicembre 1895	NUMERO E SPECIE DEI REATI per cui furono condannati								PROCEDIMENTI										
		Delitti						9 Contravvenzioni	10 Evasioni od altri reati	Esito dei procedimenti										
		Condanne								18 per contravvenzioni	19 per evasioni ed altre cause	20 Totale delle condanne	21 Assoluzioni							
		per reati																		
3 contro l'ordine pubblico	4 contro la proprietà	5 contro le persone	6 contro la fede pubblica	7 contro il buon costume	8 contro l'incolumità pubblica	11 Totale dei procedimenti (a)	12 contro l'ordine pubblico	13 contro la proprietà	14 contro le persone	15 contro la fede pubblica	16 contro il buon costume	17 contro l'incolumità pubblica								
Favignana . . . . .	524	25	501	101	32	4	..	285	..	948	23	492	93	30	4	..	285	..	927	21
Lampedusa . . . . .	772	48	597	119	12	9	..	301	..	1,086	47	585	115	12	9	..	301	..	1,069	17
Lipari . . . . .	738	39	650	137	15	23	..	403	..	1,267	35	639	129	15	23	..	403	..	1,244	23
Pantelleria . . . . .	649	43	544	116	12	8	..	314	..	1,037	40	539	109	12	8	..	314	..	1,022	15
Ponza . . . . .	317	12	58	22	2	2	..	109	..	205	11	47	21	2	2	..	109	..	192	13
Port'Ercole . . . . .	2	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..
Tremiti . . . . .	345	9	302	91	33	2	..	288	..	725	9	288	85	32	2	..	288	..	704	21
Ustica . . . . .	655	37	545	113	5	6	..	151	..	857	35	529	112	5	6	..	151	..	838	19
Ventotene . . . . .	381	13	233	49	7	4	..	220	..	526	12	221	46	6	3	..	220	..	508	18
Totale . . . . .	4,383	226	3,430	748	118	58	..	2,071	2	(a) 6,653	212	3,340	710	114	57	..	2,071	2	6,506	147

(a) Il totale 6.653, che rappresenta il numero dei reati pei quali i domiciliati coatti furono per lo addietro sottoposti a procedimento penale, è superiore al numero dei rimasti nelle Colonie al 31 dicembre 1895 (4,383 — 136 incensurati e — 511 pei quali mancano le notizie = 3,736), perchè molti di essi hanno commesso più di un reato.

Segue TAVOLA VII. — NOZIONI SUI CONDANNATI AL DOMICILIO COATTO, RIMASTI NELLE COLONIE AL 31 DICEMBRE 1897.  
Specie dei reati pei quali erano stati sotto

egge Allegato III.

COLONIE	e Domiciliati coatti rimasti al 31 dicembre 1897	NUMERO E SPECIE DEI REATI per cui furono condannati											
		Delitti										13 Contravvenzioni ad altre leggi	14 Contravvenzioni in genere
		3 contro la sicurezza dello Stato	4 contro la libertà	5 contro la pubblica amministrazione	6 contro l'amministrazione della giustizia	7 contro l'ordine pubblico	8 contro la fede pubblica	9 contro l'incolumità pubblica	10 contro il buon costume	11 contro le persone	12 contro la proprietà		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Favignana . . . . .	325	..	21	83	203	16	6	..	12	117	267	18	259
Gavi . . . . .	23	..	6	17	29	8	11	..	6	89	101	4	35
Lampedusa . . . . .	492	..	41	203	366	38	15	5	19	287	410	32	369
Lipari . . . . .	452	..	89	216	396	52	2	1	20	319	421	24	399
Pantelleria . . . . .	381	..	35	99	200	27	19	7	18	124	208	18	194
Ponza . . . . .	311	..	7	29	14	2	1	..	8	33	71	2	67
Ustica . . . . .	503	..	18	75	194	21	2	15	12	80	482	24	235
Ventotene . . . . .	195	..	23	68	147	6	3	3	11	67	162	3	149
<i>Totale . . .</i>	<i>2,682</i>	<i>..</i>	<i>240</i>	<i>790</i>	<i>1,549</i>	<i>170</i>	<i>59</i>	<i>13</i>	<i>106</i>	<i>1,116</i>	<i>2,122</i>	<i>125</i>	<i>1,707</i>

(a) Veggasi nota (a) a pagina precedente.

CILIO COATTO, RIMASTI NELLE COLONIE AL 31 DICEMBRE 1897.  
posti a procedimenti penali ed esito di questi.

Totale dei procedimenti (a)	PROCEDIMENTI																				
	Esito dei procedimenti																				
	Condanne																			29 Assoluzioni	
	per delitti																				
15	16 contro la sicurezza dello Stato	17 contro la libertà	18 contro la pubblica amministrazione	19 contro l'amministrazione della giustizia	20 contro l'ordine pubblico	21 contro la fede pubblica	22 contro l'incolumità pubblica	23 contro il buon costume	24 contro le persone	25 contro la proprietà	26 per contravvenzioni ad altre leggi	27 per contravvenzioni in genere	28 Totale delle condanne								
1,002	..	20	83	201	16	6	..	11	117	266	18	258	996								6
306	..	6	16	29	8	10	..	6	89	101	4	32	301								5
1,785	..	32	198	360	20	14	4	16	277	406	25	368	1,720								65
1,939	..	88	211	391	31	2	1	16	315	413	22	397	1,887								52
949	..	31	97	199	17	19	2	14	115	203	17	191	905								44
234	..	7	28	14	2	1	..	8	30	68	2	66	226								8
1,158	..	14	61	152	20	2	14	10	78	480	23	229	1,083								75
642	..	21	67	147	5	3	3	11	67	162	3	149	638								4
(a) 3,015	..	219	761	1,493	119	57	24	92	1,088	2,099	114	1,690	7,756								259



TAVOLA VIII. — NOZIONI SUI CONDANNATI AL  
Specie dei reati pei quali vennero in addietro sottoposti a procedimenti

Segue Allegato III

1 CATEGORIE	2 Domiciliati coatti rimasti al 31 dicembre 1895	3 Inceasurati	4 Domiciliati coatti pei quali mancano le notizie	5 Numero dei procedimenti	SPECIE DEI REATI					
					Delitti					
					6 contro l'ordine pubblico	7 contro la proprietà	8 contro le persone	9 contro la fede pubblica	10 contro il buon costume	11 contro l'incolumità pubblica
Inviati a domicilio coatt. per la legge di pubblica sicurezza . . . . .	4,023	107	473	1	15	108	51	2	5	2
				2	5	152	31	4	3	..
				2	14	197	71	1	1	..
				3 a 5	82	1,171	317	23	8	..
				5 a 10	574	7,692	1,534	88	59	..
				oltre 10	610	14,917	2,106	60	53	..
<b>Totale . . . . .</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>1,300</b>	<b>24,237</b>	<b>4,110</b>	<b>178</b>	<b>129</b>	<b>2</b>
Inviati a domicilio coatto per le leggi eccezionali . . . . .	360	29	38	1	72	10	25	4	..	..
				2	51	12	25	5	..	..
				3	65	10	38	9	..	..
				3 a 5	97	38	79	23	2	..
				5 a 10	92	99	73	8	..	..
				oltre 10	20	80	56	6	..	..
<b>Totale . . . . .</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>397</b>	<b>249</b>	<b>296</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	<b>..</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4,383</b>	<b>136</b>	<b>511</b>	<b>..</b>	<b>1,697</b>	<b>24,486</b>	<b>4,406</b>	<b>233</b>	<b>131</b>	<b>2</b>

DOMICILIO COATTO RIMASTI AL 31 DICEMBRE 1895.

giudiziari, categorie e numero dei procedimenti subiti, ed esito di questi.

12 Contravvenzioni	13 Evasione ed altri reati	14 Totale dei procedimenti	PROCEDIMENTI										21 Assoluzioni
			Esito dei procedimenti										
			Condanne										
			per delitti										
15 contro l'ordine pubblico	16 contro la proprietà	17 contro le persone	18 contro la fede pubblica	19 contro il buon costume	20 contro l'incolumità pubblica	21 per contravvenzioni	22 per evasioni ed altri reati	23 Totale delle condanne					
98	..	276	13	45	107	1	5	..	84	..	255	21	
47	2	244	4	27	150	2	1	..	42	..	226	18	
91	1	376	12	67	181	1	..	..	77	..	338	38	
559	..	2,160	65	281	915	13	6	..	425	..	1,705	455	
2,906	1	12,944	524	1,406	7,005	68	42	..	2,728	1	11,774	1,170	
6,669	..	24,415	557	1,934	13,901	56	42	..	6,302	..	22,792	1,623	
10,455	4	40,415	1,175	3,760	22,259	141	96	..	9,658	1	37,090	3,325	
16	..	127	50	25	10	4	..	..	14	..	103	24	
9	..	102	39	24	12	5	..	..	9	..	89	13	
14	..	136	55	34	9	9	..	..	14	..	121	15	
45	..	284	91	66	37	21	2	..	45	..	262	22	
100	..	372	67	68	94	8	..	..	100	..	337	35	
67	2	231	20	56	79	6	..	..	67	2	230	1	
251	2	1,252	322	273	241	53	2	..	249	2	1,142	110	
10,706	6	41,667	1,497	4,033	22,500	194	98	..	9,907	3	38,232	3,435	

Segue **TAVOLA VIII. — NOZIONI SUI CONDANNATI AL DOMICILIO COATTO, RIMASTI NELLE COLONIE AL 31 DICEMBRE 1897.**  
 Precedenti giudiziari - Specie dei reati pei quali erano stati sottoposti

Segue Allegato H.

1	2 Domiciliati coatti rimasti al 31 dicembre 1897	3 Incensurati	4 Domiciliati coatti pei quali mancano le notizie	5 Numero dei procedimenti	SPECIE DEI REATI									
					6 contro la sicurezza dello Stato	7 contro la libertà	8 contro la pubblica amministrazione	9 contro l'amministrazione della giustizia	10 contro l'ordine pubblico	11 contro la fede pubblica	12 contro l'incolumità pubblica	13 contro il buon costume	14 contro le persone	15 contro la proprietà
				1 ..	22	31	7	2	3	..	15	29	43	
				2 ..	17	12	5	..	2	..	6	33	54	
				3 ..	23	16	10	5	..	1	9	35	30	
Inviati a domicilio coatto per la legge di Pubblica Sicurezza.	2,682	1	412	3 a 5 ..	47	170	199	27	11	7	36	196	401	
				5 a 10 ..	91	453	1,013	79	32	12	43	751	5,211	
				oltre 10 ..	169	831	1,822	133	39	14	105	1,076	7,475	
Totale . . .	2,682	1	412	..	369	1,513	3,056	246	87	34	214	2,120	13,214	

CILIO COATTO, RIMASTI NELLE COLONIE AL 31 DICEMBRE 1897.  
 a procedimenti penali, numero dei procedimenti subiti, ed esito di questi.

		PROCEDIMENTI																			
		Esito dei procedimenti																			
		Condanne																			
		per delitti																			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					
contravvenzioni ad altre leggi	contravvenzioni in genere	Totale dei procedimenti	contro la sicurezza dello Stato	contro la libertà	contro la pubblica amministrazione	contro l'amministrazione della giustizia	contro l'ordine pubblico	contro la fede pubblica	contro l'incolumità pubblica	contro il buon costume	contro le persone	contro la proprietà	contravvenzioni ad altre leggi	contravvenzioni in genere	Totale delle condanne	Assoluzioni					
1	8	161	..	20	29	6	2	3	..	12	27	41	1	7	148	1					
4	6	139	..	17	11	3	..	1	..	6	30	49	3	4	124	15					
3	21	153	..	21	13	10	4	..	..	6	25	26	3	16	124	29					
28	109	1,231	..	28	136	168	13	9	6	27	148	330	21	91	980	251					
36	1,294	9,015	..	66	375	904	67	28	10	33	687	4,858	29	1,162	8,219	796					
88	2,951	14,703	..	128	705	1,745	99	35	9	92	1,027	7,192	64	2,682	13,778	925					
160	4,389	25,402	..	280	1,269	2,836	185	76	25	176	1,944	12,496	121	3,965	23,373	2,029					

Sui giudizi d'appello, sulla carcerazione preventiva e sulla durata  
dei procedimenti negli anni 1895-97.

RELATORE: **FORNI.**

I procedimenti penali nel triennio 1895-96-97; gli appelli ed il loro esito anche in rapporto al carcere preventivo ed alla durata delle procedure. Ecco gli oggetti sui quali, in questa sessione, è a me commesso l'incarico di riferire innanzi a Voi.

Il Comitato permanente nel fare a me questa delegazione, comunicatami dal nostro illustre Presidente, non disse la ragione di questa indagine; ma evidentemente mirava allo scopo di porgere, con un contributo di notizie statistiche, qualche elemento di fatto che potesse riuscire possibilmente utile alla risoluzione dell'arduo problema riguardante l'istituto dell'appello, intorno alla conservazione o abolizione del quale è tanta viva disputa nella scuola e nel foro; ed ormai è giunto il tempo di risolvere la grande lite, essendo in corso gli studi legislativi per la riforma della Procedura penale, che dopo la pubblicazione del nuovo Codice rappresenta un anacronismo che non avrebbe dovuto sin qui e così a lungo durare.

Io non debbo direttamente trattare, e molto meno con l'ampiezza che richiederebbe, la tesi dell'appello penale per dire se sia un inutile ingombro di giudiziari dilazionamenti, o un istituto conveniente alla migliore amministrazione della giustizia nella funzione della *piccola criminalità* come alcuni l'addimandano. Certo la questione risale agli antichi tempi di Roma, ed il movimento abolizionista, così ricco di precedenti storici, prende le mosse dalla celebre sentenza di Ulpiano.

In verità la migliore ragione onde vien consigliata l'abolizione dell'appello, consiste nella necessità di evitare i lunghi indugi che trae seco l'uso di questo gravame, nel mentre che il bisogno della celerità, massime nei piccoli reati, è troppo generalmente sentito. L'esempio perde la sua efficacia, s'indebolisce l'impressione destata dal delitto, allo sdegno subentra un sentimento di facile pietà, e le stesse tracce delle prove si possono smarrire.

A parte ciò l'appello, come gli abolizionisti dicono, si riduce ad un rimando dell'esame ai giudici *meno informati*, perchè il magistrato di appello, salvo i casi eccezionali di ripetizione della pubblica discussione, giudica sulle mute carte, e per giunta su verbali monchi ed incompiuti, che non rendono la piena immagine di ciò che si agita e svolge nel dramma vivo del dibattimento, dove la convinzione maggiormente si forma sul contegno che serbano gl'imputati ed i testimoni, sul labbro dei quali e sui movimenti del volto spesso può sorprendersi la verità o la menzogna. Sicchè ad introdurre in pubblica discussione la *stenografia* o il *fonografo*, come si è da qualche giurista escogitato, il rimedio non sarebbe intero.

Ma l'opinione contraria che tanti voti pure raccoglie, è fondata sopra ragioni abbastanza gravi che sarebbe indarno venire qui svolgendo innanzi a Voi che state ad ascoltarmi, insieme ai quattro giuristi preclari che siedono nella Commissione legislativa, istituita per la compilazione del nuovo Codice di procedura, e che sono onore e vanto della nostra Commissione di statistica.

E qui mi sia concesso di esprimere una mia idea. L'opinione pubblica si preoccupa talmente degli errori giudiziari, che l'istituto della *revisione*, nel modo onde è scarsamente disegnato nelle nostre leggi di rito, si ritiene del tutto insufficiente, ed un grido di sdegno destano quei sciagurati casi di condanne, che dopo i giudicati si riconoscono ingiusti. Possiamo noi abolire il mezzo ordinario di riparazione costituito dall'appello, quando riconosciamo tutti che il mezzo straordinario per scoprire gli errori non risponde alle esigenze della giustizia ed alla tutela dei diritti dei cittadini in ciò che vi è di più importante per essi?

Dicevano i Romani che in fatto di cause penali *plerumque etiam prudentissimi falli possunt, nocentemque pronunciare, qui vere insons est.* (VOET: *Commento alle Pandette*, vol. 6°, pag. 373).

E si consideri! La maggior parte di coloro che si travagliano per sostenere l'abolizione dell'appello sentono pure nell'animo tale perplessità che, pensosi degl'inconvenienti, sono costretti a suggerire qualche correttivo che possa esser sostituito all'istituto da essi con sì alto vigore combattuto. Nel Canton Ticino coll'ultima riforma processuale fu abolito l'appello, ma il legislatore ticinese pensò in

pari tempo di introdurre lo scabinato nei giudizi correzionali. In Germania, sede vera dello scabinato, si confidava in questa istituzione quale suprema guarentigia di giustizia, eppure colà come in Austria rinomati giuristi non dubitarono di propugnare la conservazione dell'appello, affermando che l'abolizione di esso *nuoce all'imputato ed all'ordine sociale*. E chi il voglia potrà raccogliere tutto quanto in Germania e nell'Austria ed Ungheria ebbe ad esporsi sull'argomento consultando il riassunto della relativa trattazione nel miglior periodico di diritto che vanta l'Italia, cioè la *Rivista penale* del nostro distinto collega Prof. Lucchini (1). E non si dimentichi che alla fin dei conti le idee conservatrici prevalsero, onde nella Germania l'appello è mantenuto contro le sentenze dei Tribunali degli Scabini ed in Austria contro quelle dei Giudici distrettuali.

In Italia si è pensato all'abolizione dell'appello per alcuni delitti sostituendo ai tre il numero di quattro votanti per accordare all'imputato il beneficio della parità, ma i relativi progetti che avevano l'autorità degli uomini più illustri tra cui il Pisanelli, non andarono in porto, anzi naufragarono nell'ufficio centrale del Senato che decise di non portare la proposta in discussione. E non ebbero nemmeno il favore della discussione, gli altri progetti ideati dal Mancini, ed altri molti, per la *piccola giuria* o per i *Tribunali di mandato*, escogitata questa dal Mirabelli e dal De Falco.

L'appello sempre vivamente combattuto, ha potuto sopravvivere a tutti gli attacchi, e, più o meno limitato, vige presso quasi tutte le nazioni incivilite a cominciare dalla Francia sino alla Serbia ed al Portogallo.

Vogliamo volgere uno sguardo alla legislazione inglese, il paese dei giuri?

Verdetto e appello non possono stare insieme. Quindi di là della Manica questo istituto non poteva attecchire. E pure quando la condanna potrà sembrare ingiusta il Sotto Segretario di Stato per l'Interno rivede, senza formalità, il processo e se vi è luogo provoca la grazia sovrana. Ma tuttavia sembrando ciò esorbitante, l'*Attorney general* presentava, nel 1884, alla Camera dei comuni una

(1) *Riv. Pen.* Vol. XVI, pag. 263.

proposta per istituire una Corte di appello penale; quale proposta fu accolta con 132 voti contro 78, e la ragione principale onde mosse il Parlamento fu questa, che nella media annuale di 12,000 condanne potendo esservene erronee, valeva meglio far correggere l'errore dai Magistrati anzichè dal Sotto Segretario di Stato. E per facilitare ai condannati l'esperimento del gravame si prescriveva doversi fornire i custodi delle prigioni di speciali formularii per servirsene i detenuti (1). Non è stata seguita la proposta, ma quel progetto rivela la titubanza dell'opinione pubblica in Inghilterra sull'unico grado di giurisdizione, sebbene colà il doppio esame sia sostanzialmente contrario alla forma dei procedimenti.

Premessi questi rapidi cenni con i quali più che riassumere ho sfiorato appena il poderoso tema dal quale le cifre possono ricevere illustrazioni, passo a trattare il prescritto argomento, e comincio dai condannati in prima istanza nelle Preture e nei Tribunali nel cennato triennio 1895-97.

*Pretori.* — La media dei condannati dai Pretori, nel triennio, ascende alla cifra di 301,017, e di questi soltanto 41,361 interposero appello e sono il 13. 74 per cento; la maggior parte 86. 26 per cento si acquietarono alla riportata condanna.

*Tribunali.* — La media dei condannati dai Tribunali in prima istanza fu, nel triennio, di 80,248, e questa cifra si parte in 43,269 che appellarono e 36,979 non appellanti, quindi la media degli appellanti è costituita dalla cifra del 53. 74 per cento.

Si avrà ragione di questi elementi nelle tavole I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup>.

Notevole è la differenza tra Preture e Tribunali quanto al numero dei gravami (13. 74 per cento di fronte a 53. 91 per cento) la qual cosa facilmente si spiega. La maggior frequenza infatti degli appelli dalle sentenze dei Tribunali, deriva da due cause diverse: 1° dall'essere appellabili tutte le sentenze, da quelle infuori che infiggono la sola pena pecuniaria non oltre le lire mille; 2° dalle pene piuttosto gravi che son proprie della giurisdizione collegiale, nel

(1) Progetto per l'istituzione di una Corte d'appello in Inghilterra - *Rivista Penale*, vol. XXIX, pag. 405.

mentre che per l'opposto la maggior parte delle sentenze dei Pretori sono inappellabili, e quanto a quelle che comportano gravame, la tenuità delle pene non sempre consiglia portare la causa ad altra sede col danno inevitabile di un maggior cumulo di spese.

La percentuale degli appelli proposti sul totale delle persone giudicate dai Pretori e dai Tribunali è tra l'8.01 per cento e il 17.89 per cento tra i diversi compartimenti con una media per tutto il regno del 13.23 per cento.

La percentuale degli appellanti per i quali i Tribunali e le Corti ordinarono senza esame l'esecuzione delle sentenze appellate volge tra l'11.20 per cento e il 20.85 con media di 15.33 per tutto il regno.

La percentuale degli appellanti per i quali furono confermate le sentenze appellate sale dal 44.45 sino al 56.29 per cento con la media di 47.79.

La percentuale degli appellanti per i quali furono riformate le sentenze, cominciando dal 28.55 arriva sino al 43.94 con una media del 36.88 per cento.

La tavola III che risale anche fino al 1880, presenta distintamente le relative notizie qui insieme riunite.

Ed ora facciamo una distinzione tra i giudicati in grado di appello dai Tribunali e quelli giudicati dalle Corti.

a) La media degli imputati giudicati dai Tribunali in grado di appello fu di 41,361, che rappresenta il 7.91 per cento dei giudicati dai Pretori in 1° grado. Per 18.84 su cento i Tribunali senza entrare in merito ordinarono l'esecuzione delle sentenze; per 44.90 le appellate sentenze furono confermate; per 36.26 riformate, divise in 15.47 per assoluzione, 17.29 per diminuzione di pena; 2.09 assoluti e per i quali il Pubblico Ministero, con o senza il concorso della Parte Civile produsse appello, riportarono condanna, ed 1.41 ebbero aumentata la pena.

Volgendo lo sguardo sul triennio precedente (1892-94) si ravvisa come la differenza non sia molto diversa. La media degli imputati giudicati fu di 38,221, cioè 7.62 per cento dei giudicati dai Pretori in 1ª istanza, e per 18.74 fu ordinata senza esame in merito

l'esecuzione, per 43. 23 fu confermata la sentenza e per 38. 03 (aumento lieve) fu riformata.

Da queste notizie racchiuse nella tavola IV si pare che nell'ultimo triennio il numero dei giudicati appellanti fu superiore a quello del triennio precedente di 3,140 e che gl'imputati nel detto triennio 1895-97 subirono maggiori conferme (1. 67 per cento) e per l'opposto minori furono le riforme (1. 77 per cento) in confronto con quelle del triennio 1892-94.

Per le Corti d'appello la media degli imputati nel triennio 1895-97 fu di 43,269 che rappresenta il 37. 12 per cento dei giudicati dal Tribunale in 1° grado.

E per 11. 99 su cento le Corti non ebbero a pronunziarsi sul merito dell'appello, per 50. 57 le appellate sentenze furono confermate e per 37. 50 riformate, portando pel 9. 19 l'assoluzione, pel 25. 39 diminuzione di pena, per 1. 39 assoluti fu inflitta condanna e per 1. 53 fu aumentata la pena sull'appello del Pubblico Ministero. I gravami contro le sentenze di assoluzioni sono scarsi, ma ciò avviene perchè tra noi, a differenza dell'Austria, la parte civile non può appellare se non in concorso del Pubblico Ministero.

Nel triennio precedente la media degli imputati giudicati dalle Corti fu di 38,294 cioè il 36. 32 per cento su i giudicati dai Tribunali di 1ª istanza, e per 12. 54 non si pronunziò in merito, per 48. 77 fu confermata la sentenza e per 38. 69 riformata con un aumento che poco si allontana dalla cifra dell'altro triennio.

Cosicchè nell'ultimo triennio il numero degli appelli sorpassò quello del triennio precedente con 4,975 e gli imputati ebbero a subire maggiori conferme (2. 20 per cento) ed ottenere minori riforme (1. 19 per cento) in confronto del triennio precedente (Vedasi tavola V).

Spingendo anche più lontano lo sguardo, poichè i due or cenati prospetti risalgono sino al 1880, l'animo si conforta di un miglioramento negli ultimi anni raggiunto. Le riforme in passato toccarono un numero assai più alto, e da 45. 88 nel primo anno salirono progressivamente sino a 54. 09 correndo per oscillazioni variabili ma in una media sempre più elevata.

E questo quanto ai Tribunali. Per le Corti di appello si superò in alcuni anni il 40, ma la media si accosta alla cifra dell'ultimo triennio.



Comunque sia queste riforme di sentenze in favore di cittadini condannati recano loro un beneficio di cui non so con quanta giustizia potrebbe il legislatore privarli, visto e considerato che, ad un bel circa, è il 45 per cento delle sentenze che i Giudici superiori riformano in appello.

Alcuni attribuiscono questi risultamenti allo stesso organismo difettoso dell'istituto di appello; a me piace credere che le riforme debbano ascrivarsi alla più ampia e vigorosa difesa che in seconda sede si svolge, ed alla maggior ponderazione onde son trattati gli affari in appello da più provetti Magistrati, che al corredo di più profonda dottrina uniscono maggiore esperienza, e giudicando fuori del turbinio della molteplicità degli affari con riposato consiglio nelle alte sedi della Magistratura debbono quindi necessariamente ispirare maggior fiducia.

Paragonando il riportato numero delle nostre riforme con quello delle straniere, colla scorta delle statistiche, si vedrà subito che non vi sono differenze notevoli. Per fermo: per le sentenze dei Tribunali di polizia le medie raggiungono sino il 41. 67 per cento in Francia. Nel Belgio le medie nelle riforme delle sentenze dei Pretori toccano il 56. 18, ed in quelle dei Tribunali il 43. 31; in Austria arrivano al 43. 74, ed in Germania il 48. 60 delle sentenze dei Tribunali a scabinato subisce riforme presso i Tribunali regionali.

Sembra quindi, a dirlo qui di passata, che il contrastato rimedio dell'appello debba essere mantenuto.

In sul mio primo esordire di questa affrettata relazione ricordava Ulpiano, ma non vuolsi pretermettere che sebbene egli sentenziasse che il secondo giudice *nonnunquam bene latus sententias peius reformat*, pure egli espone le ragioni dell'utilità, anzi della necessità di esaminare più di una volta la causa. E da qui l'appellazione, la quale *iniquitatis sententiae querelam contenebat* (L. 17 dig. *de minoribus*). Senonchè non era ammesso il gravame in ogni maniera di reato: era vietato nei casi di falsificazione di moneta ed in quelli di ratto (L. 1<sup>a</sup> cod. *de falsa moneta* e L. unica cod. *de raptu virg.*) o se si trattasse di famigerati ladroni e suscitatori di sedizioni (*duces factionum*) (L. 16 dig. *de appellat.*) o di colui che fu

condannato per aver dato causa all'uccisione di un uomo tentando di far violenza (L. 6<sup>a</sup> *ad leg. jul. de vi pub.*).

Ben vero era precluso l'adito all'appello quando si volesse mettere in dubbio la sola giustizia della pena o si trattasse di reo confesso, salvo che la confessione fosse strappata con tormenti (L. 2<sup>a</sup> cod. *quorum appellationibus non recipiantur*) e secondo le costumanze di Olanda e di altri paesi non era ammessa appellazione contro i decreti dei Magistrati *circa negotia politica interpositis* (*Cristinoens* Instruct. 165).

Si considerino intanto i sostitutivi coi quali si suppliva nell'interesse della giustizia. L'applicazione della pena sfuggiva al gravame, ma non si dimentichi che la sentenza era nulla *ipso jure* qualora il giudice avesse travalicato i confini della sua giurisdizione riguardo al territorio, al tempo ed alla quantità (L. 1 dig. *de sententiis sine appellatione rescind.*) o avesse vulnerato direttamente la legge sia in riguardo al *jus litigatoris* che al *jus constitutionum*, siccome spiega il giureconsulto MACER nella legge indicata § 2<sup>o</sup>, o se infine il giudice fosse incorso in errore di calcolo (*Ibidem* - Adde L. unic. Cod. *de errore calculi*).

Ed inoltre la legge accordava la facoltà delle rappresentanze al legislatore *si dubitatio in litibus oriatur, et judices sese non esse idoneos existiment* (Leg. 12 Cod. *de leg.*) e così ne veniva senz'altro la correzione dell'errore e nei casi più gravi il rimando per la revisione della causa (Leg. unic. Cod. *de senten. praefect. praetor.*).

In tutti gli altri casi poi era ammessa l'appellazione anche per i giudizi straordinari, ritenendosi che in essi il giudice facilmente poteva offendere la giustizia *affectata severitatis vel clementiae gloria* a dispetto delle regole sancite nelle leggi 11 e 13 dig. *de poenis* (VOET, § IX, h. t.). E poteva chiunque appellare in favore del condannato anche quando egli nol volesse: *Invito beneficium dari possit, et pro invito appellare* (L. 1, 2, 3 *super*, Cod. *de liberali causa*) perchè, come diceva GOTHOFREDO: *Humanitatis ratione receptum est, ut quisque pro damnato appellari potest*. E vi è di più: l'appello doveva prodursi *intra decem dies*, ma in caso di ritardo poteva ottenersi la restituzione *in integrum* contro il lasso del termine (Leg. ult. dig. *de in integrum restitut.*).

Chiedo scusa se, sopra il delicato argomento meditando, il mio

pensiero si profondò nel passato e mi sono diffuso incitazioni antiche; credo però che codesti ricordi possono giovare a qualche cosa, e potersi inferire che si è forse troppo diroccato senza badare ai preziosi materiali che restarono sepolti sotto le rovine.

Ma gli abolizionisti combattono l'appello specialmente per gli indugi procedurali di cui è causa. Ed ora quello che in ciò possa esservi di vero si raccoglie dalle altre notizie statistiche che io debbo qui venire esponendo sulla durata dei procedimenti e sugli imputati che subirono carcerazione preventiva, quali notizie in verità si riferiscono a tutte le fasi del procedimento e del giudizio, ma io mi fermerò specialmente sopra di quelle che riguardano le cause in appello.

La durata dei procedimenti definiti, partitamente distinta nei diversi stadii processuali, l'ho riassunta nel seguente quadro, che contiene la sintesi delle due tavole VI e VII:

PROCEDIMENTI DEFINITI NEL TRIENNIO 1895-97.

(Cifre proporzionali sopra ogni 100 procedimenti).

Dai <b>Pretori</b> (dall'inizio dell'azione penale) . . . . .	}	24. 15 per cento entro 15 giorni;
		27. 36 » entro 1 mese;
		35. 99 » entro 3 mesi;
		10. 29 » entro 6 mesi;
		2. 21 » oltre 6 mesi.
Dai <b>Tribunali</b> penali in 1° grado (dall'inizio dell'azione penale) . . . . .	}	15. 40 per cento entro 1 mese;
		40. 19 » entro 3 mesi;
		29. 25 » entro 6 mesi;
		12. 13 » entro 1 anno;
		2. 53 » entro 2 anni;
		0. 50 » oltre 2 anni.
Dai <b>Tribunali penali</b> in grado di appello (dall'inizio dell'azione penale) . . . . .	}	3. 27 per cento entro 1 mese;
		39. 37 » entro 3 mesi;
		43. 61 » entro 6 mesi;
		13. 75 » oltre 6 mesi.
Dalle <b>Corti d'Appello</b> (dall'inizio dell'azione penale) . . . . .	}	13. 25 per cento entro 3 mesi;
		37. 77 » entro 6 mesi;
		36. 20 » entro 1 anno;
		10. 79 » entro 2 anni;
		1. 99 » oltre 2 anni.

Dalle <b>Corti d'Assise</b> (dall' inizio dell'azione penale) . . . . .	}	0.21 per cento entro 1 mese;
		4.76 » entro 3 mesi;
		24.60 » entro 6 mesi;
		44.48 » entro 1 anno;
		21.16 » entro 2 anni;
		4.79 » oltre 2 anni.

PROCEDIMENTI SPEDITI DAGLI UFFICI D'ISTRUZIONE  
E DALLE SEZIONI DI ACCUSA.

<b>Uffici d'istruzione</b> (dalla data del provvedimento d'invio del Pubblico Ministero). . . . .	}	95.65 per cento entro 3 mesi;
		3.28 » entro 6 mesi;
		0.89 » entro 1 anno;
		0.15 » entro 2 anni;
		0.03 » oltre 2 anni.

<b>Sezioni d'accusa</b> (dalla data dell'ordinanza della Camera di Consiglio o da quella dell'avocazione della Sezione d'accusa) . . . . .	}	30.26 per cento entro 1 mese;
		50.18 » entro 3 mesi;
		16.35 » entro 6 mesi;
		2.42 » entro 1 anno;
		0.79 » oltre 1 anno.

Le cifre sopra esposte sono tutt'altro che confortanti, anzi confermano un'opinione per l'Italia non molto onorevole, che cioè la giustizia penale è tarda nei suoi procedimenti e conseguentemente spesso fallisce al suo principale ed altissimo fine che è l'esempio e la reintegra dell'ordine turbato dal delitto. Sin nelle Preture il procedimento dura oltre 6 mesi e nei Tribunali qualche volta sin oltre 2 anni, mentre non sono pochi i casi, secondo le percentuali, in cui il procedimento dura da un anno a due anni per i giudizi di prima istanza. In grado di appello ai Tribunali non si travalica il termine di 6 mesi per 43.61 per cento e per 13.75 non si arriva all'anno, del che vi è facile spiegazione, quella cioè che le cause che dalle Preture passano ai Tribunali in grado d'appello sono quasi sempre di nessuna gravità e quindi di facile espletamento.

Nelle cause in grado di appello presso le Corti indugi maggiori sono da deplorare, e ben lo attestano le percentuali di 36.20 di procedimenti che occuparono un anno, 10.79 due anni, 1.99 tempo maggiore. Istituyendo confronto si osserva come il tempo che si impiega nelle Corti di appello, si avvicina quasi alla durata dei giu-

dizii nelle Corti d'Assise dove si possono spiegare in qualche modo i ritardi, perchè di regola, salvo rari casi di citazione diretta per reati di stampa, siffatte cause sieguono al procedimento di Sezione di accusa, che con la difesa sul processo scritto e comunicazioni di atti imposti dalle riforme del 1865, è venuto così di lunga mano a prolungarsi; non è quindi meraviglia, pur tenendo conto delle intricate complicazioni che spesso intervengono, se le percentuali siano talvolta di oltre 6 mesi ed oltre un anno.

Per gli Uffici d'istruzione le cifre percentuali sono piuttosto basse, e chi voglia fare un confronto tra questi dati e quelli degli anni anteriori al triennio presente, vedrà come largo passo verso il meglio si è fatto. Il che, in verità, è applicabile a tutti gli altri stadii procedurali, perchè le tavole antiche all'occhio dell'osservatore apparivano molto più tette. Si potrà pure trovare prova di questa affermazione nelle tavole VI, VII ed VIII che risalgono sino al 1887.

Dei miglioramenti nel ramo istruttorio una parte della lode sarà sempre dovuta alle regie Procure e per l'indirizzo e pel concorso al lavoro. Negli Uffici di istruzione il lavoro diminuisce, e quindi più presto si sbriga quando le regie Procure fanno più largo uso della citazione diretta, che nei delitti di competenza dei Tribunali dovrebbe essere il procedimento ordinario non importando se rechi altro aggravio di fatica al Pubblico Ministero.

E qui intanto, quanto alle cause in appello, viene spontanea una osservazione. Vogliamo noi sapere di quale indugio è cagione l'esperimento dell'appello? Piuttosto che risalire all'inizio dell'azione penale, con che non si può determinare bene in quali sedi avvengono i ritardi, anzi restano dubbie e confuse le responsabilità rispettive, dovremmo prendere la data dell'invio del processo alla cancelleria del magistrato di seconda istanza e mettervi accanto la data della sentenza che di poi si pronunzia. Potremmo spiegarci certi artificiosi e studiati ritardi provenienti dalle dimande di differimento delle cause, e da tutto quel lavoro intenso che per conseguire questo intento si fa intorno ai Magistrati. Si è ricercato quante volte nella linea civile si differiscono le cause ed in questa assemblea due anni or sono, alla lettura delle cifre, pel grande

abuso che se ne faceva tutti siamo stati compresi di meraviglia. E perchè non dobbiamo farla siffatta indagine per le cause penali che sono di tanto più alto interesse sociale? Ed io penso che nelle cause civili si discute di diritti, di interessi, di ragioni pecuniarie che ad alcuna delle parti preme di veder subito risolte dal giudice e quindi vivamente insiste, al contrario del penale dove l'appello, 90 volte su 100, tende a ritardare l'espiazione della pena, anche per la speranza di possibili indulgenze sovrane.

Provvedere a ciò, preoccupandosi delle lunghe more, si rende tanto più necessario in considerazione del gran numero dei gravami in Italia, in confronto di quelli che registrano le statistiche francesi. Quivi l'appellante corre un'alea che lo rende pensoso a ritentare la prova della discussione in seconda istanza, perchè il Codice francese autorizza il magistrato ad aumentare la pena, pur senza appello del Pubblico Ministero. La quale cosa alcuni magistrati, pel freno che ne deriva, ebbero tra noi a proporre, ma a me sembra che secondo i principii del diritto non possa consentirsi dopo che il sostenitore dell'accusa si è acquietato. *In judiciis quasi contrahitur.*

Un rimedio non privo di efficacia potrebbe intanto applicarsi, e sarebbe quello di estendere alle cause in appello la disposizione dell'articolo 8 della legge 12 dicembre 1875 che impone alle Corti di appello, ai Tribunali e Pretori di disporre l'esecuzione della sentenza senza mandare le carte alla Cassazione, quando non furono prodotti in termine i motivi del gravame, o vi sia altra ragione di inammissibilità. In tali casi come non si porta il ricorso alla Cassazione, così non dovrebbe aver seguito l'appello.

Ad assolvere del tutto il debito mio debbo parlare, ed il farò con sobrietà studiata, del carcere preventivo, questo argomento di importanza suprema, di cui altamente s'interessa l'opinione pubblica, e tutti deplorano, con gli indugi istruttori ed il gran tempo che si perde nella preparazione delle cause, la dura sorte dei cittadini che, con infinita iattura, vengon prosciolti dopo di aver subito lunga e non meritata detenzione preventiva. Diceva il giureconsulto romano che studio precipuo del giudice dev'esser quello di ottenere *aut convictos velox poena subducat, aut liberandos custodia diuturna non maceret.*

E di qual grave responsabilità morale non dobbiamo sentire il peso!

La quistione non è stata ancora trattata a fondo, e molto meno risolta appo noi, ma un generoso sentimento umanitario, che altrove s'impose al legislatore, a dispetto di tutte le avverse ripugnanze, innalza la sua voce pretendendo che il potere sociale, che, trascinato dall'errore schiude ben tardi le tetre porte del carcere agl'infelici che ingiustamente vi ha messo dentro, debba rispondere con adeguato indennizzo pecuniario. E vi si risponde in Austria, in altre nazioni civili tra cui Svizzera, Portogallo, ed alcuni Stati della Germania, escludendo però dal ristoro dei danni coloro che con condotta equivoca abbiano destato sospetti, ed in generale gli oziosi e vagabondi e le persone senza domicilio o diffamate per delitti. Sarebbe discussione accademica venir ricercando se di ciò, come pretendevano con l'Alianelli tanti altri giuristi, vi sia traccia nel dritto romano; ma una radice non rimota si trova nell'ordinanza prussiana del 1766, nel Codice Leopoldino ed in quello delle Due Sicilie.

Noi non paghiamo nulla sinora, ma è nostro debito vegliare perchè i detenuti siano prestamente sbrigati in giustizia.

Ed eccomi senz'altro a darvi i ragguagli sul tempo che presso noi si impiega nell'istruzione e nei giudizi.

Partirò le notizie raccolte in tre categorie. La prima abbraccia tutti gl'imputati che subirono la preventiva carcerazione; la seconda i condannati, la terza i detenuti prosciolti tanto nel procedimento istruttorio quanto nel giudizio.

#### § I.

Gl'imputati tutti che ebbero a soggiacere a detenzione preventiva nel triennio 1895-97 sommano a 440,585, e su di essi providero:

a) gli Uffici d'istruzione per 74. 97 su 100 entro un mese, per 18. 65 entro tre mesi, per 4. 85 entro sei mesi, per 1. 37 (ed è ben poco) entro un anno, e per 0. 16 oltre l'anno;

b) la Sezione d'accusa (e sembra abbia impiegato maggior tempo) per 3. 99 su 100 oltre un mese, per 33. 87 entro tre mesi, per 45. 12 entro sei mesi (numero alto), per 14. 39 (e non è piccolo) entro un anno, e per 2. 63 oltre l'anno;

c) i Pretori, giudicando per 93. 88 su 100 entro un mese, per 5. 74 entro tre mesi, e per 0. 38 oltre i tre mesi;

d) i Tribunali per 48. 06 su 100 entro un mese, per 39. 07 entro tre mesi, e per 12. 87 oltre i tre mesi;

e) le Corti d'Assise per 14. 66 su 100 entro tre mesi, per 11. 92 entro sei mesi, per 38. 78 entro l'anno, per 16. 82 entro due anni, e per 2. 82 oltre questo termine (E son cifre malinconiche, ma deve badarsi che vi sono diverse ragioni di ritardo, come p. es. la sospensione della causa per testimoni incriminati, ed i frequenti casi di alienazione mentale, vera o supposta degli accusati, perchè queste alligate pazzie sono un'arma di difesa divenuta ormai quasi immancabile);

f) la Corte di cassazione per 39. 44 su 100 entro sei mesi, per 43. 38 entro un anno, per 15. 64 entro due anni, per 1. 54 oltre questo termine (vedi tavola VIII).

## § II.

I condannati sottoposti a carcerazione preventiva nel cennato triennio montano, come potrà vedersi, ad una cifra molto elevata, ma io riassumo le notizie per ciascun anno distintamente, così essendo state raccolte nella tavola IX.

Pel 1° anno ne distinguo come giudicati:

a) dai Pretori 40,791, e cioè 93. 93 su 100 non oltre un mese, 5. 73 non oltre tre mesi, 0. 27 non oltre sei mesi, 0. 07 oltre questo termine;

b) dai Tribunali 28,111, di cui 51. 65 su 100 non oltre un mese, 36. 08 non oltre tre mesi, 9. 37 non oltre sei mesi, 2. 23 non oltre l'anno, 0. 67 oltre questo termine;

c) dalle Corti d'Assise 3145, di cui 3. 50 su 100 non oltre un mese, 9. 28 non oltre tre mesi, 29. 28 non oltre sei mesi, 39. 90 non oltre un anno, 15. 23 non oltre due anni, 1. 72 non oltre tre anni, 1. 09 oltre i tre anni;



d) dai Tribunali penali in grado di appello 1386, e cioè 93. 51 su 100 non oltre tre mesi, 6. 06 non oltre sei mesi, 0. 43 non oltre un anno;

e) dalle Corti d'Appello 12,534, di cui 56. 19 non oltre i tre mesi, 32. 96 non oltre i sei mesi, 9. 65 non oltre un anno, 1. 09 non oltre due anni, e 0. 11 oltre i due anni.

Pel secondo anno ne distinguo come giudicati :

a) dai Pretori 41,216, e cioè 93. 62 per cento non oltre un mese, 6. 08 non oltre tre mesi e 0. 30 oltre i tre mesi;

b) dai Tribunali 29,238, cioè 45. 39 su 100 non oltre un mese, 41. 76 non oltre tre mesi, 9. 69 non oltre sei mesi, 3. 16 oltre questo termine ;

c) dalle Corti d'Assise 2954, cioè 2. 81 su 100 non oltre un mese, 9. 55 non oltre tre mesi, 27. 22 non oltre sei mesi, 41. 87 non oltre un anno, 16. 42 non oltre due anni, 2. 13 più oltre ;

d) dai Tribunali in grado di Appello 1360, cioè 93. 09 non oltre tre mesi, 5. 88 non oltre sei mesi, 1. 03 oltre i sei mesi ;

e) dalle Corti d'appello 12,546, cioè 54. 82 su 100 non oltre tre mesi, 33. 71 non oltre sei mesi, 10. 06 non oltre un anno e 1. 41 oltre un anno.

Pel terzo anno ne distinguo come giudicati :

a) dai Pretori 39,117, cioè 96. 65 su 100 non oltre un mese, 6. 03 non oltre tre mesi, 0. 32 oltre i tre mesi;

b) dai Tribunali Penali 31,625, cioè 46. 39 non oltre un mese, 41. 10 non oltre tre mesi, 9. 21 non oltre sei mesi, 3. 30 oltre questo termine;

c) dalle Corti d'Assise 2821, cioè 2. 41 non oltre un mese, 7. 62 non oltre tre mesi, 26. 48 non oltre sei mesi, 43. 21 non oltre un anno, 17. 19 non oltre due anni e 3. 09 oltre i due anni;

d) da Tribunali in grado di appello 1661, cioè 94. 40 non oltre tre mesi, 4. 94 non oltre sei mesi, 0. 66 oltre i sei mesi ;

e) dalle Corti d'Appello 13,338, cioè 48. 26 non oltre tre mesi, 39. 75 non oltre sei mesi, 10. 11 non oltre un anno e 1. 88 oltre un anno.

§ III.

Ed ora (vedi tavola X) dei prosciolti che erano in detenzione preventiva i quali sono stati liberati e si dividono nel modo seguente :

*Primo anno :*

a) dagli Uffici d'Istruzione 9728, cioè 74.33 su 100 non oltre un mese, 19.33 entro tre mesi, 4.88 entro sei mesi, 1.18 entro l'anno, 0.27 entro due anni e 0.03 oltre due anni ;

b) dalle Sezioni di Accusa 277, cioè 2.16 entro un mese, 27.08 entro tre mesi, 44.04 entro sei mesi, 22.38 entro un anno, 2.17 entro due anni, 2.17 oltre i due anni ;

c) dai Pretori in giudizio 5002, cioè 99.66 entro un mese, 3.88 entro tre mesi, 0.26 entro sei mesi, 0.20 oltre i sei mesi ;

d) dai Tribunali 4819, cioè 51.71 entro un mese, 31.83 entro tre mesi, 9.65 entro sei mesi, 4.19 entro un anno e 2.62 oltre un anno ;

e) dalle Corti d'Assise 1335, cioè 10.41 entro un mese, 9.44 entro tre mesi, 24.57 entro sei mesi, 31.98 entro un anno, 19.03 entro due anni, 3 per 100 entro tre anni, 1.57 oltre i tre anni ;

f) dai Tribunali in grado di Appello 215, cioè 93.49 entro tre mesi, 6.05 entro sei mesi, 0.46 oltre i sei mesi ;

g) dalle Corti di Appello 704, cioè 48.43 entro tre mesi, 43.04 entro sei mesi, 7.10 entro un anno, 1.43 oltre un anno.

*Secondo anno :*

a) dagli Uffici d'Istruzione 9860, cioè 72 entro un mese 20.57 entro tre mesi, 1.74 entro un anno, 0.03 oltre l'anno ;

b) dalle Sezioni di Accusa 220, cioè 8.18 entro un mese, 24.09 entro tre mesi, 42.27 entro sei mesi, 22.73 entro un anno, 2.73 oltre l'anno ;

c) dai Pretori in giudizio 6083, cioè 93.38 entro un mese, 5.34 entro tre mesi, 1.28 oltre i tre mesi ;

d) da Tribunali 5601, cioè 48.22 entro un mese, 37.24 entro tre mesi, 10.36 entro sei mesi, 4.18 oltre i sei mesi ;

e) dalle Corti di Assise 1366, cioè 8.20 entro un mese, 13.98

entro tre mesi, 26. 13 entro sei mesi, 34. 40 entro l'anno, 14. 87 entro due anni e 2. 42 oltre i due anni ;

f) dai Tribunali in seconda istanza 379, cioè 74. 93 entro tre mesi, 17. 68 entro sei mesi, 7. 39 oltre i tre mesi ;

g) dalle Corti d'Appello 796, cioè 52. 39 entro tre mesi, 34. 67 entro sei mesi, 10. 80 entro un anno e 2. 14 oltre un anno.

*Terzo anno :*

a) dagli Uffici di Istruzione 9043, cioè 76. 63 entro un mese, 16. 79 entro tre mesi, 5. 86 entro sei mesi, 0. 70 entro un anno e 0. 02 oltre l'anno;

b) dalle Sezioni di accusa 255, cioè 5. 09 entro un mese, 24. 31 entro tre mesi, 56. 48 entro sei mesi, 11. 38 entro un anno e 2. 74 oltre l'anno;

c) dai Pretori in giudizio 5713, cioè 95. 94 entro un mese, 3. 54 entro tre mesi e 0. 52 oltre i tre mesi ;

d) dai Tribunali 5624, cioè 50. 07 entro un mese, 36. 69 entro tre mesi, 10. 58 entro sei mesi e 2. 66 oltre i sei mesi ;

e) dalle Corti di Assise 1290, cioè 10. 07 entro un mese, 11. 17 entro tre mesi, 24. 65 entro sei mesi, 31. 01 entro un anno, 20. 62 entro due anni e 2. 48 oltre due anni ;

f) dai Tribunali in grado di appello 223, cioè 89. 24 entro tre mesi, 9. 87 entro sei mesi e 0. 89 oltre i sei mesi ;

g) dalle Corti di Appello 428, cioè 54. 43 entro tre mesi, 36. 21 entro sei mesi, 8. 18 entro un anno e 1. 18 oltre l'anno.

Chi queste cifre sulla detenzione preventiva si metta a considerare, non può non restarne impensierito. Io ho spiegato le ragioni onde lento anzi che no procede il corso degli affari in Sezione di accusa ed in Corte di Assise ; e quindi non sorprendono molto quelle detenzioni preventive che superano l'anno, i due ed i tre anni; ritardi questi più specialmente propri delle due indicate sedi, ma a metterli tutti insieme in verità di leggieri si riconosce che sono anche troppi.

E lasciamo pure la detenzione preventiva nei procedimenti che finiscono con condanna chè per benignità di legge del carcere anteriore se ne tiene conto come parte di pena espiata, ma quando si guardi al carcere preventivo nei rapporti dei malcapitati che poi

ottennero la liberazione, resta l'animo compreso da sentimento intenso di dolore.

O io m'inganno o le magistrature a questa così cospicua funzione della giustizia preposte non impiegano tutta la cura che la gravità dei casi richiede. Io per esperienza di lunghissima carriera mi sento la forza di affermare che sin dal primo muoversi della istruttoria, il magistrato può intuire quali siano i procedimenti che non approdano alla concretazione della reità, ed è facile prevedere sin d'allora se l'indiziato tratto in carcere finirà coll'esser prosciolto, salvo quando a tal risultato, nell'alea dei dibattimenti, possano condurre le *pie menzogne dei giurati* come Pellegrino Rossi le chiamava.

E non dovrebbero i giudici, sotto l'incubo di questa preoccupazione, affrettare di lunga mano il cammino di cosiffatte procedure sì che in un processo destinato a fallire la detenzione non sia infinitamente protratta?

Tutti i detenuti prosciolti nel triennio 1895-97 perchè non ritenuti colpevoli, senza tener conto di quelli di cui non fu legittimato l'arresto, sapete voi a qual cifra arrivano? a quella di 68,861. Ondechè le percentuali che ho riferite rappresentano, nei relativi ragguagli, un numero di persone abbastanza alto. E lasciando da parte per le Corti d'Appello le percentuali di 10. 80, di 8. 18, di 7. 10 di prosciolti entro l'anno e di 2. 14, 1. 43, 1. 18 oltre l'anno, che non rappresentano poi un ritardo assai rilevante, io mi fermo a considerare, non senza malinconia, per la Sezione di Accusa quelle di 22. 73, 22. 38, 11. 38 su 100 prosciolti entro l'anno, 2. 74, 2. 73, 2. 17 entro due anni e 2. 17 ancora oltre i due anni.

E per le Corti di Assise, che è più grave, 34. 40, 31. 98, 31. 01 su 100 entro l'anno, 20. 62, 19. 03, 14. 87 entro due anni e 3, 2. 48, 2. 42 oltre i due anni e 1. 57 su 100 oltre i tre anni.

La tavola X sui detenuti prosciolti riguarda complessivamente gli uffici senza dividerli per distretti ed io non sono andato cercando i quadri particolari, perchè declinando i nomi delle Corti dove più notevole è l'attrasso nel disbrigo degli affari riguardanti i detenuti potrebbero destarsi suscettività, non per le mie osservazioni tutt'altro che severe, ma per l'indole dei rimarchevoli fatti onde esse vennero ispirate.

Quali siano le proposte che io andrò a rassegnare si può desumere dalle considerazioni sparse in queste pagine sulla cui lettura ho creduto intrattenervi. Le notizie statistiche rivelano lentezze a cui bisogna portare riparo: occorre infondere un più caldo soffio di vita nel ramo dell'istruttoria e dei giudizi e su di ciò spetta all'eccellentissimo Ministro il provvedere.

Propongo quindi che la Commissione esprima il voto al Ministro di Grazia e Giustizia che siano fatti eccitamenti alle Autorità giudiziarie per mezzo dei loro capi onde sia inculcata maggior premura in tutte le funzioni che riguardano la giustizia penale.

Propongo inoltre che sia fatto invito al nostro Comitato di predisporre un modulo per le cause in appello, così nei Tribunali come nelle Corti, acciò si sappia la durata precisa del procedimento dalla data dell'arrivo delle carte in Cancelleria a quella della pronunzia della sentenza.

---

**CONDANNATI IN PRIMO GRADO DAI PRETORI E DAI TRIBUNALI  
NEGLI ANNI 1895-97.**

*Tab. I.*

CORTI D'APPELLO	Condannati							
	dai Pretori				dai Tribunali			
	1895	1896	1897	Media annuale del triennio	1895	1896	1897	Media annuale del triennio
Genova . . . . .	10,762	11,342	11,876	11,327	2,795	2,790	2,868	2,818
Casale. . . . .	3,664	3,678	3,930	3,841	1,180	1,334	1,255	1,256
Torino . . . . .	11,357	10,775	10,915	11,016	4,217	4,065	4,521	4,268
Milano . . . . .	9,195	8,335	9,471	9,334	4,148	4,201	4,351	4,233
Brescia . . . . .	7,192	6,465	7,323	6,993	2,331	2,308	2,188	2,276
Venezia . . . . .	18,498	16,596	18,276	17,790	5,122	4,931	4,845	4,966
Parma. . . . .	2,407	2,236	2,427	2,357	622	688	644	651
Modena . . . . .	2,016	2,229	2,135	2,127	632	661	615	636
Lucca. . . . .	9,017	8,931	11,040	9,663	1,453	1,353	1,243	1,351
Firenze . . . . .	11,206	12,751	15,662	13,206	2,672	2,641	2,517	2,610
Bologna . . . . .	12,632	11,578	13,932	12,814	2,303	2,235	2,516	2,351
Ancona . . . . .	3,167	3,211	3,726	3,368	1,018	1,359	1,297	1,225
Macerata . . . . .	2,768	2,479	2,812	2,686	1,394	1,333	1,416	1,381
Perugia . . . . .	4,876	4,215	5,383	4,825	1,168	1,085	1,065	1,106
Roma . . . . .	32,405	53,103	64,440	49,933	4,602	4,120	4,410	4,377
Aquila. . . . .	13,350	12,453	14,021	13,275	2,812	3,057	3,130	3,333
Napoli. . . . .	46,000	47,179	51,046	48,075	13,236	14,093	14,932	14,087
Potenza . . . . .	5,574	4,803	5,804	5,395	1,303	1,491	1,471	1,422
Trani . . . . .	18,380	17,897	19,097	18,453	5,801	5,938	5,650	5,796
Catanzaro . . . . .	16,390	16,197	18,811	17,133	4,363	5,410	5,263	5,178
Messina . . . . .	3,981	4,709	4,437	4,376	1,303	1,573	1,664	1,513
Catania . . . . .	9,860	7,818	9,330	9,003	3,813	4,069	4,035	3,972
Palermo . . . . .	14,393	14,615	15,207	14,738	6,017	6,512	6,558	6,362
Cagliari . . . . .	9,568	8,706	10,128	9,458	3,222	3,750	3,257	3,410
<b>REGNO . . .</b>	<b>278,658</b>	<b>293,106</b>	<b>331,287</b>	<b>301,017</b>	<b>78,027</b>	<b>80,997</b>	<b>81,719</b>	<b>80,248</b>

IMPUTATI GIUDICATI IN GRADO D'APPELLO DAI TRIBUNALI E DALLE CORTI D'APPELLO COMPLESSIVAMENTE, NEGLI ANNI 1895, 1896, 1897.

Tab. II.

COMPARTIMENTI	Imputati giudicati																			
	in complesso		per i quali il Magistrato non ebbe a pronunciarsi sul merito dell'appello		per i quali il Magistrato giudicò sul merito dell'appello, l'esito del quale fu															
					rispetto alla prima sentenza				rispetto all'imputato											
	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati dai Pretori e dai Tribunali in 1° grado	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	di conferma		di riforma		favorevole				contrario							
Cifre effettive					Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Assoluzione in caso di precedente assoluzione	Assoluzione in caso di precedente condanna	Diminuzione di pena	Condanna in caso di precedente condanna	Condanna in caso di precedente assoluzione	Aumento di pena							
Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello			
<b>Anno 1895.</b>																				
Piemonte . . . . .	4,049	11.51	806	19.91	2,030	50.13	1,213	29.96	65	1.60	513	12.67	552	13.63	1,965	48.53	57	1.41	91	2.25
Liguria . . . . .	2,553	11.09	374	14.65	1,277	50.02	902	35.33	44	1.72	365	14.30	435	17.04	1,233	48.30	59	2.31	43	1.68
Lombardia . . . . .	4,007	11.31	573	14.30	1,933	48.24	1,501	37.46	71	1.77	600	14.97	750	18.72	1,862	46.47	85	2.12	66	1.65
Veneto . . . . .	3,347	9.21	498	14.88	1,644	49.12	1,205	36.00	80	2.39	492	14.70	571	17.06	1,564	46.73	89	2.66	53	1.58
Toscana . . . . .	3,413	9.35	464	13.60	1,842	53.97	1,107	32.43	132	3.87	482	14.12	531	15.56	1,710	50.10	57	1.67	37	1.08
Emilia . . . . .	2,740	8.82	345	12.59	1,560	56.93	835	30.48	99	3.61	330	12.04	356	13.00	1,461	53.32	60	2.19	89	3.25
Marche ed Umbria . . . . .	2,817	11.53	255	9.05	1,408	49.98	1,154	40.97	53	1.88	471	16.72	554	19.67	1,355	48.10	50	1.78	79	2.80
Lazio . . . . .	5,573	11.29	671	12.04	2,349	51.12	2,053	35.84	69	1.24	610	10.94	1,367	24.53	2,780	49.88	26	0.47	50	0.90
Campania e Molise . . . . .	17,560	17.31	1,433	8.16	7,816	44.51	8,311	47.33	217	1.24	2,096	11.94	5,999	34.16	7,599	43.27	120	0.68	96	0.5
Basilicata . . . . .	1,753	12.22	147	8.36	878	49.94	733	41.70	51	2.90	243	13.82	436	24.81	827	47.04	28	1.59	26	1.43
Abruzzi . . . . .	3,670	11.67	532	15.04	1,654	45.07	1,464	39.89	189	5.15	482	13.13	726	19.78	1,465	39.92	172	4.69	84	2.29
Puglie . . . . .	7,684	16.11	1,283	16.70	3,759	48.02	2,642	34.38	201	2.62	857	11.15	1,584	20.61	3,553	46.30	101	1.31	100	1.31
Calabrie . . . . .	7,645	17.92	543	7.10	3,786	49.52	3,316	43.38	182	2.37	1,090	14.26	1,940	25.38	3,604	47.15	139	1.82	147	1.92
Sicilia . . . . .	13,434	15.89	2,796	20.81	5,789	43.09	4,849	36.10	351	2.61	1,630	12.13	2,817	20.97	5,438	40.48	232	1.73	170	1.27
Sardegna . . . . .	5,175	20.58	811	15.67	2,612	50.47	1,752	33.86	130	2.51	901	17.41	702	13.57	2,482	47.96	73	1.41	76	1.47
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>85,425</b>	<b>13.80</b>	<b>11,551</b>	<b>13.52</b>	<b>40,837</b>	<b>47.80</b>	<b>33,037</b>	<b>38.68</b>	<b>1,934</b>	<b>2.26</b>	<b>11,162</b>	<b>13.06</b>	<b>19,320</b>	<b>22.62</b>	<b>38,903</b>	<b>45.54</b>	<b>1,348</b>	<b>1.58</b>	<b>1,207</b>	<b>1.42</b>

Segue **IMPUTATI GIUDICATI IN GRADO D'APPELLO DAI TRIBUNALI E DALLE CORTI D'APPELLO COMPLESSIVAMENTE, NEGLI ANNI 1895, 1896, 1897.**

Segue **Tav. II.**

COMPARTIMENTI	Imputati giudicati																			
	in complesso				per i quali il Magistrato non ebbe a pronunciarsi sul merito dell'appello				rispetto alla prima sentenza				rispetto all'imputato							
									favorevole		contrario									
	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati dai Pretori e dai Tribunali in 1° grado	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Assoluzione in caso di precedente assoluzione	Assoluzione in caso di precedente condanna	Diminuzione di pena	Condanna in caso di precedente condanna	Condanna in caso di precedente assoluzione	Aumento di pena						
								Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello			
<b>Anno 1896.</b>																				
Piemonte . . . . .	4,243	12.25	870	20.50	2,186	51.52	1,187	27.98	144	3.39	491	11.57	517	12.19	2,042	48.13	59	1.39	120	2.83
Liguria . . . . .	2,387	9.75	431	18.06	1,133	47.46	823	34.48	91	3.81	329	13.78	418	17.51	1,012	43.65	50	2.10	26	1.09
Lombardia . . . . .	4,304	12.62	986	22.91	1,972	45.82	1,346	31.27	81	1.83	532	12.36	687	15.93	1,891	43.94	65	1.51	62	1.44
Veneto . . . . .	3,250	9.69	750	23.08	1,501	46.18	999	30.74	70	2.15	404	12.43	466	14.03	1,431	44.03	67	2.06	72	2.22
Toscana . . . . .	3,740	9.82	785	20.99	1,690	45.19	1,265	33.82	96	2.57	472	12.62	667	17.83	1,594	42.62	96	2.57	30	0.80
Emilia . . . . .	2,608	8.63	416	15.95	1,458	55.91	734	28.14	99	3.80	305	11.69	280	10.74	1,359	52.11	62	2.38	87	3.33
Marche ed Umbria . . . . .	3,127	13.24	569	18.20	1,466	46.83	1,092	34.92	83	2.65	400	12.79	512	16.37	1,383	44.23	100	3.20	80	2.56
Lazio . . . . .	5,621	7.42	913	16.24	2,724	48.46	1,984	35.30	36	0.64	772	13.74	1,113	19.30	2,683	47.82	35	0.62	64	1.14
Campania e Molise . . . . .	17,379	16.50	3,071	17.67	7,084	40.76	7,224	41.57	236	1.36	1,936	11.43	4,866	28.00	6,348	39.40	174	1.00	198	1.14
Basilicata . . . . .	2,100	16.62	350	16.67	980	46.67	770	36.66	155	7.38	224	10.67	487	23.19	825	39.28	48	2.29	11	0.52
Abruzzi . . . . .	4,214	14.18	986	23.40	2,082	49.41	1,146	27.19	143	3.39	428	10.16	492	11.68	1,939	46.01	147	3.49	79	1.87
Puglie . . . . .	8,084	17.38	1,665	20.60	3,750	46.39	2,669	33.01	159	1.97	838	10.37	1,552	19.20	3,591	44.42	175	2.16	104	1.28
Calabrie . . . . .	7,792	17.84	1,347	17.29	3,043	39.05	3,402	43.66	196	2.51	1,000	12.83	2,168	27.83	2,847	35.54	162	2.08	72	0.92
Sicilia . . . . .	16,213	19.52	3,375	20.82	7,477	46.12	5,361	33.06	338	2.39	1,637	10.09	3,302	20.39	7,089	43.72	277	1.70	145	0.89
Sardegna . . . . .	4,323	18.10	793	18.34	2,223	51.42	1,307	30.24	86	1.99	636	14.71	539	13.16	2,137	49.44	74	1.71	28	0.65
<b>REGNO . . .</b>	<b>89,385</b>	<b>13.99</b>	<b>17,307</b>	<b>19.36</b>	<b>40,769</b>	<b>45.61</b>	<b>31,309</b>	<b>35.03</b>	<b>2,003</b>	<b>2.31</b>	<b>10,454</b>	<b>11.69</b>	<b>18,986</b>	<b>20.24</b>	<b>38,706</b>	<b>43.30</b>	<b>1,591</b>	<b>1.79</b>	<b>1,178</b>	<b>1.31</b>



Seque IMPUTATI GIUDICATI IN GRADO D'APPELLO DAI TRIBUNALI E DALLE

CORTI D'APPELLO COMPLESSIVAMENTE, NEGLI ANNI 1895, 1896, 1897.

Segue Tav. II.

COMPARTIMENTI	Imputati								giudicati											
	in complesso		per i quali il Magistrato non ebbe a pronunziarsi sul merito dell'appello		per i				quali il Magistrato giudicò sul merito dell'appello, l'esito del quale fu											
					rispetto alla prima sentenza				rispetto all'imputato											
	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati dai Pretori e dai Tribunali in 1° grado	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	di conferma		di riforma		favorevole			contrario			Anmento di pena					
Cifre effettive					Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Assoluzione in caso di precedente assoluzione	Assoluzione in caso di precedente condanna	Diminuzione di pena	Condanna in caso di precedente condanna	Condanna in caso di precedente assoluzione	Anmento di pena							
								Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello			
<b>Anno 1897.</b>																				
Piemonte . . . . .	3,809	10.97	843	22.13	1,910	50.15	1,056	27.72	82	1.63	415	10.89	408	10.71	1,848	48.52	101	2.65	132	3.47
Liguria . . . . .	2,281	9.60	457	20.04	1,035	45.38	789	34.58	92	4.03	308	13.50	395	17.32	943	41.35	35	1.53	51	2.23
Lombardia . . . . .	4,026	11.10	890	22.11	1,906	47.34	1,230	30.55	82	2.04	460	11.42	645	16.03	1,824	45.31	66	1.63	59	1.46
Veneto . . . . .	3,000	8.52	569	18.97	1,496	49.87	935	31.16	115	3.87	341	11.37	449	14.97	1,380	46.00	59	1.96	86	2.86
Toscana . . . . .	3,013	7.13	398	13.21	1,511	50.15	1,104	35.61	30	0.99	469	15.57	522	17.33	1,481	49.16	51	1.69	62	2.05
Emilia . . . . .	2,101	6.54	307	14.61	1,177	56.02	617	29.37	97	4.61	242	11.51	264	12.57	1,080	51.41	22	1.05	89	4.24
Marche ed Umbria . . . . .	2,990	11.21	328	10.97	1,615	54.01	1,047	35.02	93	3.11	458	15.32	483	16.15	1,522	50.90	52	1.74	54	1.81
Lazio . . . . .	4,486	5.56	423	9.43	2,578	57.47	1,485	33.10	88	1.96	438	9.76	929	20.71	2,490	50.51	44	0.98	74	1.65
Campania e Molise . . . . .	15,557	14.44	1,400	9.00	7,479	48.07	6,678	42.93	254	1.63	1,729	11.11	4,628	20.75	7,225	45.44	136	1.20	135	0.87
Basilicata . . . . .	1,682	12.81	167	9.92	841	50.00	674	40.08	28	1.67	183	10.88	446	26.52	813	48.34	29	1.72	16	0.95
Abruzzi . . . . .	3,831	12.26	585	15.27	1,898	49.54	1,848	35.19	111	2.97	505	13.18	563	14.70	1,784	46.57	187	4.88	93	2.43
Puglie . . . . .	6,679	14.28	616	9.22	3,439	51.49	2,624	39.29	152	2.28	781	11.69	1,561	23.37	3,287	49.21	104	1.56	178	2.67
Calabrie . . . . .	7,905	17.12	729	9.22	3,817	48.29	3,359	42.49	233	2.95	1,101	13.93	2,023	25.59	3,584	45.34	140	1.77	95	1.20
Sicilia . . . . .	14,119	17.06	2,337	16.55	6,539	46.31	5,243	37.14	322	2.78	1,509	10.69	3,248	23.00	6,147	43.54	311	2.20	175	1.24
Sardegna . . . . .	3,702	15.01	323	8.73	2,315	62.54	1,064	28.73	77	2.03	568	15.34	398	10.75	2,233	60.45	73	1.97	25	0.68
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>79,181</b>	<b>11.92</b>	<b>10,372</b>	<b>13.10</b>	<b>39,556</b>	<b>49.96</b>	<b>29,253</b>	<b>36.94</b>	<b>1,910</b>	<b>2.41</b>	<b>9,507</b>	<b>12.01</b>	<b>16,962</b>	<b>21.42</b>	<b>37,646</b>	<b>47.55</b>	<b>1,460</b>	<b>1.84</b>	<b>1,324</b>	<b>1.67</b>

IMPUTATI GIUDICATI IN GRADO D'APPELLO DAI TRIBUNALI E DALLE

Tav. III.

Imputati

per i

in complesso

per i quali il Magistrate non ebbe a pronunziarsi sul merito dell'appello

rispetto alla prima sentenza

di conferma

di riforma

ANNI

Cifre effettive

Ogni 100 giudicati dai Pretori e dai Tribu-  
nati in 1° grado

Cifre effettive

Ogni 100 giudicati che  
ricorsero in appello

Cifre effettive

Ogni 100 giudicati che  
ricorsero in appello

Cifre effettive

Ogni 100 giudicati che  
ricorsero in appello

1880-86 . . . . .  
1887-89 . . . . .  
1890-92 . . . . .  
1893 . . . . .  
1894 . . . . .  
1895 . . . . .  
1896 . . . . .  
1897 . . . . .

50,450	11.63	4,256	8.43	24,199	47.97	21,995	43.60
57,486	11.96	5,558	9.67	28,498	49.57	23,430	40.76
70,856	12.13	9,300	13.13	32,665	46.10	28,891	40.77
71,359	12.12	16,304	22.85	29,304	41.06	25,751	36.09
80,841	13.10	9,497	11.75	39,667	49.07	31,677	39.18
85,425	13.80	11,551	13.52	40,837	47.80	33,037	38.68
89,335	13.99	17,307	19.36	40,769	45.61	31,309	35.03
79,181	11.92	10,372	13.10	39,556	49.96	29,253	36.94

(a) Media degli anni 1885-1886.

CORTI D'APPELLO COMPLESSIVAMENTE, NEGLI ANNI 1880-97.

giudicati

quali il Magistrate giudicò sul merito dell'appello, l'esito del quale fu

rispetto all'imputato

favorevole

contrario

Assoluzione in caso di precedente assoluzione

Assoluzione in caso di precedente condanna

Diminuzione di pena

Condanna in caso di precedente condanna

Condanna in caso di precedente assoluzione

Aumento di pena

Cifre effettive

Ogni 100 giu-  
dicati che ri-  
corsero in ap-  
pello

Cifre effettive

Ogni 100 giu-  
dicati che ri-  
corsero in ap-  
pello

Cifre effettive

Ogni 100 giu-  
dicati che ri-  
corsero in ap-  
pello

Cifre effettive

Ogni 100 giu-  
dicati che ri-  
corsero in ap-  
pello

Cifre effettive

Ogni 100 giu-  
dicati che ri-  
corsero in ap-  
pello

Cifre effettive

Ogni 100 giu-  
dicati che ri-  
corsero in ap-  
pello

(a) 2,141	(a) 4.24	7,248	14.37	12,513	24.80	(a) 23,290	(a) 46.16	945	1.87	1,288	2.55
1,603	2.79	7,323	12.74	13,667	23.77	26,895	46.79	1,001	1.74	1,438	2.50
1,547	2.18	9,052	12.78	17,306	24.42	31,119	43.92	1,122	1.58	1,410	1.99
1,413	1.99	8,239	11.55	15,265	21.39	27,891	39.07	1,245	1.74	1,002	1.41
1,890	2.34	10,331	12.78	18,542	22.93	37,777	46.74	1,367	1.69	1,437	1.77
1,934	2.26	11,162	13.06	19,320	22.62	38,903	45.54	1,348	1.58	1,207	1.42
2,063	2.31	10,454	11.69	18,086	20.24	38,706	43.30	1,591	1.79	1,178	1.31
1,910	2.41	9,507	12.01	16,962	21.42	37,646	47.55	1,460	1.84	1,324	1.67

IMPUTATI GIUDICATI IN GRADO D'APPELLO

Tav. IV.

ANNI	Imputati							
	in complesso		per i quali il Magistrato non ebbe a pronunziarsi sul merito dell'appello		per i			
	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati dai Pretori in 1° grado	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	rispetto alla prima sentenza			
					di conferma		di riforma	
				Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	
1880. . . . .	23,748	6.51	1,519	6.40	11,334	47.72	10,895	45.88
1881. . . . .	22,625	6.89	1,081	4.78	10,613	46.91	10,931	48.31
1882. . . . .	23,031	6.81	927	4.03	10,337	41.88	11,767	51.09
1883. . . . .	23,660	7.05	1,211	5.12	10,652	45.02	11,797	49.86
1884. . . . .	25,353	7.55	1,079	4.26	11,433	45.09	12,911	50.65
1885. . . . .	28,271	7.55	1,971	6.97	12,823	45.36	13,177	47.67
1886. . . . .	30,979	7.89	1,880	6.07	14,142	45.65	14,957	48.28
1887. . . . .	30,744	8.10	2,537	8.25	13,694	41.54	14,513	47.21
1888. . . . .	31,243	7.49	3,067	9.82	14,147	45.28	14,029	44.90
1889. . . . .	33,829	7.71	3,874	11.45	14,842	43.88	15,113	44.67
1890. . . . .	35,765	7.82	5,893	16.43	14,088	39.39	15,784	44.13
1891. . . . .	39,682	7.93	6,108	15.39	16,791	42.31	16,783	42.30
1892. . . . .	39,533	7.69	5,848	14.79	17,697	44.77	15,983	40.44
1893. . . . .	34,103	7.09	9,553	28.01	12,977	38.05	11,573	33.94
1894. . . . .	41,029	8.09	5,507	13.42	19,236	46.88	16,286	39.70
1895. . . . .	41,537	8.22	6,723	16.19	13,361	45.41	15,953	38.40
1896. . . . .	44,234	8.51	11,418	25.81	13,329	41.44	14,487	32.75
1897. . . . .	38,312	7.01	5,567	14.53	13,323	47.84	14,417	37.63

(1) Negli anni 1880-1884 non si avevano queste notizie perchè i casi di conferma della sentenza prece

DAI TRIBUNALI NEGLI ANNI 1880-97.

giudicati											
quali il Magistrato giudicò sul merito dell'appello, l'esito del quale fu											
rispetto all'imputato											
favorevole						contrario					
Assoluzione in caso di precedente assoluzione		Assoluzione in caso di precedente condanna		Diminuzione di pena		Condanna in caso di precedente condanna		Condanna in caso di precedente assoluzione		Aumento di pena	
Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello
(1)	(1)	4,440	18.70	5,480	23.07	(1)	(1)	534	2.25	441	1.86
(1)	(1)	4,475	19.78	5,546	24.51	(1)	(1)	438	1.93	472	2.09
(1)	(1)	4,816	21.04	5,853	25.41	(1)	(1)	503	2.19	565	2.45
(1)	(1)	4,500	19.02	6,122	25.88	(1)	(1)	457	1.93	718	3.03
(1)	(1)	4,592	18.11	6,905	27.24	(1)	(1)	531	2.09	813	3.21
1,459	5.16	4,980	17.62	6,970	24.65	11,364	40.20	517	1.83	1,010	3.57
1,662	5.36	5,073	16.38	8,282	26.73	12,480	40.29	631	2.04	971	3.13
1,125	3.66	5,381	17.50	7,719	25.11	12,569	40.88	586	1.91	827	2.69
1,133	3.64	5,135	16.43	7,374	23.60	13,009	41.64	578	1.85	942	3.02
1,026	3.03	5,415	16.01	8,076	23.87	13,816	40.85	704	2.08	918	2.71
816	2.28	5,659	15.82	8,344	23.33	13,272	37.11	976	2.73	805	2.25
992	2.50	6,682	16.84	8,823	22.24	15,799	39.81	621	1.56	657	1.66
1,241	3.14	6,263	15.84	8,246	20.86	16,456	41.63	719	1.82	760	1.92
791	2.32	4,834	14.18	5,458	16.01	12,186	35.73	799	2.34	482	1.41
1,230	2.99	6,493	15.83	8,203	19.99	18,006	43.89	792	1.93	798	1.95
1,114	2.68	6,729	16.20	7,831	18.85	17,747	42.73	770	1.85	623	1.50
1,166	2.64	6,390	14.45	6,577	14.87	17,163	38.80	949	2.14	571	1.29
1,093	3.85	6,035	15.75	6,949	18.14	17,235	44.99	877	2.29	556	1.45

dente non erano distinti secondo che si trattava di assoluzioni o di condanne.

IMPUTATI GIUDICATI IN GRADO D'APPELLO

Tav. V.

ANNI	Imputati							
	in complesso		per i quali il Magistrato non ebbe a pronunziarsi sul merito dell'appello		per i			
	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati dai Tribunali in lo grado	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	rispetto alla prima sentenza			
					di conferma		di riforma	
				Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	
1880. . . . .	26,882	28.46	3,617	13.46	13,444	50.00	9,821	36.54
1881. . . . .	27,896	31.70	3,519	12.61	13,849	49.65	10,523	37.74
1882. . . . .	25,751	31.99	2,371	11.15	12,725	49.42	10,155	39.43
1883. . . . .	24,832	32.99	2,713	10.92	12,302	49.54	9,817	39.53
1884. . . . .	23,448	32.52	2,212	9.43	11,842	50.50	9,394	40.07
1885. . . . .	23,551	33.63	2,729	11.59	11,598	49.25	9,224	39.17
1886. . . . .	23,122	33.43	2,463	10.65	12,300	53.20	8,359	36.15
1887. . . . .	27,737	41.37	2,188	7.89	15,615	56.30	9,934	35.81
1888. . . . .	23,714	34.63	2,275	9.59	13,117	55.31	8,322	35.09
1889. . . . .	25,192	35.38	2,734	10.85	14,020	55.89	8,378	33.26
1890. . . . .	27,943	32.75	3,040	10.88	13,620	48.74	11,233	40.38
1891. . . . .	31,831	33.46	3,420	10.74	16,443	51.66	11,968	37.60
1892. . . . .	37,814	38.21	3,589	9.49	19,357	51.19	14,868	39.32
1893. . . . .	37,256	34.51	6,751	18.12	16,327	43.82	14,178	33.06
1894. . . . .	39,812	36.26	3,990	10.02	20,431	51.32	15,391	38.66
1895. . . . .	43,888	38.67	4,323	11.00	21,976	50.07	17,084	38.93
1896. . . . .	45,151	37.91	5,889	13.04	22,440	49.70	16,822	37.26
1897. . . . .	40,869	34.78	4,805	11.76	21,228	51.94	14,836	36.30

(1) Negli anni 1880-1884 non si avevano queste notizie perchè i casi di conferma della sentenza prece-

DALLE CORTI D'APPELLO NEGLI ANNI 1880-97.

giudicati											
quali il Magistrato giudicò sul merito dell'appello, l'esito del quale fu											
rispetto all'imputato											
favorevole						contrario					
Assoluzione in caso di precedente assoluzione		Assoluzione in caso di precedente condanna		Diminuzione di pena		Condanna in caso di precedente condanna		Condanna in caso di precedente assoluzione		Aumento di pena	
Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati che ricorsero in appello
(1)	(1)	2,572	9.57	6,160	22.91	(1)	(1)	472	1.76	617	2.30
(1)	(1)	2,897	10.39	6,779	24.30	(1)	(1)	422	1.51	430	1.54
(1)	(1)	2,768	10.75	6,363	24.71	(1)	(1)	423	1.64	601	2.33
(1)	(1)	2,670	10.75	6,023	24.25	(1)	(1)	529	2.13	595	2.40
(1)	(1)	2,492	10.63	5,907	25.19	(1)	(1)	330	1.41	665	2.84
596	2.53	2,367	10.05	5,876	24.95	11,002	46.72	373	1.59	608	2.58
566	2.45	2,067	8.94	5,322	23.02	11,734	50.75	458	1.98	512	2.21
555	2.00	2,238	8.25	6,553	23.62	15,060	54.30	462	1.67	631	2.27
497	2.09	1,768	7.45	5,691	24.00	12,620	53.22	342	1.44	521	2.20
468	1.86	1,983	7.37	5,589	22.19	13,612	54.03	331	1.31	475	1.89
425	1.52	2,298	8.23	8,069	28.88	13,195	47.22	336	1.20	580	2.07
566	1.78	2,657	3.35	8,261	25.95	15,877	49.88	276	0.87	774	2.43
600	1.53	3,598	9.51	10,176	26.92	18,757	49.61	439	1.16	655	1.73
682	1.67	3,405	9.14	9,807	26.33	15,705	42.15	446	1.21	520	1.38
660	1.66	3,838	9.64	10,339	25.97	19,771	49.66	575	1.44	639	1.61
820	1.87	4,433	10.10	11,489	26.20	21,156	48.20	578	1.30	584	1.33
397	1.99	4,064	9.00	11,509	25.49	21,543	47.71	642	1.42	607	1.35
817	2.00	3,472	8.49	10,013	21.50	20,411	49.94	583	1.43	768	1.88

dente non erano distinti secondo che si trattava di assoluzioni o di condanne.

DURATA DEI PROCEDIMENTI

Tav. VI.

ANNI	Procedimenti definiti												
	dai Pretori (dall'inizio dell'azione penale)						dai Tribunali in 1° grado (dall'inizio dell'azione penale)						
	Totale	entro 15 giorni	da 16 giorni a 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 a 6 mesi	oltre 6 mesi	Totale	entro 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 a 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni
1887	256,701	53,918	79,979	84,755	20,140	12,909	45,429	10,823	15,511	12,010	5,630	1,139	286
1888	282,254	67,850	82,073	93,083	23,025	16,223	46,531	10,600	17,071	12,353	5,347	955	205
1889	298,182	63,288	83,600	101,345	30,427	19,522	42,862	9,547	16,859	13,018	6,391	1,551	496
1890	327,264	73,900	94,742	106,794	39,222	12,606	54,360	7,402	20,613	16,359	7,695	1,775	486
1851	353,851	82,887	97,502	110,327	44,254	18,881	59,887	8,670	23,770	17,050	7,751	2,056	590
1892	366,651	80,151	95,032	113,075	45,095	33,298	62,705	9,051	23,017	18,496	9,202	2,267	642
1893	343,110	80,978	88,504	105,176	43,730	14,413	67,494	11,432	23,876	18,573	9,566	2,788	959
1894	356,942	97,539	101,200	108,350	42,463	7,340	68,094	12,697	24,639	19,574	8,316	2,294	524
1895	359,391	100,584	97,543	113,250	40,363	7,046	70,779	12,172	27,381	20,251	8,778	1,850	344
1896	379,774	91,324	101,764	125,830	48,082	12,744	74,909	10,565	29,888	22,880	9,313	1,884	379
1897	399,385	83,016	112,191	170,129	28,680	5,369	73,385	11,012	30,766	20,945	8,477	1,817	363

Cifre effettive.

ANNI	Procedimenti definiti												
	dai Pretori (dall'inizio dell'azione penale)						dai Tribunali in 1° grado (dall'inizio dell'azione penale)						
	Totale	entro 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 a 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 anno a 2 anni	Totale	entro 3 mesi	da 3 a 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni	
1887	256,701	53,918	79,979	84,755	20,140	12,909	45,429	10,823	15,511	12,010	5,630	1,139	286
1888	282,254	67,850	82,073	93,083	23,025	16,223	46,531	10,600	17,071	12,353	5,347	955	205
1889	298,182	63,288	83,600	101,345	30,427	19,522	42,862	9,547	16,859	13,018	6,391	1,551	496
1890	327,264	73,900	94,742	106,794	39,222	12,606	54,360	7,402	20,613	16,359	7,695	1,775	486
1851	353,851	82,887	97,502	110,327	44,254	18,881	59,887	8,670	23,770	17,050	7,751	2,056	590
1892	366,651	80,151	95,032	113,075	45,095	33,298	62,705	9,051	23,017	18,496	9,202	2,267	642
1893	343,110	80,978	88,504	105,176	43,730	14,413	67,494	11,432	23,876	18,573	9,566	2,788	959
1894	356,942	97,539	101,200	108,350	42,463	7,340	68,094	12,697	24,639	19,574	8,316	2,294	524
1895	359,391	100,584	97,543	113,250	40,363	7,046	70,779	12,172	27,381	20,251	8,778	1,850	344
1896	379,774	91,324	101,764	125,830	48,082	12,744	74,909	10,565	29,888	22,880	9,313	1,884	379
1897	399,385	83,016	112,191	170,129	28,680	5,369	73,385	11,012	30,766	20,945	8,477	1,817	363

Cifre proporzionali ogni 100 procedimenti definiti.

1887-89	..	22.70	29.35	33.35	8.79	5.81	..	22.15	35.36	26.73	12.44	2.61	0.71
1890-92	..	22.61	27.42	31.52	12.27	6.18	..	14.20	38.12	29.33	13.93	3.45	0.97
1893-95	..	26.35	27.14	30.90	12.42	3.19	..	17.59	36.80	28.44	12.92	3.36	0.89
1896	..	24.05	26.80	33.13	12.66	3.96	..	14.10	39.90	30.54	12.43	2.52	0.51
1897	..	20.79	28.09	42.60	7.18	1.34	..	15.01	41.92	28.54	11.55	2.48	0.50
1895-97	..	24.15	27.36	35.99	10.29	2.21	..	15.40	40.19	29.35	12.13	2.53	0.50

(a) Proporzioni calcolate sulle cifre del solo anno 1889.

DEFINITI NEGLI ANNI 1887-1897.

PROCEDIMENTI SPEDITI DAGLI UFFICI D'ISTRUZIONE DALLE SEZIONI DI ACCUSA NEGLI ANNI 1887-1897.

Tav. VII.

ANNI	Uffici d'istruzione (dalla data del provvedimento d'invio del Pubblico Ministero)						Sezioni di accusa (dalla data dell'ordinanza della Camera di Consiglio o da quella dell'avocazione della Sezione d'accusa)						ANNI
	Totale	entro 3 mesi	entro 6 mesi	entro 1 anno	entro 2 anni	oltre 2 anni	Totale	entro 1 mese	entro 3 mesi	entro 6 mesi	entro 1 anno	oltre 1 anno	
<b>Cifre effettive</b>													
1887 . . . . .	187,197	173,316	10,463	2,803	497	118	17,552	6,861	8,220	1,878	492	101	. . . . . 1887
1888 . . . . .	199,570	185,633	10,172	3,106	536	123	18,200	7,583	8,418	1,688	448	63	. . . . . 1888
1889 . . . . .	206,516	192,492	9,800	3,390	731	103	18,350	8,298	9,266	615	147	24	. . . . . 1889
1890 . . . . .	222,793	206,745	10,578	4,123	1,213	134	5,308	1,673	2,843	489	236	67	. . . . . 1890
1891 . . . . .	231,358	217,279	9,861	3,222	816	180	3,641	1,267	2,077	236	36	25	. . . . . 1891
1892 . . . . .	233,145	218,642	9,929	3,580	851	143	4,119	1,317	2,456	249	69	28	. . . . . 1892
1893 . . . . .	236,917	223,842	9,062	3,215	679	119	3,880	1,380	2,109	312	48	31	. . . . . 1893
1894 . . . . .	241,261	228,916	8,892	2,843	536	74	3,940	1,606	1,921	308	85	20	. . . . . 1894
1895 . . . . .	251,914	240,915	8,065	2,407	477	50	3,502	1,118	1,924	353	76	31	. . . . . 1895
1896 . . . . .	259,168	247,144	9,274	2,402	304	44	3,437	973	1,858	487	87	32	. . . . . 1896
1897 . . . . .	271,074	260,104	8,306	2,167	397	100	3,458	780	1,710	860	89	19	. . . . . 1897
<b>Cifre proporzionali ogni 10 procedimenti spediti.</b>													
1887-89. . . . .	..	92.95	5.13	1.57	0.29	0.06	..	42.03	47.88	7.73	2.01	0.35	. . . . . 1887-89
1890-92. . . . .	..	93.50	4.42	1.59	0.42	0.07	..	32.58	56.44	7.45	2.61	0.92	. . . . . 1890-92
1893-95. . . . .	..	95.01	3.57	1.16	0.23	0.03	..	36.25	52.59	8.59	1.85	0.72	. . . . . 1893-95
1896 . . . . .	..	95.35	3.58	0.93	0.12	0.02	..	28.31	54.06	14.17	2.53	0.93	. . . . . 1896
1897 . . . . .	..	95.96	3.06	0.79	0.15	0.04	..	22.55	49.55	24.87	2.57	0.56	. . . . . 1897
1895-97. . . . .	..	95.65	3.28	0.89	0.15	0.03	..	30.26	50.18	16.35	2.42	0.79	. . . . . 1895-97

DURATA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA NEGLI ANNI 1887-1897.

Tav. VIII.

ANNI	Imputati che subirono carcerazione preventiva																														
	per i quali fu provveduto												giudicati																		
	dagli Uffici d'istruzione						dalle Sezioni d'accusa						dai Pretori				dai Tribunali				dalle Corti di Assise				dalla Corte di Cassazione						
	Totale	entro 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 a 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	oltre 1 anno	Totale	entro 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 a 6 mesi	da 6 mesi ad 1 anno	oltre 1 anno	Totale	entro 1 mese	da 1 a 3 mesi	oltre 3 mesi	Totale	entro 1 mese	da 1 a 3 mesi	oltre 3 mesi	Totale	entro 3 mesi	da 3 a 6 mesi	da 6 mesi a un anno	da 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni	Totale	non oltre 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni
1887 . . . . .	54,394	37,571	12,586	3,650	521	66	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6,532	978	1,697	2,476	1,190	191	3,153	241	1,380	1,186	346
1888 . . . . .	54,034	36,586	12,998	3,565	795	90	15,423	1,647	8,587	4,194	880	115	29,926	27,374	2,334	218	27,968	13,977	9,817	4,174	6,183	1,021	1,963	2,325	762	112	3,277	123	2,153	913	88
1889 . . . . .	52,304	35,877	12,338	3,181	833	77	15,964	2,054	8,693	4,010	1,053	149	29,990	27,474	2,303	213	28,783	14,097	10,734	3,952	5,999	1,144	1,677	2,314	758	106	3,480	205	2,154	1,037	84
1890 . . . . .	42,865	29,444	9,740	2,654	886	141	5,590	241	1,761	2,363	1,076	149	30,142	27,820	2,046	276	28,348	12,422	10,858	5,068	3,814	622	971	1,515	629	77	3,396	475	1,722	781	418
1891 . . . . .	45,835	33,377	9,206	2,603	545	104	4,272	218	1,763	1,635	520	86	36,109	33,765	2,070	274	28,554	14,458	10,659	3,437	3,813	697	1,144	1,385	482	105	2,249	408	1,335	447	59
1892 . . . . .	50,789	36,323	10,180	3,100	990	197	5,473	220	2,227	2,206	682	138	40,218	37,823	2,142	253	30,456	15,507	10,831	3,718	4,019	695	1,078	1,513	660	75	2,652	606	1,475	527	44
1893 . . . . .	50,546	37,276	9,739	2,798	623	110	5,262	213	2,416	1,967	539	127	41,135	38,368	2,398	319	32,791	17,072	11,769	3,950	4,644	738	1,157	1,881	787	81	5,714	2,416	2,751	520	27
1894 . . . . .	51,630	37,240	10,762	2,710	721	197	4,838	220	2,049	1,818	610	141	42,629	40,057	2,420	152	33,083	16,006	12,470	4,607	4,451	730	1,140	1,665	788	130	4,507	1,225	2,524	675	83
1895 . . . . .	50,404	37,924	9,209	2,316	799	156	4,387	149	1,773	1,735	603	122	45,793	43,101	2,531	161	32,930	17,012	11,677	4,241	4,480	667	1,249	1,682	733	149	3,851	1,147	1,818	788	68
1896 . . . . .	53,943	40,063	10,466	2,631	744	39	4,451	191	1,483	2,027	633	117	47,299	44,268	2,828	293	34,339	15,972	14,296	4,571	4,320	668	1,161	1,707	688	96	4,313	1,695	1,877	632	109
1897 . . . . .	53,973	40,700	9,849	2,731	624	69	4,387	188	1,223	2,205	662	109	44,830	42,115	2,561	154	37,247	17,489	15,060	4,698	4,111	557	1,065	1,619	751	119	5,027	2,360	1,997	644	26
1895-1897 . . . . .	158,320	118,687	29,524	7,678	2,167	264	13,225	528	4,479	5,967	1,903	348	137,922	129,484	7,920	518	105,016	50,473	41,033	13,510	12,911	1,892	3,475	5,008	2,172	364	13,191	5,202	5,722	2,064	203

**Cifre effettive.**

Cifre proporzionali ogni 100 imputati che subirono carcerazione preventiva.																															
ANNI	Totale	entro 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 a 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	oltre 1 anno	Totale	entro 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 a 6 mesi	da 6 mesi ad 1 anno	oltre 1 anno	Totale	entro 1 mese	da 1 a 3 mesi	oltre 3 mesi	Totale	entro 1 mese	da 1 a 3 mesi	oltre 3 mesi	Totale	entro 3 mesi	da 3 a 6 mesi	da 6 mesi a un anno	da 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni	Totale	non oltre 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni
1887-89 . . . . .	..	68.46	23.59	6.47	1.34	0.14	..	11.79	55.07	26.14	6.16	0.84	..	91.54	7.74	0.72	..	49.47	36.21	14.32	..	16.79	28.52	38.02	14.48	2.19	..	5.74	57.39	31.64	5.23
1890-92 . . . . .	..	71.08	20.88	5.99	1.73	0.32	..	4.43	37.50	40.78	14.86	2.43	..	93.37	5.88	0.75	..	48.98	37.03	13.99	..	17.29	27.40	37.89	15.21	2.21	..	17.95	54.62	21.15	6.28
1893-95 . . . . .	..	73.69	19.47	5.13	1.41	0.30	..	4.02	43.06	38.10	12.13	2.69	..	93.80	5.67	0.53	..	50.70	36.35	12.95	..	15.73	26.12	38.51	16.99	2.65	..	34.03	50.62	14.09	1.26
1896 . . . . .	..	74.27	19.40	4.88	1.38	0.07	..	4.29	33.32	45.54	14.22	2.63	..	93.59	5.98	0.43	..	45.85	41.03	13.12	..	15.46	26.88	39.51	15.93	2.22	..	39.30	43.52	14.65	2.53
1897 . . . . .	..	75.41	18.25	5.05	1.16	0.13	..	4.29	27.88	50.26	15.09	2.48	..	93.94	5.71	0.35	..	46.96	40.43	12.61	..	13.55	25.91	39.39	18.26	2.89	..	46.94	39.72	12.82	0.52
1895-97 . . . . .	..	74.97	18.65	4.85	1.37	0.16	..	3.99	33.87	45.12	14.39	2.63	..	93.88	5.74	0.38	..	48.06	39.07	12.87	..	14.66	16.92	38.78	16.82	2.82	..	39.44	43.38	15.64	1.54

CONDANNATI CHE SUBIRONO CARCERAZIONE PREVENTIVA DURANTE IL TRIENNIO 1895-97.

Tav. IX.

AUTORITÀ e gradi di giurisdizione	Condannati che subirono carcerazione preventiva																			
	In totale	non oltre 1 mese		da più di 1 mese a 3 mesi		da più di 3 a 6 mesi		da più di 6 mesi ad 1 anno		da più di 1 anno a 2 anni		da più di 2 a 3 anni		oltre 3 anni						
		Cifre effettive	Ogni 100 condannati che subirono no carcerazione preventiva	Cifre effettive	Ogni 100 condannati che subirono no carcerazione preventiva	Cifre effettive	Ogni 100 condannati che subirono no carcerazione preventiva	Cifre effettive	Ogni 100 condannati che subirono no carcerazione preventiva	Cifre effettive	Ogni 100 condannati che subirono no carcerazione preventiva	Cifre effettive	Ogni 100 condannati che subirono no carcerazione preventiva	Cifre effettive	Ogni 100 condannati che subirono no carcerazione preventiva					
<b>Anno 1895.</b>																				
<i>Giudizi di primo grado.</i>																				
Pretori . . . . .	40,791	38,316	93.93	2,337	5.73	112	0.27	26 (0.07)												
Tribunali penali . . . . .	28,111	14,520	51.65	10,143	36.08	2,630	9.37	629	2.23	189 (0.67)										
Corti d'assise . . . . .	3,145	110	3.50	292	9.28	921	29.23	1,255	39.90	749	15.23	54	1.72	34	1.09					
<i>Giudizi in grado d'appello.</i>																				
Tribunali penali . . . . .	1,386	1,296 (93.51)			84	6.06	6	0.43	.. ..											
Corti d'appello . . . . .	12,534	7,042 (56.19)			4,131	32.96	1,210	9.65	137	1.09	14 (0.11)									
<i>Giudizi in sede di opposizione o purgazione di contumacia o per rinvio.</i>																				
Pretori (per rinvio dalla Corte di cassaz. o dalle Corti d'appello).	1	1	100.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..					
Corti d'assise { per opposizione o purgazione di contumacia . . . . .	28	18 (64.29)			7	25.00	2	7.14	1	3.57	.. ..									
{ per rinvio dalla Corte di cassazione . . . . .	86	3 (3.49)			3	3.49	18	20.93	37	43.02	25 (29.07)									
Corti d'appello (id. id.) . . . . .	..	8 (40.00)			3	15.00	6	30.00	2	10.00	1 (5.00)									
<i>Giudizi in grado di cassazione.</i>																				
<b>Anno 1896.</b>																				
<i>Giudizi in primo grado.</i>																				
Pretori . . . . .	41,216	38,588	93.62	2,503	6.08	125 (0.30)														
Tribunali penali . . . . .	29,238	13,271	45.39	12,210	41.76	2,333	9.69	924 (3.16)												
Corti d'assise . . . . .	2,954	83	2.81	282	9.55	804	27.22	1,237	41.87	485	16.42	63 (2.13)								
<i>Giudizi in grado d'appello.</i>																				
Tribunali penali . . . . .	1,360	1,266 (93.09)			80	5.88	14 (1.03)													
Corti d'appello . . . . .	12,540	6,878 (54.82)			4,229	33.71	1,262	10.06	177 (1.41)											
<i>Giudizi in sede di opposizione o purgazione di contumacia o per rinvio.</i>																				
Corti d'appello . . . . .	8	5 (62.50)			..	..	..	..	3 (37.50)											
<i>Giudizi in grado di cassazione.</i>																				
Corte di cassazione . . . . .	4,313	1,695 (39.30)			1,877									43.52	632	14.65	100	2.32	9	0.21
<b>Anno 1897.</b>																				
<i>Giudizi in primo grado.</i>																				
Pretori . . . . .	39,117	36,634	93.65	2,359	6.03	124 (0.32)														
Tribunali penali . . . . .	31,623	14,673	46.39	12,996	41.10	2,912	9.21	1,942 (3.30)												
Corti d'assise . . . . .	2,821	68	2.41	215	7.62	747	26.48	1,219	43.21	485	17.19	87 (3.09)								
<i>Giudizi in grado d'appello.</i>																				
Tribunali penali . . . . .	1,661	1,568 (94.40)			82	4.94	11 (0.66)													
Corti d'appello . . . . .	13,336	6,437 (48.26)			5,302	39.75	1,348	10.11	251 (1.88)											
<i>Giudizi in sede di rinvio.</i>																				
Tribunali penali . . . . .	4	2 (50.00)			2	50.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..					
Corti d'appello . . . . .	26	6 (23.08)			3	11.55	8	30.76	9	34.61	..	..	..	..	..					
<i>Giudizi in grado di cassazione.</i>																				
Corte di cassazione . . . . .	5,027	2,360 (46.95)			1,997									39.72	644	12.81	23	0.45	3	0.07



PROSCIOLTI CHE SUBIRONO CARCERAZIONE PREVENTIVA DURANTE IL TRIENNIO 1895-97.

Tav. X.

AUTORITÀ e gradi di giurisdizione.		Prosciolti che subiscono carcerazione preventiva																		
		In totale	non oltre 1 mese		da più di 1 mese a 3 mesi		da più di 3 a 6 mesi		da più di 6 mesi ad 1 anno		da più di 1 anno a 2 anni		da più di 2 a 3 anni		oltre 3 anni					
			Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti che subiscono carcerazione preventiva	Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti che subiscono carcerazione preventiva	Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti che subiscono carcerazione preventiva	Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti che subiscono carcerazione preventiva	Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti che subiscono carcerazione preventiva	Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti che subiscono carcerazione preventiva	Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti che subiscono carcerazione preventiva				
<b>Anno 1895.</b>																				
<i>Istruttorie.</i>																				
Uffici d'istruzione . . . . .	9,728	7,231	74.33	1,880	19.33	473	4.86	114	1.18	26	0.27	4 (0.03)								
Sezioni d'accusa . . . . .	277	6	2.16	75	27.08	122	44.04	62	22.38	6	2.17	6 (2.17)								
<i>Giudizi in primo grado.</i>																				
Pretori . . . . .	5,002	4,785	95.66	194	3.88	13	0.26	(10 (0.20)				126 (2.62)								
Tribunali penali . . . . .	4,819	2,492	51.71	1,534	31.83	465	9.65	202	4.19	254 19.03				40	3.00	21	1.57			
Corti d'assise . . . . .	1,335	139	10.41	126	9.44	328	24.57	427	31.93	10 1.43				1 (0.46)						
<i>In grado d'appello.</i>																				
Tribunali penali . . . . .	215	201 (93.49)			13	6.05	.. ..				.. ..									
Corti d'appello . . . . .	704	311 (48.43)			303	43.04	50	7.10	.. ..				.. ..							
<i>In sede di opposizione o purgazione di contumacia o per rinvio dalla Corte di cassazione.</i>																				
Corti d'assise	17	9 (52.94)			5	29.41	2	11.76	1	5.89	.. ..				.. ..					
		14	1 (7.14)			1	7.14	5	35.71	6	42.87	.. ..				1 (7.14)				
<i>Corti d'appello.</i>																				
(Per rinvio dalla Corte di cassa-	2	1 (50.00)			.. ..		.. ..		.. ..		1	50.00	.. ..				.. ..			
<b>Anno 1896.</b>																				
<i>Istruttorie.</i>																				
Uffici d'istruzione . . . . .	9,860	7,099	72.00	2,028	20.57	558	5.66	172	1.74	3 (0.03)				6 (2.73)						
Sezioni d'accusa . . . . .	220	18	8.18	53	24.09	93	42.27	50	22.73	78 (1.28)				234 (4.18)						
<i>Giudizi in primo grado.</i>																				
Pretori . . . . .	6,083	5,680	93.33	325	5.34	357 26.13				470 34.40				203 14.87						
Tribunali penali . . . . .	5,601	2,701	48.22	2,086	37.24	580	10.36	78 (1.28)				234 (4.18)								
Corti d'assise . . . . .	1,366	112	8.20	191	13.93	357 26.13				470 34.40				203 14.87						
<i>In grado d'appello.</i>																				
Tribunali penali . . . . .	379	284 (74.93)			67	17.68	86 10.80				28 (7.39)				17 (2.14)					
Corti d'appello . . . . .	796	417 (52.39)			276	34.67	86 10.80				28 (7.39)				17 (2.14)					
<b>Anno 1897.</b>																				
<i>Istruttorie.</i>																				
Uffici d'istruzione . . . . .	9,043	6,929	76.63	1,518	16.79	530	5.86	61	0.70	2 (0.02)				7 (2.74)						
Sezioni d'accusa . . . . .	255	13	5.09	62	24.31	141	56.48	29	11.33	30 (0.52)				149 (2.66)						
<i>Giudizi in primo grado.</i>																				
Pretori . . . . .	5,713	5,481	95.94	202	3.54	318 24.65				400 31.01				268 20.62						
Tribunali penali . . . . .	5,624	2,816	50.07	2,064	36.69	595	10.58	30 (0.52)				149 (2.66)								
Corti d'assise . . . . .	1,290	130	10.07	141	11.17	318 24.65				400 31.01				268 20.62						
<i>In grado d'appello.</i>																				
Tribunali penali . . . . .	223	199 (89.24)			22	9.87	35 8.18				2 (0.89)				5 (1.18)					
Corti d'appello . . . . .	428	223 (54.43)			155	36.21	35 8.18				2 (0.89)				5 (1.18)					

Annali di Statistica.

F

Sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti di Appello  
intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1898.

RELATORE: **SANDRELLI.**

Dall'esame dei prospetti numerici pervenuti al Ministero della giustizia insieme coi rapporti dei Primi Presidenti intorno al movimento dei giudizi di graduazione, rilevasi che nel decorso anno 1898, in confronto dei due anni precedenti, si verificarono:

un aumento, per quanto non molto considerevole, di giudizi iniziati;

un aumento nella cifra dei giudizi esauriti;

una diminuzione nel numero dei giudizi rimasti pendenti alla fine dell'anno.

Le cifre effettive dalle quali è dato rilevare la precisa entità comparativa dei dati suenunciati, sono le seguenti:

ANNI	Giudizi di graduazione			
	pendenti al principio dell'anno	iniziati nell'anno	esauriti nell'anno	rimasti pendenti alla fine dell'anno
1896 . .	5,345	3,989	3,980	5,354
1897 . .	5,354	3,938	3,638	5,654
1898 . .	5,300	4,079	4,114	5,265

A proposito dei dati numerici ora riassunti, mi sembrano, più che utili, necessarie una breve avvertenza ed una osservazione esplicativa.

L'avvertenza consiste nel ricordare che, sebbene l'apertura del giudizio di graduazione sia dichiarata con la sentenza che autorizza

la vendita nel giudizio di espropriazione immobiliare (art. 666, n. 4, del Codice di procedura civile), o col decreto del presidente che segue il ricorso dell'acquirente, il quale intenda procedere al giudizio di purgazione dalle ipoteche (art. 728 del Codice citato), tuttavia per gli effetti statistici il principio del giudizio si determina soltanto da quel momento in cui effettivamente comincia ad esplicarsi l'azione del magistrato, che deve fissare il grado spettante a ciascun creditore e distribuire fra questi il prezzo ottenuto dalla vendita in conformità dell'ordine dei gradi assegnati ad ognuno di essi.

Perciò, secondo i concetti espressi nelle precedenti relazioni ed in conformità delle norme seguite nella formazione dei prospetti anzidetti, i giudizi di graduazione s'intendono statisticamente iniziati dalla data della trascrizione della sentenza di vendita, oppure dal giorno in cui divenne definitivo il prezzo nel giudizio di purgazione, o infine dalla data di scadenza del termine a produrre la domanda di collocazione nelle graduazioni che susseguono le espropriazioni seguite avanti ai Pretori, ai termini della legge sulla riscossione delle imposte dirette, testo unico, 23 giugno 1897, n. 236.

La seconda osservazione da farsi è resa indispensabile dalla sensibile differenza fra la cifra delle pendenze che vennero annunziate come rimaste alla fine dell'anno 1897 in 5654 (1) e la cifra che secondo i prospetti pervenuti al Ministero, determina in 5300 i giudizi trovati pendenti al principio dell'anno 1898.

La spiegazione di questa divergenza è data a proposito di alcuni prospetti singoli nel senso che, in seguito delle ripetute istruzioni emanate dal Ministero e conformi alle deliberazioni di questa Commissione, si sono questa volta eliminati dal computo dei pendenti quei procedimenti, i quali erano stati da oltre tre anni abbandonati

Come ho accennato, questa spiegazione è fornita esplicitamente non per tutti ma per taluni dei prospetti attuali, i quali per la prima volta sono stati redatti secondo il modulo prescritto dalla circolare

(1) Nella relazione per l'anno 1897 (relatore OSTERMANN) le pendenze alla fine di quell'anno furono indicate in 5666; ma sembra che questa cifra debbasi diminuire di 12, e perciò ridurre a quella di 5654, perchè i giudizi di graduazione trovati pendenti al principio del 1897, designati in numero di 5266, secondo la relazione anzidetta, risultavano invece essere 5354, giusta i dati esposti con la relazione pel precedente anno 1896 (relatore PENSERINI).

ministeriale 7 novembre 1898, n. 1456; ma è lecito ritenere che questa sia la causa della avvertita diminuzione del numero dei procedimenti dati come pendenti all'aprirsi dell'anno 1898 in confronto col numero di quelli che secondo il modulo precedente figuravano pendenti al chiudersi del 1897.

A questo proposito giova porre in rilievo che le pendenze date come esistenti al principio del 1898 nei distretti di Milano, Brescia e Bologna sono rispettivamente identiche a quelle con le quali si chiudevano i prospetti dell'anno precedente: e che per tutti gli altri distretti, fatta eccezione per quelli solo di Lucca, di Roma e di Catania, la pendenza al 31 dicembre 1897 è data ora in cifre rispettivamente minori a quelle risultanti dai prospetti anteriori. Quanto ai tre distretti sopra specificati la pendenza, che secondo i prospetti precedenti era di 47, 541 e 312, aumenta ora a 54, 567 e 315: senza dare soverchio peso ai lievi aumenti rilevati nei distretti di Lucca e di Catania, dovuti presumibilmente a correzione di errori incorsi la di cui constatazione si rese più facile per l'uso del nuovo modulo ora imposto, vuolsi avvertire che l'aumento di 26 giudizi constatato pel distretto di Roma si riferisce al Tribunale di questa città. Nel corso del 1898 furono riassunti, specialmente sopra istanza dell'istituto di credito fondiario del Banco di Napoli molti giudizi di graduazione abbandonati per oltre un triennio, e perciò eliminati dai prospetti precedenti. Le eliminazioni nuove contrariamente a quanto accade ordinariamente rimasero al di sotto delle riassunzioni: e da ciò l'aumento di cui sopra è cenno.

Prese nel loro complesso le risultanze suesposte sembrano, a mio modesto avviso, non tali da modificare il concetto già espresso, tanto più che lo stesso egregio collega che mi precedè nell'esame di questa importante parte del servizio giudiziario civile (cav. OSTERMANN), segnalava nella pregevole sua relazione dell'anno scorso come le pendenze apparenti alla fine del 1897 apparivano errate per guisa « da dover esser diminuite di oltre trecento ».

La diminuzione si è infatti verificata, secondo le previsioni suenunciate, nella cifra di 354, e si hanno ragioni, a mio modo di vedere, abbastanza sufficienti per ritenere più conforme al vero la cifra attuale, la quale del resto dipende non da un fatto isolato ma da un fenomeno costante, quale è la diminuzione delle cifre parziali di quasi tutti i singoli distretti.

\*  
\* \*

Il movimento dei giudizi di cui si tratta, nell'anno decorso risulta distribuito fra le varie regioni del Regno nel modo seguente:

	Giudizi di graduazione			
	pendenti al principio del 1898	iniziati nell'anno	esauriti nell'anno	rimasti pendenti alla fine dell'anno
Italia settentrionale . . .	946	1,101	1,133	914
Italia centrale . . . . .	1,132	1,029	1,028	1,133
Napoletano . . . . .	2,308	1,321	1,303	2,326
Sicilia . . . . .	791	450	510	731
Sardegna . . . . .	123	178	140	161

I 4079 giudizi di graduazione iniziati nel 1898, considerati in rapporto alla popolazione, quale questa risulta dall'ultimo censimento ufficiale del 1881, presentano percentuali diverse, e con differenze abbastanza considerevoli, secondo le varie regioni del Regno.

Infatti, in relazione ad ogni 100,000 abitanti i giudizi istituiti furono:

nell'Italia settentrionale. . . . .	10. 09
nell'Italia centrale . . . . .	15. 34
nell'Italia meridionale . . . . .	17. 11
nella Sicilia . . . . .	15. 34
nella Sardegna . . . . .	26. 16
nel Regno . . . . .	14. 08

Le differenze che offrono i dati surriferiti, se io non mi inganno, non dipendono da un solo fattore quale potrebbe credersi e ricercarsi nelle meno o più disagiate condizioni economiche: credo invece che a questo debbasi aggiungere l'altro coefficiente della minore o maggiore tendenza alla litigiosità secondo le diverse re-

gioni suenunciate. Ad ogni modo sta in fatto che la Sardegna presenta una percentuale, che equivale a due volte e mezza quella data dall'Italia settentrionale, e che supera quasi del doppio quella generale del Regno.

Vuolsi poi tenere presente che ad elevare la percentuale relativa all'Italia centrale concorse potentemente il numero dei giudizi introdotti nella capitale del Regno, che fu di 231, mentre in tutti gli altri Tribunali della regione, se si eccettuano quello di Firenze, dove i giudizi di graduazione iniziati nell'anno furono 62, e quelli di Fermo Bologna e Pisa dove furono 44, 42 e 41 rispettivamente, la cifra di tali procedimenti rimase molto al di sotto di 40.

Una delle cause principali dell'affluenza di questi giudizi nel Tribunale di Roma è affatto speciale a questa città, e ne sarà tenuta parola in appresso. Qui giova aggiungere che in ragione del numero dei procedimenti di graduazione istituiti nel 1898 vengono dopo quello di Roma il Tribunale di Napoli con 202, il Tribunale di Lucera con 136, quello di Sassari con 110, quello di Salerno con 101, quello di Catania, con 94, quello di Trani con 86, quello di Palermo con 78.

\*  
\* \*

Di fronte ai 4079 giudizi introdotti nell'anno stanno i 4114 dentro l'anno esauriti: le quantità presso a poco si bilanciano, e questo equilibrio fa sì che la pendenza rimasta al termine dell'anno, si mantenga sempre in una cifra abbastanza elevata, segnando una insignificante diminuzione in confronto dell'anno precedente.

Anche per quanto riguarda il numero dei procedimenti definiti sono diverse le proporzioni fra le regioni componenti il Regno. In rapporto ad ogni cento giudizi di graduazione esistenti a carico dei Tribunali, quelli esauriti nell'anno 1898 rappresentano:

nell'Italia settentrionale il . . . . .	55. 45
nell'Italia centrale il . . . . .	47. 60
nell'Italia meridionale il . . . . .	36. 00
nella Sicilia il . . . . .	41. 09
nella Sardegna il . . . . .	46. 50
nel Regno il . . . . .	43. 86

Come è noto, e come sarà più ampiamente accennato in seguito, la poca speditezza che in genere si verifica nel corso di questi giudizi non può farsi dipendere soltanto dalla presunta minore attività del magistrato, molteplici essendo le causali di questo fenomeno, la di cui responsabilità maggiore vuolsi attribuire alla inazione, talora coscientemente deliberata, più spesso dovuta a semplice inerzia, che le parti ed i loro rappresentanti oppongono e mantengono anche di fronte alle sollecitazioni dei capi dei collegi e dei giudici delegati.

Però non è inopportuno rilevare che la maggiore percentuale delle pendenze (il 64 per ogni cento giudizi) fu dato dai Tribunali delle provincie napoletane, dove dei procedimenti a carico fu esaurito poco più della terza parte: e che nell'Italia settentrionale si constatò la percentuale più bassa dei procedimenti rimasti in corso alla fine del 1898 (il 44. 55 per ogni cento a carico), mentre la media generale del Regno fu del 56. 14 per cento, e da questa media poco si discostarono quelle dell'Italia centrale (52. 40 per cento), della Sicilia (59 per cento) e della Sardegna (53. 50 per cento).

A conferma di quanto fu sopra osservato circa le cause dell'idugio alla definizione dei procedimenti è da tenersi presente che dei 5265 giudizi di graduazione lasciati in retaggio all'anno ora in corso, oltre la metà, cioè 2943, erano tuttora pendenti pel fatto delle parti e dei loro procuratori; tale cifra peraltro segna un qualche miglioramento su quelle corrispondenti degli anni decorsi, che furono di 3026 nel 1896, e di 3258 nel 1897.

Le altre cifre di 357 procedimenti, pei quali era in corso l'appello delle pronunzie di primo grado, di 22, pei quali ancora si attendeva l'esito del giudizio di cassazione e di 60, pei quali non era stato ancora decisa la opposizione fatta alla liquidazione, oltre ad essere cifre abbastanza esigue, non rappresentano pendenze vere e proprie, se non nel senso strettamente statistico in relazione all'ingerenza spettante ai Tribunali, mentre in sostanza il movimento giudiziario degli atti continua regolarmente attraverso i diversi stadii sopra specificati che gli interessati credettero di percorrere, valendosi delle facoltà ad essi consentite dalla legge di rito.

Restano però altri 1883 procedimenti, cioè più del terzo del numero totale dei pendenti, il di cui corso figura arrestato per motivi differenti da quelli sopra esposti; ma una buona parte di questi

è costituita dai giudizi di recente istituzione, la di cui durata, tenuto conto dello svolgimento degli atti istruttori non esce fuori dei limiti normali.

\*  
\* \*  
\*

Esaminati sotto il riguardo della decorrenza da quando vennero iniziati, i giudizi rimasti tuttora pendenti alla fine del 1898 si dividono come segue: 2810, cioè più della metà, erano in corso da non oltre un anno: 1141 da più di un anno e non oltre i due: 589 da più di due a tre anni: 461 da più di tre a cinque: 163 da oltre cinque a dieci: e 101 da oltre dieci anni.

È sensibile l'aumento del numero di questi ultimi giudizi; infatti, mentre i procedimenti pendenti da oltre un decennio erano soli 27 al chiudersi del 1896 e 30 al fine del 1897, si accrebbero per oltre due terzi giungendo a 101 al termine del 1898.

Tale aumento può dirsi causato quasi esclusivamente dalla pendenza di ben 76 procedimenti che durante il 1898 hanno superato il decennio presso il Tribunale di Palmi, mentre nel prospetto di quello stesso Tribunale relativo al precedente anno 1897 non figurava pendente alcun giudizio che avesse ancora toccato quel limite di durata. Eppure, dall'esame del prospetto nominativo di quel Tribunale rilevasi chiaramente che quasi tutti i 76 giudizi ora iscritti, come pendenti da oltre 10 anni, lo erano anche nel 1897, risalendo essi al 1887, al 1886 e ad altri anni anteriori, ed alcuni finanche al 1873, al 1872, al 1871! A fianco di questi e di altri 66 procedimenti (in tutto 142) è semplicemente posta l'annotazione che sono abbandonati per componimento bonario, senza che sia detto da quanto tempo, e senza che neppure sia accennato se nel triennio immediatamente precedente al 1898 abbia avuto luogo alcun atto di procedura. E d'altro canto, se quei giudizi risultano composti bonariamente, perchè furono iscritti fra quelli in corso e non fra quelli esauriti?

È bensì vero che il presidente di quel Tribunale avverte nel suo rapporto che: « Spesso i giudizi di graduazione vengono anche « abbandonati dopo omologato lo stato, e ciò per bonario componi-  
« mento avvenuto fra le parti. » E questa avvertenza sebbene formulata in termini generici, potrebbe attenuarne di molto la sgrade-



vole impressione che a prima vista produce il numero ben rilevante di tanto annose pendenze. Ma resta sempre inesplicabile il perchè di queste si tacque nel prospetto dell'anno antecedente, e non è diletuato il ragionevole dubbio, che molti, se non tutti, questi 76 giudizi, che si dicono pendenti da oltre 10 anni, come pure molti altri che al decennio di vita sono prossimi, siano da cancellarsi dal carico del Tribunale per difetto di qualsiasi atto procedurale negli ultimi tre anni.

\*  
\* \*

Nei nuovi moduli prescritti dalla circolare 7 novembre 1898 sopra ricordata, sono aggiunte altre indicazioni importanti, che mancavano nei moduli precedenti: fra queste è la indicazione relativa al ritardo oltre il mese all'eseguimento della trascrizione della sentenza di vendita, a cui il cancelliere è tenuto a procedere nei 10 giorni successivi alla vendita definitiva, sotto pena di una multa estensibile a lire 1000, oltre il risarcimento dei danni (art. 685, ultimo alinea, del Codice di procedura civile).

Il ritardo al di là del mese nell'esecuzione di tale atto così importante e sostanziale si è verificato nel 1898 in ben 289 casi; dei quali *uno* per ciascuno dei Tribunali di Biella, Parma, Lucca, Volterra, Solmona, Gerace, Messina e Sciacca, *due* pel Tribunale di Ariano di Puglia, *tre* per ciascuno dei Tribunali di Castrovillari e di Mistretta, *quattro* pel Tribunale di Nuoro, *cinque* per ciascuno dei Tribunali di Lagonegro e di Nicastro, *sei* per ciascuno dei Tribunali di Isernia e di Termini, *sette* per ciascuno dei Tribunali di Valle della Lucania, Avellino e Siracusa, *otto* pel Tribunale di Trapani, *undici* pel Tribunale di Benevento, *dodici* per quello di Oristano, *tredici* per quello di Sala Consilina, *quattordici* per quello di Cassino, *quindici* per ciascuno dei Tribunali di Larino e di Matera, *diciotto* pel Tribunale di Melfi, *ventuno* pel Tribunale di Cagliari, *quarantasette* pel Tribunale di Salerno, e *cinquantadue* pel Tribunale di Catania.

È da notarsi come di siffatti ritardi, i quali per la massima parte si verificarono nei distretti di Napoli, di Catania e di Cagliari, non sia data alcuna giustificazione ed anzi neppure ne sia fatto cenno nei rapporti dei Primi Presidenti, fatta eccezione soltanto per quello del primo Presidente della Corte di Napoli.

Questi osserva che il Tribunale di Salerno presenta il maggior numero di ritardi nella trascrizione delle sentenze di vendita, ed aggiunge che quel Presidente ha richiamato il cancelliere ad una maggiore diligenza nell'adempimento dell'obbligo impostogli dalla legge.

I Presidenti dei Tribunali di Melfi e di Matera riferiscono che i ritardi occorsi sono da attribuirsi non alle Cancellerie rispettive ma all'ufficio di Conservazione delle ipoteche, a cui gli atti e le note per la trascrizione furono spediti nel termine indicato dall'articolo 685 del Codice di procedura civile.

Questa spiegazione, che è mio debito riferire alla Commissione, in verità non mi persuade completamente.

L'art. 2071 del Codice civile impone ai Conservatori di annotare nel registro generale d'ordine giornalmente *e al momento della consegna* ogni titolo che viene loro rimesso per la trascrizione, iscrizione od annotazione.

Ciò posto, se veramente i cancellieri dei Tribunali di Matera e di Melfi mandarono al Conservatore delle ipoteche di Potenza le note per la trascrizione ed i relativi documenti nel termine di dieci giorni prescritto dalla legge è difficile comprendere come abbia potuto essere ritardata per oltre un mese la trascrizione (che avrebbe dovuto prendere la data dal momento della consegna degli atti), per quindici sentenze di vendita quanto al primo dei detti Tribunali e per diciotto quanto al secondo.

D'altro canto il male, che gli antichi moduli non permettevano di rilevare, non solo è molto grave, ma è abbastanza diffuso e probabilmente non limitato a quest'ultimo anno, a cui i dati ora raccolti si riferiscono.

Io penso pertanto che sul constatato inconveniente debbasi richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro guardasigilli, dappoichè non può e non deve passare inosservata la ripetuta infrazione di un esplicito precetto della legge, la di cui trascuranza può essere fonte di danni gravissimi agli interessati.

\*  
\* \*

Presso molti Tribunali avvennero ritardi nel deposito degli stati di graduazione, pel quale l'articolo 711 del Codice di proce-

dura civile assegna al Giudice delegato il termine di giorni quaranta.

Il Tribunale, dove siffatti ritardi furono più numerosi, fu quello di Ferrara risultando che ivi gli stati di graduazione depositati al di là del detto termine furono 35, dei quali però 32 poco oltre il mese. Vengono poi i Tribunali di Aquila (1) e di Castrovillari, in ciascuno dei quali i casi di ritardo furono 28, di Biella dove furono 24, di Genova e di Modena in ognuno dei quali furono 25, di Asti, Sala Consilina e Cosenza con 17 ciascuno. È da notarsi che nessun ritardo si verificò presso i Tribunali di Milano, di Venezia e di Palermo, che presso quello di Roma un solo stato di graduazione fu depositato poco al di là del mese dalla scadenza del termine, e che presso i Tribunali di Bologna, Torino, Firenze e Napoli si ebbero pochissimi casi di ritardo, 5, 6, 8 e 12, malgrado la maggiore quantità dei procedimenti che, prescindendo da una presumibile maggiore gravità delle questioni proposte, in questi ultimi Tribunali affluiscono.

I Primi Presidenti danno ragione di tali ritardi, accennandone come più frequenti motivi la mancata sollecitudine delle parti a fornire i titoli dei loro crediti, la ristrettezza del personale dei collegi di fronte alla entità del lavoro, le surrogazioni rese necessarie pei tramutamenti dei Giudici e per la loro destinazione alla supplenza del Pubblico Ministero.

Risulta osservato il precetto dell'articolo 712 circa la notificazione del deposito dello stato di graduazione e del giorno fissato dal giudice, notificazione che il cancelliere deve immediatamente fare eseguire ai procuratori del debitore e dei creditori comparsi. Pochissimi ritardi si ebbero soltanto in sei Tribunali del distretto di Napoli e nel Tribunale di Cagliari.

Frequenti furono all'incontro i ritardi nella discussione dello stato di graduazione sia davanti ai giudici delegati, sia davanti ai Tribunali. A tali ritardi ed ai differimenti chiesti ed ottenuti dai

(1) Dopo che questa relazione fu comunicata ai Capi dei distretti, il Primo Presidente di Aquila fece pervenire un nuovo stato nominativo dal quale risulta che i casi di ritardo nei depositi degli stati di graduazione presso il tribunale di Aquila furono in numero molto inferiore a quello che appariva dai primi prospetti sui quali la relazione era basata.

rappresentanti degli interessati, si deve appunto un buon contingente del numero dei giudizi rimasti tuttora pendenti. È notevole che i ritardi alla discussione dello stato innanzi al giudice si manifestarono con maggiore frequenza presso i Tribunali dell'alta e della media Italia, dove i ritardi furono 476 sopra gli 810 constatati per tutto il Regno, mentre poi la discussione innanzi ai Collegi fu ritardata nella sola regione napoletana quanto in tutte le altre prese insieme: infatti sopra 1739 ritardi alla discussione, 858 si verificarono presso i Tribunali dei quattro distretti di Aquila, Napoli, Trani e Catanzaro.

Insignificante è il numero dei ritardi nel distretto di Cagliari, in quello di Brescia ed in quello di Milano: nessuno ne avvenne presso il Tribunale di quest'ultima città e nessuno presso il Tribunale di Sassari, dove furono 110 i procedimenti di graduazione istituiti nell'anno, oltre 26 ereditati dall'anno precedente: esiguo è pure nei distretti di Lucca e di Roma, non considerevole in quelli di Venezia, di Firenze, di Ancona, di Messina. Nel Tribunale di Roma, che ebbe un carico di 728 giudizi di graduazione, di cui 231 iniziati nell'anno, la discussione fu ritardata solo otto volte innanzi al giudice delegato e sette innanzi al Collegio.

Sui motivi specifici che determinarono le lentezze ed i rinvii avvenuti in questo speciale stadio del giudizio non sempre vennero date le occorrenti spiegazioni: e quelle che taluni capi dei Collegi hanno fornito, verranno riferite nel breve riassunto seguente, col quale mi accingo a riprodurre le più importanti osservazioni dei Primi Presidenti.

\*  
\* \*

GENOVA. — Il Primo Presidente non ha trasmesso i rapporti dei Presidenti dei Tribunali, ma li ha con molta ampiezza riassunti: in quel distretto il servizio risulta avere in genere proceduto con sufficiente regolarità e non si accenna ad alcun inconveniente, che meriti di essere segnalato all'attenzione della Commissione.

Soltanto si nota che non sempre furono osservati, specialmente presso il Tribunale di Genova, il termine di 5 giorni imposto al Cancelliere dall'articolo 710 del Codice di procedura civile per la consegna al giudice graduatore dell'estratto della sentenza di vendita,

delle domande di collocazione e degli altri relativi atti e documenti, ed il termine di 40 giorni prefisso dal successivo articolo 711 al giudice per la formazione e pel deposito dello stato di graduazione: ed i motivi di questi ritardi si dicono dipendere dalla poca cura degli interessati nel fornire tutti i documenti e titoli giustificativi dei loro crediti.

A Sarzana, sopra 89 giudizi del Tribunale figurano esauriti soli 4 e pendenti 85: ma si avverte che tale sproporzione di cifre è soltanto apparente, perchè degli 85 giudizi, che sono iscritti come ancora in corso, soli 5 sono quelli in cui rimane a farsi lo stato di graduazione, ed in 52 la liquidazione è già divenuta esecutiva. Siffatti giudizi appariscono tuttora pendenti pel semplice fatto che le parti non hanno creduto di richiedere il rilascio delle note di collocazione, ma in fatto sono a ritenersi esauriti, potendosi presumere che i creditori abbiano ottenuto il soddisfacimento dei rispettivi crediti senza il bisogno del titolo esecutivo rappresentato dalla nota di collocazione.

Il Primo Presidente riferisce che, essendogli risultato come in alcuni Tribunali fosse invalso l'uso di affidare a funzionari di cancelleria la formazione delle liquidazioni, egli ha dato le opportune istruzioni, nel senso che tale sistema non conforme alla legge non abbia da proseguire ulteriormente.

\*  
\*\*

CASALE. — Dai rapporti dei Presidenti dei Tribunali compresi in questo distretto, e dal rapporto del Primo Presidente della Corte si è rilevato che le ritardate discussioni, innanzi ai giudici delegati ed ai Collegi derivano nella massima parte dalle domande di rinvio che si fanno dai Procuratori, quasi sempre d'accordo fra loro, ora per aspettare i documenti necessari e le difese occorrenti in relazione alle varie questioni, cui dà luogo la collocazione dei creditori, ora per indolenza propria o delle parti.

Su questo proposito il Primo Presidente ripete il lamento espresso anche negli anni precedenti, che cioè dalla legge non è dato nè al giudice delegato nè al Tribunale alcun mezzo coattivo per costringere le parti e i loro procuratori a definire i procedimenti di graduazione, essendo lasciata alla iniziativa degli interessati la

facoltà di ultimare o di tenere sospesi i procedimenti medesimi; per la qual cosa accade di frequente che i relativi giudizi si protraggono di anno in anno senza che il magistrato, a cui incombe l'istruzione delle relative procedure, possa opporre con efficacia di risultati la attività propria alla inazione degli interessati nell'intento di imprimere agli atti il movimento più celere per raggiungere l'esaurimento del giudizio.

\* \* \*

TORINO. — Dal Primo Presidente non si fanno speciali osservazioni; il Presidente del Tribunale di Biella avverte a proposito delle pendenze dei giudizi che l'indugio non sempre dipende da incuria delle parti, ma sovente è il portato dell'opportunità economica, in quanto le parti stesse trovano più conveniente abbandonare l'iniziato procedimento, prevedendo che, se questo venisse condotto a termine, non troverebbero margine sufficiente a rivalersi delle spese relative: è quindi da presagirsi, secondo quanto osserva lo stesso Presidente, che alcuni tra i procedimenti ora pendenti fra non molto saranno perenti e non figureranno nei prospetti degli anni avvenire.

\* \* \*

MILANO. — Anche il Primo Presidente di Milano si limita a trasmettere i prospetti nominativi e numerici dei giudizi di graduazione introdotti, esauriti e pendenti innanzi ai Tribunali del distretto, senza trasmettere i rapporti dei Presidenti. Rileva che il corso dei giudizi procedè regolarmente presso ciascun Tribunale in modo da non dar luogo ad alcuna osservazione.

\* \* \*

BRESCIA. — Il Primo Presidente assicura che per parte dei magistrati e dei funzionari di cancelleria fu spiegata la dovuta attività nella trattazione di questo servizio, come è dimostrato dal fatto che nel 1898 furono portati a termine 22 giudizi in più che nel 1897, e dal minor numero che si ha, fra i pendenti, di procedimenti aperti negli anni anteriori. Questi infatti non sono che cinque, dei quali due presso il Tribunale di Bergamo, ed uno in ciascuno dei Tribu-

nali di Bozzolo, Cremona e Salò, e per ognuno il Primo Presidente spiega specificatamente le ragioni dell'indugio.

Quanto ai casi di ritardo nella discussione degli stati di graduazione, si accenna dal Primo Presidente che il ritardo si verificò laddove molte erano le domande di collocazione e molte ed importanti le questioni da risolvere; aggiunge che innanzi ai Tribunali i rinvii da una ad altra udienza furono sempre chiesti dai procuratori delle parti e non mai ordinati d'ufficio.

\*  
\* \*

I Primi Presidenti di VENEZIA, di PARMA, di LUCCA e di FIRENZE hanno trasmesso i prospetti nominativi e numerici senza esprimere alcuna osservazione. Quello di Venezia non ha mandato i rapporti dei Presidenti dei Tribunali. Sono stati invece inviati i rapporti dei Presidenti dalle altre tre Corti; ma neppure dalle relazioni ora indicate risultano circostanze meritevoli di accenno speciale.

\*  
\* \*

BOLOGNA. — Sono stati inviati i rapporti dei Presidenti, e da questi e da quello del Primo Presidente rilevasi che in genere non si ebbero a lamentare ritardi sensibili, tranne che presso il Tribunale di Ferrara, come fu sopra rilevato; qualche ritardo si ebbe anche presso il Tribunale di Ravenna; avverte però il Primo Presidente che di ciò la causa è da attribuirsi ai procuratori delle parti e qualche volta anche alla gravità delle questioni, e non ai magistrati.

\*  
\* \*

ANCONA. — I giudizi di graduazione iniziati nel 1898 furono 35 di più in confronto di quelli cominciati nell'anno precedente; la pendenza alla fine dell'anno superò di 45 quella lasciata dal 1897.

La pendenza effettiva è di 176 procedimenti, ed al Primo Presidente non sembra eccessiva in considerazione che furono altrettanti i giudizi esauriti nel corso dell'anno. Quanto ai ritardi si danno specifiche spiegazioni per ciascun Tribunale, le quali si riassumono nella difficoltà delle questioni proposte, nella impreparazione delle parti alla discussione, nei frequenti rinvii chiesti dai Procuratori e nella pendenza di taluni giudizi in appello ed in cassazione.

\*  
\* \*

ROMA. — I giudizi esauriti nell'anno col rilascio delle note di collocazione ascесero a 401, cioè a 77 in più dell'anno antecedente; 62 cessarono per abbandono, componimento delle parti o liquidazione stragiudiciale, e così i procedimenti definiti furono complessivamente 364.

Il Primo Presidente, accennando ai 502 giudizi rimasti ancora in corso alla fine del 1898, enumera fra le cause della verificatasi pendenza, oltrechè la incuria delle parti, e gli indugi dovuti all'esaurimento dei ricorsi in appello ed in cassazione o di altri giudizi incidentali abbastanza frequenti, il difetto di interesse a proseguire il giudizio quando il creditore istante è il primo iscritto e si rende acquirente per un prezzo che viene assorbito dal suo credito e dalle spese del giudizio; — la circostanza che talvolta l'acquirente è il solo creditore iscritto; — e finalmente il sistema adottato da taluni Procuratori di trattare e risolvere amichevolmente fra loro varie questioni.

Per quanto concerne specialmente il Tribunale di Roma, il Presidente, che è pure nostro pregiato collega, ripete la giusta osservazione che ebbe campo di esprimere nella sua relazione circa il movimento dei giudizi di graduazione nel 1897.

In Roma più assai che altrove, egli dice, abbondano le espropriazioni promosse dagli istituti di credito fondiario, i quali in forza di privilegio loro concesso dalle leggi speciali, possono domandare la espropriazione o attribuendo agli immobili come prezzo venale quello attribuito nei contratti di prestito oppure facendo la offerta di sessanta volte il tributo diretto: ma a differenza di quanto l'articolo 675 del Codice di procedura civile prescrive per gli altri creditori istanti, non sono tenuti a sottostare alle conseguenze della offerta da essi fatta qualora nell'incanto questa non sia stata superata, e possono invece far rinviare l'esperimento d'asta con ribasso di uno o più decimi, e così di seguito, come se si trattasse di espropriazione a base di stima.

Data questa condizione privilegiata, accade di frequente che tali istituti, i quali sono i primi iscritti, giungono a divenire acquirenti dei fondi escussi per prezzi assai bassi e di gran lunga inferiori ai



loro crediti; ed è naturale che nè essi nè gli altri creditori, quando ci sono, si curino, di proseguire il giudizio nello stadio della graduazione, mancando qualsiasi interesse agli uni e agli altri.

In questi casi il giudizio di graduazione, che per gli effetti statistici comincia a figurare iniziato dopo l'esaurimento di quello di espropriazione, continua a comparire nei prospetti annuali fino al compiersi del triennio, dopo il quale, giusta le istruzioni vigenti, se ne opera la eliminazione.

Da questo fatto, che prosegue a verificarsi come epilogo della grave crisi edilizia da cui fu afflitta la capitale del Regno, dipende il primato che il Tribunale di Roma, conserva su tutti gli altri quanto al numero dei giudizi di graduazione. Il Presidente del Tribunale ha poi segnalato un sensibile aumento di giudizi provenienti da vendite eseguite sopra istanze degli esattori in base alla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

\*  
\*\*

AQUILA — Riferisce il Primo Presidente che i giudizi di graduazione esauriti nell'anno furono 28 in più che nell'anno precedente; con tutto ciò la cifra della pendenza alla fine del 1898 segna un leggero aumento su quella della pendenza esistente al principio dell'anno stesso.

Dei ritardi avvenuti si danno particolareggiate spiegazioni sia nel rapporto del Primo Presidente sia in alcuni di quelli dei Presidenti dei Tribunali. In quello di Avezzano quattro dei trenta procedimenti rimasti ancora in corso, si riferiscono ad espropriazioni promosse dall'istituto del Credito fondiario e della Banca d'Italia, e per tali giudizi è da ripetersi l'avvertenza esposta pel Tribunale di Roma.

Per taluni degli altri procedimenti, che figurano tuttora pendenti, risulta mancare l'interesse a fare qualsiasi atto perchè il prezzo ricavato dalla vendita o sarebbe rimasto assorbito dalle spese, o sarebbe bastato soltanto per soddisfare il solo creditore istante, ed in tali casi i creditori preferirono di concludere accordi stragiudiziali fra loro nell'intento di risparmiare altre spese.

Una speciale circostanza è poi segnalata dal Primo Presidente: riferisce egli che dei giudizi pendenti poco meno della metà lo sono

per indugio delle parti a presentare le domande di collocazione coi documenti giustificativi. Dalla inazione delle parti, le quali non si curano di ottemperare a quanto dispone l'articolo 666, n. 5, del Codice di procedura civile, derivò il ritardo per parte dei cancellieri a consegnare gli atti ai giudici delegati giusta il successivo articolo 710; e derivarono altri inconvenienti più gravi allorchè accadde che le domande di collocazione venissero presentate quando gli atti già si trovavano presso i giudici delegati, per guisa che fu necessario rivedere e modificare il lavoro già fatto.

Il Primo Presidente, osserva che questi gravi inconvenienti provengono dal non essere per la nostra legislazione perentorio il termine dei trenta giorni dalla notificazione del bando pel deposito delle domande di collocazione: e richiama in proposito l'attenzione del Ministro perchè esso vegga se sia da modificarsi la nostra procedura, mediante la riforma da apportarsi agli articoli 666, 710 a 714, nel senso e per lo effetto di rendere più spedito il corso dei giudizi di graduazione.

È facile rilevare che soltanto per opera del potere legislativo potrebbero essere sancite le riforme desiderate dal Primo Presidente: ma può essere opportuno che quanto egli ha riferito sia tenuto presente dal Ministero, siccome contribuì agli studi da farsi per un eventuale migliore ordinamento delle discipline vigenti sulla materia.

\*  
\* \*

NAPOLI. — La principale osservazione contenuta nel rapporto del Primo Presidente, che ha inviato anche quelli dei Presidenti dei tribunali, si riferisce ai frequenti casi in cui venne ritardata la trascrizione delle sentenze di vendita: e su tale argomento non occorre aggiungere altre parole oltre quanto fu detto più sopra.

Nel corso del 1898 furono esauriti 616 giudizi, cioè 59 in più di quelli definiti nell'anno precedente; con tutto ciò i procedimenti rimasti pendenti in quel distretto, che alla fine del 1898 erano 1164, superavano di 85 la cifra dei pendenti al chiudersi del 1897.

Secondo quanto si desume dai pervenuti rapporti, le ragioni delle pendenze sono identiche a quelle segnalate per gli altri distretti, ed in massima parte dovute alla inoperosità delle parti e

alla impotenza, in cui sono i magistrati, di ottenere un più celere corso dei giudizi.

\*  
\*\*

TRANI. — Le medesime considerazioni sono esposte dal Primo Presidente della Corte delle Puglie; in questo distretto il tribunale di Lucera presenta un numero molto rilevante di giudizi rimasti pendenti al termine del 1898: essi sono 249, mentre le pendenze al principio dell'anno erano 194; e tra i 249 pendenti 10 lo sono da oltre un decennio, e 14 da più di cinque anni; il Presidente del Tribunale anzidetto con un elaborato rapporto fa presente che tali ritardi non sono da imputarsi a poca attività dei magistrati: ed aggiunge che in molti casi le parti, trascurando di presentare le domande di collocazione, impediscono al giudice graduatore di compiere il lavoro affidatogli.

\*  
\*\*

CATANZARO. — A proposito di questo distretto, e più specialmente del tribunale di Palmi, dove si verifica, secondo i prospetti, la enorme pendenza dei 199 giudizi, dei quali 76 in corso da oltre dieci anni e 48 da oltre cinque, non resta che richiamare quanto fu riferito più sopra.

Qui è da aggiungersi che un così considerevole arretrato si presenta tanto più grave, in quanto dal Tribunale di Palmi figurano esauriti nell'anno soltanto 23 procedimenti, cioè anche meno dei 34 iniziati nell'anno.

Persistono quindi i motivi di speciale osservazione, che per questo Tribunale venivano rilevati anche con la precedente relazione del commissario OSTERMANN.

Con tutto ciò nessun accenno allo stato di cose suavvertito si contiene nel rapporto del Primo Presidente, il quale in genere osserva che la cagione precipua delle pendenze è da attribuirsi alla volontà delle parti e che, fino a quando con apposite disposizioni legislative non saranno modificate quelle ora vigenti, non sarà possibile ovviare o infrenare tale grave inconveniente.

\*  
\*\*

MESSINA. — Il Primo Presidente non ha trasmesso i rapporti dei Presidenti dei Tribunali: nessuna osservazione che meriti una menzione speciale.

\*  
\* \*

CATANIA. — Anche per questo distretto mancano i rapporti dei Presidenti dei Tribunali.

Il Primo Presidente assicura che sui 302 giudizi rimasti pendenti 128 erano quelli, pei quali al 31 dicembre 1898 non era stato fatto lo stato di graduazione: e che ciò dipendeva dalla inerzia delle parti, le quali dopo effettuata la vendita non si curarono di spingere gli atti relativi alla graduazione.

Nessun cenno è fatto circa il grave ritardo, verificatosi a Catania e sopra notato, nella trascrizione di ben 52 sentenze di vendita.

Soffermandosi sui dati forniti dal Tribunale di Siracusa, il Primo Presidente riferisce che dei 45 giudizi colà pendenti per non essere stato formato lo stato di graduazione, 39 erano rimasti giacenti perchè mancava qualsiasi produzione di domande di collocazione; e di questi 39 procedimenti 8 provengono da sentenze di vendita trascritte nel 1896, e 12 da sentenze di vendita trascritte nel 1897, mentre gli altri 19 attengono a vendite, le di cui sentenze furono trascritte nel 1898.

\*  
\* \*

PALERMO. — Il Primo Presidente riconosce che il servizio migliorò nel 1898, essendosi esauriti 230 giudizi, mentre nell'anno precedente ne erano ultimati 141, ed essendo anche inferiore la cifra della pendenza rimasta alla fine dell'anno in confronto di quella trovata al principio.

Rileva peraltro che per moltissimi giudizi si notano sempre considerevoli indugi, motivati più spesso dalle parti o per difetto assoluto di interesse, o per scopo di evitare maggiori spese o per bonarii accordi preferiti alla procedura giudiziale.

Da ciò, soggiunge il Primo Presidente, la necessità di provvedimenti legislativi perchè non restino frustrate le disposizioni della legge che, prescrivendo il breve termine di trenta giorni pel deposito delle domande di collocazione, intese e volle che i giudizi di graduazione fossero compiuti con relativa celerità.

Il Presidente del tribunale di Palermo ha fatto, pei fini della statistica, le proposte:

a) di segnare a carico dei Tribunali non i giudizi virtualmente aperti con la sentenza di vendita, ma i giudizi effettivamente aperti con la istanza di alcuno degli interessati per la formazione dello stato di graduazione; questa istanza, come è prescritto dalla procedura francese, potrebbesi fare dal procuratore nei registri di cancelleria, ed in proposito basterebbe un provvedimento regolamentare da attuarsi per disposizione ministeriale;

b) di ritenere abbandonate quelle procedure, per le quali sia trascorso il periodo di un anno od anche di sei mesi senza che le parti abbiano fatto alcun atto, in analogia di quanto è stabilito dall'art. 2085 del codice civile per l'abbandono della procedura di espropriazione e dalla vigente legge sul patrocinio gratuito in riguardo alla riscossione delle spese.

Non si può disconoscere che la adozione di siffatte proposte renderebbe molto più semplice il movimento statistico di questa specie di giudizi.

Però io sarei molto esitante ad accettare e l'una e l'altra proposta, perchè, a mio modesto avviso, la legislazione vigente non richiede alcuna speciale istanza diretta a chiedere la formazione dello stato di graduazione, e non vedrei come tale domanda potrebbesi imporre per disposizione regolamentare e tanto meno poi per istruzione ministeriale, e perchè il periodo di sei mesi e anche di un anno di inazione delle parti mi sembra troppo breve perchè lo si debba sostituire a quello del triennio, che la Commissione ha accettato, e che a me pare più congruo per desumere la presunzione di definitivo recesso agli effetti statistici.

Per quanto riguarda la prima delle surriferite proposte, io penso che all'inconveniente generalmente e giustamente lamentato, della trascuranza dei creditori a presentare le domande di collocazione corredate dei documenti giustificativi, non si possa porre rimedio se non con statuizioni legislative, che modifichino gli articoli 666, n. 5, e 709 del Codice di procedura civile: ed in questo concetto concordano i pareri espressi in modo più o meno esplicito da molti Primi Presidenti, tra i quali anche quello di Palermo.

\*  
\*  
\*

CAGLIARI. — A modificazioni anche più gravi da apportarsi alla procedura vigente fa accenno il Primo Presidente di Cagliari, nel senso che il Tribunale possa d'ufficio obbligare l'aggiudicatario, qualunque esso sia, ad iniziare il giudizio di graduazione ed a proseguirlo in modo da non protrarsi oltre un prefissogli termine, con l'obbligo di depositare il prezzo in una cassa dello Stato e sotto la comminatoria di inefficacia della vendita in caso di mancato versamento.

È lecito dubitare se prescrizioni tanto coercitive e categoriche siano compatibili con l'indole peculiare del giudizio di graduazione, che tocca interessi e rapporti di ordine privato.

Ad ogni modo la proposta del Primo Presidente richiama a studi ed a provvedimenti di indole legislativa: ed io mi limito a darne contezza alla Commissione, astenendomi da qualsiasi considerazione in merito della proposta medesima.

Nessun'altra osservazione, che meriti di essere riferita, per quanto riguarda il distretto di Cagliari. Anche per questo distretto mancano i rapporti dei Presidenti dei Tribunali.

\*  
\*  
\*

Dopo quanto ho avuto l'onore di esporre fin qui, credo di dover concludere proponendo:

Che la Commissione voglia richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro Guardasigilli:

a) Sulla opportunità che per tutti i distretti siano trasmessi al Ministero coi prospetti anche i rapporti dei Presidenti dei tribunali, come già fu deliberato dalla Commissione nella sessione del dicembre 1898;

b) Sulla convenienza di procedere a speciali indagini circa il vero stato in cui si trovano i molti giudizi di graduazione, che figurano pendenti da oltre cinque e da oltre dieci anni presso il Tribunale di Palmi, e circa i motivi dei tanti e tanto prolungati ritardi in quel Tribunale;

c) Sul grave ritardo che in diversi Tribunali, ma più specialmente in quello di Catania e di Salerno si verificò nella trascrizione

delle sentenze di vendita oltre il termine stabilito dall'articolo 685 del Codice di procedura civile;

d) Sulle proposte di taluni primi Presidenti e specialmente su quelle concretate dai Primi Presidenti di Aquila, di Catanzaro, di Palermo e di Cagliari, circa la convenienza di nuove disposizioni legislative, le quali modifichino l'istituto del giudizio di graduazione nel senso e per l'intento di evitare qualsiasi ingiustificato ritardo delle parti e di assicurare il più celere corso di tali giudizi.

Giudizi di graduazione nell'anno 1898.

CORTI D'APPELLO	Giudizi a carico iniziati			Giudizi esauriti nell'anno			Giudizi rimasti										pendenti alla fine dell'anno						Trascrizioni di che alla col. 6 del nominativo ritardato oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Discussione ritardata avanti al								
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale	con la spedizione delle note di collocazione	per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale	in totale	divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti						divisi in cui si tro				secondo lo stadio vano alla fine dell'anno			divisi secondo il motivo della pendenza				oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno				
							in totale	da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione avanti al tribunale per l'omologazione	omologati con sentenza	pende la liquidazione	depositata la liquidazione	diventa esecutiva la liquidazione	ricorso in appello	ricorso in cassazione	opposizione alla liquidazione										indugio delle parti	altro motivo	oltre un mese	oltre tre mesi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Genova . . . . .	226	265	491	154	69	223	268	142	49	37	29	10	1	46	37	46	48	26	..	65	10	1	2	140	115	..	53	13	1	..	43	16	64	15	11
Casale . . . . .	187	184	371	174	15	189	182	117	37	9	13	5	1	13	28	47	68	21	5	..	21	3	3	55	100	..	46	1	3	..	63	7	79	20	10
Torino . . . . .	240	252	492	258	26	284	208	146	40	14	6	2	..	40	46	26	60	36	..	..	12	1	..	83	112	1	47	7	1	..	65	18	65	12	1
Milano . . . . .	98	61	159	29	59	88	71	50	12	7	2	..	..	8	11	13	16	19	1	3	4	..	1	32	34	..	13	3	..	2	1	8	..	..	..
Brescia . . . . .	87	69	156	78	30	103	53	48	2	1	1	1	1	10	10	7	11	14	..	1	4	..	..	23	26	..	12	6	..	7	2	9	..	..	..
Venezia . . . . .	263	115	378	128	118	246	132	110	16	3	2	..	1	8	32	29	43	16	1	3	10	1	2	57	62	..	8	..	1	..	35	1	30	1	2
Totale . . . . .	1,101	946	2,047	816	317	1,133	914	613	156	71	53	18	3	125	164	168	246	132	7	72	61	6	8	390	449	1	179	30	6	..	215	45	255	48	24
Parma . . . . .	135	119	254	106	20	126	128	98	13	15	2	..	..	33	34	8	34	18	..	1	6	..	..	66	56	1	28	..	..	..	56	..	61	..	1
Lucca . . . . .	103	54	157	89	7	96	61	52	8	..	..	1	..	10	20	9	7	13	2	..	2	..	..	11	48	2	9	..	..	..	17	..	9	..	1
Firenze . . . . .	138	139	277	62	56	118	159	115	27	12	5	..	..	17	26	21	67	5	2	21	6	..	..	105	48	..	13	1	..	13	1	49	1	..	..
Bologna . . . . .	132	123	255	148	..	148	107	75	12	15	4	1	..	8	19	20	51	5	1	..	12	1	..	47	47	..	53	5	1	..	67	4	89	16	3
Ancona . . . . .	222	130	352	153	23	176	176	123	24	15	6	7	1	39	20	32	49	33	1	2	16	1	..	81	78	..	12	6	3	..	32	..	41	1	..
Roma . . . . .	299	567	866	301	63	364	502	214	139	36	94	17	2	205	33	34	221	8	1	..	12	1	..	366	123	..	10	1	..	23	3	26	3	..	
Totale . . . . .	1,029	1,132	2,161	859	169	1,028	1,133	677	223	93	111	26	3	312	152	124	432	82	7	24	54	3	..	676	400	3	125	13	4	..	208	8	275	21	5
Aquila . . . . .	124	171	295	110	8	118	177	85	41	20	20	9	2	52	15	23	68	11	6	2	18	..	3	68	88	1	39	7	2	2	22	1	62	4	..
Napoli . . . . .	701	1,079	1,780	516	100	616	1,164	552	311	161	120	18	2	408	108	121	324	169	18	16	115	5	19	537	428	160	34	2	3	13	44	9	404	65	18
Trani . . . . .	287	581	868	320	49	369	499	233	123	82	36	15	10	139	49	72	191	46	2	..	40	5	13	319	122	..	6	..	..	164	5	183	9	2	
Catanzaro . . . . .	209	477	686	167	33	200	486	176	86	43	44	60	77	262	37	66	94	20	7	..	15	1	7	334	129	9	35	14	8	1	25	3	74	16	21
Totale . . . . .	1,321	2,308	3,629	1,113	190	1,303	2,326	1,046	561	306	220	102	91	861	209	282	677	246	33	18	188	11	42	1,318	767	170	114	23	13	16	255	18	723	94	41
Messina . . . . .	78	104	182	32	40	72	110	57	21	12	18	1	1	59	3	20	20	8	..	..	7	..	..	75	28	4	15	..	3	..	13	2	31	7	5
Catania . . . . .	195	315	510	179	29	208	302	177	61	37	17	10	..	128	13	28	99	31	3	..	20	1	3	148	130	59	16	1	..	1	26	6	83	9	11
Palermo . . . . .	177	372	549	118	112	230	319	166	81	42	25	4	1	149	18	35	107	2	8	..	25	1	7	207	79	15	13	5	3	..	6	..	85	8	6
Totale . . . . .	450	791	1,241	329	181	510	731	400	163	91	60	15	2	336	34	83	226	41	11	..	52	2	10	430	237	78	44	6	6	1	45	8	199	24	22
Cagliari . . . . .	178	123	301	86	54	140	161	74	38	28	17	2	2	75	25	9	41	9	..	2	2	..	..	129	30	37	15	1	..	2	4	4	4	4	..
REGNO . . . . .	4,079	5,300	9,379	3,203	911	4,114	5,265	2,810	1,141	589	461	163	101	1,709	584	666	1,622	510	58	116	357	22	60	2,943	1,883	289	477	73	29	19	727	83	1,455	191	92



Sul ricovero dei minorenni per correzione paterna.

RELATORE: G. CANEVELLI.

Intorno all'importante istituto, che provvede al ricovero dei minorenni per correzione paterna, io debbo limitarmi ad esporre i dati statistici, raccolti pel 1898, dall'amministrazione carceraria, e dagli uffici giudiziari, accompagnati da poche e brevi osservazioni; avendo avuto da troppo breve tempo l'incarico di riferire su tale argomento, in seguito alla partenza da Roma del commissario Borgomanero, al quale era stato prima affidato.

Mi conforta il pensiero, che con la vostra competenza, potrete supplire facilmente al difetto dell'opera mia.

Durante il 1898 giunsero al Ministero degli Interni per la loro esecuzione 1231 ordinanze di ricovero per correzione paterna, e cioè 978 per maschi, e 253 per femmine: d'onde risulta, che il rapporto fra i maschi e le femmine fu presso a poco di 4 : 1.

Ebbero corso nell'anno suddetto ben 1029 ordinanze per maschi, e 309 per femmine, totale 1338, con una eccedenza di 107 (51 per maschi, e 56 per femmine) in confronto con quelle pervenute al Ministero durante lo stesso anno.

Questa eccedenza riguarda naturalmente gli anni anteriori, ed anzi non rappresenta che una piccola parte delle ordinanze, le quali, rimaste ineseuite alla fine del 1897, ebbero esecuzione durante il 1898.

Infatti ammontarono queste a 691, delle quali 350 relative al 1897, e 341 relative agli anni anteriori, come risulta dal seguente prospetto :

ORDINANZE	Maschi	Femmine	Totale
Anno 1898 . . . . .	450	197	647
Anno 1897 . . . . .	270	80	350
Anni anteriori . . . . .	309	32	341
Eseguite nel 1898 . . . . .	1,029	309	1,338

Laonde, ad onta che nel 1898 si sia data esecuzione ad una quantità di ordinanze maggiore di quelle trasmesse per la esecuzione nell'anno stesso, gran parte di queste, e cioè 528 per maschi, e 56 per femmine, totale 584, rimasero ineseguite.

Il rapporto tra le ordinanze ricevute per la esecuzione durante il 1898, e quelle eseguite relative al medesimo anno, fu del 52.55 per cento: poco più della metà. Relativamente al sesso, tale rapporto fu pei maschi del 46.01 per cento, e del 77.86 per cento per le femmine.

La sensibile differenza tra i due rapporti si spiega col fatto, che i Riformatorii femminili, tra governativi e privati, sono in proporzione più numerosi di quelli maschili. Quindi vi è sempre modo, salvo casi eccezionali, di collocare le giovanette.

Non è così per i maschi; rispetto ai quali, per giunta, nel corso del 1898 si dovette chiudere il Riformatorio di Bologna per importanti lavori di miglioramento.

Delle ordinanze relative al 1898, che rimasero ineseguite alla fine dell'anno stesso, ne furono revocate 20, cioè 16 per maschi e 4 per femmine. Inoltre 6 ordinanze per femmine risultarono ineseguibili, essendo le minorenni, a cui si riferivano, affette da malattie, o da imperfezioni fisiche, incompatibili con la convivenza in un Istituto di correzione paterna. Si ridussero esse pertanto a 558, delle quali 512 per maschi, e 46 per femmine. Ed essendosene eseguite, nei primi cinque mesi del corrente anno, 203 per maschi, e 46 per femmine, totale 249, furono tutte esaurite per queste, e rimasero ridotte per quelli a sole 309.

Nella tabella, allegato A, le proposte pervenute durante il 1898 sono distribuite per regioni. Da essa si rileva, che la Lombardia ne dette il massimo, sia per i maschi (n. 218) sia per le femmine (n. 105). La Sardegna ne dette invece il minimo per i primi (n. 3) mentre dalla Basilicata non si ebbe alcuna ordinanza per le seconde.

La percentuale delle ordinanze per ogni regione risulta dal seguente prospetto:

Lombardia . . . . .	26.10	Marche . . . . .	2.45
Piemonte . . . . .	12.35	Calabria . . . . .	1.70
Campania . . . . .	10.60	Puglie . . . . .	1.15
Veneto . . . . .	9.90	Umbria . . . . .	0.80
Toscana . . . . .	8.50	Basilicata . . . . .	0.75
Lazio . . . . .	7.25	Sardegna . . . . .	0.30
Abruzzi . . . . .	4.75	(Stranieri) . . . . .	1.20
Sicilia . . . . .	4.55		
Emilia . . . . .	4.40		
Liguria . . . . .	3.25		
		<i>Totale . . . .</i>	<u>100.00</u>

Ma per conoscere in modo più prossimo al vero in quali regioni si fece maggior uso delle facoltà sancite dall'articolo 222 del Codice civile, occorre mettere in confronto, per ciascuna regione, il numero delle rispettive ordinanze, con la popolazione, e paragonare ciascun rapporto, col rapporto medio tra il totale delle ordinanze, e la popolazione del Regno.

Questa alla fine dell'anno 1897 era calcolata a 31,479,217 (Vedi *Annuario statistico* pubblicato nel 1898 a cura della Direzione generale di statistica). Dividendo tale somma pel numero delle ordinanze riferibili al 1898, risulta, che una ordinanza corrisponde a 25,523 abitanti.

Stabilendo con l'istesso metodo il rapporto per ogni regione, si ottengono i singoli rapporti corrispondenti; si ottiene cioè il numero di abitanti corrispondente a ciascuna ordinanza, quale apparisce dal prospetto seguente:

Lazio . . . . .	Un'ordinanza per	11,905	abitanti
Lombardia . . . . .	Id.	12,640	id.
Piemonte . . . . .	Id.	22,120	id.
Toscana . . . . .	Id.	22,142	id.
Abruzzi . . . . .	Id.	24,083	id.
Campania . . . . .	Id.	24,131	id.
Liguria . . . . .	Id.	24,717	id.
Veneto . . . . .	Id.	25,558	id.
Marche . . . . .	Id.	32,624	id.
Emilia . . . . .	Id.	40,720	id.
Umbria . . . . .	Id.	60,969	id.
Basilicata . . . . .	Id.	61,085	id.
Sicilia . . . . .	Id.	63,635	id.
Calabria . . . . .	Id.	64,273	id.
Puglie . . . . .	Id.	135,134	id.
Sardegna . . . . .	Id.	190,287	id.

Si rileva dai due prospetti sopra tracciati, che sta al primo posto la Lombardia, se si considera la percentuale delle ordinanze. Le va innanzi la regione del Lazio, se si considerano le ordinanze in rapporto alla popolazione. Si nell'uno che nell'altro caso, occupa la Sardegna l'ultimo posto.

Non torneranno inutili le seguenti notizie, intorno alla famiglia e all'istruzione dei minorenni, ai quali si riferiscono le ordinanze pervenute al Ministero durante il 1898.

a) Avevano viventi entrambi i genitori . . . . .	{	Maschi . . . . .	479
		Femmine . . . . .	112
b) Avevano il padre separato dalla madre. . . . .	{	Maschi . . . . .	12
		Femmine . . . . .	6
c) Avevano il padre vedovo . . . . .	{	Maschi . . . . .	98
		Femmine . . . . .	25
d) Avevano il padre passato a seconde nozze . . . . .	{	Maschi . . . . .	53
		Femmine . . . . .	28
e) Avevano la madre vedova. . . . .	{	Maschi . . . . .	201
		Femmine . . . . .	40
f) Avevano la madre passata a seconde nozze . . . . .	{	Maschi . . . . .	17
		Femmine . . . . .	9
g) Erano sotto tutela . . . . .	{	Maschi . . . . .	74
		Femmine . . . . .	38
h) Sapevano leggere e scrivere. . . . .	{	Maschi . . . . .	843
		Femmine . . . . .	251
i) Erano illetterati . . . . .	{	Maschi . . . . .	185
		Femmine . . . . .	58
l) Al momento dell'emissione dell'ordinanza avevano il padre in carcere.	{	Maschi . . . . .	1
		Femmine . . . . .	1
m) Id. la madre . . . . .	{	Maschi . . . . .	1
		Femmine . . . . .	—
n) Avevano fratelli e sorelle. . . . .	{	Maschi . . . . .	871
		Femmine . . . . .	255

Altre notizie potrei aggiungere, riguardanti la condizione di famiglia dei minorenni, e specialmente sulla moralità dei genitori e intorno alle persone che promossero l'ordinanza di ricovero. Ma siccome da una semplice esposizione di dati numerici senza le necessarie illustrazioni, alla quale dovrei limitarmi per la ristrettezza del tempo, non sarebbe possibile di trarre quelle utili deduzioni, che con ragione se ne

possono attendere, così me ne passo, rimettendo siffatto studio ad altra occasione.

Non ho creduto però di dover omettere alcuni cenni sulla condotta anteriore dei minorenni proposti pel Ricovero durante l'anno in discorso, desunti dai motivi che giustificarono l'ordinanza.

A tale uopo siffatti motivi vennero ripartiti in dodici categorie, cioè :

- I. — Persistente traviamento, ribellione, vie di fatto contro i genitori.
- II. — Idee sovversive.
- III. — Reati contro il buon costume.
- IV. — Reati contro i congiunti.
- V. — Reati contro persone estranee.
- VI. — Lesioni.
- VII. — Omicidio.
- VIII. — Furto e tendenza al furto.
- IX. — Rapina, assassinio, ecc.
- X. — Truffa ed appropriazione indebita.
- XI. — Altri reati.
- XII. — Tendenza all'immoralità.

Nel prospetto, allegato *B*, i minorenni sono raggruppati secondo le suesposte categorie.

Molti di essi per più motivi si resero meritevoli del severo provvedimento.

Nei maschi, caratteristica principale è la persistente resistenza all'autorità paterna. Difatti soltanto per 3 di essi, sui 978 proposti pel ricovero, tale caratteristica non si riscontra.

Predominante è anche la tendenza al furto. Infatti fu essa rilevata in 406 giovanetti, cioè in più dei due quinti.

Seguono gli immorali, in numero di 64; i colpevoli di reati non classificati specificamente, in numero di 7, i colpevoli di violenze verso i congiunti, in numero di 6. Vengono poi 3 condannati per truffa, 3 per lesioni ed 1 per rapina.

La caratteristica della persistente resistenza all'autorità paterna si riscontra anche nella quasi totalità delle femmine (243 su 253).

Segue poi la tendenza all'immoralità, che fu ragione precipua dell'ordinanza di ricovero per ben 168 fanciulle, sul totale di 253; in proporzione cioè del 66 per cento.

Viene dopo la tendenza al furto, rilevata su 46 giovinette, cioè in circa il quinto del totale di esse. Si ha infine una condanna per rapina.

La delinquenza delle femmine presenta minore varietà di quella dei maschi. Ma non può a meno di fare impressione il numero grande, l'alta percentuale delle giovinette, che furono ricoverate per tendenza all'immoralità.

Ed ora brevi parole sulla esecuzione delle ordinanze di ricovero.

Il continuo e rapido aumento delle ordinanze di ricovero per correzione paterna, verificatosi negli scorsi anni, richiamò naturalmente la speciale attenzione della Commissione di statistica, la quale, nel maggio del 1897, approvò talune proposte dirette a rimediare a uno stato di cose, che peggiorando di anno in anno, minacciava di rendersi intollerabile.

In base a quelle proposte il Ministero di Grazia e Giustizia, con lettera circolare del 24 giugno 1897, diede alle Autorità giudiziarie opportune istruzioni, per impedire gli abusi, e diminuire il numero delle ordinanze.

Or ecco gli effetti di siffatte istruzioni.

Nella tabella, allegato A, sono riuniti i dati relativi alle ordinanze pervenute alla Direzione generale delle carceri nel quadriennio 1895-98. Tale quadriennio, in rapporto agli effetti delle accennate istruzioni, va diviso in due periodi, uno anteriore al 1° luglio 1897 e l'altro posteriore; composti, di cinque semestri il primo, e di tre semestri il secondo.

Nel primo periodo, le proposte per assegnazione pervenute al Ministero dell'interno, asciesero a 4229, delle quali 3268 per maschi e 972 per femmine.

Si ebbero quindi nel detto periodo le seguenti medie semestrali:

Media pei maschi . . . . .	651
„ per le femmine . . . . .	195
„ totale . . . . .	846

Nel secondo periodo si ebbero invece 1854 proposte, delle quali 1500 per maschi e 354 per femmine, con le seguenti medie semestrali:

Media pei maschi . . . . .	500
„ per le femmine. . . . .	118
„ totale. . . . .	618

Paragonando fra loro le medie dei due periodi si ha il seguente risultato:

	Media pei maschi	Media per le femmine	Media totale
Primo periodo . . . . .	651	195	846
Secondo periodo . . . . .	500	118	618
<i>Differenza in meno . . .</i>	151	77	228

Adunque, durante il secondo periodo, cioè dopo le istruzioni del 24 giugno 1897, le medie diminuirono sensibilmente. E l'importanza della diminuzione acquista maggiore evidenza se si traduce in rapporto percentuale.

Si rileva infatti, che nel secondo periodo il totale delle proposte diminuì in ragione del 27 per cento, cioè di oltre il quarto, con prevalenza rispetto alle femmine, per le quali la diminuzione raggiunge il 39. 50 per cento, al confronto dei maschi, pei quali fu del 23. 20 per cento soltanto.

Si può presumere con fondamento, che siffatta diminuzione apparirebbe anche maggiore, se il periodo successivo alle accennate istruzioni fosse stato messo in confronto con un periodo anteriore più lungo dei 5 semestri sopra indicati. Ma fu di ostacolo a ciò la ristrettezza del tempo, che mi impedì di raccogliere i necessari dati statistici in modo esatto e completo.

Il risultato ottenuto dopo le accennate istruzioni, dato pure che altre cause possano avervi concorso, è senza dubbio soddisfacente.

Sarebbe stato forse non privo di utilità, suddividere i dati sovraesposti in tanti gruppi, quanti sono i Tribunali, per conoscere dove fu più accentuato il movimento discendente, e dove meno; dove mancò affatto, o si manifestò invece un movimento in senso opposto. E ciò allo scopo di avere un più esatto elemento di giudizio, ed un criterio sicuro per una più assidua vigilanza. Se non che i dati occorrenti mi fecero difetto; e debbo perciò contentarmi di sottoporre all'apprezzamento della Commissione una suddivisione dei dati stessi per gruppi maggiori, cioè per regioni.

Nella tabella, allegato C, sono riunite le medie semestrali delle or-

dinanze relative al 1° e al 2° periodo, e sono esposte le differenze in valore assoluto e in rapporti percentuali.

Da essa si rileva, che in undici regioni si verificò nel 2° periodo una diminuzione, con percentuale variabile da un massimo del 78.57 per cento (Umbria) ad un minimo del 3.44 per cento (Abruzzi). Invece in altre cinque regioni ebbe luogo un aumento, con un massimo del 100 per cento nella Basilicata, ed un minimo dell'11.76 per cento nella Liguria.

Nessuna variazione nella media degli stranieri.

Il movimento discendente appare più accentuato, fino a raggiungere la media del 30 per cento, nelle regioni che danno un maggior contingente di minorenni ricoverati; vale a dire nel Veneto, che da una media di 99 ordinanze discese alla media di 62; nella Campania, che da 112 discese a 71; nella Lombardia, che da 226 discese a 149, nel Piemonte, che da 102 discese a 74, e nel Lazio che da 61 discese a 46. Ed è naturale; chè soltanto là dove sia esteso l'uso, può largheggiare l'abuso.

Gli aumenti si riferiscono invece alle regioni che ne forniscono un contingente minore. Esempio: le Calabrie e la Basilicata, che da una media rispettiva di 8 e di 3, salirono alla media rispettiva di 11 e di 6.

Laonde, come può essere di conforto l'ottenuta diminuzione dove si fa più largo uso del provvedimento in discorso, così non deve punto impensierire l'avveratosi aumento dove se ne fa uso ristrettissimo, dovendosi tale aumento attribuire, almeno per la massima parte, al naturale svolgimento dell'istituto, o a cause accidentali.

Fanno eccezione la Toscana, e la Sicilia, le quali, pur presentando un contingente non infimo di ordinanze (media rispettiva 39 e 18) anzichè dare una diminuzione, presentano un aumento rispettivo di oltre il 30 e il 35 per cento. Pur la Liguria presenta un aumento, sebbene in minore proporzione, essendo salita dalla media di 17 a quella di 19.

Anche a riguardo di queste regioni vuolsi tenere nel debito conto, e il naturale svolgimento dell'istituto, e le cause accidentali. Tuttavia non è fuor di ragione il supporre, che abbia potuto concorrere agli accennati aumenti una meno rigorosa applicazione delle accennate istruzioni. E poichè è pur lecito ritenere, che col trascorrere del tempo, possano le istruzioni stesse cadere in dimenticanza, e dar luogo alla rilassatezza di prima, sarebbe cosa utile ed opportuna, che già fin



d'ora, e poi di quando in quando, venisse richiamata su di esse l'attenzione delle Autorità giudiziarie.

Intanto noi possiamo con soddisfazione trarre dalle cose esposte la conseguenza, che le Autorità giudiziarie, in genere, si attennero alle istruzioni date dal Ministro di Grazia e Giustizia nel giugno del 1897, e che le istruzioni stesse ebbero effetti immediati e notevoli.

Se si continuerà concordi e vigilanti su questa via, senza addormentarsi, come suol dirsi, sui conquistati allori, giova sperare, che l'istituto del ricovero per correzione paterna, sarà indirizzato al vero suo scopo, e verrà tolta, od almeno diminuita per la patria nostra, l'onta a mio credere immeritata, od almeno esagerata, di figurare fra le nazioni, dove maggiormente sono allentati i vincoli famigliari, dove più estesa è la piaga dell'indisciplinezza della gioventù, e della insubordinazione dei figli verso i genitori.

Lo straordinario aumento delle ordinanze verificatosi negli scorsi anni, fu un fenomeno passeggero, imputabile evidentemente ad un abuso, che astraeva dai criteri giuridici dalla legge stabiliti. Bastò infatti un semplice richiamo a quei criteri, per ottenere un sollecito ritorno ad uno stato di cose pressochè regolare.

Abbiamo veduto in principio, che durante il 1898 le ordinanze eseguite, furono in maggior numero di quelle trasmesse alla Direzione Generale delle Carceri per la loro esecuzione. Segue da ciò, che l'Amministrazione carceraria, non ostante la temporanea chiusura del Riformatorio di Bologna, avrebbe potuto agevolmente dar corso a tutte le ordinanze del 1898, se non vi fosse stato da provvedere a molte altre degli anni anteriori.

E poichè è escluso, che a produrre un tale stato di cose abbia concorso un aumento eccezionale delle liberazioni durante il detto anno, in confronto cogli anni anteriori, si può trarre da ciò la conseguenza, che i Riformatorii attuali sono, per capacità, sufficienti alle ordinarie occorrenze, ed anche, senza grave disagio, a qualche contingenza straordinaria; semprechè la media delle ordinanze, per le regioni dove l'istituto ha raggiunto il maggiore suo svolgimento, non superi, o superi di poco, quella ottenutasi nel periodo decorso tra il 1° luglio 1897 e il 31 dicembre 1898.

Con opportuni lavori di sistemazione e di ampliamento dei Riform-

torii stessi (esempio quello di Bologna) con la riduzione di nuovi edifizii a tale uso, già iniziata o in corso di studio (esempio: Certosa di Parma — Sezione di rigore a Forlì — S. Michele in Roma) e mediante la stipulazione di nuove convenzioni, dove sia possibile, con Riformatorii privati, riuscirà agevole provvedere al presunto aumento delle ordinanze per quelle regioni, dove l'istituto del ricovero per correzione paterna, non ebbe ancora completo sviluppo.

Se un notevole miglioramento nell'uso delle facoltà nascenti dell'articolo 222 del Codice civile, fu ottenuto, come si è visto, mediante le menzionate istruzioni, in rapporto alla accettazione delle domande di ricovero forzato, ed è lecito sperare che tale miglioramento continui, e scompaia ogni causa di artificiale aumento nel numero dei ricoverandi, non vuolsi però trascurare un altro mezzo, che per via diversa può condurre a identico risultato. E questo mezzo consiste nella liberazione dei minorenni ricoverati, appena siasi raggiunto lo scopo del loro ricovero.

È forse lecito ai genitori, tener chiusi negl'Istituti di correzione i loro figliuoli, quando si hanno sufficienti prove che si sono ravveduti e corretti? È lecito protrarre oltre il necessario una misura, che intrinsecamente costituisce una menomazione della libertà personale?

A me sembra, che la risposta a queste domande non possa essere che negativa.

Il ricovero forzato costituisce un mezzo eccezionale, per rafforzare la patria potestà, di fronte ad ostacoli per essa insuperabili. Ma quando gli ostacoli sono rimossi, cessa ogni ragione, ogni fondamento giuridico all'eccezionale misura.

Quindi quei genitori, i quali non vogliono riprendere seco i figli corretti e ravveduti, compiono un vero abuso di patria potestà; abuso, che nell'esercizio di un potere così elevato ed importante, deve essere dalla legge corretto.

Io penso, che in simili casi il Ministero Pubblico debba intervenire, sostituendo la propria azione all'inazione dei genitori, bramosi di sottrarsi all'obbligo di provvedere al mantenimento e all'educazione della prole.

E questi casi pur troppo non sono rari. Nè sono pochi i posti occupati nei Riformatorii da giovanetti emendati e di buona condotta, solo

perchè i genitori si astengono dal presentare l'istanza pel loro proscioglimento.

Per verità i Procuratori del Re, in genere, si mostrano solleciti a provvedere d'ufficio, quando ne sono richiesti. Ma tornerebbe opportuno dare norme fisse all'azione del Ministero Pubblico in siffatta materia. Converrebbe cioè stabilire in modo espresso, che periodicamente le R. Procure fossero informate dei minorenni ricoverati, pei quali venne a cessare il motivo del ricovero, e i cui genitori trascurino di chiederne il proscioglimento, affinchè vi si provveda di ufficio.

Questi due modi, cioè rigore di criteri legali nell'esame ed accoglimento delle istanze di ricovero, e azione pronta del Ministero Pubblico per la liberazione, in difetto di quella dei genitori, l'uno già attuato, l'altro facilmente attuabile, assicureranno per l'avvenire un regolare avviamento dei servizi relativi all'istituto in discorso.

Rimane da provvedere alla liquidazione del passato, vale a dire alle ordinanze non eseguite, accumulate negli anni scorsi.

Di fronte ad un numero eccezionalmente grande di ordinanze, alle quali non era possibile dar corso per assoluta insufficienza di posti, non si poteva fare altro che ricorrere ad una scelta, per dare la preferenza ai casi più gravi ed urgenti. E la scelta fu fatta in base ai criteri esposti nella relazione presentata nel maggio del 1897 dall'on. Beltrani-Scalia, dando cioè la preferenza, anzitutto alle ordinanze relative a giovanetti privi di ambedue i genitori o figli di genitori carcerati, o il cui ricovero fosse richiesto d'urgenza per ragioni di moralità e di ordine pubblico, poi a quelle concernenti giovanetti privi di un solo dei genitori: e lasciando infine da parte le ordinanze rimaste insegue per più di un anno, per metterle in corso soltanto allora, che per rinnovata istanza ne fosse dimostrata la urgenza.

Questi criteri, specialmente l'ultimo, diedero luogo a diverse osservazioni da parte di alcuni Commissari nella sessione del dicembre scorso. Nè io voglio dire, che tali osservazioni mancassero affatto di fondamento.

Osservo solo che trattavasi, nel caso, di misura transitoria, abbastanza giustificata dalla necessità di porre rimedio ad uno stato di cose anormale.

La Direzione Generale delle Carceri, pur seguitando ad attenersi a siffatti criteri per ciò che riguarda la preferenza da darsi alle ordi-

nanze arretrate, ha già disposto, che per riguardo a quelle di più antica data vengano assunte nuove ed accurate informazioni. Dove risultino tuttora esistenti i motivi del decretato ricovero, saranno sollecitamente eseguite, ritenendosi il lungo tempo trascorso quale ragione anch'esso di preferenza. In caso contrario, verranno esse definitivamente abbandonate, promovendone, all'occorrenza, la revoca.

Il numero di queste ordinanze arretrate essendo notevolmente diminuite, ho fiducia, che in breve potranno eliminarsi del tutto.

Fu lamentata a più riprese la discordanza esistente fra i dati della Statistica compilata dalla Direzione Generale delle Carceri, e quelli raccolti dagli Uffici giudiziari. E nell'ultima sessione dello scorso anno, venne deliberato di fare invito alle due Amministrazioni, onde studiassero il modo di dare alle rispettive statistiche una base e un indirizzo comune, allo scopo di raggiungere una perfetta corrispondenza di risultati.

Ora le cagioni di siffatta discordanza possono ridursi a due :

Una consiste nel fatto, che le Autorità giudiziarie tengono nota delle ordinanze *emesse* durante l'anno, mentre la Direzione Generale delle Carceri tien conto delle ordinanze ad essa, durante l'anno, *pervenute*.

L'altra consiste nel fatto, che non sempre gli Uffici giudiziari tengono nota separata delle ordinanze, revocate prima che sieno trasmesse alla Direzione Generale delle Carceri per la loro esecuzione.

Segue da ciò, che le ordinanze emesse verso la fine dell'anno, e trasmesse per la esecuzione sul principio dell'anno successivo, nella statistica giudiziaria sono attribuite ad un anno, e nella statistica carceraria sono attribuite ad un altro. Segue pure da ciò, che le ordinanze, revocate prima che sieno trasmesse per la esecuzione, impingano la statistica giudiziaria, mentre da quella carceraria rimangono necessariamente escluse.

A me pare che non sia difficile di rimediare a siffatto inconveniente.

Basterà a tale uopo, che da parte delle Autorità giudiziarie si tenga nota separata delle ordinanze revocate prima del loro invio alla Direzione Generale delle Carceri ; e che da parte di questa sieno registrate le ordinanze secondo la loro data, anzichè secondo la data del loro arrivo.

È però evidente, che l'Amministrazione carceraria, dopo la fine dell'anno, non potrebbe attendere un tempo indefinito per chiudere i suoi registri statistici. Il termine di tre mesi deve ritenersi più che sufficiente per far giungere alla Direzione Generale delle Carceri le ordinanze emesse. E già fu disposto, che le ordinanze, le quali giungeranno nel primo trimestre dell'anno con data dell'anno anteriore, sieno comprese nella statistica a questo relativa. Ma sarà pur necessario raccomandare alle Autorità giudiziarie, di trasmettere le ordinanze con la massima sollecitudine, specialmente a fin d'anno, invitandole ad attribuire all'anno successivo tutte quelle, che per ragioni eccezionali non avessero potuto trasmettere entro il primo trimestre dell'anno stesso; o, quanto meno, a tenerne nota separata nella statistica relativa.

Conosciuta la causa delle rilevate discordanze, riesce sempre più manifesto, che ad onta delle medesime, le due statistiche, giudiziaria e carceraria, non sono nella sostanza che una medesima cosa, espressa in termini differenti.

Fu pertanto savio consiglio, farne argomento di un unico esame.

Or ecco le risultanze sommarie dei prospetti statistici, provenienti dagli Uffici giudiziari.

	Maschi	Femmine	Totale
Istanze presentate all'Autorità giudiziaria durante il 1898 . . . . .	1,823	575	2,403
Istanze rimaste alla fine del 1897 . . . . .	115	44	159
<i>Totale . . .</i>	1,945	619	2,562
Istanze accolte durante il 1893 . . . . .	1,093	305	1,398
Istanze respinte . . . . .	380	165	545
Istanze abbandonate o ritirate. . . . .	187	56	243
<i>Totale . . .</i>	1,660	526	2,186
Istanze rimaste alla fine del 1898 . . . . .	283	93	376

Da questo quadro si rileva:

a) Che le domande rimaste in pendenza alla fine del 1898 non rappresentano che circa il 15 per cento del numero totale, benchè sieno più del doppio di quelle rimaste alla fine del 1897;

b) Che le domande respinte, abbandonate e ritirate, riunite insieme, corrispondono a più del 30 per cento, cioè a poco meno di un terzo del numero totale.

c) Che le domande respinte, in confronto con quelle accettate, stanno quasi come 2 a 5, vale a dire che di sette domande, cinque furono accolte, e due respinte. Il rapporto è alquanto più alto pei maschi, circa 1 a 3, mentre per le femmine è di circa 1 a 4.

d) Che le domande abbandonate e ritirate rappresentano poco meno del decimo del numero totale.

Qualche altra notizia, benchè di minore importanza, si sarebbe potuto desumere dai menzionati prospetti statistici, se in taluni di essi non si fossero riscontrati dei numeri evidentemente errati, nè fosse mancato il tempo per farli correggere.

Non rimane pertanto, che dare un rapido cenno delle osservazioni più notevoli, contenute nelle relazioni dei Primi Presidenti di Corte di Appello.

Quello di *Ancona* rileva il crescere delle domande di ricovero, del quale fatto trova la ragione precipua nella poca moralità e nella miseria delle famiglie; e avverte, che moltissimi genitori chiedono il ricovero, soltanto per esimersi dall'obbligo di mantenere ed educare i figli. A conferma dell'asserto accenna a fatti specifici, e deplora, che le Autorità non sempre diano informazioni esatte e precise, specialmente circa le condizioni finanziarie dei genitori. Osserva che taluni Presidenti applicano l'articolo 222 del Codice Civile, mentre in realtà dovrebbero fare ricorso agli articoli 113 e seguenti della legge di pubblica sicurezza, sia per le ragioni che motivarono l'istanza, sia perchè fu promossa dalla Autorità di P. S. Accenna al rifiuto opposto dal Presidente del Tribunale di Ancona, di pronunziare il proscioglimento di un minorenni *perchè non eravi persona capace a ricevere il liberando*, mentre potevasi promuovere la costituzione del Consiglio di famiglia o di tutela, e provvedere alla nomina del tutore. Nota infine, che in molti casi gli stessi genitori indussero i figli a dimostrarsi nei loro in-

terrogatori effettivamente discoli, per conseguire il ricovero a spese dello Stato.

Quello di *Aquila* rileva il considerevole aumento di istanze nella circoscrizione del Tribunale di Chieti, avvertendo però, che per la circospezione usata, molte di esse furono respinte, o ritirate volontariamente. Riconosce tuttavia una sproporzione notevole tra le domande accolte nella circoscrizione suddetta, e quelle accolte nelle altre circoscrizioni del distretto, e addebita il fatto a sentimenti di malintesa pietà, assicurando però che l'inconveniente sarebbe cessato. Nota altresì, che nel Tribunale di Chieti si è introdotto il sistema, di non stabilire nella ordinanza la competenza delle spese di mantenimento, sistema giudicato da lui non corretto.

Quello di *Bologna* lamenta il ritardo nell'esecuzione delle ordinanze; e di questo fu presa nota per provvedere con la massima sollecitudine, dove il ritardo non sia cagionato da mancanza di posti disponibili.

Quello di *Firenze* osserva che talvolta si ricorse all'applicazione dell'articolo 222, mentre in realtà trattavasi di applicare la legge di Pubblica Sicurezza.

Quello di *Milano* accenna al fatto, che spesso, movente delle istanze, è per i genitori la miseria, o le loro stesse occupazioni, che li mettono nella impossibilità di sorvegliare l'educazione dei figli.

Quello di *Napoli* fa la stessa osservazione.

Quello di *Roma*, infine, fa rilevare come degna di nota la diminuzione progressiva delle ordinanze nel circondario di Roma.

Tutti confermano, che, in genere, i Presidenti dei Tribunali si sarebbero attenuti ai criteri indicati con la circolare del giugno 1897.

Su proposta dell'on. Boccardo la Commissione deliberò nello scorso anno, che le indagini sui minorenni ricoverati per correzione paterna, si estendessero anche alla condotta da essi tenuta, e alla sorte da essi incontrata, dopo la loro liberazione.

Iniziali tali indagini, ma purtroppo le difficoltà incontrate non furono né lievi né poche.

Anzitutto ragioni di convenienza, facili ad intendersi, consigliano di limitarsi ai soli maschi. Non è poi molto agevole seguire le tracce dei minorenni usciti dai Riformatorii: molti si perdono di vista; per altri occorre lunga corrispondenza con le autorità locali per racco-

gliere le necessarie notizie. Non mi è stato perciò possibile, finora, di condurre a termine il lavoro intrapreso; e solo mi riprometto di potervi riuscire durante il 2° semestre del corrente anno.

L'importanza dell'argomento, sul quale ho avuto l'onore di intrattenere la Commissione, meritava certo uno svolgimento assai più ampio, di quello consentitomi dalla ristrettezza del tempo; meritava una acutezza e profondità di osservazione ben maggiore, di quella rispondente alle mie forze. Ma, come ho detto in principio, mi conforta il pensiero, che voi potrete supplire facilmente al difetto inevitabile dell'opera mia.

Come conclusione, riassumo le mie proposte:

a) Rinnovare alle Autorità giudiziarie la raccomandazione, di attenersi scrupolosamente ai criteri suggeriti colla circolare del 24 giugno 1897, per l'accoglimento delle istanze di ricovero.

b) Dare istruzioni ai rappresentanti del Pubblico Ministero, affinché provvedano essi, relativamente alla liberazione dei minorenni, allorchè questi siensi corretti, e i genitori trascurino, o si rifiutino di presentare l'istanza di proscioglimento; e ciò in base alle proposte motivate e giustificate, che la Direzione Generale delle Carceri avrà cura di rivolgere loro periodicamente.

c) Prescrivere agli Uffici giudiziari competenti, di trasmettere al Ministero degli Interni, entro il primo trimestre di ogni anno, tutte le ordinanze in corso, con data dell'anno anteriore; e di tener nota separata, nella statistica relativa, di quelle, che per cause eccezionali dovessero trasmettersi più tardi.

d) Prescrivere agli Uffici stessi, che delle ordinanze revocate prima del loro invio al Ministero degli Interni, sia tenuta egualmente nota separata nella statistica relativa.



PROSPETTO COMPARATIVO DELLE PROPOSTE DI ASSEGNAZIONE PEL QUADRIENNIO 1895-98.

Tabella A.

REGIONI	1895			1896			1897 1° Semestre			Totale colonne 3 + 6 + 9 10	1897 2° Semestre			1898			Totale colonne 13 + 16 17
	Maschi	Femmine	Totale colonne 1 + 2 3	Maschi	Femmine	Totale colonne 4 + 5 6	Maschi	Femmine	Totale colonne 7 + 8 9		Maschi	Femmine	Totale colonne 11 + 12 13	Maschi	Femmine	Totale colonne 14 + 15 16	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	
Piemonte . . . . .	108	42	150	165	70	235	99	28	127	512	50	21	71	109	43	152	223
Liguria . . . . .	15	5	20	33	9	42	15	7	22	84	13	5	18	34	6	40	58
Lombardia . . . . .	338	204	542	227	155	382	121	83	204	1,128	91	32	123	218	105	323	446
Veneto . . . . .	159	28	187	174	41	215	66	25	91	493	55	9	64	97	25	122	186
Emilia . . . . .	61	16	77	74	17	91	33	14	47	215	22	5	27	43	11	54	81
Toscana . . . . .	85	14	99	13	3	21	51	22	73	193	43	5	48	78	27	105	153
Marche . . . . .	65	6	71	66	8	74	32	5	37	182	35	..	35	27	3	30	65
Umbria . . . . .	14	5	19	92	20	112	4	5	9	140	7	3	10	6	4	10	20
Lazio . . . . .	128	15	143	102	14	116	43	5	48	307	44	6	50	80	7	87	137
Abruzzi e Molise . . . . .	37	9	46	49	14	63	29	5	34	143	22	3	25	54	4	58	83
Campania . . . . .	217	22	239	209	15	224	85	11	96	559	74	7	81	121	10	131	212
Puglie . . . . .	17	5	22	21	6	27	19	3	22	71	9	2	11	13	1	14	25
Basilicata . . . . .	2	1	3	6	..	6	5	1	6	15	9	..	9	9	..	9	18
Calabrie . . . . .	6	..	6	24	1	25	10	1	11	42	11	1	12	20	1	21	33
Sicilia . . . . .	11	1	12	44	3	47	32	..	32	91	28	..	28	54	2	56	84
Sardegna . . . . .	6	1	7	7	..	7	2	2	4	18	5	1	6	3	1	4	10
(Stranieri) . . . . .	5	..	5	18	4	22	8	1	9	36	4	1	5	12	3	15	20
<i>Totale . . .</i>	<b>1,274</b>	<b>374</b>	<b>1,648</b>	<b>1,329</b>	<b>380</b>	<b>1,709</b>	<b>664</b>	<b>218</b>	<b>872</b>	<b>4,229</b>	<b>522</b>	<b>101</b>	<b>623</b>	<b>978</b>	<b>253</b>	<b>1,231</b>	<b>1,854</b>

MINORENNI PROPOSTI PEL RICOVERO DURANTE IL 1898, ASSEGNATI E RIMASTI DA ASSEGNARE

ALLA FINE DELL'ANNO STESSO, DIVISI PER CATEGORIE, SECONDO LA LORO CONDOTTA ANTERIORE.

Tabella B.

REGIONI	M A S C H I (a)														F E M M I N E (a)																			
	Assegnati										Non assegnati				Assegnate							Non assegnate												
	I.	I. IV.	I. VI.	I. VII.	I. VIII.	I. VIII. XI.	I. VIII. XII.	I. XI.	I. XII.	I. VI. IX. XI.	Totale	I.	I. IV.	VIII.	I. VIII.	I. VIII. XI.	I. VIII. XII.	I. XI.	I. XII.	Totale	I.	I. VIII.	I. VIII. XI.	I. VIII. XII.	I. XI.	Totale	I.	I. VIII.	I. VIII. XI.	I. VIII. XII.	I. XI.	Totale		
Piemonte . . . . .	38	..	..	..	35	..	1	..	1	..	75	15	1	..	17	..	..	..	..	1	34	4	1	4	23	..	..	1	33	4	..	..	6	10
Liguria . . . . .	10	1	..	..	8	..	..	..	..	..	19	10	..	..	4	..	..	..	..	1	15	3	..	..	1	..	..	..	4	1	1	..	..	2
Lombardia . . . . .	36	..	..	1	50	..	4	..	9	..	100	36	..	..	71	..	..	..	..	9	118	17	10	6	48	..	4	..	85	6	3	3	8	20
Veneto . . . . .	31	1	..	..	23	..	..	..	..	..	55	18	..	2	17	..	..	..	..	5	42	8	..	1	9	1	..	1	20	..	..	2	3	5
Emilia . . . . .	15	..	..	..	11	..	1	1	..	..	23	5	..	..	9	..	..	..	..	1	15	1	..	4	4	..	..	..	9	2	..	..	..	2
Umbria . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	3	..	..	2	..	..	..	..	..	5	2	..	..	1	..	..	..	3	..	..	..	1	1
Marche . . . . .	7	..	..	..	6	..	..	..	2	..	15	10	1	..	1	..	..	..	..	..	12	..	..	..	2	..	1	..	3	..	..	..	..	..
Toscana . . . . .	18	..	..	..	6	1	..	..	1	..	26	20	1	1	21	1	..	..	..	1	52	5	1	3	7	..	2	..	18	2	2	1	4	9
Lazio . . . . .	18	..	..	..	18	..	..	..	5	..	41	27	..	..	11	..	..	..	..	..	39	2	..	..	4	..	..	..	6	1	..	..	..	1
Abruzzi e Molise. . . . .	14	..	..	..	6	1	..	..	..	..	21	22	..	..	10	..	..	..	..	1	33	..	..	..	3	..	..	..	3	1	..	..	..	1
Campania . . . . .	21	1	1	..	8	..	..	..	2	1	34	67	..	..	17	..	..	..	..	3	87	5	..	..	2	..	1	..	8	..	..	..	2	2
Puglie . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	6	..	..	5	..	..	..	..	..	11	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1
Basilicata . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	..	..	3	..	..	..	..	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Calabria . . . . .	4	..	..	..	2	..	..	..	1	..	7	7	..	..	6	..	..	..	..	..	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1
Sicilia . . . . .	10	..	..	..	6	..	..	..	1	..	17	22	..	..	9	..	..	..	..	6	37	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..
Sardegna . . . . .	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..
(Stranieri) . . . . .	3	..	..	..	2	..	..	..	..	..	5	3	..	..	3	..	..	..	..	1	7	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	..	..	1
<i>Totale . . . . .</i>	<i>229</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>183</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>23</i>	<i>1</i>	<i>450</i>	<i>276</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>206</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>32</i>	<i>528</i>	<i>47</i>	<i>12</i>	<i>18</i>	<i>109</i>	<i>1</i>	<i>8</i>	<i>2</i>	<i>197</i>	<i>17</i>	<i>8</i>	<i>6</i>	<i>25</i>	<i>56</i>	

(a) I numeri romani designano le categorie specificate a pag. 270 di questa relazione.

MEDIE COMPARATIVE DELLE PROPOSTE DI ASSEGNAZIONE NEI DUE PERIODI, DAL 1° GENNAIO 1895 AL 30 GIUGNO 1897 (1° periodo) E DAL 1° LUGLIO 1897 AL 31 DICEMBRE 1898 (2° periodo).

*Tabella C.*

REGIONI	Media del		Differenza		Percentuale	
	1° periodo	2° periodo	<i>in meno</i>	<i>in più</i>	della diminuzione	dello aumento
Umbria . . . . .	28	6	22	..	78.57	..
Puglie . . . . .	14	8	6	..	42.85	..
Marche . . . . .	36	22	14	..	38.88	..
Veneto . . . . .	99	62	37	..	37.37	..
Emilia . . . . .	43	27	16	..	37.20	..
Campania . . . . .	112	71	41	..	36.51	..
Lombardia . . . . .	226	149	77	..	34.07	..
Piemonte . . . . .	102	74	28	..	27.45	..
Sardegna . . . . .	4	3	1	..	25.00	..
Lazio . . . . .	61	46	15	..	24.59	..
Abruzzi e Molise . . . . .	29	28	1	..	3.44	..
Liguria . . . . .	17	19	..	2	..	11.76
Toscana . . . . .	39	51	..	12	..	30.78
Calabrie . . . . .	8	11	..	3	..	37.50
Sicilia . . . . .	18	28	..	10	..	55.55
Basilicata . . . . .	3	6	..	3	..	100.00
(Stranieri) . . . . .	7	7	..	..	..	..
<i>Totale . . .</i>	846	618	258	30		
			30			
<i>Differenza in meno . . .</i>			228			

## Comunicazioni sul modo come funziona il casellario giudiziale.

---

RELATORE: **L. BORGOMANERO.**

---

*Onorevoli Signori.* — Il comm. Cosenza, riferendo in una delle sessioni del 1895 sul casellario giudiziale, chiaramente accennava ai gravi inconvenienti che si lamentano nel regolare andamento di questo importante ramo del servizio presso i Tribunali del Regno.

La nostra Commissione sin d'allora si preoccupò della urgenza di prescrivere che annualmente si dovesse riferire sul modo come procede il casellario giudiziale, ritenendo ciò molto opportuno al fine di esercitare efficace controllo sul servizio stesso. E in conformità alle deliberazioni prese sin dall'aprile del 1896 venne disposto che nelle relazioni sulla statistica penale si dovessero dai Capi del Pubblico Ministero dare ragguagliate notizie circa il servizio del casellario giudiziale, relazioni che vennero comunicate alla Commissione con speciali rapporti che ebbi l'onore di presentare.

Ma non basta.

Istitutosi nel 1897 l'Ufficio d'ispettorato presso il Ministero della giustizia, la Commissione nostra, col mezzo dell'illustre suo Presidente, espresse il desiderio che ad uno degli ispettori fosse demandato l'incarico di eseguire verifiche negli uffici del casellario giudiziale.

L'onorevole Guardasigilli ravvisò opportuno affidare tale mandato a me anche per la circostanza che trattavasi di procedere ad ispezioni ad un servizio sul quale esercita vigilanza la Commissione di statistica giudiziaria.

Nel breve periodo di tempo che fui ispettore ebbi occasione di verificare, in fra l'altro, gli Uffici del casellario giudiziale presso i Tribunali di Benevento, Napoli, Rovigo e Salerno.

Dirò ora, più brevemente che mi sarà possibile, degli inconvenienti rilevati e dei provvedimenti adottati o da adottarsi, ed in-

comincio dalla ispezione fatta al Tribunale di Napoli sia perchè è il primo Ufficio che ebbi occasione di verificare, sia perchè i maggiori inconvenienti ivi vennero accertati. Avverto che nello esporre il modo come procede tale ramo di servizio devo avvalermi anche delle relazioni annuali amministrative de' Capi del Pubblico Ministero, giacchè queste costituiscono un completamento del mio rapporto e servono vie maggiormente a porre in chiara luce i rilievi accertati nelle verifiche.

Relativamente al casellario in Napoli occorre innanzi tutto avvertire che in seguito a vive insistenze fatte, si è potuto collocare l'Ufficio del casellario stesso in locali adatti sia per lo spazio, sia per la luce, sia per la sicurezza: e per la sicurezza ancora delle cassette ove si contengono i cartellini si è ottenuto che l'Amministrazione municipale provvedesse gli armadi chiusi a chiave ove collocare le cassette stesse. Nel dicembre del decorso anno (1898) ebbi occasione di assicurarmi come attualmente l'Ufficio del casellario giudiziale in Napoli per i locali e per gli armadi nulla per verità lascia a desiderare. E così sistemati i locali, costruiti gli armadi, e reso possibile che le chiavi dei medesimi siano custodite dal funzionario che è a capo dell'Ufficio del casellario giudiziale, si venne a togliere l'inconveniente che prima si lamentava, cioè che le cassette fossero collocate in scaffali aperti. E così si è provveduto in modo che vi è la responsabilità effettiva del predetto funzionario per quanto riflette anche la custodia dei cartellini e la esistenza di essi nelle rispettive cassette e nel numero che effettivamente dovrebbero esservi.

Ciò premesso, dirò che anche nelle relazioni del Procuratore generale in Napoli si accenna alla mancanza di non pochi cartellini, mancanza che in parte deve attribuirsi a sottrazioni commesse da impiegati addetti all'Ufficio del casellario contro i quali è stato iniziato procedimento penale.

Ora se vi era la certezza della mancanza, se vi era il dubbio che le Autorità giudiziarie non avessero sempre compilati i cartellini per persone oriunde del circondario di Napoli, si addimostrava l'urgenza di un provvedimento speciale diretto a compilare i cartellini mancanti, e questo provvedimento consistette nel richiedere, con circolare 17 marzo 1898, n. 1337, ai Procuratori generali presso

la Corte di appello, l'elenco nominativo dei condannati oriundi del circondario di Napoli per i quali furono emessi provvedimenti dal 1890 in poi, provvedimenti che per estratto dovevano a' termini delle vigenti disposizioni conservarsi nel casellario di Napoli.

Quando agli ultimi d'aprile del corrente anno (1899) lasciai l'ufficio d'ispettore nel Ministero della Giustizia le operazioni di controllo, in base alle formazioni dei detti elenchi erano quasi compiute, ed erano stati anche nella massima parte compilati e collocati al posto i cartellini trovati mancanti.

Intanto dall'esame degli elenchi coi cartellini esistenti, ebbesi a riscontrare che nelle cassette probabilmente non vi erano una terza parte circa dei cartellini che effettivamente dovevano trovarsi.

La ispezione ha rilevato ancora come nei cartellini pervenuti alla Procura Regia per il loro collocamento mancava di regola il visto del Pubblico Ministero prescritto dall'art. 14 del regolamento 6 dicembre 1865. Intanto necessita che sia osservata anche questa prescrizione diretta ad assicurare che il cartellino venne annotato nel prontuario cronologico. — Si rilevò inoltre che i cartellini venivano trasmessi dal Pubblico Ministero all'Ufficio del casellario con soverchio ritardo ed in numero rilevante mentre devono essere con sollecitudine inviati pel collocamento nelle cassette, giacchè è dalla iscrizione di essi nei repertorii di controlleria che vi è la possibilità di accertare se a carico di una determinata persona venne emesso provvedimento annotato in casellario. Col sistema in uso accumulavasi un grande numero di cartellini, che inviati al casellario e consegnati a persone molte volte inesperte, venivano gettati qua e là e collocati nelle cassette con soverchio ritardo. — Vennero accertati ancora ritardi nella compilazione dei cartellini: ritardi anche di due anni dal momento in cui il provvedimento passò in istato di cosa giudicata. L'inconveniente si verifica specialmente ne' casi di sentenza avverso alla quale siasi interposto appello o ricorso in Cassazione: non rare volte il cartellino si compila quando il Pubblico Ministero abbia restituito il processo alla Cancelleria dell'Autorità giudiziaria e così si attende che la sentenza sia stata eseguita, e così si attende che il Pubblico Ministero abbia riferito sul ricorso in grazia. Non occorre addimostrare i danni che l'inconveniente produce: molti imputati sfuggono alla recidiva mentre furono prece-

dentemente condannati, molte persone possono ottenere un certificato negativo mentre il certificato dovrebbe accertare precedente condanna. Si è rilevato ancora che il prontuario come è prescritto non esisteva: solamente vi era un registro qualunque con pochissime indicazioni le quali per verità a nulla servivano nè davano garanzia alcuna: si è accertato come le ispezioni trimestrali o non si facevano, o si facevano leggermente, e solamente per adempiere una formalità, curandosi poi di dare alcune notizie mediante un verbale stampato

Non dirò dei casi in cui non compilavasi il cartellino, giacchè trattasi di inconveniente d'indole generale: non dirò nulla delle eliminazioni quinquennali mai eseguite nel casellario di Napoli, ma anche questo costituisce un inconveniente d'indole generale. Egli è certo che in seguito alla ispezione una accurata vigilanza del Ministero ha riparato a molte irregolarità. Egli è certo ancora che l'attuale funzionario addetto al casellario attende con grande attività e diligenza al completo riordinamento di quell'Ufficio, dando esecuzione completa a tutte le disposizioni della superiorità, ed è a ritenersi che, ove dal Ministero si proseguia nell'opera iniziata e continuata sino alla fine di aprile ultimo, il casellario del più importante Tribunale del Regno potrà funzionare regolarmente in breve. Ma se l'opera iniziata venisse a mancare, se l'Amministrazione centrale non continuasse con assidua cura e con intenso amore nella vigilanza iniziata, non vi ha dubbio che i risultati ottenuti a ben poco gioverebbero, giacchè occorrono ancora non pochi provvedimenti per i quali si richiede l'azione del Ministero della giustizia. Da mia parte nessuna fatica ho ommesso nel provocare dalla superiorità, quelle disposizioni che erano necessarie: ed ho il conforto di dire che tutte le mie proposte vennero accolte. — Ad altri ora tocca di provvedere.

Anche il casellario presso il Tribunale di Salerno diede luogo a parecchi rilievi. E così si accertò: 1) ritardi anche di parecchi mesi nella redazione dei cartellini da parte della cancelleria del Tribunale; 2) redazione di cartellini affidata ad alunni gratuiti di cancelleria, ignari del servizio, e senza che i detti alunni venissero controllati da qualche Vice-Cancelliere; 3) irregolare tenuta del repertorio di controlleria, sia per quanto riflette la scritturazione, sia per la omissione di alcune indicazioni; 4) non esatto e regolare

collocamento dei cartellini nelle rispettive cassette, ed inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento, per quanto concerne il collocamento di più cartellini al medesimo nome ; 5) le cassette poste in scaffali non chiusi nei modi prescritti ; 6) mancanze di non pochi cartellini, i quali doveano essere compilati.

Per gl'inconvenienti rilevati vennero provocati non pochi provvedimenti, fra i quali quello per la compilazione di elenchi nominativi analogamente a quanto si fece pel casellario di Napoli.

Ma l'opera intrapresa pel Casellario di Salerno necessita però sia continuata ed invigilata se veramente si intende di riordinare questo servizio anche presso quel Tribunale.

La ispezione eseguita nel casellario di Benevento ha constatato che ora il servizio procede con sufficiente regolarità. Taluni inconvenienti si rilevarono, in fra l'altro, nella compilazione tardiva dei cartellini, e nella omissione di essi in alcuni casi.

Anche a Benevento, come a Salerno, le cassette contenenti i cartellini sono collocate in armadii non chiusi a chiave.

Saranno piccoli inconvenienti questi, ma in un servizio sì delicato quale è quello del casellario giudiziario, ove tutto devesi alla compilazione dei cartellini ed alla rigorosa custodia di essi, tutte le disposizioni della legge devono trovare la loro rigorosa e piena osservanza.

La ispezione eseguita nell'Ufficio del casellario di Rovigo ha rilevato che il repertorio di controlleria non era tenuto con molta diligenza, e che non si annotavano tutte le indicazioni richieste: e che il registro pel rilascio dei certificati non era conforme a quello prescritto dall'articolo 20 del regolamento sul casellario. Si sono constatati ritardi non lievi nella compilazione dei cartellini, specialmente da parte delle Preture del circondario, come pure si è accertata l'omissione di non pochi cartellini.

Accennati gli inconvenienti d'indole speciale, occorre ora rilevare quelli comuni a tutti gli Uffici del casellario sin qui ispezionati. E così rimase assodato come i cartellini in moltissimi casi o non si fanno o si fanno con notevolissimo ritardo: da qui la impossibilità di accertare in tempo, in parecchie circostanze, la recidività, giacchè può succedere che per un imputato non sia dato rinvenire il cartellino, non essendo stato ancora compilato, mentre dovrebbe esserci nelle rispettive cassette. E così, in fra l'altro, si è constatato che al



casellario di Napoli pervennero: dalla Pretura di Ustica un cartellino dopo dieci anni, da quella di Oristano dopo tre anni, da quella della Maddalena dopo sei anni, e dal Tribunale di Roma uno dopo due anni ed altri perfino dopo sei anni. Tale rilievo lo esposi già alla Commissione nella mia relazione sul casellario e sulla statistica penale nel 1897.

E risultò ancora come per i delitti e le contravvenzioni previste da leggi speciali i cartellini relativi non vengono compilati da parecchi uffici giudiziari, ed altri al riguardo non hanno norme costanti, di guisa che, specialmente per le contravvenzioni, per alcune sono redatti, e per altre invece se ne omette la compilazione. E così non si ricorda come in più occasioni la Corte di cassazione di Roma abbia ritenuto che le sole condanne pronunziate da Tribunali militari o marittimi devono riferirsi a reati preveduti nel Codice penale comune per essere iscritte nel casellario, mentre le condanne pronunziate da Tribunali ordinari devono sempre essere iscritte, se anche si riferissero a reati previsti da leggi speciali (Vedansi, in fra l'altro, Cass. Roma, 12 luglio 1895, *For. Ital.* II, 411; 13 maggio 1897, *Riv. penale* 1897, disp. 146, sez. 3<sup>a</sup>, *Massimario*, pagina 65).

E parimenti in parecchie sedi si omette la formazione del cartellino nei casi di non provata reità, o di remissione di querela di parte, e nei casi di condono di pena per effetto di amnistia quando ne sia fatta applicazione a persona determinata, mentre la Corte di cassazione di Roma, come precedentemente, anche colla sentenza 21 marzo 1898, ebbe a ritenere « doversi conservare inoltre in « estratto anche i decreti di amnistia quando ne sia fatta applicazione a persona determinata. » E restò ancora parimenti accertato come in generale a margine delle sentenze di condanna si ometta l'annotazione attestante l'avvenuta compilazione dei cartellini, e che questi sono con ritardo iscritti nei registri e collocati nelle rispettive cassette.

In ordine ai casi per i quali non si compilarono i cartellini, mentre la compilazione di essi dovette seguire appena passato il provvedimento in istato di cosa giudicata, forse ora, che la giurisprudenza specialmente quella del Supremo Collegio si è affermata, sarebbe bene ed utile che con speciali istruzioni il Ministero richiamasse l'attenzione delle Autorità giudiziarie per quali delitti e contravvenzioni

debbansi formare i cartellini; come pure occorrerebbe che le istruzioni stesse indicassero se per remissione di querela di parte, o per provvedimenti di non farsi luogo per non provata reità debbasi compilare il cartellino. Solamente in questo modo si avrebbe un uniforme sistema, e si eviterebbe il pericolo che due individui per lo stesso fatto si trovassero in condizioni diverse per i loro precedenti penali appunto per i sistemi non uniformi ora invalsi presso le Cancellerie delle diverse Autorità giudiziarie.

La forma dei cartellini stessi lascia non poco a desiderare, giacchè essi non sono conformi al modulo prescritto dal regolamento, per quanto concerne l'altezza. Inoltre essendo la carta di cattiva qualità, i cartellini facilmente si deteriorano, e così non si possono conservare intatti per tutto quel lungo periodo di tempo in cui debbono rimanere nelle cassette del casellario. Ora non solamente occorre che la carta sia resistente, ma richiedesi ancora che i cartellini siano del formato prescritto, giacchè, in caso diverso, qualcuno di essi può facilmente sfuggire nelle ricerche. Intanto urge provvedere per togliere il lamentato inconveniente: è il caso di studiare se non sia opportuno che una sola stamperia abbia a fornire i moduli in bianco di cartellini; così tutti saranno conformi alle prescrizioni regolamentari e si potrà ottenere anche un risparmio nella spesa, giacchè da una indagine all'uopo disposta dall'ufficio di statistica presso il Ministero della giustizia, e della quale si dette notizia alla Commissione nelle comunicazioni del Comitato presentata nella sessione del dicembre 1898, risultò che in media il prezzo per ogni cento moduli in bianco varia da lire 1. 75 a lire 5.

Ma non basta. Uno degli inconvenienti d'indole generale si è quello che non pochi cartellini sono mancanti di alcune notizie, specialmente di quelle concernenti le generalità, i connotati e la indicazione degli articoli di legge applicati e dei quali è cenno nella circolare 22 novembre 1893, n. 1304.

Ora al fine che il cartellino abbia a contenere tutte le indicazioni richieste, sarebbe necessario, a mio avviso, prescrivere che gli Uffici del casellario giudiziale abbiano a chiedere, col mezzo della competente Procura Regia, all'Ufficio giudiziario che compilò il cartellino, le notizie in esso mancanti o che risultasse dovessero essere rettificare. Nel frattempo poi non si dovrebbe omettere di collocare

il cartellino nella apposita casella, previa annotazione nel repertorio di controlleria e segnando la richiesta in speciale registro. Con tale sistema, che in seguito ai risultati delle ispezioni fatte a Napoli ed a Salerno ivi si adottò con buoni risultati, mentre si ha modo di porre riparo alla irregolarità accertata, si regolarizza il cartellino, e nello stesso tempo, sin dal momento del suo arrivo, si provvede pel collocamento di esso nel casellario. E così del cartellino si può tener conto per eventuale rilascio di certificato al nome della persona alla quale il cartellino stesso si riferisce. L'annotazione nel registro di cui sopra e la compilazione del foglio di notizie complementari dovrebbero poi essere attribuzione dell'Ufficio nel casellario, che ha ricevuto il cartellino, spettando al P. M., appunto per la diretta sorveglianza sul casellario giudiziale, solamente la firma della richiesta.

Gli art. 22 e 23 del regolamento 6 dicembre 1865, e gli articoli 34 e 35 del vigente Decreto 1° dicembre 1889, n. 6501, contengono disposizioni circa la eliminazione dei cartellini dalle cassette del casellario. Intanto quelle disposizioni sin qui trovarono ben scarsa o niuna applicazione: e le cassette sono cariche di cartellini inutili con pericolo che si possa rilasciare un certificato affermativo quando uno dovrebbe essere negativo, e ciò con danno delle parti. Importa che le disposizioni sopra ricordate incomincino finalmente ad essere attuate: importa escogitare un sistema che faciliti il servizio delle eliminazioni.

Ma ciò che preme assai si è di assicurare la compilazione dei cartellini in tutti quei casi in cui essa è richiesta. Colle disposizioni in vigore si sarebbe provveduto anche con sistemi di controllo, fra i quali quello della annotazione a margine della sentenza o provvedimento che il cartellino venne compilato, come pure quello della ricevuta da unirsi agli atti processuali. Ma le disposizioni all'uopo contenute negli articoli 22 e 23 del regolamento 6 dicembre 1865, n. 2644, mi duole il dirlo, ben scarsa o niuna applicazione trovarono negli Uffici del casellario da me ispezionati.

Onorevoli Signori, la Commissione ha disposto perchè annualmente si abbia a riferire anche sul casellario giudiziale: istruzioni non poche vennero date pel regolare andamento del servizio. Ma la vigilanza più energica è quella che si esplica con ispezioni; assicurare i modi di controllo, accertare poi in pratica come i modi

stessi sono espliciti: ciò necessita si faccia. Non nego che una infinità di lavoro pesa sulle Cancellerie giudiziarie, ma questo lavoro non può portare alla conseguenza che cadano in oblio le disposizioni di legge. In una delle precedenti sedute il collega Sandrelli espone quali irregolarità ebbe a rilevare nel servizio dei giudizi di graduazione; a me oggi tocca dirvi che il casellario giudiziale effettivamente non funziona come dovrebbe funzionare per raggiungere lo scopo voluto dalla legge.

Quando tutte le disposizioni fossero eseguite scrupolosamente, non potrebbe al certo temersi l'omissione di qualche addebito nei certificati penali, nè temersi che fosse giudicato come non recidivo, o come persona incensurata, chi già ebbe a subire altri procedimenti; nè accadrebbe che in pubblici concorsi si presentassero persone con certificati negativi quando invece il certificato negativo non dovrebbe essere. Tali inconvenienti, fu già notato in questa Commissione, devono ascriversi quasi esclusivamente allo inadempimento delle vigenti disposizioni.

Ma non bastano relazioni, non bastano ispezioni se nel tempo stesso non si assicura che le verifiche del Pubblico Ministero prescritte dall'articolo 24 del regolamento 6 dicembre 1865 siano non una semplice formalità, come oggi pur troppo succede, ma invece rappresentino la realtà vera del modo come procede il servizio. In qualche Tribunale da me ispezionato le relazioni delle verifiche del P. M. assicuravano che il servizio procede in modo regolare: intanto a me toccava di segnalare gravi inconvenienti.

Con animo lieto aderii alla preghiera della Commissione di scrivere questa breve relazione, giacchè uno dei conforti dell'esercizio delle funzioni d'ispettore è per me quello di avervi additato anche una volta le irregolarità, gl'inconvenienti che attualmente si riscontrano in un servizio che ha tanta importanza sia nell'interesse dell'Amministrazione della giustizia, sia in quello dei privati, colla viva fiducia che coloro a cui spetta provvederanno per rimuovere le irregolarità.

---

## Sulla statistica dei matrimoni celebrati col solo rito religioso.

RELATORE: **BODIO.**

La questione della precedenza da darsi al matrimonio civile sul religioso e della sanzione penale colla quale ottenere che i parroci non abbiano da prestarsi a formare col rito della Chiesa unioni illegittime è oggetto di un disegno di legge che si discute in Senato, dopo che vari simili progetti furono presentati nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, senza arrivare fino al compimento dell'opera legislativa (1).

Per conoscere la gravità degli inconvenienti a cui dà luogo la celebrazione del rito religioso, scompagnato dal matrimonio civile, per l'ordine delle famiglie, chiunque prendeva ad occuparsi del tema chiedeva una statistica, la quale facesse conoscere, durante un certo numero di anni, quanti matrimoni fossero stati conchiusi col solo rito civile, quanti fossero pseudo-matrimoni, celebrati solo in chiesa, senza effetti legali, e quanti fossero i matrimoni civili preceduti o seguiti dalla benedizione del parroco.

(1) Vari disegni di legge furono presentati al Parlamento per rendere obbligatoria la precedenza del matrimonio civile.

Il 23 novembre 1872 il deputato Mazzoleni ne presentò uno di iniziativa parlamentare, che non ebbe seguito. Un altro del ministro Vigliani, 3 dicembre 1873, ebbe favorevole accoglienza alla Camera, ma cadde per lo scioglimento di essa (settembre 1874).

L'Enciclica emanata dal Pontefice Leone XIII alla sua assunzione, e nella quale rivendicava l'esclusiva autorità della Chiesa in materia matrimoniale, risuscitò la questione alla Camera dei deputati ed il guardasigilli (Conforti) presentò un nuovo progetto (3 dicembre 1878) modellato su quello di Vigliani ed accettato poi da Tajani che gli succedette nel Ministero della Giustizia.

Quel disegno di legge fu approvato, con poche variazioni, il 19 maggio 1879. Sottoposto al Senato, l'Ufficio centrale compilò un controprogetto che fu portato in discussione il 24 giugno, ma non poté essere approvato per un nuovo scioglimento della Camera dei deputati.

Da allora fino al 1892 nulla più si fece, e solo di quando in quando qualche membro dell'una o dell'altra Assemblea legislativa sorse a lamentare il nu-

Indagini di questa natura furono fatte dal Ministero della giustizia prima che fosse istituita la nostra Commissione, ma senza dare utili risultamenti; la nostra Commissione si occupò essa medesima, a più riprese, del tema, e recentemente, il ministro guardasigilli, onorevole Finocchiaro-Aprile, volle tentare se potesse aversi almeno un parallelismo numerico dei matrimoni religiosi e dei civili.

Io verrò esponendo brevemente quanto fu fatto in questo ordine di ricerche, richiamando alla vostra mente la discussione avvenuta nella nostra Commissione.

Il senatore Lampertico, nel riferire intorno ai discorsi dei Procuratori generali sull'Amministrazione della giustizia civile per l'anno 1892, raccoglieva le osservazioni fatte dai Procuratori generali sul numero dei matrimoni religiosi non convalidati col rito civile nelle varie regioni e sui danni morali e sociali che ne provenivano (1).

Parimenti l'onorevole Lucchini, nel riassumere i discorsi dei Procuratori generali sull'Amministrazione della giustizia penale per lo stesso anno 1892 (2), si tratteneva su questo argomento ed enumerava le cause dalle quali si ripeteva, nei singoli distretti, la maggiore o minore frequenza dei matrimoni religiosi.

La Commissione, dopo elevate discussioni, a cui presero parte i compianti senatori Costa e Auriti e gli onorevoli Lampertico, Lucchini e Penserini, esprimeva il voto che si cercasse di conoscere, per indagini dirette o indirette, il numero dei matrimoni puramente civili esistenti, il numero delle unioni benedette soltanto dalla chiesa e quello dei matrimoni celebrati col doppio rito, e dava incarico al Comitato di studiare i metodi più acconci per condurre siffatte ricerche.

Il Comitato, dopo maturo esame, dovette concludere che manca-

mero grande delle unioni illegittime derivanti dalla celebrazione del solo matrimonio religioso.

Nel dicembre 1892 il guardasigilli, onorev. Bonacci, presentò un nuovo disegno di legge sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile, che, in parte modificato, fu ripresentato dal suo successore (Eula) il 13 giugno 1893.

La Commissione parlamentare riferì su quel progetto (8 luglio 1893), ma la morte del ministro Eula ne fece sospendere e rinviare la discussione. Dal 1893 al 1899 la invocata riforma legislativa rimase nell'oblio, finchè in quest'anno (27 aprile 1899) il guardasigilli (onorev. Finocchiaro-Aprile) ripresentò un nuovo progetto di legge sulla precedenza del rito civile, disegno di legge che, modificato in parte dal nuovo Ministro (onorev. Bonasi), è ora in corso di studio innanzi al Senato.

(1) Vedansi gli *Atti della Commissione per la Statistica giudiziaria civile e penale*. Anno 1893, pag. 104 e seguenti.

(2) *Atti della Commissione*, anno 1893, pag. 212.

vano all'amministrazione i mezzi per dare questa triplice dimostrazione, onde, con suo rammarico, non potè soddisfare il voto della Commissione.

A meglio chiarire le difficoltà che si opponevano a questa ricerca mi concedano i colleghi di rifarmi colla storia di questi tentativi più indietro. Nel 1877 il Ministero della giustizia intese di ricercare quante unioni religiose esistessero in Italia, non convalidate da un precedente o susseguente matrimonio civile. È d'uopo riconoscerlo che i quesiti fino da allora erano posti male, e non erano preordinati i mezzi per eseguire l'inchiesta (1).

Di fatti, voi interrogate ciascun parroco separatamente. Che cosa sa egli dei matrimoni celebrati col rito civile fuori della sua parrocchia? Nulla. Interrogate anche il sindaco, che non ha mezzo di conoscere ciò che avviene fuori del proprio comune. Le circoscrizioni parrocchiali non coincidono colle circoscrizioni comunali; un comune si compone di più parrocchie, ovvero la parrocchia si estende fuori del territorio di un comune. Ma quand'anche fossero identiche fra loro le circoscrizioni ecclesiastiche e le amministrative, dov'è un servizio preparato che permetta al sindaco di sapere se le coppie di sposi venute al municipio sono passate prima o dopo nella chiesa per il matrimonio religioso? E la notizia del matrimonio civile celebrato o mancato sarà notata e fornita dal parroco?

Si crede di poter ricorrere alla notorietà. In una materia come questa, la notorietà è una parola. Non bastano impressioni o reminiscenze: occorrono cifre, dati positivi, che, senza attingere alla esatta verità, si accostino alla verità; ma nessun grado di approssimazione può attendersi dal difetto di una registrazione permanente, di un servizio regolare di annotazione e di controllo.

Le informazioni particolari raccolte dai vicini potranno servire per sapere se due determinate persone vivano maritalmente, senza avere celebrato il matrimonio innanzi al sindaco; ma non per dire quanti di codesti pseudo-matrimoni siano stati contratti davanti al sacerdote durante l'anno, nè quante di quelle unioni religiose siano state nell'anno regolarizzate dal matrimonio civile; nè, infine, quanti matrimoni siano stati contratti solo civilmente.

(1) Le circolari ministeriali del 7 ottobre 1872, 10 aprile 1874, 9 gennaio 1877 richiedevano notizie ai parroci sul numero dei matrimoni religiosi non accompagnati nè seguiti dal civile; sul numero dei matrimoni celebrati col doppio rito nello stesso tempo, sul numero dei matrimoni religiosi convalidati in seguito; sul numero dei matrimoni puramente civili.

E riflettiamo che un matrimonio puramente religioso può essere stato sancito col matrimonio civile con ritardo di un anno, di due, di dieci anni; sia nel comune stesso, sia in altro comune del Regno. Come potrebbe il sindaco sapere di queste combinazioni ?

In difetto di un metodo e di un istrumento di annotazione parallela e continua, non ci sarebbe che un modo per fare la triplice classificazione dei matrimoni celebrati col doppio rito o col rito semplice dell'una o dell'altra specie ; ma questo metodo, solamente ad enunciarlo, si capisce come sia di attuazione impossibile.

Bisognerebbe che si facesse un ufficio di riscontro, per tutti i comuni, nella capitale del Regno, in un locale grande forse quanto una stazione di ferrovia, capace, forse, di un migliaio di impiegati, e che in codesto ufficio si portassero tutti i registri di matrimonio dei sindaci e dei parroci; i registri almeno di una decina d'anni; bisognerebbe che ivi un impiegato leggesse i nomi di ciascuna coppia di sposi che si presentarono successivamente al parroco di una delle 20 mila parrocchie che sono nel Regno, e gridasse ad alta voce, in guisa da farsi udire da tutti quegli altri impiegati che tengono sotto gli occhi, ripartiti fra loro, i registri dei matrimoni celebrati in tutti gli 8260 comuni del Regno, chiedendo loro: C'è uno di voi che abbia questi due nomi segnati in uno dei vostri registri municipali, da dieci anni? « E quando uno dei tanti impiegati, dopo qualche ora di lettura sopra scritture poco facilmente leggibili, rispondesse gridando: Sì, ho la vostra coppia di sposi, sotto la rubrica del giorno tale, anno tale », allora si avrebbe il riscontro fatto per una dell'unità dei 220 o 230 mila matrimoni civili che si celebrano in un anno nel nostro paese.

Egredi colleghi, io non desidero fare la caricatura dei nostri organi amministrativi; non ho cercato apposta di disegnare l'inverosimile. L'inverosimile, l'impossibilità pratica sono nella cosa stessa che si vorrebbe effettuare. Quand'anche i parroci volessero, nei rapporti fra le autorità ecclesiastiche e le governative, aiutarci a riconoscere e numerare i matrimoni religiosi e civili ad un tempo, e quelli puramente religiosi e non civili, essi non potrebbero farlo, perchè non hanno il mezzo di conoscerli; e reciprocamente i sindaci ignorano i matrimoni celebrati dai parroci; li ignorano per le parrocchie comprese nel territorio del proprio comune; molto meno possono saperlo per le parrocchie situate fuori del loro comune.

È mestieri adunque rinunziare ad avere queste notizie mediante ricerche retrospettive. Si potrebbero avere per l'avvenire, istituendo un apposito servizio di riscontro: si potrebbe prescrivere che, a comin-



ciare dal 1° gennaio dell'anno prossimo, gli uffici comunali si informino se gli sposi che si presentano al sindaco siano stati già davanti al parroco, o se abbiano celebrato il matrimonio in chiesa poco dopo il matrimonio civile; e fermarsi lì, senza pretendere di sapere quanti matrimoni religiosi siano stati sanati più tardi col matrimonio civile, per cui la indagine sarebbe troppo ardua da farsi.

Si potrebbe anche attingere ad un sufficiente grado di approssimazione col discentrare l'operazione di spoglio affidandola agli uffici della procura generale presso le Corti di appello, alle quali dovessero i parroci e i sindaci inviare di volta in volta una scheda nominativa delle coppie maritali che loro si presentano.

Ma raramente un ministro pensa di preordinare un'inchiesta da eseguirsi più tardi, a distanza di un anno almeno. Si vogliono aver notizie sollecite, magari telegrafiche, chiedendo anche l'impossibile agli uffici in provincia ed alle autorità locali; le quali talvolta, sotto la pressione delle domande insistenti, rispondono per rispondere, un dato purchessia.

Quando le ricerche ordinate nel 1877 dal Ministro della giustizia, prima (lo ripeto) che la nostra Commissione funzionasse e potesse dare un parere meditato, ebbero condotto a risultati incoerenti ed erronei, si dovette rinunciare a conoscere i rapporti numerici fra le due specie di matrimoni, e per molti anni non fu riproposto il quesito.

Vi fu allora chi pensò di poter avere quelle notizie per via indiretta.

Il professor Sormani, dell'Università di Pavia, pensò di poter argomentare dal numero delle nascite illegittime, supponendo che esistesse una diretta relazione di quantità fra i matrimoni religiosi ed i nati illegittimi (1). Il professor Sormani partiva da una ipotesi, che era la seguente. Poichè le statistiche italiane dal 1863 in poi segnano un aumento progressivo dei nati illegittimi non abbandonati dai genitori, tale aumento doveva dipendere, principalmente, secondo lui, dagli ostacoli che la legge sul matrimonio civile aveva incontrati nella sua applicazione. Sottraendo il numero medio annuo dei nati illegittimi negli anni 1863-65, prima dell'attuazione del Codice civile dal numero medio annuo degli illegittimi nel 1884-90, il rimanente avrebbe potuto forse rappresentare i nati da coppie unite col solo matrimonio religioso.

Il Sormani aggiungeva, a conferma della sua opinione, che quelle

(1) Nota comunicata all'Istituto Lombardo di scienze e lettere. — Adunanza del 23 febbraio 1893.

province dell'Italia centrale che erano state soggette al dominio pontificio, e dove l'introduzione del matrimonio civile incontrava più gravi difficoltà, avevano una media di illegittimi riconosciuti superiore a quella delle altre provincie. Quest'ultima osservazione era stata fatta dallo ufficio di statistica nelle introduzioni alle statistiche annuali del movimento dello stato civile; ma per ciò che riguarda l'aumento delle nascite illegittime, esso dipende da una molteplicità di cause, che sfuggono anche al più diligente osservatore, e forse la frequenza dei matrimoni religiosi non ne è la causa più importante. Oltre ciò, il numero delle nascite illegittime era già in aumento prima del 1865, cioè prima della introduzione del matrimonio civile.

Si aggiunga che quelle stesse provincie centrali che presentano più elevate proporzioni di illegittimi, si distinguevano per frequenza di nascite illegittime anche prima dell'attuazione del Codice civile del 1865. All'opposto, in alcune provincie già soggette al dominio pontificio, nelle quali si sarebbe dovuto riscontrare, secondo il Sormani, una maggiore ostilità alle nuove prescrizioni, il numero delle nascite illegittime si trovava poco alto.

D'altra parte, per attribuire l'aumento delle nascite illegittime al crescere dei matrimoni religiosi, bisognerebbe poter distinguere il numero degli illegittimi riconosciuti da entrambi i genitori dagli altri illegittimi, e constatare se i primi siano divenuti più numerosi dopo l'introduzione del matrimonio civile. Ma le statistiche ufficiali non permettono di fare questa distinzione (1). Si aggiunga che per trarre illazioni sicure rispetto al numero degli illegittimi in Italia dal 1865 a questi ultimi anni, sarebbe necessario che, nel raccogliere i dati statistici, si fossero sempre seguiti gli stessi criteri nella classificazione dei nati; ma mentre dal 1863 al 1883 i nati si dividevano in: a) *legittimi*, b) *illegittimi*, c) *esposti*, a partire dal 1884, fu adottata un'altra classificazione dei nati, in: a) *legittimi*, b) *legittimi riconosciuti da uno od ambedue i genitori*, e c) *illegittimi non riconosciuti ed esposti*.

Nè sono da trascurare alcune osservazioni fatte già in una precedente sessione della nostra Commissione, circa il rapporto che può

(1) Il *Bollettino demografico* settimanale del comune di Roma distingue se il riconoscimento degli illegittimi sia fatto da un solo o da entrambi i genitori. Pur essendo elevata la proporzione degli illegittimi riconosciuti rispetto al totale dei nati, e pure potendosi supporre che a Roma, più che altrove, ciò dipenda in parte dalla frequenza dei matrimoni religiosi, tuttavia il numero degli illegittimi riconosciuti da entrambi i genitori costituisce appena un quarto degli illegittimi riconosciuti.

esistere fra l'incremento del numero dei nati illegittimi e quello dei matrimoni religiosi. Il senatore Boccardo faceva allora notare che il numero delle nascite illegittime cresceva di pari passo col totale delle nascite, nel nostro paese.

E l'on. Penserini osservava come l'aumento delle nascite illegittime fosse pure in relazione colle condizioni di povertà delle classi operaie; la quale cosa contribuisce ad aumentare il numero degli esposti nei comuni in cui esiste tuttora la ruota e pone a carico dell'assistenza pubblica come illegittimi anche non pochi nati da matrimoni legittimi.

Per tutte queste considerazioni non possiamo fondarci sulla statistica delle nascite illegittime per argomentare alla frequenza dei matrimoni religiosi dopo l'introduzione del Codice civile.

## II.

Riuscite senza effetto le indagini fatte eseguire dal Ministero della giustizia nel 1877, e non essendo attendibile l'ipotesi fatta dal professore Sormani, il numero dei matrimoni religiosi in Italia rimaneva un'incognita. Nè si poteva attribuire molto valore alle notizie riferite in alcuni discorsi inaugurali dei procuratori generali circa le coppie viventi maritalmente in questo o quel distretto di Corte d'appello, unite soltanto da vincolo religioso. Simili notizie, raccolte per mezzo delle autorità giudiziarie e comunali, non potevano avere un serio fondamento, per le ragioni che ho esposte nella prima parte di questa relazione, cioè perchè manca un servizio permanente di informazione reciproca delle due autorità, civile ed ecclesiastica, e per le differenze che esistono nelle circoscrizioni dei comuni e delle provincie.

Sul principio del corrente anno il Ministero della giustizia, avendo deciso di presentare al Parlamento un nuovo disegno di legge sulla precedenza del matrimonio civile, volle tentare una nuova inchiesta statistica per constatare quale fosse il numero dei matrimoni religiosi.

Nell'eseguire questa nuova ricerca il Ministero della giustizia tenne un metodo più prudente di quello seguito vent'anni prima, per evitare gli errori in cui era allora incorso. Rinunziò a domandare ai Procuratori generali ed ai Sindaci il numero dei matrimoni congiunti col solo rito religioso in ogni Comune; si limitò a chiedere ai parroci le cifre dei matrimoni da essi celebrati in ciascuno degli anni dal 1891 al 1897, senza pretendere di sapere se vi fosse stato precedentemente o in appresso anche il rito civile. Dal confronto di questi dati con

quelli ricavati dalle statistiche del movimento della popolazione concernenti i matrimoni civili, si sarebbe potuto vedere se, ed in quale misura, i matrimoni religiosi fossero più numerosi di quelli celebrati col rito civile.

I dati dovevano essere raccolti per ciascuna parrocchia e per ciascun anno, ed i Pretori dovevano indicare quelle che eventualmente non fornissero i dati, indicandone i motivi adottati dai parroci. Inoltre i Procuratori generali furono invitati a corredare le notizie colle loro osservazioni. La Direzione della statistica fu incaricata di riassumere e spogliare le notizie pervenute al Ministero della giustizia.

Prima di esporre i risultati del confronto fra il numero dei matrimoni celebrati dai parroci e quelli celebrati dai Sindaci, riassumerò in breve le osservazioni più importanti fatte dai Procuratori generali intorno alle cause che sembrano influire, nelle diverse regioni, per far trascurare la celebrazione del rito civile, e specialmente intorno all'attitudine che ebbe il clero in tale circostanza (1).

Stando alle relazioni dei Procuratori generali, non si può ritenere che il clero sia dovunque il principale fattore del male che lamentiamo. Parecchi vescovi anzi consigliarono ai parroci di esortare gli sposi alla celebrazione del matrimonio civile. Così i vescovi di Conegliano, Cervia, Forlì, Napoli, Tagliacozzo, Parma e Caltanissetta ordinarono ai parroci di assicurarsi della previa celebrazione dell'atto civile. In pochi luoghi si ebbe a lamentare una decisa ostilità da parte dei vescovi. Forse una maggiore opposizione si è verificata in parecchi casi da parte dei parroci e del basso clero. In alcune diocesi l'azione di questo risulta essere in contraddizione con gli ordini impartiti dalle autorità ecclesiastiche, come nelle diocesi di Mantova, Ferrara e Cagliari.

Il distretto nel quale si incontrò più viva ostilità dei ministri del culto è quello di Venezia. Specialmente nella provincia di Rovigo si dovette notare la maggiore indifferenza da parte dei parroci per tutto ciò che non è regolato dai sacri canoni, ed il clero rifiuta ogni concorso alla regolarizzazione dei matrimoni. Taluni parroci di quella diocesi giunsero persino a sconsigliare il rito civile.

Anche nella provincia di Roma il clero si mostrò poco disposto a favorire l'osservanza della legge civile. La stessa cosa deve dirsi in Toscana, delle due diocesi di Grosseto e di Pistoia.

(1) Vedasi il riassunto delle relazioni dei Procuratori generali nell'allegato I.

Ma se si considera il complesso del Regno, non sarebbe equo attribuire alla sola reazione del clero cattolico la trascurata celebrazione del matrimonio civile. Altre cause concorrono a produrre questo male: l'ignoranza della legge in una parte del popolo e la sua indifferenza ad adempierne gli obblighi (1); non di rado gli sposi sono tanto poveri, che non possono fare le spese necessarie alla celebrazione del rito civile (2); ovvero le distanze del casolare o della frazione in cui abitano gli sposi, contadini o braccianti, dal capoluogo del comune in cui risiede l'ufficio di stato civile, necessita una spesa e l'interruzione del lavoro per qualche giornata. Vi sono pure dei comuni che non hanno un segretario comunale proprio, avendolo in consorzio con altri comuni, e allora non si trova facilmente il segretario pronto per le necessarie registrazioni e gli sposi dovrebbero fare due o tre viaggi, e mancata l'occasione, ritardano la celebrazione del matrimonio indefinitamente (3). Talvolta gli sposi non consentono ad unirsi regolarmente col matrimonio civile per non rinunciare ad una pensione di vedovanza (4); tal'altra è l'intento di sottrarre i figli del primo letto all'obbligo del servizio militare (5). È accaduto pure in alcuni casi che i giovani sposi non potessero avere dai genitori emigrati all'estero il consenso necessario al matrimonio per ragion d'età (6).

Altre volte è il pregiudizio religioso, ossia la convinzione (indipendentemente da ogni diretto consiglio ed istigazione del clero) che basti la celebrazione in chiesa (7). Taluni sposi invece, di proposito deliberato, si limitano al rito religioso, riservandosi di poter sciogliere a volontà il vincolo coniugale (8), quasi per avere il divorzio a loro volontà, ovvero si fa il solo matrimonio religioso per acquietare gli scrupoli di coscienza della donna, la quale non si adatterebbe a vivere in concubinaggio impudente, e così si fa servire il rito religioso a scopo di seduzione e di inganno (9). Vi è pure il caso non infre-

(1) L'indicazione di questa causa si trova nelle relazioni dei Procuratori generali per tutti i distretti.

(2) Accennano a questa causa i Procuratori generali dei distretti di Genova, Brescia, Venezia, Bologna, Firenze, Aquila e Cagliari.

(3) Si trova accennato a questa causa per alcuni comuni del circondario di Aosta e per Grosseto.

(4) Accennano a questa causa i Procuratori generali dei distretti di Genova, Casale, Torino, Brescia, Venezia, Aquila, Napoli e Roma.

(5) Vi accennano i Procuratori generali di Casale, Brescia, Aquila e Roma.

(6) Ciò risulta per i distretti di Torino, Venezia, Aquila e Napoli.

(7) Ciò si osserva nei distretti di Bologna, Firenze, Aquila, Napoli e Roma.

(8) Vedansi in proposito le relazioni dei Procuratori generali di Venezia e Roma.

(9) Vedansi le relazioni dei Procuratori generali di Genova, Venezia, Aquila e Roma.

quente di persone di età avanzata o di vedovi, che tralasciano di celebrare il matrimonio civile per evitare pubblicità e commenti maliziosi o sarcastici. In vari luoghi dell'Umbria si compie il solo rito religioso al fine di poter esporre nei brefotrofi la prole e ritirarla poi coll'assegno del baliatico.

Quasi tutti i Procuratori generali invocano una legge che prescrive la precedenza del rito civile.

Però, al dire di molti Magistrati, questa legge non raggiungerebbe lo scopo se non contenesse disposizioni atte a facilitare ai cittadini l'adempiimento degli obblighi del rito civile, soprattutto l'esenzione da asse. Alcuni Procuratori generali vorrebbero che si trovasse modo di far conoscere i danni morali e giuridici che derivano dal mancato rito civile.

### III.

Esaminiamo ora i risultati dell'indagine statistica testè eseguita.

Nonostante lo zelo delle autorità giudiziarie locali, non si sono potute avere le notizie da tutte le parrocchie. Alcuni vescovi vietarono ai parroci di far conoscere il numero dei matrimoni da essi celebrati, dichiarando di non riconoscere nell'autorità civile il diritto di chiederlo, ovvero facendo una questione di gerarchia, cioè allegando che i Procuratori generali avrebbero dovuto rivolgersi agli Ordinari diocesani, perchè poi questi avessero da impartire le opportune istruzioni ai parroci (1); nell'insieme però non è grande il numero dei capi di diocesi che rifiutarono il loro concorso.

I vescovi di Tortona e di Arezzo si mostrarono i più restii a permettere che il loro clero fornisse le notizie richieste. Alcune volte i parroci si mostrarono meno ossequenti all'autorità civile dei vescovi stessi, mettendosi in contraddizione con gli ordini che loro erano stati dati. Non mancarono rifiuti arroganti da parte di alcuni sacerdoti, come l'arciprete di Vestone (Bergamo) e i parroci di Almenno San Salvatore, di Clusone, di Treviglio (Brescia), sicchè un magistrato, il Procuratore generale di Milano, pensò se non fosse il caso di applicare ai riluttanti il disposto dell'articolo 434 del Codice penale. Il Pretore di Bergamo (2) richiese l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza; il Procuratore del Re di Forlì propose una censura per iscritto ed anche la sospensione dal beneficio.

(1) Così disposero i vescovi di Bobbio e Cremona.

(2) Vedasi l'Allegato II.

A causa di questa mancanza delle risposte per un certo numero di parrocchie, o per alcuni anni del settennio, l'indagine rimase limitata a sole 16,321, delle 20,615 parrocchie del Regno (1).

Non è da credere che tutte le 4294 parrocchie mancanti abbiano rifiutato di rispondere ai quesiti del Ministero. Siccome però il numero dei matrimoni celebrati dai parroci doveva confrontarsi con quello dei matrimoni celebrati dai Sindaci, e siccome il numero dei matrimoni era dato all'Ufficio centrale di statistica per singoli Comuni, ma Comuni interi, senza suddivisione in frazioni o in confronto alle circoscrizioni parrocchiali, faceva di mestieri riunire insieme tutte le parrocchie formanti uno stesso Comune, e così bastava che per un Comune costituito da più parrocchie mancassero i dati di una sola di queste, perchè dovessero mettersi da parte le cifre di tutte le altre.

Si era dapprima pensato di calcolare in siffatti casi per approssimazione il numero dei matrimoni celebrati nelle parrocchie mancanti per formare il Comune, istituendo il calcolo mediante un coefficiente di nuzialità religiosa determinato sul numero dei matrimoni avvenuti nelle altre parrocchie del Comune; ma quest'idea fu abbandonata per evitare qualunque ricostruzione artificiale; e per lo stesso motivo fu abbandonato un altro metodo di integrazione, a cui si era pensato e che consisteva nel sottrarre dal totale dei matrimoni civili avvenuti in un circondario, un numero di matrimoni proporzionale alla popolazione delle parrocchie dello stesso circondario per cui non si avevano le notizie, calcolando questo numero da sottrarsi per mezzo del coefficiente di nuzialità civile risultante per quel circondario.

Col sistema seguito si dovettero trascurare alcune grandi città, tra le quali Roma, Torino, Firenze e Napoli, per le quali non si poterono avere le notizie da tutte le parrocchie; ma parve prudente di limitarsi a riferire quanto era stato possibile ottenere dalle autorità ecclesiastiche.

Le notizie furono riassunte per circondari e per provincie e compartimenti. Sarebbe stato inutile presentare i confronti fra i matrimoni celebrati dai Sindaci e quelli celebrati dai parroci, Comune per Comune, perchè, come già dissi, uno stesso matrimonio può essere celebrato in Chiesa in un Comune e dinanzi al Sindaco in un altro. Il confronto non può farsi che per unità territoriali abbastanza estese.

Le 4294 parrocchie trascurate costituiscono 978 Comuni; dei quali pure non si tenne calcolo, sugli 8263 in cui è diviso il Regno.

Il numero dei matrimoni celebrati dai parroci durante il periodo

(1) Vedasi l'Allegato II.

1891-97 risultò di 1,280,395, per le 16,321 parrocchie di cui si potè tener conto, mentre i matrimoni celebrati dai Sindaci, durante lo stesso tempo, furono 1,309,164.

Contrariamente a quanto poteva supporre, il numero dei matrimoni celebrati col rito civile supera quello dei matrimoni celebrati dai parroci e l'eccedenza dei civili sui religiosi è di oltre 28 mila. Tale prevalenza si osserva in ciascun anno, con un numero di matrimoni civili che varia da un minimo di 2300 nel 1891 ad un massimo di 7000 nel 1893.

Questo risultato inatteso può far supporre che vi siano lacune nei registri parrocchiali dei matrimoni; tuttavia chi esamini le cifre, quali si hanno parrocchia per parrocchia, trova che esse presentano certi caratteri di armonia e verisimiglianza. Difatti si osserva un andamento regolare dei matrimoni dei successivi anni, ed anche un parallelismo costante colle cifre del movimento dello stato civile. Si deve adunque escludere che la maggior parte dei parroci abbiano voluto rispondere con dati inesatti.

Si è poi osservata una prevalenza di numero dei matrimoni civili sui religiosi, anche in alcune provincie nelle quali le autorità ecclesiastiche si mostrano più pronte e volenterose nel fornire le notizie. Ciò nonostante per le anomalie che si osservano in provincie anche vicine (e che avrò occasione di rilevare più avanti) bisogna ammettere che in alcune parrocchie non furono registrati tutti i matrimoni, ovvero che, nel compilare i prospetti statistici, non si è tenuto conto di tutti i matrimoni ivi registrati.

Soltanto in quattro compartimenti si trova una prevalenza dei matrimoni celebrati dai parroci su quelli celebrati dai sindaci, ossia nel Piemonte (557), nella Lombardia (1756), nel Veneto (1802) e nel Lazio (2533).

Il numero comparativamente elevato di matrimoni religiosi nella provincia di Roma è dato soprattutto dal circondario di Frosinone con 1200 matrimoni religiosi in più dei matrimoni civili. Nel circondario di Velletri la prevalenza dei matrimoni innanzi ai parroci è di 908; in quello di Roma di 500.

Ma mentre per i circondari di Frosinone e Velletri quasi tutte le parrocchie fornirono le notizie (1), per quello di Roma si potè tener calcolo di poco più della metà delle parrocchie.

Nei circondari di Civitavecchia e di Viterbo sarebbero invece, se-

(1) Nel circondario di Frosinone due soltanto furono le parrocchie che non fornirono le notizie ed una in quello di Velletri.



condo le notizie raccolte, più numerosi i matrimoni civili; ma ciò crediamo sia conseguenza di omissioni nel numero dei matrimoni comunicati dai parroci

Nel Piemonte due sole delle quattro provincie che lo compongono (quelle di Alessandria e di Cuneo) hanno una prevalenza di matrimoni celebrati dai parroci su quelli avvenuti innanzi ai sindaci.

All'incontro, nella Lombardia e nel Veneto la maggior parte delle provincie conta un maggior numero di matrimoni religiosi, e soltanto in quelle di Mantova e di Pavia, nella Lombardia; di Treviso, Verona e Venezia, nel Veneto, le due somme quasi si pareggiano o di poco sono superiori i matrimoni civili. Le cifre più elevate di matrimoni religiosi si hanno per le provincie di Como (1200), Sondrio, Rovigo, Venezia (circa 500), Udine (400), Belluno (300).

Nell'Emilia i matrimoni celebrati dai parroci sono in prevalenza nelle sole provincie di Forlì (196) e di Ferrara (1200).

Nelle altre provincie è superiore il numero dei matrimoni civili; (a Bologna e Modena di circa 900, a Piacenza di 750, a Ravenna di 600).

Negli altri compartimenti dell'Italia centrale troviamo pure (Roma eccettuata) cifre elevate di matrimoni civili, che nella provincia di Perugia sarebbero 1200; in quella di Livorno circa 1100, di Macerata circa 1000, di Ancona circa 800, di Pisa 550.

In tutta l'Italia meridionale e nelle isole ciascuna provincia ha più matrimoni civili.

Tutto ciò non può dirci quanti siano i matrimoni religiosi non preceduti nè susseguiti dal matrimonio civile.

Tuttavia i risultati messi in luce da questa inchiesta non sono privi di ogni utilità.

Anzitutto è lecito argomentare che il male sia meno esteso di quanto potevasi temere, e soprattutto che in questi ultimi anni il male si è venuto attenuando. Qualora si fossero continuati a contrarre matrimoni puramente religiosi, in numero notevole (come avvenne nei primi anni dopo l'introduzione del Codice civile), non si sarebbe potuto avere per il complesso del Regno una prevalenza di matrimoni civili su quelli celebrati in Chiesa.

Certamente nel totale dei matrimoni civili sono compresi quelli fra persone di religione non cattolica. In alcune provincie, specialmente dell'Italia settentrionale e centrale, influisce sulla notata prevalenza di matrimoni civili rispetto a quelli celebrati dai Parroci l'esistenza d'una parte di popolazione appartenente ad un culto acattolico.

Tale è il caso di qualche circondario del Piemonte (in quello di Pinerolo sono numerosi i protestanti) e di qualche provincia dell'Emilia e della Toscana (Modena, Parma, Livorno) dove sono numerosi gli israeliti. Ma, in generale, il numero degli appartenenti a culti diversi dal cattolico è in Italia troppo esiguo perchè possa avere un'azione notevole a formare il totale dei matrimoni puramente civili.

Non possiamo sapere quanti siano i matrimoni puramente civili. Tuttavia si può pensare che la tradizione e la consuetudine portano la maggior parte degli sposi, anche quando l'uno di essi od ambedue non siano cattolici osservanti, a compiere il rito religioso.

Piuttosto il diffondersi delle opinioni radicali e socialiste in alcune provincie (per esempio nell'Emilia, in Romagna) può avere per effetto (come è provato anche dal numero delle nascite illegittime) di allontanare, tanto dal matrimonio civile, quanto dal religioso, e spingere alle unioni libere ed illegali.

Ad accrescere il numero dei matrimoni civili nel periodo 1891-97, forse più che i matrimoni celebrati esclusivamente col rito civile, concorsero matrimoni già compiuti in anni precedenti innanzi al parroco, e che i coniugi vollero regolarizzare.

Tutte queste cause possono aver contribuito a formare una parte dei matrimoni celebrati innanzi ai sindaci nel periodo 1891-97, senza che questi matrimoni trovino una corrispondenza con quelli religiosi.

La sola correlazione pertanto che si può trarre dalle cifre è questa, che il numero dei matrimoni civili fu, negli ultimi sette anni, maggiore di quello dei matrimoni religiosi; l'eccedenza è stata complessivamente di 28,769 per quei 7275 comuni dai quali si poterono avere le notizie anche per tutte le corrispondenti parrocchie.

Il totale dei matrimoni civili nell'insieme dei suddetti 7275 comuni fu di 1,309,164; sottratti i 28,769 di eccedenza, che sono di necessità puramente civili, tutti gli altri 1,280,395 teoricamente si potrebbe immaginare che fossero ad un tempo civili e religiosi; ma questa ipotesi, senza dubbio, non risponde alla verità, essendo noto che esista un certo numero di matrimoni puramente religiosi.

È certo che la cifra di 1,280,395 si decompone in tre parti, di cui una comprende i matrimoni celebrati col doppio rito; le altre due, dei matrimoni o puramente civili o puramente religiosi devono essere in numero eguale e farsi equilibrio tra loro; chiamiamo questo numero  $x$ ; il totale dei matrimoni puramente civili sarà  $28,769 + x$ .

È lecito supporre, per le circostanze che abbiamo cercato di mettere in chiaro, che il numero dei matrimoni puramente religiosi non sia tanto grande quanto forse potevasi temere.

Il problema non ammette una soluzione col metodo seguito nell'ultima ricerca; ma quando si volle fare la ricerca con altro metodo si arrivò a risultati inammissibili. Io mi permetto di fare alla Commissione una proposta, che cioè si preghi il Ministero di avviare una nuova indagine, non più di carattere retrospettivo, ma pei fatti che avverranno da ora in poi. Si potrebbe istituire un servizio speciale di indagine, sia col mezzo degli uffici di prefettura, sia col mezzo dei pretori, per sapere di tre in tre mesi, quali matrimoni religiosi siano stati preceduti o seguiti dal matrimonio civile nello stesso periodo trimestrale e nel comune stesso di cui fa parte ciascuna parrocchia.

Si potrebbe anche fare una buona statistica, che risponda a tutti i quesiti in modo abbastanza soddisfacente, sempre pei fatti avvenire, procedendo col seguente metodo.

Il parroco dovrebbe notificare al sindaco i nomi degli sposi dei matrimoni religiosi celebrati innanzi ad esso, di tre in tre mesi, per es. E l'ufficio di stato civile del comune in cui è situata la parrocchia ne farebbe il riscontro coi propri registri. Per quelle coppie che non trovassero riscontro nei registri municipali si segnalerebbero i nomi degli sposi alla Prefettura, la quale farebbe l'indagine per tutti gli altri comuni della provincia a cui appartiene la parrocchia; e non trovandosi che quella coppia di sposi abbia fatto il matrimonio civile in un comune della provincia, la stessa Prefettura notificherebbe la coppia di sposi alla Direzione generale della statistica per le ultime verificazioni. Questa farebbe riscontro dei nomi per le coppie maritali residuali, al fine di stabilire quali matrimoni sono stati celebrati solo civilmente ovvero col solo rito religioso: e forse si potrebbe proseguire la verificaazione nello stesso modo anche per alcuni anni di seguito, e il residuo che sfuggirebbe a tale riscontro sarebbe probabilmente una quantità minima.

Nelle vicende della nostra legislazione, ammaestrati dall'esperienza di oltre vent'anni, non possiamo fare affidamento che il disegno di legge che trovasi innanzi al Senato sia per essere ripreso e approvato nello scorcio del corrente anno. Ci vorrà probabilmente una buona parte anche della futura sessione; a dir poco un anno; se l'indagine si facesse cominciare col 1° ottobre, perchè anche le notizie del movimento dello stato civile si danno dai comuni all'Ufficio centrale di statistica mese per mese, sarebbe un trimestre di tempo utile, che potrebbe compiere con nove mesi del prossimo anno il giro di dodici mesi, salvo a continuare l'operazione per un tempo più lungo.

IV.

Chiuderò questa relazione col mettere sott'occhio ai colleghi della Commissione alcune cifre estratte dalle statistiche penali della Francia e del Belgio, nei quali Stati, com'è noto, la legge prescrive la precedenza del matrimonio civile sul religioso.

In Francia gli articoli 199 e 200 del Codice penale puniscono con ammenda da 16 a 200 lire i ministri del culto che compiono la celebrazione religiosa del matrimonio prima di quella civile.

Le infrazioni a questa disposizione sono molto rare difatti gli imputati giudicati per violazione degli articoli 199 e 200 furono:

Nel 1884 . . . . .	1	Nel 1891 . . . . .	—
" 1885 . . . . .	3	" 1892 . . . . .	—
" 1886 . . . . .	—	" 1893 . . . . .	—
" 1887 . . . . .	2	" 1894 . . . . .	—
" 1888 . . . . .	3	" 1895 . . . . .	2
" 1889 . . . . .	—	" 1896 . . . . .	—
" 1890 . . . . .	1		

Nel Belgio l'articolo 267 del Codice penale punisce con ammenda da 50 a 500 franchi il ministro del culto che procede alla benedizione nuziale prima del matrimonio civile. Il principio sancito dal Codice penale belga si trova enunciato nella costituzione stessa del Regno (articolo 16, § 2: « Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction « nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu. »).

Anche nel Belgio le infrazioni all'articolo 267 del Codice penale sono in piccolo numero. Nel periodo 1864-75 furono giudicati per questo reato 6 individui e nel decennio 1876-85 ne furono giudicati 31.

---

ALLEGATO I.

**Riassunto delle osservazioni contenute nei rapporti dei Procuratori generali sulla inchiesta statistica dei matrimoni soltanto religiosi.**

---

**Genova** — *Cause* — Fra le cause per cui non sempre il matrimonio religioso è seguito dal rito civile, sono da noverarsi: l'ignoranza e la miseria, essendo la maggior parte dei contraenti operai e contadini, che confondono in uno solo i due concetti di religione e di Stato, e che non sempre possono sostenere le spese per la celebrazione del rito civile. Non è escluso il concorso di altre cause speciali e personali, come il voler conservare la pensione di cui fosse provvista la sposa e il valersi del vincolo religioso come mezzo di seduzione.

*Condotta del clero.* — In generale è lodevole. Non risulta che esso faccia propaganda contro il matrimonio civile (salvo rarissimi casi); spesso anzi lo consiglia e favorisce.

Si è anche prestato volenterosamente a fornire le notizie statistiche richieste. Pochi furono i parroci che si rifiutarono, e due soltanto con risposte inurbane. Alcuni addussero il divieto opposto dal loro vescovo (circondario di Bobbio), il quale avrebbe voluto che l'autorità civile si fosse rivolta direttamente a lui, per ottenere quelle notizie, come autorità ecclesiastica superiore. Altri risposero che non erano regolarmente tenuti i libri parrocchiali (circondario di Massa).

*Rimedi.* — Oltre la istruzione e la propaganda civile si ritengono necessarie sanzioni, che obblighino il parroco, prima di celebrare il matrimonio religioso, ad accertarsi se fu contratto il matrimonio civile.

Il sindaco dovrebbe far conoscere ai suoi amministrati il danno che deriva dalla mancata celebrazione del rito civile, e provvedere che, in caso di povertà, alle spese occorrenti per il matrimonio (certificati, diritti, ecc.) facesse fronte il Comune.

**Casale.** — *Cause* — Il P. G. crede che non pochi matrimoni soltanto religiosi, siano determinati più dal desiderio degli sposi di togliere al concubinato il carattere d'immoralità, che non da intolleranza religiosa la quale disconosca l'importanza del rito civile. Anche lo sviluppo delle idee socialistiche influisce a favorire l'abbandono di ogni vincolo legittimo.

Egli constata inoltre che buona parte di questi matrimoni sono contratti da persone di età avanzata, per cui, non essendovi prole, non rimangono turbati altri rapporti sociali.

Tra le cause egli novera altresì: l'indolenza dei contraenti (alcuni dei quali avevano anche già fatte le pubblicazioni), il desiderio di conservare la pensione alla sposa o di sottrarre agli obblighi della leva i figli di primo letto, ed il valersi del matrimonio religioso come mezzo di seduzione.

Lo stesso P. G. pensa che solo quando il clero entrerà nell'orbita delle istituzioni si potrà conseguire l'osservanza di quelle leggi speciali, che fossero per promulgarsi, perchè il prete considererà sempre il matrimonio come un sacramento, e non si assoggetterà facilmente a sanzioni che ne vincolino la celebrazione.

*Condotta del clero.* — Su 800 parroci solo 167 si rifiutarono di fornire i dati, adducendo, come scusa, il divieto del vescovo. Specialmente riluttante si dimostrò il clero della diocesi di Tortona, il cui vescovo, richiesto di concorso dal Procuratore del Re di Bobbio, oppose un rifiuto. Notisi però che i parroci della città di Tortona risposero tutti. I vescovi di Alessandria, di Asti, di Casale non mossero difficoltà, e premuroso anzi si dimostrò quello di Acqui. I pochissimi rifiuti di parroci di questa diocesi debbonsi quindi attribuire a loro personale intransigenza. Una parrocchia non diede le notizie perchè dal 1866 in poi non vi si tenevano più i registri.

**Torino.** — *Cause* — Tra le cause principali il P. G. pone l'ignoranza della legge e l'incuria e la negligenza dei sindaci e dei segretari comunali. Talora il fatto è dovuto ad interessi privati, come nel caso di spose che godono una pensione, talora al desiderio di regolarizzare precedenti unioni illecite, evitando la pubblicità che si accompagna alla celebrazione del rito civile, specialmente se trattasi di persone in età avanzata, e talora infine trattasi di persone che non si trovano nelle condizioni prescritte per ottenere la dispensa dalle pubblicazioni. L'emigrazione, in alcuni comuni, concorre anche essa a facilitare queste unioni col solo rito religioso. Una causa pel circondario d'Aosta è quella dell'avere alcuni comuni, per ragioni di economia, un solo segretario comunale il quale non ha dimora fissa; ed accade che i contraenti, dopo celebrato il rito religioso, si presentano alla residenza comunale, ma, non trovando chi possa compiere il matrimonio civile, rinunciano all'idea di contrarlo.

Il dovere del matrimonio civile è, del resto, radicato nelle popolazioni del Piemonte, le quali vi vengono meno soltanto raramente e per le ragioni suindicate.

*Condotta del clero.* — Essa fu, in generale, lodevole. Pochi furono i rifiuti dei parroci, avendo le autorità ecclesiastiche dato il concorso dell'opera loro

per questa inchiesta. I vescovi raccomandano ai parroci di adoperarsi perchè il matrimonio sia celebrato anche col rito civile.

**Milano.** — *Cause.* — Il P. G. avverte che i Sindaci non fornirono, il più spesso, notizie sulle cause della prevalenza dei matrimoni religiosi. Essa è dovuta all'ignoranza del contado, e al consiglio di qualche prete intransigente (Busto Arsizio).

*Condotta del clero.* — Prima s'incontrarono molte difficoltà per avere i dati dai parroci, ma, poi, in seguito a pratiche fatte dal P. G. presso l'arcivescovo di Milano, si poté ottenere, che le disposizioni del clero fossero più benevole, e le notizie furono fornite.

Non risposero 100 parroci su 1286, la maggior parte del Lodigiano e di Chiavenna. Il P. G. pensò se si potesse applicare ai parroci riluttanti il disposto dell'articolo 434 del Codice penale, ma, a parte altre difficoltà, rinunciò all'idea, prevedendo che i parroci si sarebbero trincerati dietro l'obbedienza gerarchica.

**Brescia.** — *Cause.* — Le cause indicate dal P. G. sono: l'età avanzata dei coniugi, i quali non sono disposti ad esporsi a cerimonie pubbliche; pensioni che si vogliono conservare alle vedove; desiderio di sottrarre alla coscrizione militare il figlio legittimo di primo letto; spese che importa il matrimonio civile; poca premura di sindaci (pretore di Sarnico). In alcuni luoghi (mandamento di Gandino) si fa il matrimonio civile dopo qualche tempo, per legittimare i figli, ed è assai elevato in quel mandamento il numero delle unioni soltanto religiose.

Un'azione energica dell'autorità municipale è invocata dal pretore di Vilminore, il quale osserva che i parroci raccomandano l'osservanza delle formalità civili, ma gli sposi, per interesse o per ignavia, rimangono sordi a questi eccitamenti.

Il pretore del I mandamento di Mantova osserva che la maggior parte delle unioni illegittime, che esistono in quella città, sono quelle di socialisti i quali vivono coniugalmente senza vincoli nè civili, nè religiosi.

Invocano una legge sulla precedenza del matrimonio civile i Pretori di Almenno San Salvatore, Gandino, Piazza Brembana, Sarnico, Zogno, e il Procuratore del Re di Mantova. Vari Procuratori del Re dicono che non si può sperare nulla dall'opera dei soli parroci, non ostante le disposizioni impartite dal Vescovo di Mantova e da quello di Brescia e le decisioni del Sinodo diocesano del 1888, che prescrissero che non si dovesse celebrare il matrimonio religioso se non dopo il civile.

*Condotta del clero.* — Nel mandamento di Gandino il clero si mostrò ostilissimo. Di 1213 parrocchie che sono comprese nel distretto, 390 non die-

dero le notizie, allegando il divieto dei superiori. Le fornirono la maggior parte dei parroci delle diocesi di Bergamo, Brescia, Crema, Mantova e Verona, il che dimostra che non vi potevano essere disposizioni canoniche proibitive. Alcuni poi non risposero, o si rifiutarono, non sapendo distinguere fra *dati nominativi*, a cui accenna la lettera dell'Episcopato lombardo in data 4 novembre 1891 (portata a giustificazione del rifiuto), e *dati numerici*, pei quali la lettera non fa nessuna restrizione, e che soli erano richiesti.

Vi furono deficienze anche per le parrocchie della diocesi di Cremona, perchè quel Vescovo, nonostante che sia da noverarsi tra i prelati non avversi alle istituzioni nazionali, consigliò, forse per salvaguardare il prestigio gerarchico, di non dare le notizie, ma di rimettere le Autorità richiedenti all'Autorità diocesana.

Vi furono poi rifiuti arroganti alle richieste delle Autorità giudiziarie, denunciati dalle Autorità stesse (Procuratore del Re di Bergamo; Pretori di Almenno San Salvatore, primo e secondo mandamento di Bergamo, Clusone, Martinengo, Treviglio). È d'uopo porre in rilievo il contegno dell'arciprete di Vestone, il quale accompagnò il rifiuto con intemperstive ed inurbane osservazioni. Il Pretore del primo mandamento di Bergamo dovette richiedere l'intervento dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Il Pretore di Martinengo invece riferisce che, a dichiarazione dei Sindaci, i parroci, prima di procedere alla celebrazione del matrimonio religioso, richiedono la attestazione e la prova del già celebrato rito civile.

**Venezia.** — *Cause.* — Tra le principali cause il Procuratore generale annovera: la influenza del clero, il quale è indifferente per tutto quello che non è regolato dai canoni (Vicenza), e non presta il suo concorso per fare regolarizzare i matrimoni celebrati col solo rito religioso (Bassano, Legnago, Pordenone, Vicenza); l'ignoranza di molti dei contraenti (Rovigo); l'emigrazione (Belluno, Pordenone e Tolmezzo); il voler salvaguardare interessi di vedove (Pordenone e Vicenza); e infine, in pochi casi (Vicenza), l'immoralità, per cui alcuni si valgono della cerimonia religiosa a fini disonesti, sapendo di poter sciogliere a piacimento un legame che la legge non riconosce.

Anche la miseria è indicata come scusante, ma, secondo il Procuratore del Re di Vicenza, è una scusa non valida, perchè i Sindaci sono assai corrivi nel concedere il certificato di povertà per l'esenzione dalle tasse e dai diritti.

Però per molti matrimoni religiosi sono in corso le pratiche per la celebrazione del rito civile (Belluno e Conegliano), mercè il buon volere delle Autorità civili ed ecclesiastiche (Conegliano). In alcuni casi tuttavia è impossibile la celebrazione essendo le famiglie emigrate in America (Pordenone e Conegliano).



*Condotta del clero.* — In alcuni distretti vari parroci si rifiutarono di dare le notizie (Bassano, Legnago, Padova, Udine, Veuezia, Pordenone, Verona), in qualche altro si astennero per due quinti (Vicenza) e in altri si prestarono tutti volenterosamente (Belluno, Rovigo).

Il rifiuto non fu sempre motivato; alcuni addussero il divieto del superiore ecclesiastico, altri (Verona) non credettero di dover dare notizie fino a che i superiori non li avessero autorizzati, e altri, infine, volevano conoscere prima a che scopo si richiedevano le notizie.

Mentre una parte del clero si mostra indifferente od ostile come a Vicenza ed a Legnago, parecchi parroci consigliano la celebrazione del matrimonio civile (Conegliano), ed alcuno esige anche la precedenza di questo a quello religioso.

Invocano una legge sulla precedenza il Procuratore generale, i Procuratori del Re di Bassano e Conegliano, e i Pretori di Conegliano, Legnago, Pordenone ed altri. Il Procuratore del Re di Pordenone osserva anche che, sotto l'antico regime, per il regolamento 27 marzo 1806, in esecuzione del Codice Napoleone, il matrimonio civile doveva precedere il religioso.

**Parma.** — *Condotta del clero.* — Dai rapporti del Procuratore generale si rileva soltanto questo, che i vescovi di Parma e di Piacenza impartirono ordini ai parroci dipendenti perchè consigliassero ai loro parrocchiani la celebrazione del matrimonio civile. Molti parroci però si sono rifiutati di fornire le notizie richieste, adducendo il divieto dei superiori.

**Bologna.** — *Cause.* — Le cause principali per cui si trascura il matrimonio civile, secondo il rapporto del Procuratore generale, sono: tradizioni di ambiente; convinzione religiosa (secondo mandamento di Ferrara); ignoranza della legge (Codigoro e Sant'Arcangelo); interesse personale; impossibilità di sostenere le spese per il matrimonio civile (Saludecio). Il matrimonio civile viene però di frequente a sanare in seguito l'unione illegittima, specialmente per legittimare i figli.

*Condotta del clero.* — I vescovi di Comacchio e di Rimini hanno ordinato ai parroci di non celebrare il matrimonio religioso se non risulti che siano state fatte almeno le richieste delle pubblicazioni civili e quelli di Cervia e Forlì se non sia stato già contratto il matrimonio civile.

Non tutti i parroci fornirono le notizie: alcuni anzi si permisero di censurare l'opera dell'Autorità civile (Procuratore del Re di Forlì e Pretore di Rimini). Il Procuratore del Re di Forlì propone anzi per questi la censura per iscritto ed anche la sospensione del beneficio.

Una legge sulla precedenza sarebbe trovata opportuna anche dal clero

( Pretore di Codigoro ), il cui concorso sarebbe utilissimo, se esso fosse meno dominato da spirito antipatriottico ( Pretore del secondo mandamento di Ferrara e di Sant'Arcangelo ).

**Firenze.** — *Cause.* — Sono indicate fra le cause: l'azione del clero, tendente a far credere che nel solo rito religioso è riposta la vera essenza del matrimonio (Grosseto e Pistoia); la popolazione sparsa, per la quale il recarsi alla lontana residenza comunale è un viaggio disagiata (Grosseto); le spese e le formalità necessarie (Procuratore generale di Firenze e Procuratore del Re di Grosseto); l'indolenza, l'ignoranza e gli interessi personali (Pretore di Asciano). Il maggior numero dei matrimoni religiosi riguarda spesso, a dire del Procuratore generale, persone vecchie (vedove e vedovi) che non hanno probabilità di aver figli.

A togliere l'inconveniente, credono necessaria una legge i Procuratori del Re di Grosseto e di Pistoia. Un qualche provvedimento, per opporsi alla intransigenza del clero, invece basterebbe a parere del Procuratore generale di Firenze.

Il Procuratore del Re di Siena e il Pretore di Poggibonsi, opinano che bastino le leggi attuali, perchè è ormai sentimento dei più che il solo matrimonio valido è il civile.

*Condotta del clero.* — Molti parroci non diedero le notizie, in ispecie quelli della diocesi di Arezzo, il cui vescovo pose il divieto. Nota il Procuratore generale di Firenze che il contegno di questo vescovo non si spiega, perchè la stessa Curia Romana, nel 1897, trattandosi di un matrimonio fra due cognati, mise come condizione della dispensa che il matrimonio civile precedesse il religioso.

I vescovi di Pienza e di Volterra hanno ingiunto ai parroci di non celebrare il matrimonio religioso se non consti loro che furono già richieste le pubblicazioni per il civile.

Anche il Pretore di Chiusdino attribuisce all'influenza del clero lo scarso numero di matrimoni soltanto religiosi. Il clero non si dimostra quindi ostile in questo distretto di Corte d'appello.

La mancanza dell'invio delle notizie richieste per parte di moltissime parrocchie, è dovuto alla grande irregolarità con cui sono tenuti i registri parrocchiali dei matrimoni, i quali o mancano affatto, o portano le iscrizioni per alcuni anni soltanto, o presentano un tale disordine da non permettere il rilievo dei dati.

**Lucca.** — *Condotta del clero.* — Dal rapporto risulta soltanto che le notizie si raccolsero con fatica perchè molti parroci, anche per le istruzioni della curia, dapprima si rifiutarono di darle, poi, revocato l'ordine, le notizie furono comunicate, rimanendo ben poche lacune.

**Ancona.** — *Cause.* — È costante abitudine nelle Marche e nell'Umbria di far precedere il matrimonio religioso al civile. Molte volte i congiunti religiosamente non compiono successivamente il matrimonio civile, o per noncuranza, o per ripugnanza da un atto che non è ancora entrato nelle abitudini di quelle popolazioni, o per evitare il fastidio e la spesa di procurarsi i documenti necessari.

In alcuni luoghi dell'Umbria i campagnoli si uniscono col vincolo religioso per poter portare i loro figli al brefotrofo e ritirarli poi percependo il compenso del baliatico.

A togliere l'inconveniente dei matrimoni soltanto religiosi il sindaco di Spoleto ha ricorso all'espedito di applicare la tassa domestici, alla donna convivente, con solo rito religioso, considerandola come serva. Raggiunte così lo scopo di far legalizzare molte unioni.

**Roma** — *Cause.* — Influenza del cessato governo teocratico: ignoranza e pregiudizi religiosi; eccitamento del clero; talora desiderio di voler riparare col matrimonio religioso all'immoralità di unioni libere, e di far cessare gli scrupoli della coscienza; astuzia di chi nella inefficacia del vincolo religioso trova una possibile uscita dal coniugio; desiderio di conservare la pensione alle vedove; esenzione dal servizio militare del figlio di primo letto. Queste le cause che maggiormente influiscono a fare di Roma il distretto nel quale la piaga è più diffusa, e alle quali conviene aggiungere la poca o nessuna condiscendenza del clero (1).

**Aquila** — *Cause.* — Sono indicate come cause: fanatismo religioso, per cui si ritiene sufficiente il matrimonio religioso (Proc. di Solmona, Pret. di Avezzano); malizia dell'uomo che si vale del matrimonio religioso come mezzo di seduzione, e a tranquillità della coscienza delle donne sedotte (il concubinaggio è soltanto nelle abitudini delle classi agiate) (Pret. di Avezzano, Tagliacozzo e Trasacco); sentimento egoistico di avere una donna - *more uxoris* - che attenda alla propria persona (Pret. di Trasacco); spese che importano l'atto, e il rilascio dei certificati necessari (Pret. di Tagliacozzo e Gioia de' Marsi); emigrazione (Pret. Gioia de' Marsi); amore verso i figli di primo letto (Pret. di Avezzano); interessi personali (Pret. di Avezzano).

Il pretore di Trasacco esclude che i matrimoni religiosi dipendano dall'ignoranza o dall'indolenza, come vogliono alcuni sindaci, poichè il volgo sa che il matrimonio religioso non ha validità di fronte alla legge.

(1) Da tal complesso di cause è risultato che il numero delle coppie maritali (a tenore delle notizie fornite dai sindaci) è all'incirca di 15,000. In un solo piccolo paese di 1700 abitanti (Maenza) del circondario di Frosinone vi sarebbero 318 coppie maritali unite soltanto col rito religioso, come riferiscono il parroco e l'autorità municipale.

Si propone l'esenzione da ogni spesa per il rilascio dei documenti necessari, ritenendoli di interesse pubblico (Proc. di Aquila e Pret. di Tagliacozzo). Gioverebbero anche accordi internazionali per quanto riflette l'emigrazione (Pret. di Gioia de' Marsi).

Il Procuratore del Re di Aquila non crede efficaci le sanzioni penali contro i parroci, e ritiene inattuabile una proposta di obbligarli a denunciare i matrimoni celebrati, per trascriverli semplicemente nei registri dello stato civile, come regolarmente celebrati, perchè vi sarebbe pericolo di favorire la poligamia.

Il Procuratore del Re di Avezzano consiglia la costituzione di Commissioni locali incaricate di spiegare agl'interessati i danni che derivano dalla mancata celebrazione del rito civile, e di fare le pratiche necessarie per regolarizzare le unioni illegittime. Il Pretore di Avezzano non crede di facile applicazione la legge sulla precedenza del matrimonio civile. Essa, all'incontro, è favorevolmente giudicata dai Pretori di Tagliacozzo e di Trasacco, i quali ricordano che già vigeva nel Reame di Napoli, senza sollevare le proteste dei Papi.

*Condotta del Clero.* — In generale fu lodevole. Il vescovo di Pescara ingiunse ai parroci di, esigere, prima di celebrare il rito, la esibizione delle prove delle avvenute pubblicazioni al Municipio.

I parroci del mandamento di Tagliacozzo consigliano essi stessi che sia prima celebrato il rito civile, e neppur battezzano i neonati se prima non sono stati denunciati allo stato civile. L'autorità ecclesiastica della diocesi di Chieti raccomanda la celebrazione del rito civile. Quattro parrocchie del distretto non fornirono le notizie per mancanza od irregolarità dei libri matrimoniali.

**Napoli.** — *Cause.* — Esse sono: emigrazione; interessi utilitari (Pretore di Arpino); ignoranza (Pretore di Cassino); tradizioni derivate da antichi Governi (Benevento); impedimenti di cui ai n. 2 e 3 dell'art. 59 del C. C. (matrimonio tra affini e zio e nipote) (Procuratore del Re d'Isernia); difficoltà di procurarsi gli atti necessari, specialmente in caso di matrimonio di vedovo che non può ottenere il certificato del coniuge premorto in America o altrove (Procuratore del Re di Lagonegro); minorenni che non possono avere facilmente il consenso dei genitori lontani (Procuratore del Re di Isernia). In questi due ultimi casi però non appena i certificati sono giunti, od i permessi sono accordati, le unioni vengono generalmente regolarizzate.

Il P. G. dice che ora che il male delle unioni illegittime è reale, non è più lecito dubitare della opportunità di una legge, anche coattiva, sulla precedenza del rito civile, legge che era stata un tempo sospesa dalla Com-

missione senatoria del progetto sul Codice civile, trattandosi allora di un male ipotetico.

*Condotta del Clero.* — Il defunto cardinale Sanfelice, arcivescovo di Napoli, aveva disposto per la sua diocesi che gli sposi presentassero il certificato del seguito matrimonio civile. Così pure il vescovo di Isernia.

**Catania.** — Il P. G. manda le notizie con molta riserva, e dice di voler tentare un lavoro nominativo, e di confronto, nella speranza di ottenere risultati migliori.

**Palermo.** — *Condotta del Clero.* — A Caltanissetta il clero si rifiuta di celebrare il matrimonio, se non è preceduto dal rito civile, salvo casi eccezionali di relazioni illecite tra fidanzati, quando per esse sia nata prole, e di imminente pericolo di vita.

**Cagliari.** — *Cause.* — Le cause sono: ignoranza e incuria, e desiderio di evitare noie e formalità. La miseria non è, secondo quel Procuratore generale, scusa ammissibile perchè, in caso di povertà, gli atti si fanno senza spesa alcuna. Se i parroci prestassero, in obbedienza agli ordini dei vescovi, il loro concorso, l'inconveniente verrebbe a cessare senza bisogno di ricorrere ad alcuna legge speciale.

I rapporti dei Procuratori generali di **Trani, Catanzaro e Messina** non contengono osservazioni meritevoli di speciale menzione.

---

*Allegato II.*

PARROCCHIE E COMUNI DEI QUALI SI TENNE CONTO NELLA STATISTICA DEI  
MATRIMONI CELEBRATI DAI PARROCI O DAI SINDACI NEGLI ANNI DAL  
1891 AL 1897.

REGIONI	Totale delle parrocchie	Parrocchie di cui si tenne conto	Totale dei comuni	Comuni corri- spondenti alle parrocchie di cui si tenne conto
Piemonte . . . . .	2 180	1 956	1 485	1 35
Liguria . . . . .	772	704	303	282
Lombardia. . . . .	2 781	2 087	1 893	1 519
Veneto . . . . .	1 772	1 480	792	693
Emilia. . . . .	2 501	1 939	323	266
Toscana. . . . .	2 988	1 914	280	218
Marche e Umbria. . . . .	2 404	1 452	402	341
Lazio . . . . .	495	408	226	209
Abruzzi e Molise. . . . .	888	876	454	425
Campania . . . . .	1 459	1 303	615	566
Puglie. . . . .	384	368	236	228
Basilicata . . . . .	160	158	124	123
Calabria. . . . .	805	708	409	367
Sicilia . . . . .	628	598	357	341
Sardegna . . . . .	398	370	364	338
Totale . . . . .	20 615	16 321	8 263	7 275

*Allegato III.*

**MATRIMONI CELEBRATI DAI Sindaci E DAI Parroci NEL SETTENNIO 1891-1897 (1).**

PROVINCIE	Matrimoni celebrati dai <b>Sindaci</b> negli anni							Matrimoni celebrati dai <b>Parroci</b> negli anni							Totale dei matrimoni celebrati nel settennio <b>1891-1897</b>		
	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	dai Sindaci	dai Parroci	Differenza
Alessandria . . . . .	4 915	5 333	4 932	5 320	5 327	5 164	5 035	4 896	5 363	4 920	5 275	5 427	5 188	5 188	36 026	36 257	+ 231
Cuneo . . . . .	4 101	4 261	4 380	4 294	4 290	4 327	4 212	4 257	4 349	4 455	4 422	4 423	4 499	4 361	29 865	30 766	+ 901
Novara . . . . .	4 097	3 955	4 139	4 272	4 357	4 253	4 147	4 132	3 895	3 961	4 271	4 423	4 212	4 183	29 220	29 077	- 143
Torino . . . . .	4 582	4 671	4 767	5 025	4 981	4 587	4 852	4 507	4 752	4 621	4 957	4 851	4 572	4 773	33 465	33 033	- 432
<b>Piemonte . . . . .</b>	<b>17 695</b>	<b>18 220</b>	<b>18 218</b>	<b>18 911</b>	<b>18 955</b>	<b>18 331</b>	<b>18 246</b>	<b>17 792</b>	<b>18 359</b>	<b>17 957</b>	<b>18 925</b>	<b>19 124</b>	<b>18 471</b>	<b>18 505</b>	<b>128 576</b>	<b>129 133</b>	<b>+ 557</b>
Genova . . . . .	5 395	5 010	5 399	5 217	5 070	5 086	5 136	209	4 854	5 077	4 973	4 828	4 906	4 881	36 313	34 728	- 1 585
Porto Maurizio . . . . .	1 042	957	939	983	903	958	881	955	916	829	889	845	903	765	6 663	6 102	- 561
<b>Liguria . . . . .</b>	<b>6 437</b>	<b>5 967</b>	<b>6 338</b>	<b>6 200</b>	<b>5 973</b>	<b>6 044</b>	<b>6 017</b>	<b>6 164</b>	<b>5 770</b>	<b>5 906</b>	<b>5 862</b>	<b>5 673</b>	<b>5 809</b>	<b>5 646</b>	<b>42 976</b>	<b>40 830</b>	<b>- 2 146</b>
Bergamo . . . . .	1 158	1 219	1 264	1 234	1 285	1 338	1 297	1 166	1 219	1 255	1 274	1 307	1 337	1 312	8 796	8 870	+ 74
Brescia . . . . .	3 103	2 983	3 366	3 246	3 265	3 133	3 202	3 128	3 078	3 227	3 361	3 267	3 159	3 221	22 298	22 441	+ 143
Como . . . . .	3 428	3 452	3 493	3 633	3 496	3 786	3 789	3 633	3 591	3 635	3 823	3 716	3 952	3 970	25 077	26 320	+ 1 243
Cremona . . . . .	716	820	819	792	764	762	747	742	824	792	799	787	751	745	5 420	5 440	+ 20
Mantova . . . . .	1 771	1 625	1 708	1 639	1 773	1 568	1 681	1 727	1 644	1 613	1 637	1 723	1 572	1 691	11 765	11 607	- 158
Milano . . . . .	7 920	7 883	7 736	7 962	8 485	8 493	8 893	7 914	7 750	7 878	7 961	8 429	8 535	8 932	57 372	57 399	+ 27
Pavia . . . . .	2 349	2 429	2 365	2 428	2 347	2 322	2 352	2 297	2 430	2 360	2 392	2 363	2 362	2 321	16 592	16 525	- 67
Sondrio . . . . .	537	515	536	575	638	669	639	565	569	646	652	728	760	713	4 159	4 633	+ 474
<b>Lombardia . . . . .</b>	<b>20 982</b>	<b>20 926</b>	<b>21 337</b>	<b>21 509</b>	<b>22 054</b>	<b>22 071</b>	<b>22 600</b>	<b>21 172</b>	<b>21 105</b>	<b>21 406</b>	<b>21 899</b>	<b>22 320</b>	<b>22 428</b>	<b>22 905</b>	<b>151 479</b>	<b>153 235</b>	<b>+ 1 756</b>
Belluno . . . . .	1 338	1 510	1 536	1 468	1 573	1 499	1 468	1 411	1 418	1 616	1 512	1 651	1 517	1 530	10 392	10 685	+ 293
Padova . . . . .	2 561	2 364	2 620	2 510	2 748	2 504	2 530	2 618	2 365	2 516	2 650	2 793	2 543	2 543	17 837	18 028	+ 191
Rovigo . . . . .	1 778	1 576	1 605	1 609	1 890	1 445	1 540	1 975	1 618	1 618	1 760	1 831	1 491	1 653	11 443	11 946	+ 503
Treviso . . . . .	2 816	2 582	2 858	2 797	3 046	2 839	2 828	2 833	2 608	2 763	2 890	3 058	2 831	2 785	19 796	19 768	- 28
Udine . . . . .	3 116	3 269	3 329	3 339	3 377	3 284	3 359	3 224	3 331	3 283	3 475	3 363	3 316	3 480	23 073	23 472	+ 399
Venezia . . . . .	2 571	2 363	2 471	2 486	2 409	2 411	2 441	2 612	2 482	2 517	2 515	2 621	2 486	2 434	17 152	17 667	+ 515
Verona . . . . .	2 129	1 938	2 011	2 104	2 104	1 947	1 913	2 099	1 932	1 964	2 102	2 111	1 952	1 938	14 146	14 098	- 48
Vicenza . . . . .	1 673	1 635	1 703	1 660	1 764	1 644	1 666	1 687	1 607	1 685	1 726	1 752	1 681	1 604	11 745	11 722	- 23
<b>Veneto . . . . .</b>	<b>18 012</b>	<b>17 237</b>	<b>18 132</b>	<b>17 973</b>	<b>18 911</b>	<b>17 573</b>	<b>17 745</b>	<b>18 459</b>	<b>17 391</b>	<b>17 962</b>	<b>18 630</b>	<b>19 180</b>	<b>17 797</b>	<b>17 967</b>	<b>125 534</b>	<b>127 386</b>	<b>+ 1 852</b>

(1) Ripetiamo che queste cifre rappresentano soltanto i matrimoni celebrati in quei comuni e in quelle parrocchie, nei quali si poterono avere le risposte da tutte le parrocchie comprese nei rispettivi comuni, secondo quanto è detto più diffusamente nel testo.

Segue Allegato III.

MATRIMONI CELEBRATI DAI **Sindaci** E

PROVINCIE	Matrimoni celebrati dai <b>Sindaci</b> negli anni						
	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897
Bologna . . . . .	3 207	3 265	3 579	3 437	3 082	3 266	3 196
Ferrara . . . . .	1 732	1 721	1 840	1 774	1 546	1 945	2 017
Forlì . . . . .	967	1 073	1 169	1 462	1 258	1 246	1 109
Modena . . . . .	2 326	2 281	2 420	2 322	2 230	2 249	2 287
Parma . . . . .	1 252	1 246	1 300	1 410	1 271	1 314	1 276
Piacenza . . . . .	1 555	1 601	1 617	1 597	1 555	1 620	1 627
Ravenna . . . . .	1 465	1 487	1 602	1 656	1 444	1 538	1 521
Reggio nell'Emilia . . . . .	1 132	1 026	1 018	1 007	992	946	991
<b>Emilia . . . . .</b>	<b>13 636</b>	<b>13 700</b>	<b>14 545</b>	<b>14 665</b>	<b>13 378</b>	<b>14 124</b>	<b>14 024</b>
Arezzo . . . . .	912	944	1 024	955	892	832	898
Firenze . . . . .	3 714	3 644	3 731	3 830	3 681	3 468	3 636
Grosseto . . . . .	735	843	875	848	744	687	782
Livorno . . . . .	880	801	922	943	870	855	851
Lucca . . . . .	1 382	1 199	1 358	1 295	1 327	1 260	1 288
Massa e Carrara . . . . .	1 090	1 082	1 158	1 100	1 013	1 098	1 013
Pisa . . . . .	2 200	2 222	2 207	2 330	2 208	2 100	2 134
Siena . . . . .	917	911	906	931	843	802	837
<b>Toscana . . . . .</b>	<b>11 830</b>	<b>11 646</b>	<b>12 181</b>	<b>12 232</b>	<b>11 578</b>	<b>11 102</b>	<b>11 439</b>
Ancona . . . . .	2 028	2 040	2 130	2 148	1 971	2 021	1 831
Ascoli Piceno . . . . .	1 366	1 227	1 359	1 402	1 036	1 130	1 119
Macerata . . . . .	1 596	1 759	1 730	1 758	1 606	1 575	1 575
Pesaro e Urbino . . . . .	1 147	1 183	1 293	1 354	1 099	1 245	1 152
<b>Marche . . . . .</b>	<b>6 137</b>	<b>6 209</b>	<b>6 512</b>	<b>6 662</b>	<b>5 712</b>	<b>5 971</b>	<b>5 677</b>
Perugia — Umbria . . . . .	2 255	2 542	2 653	2 628	2 289	2 363	2 528
Roma — Lazio . . . . .	4 292	4 878	4 331	4 194	3 566	3 721	4 143
Aquila degli Abruzzi . . . . .	2 845	2 713	2 744	2 651	2 585	2 442	2 515
Campobasso . . . . .	2 952	3 039	3 087	3 170	2 956	2 461	2 701
Chieti . . . . .	2 931	3 002	2 794	2 995	2 785	2 501	2 674
Teramo . . . . .	2 017	2 019	2 042	1 992	1 770	1 905	2 082
<b>Abruzzi e Molise . . . . .</b>	<b>10 745</b>	<b>10 773</b>	<b>10 667</b>	<b>10 808</b>	<b>10 096</b>	<b>9 309</b>	<b>972</b>

DAI **Parroci**, NEL SETTENNIO 1891-1897.

Matrimoni celebrati dai <b>Parroci</b> negli anni							Totale dei matrimoni celebrati nel settennio <b>1891-1897</b>		
1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	dai <b>Sindaci</b>	dai <b>Parroci</b>	<i>Differenza</i>
3 125	3 186	3 205	3 217	3 153	3 189	3 071	23 032	22 146	— 886
1 967	1 903	1 743	2 301	1 974	1 983	1 901	12 575	13 775	+ 1 200
1 246	1 327	1 279	1 210	1 179	1 082	1 157	8 284	8 480	+ 196
2 154	2 174	2 351	2 207	2 096	2 160	2 113	16 115	15 255	— 860
1 230	1 203	1 263	1 326	1 246	1 217	1 217	9 069	8 702	— 367
1 443	1 505	1 530	1 464	1 480	1 514	1 497	11 172	10 433	— 739
1 533	1 454	1 480	1 479	1 426	1 405	1 352	10 713	10 129	— 584
1 026	977	998	959	965	923	947	7 112	6 795	— 317
<b>13 724</b>	<b>13 732</b>	<b>13 849</b>	<b>14 163</b>	<b>13 519</b>	<b>13 473</b>	<b>13 255</b>	<b>98 072</b>	<b>96 715</b>	<b>— 2 357</b>
933	941	933	944	888	842	871	6 457	6 352	— 105
3 694	3 659	3 605	3 724	3 654	3 448	3 659	25 704	25 443	— 261
844	829	814	770	741	735	809	5 514	5 542	+ 28
706	650	714	805	728	729	727	6 122	5 059	— 1 063
1 382	1 259	1 266	1 268	1 215	1 235	1 219	9 109	8 841	— 268
1 099	1 068	1 086	1 028	974	1 000	1 021	7 554	7 276	— 278
2 124	2 140	2 036	2 193	2 149	2 080	2 133	15 401	14 855	— 546
871	929	871	910	847	845	905	6 147	6 178	+ 31
<b>11 653</b>	<b>11 475</b>	<b>11 325</b>	<b>11 642</b>	<b>11 196</b>	<b>10 914</b>	<b>11 344</b>	<b>82 008</b>	<b>79 549</b>	<b>— 2 459</b>
1 960	1 982	1 947	2 037	1 950	1 807	1 749	14 169	13 432	— 737
1 430	1 283	1 275	1 294	1 138	1 161	1 021	8 639	8 602	— 37
1 564	1 570	1 557	1 625	1 536	1 339	1 434	11 599	10 625	— 974
1 250	1 180	1 277	1 281	1 123	1 107	1 167	8 473	8 385	— 88
<b>6 204</b>	<b>6 015</b>	<b>6 056</b>	<b>6 237</b>	<b>5 747</b>	<b>5 414</b>	<b>5 371</b>	<b>42 880</b>	<b>41 044</b>	<b>— 1 836</b>
<b>2 334</b>	<b>2 316</b>	<b>2 244</b>	<b>2 379</b>	<b>2 159</b>	<b>2 216</b>	<b>2 378</b>	<b>17 258</b>	<b>16 026</b>	<b>— 1 232</b>
<b>4 719</b>	<b>4 820</b>	<b>4 493</b>	<b>4 553</b>	<b>4 138</b>	<b>4 167</b>	<b>4 768</b>	<b>29 125</b>	<b>31 658</b>	<b>+ 2 533</b>
2 695	2 600	2 527	2 567	2 487	2 345	2 533	18 495	17 754	— 741
2 802	2 968	2 963	3 068	2 800	2 411	2 610	20 366	19 622	— 744
2 810	2 837	2 839	2 840	2 656	2 401	2 535	19 682	18 918	— 764
1 994	1 911	2 042	1 960	1 797	1 872	2 136	13 827	13 712	— 115
<b>10 301</b>	<b>10 316</b>	<b>10 371</b>	<b>10 435</b>	<b>9 740</b>	<b>9 029</b>	<b>9 814</b>	<b>72 370</b>	<b>70 006</b>	<b>— 2 364</b>



Segue *Allegato III.*

MATRIMONI CELEBRATI DAI **Sindaci** E DAI **Parroci**, NEL SETTENNIO 1891-1897.

PROVINCIE	Matrimoni celebrati dai <b>Sindaci</b> negli anni							Matrimoni celebrati dai <b>Parroci</b> negli anni							Totale dei matrimoni celebrati nel settennio <b>1891-1897</b>		
	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	dai <b>Sindaci</b>	dai <b>Parroci</b>	<i>Differenza</i>
Avellino . . . . .	2 850	2 927	3 059	2 971	2 797	2 746	2 864	2 884	2 900	2 963	2 935	2 762	2 654	2 814	20 214	19 912	— 302
Benevento . . . . .	2 062	1 928	1 891	2 015	1 885	1 876	1 943	1 951	1 923	1 768	1 931	1 735	1 783	1 791	13 600	12 882	— 718
Caserta . . . . .	5 289	5 485	5 107	5 362	5 043	5 012	5 261	5 237	5 313	5 022	5 321	4 944	4 899	5 063	36 559	35 799	— 760
Napoli . . . . .	3 781	3 629	3 741	4 088	4 029	3 774	3 849	3 797	3 440	3 663	3 849	3 912	3 656	3 757	26 891	26 079	— 812
Salerno . . . . .	4 059	4 192	4 119	4 190	4 070	3 911	3 773	3 973	3 934	3 842	4 052	3 986	3 839	3 634	28 314	27 260	— 1 054
<b>Campania . . . . .</b>	<b>18 041</b>	<b>18 161</b>	<b>17 917</b>	<b>18 626</b>	<b>17 824</b>	<b>17 319</b>	<b>17 690</b>	<b>17 842</b>	<b>17 510</b>	<b>17 263</b>	<b>18 088</b>	<b>17 339</b>	<b>16 831</b>	<b>17 059</b>	<b>125 578</b>	<b>121 932</b>	<b>— 3 646</b>
Bari delle Puglie . . . . .	5 716	5 268	5 443	5 930	5 759	5 072	6 268	5 524	5 219	5 234	5 836	5 656	4 969	6 016	39 456	38 454	— 1 002
Foggia . . . . .	3 051	3 172	3 224	3 360	3 189	3 033	3 413	2 888	3 085	3 143	3 332	3 126	2 926	3 301	22 442	21 801	— 641
Lecce . . . . .	4 548	4 351	3 790	4 327	4 137	4 445	4 668	4 449	4 339	3 691	4 338	4 117	4 372	4 641	30 266	29 947	— 319
<b>Puglie . . . . .</b>	<b>13 315</b>	<b>12 791</b>	<b>12 467</b>	<b>13 617</b>	<b>13 085</b>	<b>12 550</b>	<b>14 349</b>	<b>12 861</b>	<b>12 643</b>	<b>12 068</b>	<b>13 506</b>	<b>12 899</b>	<b>12 267</b>	<b>13 958</b>	<b>92 164</b>	<b>90 202</b>	<b>— 1 962</b>
Potenza — Basilicata . . . . .	4 457	4 344	4 260	4 491	4 455	3 960	4 286	4 110	4 196	3 857	4 222	4 155	3 791	4 139	30 253	28 470	— 1 783
Catanzaro . . . . .	3 929	4 066	3 499	3 455	3 501	3 305	3 408	3 647	3 715	3 238	3 344	3 278	3 154	3 139	25 163	23 515	— 1 648
Cosenza . . . . .	3 724	4 010	3 841	3 990	3 709	3 508	3 439	3 566	3 788	3 608	3 706	3 303	3 339	3 163	26 216	24 473	— 1 743
Reggio di Calabria . . . . .	2 554	2 819	2 413	2 702	2 596	2 588	2 404	2 476	2 630	2 299	2 603	2 411	2 394	2 245	18 076	17 058	— 1 018
<b>Calabria . . . . .</b>	<b>10 207</b>	<b>10 895</b>	<b>9 753</b>	<b>10 147</b>	<b>9 806</b>	<b>9 396</b>	<b>9 251</b>	<b>9 689</b>	<b>10 133</b>	<b>9 145</b>	<b>9 653</b>	<b>8 992</b>	<b>8 887</b>	<b>8 547</b>	<b>69 455</b>	<b>65 046</b>	<b>— 4 409</b>
Caltanissetta . . . . .	2 355	2 354	2 050	2 074	2 417	2 201	2 774	2 290	2 241	2 027	1 996	2 382	2 133	2 685	16 225	15 754	— 471
Catania . . . . .	4 427	4 703	4 210	4 303	4 716	4 310	4 588	4 212	4 592	4 057	4 102	4 441	4 194	4 457	31 257	30 055	— 1 202
Girgenti . . . . .	2 794	2 961	2 373	2 310	2 892	2 476	2 906	2 655	2 782	2 295	2 226	2 803	2 374	2 770	18 712	17 905	— 807
Messina . . . . .	3 603	3 755	3 608	3 680	3 547	3 707	3 680	3 365	3 398	3 337	3 488	3 450	3 555	3 428	25 580	24 021	— 1 559
Palermo . . . . .	5 038	5 258	4 846	4 953	5 620	5 288	5 242	4 730	4 866	4 318	4 511	5 203	5 056	4 743	36 245	33 427	— 2 818
Siracusa . . . . .	3 204	2 742	2 280	2 616	3 068	2 761	3 111	3 043	2 580	2 093	2 477	2 876	2 440	2 914	19 782	18 423	— 1 359
Trapani . . . . .	2 588	2 461	2 299	2 309	2 570	2 563	2 737	2 534	2 338	2 149	2 214	2 491	2 452	2 585	17 527	16 813	— 714
<b>Sicilia . . . . .</b>	<b>24 009</b>	<b>24 234</b>	<b>21 666</b>	<b>22 245</b>	<b>24 830</b>	<b>23 306</b>	<b>25 038</b>	<b>22 829</b>	<b>22 847</b>	<b>20 276</b>	<b>21 014</b>	<b>23 646</b>	<b>22 204</b>	<b>23 582</b>	<b>165 328</b>	<b>156 398</b>	<b>— 8 930</b>
Cagliari . . . . .	3 079	3 428	3 536	3 018	2 966	3 029	3 177	2 958	3 083	3 146	2 687	2 700	2 845	3 000	22 233	20 419	— 1 814
Sassari . . . . .	1 915	2 066	2 052	1 921	1 851	2 006	2 014	1 828	2 047	1 917	1 852	1 699	2 004	1 999	13 825	13 346	— 479
<b>Sardegna . . . . .</b>	<b>4 994</b>	<b>5 494</b>	<b>5 588</b>	<b>4 939</b>	<b>4 817</b>	<b>5 035</b>	<b>5 191</b>	<b>4 786</b>	<b>5 130</b>	<b>5 063</b>	<b>539</b>	<b>4 399</b>	<b>4 849</b>	<b>4 999</b>	<b>36 058</b>	<b>33 765</b>	<b>— 2 293</b>

Segue *Allegato III.*

RIASSUNTO PER COMPARTIMENTI.

COMPARTIMENTI	Matrimoni celebrati dai <b>Sindaci</b> negli anni							Matrimoni celebrati dai <b>Parroci</b> negli anni							Totale dei matrimoni celebrati nel settennio <b>1891-1897</b>		
	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	dai Sindaci	dai Parroci	Differenza
Piemonte . . . . .	17 695	18 220	18 218	18 911	18 955	18 331	18 246	17 792	18 359	17 957	18 925	19 124	18 471	18 505	128 576	129 133	+ 557
Liguria . . . . .	6 437	5 967	6 338	6 200	5 973	6 044	6 017	6 164	5 770	5 906	5 862	5 673	5 809	5 646	42 976	40 830	— 2 146
Lombardia . . . . .	20 982	20 926	21 337	21 509	22 054	22 071	22 600	21 172	21 105	21 406	21 899	22 320	22 428	22 905	151 479	153 235	+ 1 756
Veneto . . . . .	18 012	17 237	18 133	17 973	18 911	17 573	17 745	18 459	17 391	17 962	18 630	19 180	17 797	17 967	125 584	127 386	+ 1 802
Emilia . . . . .	13 636	13 700	14 545	14 665	13 378	14 124	14 024	13 724	13 732	13 849	14 163	13 519	13 473	13 255	98 072	95 715	— 2 357
Toscana . . . . .	11 830	11 646	12 181	12 232	11 578	11 102	11 439	11 653	11 475	11 325	11 642	11 196	10 914	11 344	82 008	79 549	— 2 459
Marche . . . . .	6 137	6 209	6 512	6 662	5 712	5 971	5 677	6 204	6 015	6 056	6 237	5 747	5 414	5 371	42 880	41 041	— 1 836
Umbria . . . . .	2 255	2 542	2 653	2 628	2 289	2 363	2 528	2 334	2 316	2 244	2 379	2 159	2 216	2 378	17 258	16 026	— 1 232
Roma . . . . .	4 292	4 878	4 331	4 194	3 566	3 721	4 143	4 719	4 820	4 493	4 553	4 138	4 167	4 768	29 125	31 658	+ 2 533
Abruzzi e Molise . . . . .	10 745	10 773	10 667	10 808	10 096	9 309	9 972	10 301	10 316	10 371	10 435	9 740	9 029	9 814	72 370	70 006	— 2 364
Campania . . . . .	18 041	18 161	17 917	18 626	17 824	17 319	17 690	17 842	17 510	17 263	18 088	17 339	16 831	17 059	125 578	121 932	— 3 646
Puglie . . . . .	13 315	12 791	12 457	13 617	13 085	12 550	14 349	12 861	12 643	12 068	13 506	12 899	12 267	13 958	92 164	90 202	— 1 962
Basilicata . . . . .	4 457	4 344	4 260	4 491	4 455	3 960	4 286	4 110	4 196	3 857	4 222	4 155	3 791	4 139	30 253	28 470	— 1 783
Calabrie . . . . .	10 207	10 895	9 753	10 147	9 806	9 306	9 251	9 689	10 133	9 145	9 653	8 992	8 887	8 547	69 455	65 046	— 4 409
Sicilia . . . . .	24 009	24 234	21 665	22 245	24 830	23 366	25 038	22 829	22 847	20 276	21 014	23 646	22 204	23 582	165 328	156 398	— 8 930
Sardegna . . . . .	4 994	5 494	5 588	4 939	4 817	5 035	5 191	4 786	5 130	5 063	4 539	4 399	4 849	4 999	36 058	33 765	— 2 293
<b>REGNO . . .</b>	<b>187 044</b>	<b>188 017</b>	<b>186 556</b>	<b>189 847</b>	<b>187 329</b>	<b>182 175</b>	<b>188 196</b>	<b>184 639</b>	<b>183 758</b>	<b>179 241</b>	<b>185 747</b>	<b>184 226</b>	<b>178 547</b>	<b>184 237</b>	<b>1 309 164</b>	<b>1 280 395</b>	<b>— 28 769</b>

Sulla statistica notarile per l'anno 1896.

---

RELATORE: **ZELLA-MILILLO.**

---

L'articolo 99 del regio decreto 25 maggio 1879, che approva il testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, dispone che presso ogni Archivio debba esservi un ufficio di statistica per riunire ed ordinare le notizie riguardanti l'esercizio del notariato ed il servizio degli Archivi, secondo le norme da stabilirsi col Regolamento. Ed il regio decreto 23 novembre 1879, che approva il Regolamento per la esecuzione della legge, determina tali norme negli articoli 113-119, prescrivendo, tra l'altro (articolo 117), che in ciascun anno il Conservatore dell'Archivio debba, con le notizie raccolte, compilare le tavole statistiche in conformità dei modelli fornitigli dal Ministero ed unirvi una succinta relazione intorno agli ottenuti risultati.

Quantunque una legge organica avesse imposto l'obbligo della compilazione della statistica notarile, tuttavia per molti anni tale obbligo rimase inesequito, adducendosi a giustificazione dell'avvenuta omissione la circostanza che il riordinamento, ed in molti luoghi la nuova istituzione degli Archivi notarili si era effettuato assai lentamente. Già fin dal 1885 uno dei membri di questa Commissione, il commendatore De Negri, aveva rilevato in una sua pregevole relazione riguardante codesto argomento come fosse ormai tempo di avvisare al modo migliore di dare esecuzione alla disposizione della legge. Ma fu solo sul principio del 1896 che il Ministero di grazia e giustizia determinò d'iniziare dal 1° gennaio di quell'anno la compilazione di una statistica annuale sul notariato; ed a tal uopo inviò ai Conservatori degli Archivi i modelli predisposti per raccogliere le occorrenti notizie.

Il risultato di tali indagini forma oggetto delle tavole statistiche allegate alla presente relazione.

Prima però di venire all'esame del propositomi argomento stimo opportuno premettere una osservazione.

Come ho già innanzi notato, è questa la prima relazione che vien presentata sulla statistica notarile, e fondasi su dati raccolti per la prima volta. Intendesi quindi di leggieri che era ben difficile evitare di cadere in qualche inesattezza, escludere qualsiasi lacuna. È però da sperare che in seguito, dedicando anche a questo ramo del servizio tutta l'attenzione e l'assidua vigilanza che l'importanza di esso richiede, si riuscirà a colmare le lacune, a correggere le inesattezze. — Dal canto mio debbo aggiungere che, distratto da altre gravi e molteplici cure d'ufficio, male ho potuto corrispondere, anche per la strettezza del tempo, al gradito ma non facile compito che al Comitato piacque addossarmi.

Ciò premesso, vengo, senz'altro, all'esame dell'argomento di cui dobbiamo occuparci.

La statistica notarile consta di tre parti distinte.

La prima riguarda il personale dei notai, e si suddivide in due tavole, di cui l'una concerne lo stato e movimento numerico del personale dei notai esercenti; l'altra si riferisce ai provvedimenti disciplinari e penali adottati a loro carico.

La seconda è relativa ai lavori compiuti dai notari, distinguendoli in atti rogati o autenticati e classificandoli secondo la loro natura.

La terza, infine, si occupa del servizio degli Archivi.

Tutte le tre parti sono però incomplete.

Per quanto si riferisce alla prima, nei modelli predisposti ed approvati eravi una colonna, nella quale si rendeva conto del numero degli aspiranti notari approvati negli esami di idoneità che trovavansi in attesa della nomina. Nelle tavole pubblicate, questa colonna è stata soppressa perchè le notizie fornite al riguardo erano assolutamente inesatte, giusta l'assicurazione degli stessi presidenti dei Consigli notarili. Non si può al certo disconoscere che riesce ben difficile avere al riguardo notizie esatte, perchè se è agevole sapere il numero di coloro che subirono l'esame d'idoneità, non è del pari facile sapere quanti di quelli che già furono approvati nell'esame più non aspirano alla nomina di notaro per avere ottenuto qualche ufficio pubblico, per avere abbracciato un'altra professione, o per altre cause. Ma non si può mettere in dubbio che riuscirebbe di grande utilità conoscere il numero di coloro che, avendone tutti i requisiti, sono in

attesa, alcuni da mesi, altri da anni, di ottenere finalmente la sospirata nomina. Sembrami quindi, che non si debba tralasciare di studiare per trovar il modo di eliminare le difficoltà che si oppongono al conseguimento dell'intento; il che non sarà forse facile, ma non dovrebbe neanche riuscire impossibile.

Tralasciando intanto di occuparci degli aspiranti e limitandoci soltanto ai notari esercenti, debbo innanzi tutto osservare che questi, secondo il riassunto finale della Tavola I parte 1<sup>a</sup>, dovrebbero essere 6296 in tutto il regno. Codesta però non è una cifra esatta, perchè, giusta quanto rilevasi anche dalla stessa tavola, manca in essa la indicazione del numero dei notari dei distretti di Grosseto e di Avellino. Pel primo non si potettero avere in tempo utile le occorrenti notizie perchè il nuovo Conservatore di quell'Archivio fu nominato nell'agosto del 1896 e prese possesso nel novembre di quell'anno. L'altro non ancora le ha fornite, per colpevole negligenza.

Al Ministero però non mancano gli elementi per supplire a tale mancanza.

Si sa infatti che secondo la tabella approvata col regio decreto 11 giugno 1882 i posti di notaro nel distretto di Avellino sarebbero 64, e quelli del distretto di Grosseto 24. Aggiunto il numero complessivo di 88 a quello risultante dalla Tavola I si avrebbe un totale generale per tutto il regno di 6384 posti. Ma ho ragione di dubitare della esattezza di tale cifra, perchè dagli atti del Ministero risulterebbe che il numero totale dei posti di notaro è attualmente di 6437. Vi sarebbero quindi 53 posti in più. La differenza non è notevole, ma non dovrebbe esservi punto. Tali lievi mende possono per altro essere facilmente corrette; ed è da nutrire fondata fiducia che non si ripeteranno nelle successive statistiche.

Ben di maggior momento è invece fare alcune considerazioni d'indole generale intorno al personale notarile.

La legge sul notariato dispone all'articolo 4: « Un decreto reale da « pubblicarsi con la presente legge determinerà, uditi i Consigli provinciali ed i Consigli notarili, il numero e la residenza dei notari per « ciascun distretto. La tabella che determina il numero e la residenza « dei notari potrà, uditi i Consigli provinciali ed i Consigli notarili, essere rivista e modificata ogni dieci anni, ed anche entro un termine « più breve, in seguito a domanda dei Comuni in vario senso interessati, quando ne sia dimostrata la necessità ».

L'ultimo decreto reale, con cui furono approvate le tabelle riguardanti il numero e la residenza dei notari, è quello sovra mentovato dell'11 giugno 1882, n. 810, serie 3<sup>a</sup>. Sono, dunque, decorsi diciassette anni senza che si fosse addivenuto ad alcuna revisione generale della circoscrizione notarile. È vero che nel frattempo furono istituiti parecchi nuovi posti, ed altri ne vennero soppressi; talchè facendo un confronto tra le tabelle approvate nel 1882 ed il numero dei posti oggi esistenti, si troverebbe una non lieve differenza. Ed anche nella circoscrizione un qualche mutamento si è verificato con la istituzione di nuovi posti in residenze che prima ne erano prive, e con la soppressione e riduzione di altri riconosciuti eccedenti i bisogni del servizio. Ma la revisione generale da farsi, secondo la legge, ogni dieci anni, non ha mai finora avuto luogo. Mi si potrebbe osservare che la disposizione della legge è facoltativa e non obbligatoria; ma il dubbio da risolvere consiste appunto nel vedere se fecesi bene a non esercitare una tale facoltà.

Per quel che riguarda il numero totale dei notari del Regno non si hanno motivi per ritenere che ve ne sia esuberanza o deficienza. Se in qualche luogo potrebbero, senza verun nocumento, sopprimersi alcuni posti, in qualche altro converrebbe istituirli. Nel complesso, quindi, non si avrebbe una notevole differenza. Il punto su cui piuttosto occorre richiamare l'attenzione per vedere se non sia il caso di non indugiare ulteriormente a fare una revisione generale, è quello che concerne la distribuzione dei posti. Non si può certamente discoscere che per l'aumento progressivo della popolazione, per l'impianto di nuove industrie, per lo sviluppo del commercio, per la migliorata viabilità, non sieno in diciassette anni mutate le condizioni di parecchi comuni. Ove prima, dunque, potevasi ritenere adeguato ai bisogni un determinato numero di notari, oggi non può non riuscire insufficiente. In altri luoghi invece, per effetto della stessa migliorata viabilità, per la crisi agraria e per altri peculiari motivi il numero dei notai appare superiore al bisogno; onde se ne potrebbe diminuire i posti senza alcun danno, anzi con vantaggio del servizio e con non poca utilità dei notai stessi.

Una delle cause che più di frequente provocano punizioni a carico dei notai, come avrò occasione di notare quando dovrò occuparmi dei provvedimenti disciplinari, è la inosservanza dell'obbligo della resi-

denza. Tale mancanza è spesso determinata dal bisogno o dal desiderio di procacciarsi altrove quei proventi che difficilmente si riesce a trovare nel luogo ove si dovrebbe risiedere. I notai a cui è fatto obbligo di dimorare in piccoli comuni non molto discosti da centri importanti per popolazione o industrie o commerci, cercano in queste località di occupare la loro opera professionale, abbandonando per tempo più o meno lungo la residenza, a cui sono obbligati. Da tali assenze, talvolta non brevi, gravi danni risentono gli abitanti in ispecie dei piccoli comuni, ai quali è assegnato un solo notaio, non potendo essi compiere alcuni atti che per tassativa disposizione di legge richiedono necessariamente l'intervento del notaio. Ma dall'altro canto osservasi che non si può costringere questi a rimanere fermi in luoghi, in cui non riesce ad essi possibile procacciarsi neppure i mezzi necessari alla vita. Di tale condizione di cose giunse l'eco fino nel Parlamento; laonde nella seduta del 13 dicembre p. p. l'on. Carlo Del Balzo ebbe a presentare al Guardasigilli una interrogazione « per sapere se egli stimi doveroso « per ragioni politiche, morali ed economiche, di proporre l'abrogazione dell'obbligo della residenza fatto ai notai. » Rispose pel Guardasigilli il Sotto Segretario di Stato dichiarando che non si poteva abolire tale obbligo imposto da ragioni di pubblico servizio e da esigenze sociali, e, mentre constatava che a questo precetto di legge, non ostante le istruzioni impartite dal Ministero ed i procedimenti disciplinari o penali, spesso si contravviene, riconosceva che a qualche riforma in proposito si dovrà pur venire.

Ora a me sembra che prima di decidere se sia assolutamente necessario riformare la legge, il che, come ognuno sa, non è punto facile, si possa eliminare od attenuare di molto il lamentato inconveniente con la revisione generale delle tabelle che determinano il numero e la residenza, la quale revisione non solo non richiede una riforma della legge, ma è anzi dalla legge stessa voluta. Con una più equa e razionale distribuzione del numero dei posti e delle residenze, tenendo nel dovuto conto, per le singole località, la quantità degli affari, l'ammontare dei proventi, le condizioni economiche e sociali, la viabilità ed altre circostanze di fatto, io non dubito che si potrà porre riparo a molte se non a tutte le lagnanze che da questo lato si muovono all'andamento del servizio notarile.

Prima di porre termine a questa parte della presente relazione

permettetemi che faccia intorno al personale dei notai alcune brevi considerazioni, le quali veramente non hanno stretta attinenza con la statistica. Ma poichè è occorso far cenno della convenienza di modificare la legge riguardo all'obbligo della residenza, non so dispensarmi dal notare che altre e ben più gravi riforme occorrerebbe, a mio avviso, non indugiare ad attuare. Fra esse mi limito ad indicare quella riguardante la disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo 11. Per la nomina ad un posto vacante la legge dispone che il Consiglio notarile, esaminati i documenti presentati dai concorrenti, faccia la sua proposta, nella quale « si deve principalmente tener conto dell'anzianità di esame degli aspiranti, quando la loro condotta successiva all'approvazione riportata nell'esame di idoneità non consigli diversamente. Nel caso di pari anzianità si terrà conto dell'esame. » Codesta disposizione, ispirata certamente al lodevole intento d'impedire nomine per favore ed abusi, ha in pratica prodotto abusi ancor più gravi di quelli che si intendeva evitare. Si è visto presentarsi a concorsi per posti vacanti in alcune residenze notari che non avevano punto intenzione di recarvisi. Altri hanno in pochi anni domandato ed ottenuto la nomina in parecchie residenze lasciandosi poi dichiarare decaduti per non aver preso possesso in tempo utile, ovvero chiedendo un nuovo ramutamento in altro luogo. Un candidato notaio ha preso parte in due anni a trentatré concorsi! Basta avere una sufficiente anzianità di esame per presentarsi, con la quasi certezza di un favorevole risultato, a qualunque concorso che si bandisca per una residenza molto ambita; peggio poi se si sa che vi aspira chi è in grado di allontanare con qualche sacrificio pecuniario un molesto concorrente. Si è verificato perfino che all'ultim'ora si sia ritirato dal concorso, senza addurne alcuna ragione, chi vinceva in anzianità tutti gli altri ed era stato anche proposto concordemente dal Consiglio notarile, dal Procuratore Generale, e dalla Corte d'Appello!... È in sostanza un turpe mercimonio che si esercita abusando della preferenza che la legge accorda ai più anziani. Di un tale abuso, come è facile intendere, riesce pressochè impossibile avere la prova; giacchè chi fa mercato della sua rinuncia ad un concorso non ne indica al certo, nè per iscritto, nè innanzi a testimoni, il vero motivo. Non pochi ricorsi sono giunti in proposito al Ministero, e dall'esame degli atti, più che il sospetto, si è potuto acquistare la convinzione che in qualche concorso un illecito traffico doveva esservi stato; ma non potendosi averne la prova non è



stato possibile prendere alcun provvedimento nè in via disciplinare, nè, se ne fosse stato il caso, in via penale.

Sembrami quindi che una riforma a questa disposizione della legge sia più che necessaria. Si dia pure la prevalenza all'anzianità quando due o più concorrenti si trovino in pari condizioni; ma quando per peculiari circostanze, di persona o di luogo, da valutarsi volta per volta dai Consigli notarili e dalle Corti d'Appello, si ritenga di dover dare la preferenza ad uno dei concorrenti, credo che lo si debba prescegliere anche se sia meno anziano di altri.

Mi sono soffermato forse un po' troppo lungamente su questo argomento perchè la esperienza quotidiana nel trattare gli affari, di cui per ragion d'ufficio debbo occuparmi, mi ha dimostrato la necessità e l'urgenza di attuare l'accennata riforma.

Un'altra modificazione forse converrebbe pure introdurre nella legge, ed è quella di domandare agli aspiranti notari, oltre i titoli oggi richiesti, anche la laurea in giurisprudenza, che ormai è prescritta per potere occupare uffici di molto minore importanza.

Ma su questa e su altre considerazioni che si potrebbero fare riguardo al personale notarile non credo di dovermi ulteriormente indugiare, perchè le stesse non hanno alcun rapporto con la statistica.

Prima di por fine a questa parte del presente lavoro due sole osservazioni avrei da fare circa la allegata Tavola I. Nella stessa sono indicati nelle prime tre colonne il numero dei posti esistenti, secondo la tabella, al 31 dicembre 1895; quello dei posti soppressi nel corso del 1896, e quello dei nuovi posti istituiti durante l'anno stesso. Ora a me parrebbe opportuno che si aggiungesse un'altra colonna, nella quale dovrebbe indicarsi il numero dei posti esistenti al 31 dicembre 1896. Comprendo che tenendo presente il numero dei posti segnati alla fine dell'anno precedente, aggiungendo quelli creati nel corso dell'anno e sottraendo quelli soppressi, si avrebbe il numero dei posti esistenti alla fine dell'anno.

Ma, giacchè intento della statistica, nella sua parte formale, è quello di presentare in quadri sinottici i risultati di determinate indagini senza che occorran addizioni e sottrazioni, così sembrami che sia opportuno aggiungere una colonna da cui si rilevi a prima vista quale sia il numero dei posti esistenti alla fine dell'anno che forma oggetto della relazione. In compenso si potrebbe sopprimere, nel caso che si creda di non doverne accrescere il numero, una delle due co-

lonne in cui è suddiviso il movimento avvenuto per traslocazioni, poco importando sapere se tali traslocazioni avvennero entro o fuori il distretto notarile.

Riguardo al movimento numerico del personale, non occorre fare osservazioni degne di nota. In nessuno dei Distretti notarili o delle Corti d'appello si verificò alcunchè di speciale. Le nomine, i tramutamenti e le cessazioni furono in generale nella misura ordinaria, ed in ciascun distretto in proporzione del rispettivo numero dei notai.

Per quanto concerne i provvedimenti disciplinari e penali farò brevissime osservazioni.

Premetto innanzi tutto che ho ragione di dubitare della esattezza delle cifre fornite dai Conservatori degli Archivi e risultanti dalla Tavola II allegata alla presente relazione, principalmente per quanto riguarda le sospensioni e le multe. È mancato il tempo per fare i necessari raffronti e, occorrendo, le debite rettifiche. Ma dai rapporti che quotidianamente giungono al Ministero si può arguire che la cifra di 30 sole sospensioni inflitte durante un intero anno per tutto il Regno sia molto al di sotto del vero. Altrettanto è pure a dire per le multe, e fors'anche per le ammende, che pur figurano tra le pene disciplinari in maggior copia applicate.

Le cause che più spesso dettero occasione all'applicazione di questa pena sono l'inadempimento delle disposizioni contenute nell'articolo 91 della legge notarile (deposito degli atti negli Archivi); il mancato pagamento delle tasse archiviali, e l'inosservanza dell'obbligo della residenza. Per quanto riguarda quest'ultima non ho che a riportarmi a quanto ho notato sopra circa tale obbligo.

Relativamente ai provvedimenti presi in materia disciplinare e penale, sia in rapporto ai singoli distretti, sia nel complesso per tutto il Regno, dovrei ripetere quanto ho detto innanzi circa il movimento numerico del personale. A prima giunta può sembrare alquanto alta la cifra delle pene disciplinari pronunciate nel distretto di Napoli, e forse di fatti lo è; ma bisogna tener conto che in quel distretto il numero dei notai ammonta ad 870. Ben più grave è la condizione delle cose nei distretti di Trani e Palermo, nel primo dei quali si ebbero 34 e nell'altro 16 notai condannati a pene comuni. È vero che trattasi di semplici contravvenzioni, ma per pubblici ufficiali, i quali debbono ispirare la massima fiducia ed essere circondati dalla stima universale,

non si dovrebbero verificare, se non in casi molto rari, procedimenti penali, sia anche per contravvenzioni.

Le riabilitazioni furono soltanto 16. A questo proposito debbo osservare che, per semplificare il lavoro, si sono comprese in una sola colonna tanto le riabilitazioni di cui all'articolo 132, quanto quelle di cui all'articolo 133 della legge, ossia tanto le riabilitazioni dei notari destituiti al seguito di una condanna penale, quanto quelle dei notari destituiti in via disciplinare, ma a me sembrerebbe opportuno che si dovesse fare tale distinzione.

Ed ora dovrei passare a discorrere della seconda parte, la quale riguarda i lavori compiuti dai notai, e dovrebbe svolgersi, secondo le istruzioni impartite, in tre tavole: la prima concernente gli atti ricevuti od autenticati e tutte le altre operazioni eseguite; la seconda relativa alle copie, agli estratti ed ai certificati spediti; la terza infine riguardante gli onorari percepiti, le tasse ed i diritti pagati ai Consigli ed Archivi notarili, e le multe od ammende dovute ai Consigli medesimi. Alla presente relazione però non è allegata che la sola prima tavola, non potendosi pubblicare le altre due perchè i relativi dati sono assolutamente incompleti.

Non occorre spendere molte parole per dimostrare, più che la utilità, la quasi necessità di tali notizie per potere adeguatamente valutare l'opera prestata dai notari e poterne trarre le opportune deduzioni. Per le alte finalità a cui deve mirare la statistica notarile, è questa senza dubbio la parte più importante, perchè dal numero e dal valore degli atti e contratti stipulati, dalla loro natura e frequenza, e dal modo con cui nei diversi luoghi si esplicano le attività individuali e collettive, si possono desumere seri elementi per fondate illazioni di indole economica e sociale. Importa quindi che questa parte della statistica sia il più che è possibile esatta e completa.

Non ostante le esortazioni e gli eccitamenti fatti dal Ministero, che ebbe ad emanare al riguardo anche apposita circolare, non si è ancora riuscito a vincere interamente la resistenza che i notari oppongono a dare esatta notizia dei loro proventi, perchè essi temono che nella richiesta a loro rivolta si nasconda uno scopo fiscale.

La omissione della Tavola concernente le copie, gli estratti ed i certificati è dipesa dalla difficoltà di avere notizie esatte intorno al numero ed alla natura di atti, di cui i notari non conservano gli originali.

All'una e all'altra mancanza occorre porre un riparo. Ond'è a nutrire fiducia che nelle successive statistiche le lamentate lacune saranno colmate.

Limitando l'esame anche alla sola 1<sup>a</sup> Tavola, non mancano gli elementi che possono formare oggetto degli studi dell'economista, del sociologo, dello statista. Il tema è troppo ponderoso per essere, non dirò svolto, neppure sfiorato nella presente relazione. Me ne mancherebbe il tempo e mi farebbero difetto le altre necessarie condizioni.

Del resto, ho già notato che questo non è se non un primo saggio di statistica notarile. L'argomento potrà essere più diffusamente e compiutamente trattato nelle successive relazioni. Per ora noterò soltanto che da un fugace e sommario sguardo alle cifre del movimento degli affari si rileva che dai dati relativi ai lavori compiuti dai notari resta confermato quello che anche da altri elementi si può desumere, cioè che ove più fiorenti sono le industrie, più prosperi i commerci, più accurata la coltura dei campi, ivi più frequenti si riscontrano quei contratti che sono indizio di benessere ed agiatezza. Nei luoghi in cui invece il commercio langue, le industrie non esistono o sono ancora allo stato rudimentale, l'agricoltura è trascurata, ivi abbondano i contratti che indicano disagio economico, come i piccoli mutui, le ipoteche, le anticresi. Non mi soffermerò a fare un particolareggiato esame delle cifre che ciò confermano, nè m'indugierò a mettere in rilievo il numero di ciascuna specie di contratto, sia nel suo complesso, sia in rapporto tra un distretto e l'altro. Allegata alla presente relazione è una Tavola nella quale sono minutamente indicati i lavori compiuti dai notari nel corso dell'anno, tanto secondo la loro natura e qualità, quanto secondo il loro ammontare. Ad essa quindi rinvio coloro cui venisse vaghezza di fare studi e confronti in proposito. Dal canto mio farò due sole osservazioni. A me sembra che, anche per semplificare il lavoro ed agevolare l'esame dei numeri, si potrebbe, senza alcun danno, diminuire le colonne riguardanti l'ammontare di alcuni contratti, raggruppandole. Riterrei invece opportuno aggiungere alcune notizie relativamente alle donazioni e successioni. A me sembra che se è utile conoscere quale sia il numero di simili atti ed a quanto ne ammonti il valore, importi ancor più conoscere a favore di chi gli atti stessi siano stati compiuti. Credo che gioverebbe distinguere tra le disposizioni quelle a favore di congiunti da quelle a vantaggio di estranei. Per queste ultime riterrei molto utile avere notizia delle disposizioni a

favore di corpi morali, dei quali converrebbe anche indicare possibilmente l'indole e natura. Si potrebbe così, dopo un determinato numero di anni, conoscere di quanto nel frattempo siasi accresciuto il patrimonio degli Istituti di beneficenza, degli Enti ecclesiastici e di ogni altro Corpo morale.

Ed ora non mi resta che a discorrere della terza ed ultima parte, cioè del servizio degli Archivi.

Premetto alcune brevi notizie.

Gli Archivi notarili provinciali e distrettuali sono 136. Il numero totale degli impiegati è di 516; e l'ammontare complessivo dei loro stipendi è di annue lire 697,950.

I proventi di quegli uffici durante il corso dell'anno 1896 non solo furono sufficienti a coprire tutte le spese dell'anno stesso, ma dettero anche un avanzo netto di circa 150 mila lire.

Non è a credersi però che una tale somma trovisi integralmente nelle Casse degli Archivi o in quella dei Depositi e Prestiti, nella quale vengono versati i superi non necessari ai bisogni degli Archivi stessi.

Più che la metà dell'anzidetta somma è destinata a retribuire gli impiegati addetti presso il Ministero al servizio di vigilanza e controllo della gestione degli Archivi notarili. A questo proposito fu sollevata di recente nel Senato la questione se fosse regolare una simile destinazione. Con tutto il dovuto rispetto agli autorevoli membri di quello illustre Consesso, i quali sostennero che ciò non fosse conforme alla legge, mi permetto osservare che, mentre nella legge non v'è alcuna disposizione la quale vieti siffatta erogazione, che da anni si compie senza sollevare opposizioni o difficoltà di sorta e che di recente è stata soltanto aumentata, un cambiamento di destinazione non avrebbe, in fatto, alcun pratico risultato. È risaputo che per l'articolo 90 della legge, i sopravanzi dei proventi, dopo pagati gli stipendi agli impiegati degli Archivi e tutte le altre spese che possono occorrere per quegli uffici, debbano devolversi allo Stato.

Ora se i funzionari del Ministero addetti a questo servizio non fossero retribuiti con tali fondi, essi dovrebbero stare a carico del bilancio dello Stato; e se i sopravanzi degli Archivi fossero in maggior somma per effetto del risparmio degli stipendi degli impiegati ministeriali, questo aumento di introito sarebbe compensato da una uguale maggiore spesa pel pagamento degli stipendi stessi. Sarebbe,

quindi, una partita di giro, con i medesimi risultati e con una inutile perdita di tempo e di lavoro.

Sui sopravanzi degli Archivi fu già versata allo Stato la rilevante somma di 2 milioni con decreti del 12 aprile e 6 ottobre 1892 ed 11 giugno 1893. Attualmente trovasi depositata nella Cassa centrale dei depositi e prestiti la somma di lire 1,129,095. 15. Altre lire 418,824. 21 trovavansi alla fine dello scorso anno giacenti nelle Casse provinciali dei depositi e prestiti. Di tali somme non è stata finora disposta la devoluzione perchè discutesi intorno alla destinazione da dare alle stesse.

È antica e giustificata aspirazione degli impiegati degli Archivi che si provveda alla loro sorte quando per vecchiezza o per fisiche infermità non sieno più in grado di prestare servizio. Ripetuti voti sono stati espressi da anni per la istituzione di una Cassa di previdenza.

Altri miglioramenti sono stati chiesti da quegli impiegati, cioè il loro pareggiamento ai funzionari governativi per la tassa di ricchezza mobile, pei ribassi ferroviari, ecc. Di questi ultimi desiderii non si è creduto, almeno per ora, dover tenere alcun conto.

Si sono invece riconosciuti meritevoli di asseccamento i loro voti per la istituzione di una Cassa di previdenza. Di tali voti giunse l'eco fino nel Parlamento. Un disegno di legge fu preparato nel 1892 dal Guardasigilli Bonacci di concerto col Ministro del Tesoro (Grimaldi) e presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 22 marzo 1893. La maggioranza della Commissione parlamentare credette di proporre alcune modificazioni, le quali, meno una, non furono accettate dal Guardasigilli (Calenda). Quel progetto, però, per le vicende parlamentari, non venne in discussione. Fu in seguito ripresentato lo stesso disegno di legge dal Guardasigilli (Calenda) di concerto col Ministro del Tesoro (Sonnino); ma neanche questa volta ebbe sorti migliori. Nello scorso mese di aprile dal Ministro Finocchiaro Aprile fu istituita una Commissione con l'incarico di studiare e proporre un nuovo progetto. La Commissione all'uopo nominata ha già tenuto parecchie riunioni ed ha preparato uno schema, che sarà fra giorni sottoposto all'esame di S. E. il Guardasigilli. Se questo schema diverrà legge, i sopravanzi finora accumulati saranno quasi interamente assorbiti dalla istituzione della Cassa di previdenza per gli impiegati degli Archivi, e non si avranno per l'avvenire, se i proventi non ricevono un sensibile aumento, sopravanzi di qualche rilievo.

A questo argomento si connette la quistione dell'autonomia e dipendenza degli archivi notarili, quistione che forma tuttora oggetto di corrispondenza tra il Ministero di Grazia e Giustizia e quello dell'Interno, e che fu anche discussa di recente nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento. Ma io non credo di dovermene qui occupare perchè tale quistione non ha alcuna attinenza con la statistica.

Riguardo al mio attuale còmpito debbo osservare che per quanto concerne il servizio degli Archivi avrebbe dovuto compularsi una Tavola relativa alla gestione economica di ciascuno di essi. Ma questa Tavola manca perchè non ne furono forniti i dati necessari (1).

Dalle cifre innanzi esposte si può però desumere a quanto approssimativamente ammontò nel complesso l'introito, quale ne fu la spesa e quale il sopravanzo. Ma anche questa è una lacuna che negli anni successivi dovrà scomparire.

I lavori eseguiti da ciascun archivio formano oggetto della Tavola IV, di cui non credo di dover fare un esame particolareggiato.

Per quanto concerne il modo con cui fu adempiuto l'incarico affidato ai Conservatori degli Archivi relativamente alla statistica notarile non posso che ripetere quanto fu riferito a questa Commissione da un membro di essa, il cavaliere Borgomanero, nella sessione del dicembre 1897, cioè che si mostrarono diligenti gli Archivi di Tortona, Bogogna, Alba, Torino, Padova, Sciacca e Larino. Trascurarono questa parte del servizio gli archivi di Avellino, Asti, Brescia, Cremona, Cagliari, Lucera, Mantova, Pavia, Pinerolo, Salerno, San Remo, Vercelli, Treviso, Trani e Trapani.

Qui sarebbe finito il mio còmpito.

Prima però di porre termine a questo affrettato lavoro permettemi una breve dichiarazione. Riconosco che essa, più che una relazione sulla statistica notarile, è una relazione sul servizio del notariato; ma, se non impossibile, non mi riusciva al certo facile farla quale avrebbe dovuto essere, perchè i dati forniti dai Conservatori degli Archivi erano scarsi, inesatti ed incompleti. D'altronde non essendovi su questo argomento rapporti dei Procuratori Generali e mancando qualsiasi statistica dagli anni precedenti, non era possibile fare raf-

(1) Non tutti gli Archivi fornirono i dati richiesti in tempo per esser presi in esame in questa relazione; però tali dati saranno pubblicati insieme agli altri nel volume della Statistica notarile.

fronti. Ho già notato fin dal principio che questo non è che un primo saggio. Per gli anni successivi si potrà ottenere che anche questo ramo della statistica sia trattato in modo più esatto, completo e corrispondente al suo scopo.

Intanto, concludendo, dovrei, in seguito a quanto vi ho innanzi esposto, rassegnarvi parecchie proposte. Mi limiterò però a presentarvene tre sole:

1<sup>a</sup> Esprimere il voto a S. E. il Guardasigilli che in una riforma della legge sul notariato sia modificata la disposizione con la quale nella provvista dei posti di notaro si accorda una assoluta preferenza all'anzianità dell'esame;

2<sup>a</sup> Disporre che sia modificata la Tavola 1<sup>a</sup> relativa al personale notarile indicando il numero dei posti esistenti al 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce la statistica e sopprimendo, ove ne sia il caso, l'indicazione se il tramutamento sia avvenuto entro il distretto o fuori;

3<sup>a</sup> Invitare il Comitato a studiare se sieno da apportare nelle Tavole concernenti il lavoro dei notari le necessarie aggiunte e modificazioni affinchè risulti da apposite colonne se le successioni e le donazioni riguardino congiunti od estranei, e se questi ultimi sieno persone fisiche o corpi morali, indicando, nel secondo caso, genericamente la natura dell'ente a cui favore la disposizione fu fatta.

---



PARTE I. — Personale notarile.

A). — Stato e movimento numerico del personale.

Tavola I.

DISTRETTI	Numero dei posti di notaro					Movimenti avvenuti durante l'anno 1896									Numero dei Notari che esercitarono nell'anno 1896
	determinato nella tabella			Coperti		Numero delle traslocazioni			Numero delle cessazioni dall'esercizio						
	1	2	3	4	5	6	dietro concorso		9	definitive		temporanee		14	
							7	8		10	11	12	13		
esistenti al 31 dicembre 1895	soppressi nel corso del 1896	aggiunti nel corso del 1896	al 31 dicembre 1895	al 31 dicembre 1896	Numero delle nomine entro il distretto notarile	fuori del distretto	per scambio di residenza	per morte	per pena disciplinare	per altre cause	per pena disciplinare	per altre cause			
<b>Genova</b> . . . . .	73	..	..	64	64	3	5	..	..	3	..	..	1	..	67
Castelnuovo. . . . .	15	..	..	10	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13
Chiavari. . . . .	28	..	..	27	27	..	..	..	..	..	..	..	..	1	26
Finalborgo . . . . .	24	..	..	22	23	1	..	1	..	1	..	1	..	..	23
Massa . . . . .	33	..	..	24	25	3	..	..	..	2	..	..	..	..	27
Oneglia . . . . .	18	..	..	18	18	..	1	1	..	..	..	..	1	..	20
San Remo. . . . .	24	..	..	22	22	3	1	1	..	1	..	2	..	..	23
Sarzana . . . . .	30	..	..	21	22	3	2	..	..	..	..	..	..	..	21
Savona . . . . .	27	..	..	20	18	1	..	..	..	2	..	1	..	..	18
<b>Casale</b> . . . . .	52	..	..	44	47	3	2	..	..	..	..	..	1	..	46
Acqui . . . . .	28	..	..	27	26	2	1	1	..	1	..	2	1	..	27
Alessandria . . . . .	36	..	..	36	34	..	1	..	..	2	..	..	..	..	36
Asti . . . . .	42	..	..	41	42	1	..	..	2	..	..	1	..	..	42
Bobbio . . . . .	16	..	..	11	9	..	..	1	..	1	..	..	..	..	11
Novi Ligure. . . . .	24	..	..	24	26	1	..	..	..	1	..	..	..	..	23
Tortona . . . . .	21	..	..	19	20	1	..	..	..	..	..	..	..	..	19
Vigevano . . . . .	33	..	..	28	27	1	..	1	..	1	..	..	1	..	29
Voghera . . . . .	27	..	..	27	24	..	..	..	..	2	..	1	..	..	27
<b>Torino</b> . . . . .	127	..	..	113	117	..	7	1	2	..	..	..	1	1	117
Alba . . . . .	34	..	..	30	31	1	2	..	..	..	..	..	..	..	31
Aosta . . . . .	26	..	..	18	19	2	4	..	..	1	..	..	..	2	20
Biella . . . . .	41	..	..	38	36	3	2	..	..	..	..	..	1	..	36

PARTE I. — Personale notarile.

A) — Stato e movimento numerico del personale.

Segue Tavola I.

DISTRETTI  NOTARILI	Numero dei posti di notaro				Movimenti avvenuti durante l'anno 1896										Numero dei Notari che esercitarono nell'anno 1896		
	determinato nella tabella			Coperti	Numero delle traslocazioni				Numero delle cessazioni dall'esercizio								
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	definitive		temporanee				
				10							11	12	13	14			
esistenti al 31 dicembre 1895			al 31 dicembre 1895		Numero delle nomine entro il distretto notarile		fuori del distretto		per scambio di residenza		per morte		per pena disciplinare		per altre cause		
e soppressi nel corso del 1896			al 31 dicembre 1896		Numero delle nomine fuori del distretto		per scambio di residenza		per morte		per pena disciplinare		per altre cause				
aggiunti nel corso del 1896					Numero delle nomine per scambio di residenza		per morte		per pena disciplinare		per altre cause		per pena disciplinare		per altre cause		
<b>Torino (segue).</b>																	
Cuneo . . . . .	48	..	..	40	46	7	..	1	..	1	..	1	..	1	..	..	50
Ivrea . . . . .	49	..	..	40	42	4	2	..	..	2	..	..	..	..	..	..	44
Mondovì . . . . .	44	..	..	40	41	3	2	..	..	..	..	2	1	..	..	..	41
Novara . . . . .	60	..	..	51	53	6	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	54
Pallanza . . . . .	38	..	..	32	34	2	3	..	1	2	1	..	..	..	..	..	34
Pinerolo . . . . .	35	..	..	31	31	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	32
Saluzzo . . . . .	48	..	..	40	41	4	2	..	1	2	..	..	..	..	..	..	43
Susa . . . . .	25	..	1	22	23	3	1	..	..	1	..	1	..	..	..	..	25
Vercelli . . . . .	37	..	..	29	29	5	3	2	..	..	..	..	..	..	..	..	29
<b>Milano . . . . .</b>	109	..	..	102	103	2	6	3	4	3	..	1	..	..	..	..	107
Como . . . . .	86	..	..	82	78	2	6	4	..	2	..	2	..	..	..	..	82
Lodi . . . . .	26	..	..	25	24	2	1	1	..	..	..	1	..	..	..	..	25
Pavia . . . . .	18	..	..	18	18	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	18
Sondrio . . . . .	25	..	..	23	23	2	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	23
<b>Brescia . . . . .</b>	95	..	..	94	91	4	8	1	2	2	..	1	..	..	..	..	91
Bergamo . . . . .	71	..	..	69	71	3	6	..	..	3	..	..	1	..	..	..	69
Cremona . . . . .	49	..	..	48	47	1	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	47
Mantova . . . . .	61	..	..	54	52	3	5	2	..	2	..	1	..	..	..	..	54
<b>Venezia . . . . .</b>	32	..	..	29	30	1	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	30
Belluno . . . . .	19	..	..	18	16	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	18
Padova . . . . .	33	3	..	28	20	2	1	1	1	1	..	..	..	..	..	..	31

**PARTE I. — Personale notarile.**

A) — Stato e movimento numerico del personale.

Segue Tavola I.

DISTRETTI	Numero dei posti di notaro					Movimenti avvenuti durante l'anno 1896									15 Numero dei Notari che esercitarono nell'anno 1896	
	determinato nella tabella			Coperti		Numero delle traslocazioni			Numero delle cessazioni dall'esercizio							
	1	2	3	4	5	6	dietro concorso		9	definitive			temporanee			
							7	8		10	11	12	13	14		
NOTARILI	esistenti al 31 dicembre 1895	re soppressi nel corso del 1896	aggiunti nel corso del 1896	al 31 dicembre 1895	al 31 dicembre 1896	Numero delle nomine entro il distretto notarile	fuori del distretto	per scambio di residenza	per morte	per pena disciplinare	per altre cause	per pena disciplinare	per altre cause			
<b>Venezia (segue).</b>																
Rovigo . . . . .	18	..	..	17	17	2	..	1	..	1	..	..	1	..	19	
Treviso . . . . .	30	..	..	29	29	1	..	..	..	..	..	..	..	..	29	
Udine . . . . .	55	..	..	48	48	4	2	1	..	4	..	..	..	..	51	
Verona . . . . .	49	..	..	44	48	5	4	..	..	1	..	1	..	..	47	
Vicenza . . . . .	50	..	..	44	47	5	1	..	..	2	..	..	..	..	46	
<b>Parma . . . . .</b>	60	..	..	43	46	5	1	1	..	2	..	1	..	..	43	
Piacenza . . . . .	57	..	..	51	48	..	..	1	..	3	..	1	..	..	52	
<b>Modena (Sezione) . .</b>	78	..	..	68	66	..	2	..	..	2	..	..	..	..	89	
Reggio Emilia . . . . .	77	..	..	71	70	2	3	..	..	2	..	..	..	..	72	
<b>Lucca . . . . .</b>	65	..	..	56	60	6	2	..	..	2	..	1	..	1	64	
Livorno . . . . .	20	..	..	16	17	1	..	1	1	..	..	..	..	..	17	
Pisa . . . . .	50	..	..	42	42	4	2	..	..	1	1	..	..	..	42	
<b>Firenze . . . . .</b>	142	1	1	117	119	10	1	1	..	1	..	..	3	..	121	
Arezzo . . . . .	52	..	..	44	38	..	..	..	..	3	..	3	1	..	38	
Grosseto . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Siena . . . . .	46	..	..	36	38	3	..	..	..	..	..	..	..	..	38	
<b>Bologna . . . . .</b>	69	..	..	63	61	2	4	1	2	..	1	1	..	..	61	
Ferrara . . . . .	21	..	..	21	21	..	..	..	..	..	..	..	..	..	21	
Forlì . . . . .	41	..	..	35	33	2	5	..	..	2	..	..	..	..	33	
Ravenna . . . . .	34	..	..	31	30	1	..	..	..	..	..	2	..	..	22	

**PARTE I. — Personale notarile.**

A) — *Stato e movimento numerico del personale.*

Segue *Tavola I.*

DISTRETTI	Numero dei posti di notaro					Movimenti avvenuti durante l'anno 1896									15 Numero dei Notari che esercitarono nell'anno 1896		
	determinato nella tabella			Coperti		Numero delle traslocazioni			Numero delle cessazioni dall'esercizio								
	1 esistenti al 31 dicembre 1895	2 soppressi nel corso del 1896	3 aggiunti nel corso del 1896	4 al 31 dicembre 1895	5 al 31 dicembre 1896	6 Numero delle nomine entro il distretto notarile	7 fuori del distretto	8 per scambio di residenza	dietro con-corso			definitive				tempo- ranee	
									9 per morte	10 per pena disciplinare	11 per altre cause	12 per pena disciplinare	13 per altre cause	14		14	
<b>Ancona</b> . . . . .	45	..	..	37	36	4	2	..	..	2	..	..	..	..	..	..	38
<b>Pesaro</b> . . . . .	21	..	..	18	17	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	17
<b>Urbino</b> . . . . .	22	..	..	17	19	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	19
<b>Macerata</b> (sezione) .	54	..	..	46	44	4	3	3	..	3	..	..	..	..	..	..	46
<b>Ascoli</b> . . . . .	20	..	..	13	12	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	13
<b>Fermo</b> . . . . .	18	..	..	18	19	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	19
<b>Perugia</b> (sezione) . .	63	..	..	51	49	1	1	1	..	4	..	..	..	..	..	..	49
<b>Rieti</b> . . . . .	7	..	..	1	9	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9
<b>Spoletto</b> . . . . .	30	..	..	24	25	3	1	..	..	1	..	..	1	..	..	..	27
<b>Roma</b> . . . . .	98	..	..	87	86	3	1	..	..	1	..	..	1	..	..	..	86
<b>Frosinone</b> . . . . .	31	..	..	27	29	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	29
<b>Viterbo</b> . . . . .	37	..	..	22	24	2	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	24
<b>Aquila</b> . . . . .	39	..	..	34	34	2	2	1	..	1	..	..	..	..	..	..	36
<b>Avezzano</b> . . . . .	20	..	..	16	16	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	16
<b>Chieti</b> . . . . .	32	..	..	27	30	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	29
<b>Lanciano</b> . . . . .	62	..	..	65	63	3	..	..	1	3	..	2	..	..	..	..	68
<b>Sulmona</b> . . . . .	19	..	..	19	18	1	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	19
<b>Teramo</b> . . . . .	67	..	..	51	53	6	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	54
<b>Napoli</b> . . . . .	180	..	..	172	166	8	5	..	..	12	..	..	3	..	..	..	168
<b>Ariano</b> . . . . .	32	..	..	34	36	2	1	..	..	3	..	..	..	..	..	..	34
<b>Avellino</b> . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Benevento</b> . . . . .	76	..	..	76	73	2	1	..	..	3	..	2	..	..	..	..	73

PARTE I. — Personale notarile.

A) — Stato e movimento numerico del personale.

Segue Tavola I.

DISTRETTI	Numero dei posti di notaro					Movimenti avvenuti durante l'anno 1896									15 Numero dei Notari che esercitarono nell'anno 1896
	determinato nella tabella			Coperti		Numero delle traslocazioni			Numero delle cessazioni dall'esercizio						
	1	2	3	4	5	6	dietro con-corso		definitive			tempo-ranee			
							7	8	10	11	12	13	14		
NOTARILI	esistenti al 31 dicembre 1895	se soppressi nel corso del 1896	3 aggiunti nel corso del 1896	al 31 dicembre 1895	5 al 31 dicembre 1896	Numero delle nomine entro il distretto notarile	fuori del distretto	9 per scambio di residenza	per morte	per pena disciplinare	per altre cause	per pena disciplinare	per altre cause		
<b>Napoli (segue).</b>															
Campobasso . . . . .	58	..	..	55	55	2	..	..	1	..	1	..	..	57	
Cassino . . . . .	93	..	..	81	83	4	2	..	1	..	..	..	..	83	
Isernia . . . . .	66	..	..	52	54	2	..	..	..	..	..	1	..	53	
Larino . . . . .	46	..	..	37	37	4	2	..	2	..	..	..	..	37	
Sala Consilina . . . . .	33	..	..	29	27	1	..	..	3	..	..	..	..	30	
Salerno . . . . .	113	..	..	110	111	5	2	..	2	4	..	1	..	115	
S. M. Capua Vet. . . . .	118	..	..	119	115	3	5	..	1	5	..	..	..	120	
S. Angelo dei Lom. . . . .	38	..	..	32	32	1	2	..	1	..	..	..	..	32	
Vallo della Lucania . . . . .	38	..	..	39	44	6	1	..	1	..	..	..	..	43	
<b>Potenza (sezione) . . . . .</b>	64	..	..	59	59	1	1	..	1	..	..	..	..	60	
Lagonegro . . . . .	52	..	..	48	50	3	3	..	1	..	..	1	..	50	
Matera . . . . .	37	..	..	36	34	..	..	1	1	..	..	..	..	36	
Melfi . . . . .	32	..	..	29	30	1	1	..	1	2	1	..	..	33	
<b>Trani . . . . .</b>	53	..	..	56	59	3	..	..	..	..	2	..	..	57	
Bari . . . . .	102	..	..	95	99	6	1	..	1	2	..	..	..	99	
Lecce . . . . .	102	..	..	112	112	5	4	1	2	1	..	..	1	112	
Lucera . . . . .	104	..	..	93	85	11	5	..	2	8	..	1	1	93	
Taranto . . . . .	34	..	..	32	31	2	2	1	..	3	..	..	..	31	
<b>Catanzaro . . . . .</b>	66	..	..	63	63	5	3	..	..	..	..	..	..	63	
Castrovillari . . . . .	39	..	..	39	36	3	2	..	..	3	..	..	..	39	
Cosenza . . . . .	79	..	..	71	73	6	5	..	1	2	..	..	..	75	

PARTE I. — Personale notarile.

A) — Stato e movimento numerico del personale.

Segue Tavola I.

DISTRETTI	Numero dei posti di notaro					Movimenti avvenuti durante l'anno 1896									Numero dei Notari che esercitarono nell'anno 1896		
	determinato nella tabella			Coperti		Numero delle traslocazioni			Numero delle cessazioni dall'esercizio								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	definitive			temporanee				
										10	11	12	13	14			
esistenti al 31 dicembre 1895	soppressi nel corso del 1896	aggiunti nel corso del 1896	al 31 dicembre 1895	al 31 dicembre 1896	Numero delle nomine entro il distretto notarile	fuori del distretto	per scambio di residenza	per morte	per pena disciplinare	per altre cause	per pena disciplinare	per altre cause					
<b>Catanzaro (segue).</b>																	
Gerace . . . . .	29	..	..	29	29	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	29
Monteleone . . . . .	42	..	..	35	32	2	1	..	..	3	..	..	..	..	..	..	35
Nicastro . . . . .	32	..	..	25	26	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	26
Palmi . . . . .	37	..	..	32	32	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	32
Reggio Calabria . . . . .	36	..	..	31	32	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	32
Rossano . . . . .	18	..	..	17	16	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	17
<b>Messina . . . . .</b>	86	..	..	91	83	1	..	..	1	5	..	..	1	..	..	..	93
Mistretta . . . . .	18	..	..	14	14	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	14
Patti . . . . .	31	..	..	29	29	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	30
<b>Catania . . . . .</b>	91	..	1	84	87	4	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	82
Caltagirone . . . . .	31	..	..	28	28	1	2	..	..	1	..	..	1	..	..	..	28
Modica . . . . .	40	..	..	37	39	3	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	39
Nicosia . . . . .	30	..	..	29	29	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	29
Siracusa . . . . .	47	..	..	46	41	2	5	..	..	1	..	1	..	..	..	..	41
<b>Palermo . . . . .</b>	101	..	..	95	94	3	2	..	..	2	..	..	2	..	..	..	94
Caltanissetta . . . . .	74	..	..	73	71	8	2	2	..	4	..	..	..	..	..	..	70
Girgenti . . . . .	64	..	..	50	57	4	2	..	1	2	..	..	1	..	..	..	59
Sciacca . . . . .	29	..	..	29	28	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	29
Termini Imerese . . . . .	60	..	..	60	60	..	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	59
Trapani . . . . .	61	..	..	51	57	5	1	..	..	4	..	..	..	..	..	..	57
<b>Cagliari . . . . .</b>	85	..	..	66	67	7	4	..	4	4	..	1	..	..	..	..	72
Oristano . . . . .	38	..	..	27	25	..	1	1	..	..	..	1	..	..	..	..	26
Sassari . . . . .	76	..	..	64	64	7	3	1	..	1	1	1	..	..	..	..	67

**PARTE I. — Personale notarile.**

A) — Stato e movimento numerico del personale.

Segne Tavola I.

DISTRETTI  di  Corte d'appello	Numero dei posti di notaro					Movimenti avvenuti durante l'anno 1896									Numero dei Notari che esercitarono nell'anno 1896
	determinato nella tabella			Coperti		Numero delle traslocazioni			Numero delle cessazioni dall'esercizio						
	1	2	3	4	5	6	dietro con-corso			definitive		tempo-ranee			
							7	8	9	10	11	12	13	14	
	esistenti al 31 dicembre 1895	soppressi nel corso del 1896	aggiunti nel corso del 1896	al 31 dicembre 1895	al 31 dicembre 1896	Numero delle nomine	entro il distretto notarile	fuori del distretto	per scambio di residenza	per morte	per pena disciplinare	per altre cause	per pena disciplinare	per altre cause	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

**Riassunto per distretti di Corte d'appello.**

Genova . . . . .	272	..	..	228	229	14	9	3	..	9	..	4	2	1	236
Casale. . . . .	279	..	..	257	255	9	4	3	2	8	..	4	3	..	263
Torino. . . . .	612	..	1	524	513	40	28	6	4	11	1	5	3	3	556
Milano . . . . .	264	..	..	250	246	8	15	8	4	6	..	4	..	..	255
Brescia . . . . .	276	..	..	265	261	11	21	3	2	8	..	2	1	..	261
Venezia . . . . .	286	3	..	257	265	20	9	4	2	9	1	..	2	..	271
Parma. . . . .	117	..	..	94	91	5	1	2	..	5	..	2	..	..	100
Modena (sezione) . . . . .	155	..	..	139	133	2	5	..	..	4	..	..	..	..	161
Lucca . . . . .	135	..	..	114	119	11	4	1	1	3	1	1	..	1	123
Firenze . . . . .	240	1	1	197	195	13	1	1	..	4	..	3	4	..	197
Bologna . . . . .	165	..	..	150	145	5	9	1	2	2	1	3	..	..	147
Ancona . . . . .	88	..	..	72	72	6	2	1	..	3	..	..	..	..	74
Macerata (sezione) . . . . .	92	..	..	77	75	4	4	4	..	4	..	..	..	..	78
Perugia (sezione) . . . . .	100	..	..	76	83	5	2	1	..	5	..	..	1	..	85
Roma . . . . .	166	..	..	136	139	6	4	..	..	2	..	..	1	..	139
Aquila. . . . .	239	..	..	212	214	14	5	2	1	6	..	2	..	..	222
Napoli . . . . .	891	..	..	836	833	40	21	..	3	36	..	3	5	..	845
Potenza (sezione) . . . . .	185	..	..	172	173	5	5	1	1	5	1	..	1	..	179
Trani . . . . .	395	..	..	388	386	27	12	2	5	14	..	3	1	1	392
Catanzaro . . . . .	378	..	..	342	339	22	14	..	1	10	..	1	..	..	348
Messina . . . . .	135	..	..	134	131	1	2	1	1	6	..	..	1	..	137
Catania . . . . .	239	..	1	224	224	10	11	..	..	3	1	1	1	..	219
Palermo . . . . .	389	..	..	358	367	20	11	2	1	13	..	1	3	..	368
Cagliari . . . . .	199	..	..	157	156	14	8	2	4	5	1	3	..	..	165
<b>Regno . . .</b>	<b>6 297</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5 659</b>	<b>5 680</b>	<b>312</b>	<b>207</b>	<b>48</b>	<b>34</b>	<b>181</b>	<b>7</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>5 823</b>

NE. Mancano i dati dei distretti di Grosseto (Firenze) e di Avellino (Napoli) (V. pag. 332).

**PARTE I. — Personale notarile.**

**B) — Provvedimenti disciplinari e penali riguardanti i notari.**

**Tavola II.**

DISTRETTI NOTARILI	Numero delle condanne pronunciate nel 1896									Numero delle riabilitazioni pronunciate nel 1896
	a pene disciplinari						a pene comuni			
	1 Avvertimento	2 Censura	3 Ammonda	4 Multa	5 Sospensione	6 Destituzione	7 per delitti importanti la destituzione dall'ufficio	8 per altri delitti	9 per contravvenzioni	

*Distretto della Corte d'appello di Genova.*

Genova . . . . .	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1
Sarzana . . . . .	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..

*Distretto della Corte d'appello di Casale.*

Acqui . . . . .	5	..	5	1	1	..	..	..	1	..
Alessandria . . . . .	..	..	2	..	..	..	..	..	7	..
Asti . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Casale . . . . .	..	..	9	..	..	..	..	..	..	..
Novi Ligure . . . . .	..	..	8	..	..	..	..	..	..	8
Tortona . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Vigevano . . . . .	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..

*Distretto della Corte d'appello di Torino.*

Biella . . . . .	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
Ivrea . . . . .	..	..	1	6	..	..	..	..	..	..
Mondovì . . . . .	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Pallanza . . . . .	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
Pinerolo . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..
Torino . . . . .	..	..	7	..	1	..	..	..	..	..

*Distretto della Corte d'appello di Milano.*

Lodi . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Milano . . . . .	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..
Sondrio . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..

*Distretto della Corte d'appello di Brescia.*

Brescia . . . . .	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Mantova . . . . .	..	..	13	2	..	..	..	..	1	..



PARTE I. — Personale notarile.

B) — *Provvedimenti disciplinari e penali riguardanti i notari.*

Segue Tavola II.

DISTRETTI NOTARILI	Numero delle condanne pronunciate nel 1896									Numero delle riabilitazioni pronunciate nel 1896
	a pene disciplinari						a pene comuni			
	1 Avvertimento	2 Censura	3 Ammonda	4 Multa	5 Sospensione	6 Destituzione	7 per delitti importanti la destituzione dall'ufficio	8 per altri delitti	9 per contravvenzioni	

*Distretto della Corte d'appello di Venezia.*

Rovigo . . . . .	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..
Udine . . . . .	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..
Verona . . . . .	..	..	..	1	2	1	2	..	..	..
Vicenza . . . . .	..	..	1	4	1	..	..	..	..	..

*Distretto della Corte d'appello di Parma.*

Parma . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
-----------------	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----

*Distretto della Corte d'appello di Modena (sezione).*

Modena . . . . .	3	1	3	..	..	..	..	..	..	..
Reggio Emilia . . . . .	3	..	3	..	..	..	..	..	..	..

*Distretto della Corte d'appello di Lucca.*

Lucca . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
-----------------	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----

*Distretto della Corte d'appello di Firenze.*

Arezzo . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Firenze . . . . .	..	..	1	5	3	..	..	..	..	..
Grosseto . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Siena . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..

*Distretto della Corte d'appello di Bologna.*

Bologna . . . . .	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
-------------------	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----

*Distretto della Corte d'appello di Ancona.*

Urbino . . . . .	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..
------------------	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----

*Distretto della Corte d'appello di Perugia (sezione).*

Perugia . . . . .	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..
Spoleto . . . . .	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1

*Distretto della Corte d'appello di Roma.*

Roma . . . . .	..	..	27	..	..	..	..	..	..	..
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PARTE I. — Personale notarile.

B) — *Provvedimenti disciplinari e penali riguardanti i notari.*

Segue Tavola II.

DISTRETTI NOTARILI	Numero delle condanne pronunciate nel 1896									Numero delle riabilitazioni pronunciate nel 1896
	a pene disciplinari						a pene comuni			
	1 Avvertimento	2 Censura	3 Ammenda	4 Multe	5 Sospensione	6 Destituzione	7 per delitti importanti la destituzione dall'ufficio	8 per altri delitti	9 per contravvenzioni	

*Distretto della Corte d'appello di Aquila.*

Aquila . . . . .	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..
Lanciano . . . . .	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..

*Distretto della Corte d'appello di Napoli.*

Ariano . . . . .	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..
Avellino . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Benevento . . . . .	1	..	14	..	..	..	..	..	..	..
Campobasso . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Cassino . . . . .	..	..	24	..	..	..	..	..	..	..
Isernia . . . . .	..	..	8	..	..	..	..	..	..	..
Larino . . . . .	..	1	9	..	..	..	..	..	..	..
Napoli . . . . .	..	..	11	6	3	..	..	..	..	2
Salerno . . . . .	..	..	24	8	1	..	..	..	..	..
Santa Maria Capua Vetere . . . . .	..	..	15	..	..	..	..	..	..	..
Sant'Angelo dei Lombardi . . . . .	..	..	9	9	1	..	..	..	..	..
Vallo della Lucania . . . . .	..	..	7	..	..	..	..	..	7	..

*Distretto della Corte d'appello di Potenza (sezione).*

Lagonegro . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Melfi . . . . .	..	..	3	..	1	..	..	..	3	..
Potenza . . . . .	..	..	16	..	..	..	..	..	..	..

*Distretto della Corte d'appello di Trani.*

Bari . . . . .	..	..	13	2	..	..	..	..	..	1
Lecce . . . . .	..	1	5	10	..	..	..	..	..	..
Lucera . . . . .	1	..	30	4	1	..	..	..	34	2
Taranto . . . . .	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	..	..	15	..	..	..	..	..	..	..

PARTE I. — Personale notarile.

B) — *Provvedimenti disciplinari e penali riguardanti i notari.*

Segue Tavola II.

DISTRETTI NOTARILI	Numero delle condanne pronunciate nel 1896									Numero delle riabilitazioni pronunciate nel 1896
	a pene disciplinari						a pene comuni			
	1 Avvertimento	2 Censura	3 Ammonda	4 Multe	5 Sospensione	6 Destituzione	7 per delitti importanti la destituzione dall'ufficio	8 per altri delitti	9 per contravvenzioni	

*Distretto della Corte d'appello di Catanzaro.*

Catanzaro . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Cosenza . . . . .	..	..	29	..	..	..	..	..	..	..
Gerace . . . . .	..	..	8	..	..	..	..	..	..	..
Palmi . . . . .	..	..	1	2	..	..	..	..	..	1
Reggio Calabria . . . . .	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..

*Distretto della Corte d'appello di Messina.*

Messina . . . . .	..	..	11	..	1	..	..	..	..	..
Patti . . . . .	..	..	14	..	..	..	..	..	..	..

*Distretto della Corte d'appello di Catania.*

Catania . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Nicosia . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..

*Distretto della Corte d'appello di Palermo.*

Caltanissetta . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	8	..
Girgenti . . . . .	..	..	..	8	1	..	..	..	8	..
Palermo . . . . .	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..
Sciacca . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..

*Distretto della Corte d'appello di Cagliari.*

Cagliari . . . . .	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..
Oristano . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Sassari . . . . .	..	..	21	..	..	..	..	..	..	..

**PARTE I. — Personale notarile.**

B) — *Provvedimenti disciplinari e penali riguardanti i notari.*

Segue *Tavola II.*

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero delle condanne pronunciate nel 1896									Numero delle riabilitazioni pronunciate nel 1896
	a pene disciplinari						a pene comuni			
	1 Avvertimento	2 Censura	3 Ammonda	4 Multe	5 Sospensione	6 Destituzione	7 per delitti importanti la destituzione dall'ufficio	8 per altri delitti	9 per contravvenzioni	
Genova . . . . .	..	..	2	2	..	..	..	..	..	1
Casale. . . . .	5	..	23	1	2	..	..	..	8	8
Torino. . . . .	1	..	8	7	2	1	1	..	1	..
Milano . . . . .	1	..	..	4	..	..	..	..	..	..
Brescia . . . . .	..	..	15	2	..	..	..	..	3	..
Venezia . . . . .	..	..	8	5	4	1	3	..	..	..
Parma. . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Modena (sezione) . . . . .	6	1	6	..	..	..	..	..	..	..
Lucca . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Firenze . . . . .	..	..	1	6	5	..	..	..	..	..
Bologna . . . . .	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
Ancona . . . . .	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..
Perugia (sezione) . . . . .	..	..	1	4	1	..	..	..	..	1
Roma . . . . .	..	..	27	..	..	..	..	..	..	..
Aquila . . . . .	1	..	4	..	2	..	..	..	..	..
Napoli. . . . .	1	1	123	23	5	..	..	..	7	2
Potenza (sezione) . . . . .	..	..	19	..	2	..	..	..	3	..
Trani . . . . .	1	1	64	17	1	..	..	..	34	3
Catanzaro . . . . .	..	..	41	2	..	..	..	..	..	1
Messina . . . . .	..	..	25	..	1	..	..	..	..	..
Catania . . . . .	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..
Palermo . . . . .	..	1	2	8	3	..	..	..	16	..
Cagliari . . . . .	..	..	24	..	..	..	..	..	..	..
<b>Regno . . .</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>404</b>	<b>83</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>..</b>	<b>72</b>	<b>16</b>

NB. Mancano i dati del distretto di Avellino (Napoli) (V. pag. 332).

PARTE II. — La  
A) — Atti rogati e autentificati,

Atti dei Notari.  
classificati secondo la natura loro.

Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello	1 Totale generale degli atti rogati e autentificati	Sponsali e convenzioni matri								moniali						Donazioni															
		Contratti di matrimonio								Altri atti relativi a sponsali o a matrimoni						Numero delle donazioni propriamente dette classificate secondo il loro ammontare															
		con costituzione di dote								dote																					
		classificati secondo l'ammontare della								dote		Separazioni della dote		Autorizzazioni maritali		Rogati		Autentificati		fino a lire 1,000		da lire 1,001 a 5,000		da lire 5,001 a 20,000		da lire 20,001 a 50,000		da 50,001 a 100,000		oltre 100,000 lire	
2 con patto di comunione degli utili	3 Numero complessivo	4 fino a lire 500	5 da lire 501 a lire 1,000	6 da lire 1,001 a 5,000	7 da 5,001 a 10,000	8 da 10,001 a 25,000	9 da 25,001 a 50,000	10 da lire 50,001 a 100,000	11 oltre 100,000 lire	12	13	14 Rogati	15 Autentificati	16	17	18	19	20	21	22											
Genova . . . . .	57,200	4	750	88	158	268	76	74	52	18	16	2	246	196	1	230	176	34	11	4	3	458									
Casale . . . . .	49,096	2	1,964	357	636	720	159	64	20	7	1	7	124	188	3	259	193	62	12	2	..	528									
Torino . . . . .	101,967	5	1,063	217	320	309	72	55	56	23	11	3	266	491	3	259	215	87	17	4	1	583									
Milano . . . . .	42,152	..	404	3	9	116	71	79	67	31	28	8	174	142	15	35	35	36	19	3	1	129									
Brescia . . . . .	33,787	9	48	2	4	12	5	11	7	5	2	2	97	90	8	20	40	19	8	..	..	87									
Venezia . . . . .	65,959	21	108	..	9	27	14	22	21	7	8	2	124	147	9	95	70	29	10	3	1	208									
<i>Italia Settentrionale . . . . .</i>	<i>348,161</i>	<i>41</i>	<i>4,337</i>	<i>667</i>	<i>1,136</i>	<i>1,452</i>	<i>397</i>	<i>305</i>	<i>223</i>	<i>91</i>	<i>66</i>	<i>24</i>	<i>1,031</i>	<i>1,254</i>	<i>39</i>	<i>898</i>	<i>729</i>	<i>267</i>	<i>77</i>	<i>16</i>	<i>6</i>	<i>1,993</i>									
Parma . . . . .	11,855	..	66	..	4	7	7	7	39	1	1	..	26	33	..	14	7	8	3	5	..	37									
Modena (sezione) . . . . .	13,166	..	31	2	4	3	3	6	10	3	..	..	44	33	..	13	13	4	2	..	..	32									
Lucca . . . . .	23,008	..	243	73	58	50	19	19	20	3	1	..	50	70	5	33	18	9	4	2	..	66									
Firenze . . . . .	36,052	2	433	115	45	97	47	62	41	16	10	4	57	98	3	43	47	22	15	6	8	141									
Bologna . . . . .	27,913	..	112	2	10	29	13	21	29	4	4	..	76	59	..	28	35	14	3	4	2	86									
Ancona . . . . .	12,895	..	81	8	8	28	14	14	5	2	2	..	26	39	..	18	14	13	1	2	..	48									
Macerata (sezione) . . . . .	12,926	2	70	7	9	23	9	15	3	2	2	..	28	9	..	78	38	18	7	..	2	143									
Perugia (sezione) . . . . .	16,551	1	139	26	26	51	13	11	7	4	1	..	13	56	..	65	42	6	2	1	1	117									
Roma . . . . .	39,102	2	180	28	23	51	17	24	22	13	2	2	153	130	1	103	52	12	6	2	..	175									
<i>Italia Centrale . . . . .</i>	<i>193,468</i>	<i>7</i>	<i>1,355</i>	<i>261</i>	<i>187</i>	<i>339</i>	<i>142</i>	<i>179</i>	<i>176</i>	<i>48</i>	<i>23</i>	<i>6</i>	<i>473</i>	<i>527</i>	<i>9</i>	<i>395</i>	<i>266</i>	<i>106</i>	<i>43</i>	<i>22</i>	<i>13</i>	<i>845</i>									
Aquila . . . . .	32,085	1	236	15	56	105	23	24	7	2	4	..	32	119	2	534	331	56	9	..	..	930									
Napoli . . . . .	139,845	68	2,646	430	568	1,009	249	213	100	46	31	22	214	403	27	2,636	1,155	269	71	30	21	4,182									
Potenza (sezione) . . . . .	19,569	9	1,009	299	282	334	63	27	3	1	..	..	36	52	..	574	180	46	8	..	2	810									
Trani . . . . .	63,511	24	1,037	349	207	262	93	64	39	13	5	2	19	220	..	1,542	785	202	38	13	3	2,583									
Catanzaro . . . . .	47,712	3	1,283	320	275	479	97	72	29	4	7	3	62	195	3	1,592	471	88	18	4	4	2,177									
<i>Italia Meridionale . . . . .</i>	<i>302,722</i>	<i>105</i>	<i>6,211</i>	<i>1,413</i>	<i>1,388</i>	<i>2,189</i>	<i>525</i>	<i>400</i>	<i>178</i>	<i>71</i>	<i>47</i>	<i>27</i>	<i>363</i>	<i>989</i>	<i>32</i>	<i>6,878</i>	<i>2,922</i>	<i>661</i>	<i>144</i>	<i>47</i>	<i>30</i>	<i>10,682</i>									
Messina . . . . .	25,980	..	521	74	165	178	63	19	17	3	2	2	2	22	..	670	293	106	59	22	4	1,154									
Catania . . . . .	51,715	38	2,083	670	561	601	104	81	34	24	8	10	66	102	..	840	233	72	15	3	2	1,165									
Palermo . . . . .	84,729	1	3,625	1,010	1,088	1,156	203	92	49	21	6	18	77	138	..	1,201	421	103	12	2	4	1,743									
<i>Sicilia . . . . .</i>	<i>162,424</i>	<i>39</i>	<i>6,229</i>	<i>1,754</i>	<i>1,814</i>	<i>1,935</i>	<i>370</i>	<i>192</i>	<i>100</i>	<i>48</i>	<i>16</i>	<i>30</i>	<i>145</i>	<i>262</i>	<i>..</i>	<i>2,711</i>	<i>947</i>	<i>281</i>	<i>86</i>	<i>27</i>	<i>10</i>	<i>4,062</i>									
Cagliari - Sardegna . . . . .	28,922	156	48	13	13	11	3	5	2	1	..	1	45	90	3	132	62	25	1	1	1	222									
<b>Regno . . . . .</b>	<b>1,035,697</b>	<b>348</b>	<b>18,180</b>	<b>4,108</b>	<b>4,538</b>	<b>5,928</b>	<b>1,437</b>	<b>1,081</b>	<b>679</b>	<b>259</b>	<b>152</b>	<b>88</b>	<b>2,057</b>	<b>3,122</b>	<b>83</b>	<b>11,014</b>	<b>4,926</b>	<b>1,340</b>	<b>351</b>	<b>113</b>	<b>60</b>	<b>17,804</b>									

### PARTE II. — Lavori dei Notari.

A) — Atti rogati e autentificati, classificati secondo la natura loro.

Segue Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello	Donazioni (segue)		Successioni									Altri atti relativi alle successioni	
	Accettazione di donazioni fatte con atto separato	Divisioni di beni fatte per atto tra vivi degli ascendenti fra i loro discendenti	Testamenti pubblici	Atti di ricezione di testamenti segreti	Atti di deposito di testamenti olografi	Atti di revocazione totale e parziale di testamenti	Verbali di restituzione di testamenti olografi o segreti	Verbali di apertura o pubblicazione di testamenti olografi o segreti	Atti di divisione dell'asse ereditario		Rogati	Autentificati	
													23
Genova . . . . .	44	258	3,167	139	314	5	10	103	597	743	3		
Casale . . . . .	18	297	4,833	107	195	4	12	227	698	678	54		
Torino . . . . .	12	143	9,389	167	329	10	6	1,149	2,404	1,875	14		
Milano . . . . .	7	257	2,655	143	211	17	8	891	232	163	21		
Brescia . . . . .	7	182	2,366	63	190	7	34	615	344	199	37		
Venezia . . . . .	9	32	4,176	91	166	9	18	837	893	290	99		
<i>Italia Settentrionale</i>	97	1,169	26,586	710	1,405	52	88	3,852	5,168	3,948	228		
Parma . . . . .	3	93	1,234	35	136	3	..	23	116	17	2		
Modena (sezione). . . . .	..	10	1,145	41	13	6	23	152	133	2	..		
Lucca . . . . .	4	54	1,747	13	34	4	6	185	190	25	..		
Firenze . . . . .	4	47	2,085	57	41	2	8	335	136	286	68		
Bologna . . . . .	5	46	1,566	73	71	5	5	565	192	47	..		
Ancona . . . . .	..	10	990	9	74	..	4	24	22	9	..		
Macerata (sezione). . . . .	2	15	1,259	16	129	..	..	72	122	56	..		
Perugia (sezione) . . . . .	..	35	1,448	12	45	3	5	158	181	16	..		
Roma . . . . .	10	14	1,304	60	70	4	27	292	224	71	4		
<i>Italia Centrale</i> . . . . .	28	324	12,778	316	613	27	78	1,806	1,316	529	74		
Aquila . . . . .	13	46	3,708	8	133	6	3	47	399	77	2		
Napoli . . . . .	42	562	8,320	77	224	7	37	559	1,103	619	9		
Potenza (sezione) . . . . .	4	95	1,325	1	42	2	..	33	165	60	..		
Trani . . . . .	23	173	4,142	28	184	7	6	72	509	481	2		
Catanzaro . . . . .	20	56	2,383	29	136	4	7	93	363	170	1		
<i>Italia Meridionale</i> . . . . .	102	932	19,878	143	719	26	53	804	2,544	1,407	14		
Messina . . . . .	3	247	1,360	71	122	10	2	141	71	3	..		
Catania . . . . .	1	13	2,409	62	62	2	6	63	765	17	2		
Palermo . . . . .	141	40	3,384	20	74	11	5	228	881	318	6		
<i>Sicilia</i> . . . . .	145	300	7,153	153	258	23	13	432	1,717	338	8		
Cagliari - Sardegna . . . . .	4	28	1,047	13	24	3	1	69	354	104	86		
<b>Regno</b> . . . . .	376	2,753	67,442	1,335	3,019	131	233	6,963	11,099	6,326	410		

Contratti	Comunione di beni		Costituzioni di servitù														
	Atti di costituzione, di modificazione o di proroga	in complesso	personali	reali												in complesso	
				Atti di divisione fra i partecipanti	Atti rogati	Autenticazioni	Usufrutto	Uso od abitazione	Pascolo, legnatico e simili	Scolo	Acquedotto	Presa d'acqua	Altre servitù attinenti alle acque	Comunioni di muri, edifici e fossi	Distanze	Luce e prospetto	Passaggio
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
7	245	250	2	..	4	..	1	2	13	7	25	..	11	23	18	104	..
10	191	203	1	12	5	1	4	2	1	6	9	2	11	60	10	120	3
9	720	725	4	19	4	1	3	13	21	17	27	1	13	53	18	182	8
12	217	211	18	2	1	..	2	35	5	16	6	..	11	30	14	107	15
3	350	324	29	2	4	1	4	9	12	10	12	1	6	21	17	86	13
88	500	551	37	12	1	2	2	25	2	1	4	1	6	18	9	70	13
129	2,226	2,264	91	47	19	5	16	86	54	57	83	5	58	205	86	669	52
..	5	5	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	9	1	12	..
1	76	76	1	..	..	..	..	..	..	..	1	2	5	2	9	1	..
1	..	1	..	..	2	..	..	..	2	..	1	..	..	4	..	8	1
2	312	307	7	1	2	3	..	6	5	4	6	..	6	7	6	35	11
6	230	236	..	..	..	..	1	..	2	..	1	..	..	17	1	16	6
1	25	25	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	3	..
..	38	38	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	3	6	1
..	154	152	2	..	..	..	3	..	1	..	2	..	1	5	..	10	2
1	67	67	1	1	..	2	..	2	5	2	2	..	1	2	2	16	3
12	907	907	12	2	4	5	4	8	16	7	13	2	11	53	15	115	25
3	49	52	..	1	1	..	1	1	..	3	..	..	2	1	3	12	1
29	341	362	8	8	3	1	1	5	4	5	75	4	24	39	37	187	19
3	61	64	..	4	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	6	..
5	591	595	1	..	..	..	2	..	1	1	1	2	8	34	5	50	4
2	153	154	1	49	7	..	..	10	6	2	11	..	9	9	6	108	1
42	1,195	1,227	10	62	12	1	4	16	11	11	88	6	43	83	51	363	25
6	16	22	..	..	..	20	..	3	19	4	6	..	..	2	59	113	..
2	4	6	..	..	..	..	..	4	3	20	3	1	13	12	3	59	..
1	27	28	..	4	1	..	1	22	4	9	22	..	30	20	2	115	..
9	47	56	..	4	1	20	1	29	26	33	31	1	43	34	64	287	..
..	30	30	..	1	..	..	1	..	..	2	6	1	3	4	2	17	3
192	4,406	4,484	113	116	36	31	26	139	107	110	221	15	158	379	218	1,451	105

PARTE II. — Lavori dei Notari.

A) — Atti rogati e autentificati, classificati secondo la natura loro.

Segue Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello		Contratti (segue)																							
		Vendite e cessioni										Permute				Enfiteusi									
		Vendite di immobili classificate										Vendite di mobili				Cessioni di crediti o d'altri diritti		classificate							
		secondo la specie dei fondi venduti			secondo il prezzo ricavato							in complesso						secondo la loro durata		secondo l'ammontare del canone annuo					
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	
Genova . . . . .	1,883	10,129	397	7,728	1,911	1,116	860	434	283	41	32	2	2	12,385	24	309	3	1,662	36	319	..	7	84	85	5
Casale . . . . .	1,764	11,210	2,219	6,089	3,899	2,673	1,655	588	255	21	11	1	1	15,170	23	113	10	1,317	32	448	2	11	2	2	8
Torino . . . . .	2,224	30,104	2,319	19,037	7,318	4,370	2,498	719	538	75	41	18	33	34,511	136	180	6	3,084	100	721	15	1	7	3	2
Milano . . . . .	824	6,603	371	3,237	1,446	1,089	883	490	465	117	61	9	1	7,348	450	151	20	419	73	121	10	2	19	3	4
Brescia . . . . .	1,938	5,330	944	3,137	1,716	1,388	1,074	486	337	43	26	4	1	7,371	841	75	23	674	69	109	7	13	15	23	5
Venezia . . . . .	1,801	13,152	3,114	8,218	3,775	2,481	1,941	844	674	90	35	3	6	17,042	1,025	217	44	1,180	181	253	20	11	123	99	23
<i>Italia Settentrionale</i>	10,434	76,528	9,364	47,446	20,065	13,117	8,911	3,561	2,552	387	206	37	44	93,827	2,499	1,045	106	8,336	494	1,971	54	45	250	215	47
Parma . . . . .	326	2,301	77	1,190	472	354	335	206	130	12	4	1	..	2,703	1	11	..	463	2	58	1	..	2	1	1
Modena (sezione) . . . . .	474	1,802	228	970	519	382	315	164	141	7	4	2	..	2,483	21	45	4	412	42	64	1	..	6	3	2
Lucca . . . . .	924	2,493	466	1,811	704	554	411	216	164	11	9	2	1	3,519	64	137	24	513	70	72	5	125	19	131	12
Firenze . . . . .	1,603	2,759	411	1,843	813	655	593	373	427	45	22	2	..	4,600	173	106	40	841	193	139	11	9	9	11	3
Bologna . . . . .	1,047	1,872	201	1,090	522	394	479	272	303	42	12	1	5	3,046	74	69	3	943	71	109	3	18	12	16	8
Ancona . . . . .	715	1,177	138	776	325	308	311	200	97	7	6	..	..	2,014	16	64	3	270	14	34	..	..	1	1	..
Macerata (sezione) . . . . .	867	1,637	214	1,358	458	326	287	156	121	9	3	..	..	2,642	76	71	12	372	16	55	..	..	..	..	..
Perugia (sezione) . . . . .	1,291	2,652	188	2,425	678	449	346	127	98	6	..	2	..	4,057	74	95	3	685	28	115	4	11	11	9	10
Roma . . . . .	1,850	3,615	248	3,675	863	515	315	135	145	28	32	2	3	5,531	182	91	5	619	330	81	3	13	81	74	16
<i>Italia Centrale</i>	9,097	20,308	2,171	15,138	5,354	3,937	3,392	1,849	1,626	167	92	12	9	30,895	681	689	94	5,118	766	727	28	176	141	246	52
Aquila . . . . .	2,505	7,997	469	7,768	1,791	850	380	125	49	4	3	1	..	10,798	173	162	4	1,211	33	178	8	3	91	82	9
Napoli . . . . .	10,754	19,886	2,374	21,349	5,456	3,101	1,921	672	444	49	19	2	1	32,921	93	1,015	42	4,451	280	460	5	39	545	446	113
Potenza (sezione) . . . . .	2,856	4,355	252	5,161	1,360	606	250	58	19	5	3	..	1	7,452	11	126	6	426	87	109	11	2	28	29	1
Trani . . . . .	5,682	10,755	394	9,142	3,638	2,047	1,306	412	245	27	12	1	1	16,796	35	385	19	1,405	22	236	2	105	573	605	57
Catanzaro . . . . .	5,858	9,159	673	11,039	2,524	1,219	620	184	91	8	5	..	..	15,650	40	553	5	1,147	28	257	..	6	99	87	15
<i>Italia Meridionale</i>	27,655	52,152	4,162	54,459	14,769	7,823	4,477	1,451	848	93	42	4	3	83,617	352	2,241	76	8,640	450	1,240	26	156	1,336	1,249	195
Messina . . . . .	2,218	4,464	416	4,259	1,547	813	335	96	39	4	3	1	1	7,092	6	116	3	417	1	430	1	84	233	252	57
Catania . . . . .	5,926	8,432	288	10,333	2,208	1,109	618	213	134	19	5	1	1	14,641	5	399	2	1,127	5	469	..	7	306	244	53
Palermo . . . . .	10,330	15,660	377	18,117	4,517	2,253	1,004	306	152	8	9	..	1	26,358	9	659	11	1,353	13	575	7	127	649	636	105
<i>Sicilia</i>	18,474	28,556	1,081	32,714	8,272	4,175	1,957	615	325	31	17	2	3	48,091	20	1,174	16	2,897	19	1,474	8	218	1,188	1,132	215
Cagliari - Sardegna . . . . .	2,905	9,884	350	10,787	1,309	593	335	78	34	2	1	..	..	12,990	149	208	10	301	21	377	6	..	1	1	..
<b>Regno . . .</b>	<b>68,565</b>	<b>187,428</b>	<b>17,128</b>	<b>160,544</b>	<b>49,769</b>	<b>29,645</b>	<b>19,072</b>	<b>7,554</b>	<b>5,385</b>	<b>680</b>	<b>358</b>	<b>55</b>	<b>59</b>	<b>269,420</b>	<b>3,701</b>	<b>5,357</b>	<b>302</b>	<b>25,292</b>	<b>1,750</b>	<b>5,789</b>	<b>122</b>	<b>595</b>	<b>2,916</b>	<b>2,843</b>	<b>509</b>

PARTE II. — **La** **vori dei Notari.**

A) — **Atti rogati e autenticati,** *classificati secondo la natura loro.*

Segue **Tavola III.**

DISTRETTI di Corte d'appello		Contratti (segue)																													
		Enfiteusi (segue)					Locazioni									Società				Associazioni commerciali											
		classificate					di case		di fondi rustici				di altra			specie		civili		commerciali		Atti di costituzione		in complesso							
		secondo l'ammontare del canone annuo			in complesso		di case	Autenticazioni	classificate secondo la natura loro		in complesso		di altra	specie	in complesso		Attività di costituzione, di modificazione o di proroga	Attività di costituzione, di modificazione o di proroga	in complesso	Attività di costituzione		Altri atti relativi a società commerciali		Atti di costituzione		in complesso					
da lire 501 a 1,000	da lire 1,001 a 5,000	oltre 5,000 lire	Atti rogati	Autenticazioni	Affitti	Colonie, mezzadrie o masserie			Atti rogati	Autenticazioni	Locazioni a soccida	Locazioni d'opere ed appalti			Costruzioni di navi	Attività di costituzione, di modificazione o di proroga				Attività di costituzione, di modificazione o di proroga	Attività di costituzione, di modificazione o di proroga	Attività di costituzione, di modificazione o di proroga	Attività di costituzione, di modificazione o di proroga	Attività di costituzione, di modificazione o di proroga	Attività di costituzione, di modificazione o di proroga	Attività di costituzione, di modificazione o di proroga	Attività di costituzione, di modificazione o di proroga	Attività di costituzione, di modificazione o di proroga	Attività di costituzione, di modificazione o di proroga	Attività di costituzione, di modificazione o di proroga	Attività di costituzione, di modificazione o di proroga
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	
Genova	1	..	..	91	..	49	4	239	14	251	2	1	150	2	110	43	19	23	9	48	3	37	40	5	42	15	3	..	135	29	109
Casale	2	1	..	13	..	44	2	449	50	494	5	3	12	1	16	..	3	14	10	24	3	22	13	1	9	11	..	4	..	3	1
Torino	1	2	..	8	..	55	8	632	14	610	36	13	44	..	31	26	4	41	49	69	25	44	30	24	25	16	5	10	11	21	5
Milano	10	3	1	19	2	79	16	493	2	486	9	2	22	..	19	5	4	9	4	16	1	34	132	24	152	66	3	4	5	12	..
Brescia	..	..	..	26	2	118	12	1,034	30	1,018	46	3	38	..	39	2	4	19	10	21	12	29	54	4	19	98	4	..	7	11	..
Venezia	6	5	1	134	..	145	19	1,093	41	1,048	86	17	26	..	39	4	1	22	11	31	3	105	98	10	35	34	12	20	14	46	..
<i>Italia Settentrionale</i>	20	11	2	291	4	490	61	3,940	151	3,907	184	39	292	3	254	80	35	128	93	209	47	271	367	68	282	240	27	38	172	122	115
Parma	..	..	..	2	..	5	..	562	3	562	3	3	3	..	6	..	5	23	..	28	..	14	7	..	2	..	..	..	1	1	..
Modena (sezione)	1	..	..	5	1	12	3	685	44	719	10	11	12	..	23	..	..	7	1	8	..	8	1	..	4	1	1	..	..	1	..
Lucca	1	..	..	138	6	12	8	64	14	74	4	..	27	..	24	3	..	3	2	3	2	13	13	6	8	4	..	..	2	..	2
Firenze	1	2	1	14	4	61	17	192	65	226	31	22	58	1	63	18	2	8	18	28	..	22	41	5	15	14	1	..	2	2	1
Bologna	2	3	1	30	..	41	14	365	22	364	23	24	9	..	32	1	1	14	3	16	2	15	13	1	24	5	..	..	2	2	..
Ancona	..	..	..	1	..	43	2	178	51	222	7	2	3	..	4	1	..	2	11	11	2	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Macerata (sezione)	..	..	..	..	..	18	2	134	114	245	3	4	42	..	34	12	..	10	23	32	1	2	..	1	..	1	..	1	..	2	..
Perugia (sezione)	2	1	..	21	1	10	2	88	41	116	13	10	..	..	10	..	..	1	5	6	..	8	8	..	3	2	..	..	..	..	..
Roma	3	1	..	94	..	33	2	63	25	78	10	4	11	..	13	2	1	24	2	23	4	30	14	4	8	..	..	..	2	2	..
<i>Italia Centrale</i>	10	7	2	305	12	235	50	2,331	379	2,606	104	80	165	1	209	37	9	92	65	155	11	118	99	16	65	26	3	1	9	10	3
Aquila	3	..	..	93	1	36	..	265	25	287	3	12	20	..	32	..	..	5	3	8	..	6	2	..	1	8	3	1	..	4	..
Napoli	15	9	1	583	1	439	37	5,102	60	5,097	65	149	214	..	351	12	5	45	8	55	3	30	50	24	61	24	6	4	7	12	5
Potenza (sezione)	..	..	..	30	..	21	1	142	7	148	1	5	33	..	29	9	..	2	..	2	..	..	..	2	..	..	..	1	1	..	..
Trani	13	4	..	667	12	268	7	3,136	459	3,572	23	7	89	6	101	1	..	13	..	13	..	6	10	2	7	3	2	..	6	8	..
Catanzaro	3	..	..	105	..	45	4	587	116	699	4	33	55	..	87	1	5	20	24	46	3	10	7	2	1	2	6	..	..	6	..
<i>Italia Meridionale</i>	34	13	1	1,478	14	809	49	9,232	667	9,803	96	206	411	6	600	23	10	85	35	124	6	52	69	28	72	37	17	5	14	31	5
Messina	8	..	..	317	..	360	..	511	349	832	28	130	64	..	194	..	1	2	..	3	..	2	3	..	..	25	..	..	..	..	..
Catania	7	9	..	313	..	234	6	2,118	297	2,413	2	121	172	3	292	4	8	13	..	20	1	8	5	1	4	1	3	1	..	4	..
Palermo	25	6	4	775	1	2,328	20	3,527	183	3,709	1	153	204	7	363	1	1	49	16	66	..	22	9	1	6	645	1	4	2	7	..
<i>Sicilia</i>	40	15	4	1,405	1	2,922	26	6,156	829	6,954	31	404	440	10	849	5	10	64	16	89	1	32	17	2	10	671	4	5	2	11	..
Cagliari - Sardegna	..	..	..	1	..	32	..	158	13	167	4	20	69	..	86	3	1	9	2	12	..	6	3	1	2	2	..	3	1	4	..
<b>Regno</b>	<b>104</b>	<b>46</b>	<b>9</b>	<b>3,480</b>	<b>31</b>	<b>4,488</b>	<b>186</b>	<b>21,817</b>	<b>2,039</b>	<b>23,437</b>	<b>419</b>	<b>749</b>	<b>1,377</b>	<b>20</b>	<b>1,998</b>	<b>148</b>	<b>65</b>	<b>378</b>	<b>211</b>	<b>589</b>	<b>65</b>	<b>479</b>	<b>555</b>	<b>115</b>	<b>431</b>	<b>976</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>198</b>	<b>178</b>	<b>123</b>



PARTE II. — Lavori dei Notari.

A) — Atti rogati e autentici, classificati secondo la natura loro.

Segue Tavola III.

DISTRETTI	Transazioni											Contratti (segue)														
	classificate secondo la natura loro				in complesso		Comodati		Mutui					Costituzioni di pegno				Anticresi		Fideiussioni						
	secondo la natura loro		in complesso		Atti rogati	Autenticazioni	Atti rogati	Autenticazioni	secondo la natura loro			secondo il valore		in complesso		civili	commerci-ali		in complesso		Atti rogati	Autenticazioni	Atti rogati	Autenticazioni		
	Transazioni di liti	Transazioni di contestazioni stragiudiziali	Atti rogati	Autenticazioni					con costituzione d'ipoteca	senza costituzione d'ipoteca	fino a 500 lire	da lire 501 a 1,000	da lire 1,001 a 3,000	da lire 3,001 a 10,000	da lire 10,001 a 50,000		da lire 50,001 a 100,000	oltre 100,000 lire	Atti rogati	Autenticazioni					di navi	di altre cose
	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
Genova . . . . .	119	87	201	5	7	..	2,242	86	478	552	724	406	137	15	16	2,316	12	12	2	1	13	2	5	..	64	5
Casale . . . . .	206	39	241	4	4	..	2,383	29	356	644	740	465	177	21	9	2,384	28	45	2	1	47	1	1	..	92	15
Torino . . . . .	282	70	347	5	2	..	3,305	298	588	857	1,252	696	253	34	13	3,666	27	41	..	6	36	11	5	..	103	21
Milano . . . . .	23	30	44	9	11	..	1,522	140	65	186	472	475	381	55	28	1,645	17	6	..	2	8	..	1	..	40	19
Brescia . . . . .	22	22	39	5	5	1	2,069	179	282	465	777	523	191	10	..	2,133	115	17	..	..	14	3	..	5	87	34
Venezia . . . . .	81	54	115	20	7	1	3,103	395	488	648	1,180	833	316	27	6	3,305	193	33	5	13	46	5	8	3	296	106
<i>Italia Settentrionale . . . . .</i>	<i>733</i>	<i>302</i>	<i>987</i>	<i>48</i>	<i>36</i>	<i>3</i>	<i>14,714</i>	<i>1,127</i>	<i>2,257</i>	<i>3,352</i>	<i>5,145</i>	<i>3,398</i>	<i>1,455</i>	<i>162</i>	<i>72</i>	<i>15,449</i>	<i>392</i>	<i>154</i>	<i>9</i>	<i>23</i>	<i>164</i>	<i>22</i>	<i>20</i>	<i>8</i>	<i>682</i>	<i>200</i>
Parma . . . . .	17	14	29	2	1	..	920	87	215	230	283	187	81	10	1	998	9	2	..	4	4	2	2	1	61	9
Modena. (sezione) . . . . .	13	14	26	1	5	2	594	411	134	235	341	255	65	5	..	1,017	18	8	..	..	8	..	1	..	7	1
Lucca . . . . .	9	20	22	7	..	..	1,347	37	249	321	426	272	104	8	4	1,254	130	54	2	1	43	14	2	..	45	32
Firenze . . . . .	43	41	71	13	1	1	1,922	390	202	331	690	679	334	48	28	2,132	180	19	..	3	16	6	1	..	47	15
Bologna . . . . .	32	30	60	2	..	..	1,387	19	96	178	389	441	253	35	14	1,367	39	19	..	4	18	5	10	..	100	21
Ancona . . . . .	16	4	20	..	..	..	468	16	34	90	168	137	46	5	4	482	2	1	..	..	1	..	2	..	24	2
Macerata (sezione) . . . . .	12	19	31	..	..	..	510	79	124	118	195	107	39	5	1	570	19	70	..	..	52	18	7	..	125	16
Perugia (sezione) . . . . .	29	24	50	3	..	..	408	75	101	109	145	98	27	3	..	463	20	14	..	..	13	1	..	..	24	14
Roma . . . . .	17	90	93	14	1	1	1,028	90	150	160	241	282	208	48	29	1,042	76	53	1	1	42	13	8	..	55	17
<i>Italia Centrale . . . . .</i>	<i>188</i>	<i>256</i>	<i>402</i>	<i>42</i>	<i>8</i>	<i>4</i>	<i>8,584</i>	<i>1,234</i>	<i>1,305</i>	<i>1,772</i>	<i>2,878</i>	<i>2,458</i>	<i>1,157</i>	<i>167</i>	<i>81</i>	<i>9,325</i>	<i>493</i>	<i>240</i>	<i>3</i>	<i>13</i>	<i>197</i>	<i>59</i>	<i>33</i>	<i>1</i>	<i>488</i>	<i>127</i>
Aquila . . . . .	43	22	63	2	4	..	836	322	408	311	264	122	50	3	..	1,130	28	3	..	2	4	1	77	5	99	16
Napoli . . . . .	287	193	453	27	10	1	5,163	1,779	1,998	1,530	1,878	1,114	366	33	23	6,673	269	53	6	18	55	22	395	5	228	54
Potenza (sezione) . . . . .	29	22	48	3	..	..	337	81	139	111	95	57	16	..	..	406	12	..	..	..	..	..	81	1	45	17
Trani . . . . .	79	36	112	3	1	..	1,710	1,040	783	716	688	428	127	7	1	2,716	34	4	..	5	9	..	201	..	154	6
Catanzaro . . . . .	60	33	89	4	3	1	853	221	340	237	278	150	64	4	1	1,057	17	6	..	1	7	..	141	6	199	52
<i>Italia Meridionale . . . . .</i>	<i>498</i>	<i>306</i>	<i>765</i>	<i>39</i>	<i>18</i>	<i>2</i>	<i>8,899</i>	<i>3,443</i>	<i>3,668</i>	<i>2,905</i>	<i>3,203</i>	<i>1,871</i>	<i>623</i>	<i>47</i>	<i>25</i>	<i>11,982</i>	<i>360</i>	<i>66</i>	<i>6</i>	<i>26</i>	<i>75</i>	<i>23</i>	<i>895</i>	<i>17</i>	<i>725</i>	<i>145</i>
Messina . . . . .	316	20	383	..	2	1	1,669	65	603	576	384	139	30	2	..	1,732	2	25	..	2	27	..	78	2	128	1
Catania . . . . .	80	190	269	1	8	..	1,077	1,067	891	446	468	247	80	12	..	1,592	552	21	1	77	27	72	220	..	69	2
Palermo . . . . .	181	156	336	1	6	..	1,514	1,082	970	668	561	275	106	13	3	2,552	44	17	..	..	15	2	365	..	105	1
<i>Sicilia . . . . .</i>	<i>577</i>	<i>366</i>	<i>941</i>	<i>2</i>	<i>16</i>	<i>1</i>	<i>4,260</i>	<i>2,214</i>	<i>2,464</i>	<i>1,690</i>	<i>1,413</i>	<i>661</i>	<i>216</i>	<i>27</i>	<i>3</i>	<i>5,876</i>	<i>598</i>	<i>63</i>	<i>1</i>	<i>79</i>	<i>69</i>	<i>74</i>	<i>663</i>	<i>2</i>	<i>302</i>	<i>4</i>
Cagliari - Sardegna . . . . .	70	18	87	1	7	..	318	174	172	100	114	76	29	1	..	388	104	3	..	..	3	..	9	1	98	20
<b>Regno . . . . .</b>	<b>2,066</b>	<b>1,248</b>	<b>3,182</b>	<b>132</b>	<b>85</b>	<b>10</b>	<b>36,775</b>	<b>8,192</b>	<b>9,866</b>	<b>9,819</b>	<b>12,753</b>	<b>8,464</b>	<b>3,480</b>	<b>404</b>	<b>181</b>	<b>43,020</b>	<b>1,947</b>	<b>528</b>	<b>19</b>	<b>141</b>	<b>508</b>	<b>178</b>	<b>1,620</b>	<b>29</b>	<b>2,295</b>	<b>496</b>

PARTE II. — **La** **avori dei Notari.**

A) — *Atti rogati e autentificati, classificati secondo la natura loro.*

Segue **Tavola III.**

DISTRETTI  di  Corte d'appello	Contratti (segue)											Atti di varia natura																			
	Costituzioni di rendita				Affrancazioni di rendite, canoni, censì, libelli e simili prestazioni		Mandati e procure			Depositi di somme, valori od altre cose simili		Sequestri convenzionali		Altri contratti ed atti portanti creazione, modificazione od estinzione di obbligazioni		Atti di varia natura															
	classificate secondo la natura loro		in complesso		Atti rogati	Autenticazioni	Generali	Speciali per determinati affari	Alle liti	in complesso		Atti rogati	Autenticazioni	Atti rogati	Autenticazioni	Atti rogati	Autenticazioni	Processi verbali d'inventario	Processi verbali di divisioni e di vendite volontarie e giudiziarie	Processi verbali di prese di possesso, rese di conti, verificazioni, ecc.	Riconoscimenti di figli naturali	Nomine di tutori	Atti di notorieta	Operazioni di debito pubblico	Delegazioni di censo per l'esercizio dell'elettorato	Altri atti ed operazioni					
	perpetue	vitalizie								Atti rogati	Autenticazioni																Atti rogati	Autenticazioni	Atti rogati	Autenticazioni	
	contro cessione di un immobile (rendite fondiarie)	contro cessione di un capitale (censì)	a titolo oneroso	a titolo gratuito	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Genova . . . . .	19	2	99	6	126	..	124	1	1,371	5,544	7,105	12,569	1,451	8	..	4	1	4,636	88	279	324	74	197	..	6	298	18	6,354			
Casale . . . . .	19	6	72	21	117	1	142	5	632	1,803	4,723	7,052	106	9	2	..	..	5,866	329	217	375	16	57	3	78	41	27	3,794			
Torino . . . . .	13	7	200	9	221	8	156	5	1,512	5,882	10,170	17,022	372	85	3	2	4	9,037	496	617	769	49	375	2	112	240	12	9,539			
Milano . . . . .	1	..	56	7	63	1	248	8	825	4,232	5,990	4,488	6,559	17	3	19	3	3,018	1,080	653	153	18	362	3	8	240	68	7,799			
Brescia . . . . .	6	4	56	8	66	8	234	104	375	1,909	3,721	2,206	3,799	17	4	7	2	2,104	2,074	471	160	71	166	..	19	42	42	4,233			
Venezia . . . . .	34	50	185	25	281	13	259	144	664	6,430	6,804	8,775	5,123	25	4	2	..	2,184	3,950	316	330	99	296	2	9	32	19	10,199			
<i>Italia Settentrionale</i>	92	69	668	76	874	31	1,163	267	5,409	25,600	38,513	52,112	17,410	161	16	34	10	26,845	8,017	2,558	2,161	327	1,453	10	232	943	186	44,918			
Parma . . . . .	1	3	32	1	37	..	36	2	280	772	1,300	2,308	44	1	..	..	..	1,531	38	110	70	4	22	1	19	5	7	742			
Modena (sezione) . . . . .	3	..	22	6	30	1	15	2	150	882	1,921	2,461	492	28	8	12	11	1,229	455	148	138	11	45	2	44	3	9	1,316			
Lucca . . . . .	3	7	16	..	22	4	224	29	233	1,909	2,833	1,949	3,076	8	..	98	16	1,714	574	86	285	22	65	..	17	8	5	5,527			
Firenze . . . . .	2	3	36	4	42	3	225	34	300	3,445	5,110	2,272	6,583	4	16	9	6	1,889	1,627	395	214	133	134	3	13	98	15	9,022			
Bologna . . . . .	2	2	43	2	48	1	327	28	274	3,651	3,457	6,989	393	8	1	..	..	2,511	847	275	36	20	260	..	14	1	30	6,435			
Ancona . . . . .	..	..	4	1	2	3	86	2	54	1,407	1,827	3,134	94	10	..	..	..	1,118	166	57	109	14	43	..	6	26	..	3,353			
Macerata (sezione) . . . . .	4	..	22	6	32	..	87	1	176	1,346	1,837	3,336	73	1	1	6	..	1,151	108	42	150	7	44	..	19	3	7	1,454			
Perugia (sezione) . . . . .	2	1	31	4	38	..	74	4	66	1,377	2,398	3,669	172	1	1	..	..	1,722	276	72	136	44	223	4	11	17	..	1,843			
Roma . . . . .	1	2	6	4	13	..	138	13	369	6,280	8,080	13,068	1,661	64	2	5	3	1,472	862	386	197	170	220	4	57	6	33	9,397			
<i>Italia Centrale</i>	18	18	212	28	264	12	1,212	115	1,952	21,969	28,813	39,246	12,588	125	29	130	36	14,387	4,953	1,571	1,335	425	1,056	14	200	167	106	39,089			
Aquila . . . . .	5	3	36	7	50	1	55	..	398	1,430	4,389	4,428	1,789	141	1	1	2	1,599	142	71	117	15	58	..	18	21	58	3,214			
Napoli . . . . .	24	27	175	35	257	4	511	7	2,085	10,549	22,373	15,080	19,927	190	8	63	72	12,718	1,570	622	353	69	240	4	162	724	96	13,153			
Potenza (sezione) . . . . .	2	4	30	11	47	..	32	1	556	1,158	2,659	4,201	172	54	3	1	..	985	54	34	37	13	83	2	56	18	15	963			
Trani . . . . .	61	15	44	18	138	..	215	4	325	4,094	9,182	8,935	4,666	52	..	1	1	6,571	197	162	315	58	111	12	113	1	45	4,916			
Catanzaro . . . . .	6	1	20	6	33	..	28	..	488	2,384	8,136	9,346	2,162	60	1	3	..	2,610	149	217	216	8	247	3	120	40	15	4,924			
<i>Italia Meridionale</i>	98	50	305	77	525	5	841	12	3,852	20,115	46,739	41,990	28,716	497	13	74	75	24,483	2,112	1,106	1,038	163	739	21	469	804	229	27,170			
Messina . . . . .	21	8	116	1	146	..	168	..	185	1,499	2,636	3,905	415	1	..	..	..	1,345	5	218	61	9	38	..	1	11	28	3,624			
Catania . . . . .	9	9	24	3	45	..	408	..	325	3,330	6,116	10,216	55	61	..	5	2	6,987	554	234	228	18	101	1	5	25	3,019				
Palermo . . . . .	32	20	79	27	157	1	630	3	985	6,879	6,424	13,932	356	70	1	16	..	8,680	179	548	593	78	174	7	47	47	87	7,904			
Sicilia . . . . .	62	37	219	31	348	1	1,206	3	1,495	12,208	15,176	28,053	826	132	1	21	2	17,012	738	1,050	882	105	313	8	53	60	140	14,547			
Cagliari - Sardegna . . . . .	5	5	101	13	123	1	10	..	286	1,831	6,292	8,360	49	4	1	1	2	818	182	77	252	23	72	..	5	6	12	1,473			
<b>Regno . . . . .</b>	<b>275</b>	<b>179</b>	<b>1,505</b>	<b>225</b>	<b>2,134</b>	<b>50</b>	<b>4,432</b>	<b>397</b>	<b>12,994</b>	<b>80,823</b>	<b>135,533</b>	<b>59,761</b>	<b>59,589</b>	<b>919</b>	<b>60</b>	<b>260</b>	<b>125</b>	<b>83,545</b>	<b>16,002</b>	<b>6,362</b>	<b>5,668</b>	<b>1,043</b>	<b>3,633</b>	<b>53</b>	<b>959</b>	<b>1,980</b>	<b>673</b>	<b>127,197</b>			

PARTE III. — Servizio degli Archivi.

A) — Operazioni principali dell'Archivio.

Tavola IV.

ARCHIVI  NOTARILI	Numero dei Notari dei quali furono depositati gli atti, repertori e sigilli per cessazione di esercizio o traslocazione	Numero dei depositi di atti rogati all'estero	Rilascio di documenti						Numero delle collazioni, delle ricerche e delle letture od ispezioni di atti			Numero delle aperture e pubblicazioni di testamenti
			Numero delle copie			Numero degli estratti e dei certificati			A pagamento	Gratuite		
			A pagamento	Gratuite		A pagamento	Gratuiti			nell'interesse dello Stato	nell'interesse di poveri	
				nell'interesse dello Stato	nell'interesse di poveri		nell'interesse dello Stato	nell'interesse di poveri				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

*Distretto della Corte d'appello di Genova.*

Castelnuovo . . . . .	..	..	33	4	8	22	..	..	203	..	..	..
Chiavari . . . . .	..	..	471	41	5	63	5	..	429	..	..	..
Finalborgo . . . . .	2	..	112	55	8	12	17	2	49	36	7	..
Genova . . . . .	17	..	1,247	162	33	151	1,899	..	533	21	2	12
Massa . . . . .	2	..	143	31	8	5	1	..	106	25	..	..
Oneglia . . . . .	..	..	468	34	47	74	3	4	511	..	..	..
San Remo . . . . .	3	..	657	23	13	61	..	..	223	..	..	..
Sarzana . . . . .	..	..	558	60	23	23	4	..	503	253	1	..
Savona . . . . .	3	..	434	14	11	15	1	..	16	..	..	1

*Distretto della Corte d'appello di Casale.*

Acqui . . . . .	3	59	790	39	22	68	..	..	541	62	..	..
Alessandria . . . . .	2	..	365	42	2	46	9	..	469	..	..	1
Asti . . . . .	2	..	131	..	5	1	..	..	134	..	..	..
Bobbio . . . . .	1	..	595	42	22	97	6	4	30	14	15	61
Casale . . . . .	..	..	479	47	11	13	..	8	425	..	..	1
Novi Ligure . . . . .	1	..	685	48	13	37	..	..	262	34	4	..
Tortona . . . . .	..	..	229	7	2	8	..	..	345	20	..	11
Vigevano . . . . .	2	..	196	38	3	16	2	..	182	32	..	..
Voghera . . . . .	4	..	350	16	5	36	2	..	376	..	..	1

*Distretto della Corte d'appello di Torino.*

Alba . . . . .	..	1	861	20	23	49	10	..	616	29	..	..
Aosta . . . . .	1	..	279	5	3	5	..	..	243	..	..	..
Biella . . . . .	3	..	425	38	6	19	47	..	566	74	1	1
Cuneo . . . . .	2	..	855	30	12	40	2	..	331	19	..	..
Ivrea . . . . .	3	..	538	17	18	31	30	..	355	12	1	1
Mondovi . . . . .	2	..	864	17	23	62	5	..	621	69	..	1
Novara . . . . .	3	..	458	63	4	20	32	..	393	48	..	3
Pallanza . . . . .	1	..	196	31	3	14	25	3	59	3	1	34
Pinerolo . . . . .	1	..	180	10	3	5	1	..	51	..	2	..

**PARTE III. — Servizio degli Archivi.**

*A) — Operazioni principali dell'Archivio.*

Segue Tavola **IV.**

ARCHIVI NOTARILI	1	Numero dei Notari dei quali furono depositati gli atti, repertori e sigilli per cessazione di esercizio o traslocazione	2	Numero dei depositi di atti rogati all'estero	Rilascio di documenti						Numeri delle collazioni, delle ricerche e delle letture od ispezioni di atti			12
					Numero delle copie			Numero degli estratti e dei certificati			Numeri delle collazioni, delle ricerche e delle letture od ispezioni di atti			
					3	Gratuite		6	Gratuiti		9	Gratuite		
						4	5		7	8		10	11	
					A pagamento	nell'interesse dello Stato	nell'interesse di poveri	A pagamento	nell'interesse dello Stato	nell'interesse di poveri	A pagamento	nell'interesse dello Stato	nell'interesse di poveri	

*Segue Distretto della Corte d'appello di Torino.*

Saluzzo . . . . .	2	..	507	120	11	28	280	..	368	27	12	1
Susa . . . . .	2	..	253	10	3	6	9	..	147	25	2	..
Torino . . . . .	1	..	1,260	159	33	133	1,264	..	1,192	..	..	5
Vercelli . . . . .	..	..	244	24	4	39	11	..	158	6	2	1

*Distretto della Corte d'appello di Milano.*

Como . . . . .	8	..	172	27	12	8	..	..	139	..	..	..
Lodi . . . . .	1	..	102	11	7	11	1	3	150	..	..	2
Milano . . . . .	4	..	643	56	17	93	46	..	718	..	..	3
Pavia . . . . .	..	..	83	..	3	4	..	..	102	..	..	1
Sondrio . . . . .	1	..	82	17	2	4	..	..	90	243	..	1

*Distretto della Corte d'appello di Brescia.*

Bergamo . . . . .	3	..	214	17	21	13	154	..	154	500	..	3
Brescia . . . . .	4	..	253	55	5	12	21	..	194	120	..	3
Breno . . . . .	..	..	17	2	..	..	..	..	2	..	..	1
Salò . . . . .	1	..	53	15	3	1	1	..	40	..	..	54
Cremona . . . . .	1	..	97	18	2	22	8	..	99	8	..	1
Mantova . . . . .	5	..	326	29	23	39	15	1	221	27	14	3

*Distretto della Corte d'appello di Venezia.*

Belluno . . . . .	2	..	135	9	8	5	16	..	41	1	..	..
Padova . . . . .	1	..	478	27	6	51	..	..	336	501	1	4
Rovigo . . . . .	2	..	213	11	7	7	..	..	72	40	..	1
Treviso . . . . .	4	..	526	48	25	19	2	..	22	1	..	..
Udine . . . . .	..	..	235	156	23	6	24	..	18	12	2	2
Venezia . . . . .	2	..	205	82	2	66	21	..	97	157	..	..
Verona . . . . .	..	..	387	51	14	80	24	..	111	..	..	5
Vicenza . . . . .	2	..	205	54	4	20	78	..	128	294	..	..
Bassano . . . . .	1	..	142	21	3	14	3	3	61	84	..	..

PARTE III. — Servizio degli Archivi.

A) — Operazioni principali dell'Archivio.

Segue Tavola IV.

ARCHIVI NOTARILI	Numero dei Notari dei quali furono depositati gli atti, repertori e sigilli per cessazione di esercizio o traslocazione	Numero dei depositi di atti rogati all'estero	Rilascio di documenti						Numero delle collazioni, delle ricerche e delle letture od ispezioni di atti			Numero delle aperture e pubblicazioni di testamenti
			Numero delle copie			Numero degli estratti e dei certificati						
			Gratuite			Gratuiti			Gratuite			
			A pagamento	nell'interesse dello Stato	nell'interesse di poveri	A pagamento	nell'interesse dello Stato	nell'interesse di poveri	A pagamento	nell'interesse dello Stato	nell'interesse di poveri	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

*Distretto della Corte d'appello di Parma.*

Parma . . . . .	3	..	348	30	3	95	18	..	547	..	..	3
Borgotaro . . . . .	..	..	133	1	8	5	..	..	208	83	..	..
Piacenza . . . . .	4	..	424	100	9	59	150	..	400	50	10	1

*Distretto della Corte d'appello di Modena (sezione).*

Modena . . . . .	3	..	69	21	21	37	6	..	278	..	..	21
Pavullo . . . . .	..	..	..	..	8	..	..	..	5	..	15	..
Reggio Emilia . . .	3	1	202	30	10	24	8	..	269	10	..	5

*Distretto della Corte d'appello di Lucca.*

Livorno . . . . .	..	..	35	1	2	1	..	..	31	..	..	..
Lucca . . . . .	3	..	335	30	26	74	..	..	1,354	4	..	46
Pisa . . . . .	2	..	132	22	1	7	2	..	12	1	..	..

*Distretto della Corte d'appello di Firenze.*

Arezzo . . . . .	6	..	126	3	5	18	..	..	165	48	..	..
Firenze . . . . .	3	..	668	78	33	84	24	..	1,152	168	26	14
Grosseto . . . . .	1	..	103	..	..	3	..	..	35	..	..	8
Siena . . . . .	..	..	159	9	10	17	4	1	90	..	..	1

*Distretto della Corte d'appello di Bologna.*

Bologna . . . . .	2	..	230	25	15	21	3	..	358	..	..	31
Ferrara . . . . .	..	..	119	25	4	38	76	..	100	31	8	..
Forlì . . . . .	2	..	334	29	20	138	15	2	612	513	..	2
Ravenna . . . . .	2	..	103	20	15	20	..	3	47	2	..	3

*Distretto della Corte d'appello di Ancona.*

Ancona . . . . .	2	..	90	41	2	23	3	1	96	..	..	23
Pesaro . . . . .	1	..	40	14	4	9	2	..	69	7	..	6
Urbino . . . . .	4	..	40	7	1	5	..	..	19	..	..	..

PARTE III. — Servizio degli Archivi.

A) — Operazioni principali dell'Archivio.

Segue Tavola IV.

ARCHIVI NOTARILI	1	e	Rilascio di documenti						Numero delle collazioni, delle ricerche e delle letture od ispezioni di atti			12
			Numero delle copie			Numero degli estratti e dei certificati			9	10	11	
			3	Gratuite		6	Gratuiti					
				4	5		7	8				
			A pagamento	nell'interesse dello Stato	nell'interesse di poveri	A pagamento	nell'interesse dello Stato	nell'interesse di poveri	A pagamento	nell'interesse dello Stato	nell'interesse di poveri	
												Numero delle aperture e pubblicazioni di te- stamenti

*Distretto della Corte d'appello di Macerata (sezione).*

Ascoli . . . . .	1	..	88	43	2	5	3	..	111	..	..	..
Fermo . . . . .	..	..	96	..	..	2	..	..	20	..	..	10
Macerata . . . . .	3	1	111	11	5	11	5	2	71	..	..	3
Camerino . . . . .	1	..	42	..	3	4	..	..	41	..	..	..

*Distretto della Corte d'appello di Perugia (sezione).*

Perugia . . . . .	5	..	198	20	9	32	8	..	223	..	..	40
Rieti . . . . .	..	..	76	34	..	4	13	..	44	8	..	10
Spoleto . . . . .	2	..	190	30	6	8	3	..	216	12	2	..

*Distretto della Corte d'appello di Roma.*

Frosinone . . . . .	1	..	93	9	9	4	..	..	42	..	..	..
Roma . . . . .	3	..	497	35	38	103	5	..	664	..	..	31
Viterbo . . . . .	..	..	137	15	12	30	..	..	33	..	..	..

*Distretto della Corte d'appello di Aquila.*

Aquila . . . . .	2	..	213	57	28	23	1	..	147	30	..	..
Avezzano . . . . .	1	..	210	22	4	9	13	1	36	40	10	1
Chieti . . . . .	..	..	117	12	13	24	2	..	236	112	..	..
Lanciano . . . . .	6	..	423	..	18	34	49	1	88	12	4	..
Solmona . . . . .	1	..	142	26	27	24	15	5	94	18	23	..
Teramo . . . . .	22	..	303	86	22	43	3	12	405	2	7	..

*Distretto della Corte d'appello di Napoli.*

Ariano . . . . .	5	..	270	64	10	58	43	..	484	67	..	..
Avellino . . . . .	1	..	472	32	30	31	..	..	351	..	..	..
Benevento . . . . .	9	..	489	22	23	97	..	4	861	14	..	..
Campobasso . . . . .	3	..	246	45	18	17	6	1	452	45	18	..
Cassino . . . . .	7	..	348	71	24	32	..	..	413	..	..	..
Isernia . . . . .	11	..	234	63	22	5	11	..	499	86	22	..

PARTE III. — Servizio degli Archivi.

A) — Operazioni principali dell'Archivio.

Segue Tavola IV.

ARCHIVI NOTARILI	1	Numero dei Notari dei quali furono depositati gli atti, repertori e sigilli per cessazione di esercizio o traslocazione	2	Numero dei depositi di atti rogati all'estero	Rilascio di documenti						Numero delle collazioni, delle ricerche e delle letture od ispezioni di atti			12
					Numero delle copie			Numero degli estratti a dei certificati			Numero delle aperture e pubblicazioni di te- stamenti			
					Gratuite		A pagamento	Gratuiti		A pagamento				
					nell'interesse d. lo Stato	nell'interesse di poveri		nell'interesse dello Stato	nell'interesse di poveri		nell'interesse dello Stato	nell'interesse di poveri		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11					

Segue Distretto della Corte di appello di Napoli.

Larino . . . . .	4	..	235	26	16	13	12	..	134	8	..	..
Napoli . . . . .	14	..	1,440	363	137	416	6	8	4,240	..	..	..
Sala Consilina . .	3	..	179	22	4	31	2	3	130	40	..	..
Salerno . . . . .	4	..	607	27	17	143	8	..	828	27	17	2
S. Maria C. V. . .	3	..	526	106	31	159	5	..	1,323	111	31	..
S. Angelo dei Lom.	1	..	431	54	23	136	84	5	495	45	25	2
Vallo della Lucania	..	..	169	23	5	33	..	..	106	..	..	..

Distretto della Corte d'appello di Potenza (sezione)

Lagonegro . . . . .	2	..	155	40	8	6	..	..	52	..	..	..
Matera . . . . .	..	..	225	41	9	40	6	..	78	..	..	..
Melfi . . . . .	15	..	459	52	18	94	3	2	368	26	1	..
Potenza . . . . .	8	..	238	45	13	39	25	..	67	54	..	..

Distretto della Corte d'appello di Trani.

Bari . . . . .	7	..	737	78	40	303	35	..	845	..	..	..
Lecce . . . . .	2	..	743	44	14	182	13	1	535	85	..	2
Lucera . . . . .	7	..	595	101	11	61	..	3	84	..	..	..
Taranto . . . . .	3	..	207	22	9	57	4	4	269	11	..	..
Trani . . . . .	2	..	216	27	48	146	22	10	603	25	2	..

Distretto della Corte d'appello di Catanzaro.

Castrovillari . . .	22	..	171	30	6	18	9	3	284	304	..	1
Catanzaro . . . . .	..	..	392	77	59	39	27	7	236	145	..	1
Cosenza . . . . .	22	..	496	59	37	86	15	..	538	80	..	..
Gerace . . . . .	31	..	194	24	10	32	28	2	225	32	..	1
Monteleone . . . .	1	..	181	22	5	25	..	..	17	..	..	..
Nicastro . . . . .	1	..	324	42	17	..	5	..	149	..	..	..
Palmi . . . . .	1	..	215	67	12	64	1	..	104	..	..	1
Reggio Calabria . .	1	..	113	26	47	10	7	..	57	5	6	1
Rossano . . . . .	2	..	278	55	38	32	10	2	91	25	..	..

**PARTE III. — Servizio degli Archivi.**

*A) — Operazioni principali dell'Archivio.*

Segue *Tavola IV.*

ARCHIVI  NOTARILI	Numero dei Notari dei quali furono depositati gli atti, repertori e sigilli per cessazione di esercizio o traslocazione	1	Numero dei depositi di atti rogati all'estero	Rilascio di documenti						Numero delle collazioni, delle ricerche e delle letture od ispezioni di atti			Numero delle aperture e pubblicazioni di te- stamenti	12
				Numero delle copie			Numero degli estratti e dei certificati							
				A pagamento	Gratuite		A pagamento	Gratuiti						
						nell'interesse dello Stato		nell'interesse di poveri		nell'interesse dello Stato	nell'interesse di poveri			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

*Distretto della Corte d'appello di Messina.*

Messina . . . . .	3	..	222	55	11	24	..	..	111	..	..	6
Mistretta . . . . .	..	..	231	51	10	28	10	..	1	..	..	..
Patti . . . . .	1	..	255	42	2	104	25	..	193	93	10	..

*Distretto della Corte d'appello di Catania.*

Caltagirone . . . . .	1	..	246	61	19	118	4	..	25	..	..	..
Catania . . . . .	1	..	1,123	51	122	268	5	4	295	..	..	2
Modica . . . . .	1	..	657	120	86	321	109	8	561	89	..	1
Nicosia . . . . .	..	..	279	..	27	40	..	..	99	..	..	..
Siracusa . . . . .	3	..	429	168	72	86	2	..	68	..	..	..

*Distretto della Corte d'appello di Palermo.*

Caltanissetta . . . . .	47	..	565	445	38	134	43	4	683	296	52	..
Girgenti . . . . .	1	..	609	204	28	21	8	..	152	38	70	..
Palermo . . . . .	1	..	189	49	30	95	29	54	122	150	..	..
Sciacca . . . . .	2	..	1,528	303	94	276	236	11	2,004	548	2	1
Termini Imerese . . . . .	..	..	453	62	7	117	70	3	205	..	..	..
Trapani . . . . .	1	..	349	122	18	126	18	..	120	1,200	35	..

*Distretto della Corte d'appello di Cagliari.*

Cagliari . . . . .	1	..	224	10	8	4	..	..	26	..	..	1
Oristano . . . . .	5	..	269	51	24	17	11	1	41	45	15	..
Sassari . . . . .	4	..	282	145	42	14	49	..	172	292	126	..
Nuoro . . . . .	3	..	75	19	7	5	4	..	2	..	..	..



PARTE III. — Servizio degli Archivi.

A) — Operazioni principali dell'Archivio.

Segue Tavola IV.

DISTRETTI	ei	Corte d'appello	1	2	Rilascio di documenti						Numero delle collazioni, delle ricerche e della lettura od ispezioni di atti			12
					Numero delle copie			Numero degli estratti e dei certificati			9	10	11	
					3	Gratuite		6	Gratuite					
						4	5		7	8				
			A pagamento	nell'interesse dello Stato	nell'interesse di poveri	A pagamento	nell'interesse dello Stato	nell'interesse di poveri	A pagamento	nell'interesse dello Stato	nell'interesse di poveri	Numero delle aperture e pubblicazioni di te- stamenti		

Riassunto per distretti di Corti d'appello.

Genova . . . . .	27	..	4,173	424	154	426	1,930	6	2,573	335	10	15
Casale . . . . .	15	59	3,820	279	85	322	19	12	2,754	162	19	75
Torino . . . . .	21	1	6,920	544	146	451	1,716	3	5,100	312	21	47
Milano . . . . .	14	..	1,082	111	41	120	47	3	1,199	243	..	7
Brescia . . . . .	14	..	960	136	54	87	199	1	710	655	14	65
Venezia . . . . .	14	..	2,526	459	92	268	168	3	889	1,090	3	12
Parma . . . . .	7	..	905	131	20	159	168	..	1,155	133	10	4
Modena . . . . .	6	1	271	51	39	61	14	..	552	10	15	27
Lucca . . . . .	5	..	502	53	29	82	2	..	1,397	5	..	46
Firenze . . . . .	10	..	1,056	90	43	122	28	1	1,442	216	26	23
Bologna . . . . .	6	..	786	99	54	217	94	5	1,117	546	8	36
Ancona . . . . .	7	..	170	62	7	37	5	1	184	7	..	29
Macerata . . . . .	5	1	337	54	10	22	8	2	243	..	..	13
Perugia . . . . .	7	..	464	84	15	44	24	..	483	20	2	50
Roma . . . . .	4	..	727	59	59	137	5	..	739	..	..	31
Aquila . . . . .	32	..	1,408	203	112	157	83	19	1,006	214	44	1
Napoli . . . . .	65	..	5,646	918	360	1,171	177	21	10,316	443	113	4
Potenza . . . . .	25	..	1,077	178	48	179	34	2	565	80	1	..
Trani . . . . .	21	..	2,498	272	122	749	74	18	2,336	121	2	2
Catanzaro . . . . .	81	..	2,364	402	231	306	102	14	1,701	591	6	5
Messina . . . . .	4	..	712	148	23	156	35	..	805	98	10	6
Catania . . . . .	6	..	2,734	409	326	833	120	12	1,018	89	..	3
Palermo . . . . .	52	..	3,693	1,185	215	769	399	72	3,286	2,232	159	1
Cagliari . . . . .	13	..	850	225	81	40	64	1	241	337	141	1
<b>Regno . . .</b>	<b>461</b>	<b>62</b>	<b>45,681</b>	<b>6,576</b>	<b>2,371</b>	<b>6,915</b>	<b>5,515</b>	<b>196</b>	<b>41,351</b>	<b>7,939</b>	<b>604</b>	<b>503</b>

## ALLEGATI.

### I.

**Regio decreto 2 marzo 1899, n. 89, che chiama i due direttori generali del Ministero di grazia e giustizia e dei culti a far parte come membri di diritto della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.**

#### UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA.

Visti i Nostri decreti 17 dicembre 1896, n. 544 e 22 ottobre 1897, riguardanti il servizio della statistica giudiziaria e notarile;

Visto il decreto 26 gennaio 1899, n. 23, che stabilisce il nuovo ruolo organico del Ministero di grazia e giustizia e dei culti ;

Ritenuta la convenienza di far intervenire nella predetta Commissione come membri di diritto i due direttori generali del Ministero stesso;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col Ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo :

#### *Articolo unico.*

I due direttori generali del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, sono chiamati a far parte, come membri di diritto, della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1899.

C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.

---

## II.

### Stato civile.

---

**Circolare del Ministero dell'Interno in data 6 febbraio 1899,  
per la tenuta dei registri dello stato civile.**

La Commissione di statistica giudiziaria ha richiamato l'attenzione del Ministro guardasigilli e di questo Ministero sulle gravi irregolarità, non soltanto di forma, ma anche di sostanza, riscontrate nelle verifiche dei Pretori sull'andamento del servizio relativo ai registri dello stato civile, ed ha osservato che, se tale servizio in parecchi comuni lascia molto a desiderare, ciò si deve ascrivere a negligenza dei sindaci e dei segretari comunali.

Ben gravi sono, invero, le trasgressioni alle norme in tale materia vigenti, che si commettono dagli ufficiali di stato civile e dagli uffici municipali nella tenuta dei vari registri di nascita, di matrimonio, di morte e di cittadinanza; e, in massima, oltre che scritture poco chiare ed esatte, per abrasioni, sostituzioni di parole, postille e addizioni senza le cautele di legge, si deplorano frequenti sbagli di nomi, difformità tra i nomi indicati negli atti e le firme e i due originali dei registri, errori nelle date, omissioni di importantissime indicazioni, inosservanze di speciali obblighi e cautele e di termini tassativamente prescritti, abusi nello adibire come testimoni sempre le stesse persone, quando non vere e proprie violazioni di legge per adibizioni di minorenni, ecc., ecc.

Or basterà questo semplice accenno di alcune tra le più importanti trasgressioni rilevate, perchè la S. V. si renda conto della necessità di rivolgere i più efficaci uffici ai municipi dipendenti per ottenere che sindaci e segretari comunali si occupino con la maggiore diligenza e premura della tenuta dei registri di che trattasi, dove la loro trascuratezza e negligenza può apportare le più dannose conseguenze nella vita civile, fondandosi su tali atti lo stato delle persone e i loro più importanti rapporti di diritti e di interessi.

Non insisto, perciò, maggiormente sulla gravità e l'importanza dell'argomento, sul quale, in conformità del desiderio espresso dal-

l'onorevole Commissione di statistica giudiziaria, io richiamo l'attenzione della S. V. ; ed ho piena fiducia che Ella vorrà spiegare tutto lo zelo e l'interessamento possibile, perchè si ottenga una sensibile e progressiva diminuzione delle irregolarità e degli inconvenienti che si deplorano.

Gradirò un cenno di ricevuta, con notizia dei provvedimenti adottati.

*Il Ministro*

PELLOUX.

*Ai signori Prefetti del Regno.*

---

### III.

#### Ricorsi in materia elettorale politico-amministrativa.

**Circolare 23 marzo 1899 colla quale si chiedono notizie sui ricorsi in materia elettorale politico-amministrativa pel triennio 1896-97-98.**

Ai termini della deliberazione presa dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella seduta 17 marzo 1894 in una delle sessioni del corrente anno la Commissione stessa dovrà occuparsi dei ricorsi in materia elettorale politico-amministrativa durante il triennio 1896-97-98.

Prego quindi le SS. LL. Illustrissime a disporre siano raccolti su prospetti conformi ai moduli annessi alla circolare 28 febbraio 1896, n. 1384 (pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 10 detto anno), e per ciascun anno del triennio 1896-97-98, le notizie sui ricorsi contenziosi in materia elettorale.

Le SS. LL. si compiaceranno poi di trasmettere i dati di cui trattasi accompagnati da un particolareggiato rapporto, nel quale forniranno, in fra l'altro, notizie su quanto è accennato nelle circolari 12 settembre 1893 e 28 febbraio 1896, n. 1295-1384, nonchè tutte quelle informazioni che viemmeglio possano servire a porre in luce come procedette questa importante parte del pubblico servizio durante il triennio 1896-97-98.

Nel detto rapporto le SS. LL. vorranno altresì riferire se e come si ottemperi a quanto formò argomento delle istruzioni contenute nella circolare di questo Ministero in data 23 maggio 1897, n. 1433, nonchè in quella del dicastero dell'interno delli 12 giugno detto anno, n. 15600-3-A (pubblicate nel *Bollettino ufficiale* n. 21 e 28, anno 1897).

Le SS. LL. forniranno a questo Ministero (Ufficio per la statistica giudiziaria) la risposta alla presente circolare, non più tardi del 30 maggio p. v.

*Il sotto segretario di Stato*

BONARDI.

*Illustrissimi signori Procuratori generali presso le Corti d'appello.*

## IV.

### Fallimenti.

---

#### **Circolare 12 aprile 1899 concernente la statistica dei fallimenti.**

Più volte la Commissione per la statistica giudiziaria ha dovuto rilevare che i dati riflettenti le procedure di fallimento raccolti per mezzo di prospetti numerici allegati alle Relazioni annuali dei Capi delle Corti e dei Tribunali non concordano con quelli desunti dalle tabelle nominative trimestrali trasmesse dai Presidenti dei Tribunali al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Per evitare che questo inconveniente abbia a rinnovarsi, questo Ministero, accogliendo un voto della Commissione suddetta, dopo aver sentito il Comitato permanente per la statistica giudiziaria e d'accordo con quello di agricoltura e commercio, ha disposto che unica sia la ricerca statistica riguardante i fallimenti.

Quindi le notizie su questa materia saranno d'ora innanzi raccolte soltanto mediante i prospetti nominativi conformi ai modelli annessi alla presente.

Queste tabelle riguardano:

- a) I fallimenti dichiarati o riaperti;
- b) I fallimenti cessati e chiusi e le cancellazioni dall'albo dei falliti;
- c) Le delegazioni dei creditori e i curatori;
- d) La moratoria;
- e) Le istruttorie per reati in materia di fallimento;
- f) I giudizi per reati in materia di fallimento.

Le notizie dovranno essere raccolte trimestralmente per ciascun Tribunale e trasmesse al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro il mese successivo al trimestre al quale si riferiscono.

Nulla è innovato circa i rapporti annuali sulle procedure di fallimento da inviarsi, ai termini delle vigenti disposizioni, a questo

Ministero (Ufficio per la statistica giudiziaria), e nei quali i signori Capi del Collegio e del Pubblico Ministero continueranno a dar particolareggiate notizie sul modo in cui si svolsero le procedure medesime, fermandosi specialmente ad illustrare i punti indicati nelle circolari 20 dicembre 1894: n. 1339, reg. Circ. e 15 dicembre 1896. n. 1416, salvo che rimangano soppressi i prospetti numerici fin qui allegati alle predette relazioni.

Per le notizie che potessero occorrere ai singoli uffici sarà bene che sia tenuta copia delle tabelle inviate trimestralmente al Ministero del commercio.

Prego i signori Primi Presidenti e Procuratori generali a comunicare il tenore della presente circolare ai Presidenti e Procuratori del Re dei rispettivi Tribunali civili e penali, curando che le disposizioni in essa contenute abbiano ad avere piena e rigorosa osservanza.

Dalla cortesia delle SS. LL. Illustrissime mi riescirà gradito un cenno di ricevuta.

*Il Sotto-Segretario di Stato*

BONARDI.

*Illustrissimi sig. Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti di Appello del Regno.*

Tribunale di \_\_\_\_\_

Corte d'appello di \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_

## Statistica dei fallimenti

### TAVOLA A.

Fallimenti dichiarati o riaperti nel — trimestre dell'anno —

#### Prospetto numerico riassuntivo delle Tavole A. B.

Numero dei fallimenti pendenti (a) alla fine del trimestre precedente	NUMERO dei fallimenti		NUMERO dei fallimenti pendenti (a) alla fine del trimestre						
	dichiarati o riaperti nel trimestre	cessati o chiusi nel trimestre	da non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a non oltre un anno	da oltre un anno a non oltre due anni	da oltre due anni a non oltre tre anni	da oltre tre anni a non oltre quattro anni	da oltre quattro anni a non oltre cinque anni	da oltre cinque anni
	Tavola A	Tavola B	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(a) In questa colonna debbono essere segnati tutti i fallimenti pendenti, tanto se sono stati dichiarati nell'anno, quanto se erano stati dichiarati in anni precedenti.

**NB.** La somma dei numeri segnati nelle colonne 1-2 deve essere uguale alla somma dei numeri segnati nelle colonne 3 a 10. Il numero segnato nella colonna 1 di questo prospetto deve essere uguale alla somma dei numeri segnati nelle colonne 4 a 10 del prospetto del trimestre precedente.



**Fallimenti dichiarati o riaperti nel — trimestre dell'anno —**

*Tavola A.*

Numero progressivo	<p><b>COGNOME, NOME E PATERNITÀ</b>                  dell'individuo fallito,                  ovvero specie, ragione sociale o denominazione                  della Società fallita,                  e Comune in cui era la sede principale dell'esercizio</p>
1	2

<p><b>SPECIE</b> del commercio esercitato dal fallito</p>	<p><b>DATA</b> della domanda per la dichiarazione di fallimento</p>	<p><b>DATA</b> della sentenza che ha dichiarato o riaperto il fallimento</p>
3	4	5

Quando trattasi di fallimento riaperto, alla data della sentenza si farà seguire tra parentesi la parola « *riapertura* » indicando la data della precedente dichiarazione, ed il modo e la data della chiusura relativa.

Si indichi se il fallimento fu dichiarato ad istanza del fallito, o ad istanza dei creditori, o d'ufficio.

**Segue Fallimenti dichiarati o riaperti nel — trimestre dell'anno —**

**Segue Tavola A.**

<p align="center"><b>OPPOSIZIONE</b> alla sentenza dichiarativa di fallimento</p> <p align="center">—</p> <p>Se vi fu opposizione si indichi la data di essa e da chi fu promossa (art. 693 Codice di commercio). Se non vi fu opposizione lo si dichiari espressamente</p> <p align="center">6</p>	<p align="center"><b>DATA</b> della cessazione dei pagamenti determinata provvisoriamente nella sentenza che dichiarò il fallimento o in altra posteriore</p> <p align="center">7</p>	<p align="center"><b>DATA</b> del deposito o della presentazione del bilancio e dei libri per parte del fallito, quando non siano stati fatti nei tre giorni della cessazione dei pagamenti (art. 686, 691 e 746 Cod. di comm.)</p> <p align="center">8</p>

<p align="center"><b>DATA</b></p> <p>del deposito del bilancio formato o rettificato dal curatore (art. 745 Cod. di comm.)</p> <p align="center">9</p>	<p align="center"><b>AMMONTARE</b> approssimativo del passivo e dell'attivo risultante dal bilancio (articoli 686, 691, 745 e 746 Codice di commercio)</p>	
	<p align="center">Passivo</p> <p align="center">10</p>	<p align="center">Attivo</p> <p align="center">11</p>

**Segue Fallimenti dichiarati o riaperti nel — trimestre dell'anno —**

Segue Tavola A.

<p align="center">NUMERO  dei creditori  risultante dall'elenco  (art. 744 Cod. di comm.)</p> <p align="center">12</p>	<p align="center">PRINCIPALI CAUSE  e circostanze del fallimento  e caratteri di questo  (art. 756 Cod. di comm.)</p> <p align="center">13</p>
<p align="center">DATA dell'ordinanza che ha autorizzato il curatore a continuare l'esercizio del commercio del fallito (art. 750 Cod. di comm.)</p> <p align="center">_____</p> <p>Nel caso che vi sia stato richiamo contro quest'ordi- nanza lo si indichi espressa- mente.</p> <p align="center">14</p>	<p align="center">NOTIZIE PARTICOLARI</p> <p align="center">_____</p> <p>In caso di fallimento di una società in nome col- lettivo si noti se il fallimento dichiarato riguarda un commerciante ritirato dal commercio o morto (art. 690 Cod. di comm.)</p> <p>Si noti se il fallimento fu dichiarato in seguito a domanda per moratoria (art. 827 Cod. di comm.)</p> <p align="center">15</p>

Tribunale di \_\_\_\_\_

Corte d'Appello di \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_

## Statistica dei fallimenti

### TAVOLA B.

Fallimenti cessati o chiusi nel — trimestre dell'anno —  
e provvedimenti speciali

#### Provvedimenti speciali presi nel trimestre.

CANCELLAZIONI DALL'ALBO DEI FALLITI					NUMERO dei concordati già omologati che furono dal Tribunale annullati (articolo 842 Cod. di comm.) nel trimestre, riguardanti fallimenti chiusi		NUMERO dei concordati dei quali fu ordinata dal Tribunale la risoluzione (articolo 843 Cod. di comm.) nel trimestre, riguardanti fallimenti chiusi	
Numero complessivo	Motivi per i quali furono ordinate				nel corso dell'anno	in anni anteriori	nel corso dell'anno	in anni anteriori
	Per morte	Per revoca della dichiarazione di fallimento	Per pagamento integrale d. i debiti	Per completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato				

**NB.** — Si debbono classificare tutte le cancellazioni ordinate nel trimestre, anche se si riferiscano a fallimenti chiusi in epoca anteriore.

**Fallimenti cessati o chiusi nel — trimestre dell'anno —, e provvedimenti speciali.**

*Tavola B.*

Numero progressivo	COGNOME, NOME E PATERNITÀ dell'individuo fallito, ovvero specie, ragione sociale, o denominazione della Società fallita, e Comune in cui era la sede principale dell'esercizio	SPECIE  del commercio  esercitato  dal fallito
1	2	3

DATA della sentenza di dichiarazione del fallimento	GIORNO  in cui  fu o rimase  definitivamente  fissata la cessazione  dei pagamenti  (articolo 704 e 706)	DATA E DISPOSITIVO della sentenza o del provvedimento per cui il fallimento cessò o fu chiuso
In caso di riapertura del fallimento si indichi anche la data della sentenza che lo riapri		S'indichi se nella sentenza o provvedimento di chiusura fu revocata la sentenza dichiarativa del fallimento (articolo 693 Cod. di comm.) specificando se ciò avvenne ad istanza del fallito o di altri interessati; o se nella sentenza o provvedimento di chiusura furono dichiarate cessate le operazioni per insufficienza di attivo (art. 817); o se fu omologato il concordato (art. 836); o se fu dichiarato chiuso il fallimento per compiuta ripartizione dell'attivo (art. 815), o per aver pagato l'intero debito (articolo 816 Cod. di comm.).
4	5	6

**Segue Fallimenti cessati o chiusi nel — trimestre dell'anno —, e provvedimenti speciali.**

Segue *Tavola B.*

NUMERO dei creditori ammessi al passivo	AMMONTARE del passivo e dell'attivo al tempo della chiusura del fallimento	
	Passivo	Attivo
7	8	9

Per i fallimenti cessati per revoca della sentenza dichiarativa del fallimento non si deve fare alcuna annotazione di passivo e di attivo. Per tutti gli altri fallimenti il passivo è costituito dall'ammontare dei crediti verificati ed ammessi al medesimo. L'attivo, nei fallimenti cessati per insufficienza di questo, rilevasi dal bilancio presentato dal curatore o dai vari atti giudiziari; nei fallimenti chiusi per concordato si rileva dalla sentenza di omologazione del concordato, o in difetto dal bilancio suddetto, e nei fallimenti chiusi per liquidazione si desume dagli atti giudiziari.

MODO IN CUI FU EROGATO L'ATTIVO (La somma delle cifre segnate in queste cinque colonne deve essere uguale alla cifra segnata nella colonna 9)				
Somma assorbita dalla procedura				Somma distribuita ai creditori ammessi al passivo
per spese di amministrazione		per spese giudiziali		
per soccorsi al fallito	altre	per retribuzione al curatore	altre	
10	11	12	13	14

Oltre la somma si deve indicare il modo di liquidazione della retribuzione, cioè se in somma fissata per tutta la durata del fallimento, ovvero in percentuale sui valori incassati (art. 722 Cod. di comm.).  
Si noti anche se dal curatore non fu chiesta liquidazione giudiziale della retribuzione.

**Segue Fallimenti cessati o chiusi nel — trimestre dell'anno —, e provvedimenti speciali.**

Segue **Tavola B.**

<p>DATA E TENORE del provvedimento che autorizzò il curatore a farsi coadiuvare nella amministrazione da una o più persone stipendiate, ovvero ad impiegarvi il fallito (articolo 751 Cod. di comm.)</p>	NOTIZIE SPECIALI SUI FALLI	
	<p>Percentuale pattuita nei fallimenti chiusi per concordato</p>	<p>Termine fissato per l'adempimento degli obblighi assunti nel concordato  Si indichi anche la data della sentenza che accerta l'adempimento degli obblighi anzidetti e si dica se tale sentenza abbia dichiarato revocata la sentenza dichiarativa del fallimento anche rispetto al procedimento penale (art. 839 e 861 Cod. di comm.)</p>
15	16	17

MENTI CHIUSI PER CONCORDATO		NOTIZIE PARTICOLARI
<p>Garanzie per l'esecuzione del concordato  Si dica se furono prestate garanzie per l'esecuzione del concordato e si indichi espressamente quali furono.</p>	<p>Nel caso di fallimento di Società anonima che non si trovi in istato di liquidazione, indicare se l'impresa sociale sia stata ceduta ovvero continuata (art. 853)</p>	
18	19	20

*Tribunale di* \_\_\_\_\_

*Corte d'Appello di* \_\_\_\_\_

*Anno* \_\_\_\_\_

Statistica dei fallimenti

---

TAVOLA C.

**Notizie sulle Delegazioni dei creditori e sui curatori dei fallimenti **chiusi****  
nel — trimestre dell'anno —

---



**Notizie sulle Delegazioni dei creditori e sui Curatori nei fallimenti *chiusi***  
**durante il — trimestre dell'anno —**

Tavola C.

Numero progressivo	COGNOME, NOME E PATERNITÀ dell'individuo fallito, ovvero specie, ragione sociale o denominazione della Società fallita e Comune in cui era la sede principale dell'esercizio  Quando il fallito non sia un individuo solo si indichi se trattasi di <i>associazione commerciale</i> , o di vera e propria <i>società</i> , specificando in tal caso se la società era in nome collettivo, in accomandita semplice, o per azioni, od anonima, e se cooperativa, di consumo, di produzione o di credito. Nel caso di società in nome collettivo o in accomandita, il fallimento della società deve essere indicato separatamente da quello di ciascuno dei soci illimitatamente responsabili (art. 847 Cod. di commer.), facendo seguire al nome di ciascuno dei soci falliti l'indicazione, fra parentesi, della società fallita.
1	2
SPECIE DEL COMMERCIO  esercitato dal fallito	NOTIZIE SULLE DELEGAZIONI  DATA DELLA NOMINA della Delegazione dei creditori  Se la Delegazione non fu nominata lo si indichi espressamente (art. 691 e 723 del Codice di comm.).
3	4

*Segue* **Notizie sulle Delegazioni dei creditori e sui Curatori dei fallimenti chiusi**  
durante il — trimestre dell'anno —

*Segue Tavola C.*

DEI CREDITORI	
<p>Si noti se riuscirono infruttuose le convocazioni della Delegazione dei creditori</p> <p style="text-align: center;">5</p>	<p><b>PROFESSIONE</b> del curatore provvisorio, definitivo o surrogato</p> <p>Si dia notizia della professione del curatore provvisorio, del curatore definitivo, se sia persona diversa da quella prima nominata, del curatore di fiducia dei creditori surrogato a quello designato dal Tribunale, indicando, in quest'ultimo caso, se si tratti di persona interessata nel fallimento, del curatore surrogato dal Tribunale a quello revocato.</p> <p>Si dica inoltre per il curatore, così provvisorio come definitivo surrogato dai creditori o dal Tribunale, se fosse iscritto nell'albo.</p> <p style="text-align: center;">6</p>

**NOTIZIE**

<p><b>CAUZIONE</b> imposta ai curatori</p> <p>—</p> <p>Nei casi in cui la cauzione fu richiesta al curatore, se ne indichi l'ammontare e la data del provvedimento (art. 721 Cod. di comm.).</p> <p style="text-align: center;">7</p>	<p><b>D A T A</b></p> <p>del provvedimento che revoca il curatore</p> <p>—</p> <p>Si indichi la data del provvedimento e se fu preso per malversazione ovvero per negligenza, o per altro motivo e quale, specificando se a domanda dei creditori o d'ufficio (art. 720 Cod. di comm.).</p> <p style="text-align: center;">8</p>

**Segue Notizie sulle Delegazioni dei creditori e sui Curatori dei fallimenti *chiusi*  
durante il — trimestre dell'anno —**

Segue *Tavola C.*

SUI CURATORI

<p>DATA e tenore dei provvedimenti per rifiuto o ritardo del curatore a depositare le somme incassate (art. 742, 753 del Cod. di comm.)</p> <p>9</p>	<p>DATA del verbale di approvazione del conto del curatore e di riconsegna dei beni e libri al fallito (art. 841 del Cod. di comm.)</p> <p>10</p>

ALTRE NOTIZIE

- 1° Si noti il voto dei creditori intorno alla nomina definitiva del curatore, e se accolto o no dal Tribunale.
- 2° Si notino le rinunzie di curatori e per quali motivi.
- 3° Si noti se il curatore non abbia reso il conto o l'abbia reso con ritardo indicandone la data, e se vi furono contestazioni, data e tenore della sentenza, ancorchè riguardi fallimenti chiusi in trimestri od anni precedenti (art. 841 ultimo capoverso).

*Tribunale di* \_\_\_\_\_

*Corte d' Appello di* \_\_\_\_\_

*Anno* \_\_\_\_\_

## Statistica dei fallimenti

---

### TAVOLA D.

**Domande di moratoria sulle quali fu provveduto nel — trimestre  
dell'anno —**

---

**Domande di moratoria sulle quali fu provveduto nel — trimestre  
dell'anno —.**

**Tavola D.**

Numero progressivo	<p align="center">COGNOME, NOME E PATERNITÀ dell'individuo ovvero specie, ragione sociale o denominazione della Società richiedente la moratoria e Comune in cui era la sede dell'esercizio</p> <p>Quando il fallito non sia un individuo solo, si specifichi se trattasi di <i>associazione commerciale</i>, o di vera e propria <i>società</i>, indicando in tal caso se la società sia in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, od anonima e se cooperativa, di consumo o di produzione o di credito.</p>
1	2

<p align="center">SPECIE DEL COMMERCIO esercitato</p>	<p align="center">DATA della sentenza di dichiarazione di fallimento nel caso in cui la moratoria sia stata chiesta posteriormente a questa data</p>	<p align="center">DATA della domanda</p> <p>Qualora la moratoria sia stata chiesta prima della dichiarazione del fallimento (art. 827 Cod. di commercio) alla data della domanda si faranno seguire, tra parentesi, le parole « prima della dichiarazione di fallimento. »</p>
3	4	5

**Segue Domande di moratoria sulle quali fu provveduto nel — trimestre  
dell'anno —.**

Segue *Tavola D.*

OGGETTO della domanda  Dicasi se si domanda una prima o seconda moratoria (art. 819 e 828 Codice di commercio).  6	AMMONTARE del passivo e dell'attivo	
	Passivo  7	Attivo  8

DATA del verbale dell'adunanza dei creditori  9	VOTO espresso dalla maggioranza dei creditori  10

*Segue* **Domande di moratoria sulle quali fu provveduto nel — trimestre dell'anno —.**

*Segue Tavola D.*

D A T A della sentenza che pronunciò sulla domanda di moratoria  11	DISPOSITIVO DELLA SENTENZA  Dicasi se la moratoria fu negata o concessa, e, in quest'ultimo caso, per quanto tempo.  12

NOTIZIE PARTICOLARI

Se nel corso del trimestre avvenga che il Tribunale revochi una moratoria precedentemente concessa (art. 825 Cod. di comm.) o che il debitore faccia constare di avere entro il termine della moratoria soddisfatto i debiti, o ottenuta dilazione dai creditori (art. 822 Cod. di comm.) o concluso un accordo amichevole con la maggioranza dei creditori (art. 825 Cod. di comm.), se ne darà notizia in questa colonna.

Se la moratoria era stata concessa in un trimestre anteriore, o anche nell'anno precedente, per ognuno dei casi suaccennati s'indicherà la persona (*individuo, associazione o società*) a cui era stata concessa e la data della sentenza che la concedette.

13

*Autorità giudiziaria* (Ufficio d'istruzione o Sezione d'accusa) \_\_\_\_\_

*Anno* \_\_\_\_\_

*Corte d'Appello di* \_\_\_\_\_

*Trimestre* \_\_\_\_\_

## Statistica dei fallimenti

### TAVOLA E.

### Istruttorie per reati in materia di fallimento

#### Prospetto numerico riassuntivo delle istruttorie.

TITOLO  DEL REATO	PROCEDIMENTI PENALI								
	Pendenti alla fine del trimestre precedente	Sopravvenuti nel tri- mestre	Esauriti nel trimestre	Pendenti alla fine del trimestre					
				da non oltre un mese	da oltre un mese e non oltre tre mesi	da oltre tre mesi e non oltre sei mesi	da oltre sei mesi e non oltre un anno	da oltre un anno e non oltre due anni	da oltre due anni e non oltre tre anni
Bancarotta fraudolenta (art. 860 e 861 Cod. di comm.) . . . . .									
Bancarotta semplice (art. 856-857 e 861 del Cod. di comm.) . . . .									
Malversazione del cura- tore (art. 864 1 <sup>a</sup> parte Cod. di comm.) . . . .									
Negligenza del cura- tore (art. 864 1 <sup>o</sup> capo- verso Cod. di comm.)									
Altri reati previsti dal Codice di comm. (ar- ticoli 862 e 863, 865- 867 del Cod. di comm.)									
TOTALE . . . . .									

*NB.* — Il procedimento reputasi pendente nello stadio istruttorio se non è stato ancora emesso il provvedimento definitivo dal Magistrato d'istruzione.



**Istruttorie per reati in materia di fallimento.**

*Autorità giudiziaria* (Ufficio d'istruzione  
o Sezione d'accusa) \_\_\_\_\_

*Anno* \_\_\_\_\_  
*Trimestre* \_\_\_\_\_

**Tavola E.**

Numero progressivo	<p>COGNOME E NOME</p> <p>dell'imputato</p> <p>_____</p> <p>Nel caso di un procedimento con più imputati il numero d'ordine dev'essere unico per tutti, ma per ciascuno imputato debbono darsi separatamente tutte le notizie richieste nelle altre colonne.</p> <p>In questo registro si deve dar notizia anche dei procedimenti rimasti in sospenso ai sensi dell'art. 361 primo capoverso, e se ne deve dare indicazione speciale nella colonna delle <i>Osservazioni</i>.</p>
1	2

<p>NOTIZIE</p> <p>sul commercio esercitato dall'imputato</p> <p>_____</p> <p>Si indichi la specie del commercio esercitato dall'imputato, e si noti se era: proprietario di una ditta, ovvero institore, ovvero amministratore o direttore di una società in accomandita per azioni o anonima, ovvero curatore di un fallimento o il suo coadiutore, ovvero altra persona non complice in bancarotta (art. 365).</p> <p>S'indichi anche se l'imputato esercitava abitualmente la professione di mediatore (articolo 361 penultimo capoverso).</p>
3

*Segue Istruttorie per reati in materia di fallimento.*

*Autorità giudiziaria* (Ufficio d'istruzione  
o Sezione d'accusa) \_\_\_\_\_

*Anno* \_\_\_\_\_  
*Trimestre* \_\_\_\_\_

*Segue Tavola E.*

<p style="text-align: center;">D A T A del primo atto introduttivo del procedimento</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>Se la data era anteriore alla dichiara- zione di fallimento, lo si dica eespressa- mente.</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">CONDIZIONE di libertà personale dell'imputato</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>Si dica se l'imputato era libero, libe- rato, in libertà provvisoria, latitante, de- tenuto, e da quale giorno.</p> <p style="text-align: center;">5</p>

<p style="text-align: center;">TITOLO DEL REATO</p>	
<p style="text-align: center;">Secondo l'imputazione</p> <p style="text-align: center;">6</p>	<p style="text-align: center;">Secondo la ordinanza o sentenza di proscioglimento o di rinvio al giudizio</p> <p style="text-align: center;">7</p>

*Segue Istruttorie per reati in materia di fallimento.*

*Autorità giudiziaria* (Ufficio d'istruzione  
o Sezione d'accusa) \_\_\_\_\_

*Anno* \_\_\_\_\_  
*Trimestre* \_\_\_\_\_

*Segue Tavola E.*

<p><b>ESITO DELL' ISTRUTTORIA</b></p> <hr/> <p>Contenuto del provvedimento. Dicasi se fu provveduto con ordinanza della Camera di consiglio, ovvero con sentenza della Sezione di accusa, ed in quest'ultimo caso, se in seguito ad ordinanza di trasmissione ovvero in seguito ad opposizione, specificando da chi questa fu promossa. Per gl'imputati prosciolti s'indichi il motivo legale del proscioglimento.</p> <p style="text-align: center;">8</p>
---

<p>DATA dell'Ordinanza della Camera di consiglio o della Sentenza della Sezione d'accusa</p> <p style="text-align: center;">9</p>	<p><i>O S S E R V A Z I O N I</i></p> <p style="text-align: center;">10</p>

*Autorità giudicante* (Tribunale, Corte d'appello, Corte d'assise, Corte di Cassazione) \_\_\_\_\_

*Anno* \_\_\_\_\_

*Corte d'appello di* \_\_\_\_\_

*Trimestre* \_\_\_\_\_

## Statistica dei fallimenti

### TAVOLA F.

### Giudizi per reati in materia di fallimento

#### Prospetto numerico riassuntivo dei giudizi.

TITOLO DEL REATO	NOTIZIE SUI GIUDIZI								
	PROCEDIMENTI PENALI								
	Pendenti alla fine del trimestre precedente	Iniziati nel trimestre	Esauriti nel trimestre	Pendenti alla fine del trimestre dalla data dell'atto introduttivo del giudizio avanti all'Autorità giudicante (1)					
				da non oltre un mese	da più di un mese a tre mesi	da più di tre mesi a sei mesi	da più di sei mesi a un anno	da più di un anno a due anni	da più di due anni a tre anni
Bancarotta fraudolenta (articolo 860, 861 Cod. di comm.)									
Bancarotta semplice (art. 856 a 859 e 861 Cod. di comm.)									
Malversazione del curatore (art. 864, 1ª parte, Cod. di comm.) . . . . .									
Negligenza del curatore (articolo 864, 1º capoverso, Codice di comm.) . . . . .									
Altri reati previsti dal Cod. di comm. (art. 862, 863, 865 a 867 Cod. di comm.) . . .									

(1) NB. — Si reputeranno pendenti alla fine del trimestre i procedimenti pei quali non era ancora stata pronunciata la sentenza definitiva da quell'autorità giudiziaria che trovavasi, alla chiusura del trimestre, investita della cognizione del processo.

La data dell'atto introduttivo del giudizio per i *giudizi in primo grado* è quella dell'ordinanza o sentenza di rinvio della Camera di consiglio o della Sezione d'accusa; per i *giudizi in appello* è la data del ricorso in appello; per i *giudizi in sede di rinvio* è la data della sentenza di rinvio; per i *giudizi in Cassazione* è la data del ricorso in Cassazione.

**Giudizi per reati in materia di fallimento.**

*Autorità giudicante* \_\_\_\_\_

*Anno* \_\_\_\_\_ *Trimestre* \_\_\_\_\_

*Tavola F.*

Numero progressivo	<p><b>COGNOME E NOME</b></p> <p>dell'imputato</p> <p>_____</p> <p>Nel caso di un procedimento con più imputati il numero d'ordine deve essere unico per tutti, ma per ciascun imputato debbono darsi separatamente tutte le notizie richieste nelle altre colonne.</p> <p>In questo registro si deve dare notizia anche dei procedimenti rimasti in sospeso ai sensi dell'art. 861 primo capoverso e se ne deve fare indicazione speciale nella colonna delle <i>Osservazioni</i>.</p>

<p><b>NOTIZIE DEL COMMERCIO</b></p> <p>esercitato dall'imputato</p> <p>_____</p> <p>Si indichi la specie del commercio esercitato dall'imputato e si noti se era: il proprietario di una ditta ovvero l'insitore, ovvero amministratore o direttore di una Società in accomandita per azioni o anonima ovvero il curatore di un fallimento o un suo coadiutore, ovvero altra persona non complice in bancarotta (art. 865). Si indichi anche se l'imputato aveva esercitato abitualmente la professione di mediatore (art. 861 penultimo capoverso).</p>	<p><b>D A T A</b></p> <p>del primo atto introduttivo</p> <p>del</p> <p>procedimento penale</p>

*Segue* **Giudizi per reati in materia di fallimento.**

*Autorità giudicante* \_\_\_\_\_

*Anno* \_\_\_\_\_ *Trimestre* \_\_\_\_\_

**Segue Tavola F.**

<p>dell'atto introduttivo del procedimento penale innanzi all'Autorità giudicante</p>	<p style="text-align: center;"><b>CONDIZIONE</b></p> <p style="text-align: center;">di libertà personale dell'imputato</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>Si dica se l'imputato era libero, liberato, in libertà provvisoria, latitante, detenuto e da qual giorno.</p>

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO DEL REATO</b></p>	
<p style="text-align: center;">Secondo l'ordinanza o la sentenza di rinvio al giudizio</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>Si indichi anche il titolo del reato ritenuto nella imputazione, qualora fosse diverso.</p>	<p style="text-align: center;">Secondo la sentenza dell'Autorità giudicante</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>Per i giudizi in appello e in cassazione, si indichi anche il titolo del reato ritenuto nella sentenza impugnata.</p>

*Segue* **Giudizi per reati in materia di fallimento.**

*Autorità giudicante* \_\_\_\_\_

*Anno* \_\_\_\_\_ *Trimestre* \_\_\_\_\_

*Segue Tavola F.*

**AUTORITÀ CHE EMISE LA SENTENZA**

e dispositivo di questa

\_\_\_\_\_

1° Per gli imputati prosciolti in primo grado si indichi il motivo del proscioglimento e per quelli condannati la specie e la misura della pena.

2° Per i giudizi in grado d'appello o di rinvio dalla Cassazione si indichi la Parte ricorrente e, nel caso di riforma, anche il tenore della sentenza impugnata o annullata

3° Per i giudizi in Cassazione si indichi la Parte che ricorse in Cassazione e, in caso di accoglimento del ricorso, si dica anche se con rinvio o senza rinvio, richiamando il dispositivo della sentenza impugnata.

**D A T A**

della sentenza

**O S S E R V A Z I O N I**

V.

**Casellario giudiziale.**

---

**Circolare 17 marzo 1898 concernente il riordinamento del servizio del casellario giudiziale presso il Tribunale civile e penale di Napoli.**

In seguito ai risultati di una ispezione eseguita nell'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale civile e penale di Napoli, il Ministero sta ora studiando i provvedimenti da adottarsi perchè questo importantissimo ramo di servizio abbia a procedere in modo regolare.

Uno dei provvedimenti è diretto ad accertare se in quell'Ufficio siano conservati tutti i cartellini, i quali ai termini del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2644, modificato dall'altro Decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, vennero redatti per persone nate nel territorio soggetto alla giurisdizione del Tribunale di Napoli.

All'uopo prego V. S. Illustrissima a fornirmi esatte notizie da raccogliersi su elenchi nominativi conformi a quello annesso alla presente, in ordine ai provvedimenti emessi dalle Autorità giudiziarie del distretto nei riguardi delle persone appartenenti, per ragione di nascita, al circondario del Tribunale di Napoli, e per le quali dovrebbe trovarsi il cartellino.

La ricerca non deve però estendersi ad epoca anteriore al 1° gennaio 1890, chè è ravvisato opportuno disporla a datare da questo momento specialmente nella considerazione che col detto anno andò in vigore il nuovo Codice penale, il quale portò una radicale innovazione nella classificazione dei reati e nelle pene da applicarsi, nonchè nella recidiva. Per le condanne poi per le contravvenzioni le notizie chieste devono darsi solamente a cominciare dal 1° gennaio 1893, giacchè per quelle pronunciate e divenute irrevocabili nel triennio 1890-91-92, quando la pena sia stata scontata o la condanna rimase estinta, i relativi cartellini vanno eliminati a norma dell'articolo 34 del Regio decreto 1° dicembre 1889. Nel caso non



si verifichi una o l'altra delle due ipotesi, si dovranno dare le notizie anche per condanne per contravvenzioni anteriori al 1893.

Occorre poi appena avvertire come a facilitare il lavoro di ricerca da farsi all'ufficio del casellario giudiziale in Napoli necessiti che le indicazioni abbiano ad essere in ordine alfabetico.

Tale lavoro non dovrebbe, a mio avviso, presentare difficoltà, giacchè tutte le notizie chieste si possono subito desumere dal registro generale delle cause, nonchè da quello di inserzione delle sentenze, prescritto dagli articoli 400 del regolamento generale giudiziario, e 329 del Codice di procedura penale.

Prego ora V. S. Illustrissima a dare le occorrenti istruzioni per la sollecita compilazione degli elenchi nominativi su mentovati in modo che gli elenchi stessi siano trasmessi al Ministero — Ufficio per la statistica giudiziaria — non più tardi del 30 aprile prossimo venturo.

*Il Sotto-Segretario di Stato*

FANI.

*Ai Signori Procuratori generali presso le Corti d'appello.*

In data 2 agosto 1898 fu indirizzata ai Procuratori generali del Regno analoga circolare per il riordinamento del casellario giudiziale presso il Tribunale di *Salerno*, e fu prescritto che le notizie raccolte sull'elenco nominativo, ad essa unito, fossero trasmesse al Ministero della giustizia non più tardi del 30 settembre 1898.

*Elenco nominativo delle persone nate nel territorio del circondario di Napoli per le quali doveano formarsi i cartellini per provvedimenti emessi dal 1890 in poi.*

COGNOME E NOME delle persone per le quali venne fatto il cartellino e on indicazione della paternità e maternità, e luogo di nascita.	Data e tenore del prov- vedimento per il quale devesi formare il car- tellino con indicazione degli articoli di legge in base ai quali fu emanato	Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento	OSSERVAZIONI
1	2	3	4



## CASELLARIO GIUDIZIALE.

MODULO DI RICHIESTE DI NOTIZIE OCCORRENTI PER COMPLETARE I CARTELLINI.

UFFICIO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

PRESSO IL

**Tribunale civile e penale**

di .....

..... addì .....

N.

### OGGETTO

Per il cartellino al nome di .....

*Nel cartellino al nome di.....  
trasmesso da codesto Ufficio per la collo-  
cazione nel casellario, mancano le se-  
guenti notizie:*

.....  
.....  
.....

*Si prega V. S. a favorire d'urgenza  
all'Ufficio del casellario giudiziale presso  
il Tribunale civile e penale in .....  
le notizie su accennate, affinchè si possa  
provvedere in modo che il cartellino sia  
completato.*

IL PROCURATORE DEL RE

Al Sig. ....

Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale civile e penale di.....

N. d'ordine	DATA della richiesta	COGNOME, NOME e paternità della persona alla quale si riferisce il cartellino	DATA della risposta	<i>Osservazioni</i>

**Circolare 28 febbraio 1899 sulle relazioni annuali  
pel casellario giudiziale.**

È desiderio di questo Ministero e della Commissione per la statistica giudiziaria che nelle relazioni per l'anno 1898 sulla statistica penale e sul casellario giudiziale, e per quanto concerne quest'ultimo ramo di servizio, oltre le notizie chieste colla circolare 18 dicembre 1897, n. 1219, si diano dettagliate informazioni sui seguenti punti :

1° entro quanto tempo, dacchè il provvedimento è passato in istato di cosa giudicata, sono compilati i cartellini, indicando in quali uffici giudiziari del distretto specialmente ebbesi occasione di lamentare ritardi nella redazione dei cartellini stessi.

2° se i cartellini contengono tutte le notizie prescritte, e, caso contrario, come si provvede al completamento di essi;

3° se consti che a margine della sentenza o decisione si annoti che il cartellino è stato compilato;

4° se dall'esame dei cartellini fatto ai termini dell'articolo 13 del regolamento sul casellario siasi rilevato che a destra superiormente del cartellino si indichi l'anno in cui venne proferita la decisione, e la recidività, se del caso;

5° se i cartellini che pervengono ai Procuratori del Re del distretto da Uffici del Pubblico Ministero, o da Pretori, siano accompagnati dalla nota a stampiglia, modello 2, e se questa venga sempre rimandata all'Ufficio dal quale pervenne per essere riunita agli atti del processo;

6° se nel distretto sieno compilati i cartellini anche per delitti e contravvenzioni previsti da leggi speciali, nei casi di non provata reità, di remissione di querela di parte, e di condono di pena per effetto di amnistia quando ne sia fatta applicazione a persona determinata;

7° se dall'esame dei cartellini pervenuti ai Procuratori del Re del distretto nel 1898 e per gli effetti di cui all'articolo 14 del regolamento si ebbe occasione (nel caso affermativo indicare per quale Ufficio) di rilevare ritardi nella compilazione dei cartellini;

8° quanti cartellini furono compilati nel distretto durante il decorso anno;

9° quanti cartellini pervennero agli uffici del casellario giudiziale del distretto nel 1898 per essere collocati nelle rispettive cassette;

10° se vi siano ritardi nelle annotazioni nel prontuario cronologico, e nel repertorio di controlleria; e se i detti registri siano conformi a quelli dei moduli 3 e 4;

11° se si procedette alle eliminazioni dei cartellini relativi a condannati per contravvenzioni, e a persone defunte. In quest'ultimo caso indicare se le eliminazioni si fecero chiedendo a cura del Pubblico Ministero la notizia della morte agli Ufficiali dello stato civile, o se tale notizia pervenne direttamente dalla casa di pena, o se la domanda di distruzione del cartellino venne presentata dalle famiglie stesse dei condannati giusta l'articolo 22 del regolamento;

12° quanti certificati durante il decorso anno furono rilasciati nel distretto, distinguendo quelli:

- a) richiesti da pubblica autorità;
- b) per uso elettorale;
- c) per persone povere;
- d) su carta da bollo da lire 2. 40.

Entro quanto tempo dalla richiesta i certificati si rilasciarono, e se il registro per il rilascio dei certificati sia conforme al modello numero 7.

Sono sicuro che la S. V. Illustrissima si compiacerà favorire nelle relazioni sulla statistica penale e sul casellario giudiziale anche le informazioni richieste dalla presente circolare, della quale gradirò un cenno di ricevuta.

*Pel Ministro*  
ZELLA-MILILLO.

*Signori Procuratori generali*  
*presso le Corti d'appello.*

---

VI.

**Pubblicazioni di statistica giudiziaria.**

---

**Circolare 10 gennaio 1899 concernente la tenuta e la conservazione delle pubblicazioni di statistica giudiziaria.**

Ho disposto che la Direzione generale della statistica abbia d'ora innanzi a spedire tanto alle prime Presidenze delle Corti d'appello e alle Presidenze dei Tribunali civili e penali, quanto alle Procure generali e alle Procure regie una copia degli *Atti della Commissione di statistica giudiziaria*, nonchè dei volumi analitici della statistica giudiziaria civile e penale.

Tali pubblicazioni, destinate esclusivamente all'ufficio al quale vengono spedite, dovranno sempre essere registrate negli inventari, giusta le norme contenute negli articoli 23 e seguenti del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, sulla Contabilità generale dello Stato.

Nel portare quanto sopra a conoscenza delle SS. LL. illustrissime, e avendo motivo a ritenere che pel passato in taluni uffici giudiziari non siasi posta la dovuta cura nella tenuta e conservazione delle pubblicazioni suindicate, desidero che dai Capi delle Corti d'appello e dei Tribunali civili e penali siano date le occorrenti disposizioni, affinchè nell'avvenire non abbia a ripetersi l'inconveniente lamentato.

*Il Ministro*

C. FINOCCHIARO-APRILE.

*Illustrissimi sig. Primi Presidenti e Procuratori generali di Corte d'appello, Presidenti e Procuratori del Re dei Tribunali civili e penali.*

---



**Circolare 12 aprile 1899, circa la comunicazione alle autorità giudiziarie delle relazioni presentate alla Commissione per la statistica giudiziaria.**

Da parecchi uffici giudiziari pervengono spesse volte al Ministero richieste di copie delle relazioni presentate in ciascuna sessione alla Commissione per la statistica giudiziaria.

Debbo in proposito significare alle SS. LL. Illustrissime che, per non aumentare il carico della spesa, si è dovuto limitare la tiratura delle relazioni stesse al numero strettamente necessario per la distribuzione ai Primi Presidenti e Procuratori generali di Corte d' appello, nonchè per uso della Commissione e del Ministero.

Nell'intento però che anche i Presidenti ed i Procuratori del Re dei Tribunali civili e penali possano conoscere, prima della pubblicazione degli *Atti* delle sessioni, le considerazioni ed i rilievi fatti dalla predetta Commissione circa il modo come procedono i diversi rami della Amministrazione della giustizia, sui quali essa, a' termini dell'art. 4 del Reale decreto 17 dicembre 1896, n. 544, esercita vigilanza, ho disposto che sia sempre trasmesso ai signori Primi-Presidenti e Procuratori generali di Corte d' appello un esemplare di ciascuna relazione, accompagnata da un breve riassunto delle discussioni.

I Capi delle Corti alla loro volta si compiaceranno di provvedere, affinchè ai Presidenti ed ai Procuratori del Re di ciascun distretto sia data comunicazione del riassunto su accennato e delle dette relazioni, le quali dovranno poi essere conservate in appositi fascicoli nelle rispettive cancellerie e segreterie delle Corti stesse.

Prego i signori Primi Presidenti e Procuratori generali a comunicare copia della presente circolare ai Presidenti e Procuratori

del Re dei rispettivi distretti, curando che quanto con essa si dispone abbia ad avere esatta osservanza.

Dalla cortesia delle SS. LL. Illustrissime mi riuscirà gradito un cenno di ricevuta.

*Il Sotto-Segretario di Stato*

BONARDI.

*Illustrissimi sig. Primi Presidenti e Procuratori generali di Corte d'appello.*

---

## VII.

### Funzionari diligenti e negligenti nel servizio della statistica giudiziaria.

---

**Circolare 5 aprile 1899, n. 1741-131, colla quale si domandano notizie sui funzionari diligenti e negligenti nel servizio della statistica giudiziaria nel 1898.**

A' termini della disposizione contenuta nell'art. 4, lett *h*), del regolamento 17 dicembre 1896, n. 544, la Commissione per la statistica giudiziaria deve indicare al Ministero in ciascun anno, e su proposta del Comitato permanente, i funzionari meritevoli di speciale menzione per essersi distinti nel servizio della statistica giudiziaria, nonchè quelli che si dimostrarono negligenti, o che altrimenti meritassero di essere richiamati ai loro doveri.

Ora, perchè la predetta Commissione possa con piena cognizione ottemperare alla precitata disposizione è necessario che le siano fornite sicure e precise indicazioni dai signori Procuratori generali presso le Corti d'appello.

Prego quindi la S. V. illustrissima a segnalare a questo Ministero (Ufficio per la statistica giudiziaria), su elenco conforme all'annesso modulo, i funzionari che nel decorso anno in ciascuna sede di questo distretto *veramente si distinsero* per zelo e diligenza nel servizio della statistica giudiziaria, nonchè quelli che si addimostrarono negligenti.

Con tutte quelle osservazioni e proposte che ravviserà del caso, V. S. Illustrissima si compiacerà di far tenere il detto elenco a questo Ministero (Ufficio per la statistica giudiziaria) entro il 30 aprile corrente.

*Pel Ministro*

BONARDI.

*Illustrissimi signori Procura-  
tori generali presso le Corti  
d'appello.*

---

*Distretto della Corte d'appello di.....*

INDICAZIONE della Autorità giudiziaria	COGNOME, NOME e grado del funzionario	Se addetto alla statistica civile o a quella penale, colla indicazione anche del ramo speciale di statistica	Se meritevole di encomio per essersi <i>veramente distinto</i> o di biasimo per <i>negligenza</i>	Osservazioni

V° Il Procuratore generale

**NB.** — Nell'elenco dovranno essere date le notizie: *a)* per la Corte d'appello — *b)* per i Tribunali del distretto — *c)* per le Preture del distretto.

---

*Finito di stampare addì 23 luglio 1900.*

---